Società Tipografica Modenese
A. Mucchi

# MEMORIE

DELLA

# REGIA ACCADEMIA

DI

## SCIENZE, LETTERE ED ARTI

IN MODENA

SERIE II. - VOLUME VI.

IN MODENA
COI TIPI DELLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA
ANTICA TIPOGRAFIA SOLIANI

1888.

# MEMORIE

DELLA

# REGIA ACCADEMIA

DI

## SCIENZE, LETTERE ED ARTI

IN MODENA

---

SERIE II. - VOLUME VI.

---

IN MODENA
COI TIPI DELLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA
ANTICA TIPOGRAFIA SOLIANI

1888.

# ALBO ACCADEMICO

1.° Gennaio 1888

## ELENCO DELLE CARICHE

**PRESIDENTE**
VACCÀ comm. prof. LUIGI

**Segretario Generale**
BORTOLOTTI cav. avv. PIETRO

**Vice-Segretario Generale**
ROSSI cav. prof. LUIGI

**Bibliotecario**
SALIMBENI cav. prof. conte LEONARDO

**Archivista**
FERRARI MORENI conte GIORGIO

**Tesoriere**
MALMUSI cap. BENEDETTO

**Economo**
MAESTRI cav. ing. prof. VINCENZO

**Deputato alla Custodia del Medagliere**
CRESPELLANI cav. avv. ARSENIO

## CARICHE DELLE SEZIONI

### Direttori

*Per le Scienze* RICCARDI comm. prof. PIETRO
*Per le Lettere* RAISINI comm. prof. avv. GUGLIELMO
*Per le Arti* MALAVASI cav. prof. ing. LODOVICO

### Censori

*Per le Scienze* PANTANELLI prof. DANTE
*Per le Lettere* SANDONNINI comm. avv. CLAUDIO
*Per le Arti* ASIOLI cav. prof. FERDINANDO

### Segretari

*Per le Scienze* RAGONA comm. prof. DOMENICO
*Per le Lettere* GALASSINI cav. prof. avv. GIROLAMO
*Per le Arti* NICOLI prof. ing. FRANCESCO

# ELENCO DEI SOCI

### SOCI PERMANENTI

Bortolotti cav. avv. Pietro
Doderlein comm. prof. Pietro
Franciosi prof. avv. Giovanni
Galassini cav. prof. avv. Girolamo
Giovanardi cav. prof. Eugenio
Malavasi cav. prof. ing. Lodovico
Nicoli prof. ing. Francesco

Olivi prof. avv. Luigi
Ragona comm. prof. Domenico
Raisini comm. prof. avv. Guglielmo
Razzaboni gr. uff. prof. ing. Cesare
Riccardi comm. prof. Pietro
Ruffini uff. prof. ing. Ferdinando
Salimbeni cav. prof. conte Leonardo
Vaccà comm. prof. Luigi
Veratti cav. avv. Bartolomeo

## SOCI ATTUALI

Asioli cav. prof. Ferdinando
Basini cav. avv. Giuseppe
Berti cav. prof. Adeodato
Bezzi cav. prof. Giovanni
Boni cav. avv. Carlo
Bonizzi prof. Paolo
Borsari cav. avv. Francesco
Brandoli prof. avv. Placido
Calori-Cesis marchese Ferdinando
Camus prof. Giulio
Casarini cav. prof. Giuseppe
Cogliolo prof. Pietro
Crespellani cav. avv. Arsenio
Cuoghi Costantini prof. Antonio
Fabbri prof. Ercole
Ferrari Moreni conte Giorgio
Generali prof. Francesco
Generali cav. prof. Giovanni
Giacobazzi conte Luigi
Hugues prof. Chiaffredo
Maestri cav. ing. prof. Vincenzo
Malatesta comm. prof. Adeodato
Malmusi capitano Benedetto
Manzini cav. prof. Giuseppe
Martinelli cav. prof. Filippo
Melucci prof. Pasquale

Pantanelli prof. Dante
Puglia prof. Giuseppe
Ricca Salerno cav. prof. Giuseppe
Riccardi prof. Paolo
Rossi cav. prof. Luigi
Rovighi cav. colonnello Cesare
Schiff prof. Roberto
Sandonnini comm. avv. Claudio
Storchi cav. prof. ing. Felice
Triani comm. avv. prof. Giuseppe
Valdrighi conte Luigi Francesco
Valeri prof. ing. Demetrio
Vischi cav. prof. don Luigi
Zannini prof. ing. Francesco

## SOCI SOPRANNUMERARI

Biagi prof. don Michele
Bonasi comm. prof. conte Adeodato
Businelli comm. prof. Francesco
Canestrini uff. prof. Giovanni
Carruccio uff. prof. Antonio
Corradi comm. prof. Alfonso
De-Meis comm. prof. Camillo
Foà cav. prof. Pio
Fogliani cav. prof. magg. Tancredi
Gibelli cav. prof. Giuseppe
Manfredi cav. prof. Nicolò
Masi cav. ing. Domenico
Mazzini uff. prof. don Vittorio
Montanari comm. senatore Antonio
Riccò cav. prof. ing. Annibale
Roncaglia cav. prof. Emilio
Sbarbaro prof. Pietro
Todde comm. prof. avv. Giuseppe
Viani uff. prof. Prospero
Zini comm. avv. senatore Luigi

## SOCI CORRISPONDENTI

Alfani cav. prof. Augusto, *Firenze*
Angelucci cav. magg. Angelo, *Torino*
Araldi comm. generale Antonio, *Bologna*
Arrivabene conte Oprandino, *Torino*
Barera cav. Carlo, *Milano*
Battaglini comm. prof. Giuseppe, *Roma*
Berchet comm. dott. Guglielmo, *Venezia*
Berti comm. prof. Domenico, *Firenze*
Betocchi comm. prof. Alessandro, *Roma*
Betti comm. prof. sen. Enrico, *Pisa*
Boncompagni principe Baldassare, *Roma*
Bormann prof. dott. Eugenio, *Vienna*
Brioschi comm. prof. sen. Francesco, *Milano*
Calori comm. prof. Luigi, *Bologna*
Carrara gr. uff. prof. Francesco, *Pisa*
Conti comm. prof. Augusto, *Firenze*
Correnti comm. Cesare, *Firenze*
Cremona cav. prof. Luigi, *Milano*
Davis di Schetton Bernardo, *Londra*
Del-Rio prof. don Prospero, *Reggio Emilia*
Denza comm. prof. P. Francesco, *Moncalieri*
De-Rossi cav. Michele Stefano, *Roma*
Didion generale Isidoro, *Parigi*
Doria march. comm. Giacomo, *Genova*
Ellero comm. prof. Pietro, *Bologna*
Faccioli cav. ing. prof. Raffaele, *Bologna*
Favaro uff. prof. Antonio, *Padova*
Ferrari comm. prof. avv. Paolo, *Milano*
Fornari comm. abb. Vito, *Napoli*
Galassini prof. Adolfo, *Reggio Emilia*
Garbiglietti comm. dott. Antonio, *Torino*
Genocchi comm. prof. senat. Angelo, *Torino*
Govi comm. prof. Gilberto, *Napoli*
Guasti comm. Cesare, *Firenze*
Lampertico comm. sen. Fedele, *Vicenza*

Lussana uff. prof. Filippo, *Padova*
Luzzatti gr. croce prof. Luigi, *Padova*
Mantegazza comm. prof. sen. Paolo, *Firenze*
Marchese cav. P. Vincenzo, *Genova*
Massarani comm. senatore Tullo, *Roma*
Menabrea comm. sen. conte Luigi Federico, *Torino*
Meneghini comm. prof. Giuseppe, *Pisa*
Messedaglia prof. cav. Angelo, *Roma*
Messina prof. Pietro, *Palazzolo*
Milli signora Giannina, *Teramo*
Moleschott comm. prof. sen. Giacomo, *Roma*
Nicolucci prof. Giustiniano, *Isola di Sora*
Palma prof. cav. Luigi, *Roma*
Pareto cav. marchese Raffaele, *Roma*
Poggi gr. uff. sen. Enrico, *Firenze*
Ragazzi cav. dott. Vincenzo, *Scioa*
Rohault de Fleury Giorgio, *Parigi*
Ronchini cav. prof. Amadio, *Parma*
Sapio cav. prof. Giuseppe, *Palermo*
South sir James, *Londra*
Tacchini comm. prof. Pietro, *Roma*
Tamburini cav. prof. Augusto, *Reggio Emilia*
Targioni-Tozzetti comm. prof. Adolfo, *Firenze*
Tavani mons. Francesco, *Como*
Tommasi gr. uff. prof. sen. Salvatore, *Napoli*
Zanella comm. prof. abb. Jacopo, *Padova*

## SOCI ONORARI

Amari comm. sen. Michele, *Roma*
Beltrami uff. prof. Eugenio, *Pavia*
Berthelot prof. Marcellino, *Parigi*
Cantù comm. Cesare, *Milano*
Caetani Lovatelli Contessa Ersilia, *Roma*
De-Gasparis comm. prof. sen. Annibale, *Napoli*
De Rossi comm. Gio. Battista, *Roma*
Ferrara prof. Francesco, *Palermo*
Gregorovius Ferdinando, *Monaco (di Baviera)*

Iacini gr. cord. gr. uff. sen. Stefano, *Milano*
Iordao Levy cav. Maria, *Lisbona*
Labus cav. dott. Pietro, *Milano*
Liais Emanuele, *Rio Janeiro*
Mommsen prof. Teodoro, *Berlino*
Piazzi Smyth prof. Carlo, *Edimburgo*
Regnault prof. Enrico Vittore, *Parigi*
Schiaparelli comm. prof. Giovanni, *Milano*
Tosti cav. abb. Luigi, *Roma*
Turazza comm. prof. Domenico, *Padova*
Verdi comm. sen. Giuseppe, *Busseto*
Virchow prof. Rodolfo, *Berlino*

---

# RELAZIONI

## DEGLI ANNI ACCADEMICI 1885-86, 1886-87

---

## PROGRAMMA

### PEL CONCORSO AI PREMI D'ONORE DELL'ANNO 1885-86

*Modena 25 Gennaio 1886.*

I premi che annualmente si assegnano dalla R. Accademia sono distinti in due classi.

La prima comprende due premi della complessiva somma di italiane lire 1000 da distribuirsi in parti eguali agli autori di due *Memorie* o *Dissertazioni* sopra temi *morali-politici* proposti dalla R. Accademia e che dalla medesima sieno riconosciute degne della corona.

La seconda classe comprende due premi della complessiva somma di italiane lire 800, da distribuirsi in quote eguali a due tra gl' inventori di qualche *nuovo* e *vantaggioso metodo di agricoltura* debitamente dichiarato, o di qualche *perfezionamento di un' arte qualsiasi propriamente detta.*

La R. Accademia pertanto, col mezzo della Direzione Centrale, ha scelti, pel Concorso del corrente anno 1885-86, i due temi *morali-politici* qui sotto notati; il primo de' quali, per la sua importanza, viene riproposto, non avendo avuto concorrenti nell' anno precedente.

I.

*Sull' aumento progressivo delle spese pubbliche negli Stati moderni in relazione colla ricchezza della nazione e dei privati.*

## II.

*Vicende storiche delle decime ecclesiastiche specialmente in Italia, valore giuridico ed economico delle questioni relative e criterii da osservarsi nei paesi dove le decime non furono abolite con leggi particolari.*

Gli scritti spettanti ai premi di prima classe possono solo essere in lingua italiana o latina. Debbono essere anonimi e contrassegnati da un motto ripetuto sopra una scheda, o lettera suggellata; entro la quale un' altra busta pur suggellata e contrassegnata da un diverso motto noto solo all' autore, conterrà nome, cognome, patria, domicilio ed indirizzo di esso: dovendosi poi anche evitare negli scritti stessi qualunque indizio che possa far conoscere l' autore medesimo.

Il *Concorso* è aperto ai dotti italiani ed esteri riguardo ai premi della 1ª classe; ma riguardo ai premi della 2.ª classe viene limitato agli abitanti delle provincie di Modena e Reggio; ai quali altresì rammentasi, che i nuovi metodi di agricoltura, che avranno a proporre, si vogliono applicabili all' agricoltura usata nelle provincie stesse.

Tutti i componimenti inviati al *Concorso* dovranno essere inediti e chiaramente e nitidamente scritti, altrimenti non saranno presi in esame. E si spediranno franchi di porto, al più tardi entro il 31 dicembre 1886 (termine di rigore), col seguente indirizzo: *Al Presidente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.* Dalla Presidenza poi verranno trasmessi alle rispettive Commissioni elette a giudicarli.

Gli Agricoltori e gli Artisti, che intendano di aspirare al *Concorso,* dovranno avere entro il predetto termine presentato, quanto agli Agricoltori, la descrizione succinta ed esatta del loro trovato con indicazione del luogo a cui avesse a riferirsi, affinchè l' Accademia possa poi procedere alle verificazioni che fossero opportune: e quanto agli Artisti, i loro lavori nel luogo che verrà designato dall' Accademia per esaminarli e quindi giudicarli. Sì gli uni, che gli altri, amando rimanere occulti, non avrebbero che a regolarsi in modo consimile a quello dei concorrenti ai premi dell'altra classe.

Le schede delle produzioni riconosciute meritevoli del *premio,* o dell' *accessit,* saranno colle dovute formalità subito aperte; le altre saranno conservate nella loro integrità per un anno, allo scopo di potere all' uopo verificare l' identità degli autori che chiedessero la restituzione delle pro-

duzioni presentate: scorso il qual termine, le schede delle memorie non richieste saranno date alle flamme.

Quegli autori che bramassero ricuperare i loro manoscritti, dovranno destinare persona in Modena che ne faccia la domanda e ne rilasci la ricevuta. Il contrassegno per giustificare la richiesta sarà l' indicazione d' ambo i motti del componimento; tanto il palese, che il secreto: così la semplice apertura della esterna busta della scheda basterà alla verifica, restando incognito l' autore.

I componimenti premiati verranno impressi fra le *Memorie* accademiche; e d' un conveniente numero d' esemplari saranno presentati gli autori. A giudizio della Direzione Centrale potrà accordarsi l' onore della stampa anche a scritti riconosciuti degni dell' *accessit,* sempre però col consenso degli autori.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE CAMPORI

*Il Segretario Generale*

PIETRO BORTOLOTTI.

# ATTO DI AGGIUDICAZIONE

## DEI PREMI D'ONORE DEL CONCORSO 1884-85

*20 Giugno 1886.*

Adunatasi la Direzione Centrale di questa R. Accademia per devenire al definitivo giudizio del Concorso pubblicato col Programma 16 Marzo 1885, premesso l'esame de' concordi Voti dei relativi Giudici, regolarmente eletti in generale adunanza accademica, per unanime deliberazione dichiara:

Essersi trovato per molti aspetti commendevole assai, ed essersi per ciò riconosciuto degno dell' *Accessit*, un Componimento morale-politico, segnato col motto *Cunctando restituit rem*, sul Tema II riguardante i criterii d' un' equa distribuzione della Imposta Fondiaria: componimento però, di cui resta incognito l' Autore, per espressa volontà di lui, che non abbia ad aprirsi la scheda e palesarsi il nome fuorchè nel caso di premio.

In materia d' Arte poi e d' Agricoltura, delle due memorie presentate al concorso, l' una anonima sopra un automatico Congegno da mantenere costante l' efflusso dell' acqua sotto differenti carichi del recipiente; l' altra intorno una Seminatrice a mano od a cavalli d' invenzione del sig. Ferrari Giuseppe; niuna delle due aver potuto fornire materia di aggiudicazione. La prima, per essere sembrata uscire dallo stretto campo del programma, che si propone, un qualche *nuovo e vantaggioso metodo di agricoltura debitamente dichiarato*, o un qualche *perfezionamento d' un' arte qualsiasi propriamente detta* (1). La seconda, per non essersene trovato sufficientemente dichiarato il metodo, e abbastanza accertata la novità.

---

(1) Dopo l' aggiudicazione si è risaputo che l' egregia ed ingegnosa Memoria non avrebbe potuto essere presentata al concorso, per essersene palesato autore il Cav. Ing. Carlo Liverani di Bologna. Il quale, avuta imperfetta notizia del Programma da altri giornali, aveva ignorato essere aperto il concorso d' Arte e d' Agricoltura a' soli abitanti delle Provincie di Modena e di Reggio.

P. B.

---

# PROGRAMMA

## PEL CONCORSO AI PREMI D' ONORE DELL' ANNO 1886-87

---

*10 Febbraio 1887.*

I premi che annualmente si assegnano dalla R. Accademia sono distinti in due classi.

La prima comprende due premi della complessiva somma di italiane lire 1000 da distribuirsi in parti eguali agli autori di due *Memorie* o *Dissertazioni* sopra temi *morali-politici* proposti dalla R. Accademia e che dalla medesima sieno riconosciute degne della corona.

La seconda classe comprende due premi della complessiva somma di italiane lire 800, da distribuirsi in quote eguali a due tra gl' inventori di qualche *nuovo e vantaggioso metodo di agricoltura* debitamente dichiarato, o di qualche *perfezionamento di un' arte qualsiasi propriamente detta.*

La R. Accademia pertanto, col mezzo della Direzione Centrale, ha scelti, pel Concorso del corrente anno 1886-87, i due temi *morali-politici* qui sotto notati.

I.

*La concorrenza forestiera e i dazi doganali, nelle loro attinenze colla economia agraria italiana e colla prosperità della nazione.*

II.

*In quanto il rispetto al principio di tradizione nelle Leggi conferisca alla loro morale autorità, ed in quanto sia di ostacolo al loro spontaneo, razionale, progressivo sviluppo.*

Gli scritti spettanti ai premi della prima classe possono solo essere in lingua italiana o latina. Debbono essere anonimi e contrassegnati da un motto ripetuto sopra una scheda, o lettera, suggellata; entro la quale un' altra busta, pur suggellata e contrassegnata da un diverso motto noto solo all' autore, conterrà nome, cognome, patria, domicilio ed indirizzo di esso: dovendosi poi anche evitare negli scritti stessi qualunque indizio che possa far conoscere l' autore medesimo.

Il *Concorso* è aperto ai dotti italiani ed esteri riguardo ai premi della Iª classe; ma riguardo ai premi della 2ª classe viene limitato agli abitanti delle provincie di Modena e Reggio, ai quali altresì rammentasi, che i nuovi metodi di agricoltura, che avranno a proporre, si vogliono applicabili all' agricoltura usata nelle provincie stesse.

Tutti i componimenti inviati al *Concorso* dovranno essere inediti e chiaramente e nitidamente scritti, altrimenti non saranno presi in esame. E si spediranno franchi di porto, al più tardi entro il 31 dicembre 1887 (termine di rigore), col seguente indirizzo: *Al Presidente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena*. Dalla Presidenza poi verranno trasmessi alle rispettive Commissioni elette a giudicarli.

Gli Agricoltori e gli Artisti, che intendano di aspirare al *Concorso*, dovranno avere entro il predetto termine presentato, quanto agli Agricoltori, la descrizione succinta ed esatta del loro trovato con indicazione del luogo a cui avesse a riferirsi, affinchè l' Accademia possa poi procedere alle verificazioni che fossero opportune: e quanto agli Artisti, i loro lavori nel luogo che verrà designato dall' Accademia per esaminarli e quindi giudicarli. Sì gli uni, che gli altri, amando rimanere occulti, non avrebbero che a regolarsi in modo consimile a quello dei concorrenti ai premi dell' altra classe.

Le schede delle produzioni riconosciute meritevoli del *premio*, o dell' *accessit*, saranno colle dovute formalità subito aperte: le altre saranno conservate nella loro integrità per un anno allo scopo di potere all' uopo verificare l' identità degli autori che chiedessero la restituzione delle produzioni presentate; scorso il qual termine, le schede delle memorie non richieste saranno date alle fiamme.

Quegli autori che bramassero ricuperare i loro manoscritti, dovranno destinare persona in Modena che ne faccia la domanda e ne rilasci la ricevuta. Il contrassegno per giustificare la richiesta sarà l' indicazione d' ambo i motti del componimento: tanto il palese, che il segreto: così la semplice apertura della esterna busta della scheda basterà alla verifica, restando incognito l' autore.

I componimenti premiati verranno impressi fra le *Memorie* accademiche: e d' un conveniente numero d' esemplari saranno presentati gli autori. A giudizio della Direzione Centrale potrà accordarsi l' onore della stampa anche a scritti riconosciuti degni dell' *accessit*, sempre però col consenso degli autori.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE CAMPORI

*Il Segretario Generale*

PIETRO BORTOLOTTI.

# ATTO DI AGGIUDICAZIONE

## DEI PREMI D'ONORE NEL CONCORSO MORALE-POLITICO 1885-86

*5 Agosto 1887.*

Radunatasi la Direzione accademica per procedere al definitivo giudizio del Concorso morale-politico indetto col Programma 25 Gennaio 1886, e presi in esame i concordi voti dei Giudici relativi, unanimemente dichiara:

Avere raggiunto il merito della corona, e perciò avere conseguito il premio, il componimento contrassegnato col motto: *Segui il tuo corso, e lascia dir le genti;* sopra il Tema I del Concorso: *Sull' aumento progressivo delle spese pubbliche negli Stati moderni in relazione colla ricchezza della nazione e dei privati.* Componimento, che per regolare apertura della scheda corrispondente, si è trovato appartenere al sig. avv. Augusto Graziani di Modena.

Del giudizio poi in materia d' Arte, differito per eccezionali circostanze, verrà pubblicato l' esito quanto prima sarà possibile.

# ATTO DI AGGIUDICAZIONE

## DEI PREMI D'ONORE NEL CONCORSO D'ARTE 1885-86

---

*12 Dicembre 1887.*

Per eccezionali ragioni rimasto fin qui pendente l'esito del Concorso d'Arte indetto col programma del 25 gennaio 1886, compitesi al fine le indispensabili pratiche, si è oggi raccolta la Direzione Centrale dell'Accademia per addivenire al definitivo giudizio.

Preso pertanto in esame il concorde Voto della Commissione giudicatrice; e ritenuto non essersi avuti in materia d'arte che due concorrenti: l'uno anonimo, e che contrassegna il suo scritto col motto AVIA PERVIA, per la *rinnovazione delle canne nei pozzi vivi modenesi,* valendosi di tubi di cemento in luogo di quelli di ferro; l'altro, che non tace il suo nome (sac. Massimiliano Gollini di Motta), per un suo trovato da *facilitare la cucitura dei libri da rilegare:* unanimamente dichiara:

Quanto alla rifazione dei pozzi non avere potuto riconoscervi la Commissione tale perfezionamento dell'arte del pozzaiuolo da potere attribuirsegli il premio; anche perchè a dare fondato giudizio sulla reale efficàcia dei tubi proposti sarebbe stato necessario di vederli in azione. In vista però dell'ingegnoso metodo per l'abbassamento dei tubi, e della accurata e diligente esposizione del progetto, che rivela nel concorrente una persona espertissima e una piena conoscenza della materia; si è trovato ben debitamente competergli una menzione di onore.

Quanto alla cucitura dei libri essersi riscontrato nella invenzione e nell'apparecchio presentato a concorso, per risparmio di tempo e facilità di lavoro, un bastevole perfezionamento dell'arte del legatore da avere proposta i Giudici, ed accordata la Direzione, una somma di L. 200 a titolo d'incoraggiamento all'inventore.

---

# PROGRAMMA

## DEL CONCORSO COSSA PER L'ANNO 1887-88

---

*10 Marzo 1887.*

Il ch. comm. LUIGI COSSA, Presidente del R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti e Professore di Economia politica nella R. Università di Pavia, ha messo a disposizione di questa R. Accademia la somma di L. 1,200 da ripartirsi in due premi di L. 600 ciascuno, per la pubblicazione di un Concorso sopra due temi determinati da lui. E l'Accademia, volonterosamente accogliendo la generosa profferta, bandisce il divisato concorso col presente programma.

I proposti due Temi sono i seguenti:

I.

*L' Economia politica nelle Accademie italiane della seconda metà del secolo XVIII e ne' Congressi degli Scienziati della prima metà del secolo XIX.*

II.

*Fare una esposizione storico-critica delle teorie economiche, finanziarie e amministrative negli Ex-Stati di Modena e Parma e nelle Romagne sino al 1848.*

Non sono ammesse al concorso che le Memorie scritte in lingua italiana o latina e in nitido e intelligibile carattere; e dovranno essere inedite e anonime, ma contrassegnate da un motto ripetuto sopra una scheda suggellata; entro la quale un' altra busta, pur munita di suggello, porterà all' interno il nome e il domicilio dell' Autore e all' esterno un altro motto

noto a lui solo. Entro il 31 Dicembre poi del 1888, termine del Concorso, dovranno essere spedite, franche di porto, *Alla Presidenza della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena*; che le trasmetterà alla Commissione eletta dall' Accademia a portarne giudizio.

Le schede delle Memorie riconosciute degne di premio, o di *accessit*, verranno subito aperte; le altre si serberanno intatte per un anno, per le debite verifiche nel caso di richiesta restituzione de' manoscritti. A giustificare la quale non si avrà che a indicare ambi i motti, sì il palese, che il segreto; e così la semplice apertura della busta esterna basterà alla verifica, lasciando incognito l' Autore.

Sarà in facoltà della R. Accademia di stampare ne' proprii volumi le Memorie onorate di premio, o di *accessit*, nel qual caso d' un convenevole numero d' esemplari saranno presentati gli Autori; salvo nel rimanente il lor diritto di proprietà letteraria.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE CAMPORI

*Il Segretario Generale*

PIETRO BORTOLOTTI.

# ADUNANZE GENERALI

*19 Dicembre 1885.*

Nella sera di detto giorno si è raccolta la R. Accademia in solenne tornata, inaugurando il nuovo anno accademico colla usata Relazione generale del passato. Letti poi ed approvati i Resoconti del Tesoriere e dell' Economo, previa la nomina segreta de' Giudici del pendente Concorso 1885, si è passato a quella del *Deputato alla custodia del Medagliere accademico* caduta sul socio Attuale cav. avv. ARSENIO CRESPELLANI. Ed ebbe termine l'adunanza colla nomina di due nuovi soci *Attuali:*

Prof. GIULIO CAMUS
Prof. CAV. ADEODATO BERTI.

*20 Dicembre 1886.*

Raccoltasi l' Accademia a inaugurare il nuovo anno è stata letta la Relazione del Segretario Generale sui comuni lavori e sugli atti accademici dell' anno passato; indi è stato presentato agli adunati oltre al T. IV, Serie 2.ª delle Memorie, ora appunto uscito in luce, anche il T. XX, P. III della Serie 1.ª, pur testè pubblicato e contenente un copioso *Supplemento agli Annali accademici*, opera del Socio Prof. Cav. VISCHI, uno ancor più ricco *Supplemento agli Atti accademici*, lavoro del Segretario Generale, cogl' *Indici generali* di tutta la Seria 1.ª delle *Memorie*, compilati dal Segretario medesimo. A nome del quale, assente per indisposizione, è stato pure presentato un *Albo autografico* dei Soci, da lui composto raccogliendo

e ordinando in un volume quante loro lettere dirette all' Accademia gli è riuscito di rintracciare nell' Archivio di questo nostro Istituto.

Appresso poi alla lettura ed approvazione dei resoconti annuali del Tesoriere e dell' Economo (non avendo avuto spese di sorta il Bibliotecario); e alla nomina per schede segrete de' Giudici pel Concorso morale-politico 1886; si è passato alla triennale rinnovazione delle cariche. E benchè il Presidente, per lettera, e il Segretario Generale, nella sua Relazione, avessero espresso il desiderio di essere esonerati, pure ad unanimità di voti sono stati rieletti quanti erano in carica nel triennio passato.

Si è chiusa l' adunanza colla nomina di due Soci *Attuali*, Cogliolo prof. Pietro e Riccardi prof. Paolo, e di un Socio Corrispondente, Faccioli cav. prof. Raffaele di Bologna.

*3 Marzo 1887.*

Scopo della presente adunanza straordinaria è stato per deliberare intorno una generosa proposta del ch. comm. Luigi Cossa, Presidente dell' Istituto Lombardo e professore di Economia politica nella R. Università di Pavia; il quale ha offerto alla nostra Accademia la somma di L. 1200 per bandire un concorso, da chiudersi il 31 Dicembre 1888, intorno due temi d' economia politica proposti da lui.

Data comunicazione della lettera del Cossa ne viene unanimemente e volonterosamente accolta la splendida profferta, ed accettato l' incarico d' indire il bramato concorso. Sul quale deliberasi di pubblicare senza indugio il relativo programma colle norme consuete degli altri nostri concorsi accademici, rimettendo al prudente arbitrio della Direzione lo scostarsene in tutto ciò che potesse trovare necessario; e lasciando alle premure della Presidenza di significare al ch. Proponente, come quest' Accademia sia lieta di secondarne i desiderii e faccia plauso alla generosità colla quale a lui piace d' incoraggiare gli utili studi.

---

# ADUNANZE DELLE SEZIONI

## Adunanza della Sezione di Scienze

*7 Dicembre 1885.*

Il socio prof. Francesco Nicoli legge una Nota nella quale, partendo dalla definizione di complesso data da Pluker, e senza far uso di alcun sistema di coordinate, dimostra le proprietà fondamentali, e risolve i principali problemi, relativi ai complessi ed alle congruenze lineari.

Il socio prof. Demetrio Valeri legge un breve lavoro intorno ad un gruppo di iperboloidi annessi ad un tetraedro, nel quale mostra come le rette, che egli chiama, associate, rispetto ai triedri del tetraedro, delle generatrici di un iperboloide, nel quale il tetraedro è inscritto, che passano per i vertici del medesimo, dieno luogo ad altri nuovi trentuno iperboloidi, dei quali dimostra alcune proprietà specialmente relative ai poli delle facce del tetraedro rispetto ai medesimi iperboloidi.

Il Direttore della Sezione prof. Luigi Vaccà presenta all' adunanza, a nome del prof. cav. Giuseppe Cesari, due recenti pubblicazioni di quest'ultimo intitolate, l' una *L' Istituto di Materia Medica* e *Farmacologia sperimentale della R. Università di Modena;* l' altra *L' antipirina.* Il Direttore, dopo aver dato in succinto un' idea della natura e dello scopo di queste due pubblicazioni, soggiunge come egli ha parecchie altre volte avuto l' onore di fare alla R. Accademia, a nome del prof. Cesari, omaggio di altri non pochi nè poco importanti lavori dello stesso autore. I quali unitamente a questi ultimi, mostrano l' instancabile e proficua operosità dell' egregio professore in servizio della scienza e dell' arte salutare, e soprattutto a vantaggio dell' insegnamento a lui affidato. A prova di che il prof. Vaccà rammenta l' *Istituto di farmacologia sperimentale* fondato in questa Uni-

versità dal CESARI, e la nuova istituzione della *Clinica di Terapia sperimentale*, la quale, per proposta e per opera dello stesso professore, andrà (la prima volta, per quanto crediamo, in Italia) ad aprirsi quanto prima tra noi, ad ulteriore istruzione degli studenti di medicina; e ciò di pieno accordo con questa Congregazione di Carità, con gradimento della Facoltà medica e con approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Segretario della Sezione prof. DOMENICO RAGONA, dà notizia di una circolare che l' Accademia ha ricevuto da Boston, nella quale da un comitato colà risedente viene annunziato, che la signora ELISABETTA THOMPSON ha stabilito un fondo di 25 mila lire sterline, da servire per premio ed incoraggiamento alle ricerche scientifiche che, nel più lato senso, mirano all' avanzamento delle umane conoscenze. Sono escluse dal beneficio le investigazioni già in altro modo provvedute, e quelle che tendono unicamente a quistioni di importanza locale. Insomma il fondo è destinato a promuovere ed aiutare tutti gli studi utili ed efficaci, che universalmente hanno lo scopo di vantaggiare il genere umano. Dirigersi al Segretario del Consiglio di amministrazione del fondo anzidetto, Dott. CARLO SEDGWICH MINOT in Boston, strada Vernon n. 25.

Il medesimo prof. RAGONA, comunica varie informazioni relative all' ultima straordinaria apparizione di *stelle filanti* (sulle quali tenne in Modena una pubblica conferenza, la sera del 6 Marzo 1869, nella sala maggiore del Circolo Cittadino, conferenza che poco dopo fu stampata in Milano dal Treves), apparizione che pervenne al suo massimo la sera del 27 Novembre 1885. Indi fa conoscere un dato molto importante, somministrato dalle osservazioni delle stazioni termo-pluviometriche da lui impiantate nella Provincia di Modena. Il giorno 30 Novembre, nelle stazioni di montagna la temperatura fu straordinariamente più elevata, contro la regola generale, che nelle stazioni di pianura, fenomeno che deve attribuirsi alla lenta propagazione del forte riscaldamento prodotto, negli alti strati atmosferici, dalla accensione di una miriade di corpuscoli cosmici, taluni dei quali bruciano alla piccola altezza di cinque kilometri.

## Adunanza della Sezione di Scienze

*11 Dicembre 1885.*

Il socio prof. DANTE PANTANELLI legge una sua monografia sugli strati Pontici del Miocene Superiore nell' Italia settentrionale e centrale. In essa si raccoglie e si discute tutto quello che è stato pubblicato su questo argomento,

non mai fino ad ora considerato nel suo complesso; vi sono aggiunte molte nuove osservazioni, e si conclude che al tempo nel quale si depositavano quegli strati, il Tirreno e quasi tutto l' Adriatico attuale, erano occupati da un' area continentale, per modo che ai depositi marini delle epoche anteriori e posteriori, si sostituirono depositi lacustri. A queste considerazioni generali, fa seguito la discussione e l' elenco sinonimico delle specie fossili conosciute del detto periodo geologico, nel quale oltre a riferire sulle forme da altri autori illustrate, si descrivono varie specie nuove, raccolte in diverse occasioni dall' autore stesso.

Il socio prof. PIETRO RICCARDI presenta a nome e per incarico del prof. OTTAVIO ZANOTTI BIANCO della Università di Torino, i primi due volumi della di lui opera intitolata « *Il problema meccanico della figura della terra.* » (Torino, 1880-85).

Il prof. RICCARDI si fa un dovere di richiamare l' attenzione dei colleghi su questo dotto lavoro, che nella prima parte contiene la teoria dell' attrazione dei corpi, ed in particolare degli ellissoidi e degli sferoidi, quella delle funzioni sferiche e lo studio dell' attrazione di monti, altipiani ecc.

Il secondo volume, che è il Libro primo della parte seconda dell' opera, contiene i risultati teorici più importanti ottenuti nello studio della figura di equilibrio di una massa fluida rotante, concernenti specialmente la forma della Terra: ai quali fa seguito l' esposizione dei metodi per la determinazione della densità media della Terra.

L' importanza della parte finora pubblicata dell' opera del prof. ZANOTTI BIANCO, è a giudizio del relatore tale da meritare che venga fatta menzione di questa presentazione nel verbale della adunanza.

## Adunanza della Sezione di Scienze

*23 Marzo 1886.*

Il socio cav. dott. C. BONI, a nome dell' autore, presenta la memoria del dottor prof. PAOLO RICCARDI, intorno ai *Crani e Oggetti Peruviani antichi del Museo Civico di Modena e del Museo di Anatomia Umana della R. Università di Modena,* raccolti durante il viaggio di circumnavigazione intorno al globo della « *Vittor Pisani* », e donati agl' indicati Musei dai signori cav. dott. A. Boccolari e Tenente P. Parenti.

L' Autore studia avanti tutto l' origine dei popoli americani, e passando in rassegna le diverse ipotesi, si ferma in modo speciale su quella delle

immigrazioni dei popoli asiatici; entrando poscia a trattare del Perù preistorico, descrive la necropoli di Ancon, dalla quale proviene la maggior parte dei crani e oggetti studiati e illustrati; e ammette con Wiener essere Ancon una necropoli peruviana pre Incas e anche Incas, ma senza tracce o avanzi di città preistorica ne' suoi dintorni o sopra la necropoli stessa.

L' Autore descrive l' interno delle tombe peruviane, come le *haucas, chulpas, tolas* ecc. indicando i caratteri differenziali e gli avanzi che in genere vi si trovano.

Descritti in modo Linneano, progettato dal Mantegazza, i crani peruviani antichi, l' Autore entra a studiare il tipo cranico sia normale, sia deformato artificiosamente, e mostra quali siano le variazioni o modificazioni che avvengono nel cranio peruviano, in seguito all' azione della deformazione artificiale; fissa inoltre i caratteri sessuali del cranio peruviano, e alcune delle precipue anomalie che si riscontrano (assimetria, osso de gli Incas, precocità di saldatura delle suture ecc., ecc.)

Nell' ultima parte l' Autore illustra, con testo e disegni, gli oggetti trovati nella necropoli di Ancon e nella *haucas* di S.ta Beatriz; e descrive minutamente le mummie, il modo di sepoltura, i vasi, le ciotole, le anfore, le brocche in terra cotta; descrive gli utensili di uso domestico, le armi ecc. che accompagnano i cadaveri, e termina questo suo studio trattando dell' arte peruviana antica, e dei prodotti caratteristici, come il *Tulpo*, il *Topo*, i *silvadores* ecc. ecc.

Nelle conclusioni, intorno alla preistorica del Perù, l' Autore ammette che all' epoca della conquista spagnuola, la Bolivia e il Perù erano in pieno dominio de gli Incas; ma quattro o cinque secoli avanti un' altra razza dominava il Perù, razza di cui il Perù è pieno di avanzi, e alla quale, in gran parte, devesi ascrivere la necropoli di Ancon. Però, è fuori di dubbio, che il popolo primitivo peruviano era anche anteriore a quest' ultima dominazione; trovandosi di quello rari, ma evidenti avanzi nelle gallerie cimiteriali dell' alto e interno Perù.

## Adunanza della Sezione d' Arti

*27 Marzo 1886.*

Il socio attuale CRESPELLANI cav. ARSENIO legge una sua memoria sulla Collezione dei conii e punzoni della Zecca estense, tessendo la storia delle vicende a cui andò soggetta pel trasporto a Milano nel 1805, per la restituzione che ne chiese ed ottenne la Reggenza Austro-estense nel 1814

e pei riordinamenti che ne furono fatti dal cav. Carlo Borghi nel 1852 e nel 1859.

Parla di ciascuna serie dei suddetti oggetti che compongono quella preziosissima Collezione e della divisione che egli ne ha fatta nel nuovo Catalogo, riformato in relazione alle molteplici pubblicazioni uscite per le stampe sulle zecche d'Italia. Cita i molti esemplari che trovano corrispondenza nelle accennate pubblicazioni; presenta delle tavole in fotografia che rappresentano soggetti importanti per arte, o dei quali non ha potuto rintracciare confronti, ed i documenti, tratti dagli Archivi, che servono di corredo ai cenni storici premessi a questo nuovo catalogo.

## Adunanza della Sezione di Scienze

*3 Aprile 1886.*

Il socio permanente prof. Francesco Nicoli, dopo aver commemorato i meriti scientifici e le virtù del compianto prof. Domenico Marianini, presenta all'adunanza due Memorie inedite di questo valentissimo Matematico (raccolte dal figlio dott. Abdenago) la prima delle quali contiene un teorema generale relativo ai valori limiti corrispondenti a forme indeterminate, e la seconda una semplice e completa dimostrazione del teorema di Taylor.

Il medesimo prof. Nicoli legge quindi una sua Nota, nella quale dalla considerazione degli elementi uniti di due forme geometriche collineari deduce sinteticamente molti teoremi, e fra questi i due seguenti:

Dati in un piano 6 punti, dei quali quattro quali si vogliano non si trovino in una stessa retta, preso in questo piano un altro punto $O$, risultano, in generale, linearmente determinate 60 rette, colle quali si possono formare 10 gruppi tali, che le 6 rette di ciascun gruppo sieno tangenti ad una stessa conica. Se il punto $O$ si muove descrivendo una retta, ciascuna delle 60 rette si muove inviluppando una conica.

Dati 8 piani, dei quali quattro quali si vogliano non passino per uno stesso punto, preso un altro piano $\omega$, risultano, in generale, determinati linearmente 840 punti, con i quali si possono formare 140 gruppi tali, che i 6 punti di ciascun gruppo appartengano ad una stessa conica. Se il piano $\omega$ ruota intorno ad una sua retta, ciascuno degli 840 punti si muove generando una cubica gobba.

## Adunanza della Sezione di Lettere

*25 Gennaio 1887.*

Il socio prof. Luigi Olivi dà lettura di un suo lavoro storico che porta il titolo *Delle nozze di Ercole I d' Este con Eleonora d' Aragona.* Colla scorta di parecchi documenti inediti e di alcune lettere pure inedite esistenti nell' Archivio di Stato di Modena, si pongono in rilievo alcuni errori ed inesattezze in cui finora sono incorsi gli scrittori, in ispecie per ciò che riguarda la cifra della dote costituita alla sposa dal padre di lei Ferdinando di Sicilia, e che fu in realtà di sessantamila, e non di ottantamila ducati come hanno affermato sempre gli storici. Si prova ancora in modo irrefragabile, che Eleonora d' Aragona era figlia legittima di re Ferdinando e non naturale, come crede, insieme ad altri, anche il Gregorovius. Infine si espongono dal Socio e si illustrano di considerazioni, taluni particolari, in parte rimasti ignoti fino ad oggi, intorno alle solenni feste ch' ebbero luogo in onore degli Sposi a Napoli dapprima, indi a Roma e per ultimo a Ferrara.

## Adunanza della Sezione di Scienze

*1.° Febbraio 1887.*

Il Direttore della Sezione comm. prof. L. Vaccà persuaso di fare al consesso accademico cosa gradita, presenta l' egregio prof. Domenico Severi come quello che, unico tra' medici della nostra città, nell' assistenza da lui prestata recentemente a Parigi ad alcuni nostri concittadini, ebbe la fortuna di potere osservare per molti giorni di seguito nell' Istituto stesso dell' illustre Pasteur, e sotto la immediata e personale sua direzione, le cure che si fanno a preservazione della idrofobia; e lo invita per ciò a riferire all' Accademia le cose più importanti da lui in quella occasione osservate od apprese dalla viva voce del Pasteur.

Il prof. Severi, aderendo gentilmente all' invito, dà principio alla sua comunicazione.

Accenna al Valli che nel 1790 curò la rabbia col veleno della medesima, modificato dal sugo gastrico delle rane. Dice il Pasteur essere arrivato alla sua scoperta, applicando alla rabbia i metodi di ricerca e di esame trovati tanto utili in molte altre malattie infeziose.

Il Pasteur rinvenne la sede di predilezione del virus rabbico nel sistema nervoso centrale e periferico, ed a completo sviluppo della malattia anche nelle glandule salivari, nel pancreas nel sangue degli idrofobi.

Su queste parti, e principalmente sul midollo spinale, fece ricerche di coltura dell' agente infettivo infruttuosamente. Trovò soltanto nel cervello e nel midollo spinale un *numero straordinario di granulazioni* che per alcune loro prerogative potevano e possono ritenersi il *microbio* della *rabbia.* In seguito si occupò della diminuzione del potere patogeno del virus, servendosi del midollo spinale degli animali morti rabbidi o spontaneamente o dopo la inoculazione artificiale della rabbia.

L' attenuazione del virus coi passaggi dall' animale d' una specie ad un' altra, mentre riusciva in quasi tutti i casi a rendere immune il cane, inoculando al medesimo i virus attenuati, si prestava a quasi nulla nell' uomo.

Allora avendo veduto che il virus si esaltava passando da individuo ad individuo della stessa specie, ottenne dopo passaggi numerosi, (fino a 90), dapprima un virus *costantemente eguale e puro;* e dopo tentò sul medesimo l' attenuazione col disseccamento del midollo.

Con questo mezzo lo sperimentatore aveva sempre a sua disposizione midolli dotati di virulenza varia, cominciando dai completamenti innocui, arrivando a quelli più virulenti ancora della rabbia del cane da strada.

Iniettando sotto la pelle dei cani piccole porzioni del midollo, così attenuato, disciolte in brodo sterilizzato, e passando dai più deboli ai meno forti e poi ai più virulenti, otteneva la immunità dei cani sui quali esperimentava. L' animale resisteva non solo al morso di altro cane idrofobo, ma tollerava la inoculazione del virus rabbico, posto a contatto diretto col cervello.

Giunto ad avere 50 cani immuni, e dopo ulteriori innumerevoli esperienze, applicò all' uomo il metodo di cura profilattico nel giorno 6 Luglio 1885 sulla persona di Meister Giuseppe, e due mesi dopo in altro ragazzo di 15 anni.

L' inoculazione tollerata ottimamente fu incominciata con midollo diseccato di 15 giorni e ripetuta per 10 giorni terminò con midollo di coniglio morto rabbido da sole 24 ore.

Risaputosi l' avvenimento, accorsero al Pasteur numerosissimi i morsicati da cane idrofobo. A tutti fu praticata col solito metodo la inoculazione: e la statistica fatta 5 mesi dopo dava risultati favorevolissimi: un solo insuccesso in 350 casi.

Successivamente ebbero a deplorarsi, massime nei Russi che morsicati da lupo idrofobo vennero a cercare soccorso al Laboratorio Pasteur, alcuni morti (3 su 19 nei Russi di Smolensko).

Allora il Pasteur pensò che gli insuccessi fossero da attribuirsi alla poca intensità della cura. E siccome era provatissima la sua innocuità, la vaccinazione intensiva fu messa in uso, particolarmente pei casi di morsicature alla faccia, o di quelle più profonde e multiple delle membra ignude.

Con queste si introducono col solito metodo nella 1.ª giornata alle 11 a. e 9 di sera soluzioni di midollo di 12, 10 ed 8 giorni e nel 2.° giorno alle stesse ore i midolli di 6 di 4 e di 2 giorni. Al 3.° giorno si inocula il midollo di 1 giorno. Si ripete poi la cura al 4.° giorno coi midolli di 8, 6, 4 giorni, al 5.° con quelli di 3 e di 2 giorni, al 6.° con quello di 1 giorno, e così se ne compie una terza.

Nei casi poi gravissimi la cura intensiva si ripete per diverse volte, lasciando un intervallo di qualche giorno tra un periodo e l'altro. Massime nei fanciulli il Pasteur la fa durare fino a cinque o sei settimane.

Nelle persone che furono accompagnate a Parigi dal Severi la cura fu praticata appunto col metodo intensivo, e siccome tra esse ve ne era una morsicata alla faccia, così in questa la cura durò più di 24 giorni.

Dei cinque accompagnati uno solo è morto 42 giorni dopo la morsicatura, e 22 dopo l'ultima inoculazione. Gli altri godono tutti perfetta salute.

Della maniera di agire della cura profilatica, e del caso del disgraziato morto al 42° giorno dalla morsicatura, il Severi promette far discorso in altra occasione.

Dopo la lettura del prof. Severi, al quale il Direttore della Sezione, a nome ancora dei colleghi porge vivi ringraziamenti, prende la parola il prof. Vaccà. Il quale, per l'interesse dimostrato sempre dall'Accademia per la nostra Università, ed in ossequio altresì all'illustre Preside march. Campori, che tante volte nell'Accademia stessa fece sentire la sua voce a tutela della nostra non solo, ma di tutte le altre Università del Regno così dette *minori*, e ne propugnò strenuamente colle dotte sue pubblicazioni la conservazione, allora soprattutto che questa, per opera palese od occulta di potenti avversari, era maggiormente insidiata e pericolante, crede opportuno d'intrattenere il consesso accademico sopra un argomento di cui tanto si è parlato e si parla, e che certo è di suprema importanza pel nostro Ateneo, quello cioè del suo pareggiamento alle Università di primo grado. Viene pertanto esponendo, per sommi capi, le ragioni che indussero i corpi morali componenti il nuovo consorzio universitario (Provincia, Municipio, Cassa di Risparmio, Congregazione di Carità, Camera di Commercio e Collegio di S. Carlo), a chiedere il detto pareggiamento, assumendo a proprio carico e compartendosi in varia proporzione tra loro le spese a ciò necessarie; le pratiche fatte dal Consorzio col Governo, e da questo

favorevolmente accolte, per conseguire al più presto lo scopo; la convenzione stipulata e conchiusa tra il consorzio medesimo e il Ministero della pubblica istruzione; i vantaggi per ultimo derivanti dal pareggiamento alle Università pareggiate non solo, ma in generale alla scienza ed all' insegnamento: onde (conchiude il disserente) non è a dubitare che il Parlamento, a cui è stato già presentato e raccomandato dall' on. Ministero dell' Istruzione il relativo disegno di legge, non sia per coronare col suo voto un' opera così utile e così generosa.

## Adunanza della Sezione di Scienze

*11 Febbraio 1887.*

Il socio permanente prof. D. Ragona descrive il barometro registratore dei fratelli *Richard*, e presenta una raccolta delle cartine settimanali (con le curve corrispondenti) estratte da questo apparecchio. Contro l' opinione di un' esimio scienziato francese, mostra che l' istrumento inventato dai fratelli *Richard*, può servire alle ricerche meteorologiche più delicate e precise. Espone successivamente i metodi meccanici e scientifici dei quali fa uso nell' Osservatorio di Modena, per la correzione dei rilievi somministrati dall' apparecchio in discorso. Seguendo queste avvertenze, è giunto a determinare esattamente le ore tropiche barometriche, per mezzo di una sola cartina settimanale.

Il socio attuale Dott. P. Riccardi presenta la sua memoria intorno allo sviluppo della Statura nei Bolognesi moderni, studiata in rapporto a l' età e al sesso. Dopo di avere fatto cenno dei procedimenti migliori e più recenti sul modo di determinare la statura umana, entra a parlare del piano di orientamento di *Virchow* e del metodo di *Liharzik* per calcolare le stature. Parla poscia del metodo di *Wittstein* per eliminare possibilmente gli errori di osservazione e del calcolo delle probabilità, applicato alle osservazioni antropometriche da *Stieda* e da *Goldstein*. Dopo di ciò fa cenno dei calcoli in media aritmetica, in gruppi seriali delle osservazioni e parla ancora delle rappresentazioni grafiche (diagrammi demografici) in ordine all' andamento della statura da 3 anni a 35 anni nei Bolognesi contemporanei.

Dimostra poi come l' aumento della statura nei Bolognesi segua le leggi già note di *Bowditch* e di *Roberts*, mantenendo in statura definitiva i caratteri specifici del tipo di razza; accenna ai precipui momenti di perturbazione di sviluppo, e a quelli di momentanea diminuzione d' indice

d' accrescimento, dimostrando, in tale maniera, erronea l' applicazione della legge binomiale di *Newton* allo studio dei fenomeni d' aumento della statura.

### Adunanza della Sezione di Scienze ed Arti

*10 Marzo 1887.*

Il socio permanente prof. D. RAGONA legge una monografia sul mese di febbraio in Modena. Mostra che sin dal 1876 aveva stabilito l' esistenza di un periodo frigorifero in febbraio, che attribuiva all' incontro, nelle alte regioni atmosferiche, di due opposte correnti aeree, fornite di contrari caratteri termici, igrometrici, elettrici, ecc. Corrobora questa spiegazione per mezzo delle carte delle isobari di Europa, che ora giornalmente si pubblicano. Indi presenta in un quadro la temperatura media del mese di febbraio in Modena, per 57 anni di seguito, e la corrispondente temperatura minima assoluta. Posteriormente descrive, fenomeni avvenuti in Modena nel Febbraio del corrente 1887, e parla del terremoto del 23, che nella Provincia di Modena fu fortissimo e di lunga durata, ma sempre ondulatorio, in pianura, e molto leggiero e quasi impercettibile, in montagna. Chiude la monografia con un catalogo dei mesi di febbraio dall' anno 833 sinora che hanno presentato fenomeni straordinarii di fisica terrestre e meteorologia.

Il socio attuale Dott. PAOLO RICCARDI presenta e descrive due cilindri ornamentali in quarzo appartenenti al Museo Civico, e facenti parte della collezione etnografica brasiliana.

L' autore mostra l' importanza di codesti oggetti, ne indica l' uso, il procedimento di foratura e lavorazione, gli ornamenti che li accompagnano, terminando la sua comunicazione con l' affermare che i detti pendagli litici ornamentali brasiliani, siano precisamente degli Uaupès Tarianàs, tribù che abitava il corso principale del Uacajari presso Sáo Ieronymo (Rio dos Uaupès).

### Adunanza della Sezione di Scienze

*5 Maggio 1887.*

L' accademico prof. ERCOLE FEDERICO FABBRI espone una sua nota sopra alcuni casi di estirpazione dell' utero e sulla resezione di parte della vescica come complemento di quella operazione in certi casi di cancro del collo uterino.

Il Prof. Fabbri s' induce a questa pubblicazione perchè stima doveroso cercare d' ingrossare la statistica dalla quale si attende la soluzione di importanti questioni che intorno a questa operazione si agitano tuttavia.

Comincia dall' esporre in succinto le storie di otto casi di estirpazione dell' utero; uno dei quali per completo prolasso del viscere, un secondo per adenoma recidivo e probabile cancro del corpo uterino, gli altri sei per cancro del collo dell' utero.

Quanto alla tecnica seguita nell' operazione dal prof. Fabbri sono degne di nota due cose; cioè che egli apre i fornici vaginali col termocauterio o galvanocaustica servendosi di un acconcio klamp da lui immaginato, e che egli getta i lacci ai parametri (dopo avere distaccata la vescica ed aperto il cavo del Douglas) servendosi di aghi ottusi curvi al sommo ed innestati sopra un port' aghi fatto dal Fabbri eseguire in modo che rende agevolissimo l' uso di detti aghi.

In tutti i casi estrasse l' utero col capitombolo. Terminò l' operazione con lavatura antisettica anche del cavo peritoneale pelvico finalmente coll' applicazione in vagina di uno zaffo di garza imbevuto di soluzione alcoolico-acquosa di solfofenato di zinco al 5 $^{0}/_{0}$. Quanto all' *esito chirurgico* dell' operazione la statistica è ottima perchè delle otto donne operate una sola, la seconda già estenuata dalle perdite, dagli strazianti dolori ai quali era in preda da molto tempo, morì per effetto dell' operazione per esaurimento nervoso. Tutte le altre sopportarono l' operazione in guisa che nessun accidente spiacevole venne ad intralciare la guarigione chirurgica.

Ma quanto alla recidiva del cancro, dei sei casi operati per cancro del collo, cinque mostrarono la riproduzione del male che condusse a morte le donne in un tempo che variò da tre mesi ad un anno e mezzo; la sesta è stata operata da poche settimane, sicchè nulla può dirsi di lei intorno alla recidiva.

Nessuna meraviglia, dice il Fabbri, che nei suoi pochi casi siasi verificato il fatto che è la regola: la recidiva. Però il Fabbri fa notare, che tutti i suoi casi erano gravi; erano casi di cancro infiltrato del collo e sebbene non vi fossero palesi nodi cancrenosi dei parametri pure è a sospettarsi che questi non fossero del tutto liberi perchè l' utero non si mostrò in nessun caso mobile in guisa da poter essere tratto il muso di tinca fuori dall' osculo vaginale.

Nell' ultimo caso, per pur cercar modo di rendere meno facile la recidiva, fece la sezione di parte della vescica urinaria, e precisamente di quella parte che aderiva al collo uterino carcinomatoso. La resezione fu eseguita, col termocauterio e coll' aiuto del klamp cauterizzatore summentovato, dopo l' estirpazione dell' utero. L' operata sopportò questa grave

operazione in modo che nessunissimo accidente alterò il corso della chirurgica guarigione; il massimo della temperatura fu di 38°,5' in 9ª giornata; essa già si alza dal letto. La vasta breccia fatta nella vescica avrebbesi potuto chiudere con sutura introflettendone i margini immediatamente dopo l'operazione; ma lo impedì lo stato di abbattimento della donna che non permise un ulteriore prolungamento della cloroformizzazione. L'autore si propone di operare a suo tempo la fistola che rimarrà.

Da ultimo il prof. FABBRI a dimostrare anche una volta che operando *per tempo* si può ottenere stabile guarigione anche in casi di cancro, enumera alcuni casi di cancro incipiente del collo da lui operati coll'amputazione del collo stesso, e nei quali, sebbene sieno già scorsi molti anni la recidiva non si è ancora mostrata.

## Adunanza della Sezione di Lettere

*10 Maggio 1887.*

Il Socio permanente prof. LUIGI OLIVI dà comunicazioue di un *Carteggio inedito di un diplomatico modenese accreditato presso le corti di Vienna e di Madrid nella seconda metà del secolo decimosettimo.* Il diplomatico è Giovanni Perellio, o Pierelli, da Trasilico nella Garfagnana, il quale trattava gli affari di Alfonso IV d'Este presso l'imperatore Leopoldo I dal settembre del 1659 alla fine d'agosto del 1660 e più tardi presso il Re di Spagna dal novembre 1661 sino alla fine del 1667. Morto Alfonso IV il Perellio continuò nell'ufficio suo alla corte Spagnuola e d'allora in poi le lettere furono dirette alla duchessa Laura madre di Francesco II d'Este che per essere in minore età non poteva assumere ancora il governo dello Stato.

In quest'epoca troviamo eziandio lettere scritte al Cardinale Rinaldo d'Este e al conte Girolamo Graziani che tanta parte avevano alla trattazione delle cose pubbliche.

Il carteggio in discorso, che esiste in originale presso l'archivio di Stato di Modena, si rivela interessante per una quantità di notizie che si riferiscono ai movimenti delle armate e all'uso osservato in guerra in que' tempi. Vi si trovano ancora dati importanti riguardo ai costumi seguiti dalle corti e alla condizione in cui versavano allora gli agenti diplomatici, condizione non invidiabile e profondamente diversa da quella in cui si trovano oggidì. Il Pierelli manca spesso del necessario al vivere decentemente e ne move acerbe doglianze nella sua corrispondenza epistolare. Egli rivela in genere un animo eccellente, ma non abile nel trattare gli

affari affidatigli. Lo stile seguito da lui nello scrivere, se tengasi conto del carattere letterario dell' epoca, è dotato di facilità e di qualche eleganza. Pierelli fu anche autore di un libro che s' intitola *Il Direttore dell' ambasciate,* ch' egli dedicò a Francesco II duca di Modena.

## Adunanza della Sezione di Lettere

*27 Maggio 1887.*

Il socio prof. GIULIO CAMUS dà lettura di una sua memoria relativa alla « *Rhetorique françoise faicte pour le Roy Henri III* » manoscritto inedito del sec. XVI, che si conserva alla R. Biblioteca Estense.

Dopo aver fatto osservare quanto incompleta sia ancora la storia dell' eloquenza politica francese nel cinquecento, il sig. prof. CAMUS dimostra, coll' appoggio di parecchie citazioni tratte da antichi storici, quali il De Thou, il Pasquier, il Mezerai, ecc. che Enrico III deve essere annoverato fra i principali oratori di quel secolo. Detti storici non indicano quali furono i maestri del Re, peraltro sappiamo che uno di essi fu il celebre Amyot, del quale venne ritrovato a Parigi nel 1805, un opuscolo autografo col titolo « *Projet de l' eloquence royale composé pour Henri III* ».

Il codice dell' Estense ci fa conoscere una nuova fonte ove il re potè attingere i migliori precetti per i suoi studii rettorici. Quest' ultimo scritto, pur troppo mutilato in fine, è anonimo, e varie ragioni basate sul tenore del testo, sulla data probabile della sua composizione, ecc. impediscono di attribuirlo con certezza ad Amyot. Nondimeno esso è di qualche importanza, dal lato storico, giacchè opere consimili sono rarissime nel secolo XVI, ed anche a cagione dei brani di letteratura contemporanea che vi si trovano sparsi come esempi. Singolare assai è il fatto che molti versi del tragico Garnier, ivi citati, presentino varianti, le quali non si ritrovano nelle edizioni delle tragedie di questo poeta.

Il socio termina con alcune osservazioni interessanti riguardo alla scrittura, all' ortografia, allo stile, ed anche alla provenienza di questo manoscritto, posseduto nel secolo decorso dal Collegio dei Gesuiti di Parigi.

## Adunanza della Sezione d' Arti

*19 Giugno 1887.*

Il ch. comm. prof. Domenico Ragona, che avea rappresentato la nostra R. Accademia a Firenze nelle solenni festività ivi celebrate per lo scoprimento della nuova facciata di Santa Maria del Fiore, ha voluto rendere conto ai Colleghi sull' esito della sua missione; partitamente descrivendo, non che la inaugurazione della stupenda facciata monumentale, anche le onoranze rese al Donatello e al Rossini, e le esposizioni, i congressi, le medioevali pompe e gli storici balli e cortei che resero memorabili quelle straordinarie allegrezze fiorentine.

# OPERE INVIATE ALLA R. ACCADEMIA

## negli Anni 1886, 1887

I.

## Istituti, ec.

AGRAM . . . . Vedi ZAGABRIA.

AMIENS . . . . *Société des Antiquaires de Picardie.* — **Mémoires**; 3.$^{me}$ Série, T. VIII, 1885. — **Bulletin.** T. XV, 1883-84-85.

» . . . . *Société Linnéenne du Nord de la France.* — **Mémoires,** Années 1884-1885, T. VI (1885). — **Bulletin** T. VII, N.$^{os}$ 140-150, 1884; N.$^{os}$ 151-162, 1885; T. VIII, N.$^{os}$ 164-174, 1886.

AMSTERDAM . . *Koninklijke Akademie van Wetenschappen.* — **Verhandelingen.** Afdeeling Natuurkunde: XXIV, 1886, Deel XXV, 1887. — Afd. Letterkunde: Deel XVI, 1886. — **Verslagen en Mededeelingen.** Afd. Natuurkunde: Derde Reeks, Deel I, 1885; II, 1886. — Afd. Letterkunde: Derde Reeks, Deel II, 1885; III, 1887. — **Jaarboek,** voor 1884; voor 1885. — Vedi *Autori:* ALBINI, ESSEIVA, GASTÉ, LEEUVEN (VAN).

ATENE. . . . . Εταιρια Αρχαιολογικη εν Αθηναις. Πρακτικα; 1885 (1886).

AUXERRE . . . *Société des Sciences Historiques et Naturelles de l' Yonne.* — **Bulletin.** Année 1885, 39.$^{me}$ Vol., 2.$^{me}$ Semestre (1886); Année 1886, 40.$^{me}$ Vol., 1.$^{er}$ Semestre (1886), 2.$^{me}$ Semestre (1887).

BARCELLONA. . *Real Academia de Ciencias Naturales y Artes.* — **Acta** de la Sesion inaugural de los trabajos en el año academico de 1885 à 1886 (1886). — Vedi *Autori:* BOFILL, TORÀ Y FERRER.

BATAVIA. . . . *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.* — **Notulen** van de Algemeene en Bestuurs-vergaderingen. Deel XXIII, 1885, Aflevering III (1885), Afl. IV (1886); Deel XXIV, 1886, Afl. I-III (1886), Afl. IV (1887); Deel XXV, 1887, Afl. I-III (1887). — **Tijdschrift** voor Indisce Taal-Land-en Volkenkunde; (onder Redactie van I. BRANDES, A. L. VAN

6

Hasselt en D. Gerth van Wijk). Deel XXX, Aflevering 6 (1885); Deel XXXI, Afl. 2-6 (1886); Deel XXXII, Afl. 1, 1887. — **De Vestiging** van het Nederlandsche Gezag over de Banda Eilanden 1599-1621; door J. A. van der Chijs (1886). — **Dag-Register** gehonden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaeste als over geheel Nederlandts-India. Anno 1640-1641; van J. A. van der Chijs (1887). — **Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811,** door J. A. van der Chijs. Twede Deel, 1642-1677 (1886); Derde Deel, 1678-1709 (1886); Vierde Deel, 1709-1743 (1887). — **Catalogus** der numismatische Verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; door J. A. van der Chijs: Derde Druk (1886). — **Catalogus** der archeologische Verzameling van het Bataviaasch Genootschap etc. door W. P. Groeneveldt, met aanteekeningen omtrent de op verschillende voorwerpen voorkomende inscripties en een voorloopigen inventaris der beschreven steenen door J. L. A. Brandes (1887).

Bergamo . . . *Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti.* — **Atti**; Vol. VIII, Anni 1884-85-86 (1887).

Berlino. . . . *K. Akademie der Wissenschaften.* — **Abhandlungen.** Jahr. 1885 (1886). Jahr. 1886 (1887). — **Sitzungsberichte.** XL-LII, 1885; I-LIII, 1886; I-XXXIX 1887. — Vedi *Autori:* Diels, Ermann, Hirschfeld, Schrader, Schweinfurth.

» . . . . *Jahrbuch ueber die Fortschritte der Mathematik* (von Carl Ohrtmann). Jahrgang 1883; Band XV, Hefts 2, 3 (1886). Jahrgang 1884; Band XVI, Hefts 1-3 (1886-87); Band XVII, Heft (1887).

Berna. . . . . *Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften.* — **Neue Denkschriften.** Band XXIX, Abtheilung II, 1885.

» . . . . . *Schweizerische Naturforschende Gesellschaft.* — **Verhandlungen**; 67 Jahresversammlung in Luzern. Jahresbericht 1883-84. Luzern, 1884.

Besançon. . . *Société d' Émulation du Doubs.* — **Mémoires**; 5.$^{me}$ Série, T. IX, 1884; T. X, 1885 (1886).

Bologna . . . *Accademia delle Scienze dell' Istituto.* — **Memorie**; Serie IV, T. VI, Fasc. 3.° e 4.°, 1885.

» . . . *Società Medico-Chirurgica.* — **Bullettino** delle Scienze mediche. Serie VI, Vol. XVII, Fasc. 1-6, 1886; Vol. XVIII, Fasc 1-6, 1886; Vol. XIX, Fasc. 1-6, 1887 (1887): Vol. XX, Fasc. 1-2, 1887.

Bordeaux. . . *Société des Sciences Physiques et Naturelles.* — **Mémoires**; 3.$^{me}$ Série, T. I, 1884, T. II, 1.$^{er}$ Cahier, 1885. — Appendice au T. II, 3.$^{me}$ Série: Observations pluviométriques et thermométriques de Juin 1883 à Mai 1884; et de Juin 1884 à Mai 1885; par M. Rayet. Et Rapport sur le Orages de 1883, et de 1884; par M. Lespiault.

BOSTON . . . . *Society of Natural History.* — **Memoirs.** Vol. III, N.$^{os}$ XI, 1885; XII, XIII, 1886. — **Proceedings**; Vol. XXII, P. IV, 1883; Vol. XXIII, Parts I, II, 1884-86.

» . . . . *American Academy of Arts and Sciences.* — **Proceedings.** New Series, Vol. XII, 1884-85; Vol. XIII, 1885-86, Part I-II, 1886; Vol. XIV, Part I, 1887.

BRUNSWICK . . *Verein für Naturwissenschaft zu Braunschweig.* — **Jahresbericht.** N. 3, für die Vereinsjahre 1881-82 und 1882-83 (1883); N. 4, für die Vereinsjahre 1883-84 bis 1885-86 (1887).

BRUSSELLES. . *Commissions Royales d' Art et d'Archéologie.* — **Bulletin.** Année 18.$^{me}$, N.$^{os}$ 1-12, 1879; Ann. 19.$^{me}$, N$^{os}$ 1-12, 1880; Ann. 20.$^{me}$, N$^{os}$ 1-2, 5-12, 1881; Ann. 21.$^{me}$, N$^{os}$ 1-12, 1882; Ann. 22.$^{me}$, N.$^{os}$ 1-12, 1883; Ann. 23.$^{me}$, N$^{os}$ 1-12, 1884; Ann. 24.$^{me}$, N$^{os}$ 1-6, 1885.

» . . *Académie Royale de Médecine de Belgique.* — **Mémoires couronnés.** Collection in-8.° T. VIII, Fasc. 1-4, 1886-1887. — **Bulletin.** III.$^{me}$ Série, T. XIX, N$^{os}$ 12-13, 1885; T. XX.$^{me}$ N$^{os}$ 1-11, 1886. IV.$^{me}$ Série. T. I, N$^{os}$ 1-10, 1887. Quatorzième Année; N. 1, 1887.

» . . *Société Belge de Microscopie.* — **Bulletin.** 12.$^{me}$ Année, N$^{os}$ II-XI, 1885; 13.$^{me}$ Année, N$^{os}$ I-XI, 1886-87.

» . . *Société Entomologique de Belgique.* — **Annales.** T. XXIX, 2.$^{me}$ Partie, 1885; T. XXX, 1886.

BUCAREST . . *Institut Météorologique de Roumanie.* — **Annales.** Année 1885, T. I, 1886.

BUDAPEST. . . *K. Ung. Naturwissenschaftliche Gesellschaft.* — **Berichte aus Ungarn** (Matematische und Naturwissenschaftliche); mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und der K. Ung. Naturwiss. Gesellschaft: redigirt von J. FRÖHLICH. II Band (Juni 1883-Juni 1884); III Band (Juni 1884-Juni 1885). — Vedi *Autori:* BUDAI, CHYZER, DADAY, HAZSLINSZKY, HEGYFOKY, HELLER, HERMANN, INKEY, LÀSZLÒ.

BUENOS AIRES. *Sociedad Cientifica Argentina.* — **Anales.** T. XX, Entrega I-VI, 1885; T. XXI, Entr. I-VI, 1886; T. XXII, Entr. I-VI, 1886; T. XXIII, Entr. I-IV, 1887; T. XXIV, Entr. I, 1887. — **Memorias premiadas.** — Vedi *Autori:* ORZABAL.

CAIRO . . . . . *Institut Égyptien.* — **Bulletin**; 2.$^{me}$ Série. N$^{os}$ 1-7, Années 1880-86 (1882-87).

CAMBRAI. . . . *Société d' Emulation de Cambrai.* — **Mémoires**; T. XL, 1885; T. XLI, 1886.

CANADÀ . . . . Vedi OTTAWA.

CATANIA. . . . *Accademia Gioenia di Scienze Naturali.* — **Atti.** Serie 3$^{a}$, T. XIX, 1886. — *Adunanza 11 dicembre 1887.*

CHAMBERY. . . *Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie.* — **Mémoires**; 3.$^{me}$ Série, T. VII, 1885; T. XI, 1886.

CALIFORNIA . . Vedi S. FRANCISCO.

COPENHAGEN . *Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.* — **Skrifter** *(Memorie).* Naturvidenskabelig og mathematisk Afd.; II Bind, N.$^{os}$ 8-11, 1885-86; III Bd., N.$^{os}$ 1-4, 1885-86; IV Bd., N.$^{os}$ 1-3, 1886-87. — **Oversigt** *(Bullettino);* 1885 N.$^{os}$ 2, 3; 1886, N.$^{os}$ 1-3; 1887, N. 1.

CORDOBA . . . *(Rep. Argentina). Academia Nacional de Ciencias.* — **Actas.** T. V, Entrega, II, 1884; Entrega, III, 1886. — **Boletin.** T. VIII, Entr. 2-4, 1885; T. IX, Entr. 1-4, 1886.

DAVENPORT . . *Davenport Academy of Natural Sciences.* — **Proceedings.** Vol. IV, 1882-84.

DELFT . . . . . *École Polytechnique.* — **Annales.** Tome I, 1885, 3.$^{me}$ et 4.$^{me}$ Livraison. Leide, 1885; T. II 1886 1.$^{e}$ et 2.$^{me}$ Livraison, 1886; T. II, 3.$^{me}$ et 4.$^{me}$ Livraison, 1886; T, III, 1.$^{re}$-3.$^{me}$ Livraison, 1887.

DIJON . . . . . *Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.* — **Mémoires;** 3.$^{me}$ Serie, T. 8.$^{me}$, 1883-84 (1885).

DRESDA . . . . *Verein für Erdkunde* — **Jahresbericht**; XXI, 1885. — Vedi *Autori:* RICHTER.

DUBLINO . . . *Royal Dublin Society.* — **Scientific Transactions**; Series II, Vol. III, N.$^{os}$ VII-XIII, 1885-87. — **Proceedings**; New Series, Vol. IV, Parts VII-IX, 1885; Vol. V, Parts I-VI, 1886-87.

» . . . *Royal Irish Academy.* — **Transactions.** — Science; Vol. XXVIII, N.$^{os}$ 14-25, 1883-86. — Polite Literature and Antiquities; Vol. XXVII, N.$^{os}$ 6-8, 1885-86. — **Proceedings.** Science; Series II, Vol. IV, N.$^{os}$ 1-4, 1884-85. — Polite Literature and Antiquities; Series II, Vol. II, N.$^{os}$ 5-7, 1884-86. — **Cunningam Memoirs.** N.$^{os}$ II, III, 1886. — **Todd Lecture Series**; Vol. II, Part. I, 1885 (Irish Lexicography by ROBERT ATKINSON).

EDIMBURGO . . *Royal Society of Edinburgh.* — Vedi *Autori:* PIAZZI SMYTH.

» . . *Royal Observatory.* — **Astronomical Observations.** Vol. XV, for 1878 to 1886: containing *Star Catalogue, Discussion, and Ephemeris* for 1830 to 1890, by C. PIAZZI SMITH (1886).

FILADELFIA . . *American Philosophical Society.* — **Proceedings:** Vol. XXII, N.$^{os}$ 117-122, 1884-85; Vol. XXIII, N.$^{os}$ 123, 124, 1886. — **List of surviving Members**; March. 5 1886.

» . . *Historical Society of Pennsylvania.* — **The Pennsylvania Magazine** of History ad Biography; Vol. IX, N.$^{os}$ 1-4, 1885-86; Vol. X, N.$^{os}$ 1, 3, 4, 1886-87.

» . . *Academy of Natural Sciences.* — **Proceedings**; 1885, Part III, (1886); 1886, Parts I-III (1886-87).

FIRENZE. . . . *R. Accademia della Crusca.* — **Atti**; Anno 1884-85; Adunanza pubblica 6 dicembre 1885 (1886); Anno 1885-86; Adunanza pubblica 28 novembre 1886 (1887). — **Vocabolario**: Vol. V, Fasc. III, 1886; Vol. VI, Fasc. I, 1887.

» . . . . *R. Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento.* — **Pubblicazioni.** Sezione di Scienze Fisiche e Naturali. — Vedi *Autori:* PASQUALINI e ROITI. — Sezione di Filologia e Filosofia. — Vedi *Autori:* PUINI. — Sezione di Medicina e Chirurgia. — Vedi: FIRENZE, *Scuola di Anatomia patologica.*

» . . . . *Scuola di Anatomia Patologica.* — **Archivio** della Scuola d'Anatomia patologica diretto dal prof. Giorgio Pellizzari; Vol. IV, Firenze, 1886.

» . . . . *Biblioteca Nazionale Centrale.* — **Bollettino delle Pubblicazioni italiane** ricevute per diritto di stampa 1886, gennaio-dicembre N.ri 1-24 (1886); N.ri 25-47 (1887). — **Indici** delle Pubblicazioni pel 1886. — **Tavola sinottica** delle Pubblicazioni pel 1886. — **Bollettino delle Opere moderne straniere** acquistate dalle Biblioteche pubbliche governative del Regno d'Italia, Vol. II, N. 2-3, marzo-giugno, 1887, (1887).

» . . . . *Collegio dei Professori della R. Accademia di Belle Arti.* — **Onori a Donatello** e all'Architetto de Fabris nel maggio 1887 (1887).

» . . . . *Associazione italiana per la edificazione della Facciata del Duomo.* — **Programma di concorso per le Porte minori**; 1887.

» . . . . *Commissione eletta a giudicare nel concorso per le tre Porte della Facciata di S. M. del Fiore (in Firenze).* — **Rapporto** fatto alla Deputazione Promotrice, Firenze, 1887.

FRIBURGO . . . *Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg i. B.* — **Berichte.** Erster Band, 1886.

GENOVA . . . . *Società Ligure di Storia patria.* — **Atti.** Appendice al Vol. XVI, Serie I, 1885. Serie II; Vol, I, Fasc. I, 1885; Fasc. II, 1886.

» . . . . *Museo Civico di Storia Naturale.* — **Annali** pubblicati per cura di G. DORIA e R. GESTRO. Serie 2, Vol. I, II, 1884-85.

» . . . . *R. Accademia Medica.* — **Bollettino.** Anno II, N. 1, 2, 1886.

» . . . . *Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura.* — Anno XII, Fasc. XI-XII, 1886; Anno XIII, Fasc. I-XII, 1886; Anno XIV, Fasc. I-X, 1887.

GINEVRA . . . *Institut National Genevois.* — **Mémoires**: T. XVI, 1886. — **Bulletin**; T. XXVII, 1885.

» . . . *Société de Physique et d'Histoire Naturelle.* — **Mémoires**; T. XXIX, 1.re Partie, 1884-85.

GLASGOW . . . *Geological Society.* — **Transactions.** Vol. VIII, Part. 1, 1883-84, 1884-85 (1886).

HELSINGFORS . *Societas pro Fauna et Flora Fennica.* — **Acta.** Vol. II, 1881-1885. **Meddelanden**; Haftet 12, 1885; 13, 1886. — **Beobachtungen** ueber die periodischen Erscheinungen des Pflanzenlebens in Finland; 1883; Zusammengestelt von A. Osw. KIHLMAN (1886).

KÖNIGSBERG. . *Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft.* — **Schriften**; XXVI Jahrgang, 1885 (1886); XXVII Jahr., 1886 (1887).

LIEGI . . . . . *Société Géologique de Belgique.* — **Annales**; T. XII, 1884-85. — **Procès-Verbal** de l'Assemblée générale du 21 novembre 1886 (1887).

LIONE . . . . . *Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts.* — **Mémoires.** Classe des Lettres; Vol. XXIII, 1885-86. — **Collection de Documents inédits** pour servir à l'histoire du Lyonnais, publiés par les soins de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts ed Lyon. *Cartulaire Lyonnais;* recueilli et publié par M. C. Guigne. T. I. Documents antériens à l'année 1255. Lyon, 1885.

LIPSIA . . . . . *K. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.* — **Abhandlungen** Mathematisch-Physische Classe: XII Band, Leipzig, 1883; XIII Band, N$^{os}$ I-IX, 1884-87; XIV Band, N$^{os}$ I-IV 1887. — Philologisch-Historische Classe: X Band, N$^{os}$ III-VII 1887. — **Berichte ueber die Verahndlungen.** Mathématisch-Physische Classe; XXXII Band, 1880 (1880-81); XXXIII Band, 1881 (1882); XXXIV Band, 1882 (1883); XXXV Band, 1883 (1884); XXXVI Band, 1884 (1885); XXXVII Band, 1885 (1885-86); XXXVIII Band, 1886 (1886-87). — Phylologisch-Historiche Classe; XXXVI Band, 1884 (1884-85); XXXVII Band, 1885 Heft I-II-IV. (1885-86); XXXVIII Band, 1886 (1886-87); XXXIX Band, 1887, Heft I-III, (1887). — Jahresbericht der Fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft. (Leipzig in april 1887).

LONDRA . . . . *London Mathematical Society.* — **Proceedings**; Vol. XVII, N$^{os}$ 253-279; Vol. XVIII, N$^{os}$ 280-294, 295-300; 301-304. — Complete Index of all the papers printed in the Proceedings Vols I-XVII. — **List of Members**; 11 november 1886; 10 november, 1887.

» . . . . *British Association for the advancement of Science.* — **Report**; of the fifty-fifth Meeting held at Aberdeen, 1885; London 1886; of the fifty-sixth Meeting held at Birmingham, 1886. London, 1887.

LUCCA . . . . . *R. Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti.* — **Atti.** T. XXIV, 1886.

LUSSEMBURGO. *Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg.* — **Publications.** Section des Sciences Naturelles et Mathématiques; T. XX, 1886. — Section Historique (ci-devant *Société Archéologique du Grand-Duché*); Année 1884, T. XXXVII (XV) 1886; Année 1885, T. XXXVIII (XVI), 1887. — **Observations Météorologiques.** Vol. III, IV, 1887. — Vedi *Autori:* REUTER-CHOMÉ.

LUCERNA . . . Vedi BERNA.

MACON. . . . . *Académie de Macon.* — **Annales**; 2.$^{me}$ Série, T. V, 1885.

MADISON WIS. *Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Lettres.* — **Transactions**, Vol. VI, 1881-83.

MANCHESTER . *Literary and Philosophical Society.* — **Memoirs**; 3.$^{re}$ Series, Vol. XIII, 1884. — **Proceedings**; Vol. XXIII, 1883-84; Vol. XXIV, 1884-85.

MELBOURNE. . *Royal Society of Victoria.* — Vedi *Autori:* MUELLER.

MESSICO. . . . *Observatorio Astronomico Nacional de Tacubaya.* — **Annuario**; 1886 (Año VI); 1888 (Año VIII): Mexico 1887.

» . . . . *Sociedad Cientifica « Antonio Alzate »* (Observatorio Meteorologico Central). **Memorias**; T. I, Cuaderno n. 1-4 de 1887. — Vedi *Autori:* MANTEROLA.

MILANO . . . . *R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.* — **Memorie.** Classe di Scienze Matematiche e Naturali; Serie 3$^a$, Vol. VII, Fasc. I, 1886. — Classe di Lettere e Scienze Storiche e Morali; Serie 3$^a$, Vol VII, Fasc. III, 1886. — **Rendiconti.** Vol. XVIII, Fasc. XVIII-XX, 1885-86; Vol. XIX, Fasc. I-XX, 1886-87; Vol. XX, Fasc. I-XVIII, 1887.

» . . . . *R. Accademia Fisico-Medico-Statistica.* — **Atti**; Serie IV, Vol. III, 1885.

» . . . . *R. Osservatorio di Brera.* — **Pubblicazioni**; N. VII, Parte II; *Osservazioni di stelle cadenti fatte dai Membri dell' Associazione Meteorica Italiana durante l'anno 1871.* Milano 1885 N. XXVIII, 1886; XXIX, XXXI, XXXII, 1887. — Vedi *Autori:* BORLETTI, CELORIA, RAJNA, VENTURI.

» . . . . *Annuario Scientifico e Industriale.* — Anno 22°, 1885, (in due vol.); Anno 23°, 1886 (in due vol.).

MODENA. . . . *Consiglio Provinciale.* — **Atti**; 1885 (1886); 1886 (1887).

» . . . . *Consiglio Comunale.* — **Atti.** Anno 1883-84 (1884); Anno 1884-85 (1885); Anno 1885-86 (1886).

» . . . . *R. Università degli studi.* — **Discorsi inaugurali** e Annuarii accademici; per l'anno 1885-86 (1885); per l'anno 1886-87 (1886). — **Catalogo dei lavori** pubblicati dai Professori ecc. nel decennio 1876-86 (1887). — **Incrementi e progressi degli Istituti scientifici** universitari nel decennio 1876-86 (1887).

MODENA. . . . *R. Deputazione di Storia Patria.* — **Atti e Memorie:** Serie III; Vol. III, Parte II, 1886; Vol. IV, Parte I, 1886. — **Monumenti.** Serie delle Cronache (Agiografie, ecc.); T. XIV, Fasc. I, 1886. — Serie degli Statuti; T. II, 1887.

» . . . . *Società dei Naturalisti.* — **Memorie:** Serie III, Vol. V, 1886. — **Rendiconti delle Adunanze:** Serie III, Vol. III, (p. 1-48), 1886. — Indice per materie.

» . . . . *Società d'Incoraggiamento per gli Artisti della Provincia.* — **Albo del VII Triennio 1882-84.** Modena 1886.

» . . . . *R. Istituto di Patronato pei liberati dal carcere; della Provincia di Modena.* — **Atti:** 1881-1886; Modena, 1887.

MONACO. . . . *K. Bayerische Akademie der Wissenschaften.* — **Abhandlungen.** Mathematish-Physikalische Classe; XV Band, III Abtheilung, 1886; XVI Band, I Abth., 1887. — Philosophisch-Philologische Classe; XVII Band, III Abth. 1886; — Historische Classe; XVII Band, III Abth. 1886. — **Sitzungsberichte.** Mathematisch-Physikalische Classe; 1885, Heft IV (1886); 1886, Hefts I-III (1886). Inhaltsverzeichniss der Sitzungsberichte Jahr. 1871-85 (1886). — Philosopisch-Philologische und Historische Classe: 1885 Heft IV (1886); 1886 Hefts I-IV (1886-87); 1887 Hefts I-II (1887). Inhaltsverzeichniss der Sitzungsberichte Jahr. 1871-85 (1886). — Vedi *Autori:* GIESEBRECHT, HERTWIG.

MONCALIERI. . *Associazione Meteorologica Italiana.* — **Bullettino Decadico,** pubblicato per cura dell' Osservatorio Centrale del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri. Anno XIV, N. 5-12, 1884-85. — **Bollettino Mensuale** (pubblicato c. s.). Serie II, Vol. V, N. 9-12, 1885; Vol. VI, N. 1-12, 1886; Vol. VII, N. 1-10, 1887.

MONS . . . . . *Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut.* — **Concours;** de 1886. Programme.

MONTPELLIER. *Académie des Sciences et Lettres.* — **Memoires;** Section des Lettres: T. VII, 3.$^{me}$ Fasc., 1885-86 (1886).

MOSCA. . . . . *Société Impériale des Naturalistes.* — **Bulletin;** Année 1884, N. 4 (1885); Année 1885 N$^{os}$ 1-4 (1886); Année 1886, N$^{os}$ 1, 3 (1886); Année 1887, N$^{os}$ 1, 2, 4 (1887). — Beilage zum *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.* Tome LXII: Vedi *Autori:* FADEIEFF.

» . . . . . *Société Impériale Archéologique de Moscou.* — **Publications;** T. X, 1885; T. XI, Parts I$^{re}$, II$^{me}$ 1886, Part. III$^{me}$, 1887. — **Table générale** des T. I$^{er}$-IV$^{me}$, 1885. — Hommage à la mémoire du comte **A. Serghiewitsch Uvarof:** Moscou, 1885.

NANCY. . . . . *Académie de Stanislas.* — **Mémoires;** 5.$^{me}$ Série, T. II 1885; T. III, 1886. — Vedi *Autori*: FOURNIER.

NAPOLI . . . . *Società Reale di Napoli. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche.* — **Rendiconto.** Anno XXV, Fasc. 1-9, 11, 12, 1886. — Serie 2, Vol. I (Anno XXVI) Fasc. 1-10, 1887. — **Annuario:** 1887.

» . . . . *Reale Istituto d'Incoraggiamento alle Scienze Naturali, Economiche e Tecnologiche.* — **Atti**; Serie 3, Vol. IV, 1885; Vol. V, 1886.

NEW HAVEN . *Astronomical Observatory of Yale University.* — **Transactions**; Vol. I, Part I, 1887.

» » . *Connecticut Academy of Arts and Sciences.* — **Transactions**; Vol. VII, Part I, 1886.

NIMES . . . . . *Académie de Nimes.* — **Mémoires:** VII^e Série; T. VII Année 1884 (1885).

OTTAWA . . . . *Commission Géologique et d'Histoire Naturelle du Canada.* — **Rapport Annuel.** Nouvelle Série, Vol. I, 1885. — **Maps.** Province of Nova Scotia; n. 24, 1879-84. — Part of Nova Scotia and part of New-Brunswick; n. 1, 1872-84. — New-Brunswick and Prince Edvard Island; n. 4, 1883. — Province of Quebec; n. 6, 1882-83. — Notre Dame, Shicksock Mountains; n. 1, 1883. — Bow and Belly Rivers; n. 2, 1884. — Athabasca River: n. 1, 1884. — Cypress Hills Wood Mountain; n. 2, 1885. — Lake of the Woods; n. 1, 1885 — Rocky Mountains; n. 1, 1886. — New-Brunswick; n. 1, 1886. — Lake Mistassini; n. 1, 1886.

PADOVA . . . . *Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali.* — **Atti:** Anno 1885 (1886); Anno 1886 (1887). — **Bullettino:** T. III, N. 1, 1886; T. IV, N. 1, 1887.

PALERMO . . . *Società Siciliana per la Storia Patria.* — **Archivio Storico.** Nuova Serie; Anno X, Fasc. 1-4, 1885-86; Anno XI, Fasc. 1-4, 1887; Anno XII, Fasc. 1-3, 1887. — **Documenti** per servire alla Storia di Sicilia. — Prima Serie: *Diplomatica;* Vol. VI, Fasc. III, IV, 1886; Vol. VII, Fasc. II, 1886; Vol. VIII, Fasc. I-III, 1886-87; Vol. IX, Fasc. I, 1886; Vol. X, Fasc. I, 1887. — *Tabulari*; Vol. I, Fasc. VI, 1887. — Seconda Serie: *Fonti del Diritto siculo;* Vol. III, Fasc. II, 1887.

PARIGI . . . . *Société Nationale des Antiquaires de France.* — **Mémoires;** 5.^me Série, T. V, 1884.

» . . . . *Société des Études Historiques.* — **Revue;** 4.^me Série, T. III, 1885; T. IV, 1886.

» . . . . *Société des Ingénieurs Civils.* — **Mémoires et Compte Rendu;** 4.^me Série: 1885, N^os 8-12; 1886, N^os 1-12; 1887, N^os 1-10. — **Résumés** des Travaux de chaque Séance. Année 1885, pages I-VIII, 529-601; Année 1886, pages I-VI, 1-428, 469-488, 509-528; Année 1887, pages I-VI, 1-264, 277-400. — **Annuaire** de

1887. — **Allocutions** prononcées au bord de la tombe du Sécretaire-Archiviste de la Société, M.r Husquin de Rhéville: octobre 1887.

PARIGI . . . . *Société de l' Enseignement supérieur.* — **Revue Internationale de l' Enseignement**; VIIme Année, N.° 5.

» . . . . *Museum d' Histoire Naturelle. — Centenaire de M. Chevreul. (31 Aout 1886). Discours prononcés.* Paris, 1886,

PAVIA . . . . . *Associazione Medica Italiana.* — XII Congresso Medico ed Esposizione. Pavia, settembre, 1887.

PIETROBURGO . *Académie Impériale des Sciences.* — **Mémoires**; VIIe Série T. XXXII, Nos 14-18, 1885; T. XXIII, Nos 1-8, 1885-86; T. XXXIV, Nos 1-13, 1886; T. XXXV, Nos 1, 2. — **Bulletin.** T. XXX, pages 153-564, 1886; T. XXXI, pages 1-555, 1886.

» . *Société Physico-Chimique Russe.* — **Journal**; T. XVII, Nos 8-9, 1885; T. XVIII, Nos 1-9, 1886; T. XIX, Nos 1-8, 1887.

PISA . . . . . . *Società Toscana di Scienze Naturali.* — **Atti-Memorie**: T. VII, 1886; T. VIII, Fasc. I, 1886; Fasc. II, 1887. — **Processi Verbali**; T. V. (15 novembre 1885 al 3 luglio 1887).

» . . . . . . *R. Scuola Normale Superiore.* — **Annali.** Scienze Fisiche e Matematiche; Vol. IV, 1887.

PRAGA . . . . . *K. Boem. Gesellschaft der Wissenschaften.* — **Abhandlungen**; VI Folge, XII Bd. 1883-84; Jubelband 1784-1884; (1885). — **Sitzungsberichte**; Jahrgangs 1882, 1883, 1884 (1883-85). — **Jahresbericht**; 1882, 1883, 1884, 1885. — **Geschichte** der K. B. Gesell. d. Wiss; aus Anlass des hundertjährigen Jubelfestes der Gesellschaft, verfasst von JOSEP KALOUSEK: I Heft, 1884; II Heft, 1885. — **Verzeichniss der Mitglieder**; 1784-1884 (1884). — **General Register** zu den Schriften; 1784-1884, zusammengestellt von GEORG WEGNER (1884). — **Bericht** ueber die mathematischen und naturwissenschaftlichen Publikationen der K. B. Gesell. d. Wiss. während ihres hundertjahrigen Bestandes; von F. J. STUDNICKA; I Heft, 1884; II Hef, 1885.

RIO JANEIRO . *Museu Nacional.* — **Archivos**; Vol. VI correspondente a 1881; consagràdo á Exposição Anthropologica Brazileira, realisada no Museu Nacional a 29 de Julho de 1882 (1885).

ROMA . . . . . *Camera dei Deputati.* — **Disegno di Legge** per modificazioni ai Codici di Procedura civile e penale (Seduta 25 nov. 1885), 1885. — **Disegno di Legge** per la riforma dell' Ordinamento Giudiziario (Seduta 25 novembre 1885), 1885. — *Biblioteca della Camera dei Deputati.* - **Catalogo metodico** degli scritti contenuti nelle pubblicazioni periodiche italiane e straniere. Parte I; Scritti biografici e critici, 1885.

ROMA . . . . . *Ministero della Istruzione Pubblica.* — **Stato del Personale** addetto alla Pubblica Istruzione; nel 1886; nel 1887. — Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1.° luglio 1887 al 30 giugno 1888 approvato colla Legge 28 giugno 1887, N. 4619 (Serie 3.ª) (1887). — **Bollettino Ufficiale**; Vol, XI, N. 12, 1885; con un Appendice al N. 12, ed altra al N. 6; V. XII, N. 2-12, 1886; Vol. XIII, N. 1-11, 1887: con due Appendici, al N. 1 e al N. 2. — **Indici e Cataloghi**. - IV. Codici Palatini della R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; Vol. I, Fasc. 1-6, 1885-87. - V. Manoscritti italiani delle Biblioteche di Francia; Vol. I, 1886; Vol. II, 1887. - VI. Giornali politici ricevuti dalla R. Biblioteca suddetta, dal 1.° luglio 1885 al 30 giugno 1886 (1886). - VII. I Codici Panciatichiani della R. Biblioteca medesima; Vol. I, Fasc. I, 1887.

» . . . . . *Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.* — **Lavori preparatorii** del *Codice Civile*. Vol. I, Parti I, II, 1886. — **Atti della Commissione** per gli studi sul *Nuovo Codice di Commercio;* 1885. — **Atti della Commissione Ministeriale** per lo studio di un progetto di *Legge sulla Estradizione;* Seconda edizione, 1885.

» . . . . . *Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio.* — **Annuario statistico Italiano**; Anno 1886. — **Annali di Statistica.** Statistica Industriale; Fasc. II-VII, 1886-87. — Serie III, Vol. XVI. Studi sulla composizione della Popolazione per età in Italia e in altri Stati; 1885. — Saggio di una storia sommaria della stampa periodica; 1886. — Atti della Commissione per il Riordinamento della Statistica Giudiziaria civile e penale. Sessione del 1886 (1887). — Inchiesta statistica sugli Istituti dei Sordomuti e dei Ciechi; 1887. — **Popolazione.** Movimento dello Stato Civile. Anno XXIV, 1885 (1886). — **Movimento degl'Infermi** negli Ospedali del Regno; Anno 1884 (1886). — **Statistica delle cause di morte**; Anno 1885 (1887). — **Bilanci Provinciali** per gli anni 1883 e 1884 (1886); per l'anno 1885 (1887). — **Bilanci Comunali** per l'anno 1884; Parte I, (1886); per l'anno 1885 (1887). — **Statistica delle Tasse Comunali** applicate negli anni 1881-84 (1886). — **Statistica dei Debiti Comunali e Provinciali** per Mutui al 31 dicembre 1882, 1883, 1884 (1886). — **Statistica dell'Istruzione elementare** per l'anno scolastico 1883-84 (1886). **Statistica dell'Istruzione secondaria e superiore** per l'anno scolastico 1883-84 (1885): per l'anno 1884-85 (1887). — **Circoscrizioni ecclesiastiche** in relazione colle

circoscrizioni amministrative secondo il Censimento del 31 dicembre 1881 (1885).

Roma . . . . . *Direzione Generale di Statistica.* — **Statistica Giudiziaria, civile e commerciale**; per l'anno 1881 (1884); per l'anno 1882 (1885); per l'anno 1883 (1886); per l'anno 1884 (1886). — **Statistica Giudiziaria penale**; per l'anno 1881 (1884); per l'anno 1882 (1885); per l'anno 1883 (1885); per l'anno 1884 (1886); per l'anno 1885 (1887). — **Movimento della Delinquenza** secondo le Statistiche 1873-83; 1886. — **Risultato dell' Inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie** dei Comuni del Regno. Relazione Generale; 1886. Notizie relative ai Comuni; Parti I, II. 1886. — **Statistica delle Opere Pie,** e delle *Spese di Beneficenza* comunali e provinciali. Vol. I, *Piemonte;* 1886. Vol. II, *Lombardia;* 1887.

» . . . . . *R. Accademia dei Lincei.* — **Atti.** Anno CCLXXIII, 1875-76. Serie II; Vol. IV (*Codex Astensis*, Vol. I): 1887. — Anno CCLXXXI, 1883-84. Serie III. — **Memorie**; Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche; Vol. XII, XIII, 1884. — Anno CCXXXII, 1884-85. — Serie IV. — **Memorie,** Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali; Vol. I, II, 1885. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche; Vol. I, 1885; Vol. II, Parte 2.ª *(Notizie degli Scavi)*, 1886; Vol. III, Parte 2.ª *(Notizie degli Scavi)*, gennaio-marzo, 1887; giugno-agosto 1887. — **Rendiconti** pubblicati per cura dei Segretari; Vol. II, 1.° Semestre, Fasc. 1-14, 1886; 2.° Semestre, Fasc. 1-12, 1886; Vol. III, 1.° Semestre, Fasc. 1-13, 1887; 2.° Semestre Fasc. 1-11, 1887. — **Annuario**; 1886, 1887. — **Programmi** de' premi; 1885-86, 1887.

» . . . . . *Istituto Storico Italiano.* — **Bullettino**; N. 1.°, aprile, 1886.

» . . . . . *R. Accademia Medica.* — **Atti**; 1883-86; Anno XII, Vol. II, Serie II, (1886). — **Bullettino**; Anno XI, N. 7, 8, 1885; Anno XII, Fasc. 1-6, 1886; Anno XIII, Fasc. 1-8, 1887. — **Statuto e Regolamento**; 1886. — V. *Autori:* Galassi.

» . . . . . *Comitato di Sanità Militare.* — **Giornale medico** del R. Esercito e della R. Marina; Anno XXXIII, N. 12, 1885; Anno XXXIV, N. 1-12, 1886; Anno XXXV, N. 1-11, 1887.

» . . . . . *Società Italiana delle Scienze.* — **Memorie** di Matematica e Fisica; Serie III, T. VI, 1887.

» . . . . . *R. Comitato di Artiglieria e Genio.* — **Rivista** di Artiglieria e Genio. Anno 1885, Vol. IV, dicembre. Anno 1886; Vol. I, gennaio-marzo; Vol. II, aprile-giugno; Vol III, luglio-settembre; Vol. IV, ottobre-dicembre. Anno 1887; Vol. I, gennaio-marzo; Vol. II, aprile-giugno; Vol. III, luglio-settembre; Vol. IV, ottobre. — Vedi *Autori:* Adami, Morandotti.

ROMA . . . . . *R. Comitato Geologico d' Italia.* — **Bollettino.** Anno XVI, Vol. XVI, N. 1-12, 1885. Anno XVII, Vol. XVII, N. 1-12, 1886.

» . . . . . *Ufficio Centrale di Meteorologia Italiana.* — **Annali.** Serie II, Vol. VI, Parte I, 1884 (1886), Parte II, III, 1884 (1887).

» . . . . . *Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele.* — **Bollettino** delle Opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pubbliche governative del Regno d'Italia; Vol. I, 1886 (1887); Vol. II, Fasc. I, 1887.

» . . . . . *Società degli Spettroscopisti Italiani.* — **Memorie**; Vol. XIV, 1885, Dispense 10-12, (1887); Vol. XVI, 1887, Dispense 1-9 (1887).

» . . . . . *Archivio Storico per Trieste, l' Istria e il Trentino.* —. Vol. III, Fasc. 3-4. 1886.

ROUEN. . . . . *Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.* — **Précis analitique des Travaux**; Année 1884-1885 (1886).

ROVERETO . . . *Accademia degli Agiati.* — **Atti**: Anno III, 1885; Anno IV, 1886.

S. FRANCISCO. *California Academy of Sciences.* — **Bulletin**; Vol. II, N. 5, 1886.

ST. LOUIS . . . *Academy of Science of St. Louis.* — **Transactions**: Vol. IV, N. 4, 1886.

STRASBURGO . *Kaiser-Wilhelms-Universität.* — **Der Rectoratswechsel** am 1. Mai 1885 (1885); am 1. Mai 1886 (1886). — Vedi *Autori:* ABEGG, ADAMIDÈS, ARONS, BECHLER, BEYBERGER, BENEKE, BLASE, BLASIUS, BODE, BONDI, BRANDIS, BRIEDE, BROKATE, BRONNER, BRUECKNER, CAESAR, CAHEN, CHATZOPULOS, DEECKE, DELISLE, DOERING, DUBOIS, DYSON, EHRISMANN, ERLICH, FEIST, FELDMANN, FESTER, FLOHR, FLÜCKIGER, FRITZ, FROMMER, GIESEN, GÖTZ, GRABENDÖRFER, GROSSE, GUTMANN, HANSEN, HASSE, HAUG, HECKER, HEITZ, HERBRECHT, HERRENSCHNEIDER, HERTZOG, HOCHSTETTER, HOFFMANN A., HOFFMANN G., HOLZER, HORST, HUBER, JACOBMNEHLEN, JAHN, JANSSEN, JOSEPH, JUDEICH, KAHL, KAUFMANN, KLEIN, KLEINSCHMIDT, KEIBEL, KNITTEL, KÖPPEN, KÖRITZ, KOSSMANN, KRIEGE, LANGE LEHMANN, LOEB JACQUES, LOEB JULIUS, LORENTZ, LUCIUS, MANKEL, MAURER, MEISSNER, MOENNINGHOFF, MÖLLE, MORRIS, MURET, NEEBE, OBERMÜLLER, OCHS, OLTMANNS, OTT, PAKSCHER, PALMER, PAMPUCH, PETER, PFLÜGER, POKLATECKI, POLITIS, QUETSCH, RASCH, RATH, RAUSCHER, RESCH, RETTICH, RIGAKUSCHI, RIKITARO FUDEISAWA, RITTER, ROEHRICHT, ROSEN, ROSENBAUER, ROTHSCHILD, SCHADOW, SCHEELE, SCHINDLER, SCHIRMEYER, SCHMIDT, SCHNEEGANS, SCHNEIDER, SCHRADER MAX., SCHRADER PAULUS, SCHRÖDER, SICK, SPAETH, STACKELBERG, STEHLE, TANK, TOURNIER, TRITSCHLER, VOEGTLIN, VOLTZ HANS, VOLTZ LUDOVICUS, VOORTHUIS, WALTEMATH, WAHRLICH, WESTERFIELD, WETZ, WILHELM, WISLICENUS, ZEHLE, ZURNKZOGLU.

SYDNEY . . . . *Royal Society of New South Wales.* — **Journal and Proceedings:** 1885, Vol. XIX (1886).

TOKYŌ. . . . . *Imperial University of Japan.* — **Memoirs** of the Literature College, N. 1, 1887.

TOLOSA . . . . *Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres.* — **Mémoires:** VIII.me Série, T. VII.me, 1.er Semestre (1885); 2.me Semestre (1885).

» . . . . *Société Archéologique du Midi de la France.* — **Mémoires:** T. XIII, 3.me Livraison, 1885; T. XIV, 1.re Livraison, 1886. — **Bulletin:** 25 novembre 1884-17 mars 1885; 24 novembre 1885-16 mars 1886; 23 mars 1886-juillet 1887.

TORINO . . . . *Reale Accademia delle Scienze.* — **Memorie:** Serie II, T. XXXVII. — **Atti:** Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali; Vol. XXI, Disp. 1.a-6.a 1885-86; Vol. XXII, Disp. 1.a, 9.a 1886-87. — Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche; Vol. XIX, Disp. 6.a, 7.a, 1884; Vol. XXI, Disp. 1.a-7.a, 1886 Vol. XXII, Disp. 1.a-6.a, 9.a-11.a, 1886-87.

» . . . . *R. Accademia di Medicina.* — **Giornale:** Anno XLVIII, N. 10-12, 1885; Anno XLIX, N. 1-8, 1886; Anno L. N. 1-10, 1887.

» . . . . *Società Meteorologica Italiana.* — **Annuario** meteorologico italiano; Anno II, 1887.

TRIESTE . . . . *Società Adriatica di Scienze Naturali.* — **Bollettino:** Vol. X, 1887.

» . . . . *Osservatorio Marittimo.* (IV Sezione dell' I. R. Accademia di Commercio e Nautica). — **Rapporto Annuale:** contenente le Osservazioni meteorologiche, mareografiche e fenologiche di Trieste e le Osservazioni meteorologiche di alcune altre Stazioni Adriatiche per l' anno 1884, redatto da Ferdinando Osnaghi. Vol. I; Trieste, 1886.

UPSALA . . . . *Regia Societas Scientiarum Upsaliensis.* — **Nova Acta:** Ser. III, Vol. XIII, Fasc. I, 1886.

VENEZIA. . . . *R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.* — **Memorie:** Vol. XXII, Parte III, 1887.

VERONA. . . . *Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio.* — **Memorie;** Serie III, Vol. LXII, Fasc. unico, 1885.

VICENZA. . . . *Accademia Olimpica.* — **Atti**; Vol. XIX, 1884.

VIENNA . . . . *K. Akademie der Wissenschaften.* — **Denkschriften.** Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe: XLVIII-LII Bd., 1884-87. Philosopisch-Historische Classe, XXXV, Bd., 1875. Register zu den Banden XV-XXXV (1886). — **Sitzungsberichte.** Mathem.-Natur. Classe. — Erste Abtheilung, XC. Bd., I-V Hefte, 1884; XCI. Bd., I-V Hefte, 1885; XCII Bd., I-V Hefte, 1885-86; XCIII. Bd., I-V Hefte, 1886; XCIV. Bd., I-V Hefte, 1887. — Zweite Abtheilung. XC. Bd., I-V Hefte, 1885; XCI,

Bd. I-V Hefte, 1885; XCII. Bd., I-V Hefte, 1885-86; XCIII. Bd., I-V Hefte, 1886; XCIV. Bd., I-V Hefte, 1886-87; XCV. Bd.. I-II Hefte, 1887. — Dritte Abtheilung. LXXXIX. Bd., III-V Hefte, 1884; XC. Bd., I-V Hefte, 1884-85; XCI. Bd., I-V Hefte, 1885; XCII. Bd., I-V Hefte, 1886; XCIII. Bd., I-V Heftc, 1886; XCIV. Bd., I-V Hefte, 1887. — Register zu den Bänden 86 bis 90 der Sitzungsberichte der Mathem.-Natur. Classe; 1885. — Philosopisch-Historische Classe; CIX. Bd., I-II Hefte, 1885; CX. Bd., I-II Hefte, 1885-86; CXI. Bd., I-II Hefte, 1886; CXII. Bd., I-II Hefte, 1886; CXIII. Bd., I-II Hefte, 1887; CXIV Bd., I Heft, 1887. — Register zu den Bänden 101 bis 110 der Sitzungsberichte der Philosophisch-Historische Classe, 1886. — **Almanach:** XXXV Jahrgang, 1885; XXXVI Jahrgang, 1886.

VIENNA . . . . *K.K. Zoologisch-Botanische Gesellschaft.* — **Verhandlungen:** Jahrgang 1885, XXXV, II Halbjahr (1886); Jahrgang XXXVI, I-IV Quartal, (1886); Jahrgang 1887, XXXVII. Bd., I-II Quartal (1886). — **Archiv fur Oesterreichische Geschichte;** LXVII Band, Zweite Hälfte 1886; LXVIII Band, 1-2 Hälfte, 1886; XLIX Band, 1-2 Hälfte, 1887; LXX Band, 1887.

» . . . . *K.K. Naturhistorische Hofmuseum;* redigirt von D.r FRANZ RITTER VON HAUER. — **Annalen:** I Band, N. 1: Jahresbericht für 1885 (1886); N. 2 (1886).

WASHINGTON . *United Statcs Geological Survey.* — **Annual Reports:** Fourth, 1882-83 (1884): Fifth, 1883-84 (1885). — **Mineral Resources** of the United States; 1883 and 1884 (1886); 1885 (1887). — **Bulletins**; N.os 7-12, 1884; N.os 13-26, 1885; N.os 27-33, 1886. — **Monographs.** - V, Copper-bearing Rocks of Lake Superior, by ROLAND D. IRVING; 1883. - VI, Contributions to the Knowledge of the Older Mesozoic Flora of Virginia, by WM. M. FONTAINE; 1883. - VII, Silver-Lead Deposits of Eureka, Nevada, by IOSEPH S. CURTIS; 1884. - VIII, Paleontology of the Eureka District, by CHARLES D. WALCOTT; 1884. - IX, Brachiopoda and Lamellibranchiata of the Raritan Clays and Greensand Marls of New Jersey, by ROBERT P. WHITFIELD; 1885. - X, Dinscerata. A Monograph of an Extinct Order of Gigantic Mammals, by OTHNIEL CHARLES MARSH; 1885. - XI, Geological History of Lake Lahontan, a quaternary Lake of Northwestern Nevada, by ISRAEL COOK RUSSEL; 1885.

» . *Smithsonian Institution.* — **Annual Report**; for the year 1883 (1885); for the year 1884, Part I. (1885); Part II. (1885); for the year 1885, Part I. (1886).

WASHINGTON . *United States Naval Observatory.* — **Reports** of the Superintendent; for the year ending June 30, 1885 (1885); for the year ending June 30 1886 (1886); for the year ending June 30, 1887. — **Observations.** Appendix II, for 1882. Annular Eclipse of the Sun; March 15-16, 1885, by ALLAN D. BROWN and ALBERT G. WINTERHALTER (1885). - Appendix III, for 1882. On the flexure of Meridian Instruments and the means available for eliminating its effects from Star places, by WILLIAM HARKNESS (1886).

WELLINGTON . *New Zealand Institute.* — **Transactions** and **Proceedings:** Vol. XVIII (First of New Series) 1886: Vol. XIX (Second of New Series), 1886. Wellington, 1887. — **Index** Vols. I, to. XVII, 1886.

YOKOHAMA . . *Deutsche Gesellschaft für Natur-und Völkerkunde Ostasiens in Tokio.* — **Mittheilungen**; Band IV, 34.ᵗᵉˢ-36ᵗᵉˢ Heft, april 1886-Juli 1887, Seite 163-304; 37, Heft, Octobre 1887, Seite 305-350. Yokohama, 1886, 1887.

ZAGABRIA (AGRAM). — Società Archeologica Croata. — **Viestnik** (Messaggere). Anno VIII, N. 1-4; Anno IX, N. 1-4; Zagrebu, 1886, 1887.

ZURIGO . . . . Vedi BERNA.

---

II.

## Autori.

ABEGG FRIEDRICH. — *Zeugnisspflicht und Zuegnisszwang nach den deutschen Reichs-Prozess-Ordnungen.* Strassburg, 1885.

ADAMI L. — *I combustibili fossili, i materiali refrattari e l'industria siderurgica all' esposizione nazionale di Torino nel 1884.* Roma, 1886.

ADAMIDÈS JEAN. — *Beitrag zur Lehre von Hyperemesis gravidarum.* Strassburg, 1885.

ALBINI JOS. — *AD VERGILIUM. Carmen in certamine poetico ab Io. Henr. Hoeufftio instituto laude ornatum.* Amstelodami, 1885.

ARALDI ANTONIO. — *Il Limnimetro nella misura delle potenze colmanti nelle torbide dei fiumi, con applicazione alla bonifica delle valli di Maccarese ed Ostia.* Roma, 1887.

ARMAN ETTORE. — *Discorso sul conte cav. Paolo Andreani milanese.* Modena, 1886.

ARONS LEO. — *Bestimmung der verdet'schen Constante in absolutem Maass.* Leipzig, 1884.

ATKINSON ROBERT. — Vedi DUBLINO: *Royal Irish Academy.*

BAROFFIO FELICE e SFORZA CLAUDIO. — *Compendio di Chirurgia di Guerra compilato sulla Storia medico-chirurgica della guerra di secessione d'America.* Vol. I, 1884; Vol. II, 1886.

BARY (DE) W. — *Beitrag zur Kentniss der Niederen Organismen im Mageninhalt.* Leipzig, 1885.

BASTELAER (VAN) D. A. — *Les Grès Wallons, Grès-Cérame ornés de l'ancienne Belgique, ou des Pays-Bas, improprement nommés Grès Flamands. Études formant une Monographie au point de vue historique et descriptif.* Mons, Bruxelles, 1885.

BAUERNFEIND (VON) CARL MAX. — *Gedächtnissrede auf Joseph von Fraunhofer zur Feier seines hundertsten Geburtstags.* München, 1887.

BAYBERGER FRANZ. — *Der Inndurchbruch von Schärding bis Passau.* Kempten, 1886.

BECHLER ALFRED. — *Complication der Schwangerschaft und Geburt durch Fibromyome.* Strassburg, 1885.

BENEKE RUDOLPH. — *Zur Lehre von der hyalinen (wachsartigen) Degeneration der glatten Muskelfasern.* Berlin 1885.

BERTONI GIUSEPPE. — *Discorso sull' educazione fisica, letto per la solenne premiazione degli Alunni del Collegio S. Carlo in Modena.* Modena, 1885.

Blase Henricus. — *De modorum temporumque in enuntiatis condicionalibus latinis permutatione. Quaestiones selectae.* Argentorati, 1885.

Blasius Eugen. — *Zersetzungsfiguren an Krystallen.* Leipzig, 1885.

Bode Wilhelm. — *Die Kenningar in der Angelsächsischen Dictung. Mit. Ausblicken auf andere Litteraturen.* Darmstadt, 1886.

Bofill Arturo. — *Catalogo de los Moluscos testáceos terrestres del Llano de Barcelona.* Barcelona, 1879. — *Moluscos del Valle de Ribas (Cataluña). Contribución al estudio de la Fauna malacológica pirenaica. Primera Parte.* Barcelona, 1884. — *Excursió als Pyreneus Centrals anada per Aragó, regrés per lo Noguera Ribagorzana.* Barcelona, 1884.

Bondi J. H. — *Dem Hebräisch-Phönizischen Sprachzweige angehörige Lehnwörter in hieroglyphischen un hieratischen Texten.* Leipzig, 1886.

Bonghi Ruggero e Ghiron Isaia. — *Discorsi nella Inaugurazione della Sala Manzoniana nella Biblioteca Nazionale Braidense il 5 novembre 1886.* Milano, 1886.

Borletti Francesco. — *Nuova Triangolazione della città di Milano. Pubblicazione del R. Osservatorio di Brera. N. XXXII.* Milano, 1887.

Bortolotti Pietro. — *Antiche Vite di S. Geminiano vescovo e protettore di Modena, con Appendici ed illustrazioni.* Modena, 1886. — *Il Marchese Giuseppe Campori e la R. Deputazione Modenese di Storia patria.* Modena, 1887.

Bortolucci Giovanni. — *Giuseppe Pellegrini e i suoi tempi. Cenni biografici, storici e politici.* Modena, 1886. — *Una rassegna dell' opuscolo di S. E. Mons. Giovanni Battista Scalabrini Vescovo di Piacenza sopra l' Emigrazione italiana in America.* Modena, 1887.

Brandes J. L. A. — Vedi Batavia.

Brandis Eberhard. — *Ueber operative Behandlung der Nierenvereiterung.* Aachen, 1885.

Briede Ag.to Emilio. — *Mechanismus und Verlauf von Fingerausreissungen mit Sehnenabreissung.* Strassburg, 1886.

Brokate Henricus. — *De Theophilinae quae fertur Iustiniani graecae paraphraseos compositione.* Argentorati, 1886.

Bronner Hermann. — *Ueber die diuretische Verwendung des Coffeins in der praktischen Medicin.* Strassburg, 1886.

Brown Allan D. — Vedi Washington: *U. S. Naval Observatory.*

Brueckner Alfred. — *Ornament und Form der attischen Grabstelen.* Weimar, 1886.

Brunelli Cesare. — V. Galassi.

Buchanan Giorgio. — *Scritti e Rapporti intorno al Colera per cura del Medico Ufficiale del Consiglio di Londra presentati alle Camere Inglesi per ordine di S. M.* Roma, 1887.

Budai Joseph. — *Die secundären Eruptivgesteine des Persányer Gebirges; im auftrage der K. U. Naturwiss. Gesellschaft.* Budapest, 1886.

Cahen Fritz. — *Carcinom und Phthisie.* Köln, 1885.

Caligny (De) Anatole. — *Recherches théoriques et expérimentales sur les oscillations de l'Eau et les Machines hydrauliques à colonnes liquides oscillantes.* Parties I, II. Paris, 1883.

Calvi Felice. — *Inaugurazione del ricordo monumentale a Giulio Carcano.* Milano, 1886.

Campori Cesare. — *Notizie storiche del Frignano. Opera postuma.* Modena, 1886.

Camus Jules. — *Les Véroniques et leurs altérations morphologiques.* Auch, 1886. — V. Penzig.

Cantù Cesare. — *Gian Galeazzo Visconti.* Milano, 1887. — *Libri di scuola e di premio.* Milano, 1887.

Carruccio Antonio. — *Primi Studi sulla Collezione zoologica della* Caracciolo, *e Lettera al Comandante Carlo de Amezaga.* Roma, 1885.

Celoria Giovanni. — *Operazioni eseguite nell' anno 1881, per determinare la differenza delle longitudini fra gli Osservatorii del Dépot Général de la Guerre a Montsouris presso Parigi, del Mont Gros presso Nizza, di Brera in Milano, dai signori* Colonnello F. Perrier, Direttore I. Perrotin, Prof. G. Celoria. *Resoconto delle operazioni fatte da* Giovanni Celoria. Milano, 1887.

Cesari G. — *Il Colera nella borgata di S. Damaso in Villa Collegara e in Villa S. Donnino della Nizzola* (estate 1886). Modena, 1886.

Chatzopulos Constantin. — *Ueber die orthopaedische Verwerthung des Wasserglasverbandes.* Leipzig, 1885.

Chijs (Van der) J. A. — Vedi Batavia: *Batav. Genoot. v. Kunst. en Wet.*

Churchill John Francis. — *First Report of free Stoechiological Dispensary for consumption and diseases of the lungs, windpipe, nose and throat.* London, 1886.

Chyzer Kornel. — *Magyarország Gyógyhelyei és Asványvizei.* S. A. Ujhely, 1885.

Cottafavi Vittorio. — *Dello scioglimento della Camera dei Deputati.* Parte I. Napoli, 1886.

Crespellani Arsenio. — *La Zecca di Modena nei periodi Comunale ed Estense, corredata di Tavole e Documenti.* Modena, 1884. — *Oggetti gallo-celtici del Modenese.* Modena, 1887.

Curtis Joseph S. — Vedi Washington: *U. S. Geological Survey.*

Daday Eugen. — *Morphologisch-Physiologische Beiträge zur Kenntniss der Hexarthra polyptera, Schm. Eine von der K. Ung. Naturhistorischen Gesellschaft gekrönte Preisschrift.* Budapest, 1886.

Dante Alighieri. — *La Commedia col commento di Stefano Talice da Ricaldone pubblicato per cura di Vincenzo Promis e di Carlo Negroni.* Torino, 1886.

Deeke W. — *Beiträge zur Kenntniss der Reibler Schichten der Lombardischen Alpen.* Stuttgart, 1885.

DELISLE ALFRED. — *Einwirkung von Propionaldehyd auf bernsteinsaures Natrium bei Gegenwart von Essigsäure-Anhydrid. Ein Beitrag zur Perkin' schen Reaction.* Strassburg, 1885.

DENZA P. F. — *Norme per le osservazioni delle meteore luminose.* Torino, 1885. — *Le osservazioni meteorologiche eseguite da Giacomo Bove nel territorio Argentino delle Missioni ed il clima del Paranà.* Torino, 1886. — *Le stelle cadenti del periodo di agosto 1885 osservate in Italia.* Torino, 1886. — *Le stelle cadenti dei periodi di Agosto e Novembre 1886 osservate in Italia.* Torino, 1887. — Vedi SCHIAPARELLI.

DIELS. — *Ueber die Berliner Fragmente der* Ἀθηναίων πολιτεία *des Aristoteles.* Berlin, 1886. — *Seneca und Lucan.* Berlin, 1886.

DOERING ROBERTUS. — *De Silii Italici Epitomes, Re metrica et genere dicendi.* Argentorati, 1886.

DONNADIEU A. L. — *Les véritables origines de la Question phylloxérique.* Paris, 1887.

DORIA G. — Vedi GENOVA: *Museo Civico di St. Nat.*

DUBOIS HERMANN. — *Ueber einige Derivate des Caprolactons.* Strassburg, 1886.

DYSON G. — *Perkin's Reaction. The Action of Salicylic Aldehyde on Sodium Succinate in presence of acetic anhydride.* Manchester, 1886.

EHRISMANN HENRICUS. — *De temporum et modorum usu Ammianeo.* Argentorati, 1886.

ERCOLE (D') PASQUALE. — *Notizia degli scritti e del pensiere filosofico di Pietro Cerretti, accompagnata da un cenno autobiografico del medesimo intitolato « La mia celebrità ».* Torino, 1886.

ERLICH NICOLAUS. — *Untersuchungen über die congenitalen Defecte und Hemmungsbildungen der Extremitäten.* Berlin, 1885.

ERMAN A. — Vedi SCHWEINFURTH.

ESPERANTO D.r — *Langue internationale. Préface et Manuel complet.* Varsovie, 1887.

ESSEIVA PETRUS. — *JUDAS MACHABAEUS. Carmen praemio aureo ornatum in certamine Hoeufftiano.* Amstelodami, MDCCCLXXXVI.

FADEIEFF A. A. — *Meteorologische Beobachtungen ausgeführt am Meteorologischen Observatorium der Landwirthschaftlichen Akademie bei Moskau (Petrowsko-Razoumowskoje).* Moskau, 1886. — Vedi MOSCA: *Société Imp. des Naturalistes.*

FEDELI GREGORIO. — Vedi GALASSI.

FEIST FRANZ. — *Ueber Lactonsäuren aus Valeraldehyd und Brenzweinsäure.* Strassburg, 1886.

FELDMANN WILEHLMUS. — *Analecta epigraphica ad historiam synoecismorum et sympolitiarum graecorum.* Argentorati, 1885.

FERRINI RINALDO. — Vedi MASSARANI.

FESTER RICHARD. — *Die armirten Stände und die Reichkriegsverfassung (1681-1697).* Frankfurt a. M., 1886.

FLOHR M. — *Deutsche Glossen in dem Vocabular Niger Abbas (Metzer HS. 293).* Strassburg, 1885.

FLUECKIGER M. — *Untersuchungen ueber die Kupferoxyd reducirenden Substanzen des normalen Harnes.* Strassburg, 1885.

FODERÀ FILIPPO ARTURO. — *La funzione cromatica nei Camaleonti. Note ed Osservazioni.* Palermo, 1887.

FONTAINE WM. M. — Vedi WASHINGTON: *U. S. Geological Survey.*

FRANCIOSI GIOVANNI. — *Carmi.* Siena, 1886.

FRITZ IOANNES. — *Das Territorium des Bisthums Strassburg um die Mitte des XIV. Jahrhunderts und seine Geschichte.* Köthen, 1885.

FROEHLICH J. — Vedi BUDAPEST: *K. U. Natur. Gesell.*

FROMMER HEINRICH. — *Die Enquêten über Gewinnbetheiligung. Ein Beitrag zur Kritik der Erhebungen volkswirthschaftlicher Thatsachen.* Leipzig, 1886.

G. D. M. *(Golini D. Massimiliano). — Ricerche ed osservazioni sul primo meridiano assoluto.* Modena, 1887-88.

GAERTNER FRIDERICH. — *Ueber die Beziehung des schwarzen Pigments in der Leber, Milz, und Niere zu den Kohlenstaubablagerungen.* Strassburg, 1885.

GALASSI LUIGI, TOSCANI DAVIDE, BRUNELLI CESARE, FEDELI GREGORIO. — *Discorsi pronunziati in lode del compianto professore Carlo Maggiorani nella solenne adunanza tenuta in suo onore il 13 dicembre 1885 nella grand' aula della R. Università di Roma, auspici il Consiglio accademico della stessa Università e la Reale Accademia medica.* Roma, 1886.

GANDINI LUIGI ALBERTO. — *Intorno a un tessuto della sua collezione di stoffe antiche (*Per Nozze *Cuoghi-Agazzotti).* Modena, 1883. — *Di un documento inedito del secolo XV* (Per Nozze *Paolucci-Lavarello*). Modena, 1883. — *Juniperus* (Per Nozze *Piani-Bandini*). Modena, 1883 — *La Rosa* (Per Nozze *Fogliani-Gazzadi*). Modena, 1883. — *Sulle condizioni del Comune di Formigine.* Modena, 1884. — *Alberto da Gandino Giureconsulto del secolo XIII. Appunti e Documenti inediti.* Modena, 1885. — *Pochi Versi.* (Per Nozze *Gandini-Lolli*). Modena, 1885. — *Di una Puppattola del secolo XV. Documenti inediti.* Modena, 1886. — *Versi* (Per Nozze *Agazzotti-Gasparotti*). Modena, 1886. — *De Arte Textrina. Conferenza tenuta nei locali della esposizione dei Tessuti e Merletti il giorno 23 marzo 1887* (in Roma). Roma, 1887.

GASTÉ ARMANDUS. — *ALARICUS INGREDITUR ROMAM VICTUMQUE ORBEM ULCISCITUR. Carmen in certamine poetico laudatum.* Amstelodami, 1885.

GESTRO R. — Vedi GENOVA: *Museo Civico di St. Nat.*

GHIRON ISAIA. — Vedi BONGHI.

GIESEBRECHT (VON) WILHELM. — *Gedachtnissrede auf Leopold von Ranke gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München zur Feier ihres einhundert und achtundzwanzigsten Stiftungstages am 28. März 1887.* München, 1887.

GIESSEN WILHELM. — *Die Behandlung der Rose mit Eisen.* Kirchheimbolanden, 1885.

GILLI (ALBERTO MASO). — *Difesa di una figura di prospettiva che si trova nel libro di Serlio " L' Architettura ". Dimostrazioni sul punto detto di distanza e raffronti prospettici.* Roma, 1887.

GÖTZ JOSEPH. — *Untersuchung einer Gesteinssuite aus der Gegend der Goldfelder von Marabastadt im nördlichen Transvaal, Südafrica.* Stuttgart, 1885.

GRABENDÖRFER JOSEPH. — *Beiträge zur Kenntniss der Tange.* Leipzig, 1885.

GROENEVELDT W. P. — Vedi BATAVIA.

GROSSE FRANZ. — *Beiträge zur Kenntniss der Mallophagen.* Leipzig, 1885.

GUIGUE M. C. — Vedi LIONE.

GUTMANN CARL. — *Ein Fall von Drillings-Geburt mit einem lebenden Kinde und zwei Foetus Papyracei.* Karlsruhe, 1885.

HANSEN J. HEINRICUS. — *De metallis atticis. Commentatio prior.* Hamburgi, MDCCCLXXXV.

HARKNESS WILLIAM. — Vedi WASHINGTON: *U. S. Naval Observatory.*

HASSE THEODOR. — *König Wilhelm von Holland (1247-1256). Erster Teil, 1247.* Strassburg, 1885.

HASSELT (VAN) A. L. — Vedi BATAVIA.

HAUG EMIL. — *Beiträge zu einer Monographie der Ammonitengattung Harpoceras.* Stuttgart, 1885.

HAZSLINSZKY FRIGYES. — *A Magyar Birodalom Moh — Flórája.* A K. M. Természettudományi Társulat Megbizásából. Budapest, 1885.

HECKER FRIEDRICH. — *Ueber einen Fall von spontaner Vereiterung einer einfachen Fractur.* Strassburg, 1886.

HEGYFOKY KABOS. — *Die meteorologischen Verhältnisse des Monats Mai in Ungarn;* im Auftrage der K. U. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft verfasst. Budapest, 1886.

HEITZ EUGEN. — *Das Wesen des Vorsatzes im heutigen gemeinen Deutschen Strafrechte.* Strassburg, 1885.

HELLER AGOST. — *A Kir. Magyar Természettudományi Társulat Könyveinek Czímjegyzéke* II. Füzet. (Az 1877-1885. Végeig szerzett Könyvek). Budapest, 1886.

HERBICH & RAPSILBER — *Wissenschaftliche Bibliographie der Weltlitteratur.* Leipzig.

HERBRECHT HUGO. — *De sacerdotii apud graecos emptione venditione.* Argentorati, MDCCCLXXXV.

HERMAN OTTO. — *Ungarische Landes-Ausstellung. Gruppe IV. Urgeschichtliche Spuren in der geräthen der Ungarischen volksthümlichen Fischerei.* Budapest, 1885.

HERMANNUS CAESAR. — *De Plauti memoria apud Nonium servata.* Argentorati, 1886.

HERRENSCHNEIDER A. — *Ueber die Beziehung von Scharlach, Diphtherie und Erysipel zum Puerperalfieber im Anschluss an einen Fall von Diphtherie in puerperio.* Strassburg, 1886.

HERTWIG RICHARD. — *Gedächtnissrede auf Carl Theodor v. Siebold gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München zur Feier ihres einhundert und siebenundzwanzigsten Stiftungstages am 29 März 1886.* München, 1886.

HERTZOG A. — *Die bäuerlichen Verhältnisse im Elsas durch Schilderung dreier Dörfer.* Strassburg, 1886.

HIRSCHFELD GUSTAV. — *Paphlagonische Felsengräber. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Kleinasiens.* Berlin, 1885.

HOCHSTETTER HEINRICH. — *Ueber die Melilotsäure und das Melilotsäure-Anhydrid.* Strassburg, 1884.

HOFFMANN AUGUST. — *Ueber einige seltenere Formen von syphilitischen Geschwüren der äusseren Genitalien und deren Umgebung.* Weimar, 1885.

HOFFMANN GUSTAV. — *Die logudoresische und campidanesische Mundart.* Marburg, 1885.

HOLZER ANTON. — *Ueber das Auftreten von jauchigen Abscessen in den Lungen und jauchiger Pleuritis nach aspirirten groben Fremdkörpern in die Bronchien.* Strassburg, 1885.

HORST L. — *Des Metropoliten Elias von Nisibis Buch vom* Beweis der Wahrheit des Glaubens. Colmar, 1886.

HUBER CARL. — *Ueber die Sprache des Roman du Mont Saint-Michel von Guillaume de Saint-Paier.* Braunschweig, 1886.

INCHEY (VON) BÉLA. — *Nagyág und seine Erzlagerstätten; im Auftrage der K. U. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft.* Budapest, 1885.

IRVING D. ROLAND. — *Vedi* WASHINGTON: *U. S. Geological Survey.*

JACOBSMUEHLEN (ZUR) HENRICUS — *Pseudo-Hephaestion de Metris.* Argentorati, MDCCCLXXXVI.

JAHN OTTO. — *Zur historischen Entwicklung der Lehre von der Skoliose.* Strassburg, 1885.

JANSSEN C. W. — *Die Holländische Kolonialwirthschaft in den Battaländern.* Strassburg, 1886.

JOSEPH EUGEN. — *Konrads von Würzburg Klage der Kunst.* Strassburg, 1885.

JUDEICH WALTER. — *Caesar im Orient. Kritische Uebersicht der Ereignisse vom 9 August 48 bis October 47.* Leipzig, 1884.

KAHL WILHELM. — *Die Lehre vom Primat des Willens bei Augustinus, Duns Scotus und Descartes.* Strassburg, 1886.

KALOUSEK IOSEPH. — Vedi PRAGA.

KAUFMANN IACOB. — *Ueber die bösartige allgemeine neurotische Dermatitis.* Köln, 1885.

KEIBEL MARTIN. — *Werth und Ursprung der philosophischen Transcendenz. Eine Studie zur Einleitung in die Erkenntnisstheorie.* Berlin, 1886.

KIHLMAN A. OSW. — Vedi HELSINGFORS: *Soc. pro Faun. et Flor. Fenn.*

KLEIN JULIUS. — *Diätetik der dritten Geburtsperiode auf Grundlage der physiologischen Abwickelung derselben.* Strassburg, 1885.

KLEINSCHMIDT GEORG. — *Ueber Paraplegieen in der Gravidität.* Strassburg, 1885.

KNITTEL EMIL. — *Die Nachnahme im Speditions-und Frachtgeschäft.* Strassburg, 1886.

KOEPPEN MAX. — *Ueber die histologischen Veränderungen der multiplen Sklerose.* Berlin, 1886.

KOERITZ WILHELM. — *Ueber das S vor Consonant im Französischen.* Strassburg, 1885.

KOSSMANN ERNST. — *Untersuchungen über die altdeutsche Exodus.* Strassburg, 1885.

KRIEGE H. — *Die Behandlung der Diphtherie mit Papayotin.* Leipzig, 1885.

LABUS C. — *Papillom am 5. Luftröhrenknorpel auf laryngoscopischem Wege entfernt.* Berlin, 1886. — *Per agevolare l' asportazione dei polipi mucosi nasali.* Milano, 1887.

LANGE WILHELM. — *Die Wirkung des rechtsgeschäftlichen Bwanges nach gemeinem Recht.* Leipzig, 1886.

LÀSZLÓ EDUARD DESIDERIUS. — *Chemische und mechanische Analyse Ungarländischer Thone, mit Rücksicht auf ihre industrielle Verwendbarkeit; im aufrage der K. Ung. Naturwiss. Gesellschaft.* Budapest, 1886.

LEEWEN (VAN) IOANNES. — *VENITE AD ME. Elegia praemio aureo ornata in certamine poetico Hoeufftiano.* Amstelodami, 1885. — *NUPTA AD AMICAM. Epistola in certamine poetico Hoeufftiano magna laude ornata.* Amstelodami, CIƆIƆCCCLXXXVI.

LEGRELLE A. — *Louis XIV et Strasbourg. Essai sur la politique de la France en Alsace d' après les documents officiels et inédits. Quatrième édition, corrigée et augmentée, avec un Appendice et une carte.* Paris, 1884.

LEHMANN JULIUS. — *Ein Fall von Stauungspapille bei Gehirntumor mit Sectionsbefund nebst Bemerkungen über die Entstehung der Stauungspapille.* Strassburg, 1886.

LESPIAULT M. — Vedi BORDEAUX: *Soc. d. Sc. Phys. et Nat.*

LOEB JACQUES. — *Die Sehstörungen nach Verletzung der Grosshirnrinde nach Versuchen am Hunde.* Strassburg, 1884.

LOEB JULIUS. — *Ein Fall von multiplem Cysticercus Cellulosae der Haut.* Druck von J. Rheinberger in Dürkheim & Kaiserslautern.

LOESCHER ERMANNO. — *Catalogo, 1861-1886.* Torino, 1887.

LORENTZ ALBERT. — *Die Erste Person Pluralis des Verbums im Altfranzösischen.* Heidelberg, 1887.

LUCIUS ALBERTUS. — *De Crasi et Aphaeresi.* Argentorati, MDCCCLXXXV.

MANKEL WILHELM. — *Laut-und Flexionslehre der Mundart des Münsterthales im Elsas.* Strassburg, 1886.

MANTEROLA RAMON. — *Ensayo sobre una clasificacion de las ciencias. Introducion general.* Mexico, 1884.

MARSH OTHNIEL CHARLES. — Vedi WASHINGTON: *U. S. Geological Survey.*

MARTONE M. — *Sopra un problema di analisi indeterminata.* Catanzaro, 1887. — *Dimostrazione di un celebre teorema del Fermat.* Catanzaro, 1887.

MASCARI A. — Vedi RICCÒ.

MASSARANI TULLO e FERRINI RINALDO. — *Parole dette sulla tomba di Giulio Carcano.* Milano, 1886 (Vedi CALVI).

MAURER CAROLUS. — *De Aris Graecorum pluribus deis in commune positis.* Darmstadii, MDCCCLXXXV.

MEISSNER FRANZ. — *Ueber die beim Benetzen pulverförmiger Körper auftretende Wärmetönung.* Leipzig, 1886.

MESSERI VINCENZO. — *Notizie biografiche popolari di Donatello e riflessioni artistico-morali per occasione del suo V Centenario.* Firenze, 1887.

MILANESI G. — *Catalogo delle opere di Donatello e Bibliografia degli Autori che ne hanno scritto.* Firenze, 1887.

MOELLE TH. — *Ueber Behandlung der Epilepsie mit Osmiumsäure.* Strassburg, 1885.

MOENNINGHOFF OTTO. — *Ueber frische Dammrisse.* Camen, 1885.

MONTEIRO PEDRO A. — *Compendio de Philosophia Racional para o ensino nos Lyceus. Introducção, Psycologia e Logica.* Lisboa, 1885.

MONTEVERDE C. — *L' Eneide di Virgilio.* Modena, 1886.

MORANDI M. — *Santa Maria del Fiore.* Firenze-Roma, 1887.

MORANDOTTI E. — *Manuale ragionato del Laboratorio di Precisione.* (Supplemento alla *Rivista di Artiglieria e Genio*). Roma, 1886.

MORRIS L. J. — *Action of the Halogen Acids and Ammonia on Lactones.* Philadelphia, 1884.

MUELLER (VON) FERD. — Vedi WITTSTEIN.

MURATORI PIETRO. — *Epistolario* (o sia raccolta di lettere di giuristi italiani in encomio della *Sinossi giuridica* edita dall' Autore e da VITO PORTO ed ERNESTO VERONA). Roma, 1887.

MURET MAURICE. — *Ueber die therapeutische Verwerthung des Naphthalins. besonders bei Typhus abdominalis.* Basel, 1886.

NEEBE CONRAD HENRY. — *Geistesstörung bei Tabes dorsalis.* Stuttgart, 1885.

NEGRONI CARLO. — Vedi DANTE.

NOMI UGO. — Omaggio nel fausto giorno IX maggio MDCCCLXXXVI *in cui il Direttore, gl' Insegnanti e le Alunne della R. Scuola Normale Femminile di Siena recavansi a visitare la Terra di San Gimigniano.* Siena, 1886.

OBERMUELLER JULIUS. — *Ueber hyaline Thrombenbildung in hämorrhagischen Lungeninfarkten und multiplen Aneurysmeu.* Strassburg, 1886.

OCAGNE (D') MAURICE. — *Cours d'Algèbre supérieure par J. A. Serret. Compte Rendu.* Bruxelles, 1886.

OCHS A. — *Ueber Pseudobulbärparalyse (Paralysis labio-glosso-pharyngea cerebralis).* Köln A. Rhein, 1885.

Oltmanns Friedrich. — *Ueber die Wasserbewegung in der Moospflanze und ihren Einfluss auf die Wasservertheilung im Boden.* Breslau, 1884.

Omboni Giovanni. — *Di alcuni insetti fossili del Veneto.* Venezia, 1886.

Orth M. — *Ueber Primäres Lebersarkom.* Strassburg, 1885.

Orzabal Arturo. — *Estudio critico y comparativo de las reglas de Descartes y de Newton respecto al numero de raices de las ecuaciones numericas. Memoria premiada con una Placa de Oro en el Concurso de la Sociedad Cientifica Argentina y publicada por disposicion del Ministerio de Guerra y Marina.* Buenos Aires, 1886.

Osnaghi Ferdinando. — Vedi Trieste: *Osservatorio Marittimo.*

Ott Philipp. — *Ueber die Phenyloxypivalinsäure und einige Derivate derselben.* Wiesbaden, 1884.

Pakscher A. — *Zur Kritik und Geschichte des Französischen Rolandsliedes.* Berlin, 1885.

Palagi Ferdinando. — *Della Meteorologia in generale, ed in particolare del Clima di S. Marino. Discorso.* Rep. S. Marino, 1886.

Palmer Ezra. — *Ueber den Einfluss verschiedener Eingriffe und pharmacologischer Agentien auf die Körpertemperatur von Kaninchen und Hunden.* Strassburg, 1886.

Pampuch Andreas. — *Ueber doppelinvolutorische Systeme im Raume.* Strassburg, 1886.

Pasqualini L. ed A. Roiti. — *Osservazioni continue della Elettricità atmosferica fatte a Firenze nel 1884. Seconda Memoria* (Pubblicazioni del R. Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di Scienze Fisiche e Naturali). Firenze, 1885.

Penzig O. et J. Camus. — *Anomalies du Rhinanthus Alectorolophus Lois.* Paris, 1886.

Peter Rudolphus. — *Questionum pontificalium specimen.* Argentorati, 1887.

Pflueger (Heinrich *Hackfeld*). — *Ueber Besitz und Ersitzung von Teilen einer Sache.* Bremen, 1886.

Piazzi Smyth C. — *The visual (grating and glass lens) Solar Spectrum in 1884.* — *Micrometrical measures of gaseous Spectra under high dispersion.* — (From the *Transactions of the Royal Society of Edinburg* Vol. XXXII, Part III). Edinburg, 1886. — Vedi Edimburgo: *Royal Observatory.*

Pini E. — *Osservazioni meteorologiche eseguite nell' anno 1885, col Riassunto composto delle medesime* (R. Osservatorio astronomico di Brera). Milano, 1886. — *Osservazioni meteorologiche eseguite nell'anno 1886, col Riassunto composto delle medesime* (R. Osservatorio suddetto). Milano, 1887.

Poklatecki (Von) Casimir. — *Beitrag zur Casuistik der Psychosen bei acuten fieberhaften Erkrankungen.* Strassburg, 1886.

Politis Johannes. — *Ueber die Einwirkung von Anisaldehyd auf Bernsteinsäure.* Strassburg, 1885.

Poloni Giuseppe. — *Sul magnetismo permanente dell' acciaio a diverse temperature. Appendice alle due Memorie già pubblicate sullo stesso argomento.* Milano, 1886.

Porto Vito. — Vedi Muratori.

Promis Vincenzo. — Vedi Dante.

Puini Carlo. — *Tre Capitoli del « Li-Ki » concernenti la Religione. Traduzione, Commento e Note. — Contribuzioni allo studio comparativo delle istituzioni sociali nelle antiche civiltà* (Pubblicazioni del R. Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di Filologia e Filosofia). Firenze, 1886.

Quetsch Gustav. — *Beiträge zur Gastrostomie.* Strassburg, 1886.

Ragona Domenico. — *Studi sulla frequenza dei Venti e sulle relazioni della medesima coi principali elementi meteorologici.* Roma, 1886. — *Sul regime dei Venti in Zocca nella provincia di Modena.* Torino, 1886. — *Sul periodo diurno della Evaporazione.* Torino, 1886. — *Il Freddo in Modena.* Modena, 1886.

Rajna Michele. — *Istruzioni e Tavole numeriche per la compilazione del Calendario con alcuni cenni intorno al Calendario in generale.* (R. osservatorio di Brera in Milano). Milano, 1887. — *Azimut assoluto del segnale trigonometrico del monte Palanzone sull' orizzonte di Milano, determinato nel 1882.* (Pubblicazioni del R. Osservatorio di Brera in Milano, N. XXXI). Milano-Napoli, 1887.

Rasch Hermamn. — *Ueber die Einwirkung von Ammoniak und Natriumaethylat auf das Valerolacton.* Strassburg, 1885.

Rasori Enrico. — *I progressi della sifilopatia nel nostro secolo.* Roma, 1886.

Rath (Vom) Otto. — *Beiträge zur Kenntniss der Chilognathen.* Bonn, 1886.

Rausher Georgius. — *De Scholis Homericis ad rem metricam pertinentibus.* Argentorati, MDCCCLXXXVI.

Rayet M. — Vedi Bordeaux: *Société des Sc. Phys. et Nat.*

Resch Eduard. — *Ueber die Excision der syphilitischen Initialsclerose.* Strassburg, 1885.

Rettich Heinrich. — *Die Volker-und staatsrechtlichen Veraltnisse des Bodensees historisch und juristisch Untersucht.* Tubingen, 1884.

Reuter-Chomé F. — *Observation météorologiques faites à Luxembourg. Troisième Volume.* Luxembourg, 1887. — *Observations météorologiques faites à Luxembourg. Moyennes de la Période de 1854-1883. Quatrième Volume.* Luxembourg, 1887.

Riccardi Paolo. — *La grande apertura delle braccia in rapporto alla statura studiata specialmente ne' Bolognesi.* Bologna, 1886. — *Crani e oggetti de gli antichi Peruviani appartenenti al Museo Civico di Modena e al Museo di Anatomia Umana de la R. Università di Modena.* (Viaggio intorno al globo de la *Vettor Pisani* sotto il comando del Cav. Giuseppe Palumbo). Firenze, 1886.

RICCARDI PIETRO. — *Almanacchi astrologici del secolo XVII.* Bologna, 1885. — *Le prime edizioni degli Elementi di Euclide.* Bologna, 1886. — *Per una completa collezione delle opere matematiche di Lorenzo Mascheroni. Nota.* Roma, 1886. — *Costruzioni di Basi geodetiche stabili. Nota.* Bologna, 1886.

RICCI BERNARDINO. — *Della vita e delle opere di Romualdo Ansaloni, prete delle Missioni e del sacerdote Lorenzo Gigli cronista del Frignano. Memorie.* Modena, 1886.

RICCÒ A. — *Osservazioni astrofisiche solari eseguite nel R. Osservatorio di Palermo nel 1883.* Roma, 1884. — *Astrofisica. Discorso inaugurale per la riapertura degli studi dell'anno accademico 1885-86 nella R. Università di Palermo: 20 dicembre 1885.* Palermo, 1885. — *Osservazioni astrofisiche solari eseguite nel R. Osservatorio di Palermo: 1.° Semestre 1884.* Roma, 1884; *2.° Semestre 1884;* Roma, 1885. — *Riassunto delle osservazioni astrofisiche solari fatte nel R. Osservatorio di Palermo.* Roma, 1886. — *Grande protuberanza solare dal 16 al 19 Settembre 1885 e sua rapida scomparsa.* Roma, 1886.

RICCÒ A. ed A. MASCARI. — *Latitudini eliografiche dei gruppi di macchie e di fori solari nel 1884.* Roma, 1885. — *Dimensioni e posizioni delle protuberanze solari negli anni 1882, 1883, 1884 rilevate nel Regio Osservatorio di Palermo.* Roma, 1886.

RICHTER PAUL EMIL. — *Verzeichniss von Forschern in wissenschaftlicher Landes-Volkskunde Mittel-Europas. In Auftrage der Central-Kommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland: herausgegeben vom Verein für Erdkunde zu Dresden.* Dresden, 1886.

RIGAKUSCHI RIKITARO FUDZISAWA. — *Ueber eine in der Wärmeleitungstheorie auftretende, nach den Wurzeln einer trascendenten Gleichung fortschreitende unendliche Reihe.* Strassburg, 1886.

RIGHETTI TITO. — *Levia. Tredici sonetti* (per nozze). Modena, 1886.

RITTER CAROLUS. — *De Pindari studio nomina variandi.* Argentorati, 1885.

ROEHRICHT AUGUSTUS. — *Quaestiones scaenicae ex prologis Terentianis petitae.* Argentorati, MDCCCLXXXV.

ROITI A. — Vedi PASQUALINI.

RORDAM HOLGER FR. — *Lamentatio Ecclesiae. Kirchens Klagemaal foredraget i Vor Frue Kirke i Kiobenhavn tredie Pinsedag 1529 af Oluf Chrysostomus.* Kiobenhavn, 1886.

ROSEN FELIX. — *Ein Beitrag zur Kenntniss der Chytridiaceen.* Breslau, 1886.

ROSENBAUER FRIEDRICH. — *Zur Lehre von der Unterordnung der Sätze in Altfranzösischen.* Strassburg, 1886.

ROTSCHILD SIEGMUND. — *Untersuchungen ueber das Verhalten der Salzsäure des Magensaftes in den verschiedenen Zeiten der Verdauung beim gesunden Magen und beim Magenschwür.* Mannheim, 1886.

RUFFINI F. P. — *Della ragione che i raggi di curvatura di una linea piana hanno a quelli della sua evoluta.* Bologna, 1886. — *Delle coniche polari inclinate per l' angolo zero principalmente in rispetto alle Coniche conjugate.* Bologna, 1887. — *Alcuni teoremi intorno alle linee del 2.° ordine.* Bologna, 1887. — *Pietro Boschi. Parole dette innanzi al feretro addì 7 novembre 1887.* Bologna, 1887.

RUSSEL ISRAEL COOK. — Vedi WASHINGTON: *U. S. Geological Survey.*

SALIMBENI AUGUSTO. — *Un modenese nel Goggiam. Conferenza tenuta il giorno 25 Aprile 1886 nel Teatro Municipale di Modena.* Modena, 1886.

SANTI VENCESLAO. — *Il passaggio dei Toscani per il Modenese nel 1613 in occasione della guerra del Monferrato.* Modena, 1886. — *Nuptialia* (Versi per Nozze). Modena, 1886. — *Lorenzo Gigli.* (senza data). — *Memorie storiche di Samone nel Frignano.* Modena, 1887. — *La Chiesa e gli Arcipreti di Pievepelago.* Modena, 1887.

SCHADOW RICHARD. — *Daniel Specklin, Sein Leben und seine Tätigkeit als Baumeister. Ein Beitrag zur deutschen Künstlergeschichte.* Strassburg, 1885.

SCHEELE LUDOVICUS. — *De Sorano Ephesio medico etymologo.* Argentorati, MDCCCLXXXIV.

SCHIAPARELLI G. V. e DENZA P. F. — *Osservazioni delle Meteore luminose nell' anno 1886. Anno XVII;* Torino 1886; *Anno XVIII;* ivi, 1887.

SCHINDLER JULIUS. — *Beitrag zur Entwickelung malignen Tumoren aus Narben.* Strassburg, 1885.

SCHIRMEYER LUDWIG. — *Ueber das melancholische Anfangsstadium der Geistesstörungen.* Strassburg, 1886.

SCHMIDT C. — *Geologisch-petrographische Mittheilungen über einige Porphyre der Centralalpen und die in Verbindung mit denselben auftretenden Gesteine.* I. Theil. *Der Porphyr der Windgällen.* Stuttgart, 1886.

SCHNEEGANS C. F. AUGUST. — *Die Reaktion von Perkin in der Fettreihe.* Strassburg, 1884.

SCHNEIDER ADELBERT. — *Ein Fall von congenitaler halbseitiger Gesichtshypertrophie.* Strassburg, 1885.

SCHRADER — *Die Keilinschriften am Eingange der Quellgrotte des Sebeneh-Su.* Berlin, 1886.

SCHRADER MAX. E. G. — *Ueber das Hemmungscentrum des Froscherzens und sein Verhalten in Hypnose und Shock.* Strassburg, 1886.

SCHRADER PAULUS. — *De particularum NE, ANNE, NONNE, apud Plautum prosodia.* Argentorati, MDCCCLXXXV.

SCHROEDER THEODOR. — *Exsperimentaluntersucung ueber den Einfluss der Temperatur auf die elastische Nachwirkung.* Leipzig, 1886.

SCHWEINFURTH G. — *Alte Baureste und hieroglyphische Inschriften im Uadi Gasûs. Mit Bemerkungen von Prof.* A. ERMAN. Berlin, 1885.

SFORZA CLAUDIO. — Vedi BAROFFIO.

SFORZA GIOVANNI. — *L' Ingegnere Jacopo Seghizzi detto il Frate da Modena ed i Lucchesi.* Lucca, 1886.

SICK CARL. — *Untersuchungen über das Oedem.* Speier, 1885.

SIMONINI LEANDRO. — *Nuove ricerche sulla trasmissione della voce afona attraverso liquidi di varia natura.* Modena, 1887.

SPAETH FRIEDRICH. — *Ueber die Tuberculose der weiblichen Genitalien.* Strassburg, 1885.

STACKELBERG (VON) REINHOLD. — *Beiträge zur Syntax des Ossetischen.* Strassburg, 1886.

STEHLE RODERICUS. — *De Tibullo puri sermonis poetici cultore.* Argentorati, MDCCCLXXXVI.

STUDNIČKA (VON) F. J. — Vedi PRAGA: *K. B. Gesell. v. Wiss.*

TABARRINI MARCO. — *La vita e le opere dell' Architetto Emilio de Fabris. Discorso letto nell' adunanza solenne dell' Accademia delle Belle Arti il 19 Maggio 1887.* Firenze, 1887.

TALICE DA RICALDONE STEFANO. Vedi DANTE.

TANK ARTHUR. — *Ueber daz Strassburger sogenannte kyphotische Becken Nr. 4.* Strassburg i. E., 1885.

TARDUCCI FRANCESCO. — *La mitologia classica ridotta a libro di lettura continuata pei giovanetti. 3.ª Edizione.* Modena, 1883. — *La Strega, l'Astrologo e il Mago. Monografie.* Milano, Roma, Napoli, Bologna, 1886.

TODDE GIUSEPPE. — *Note sulla Economia Politica.* Cagliari, 1885.

TORÀ Y FERRER. — *Apuntes para la Monografia del Fluoruro de Calcio. Memoria leída en la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes* (de Barcelona). Barcelona, 1886.

TOSCANI DAVIDE. — Vedi GALASSI.

TOURNIER CAMILLE. — *Ueber anfalssweise auftretendes Herzklopfen und seine Behandlung.* Strassburg, 1885.

TRITSCHLER BERNARD — *Beiträge zur Differentialdiagnose zwischen Croup und Diphtheritis und zur Behandlung beider Krankheiten,* Strassburg, 1885.

VANDINI RAIMONDO. — *Appendice Prima al Catalogo dei Codici e Manoscritti posseduti dal Marchese Giuseppe Campori.* Modena, 1886.

VENTURI A. — *Di una notevole semplificazione nel calcolo delle perturbazioni dei piccoli pianeti.* (Pubblicazioni del *R. Osservatorio di Brera in Milano. N. XXVIII*). Milano 1885.

VERONA ERNESTO. — Vedi MURATORI.

VOEGTLIN ADOLF. — *Walther von Rheinau und seine Marienlegende.* Aarau, 1886.

VOLPICELLA LUIGI. — *Bibliografia storica della Provincia di Terra di Bari.* Napoli, 1884-87.

VOLTZ HANS. — *Die Ethik als Wissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der neueren englischen Ethik.* Strassburg, 1886.

VOLTZ LUDOVICUS. — *De Helia monacho, Isaaco monacho pseudo-dracone scriptoribus metricis byzantinis.* Argentorati, MDCCCLXXXVI.

WOORTHUIS JOHANNES ABRAM. — *Beitrag zur Lehre der Geschwulstembolie.* Halle a. S., 1885.

WAHRLICH WOLDEMAR. — *Beitrag zur Kenntniss der Orchideenwurzelpilze.* Leipzig, 1886.

WALCOTT CHARLES D. — Vedi WASHINGTON: *U. S. Geological Survey.*

WALTEMATH WILHELM. — *Die fränkischen Elemente in der französischen Sprache.* Paderborn und Munster, 1885.

WESTERFIELD CARL. — *Ueber Amaurose nach Blutverlusten mit besonderer Berücksichtigung des ophthalmoskopischen Befunds.* Strassburg, 1886.

WETZ WILHELM. — *Die Anfänge der ernsten bürgerlichen Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts. Allgemeiner Theil.* Worms, 1885.

WHITFIELD ROBERT. P. — Vedi WASHINGTON: *U. S. Geological Survey.*

WIJK (VAN) D. GERTH. — Vedi BATAVIA: *B. Genoot. van Kunst. en Vet.*

WILHELM JAKOB. — *Ueber die Ursachen des congenitalen Klumpfusses.* Strassburg, 1885.

WINTERHALTER ALBERT G. — Vedi WASHINGTON: *U. S. Naval Observatory.*

WISLICENUS WALTER F. — *Beitrag zur Bestimmung der Rotationszeit des Planeten Mars.* Karlsruhe, 1886.

VITTSTEIN G. C. — *The organic constituents of Plants and Vegetable Substances and their chemical Analysis: by Dr.* G. C. VITTSTEIN. *Authorised translation from the german original, enlarged with numerous additions by Baron* FERD. VON MUELLER. Melbourne, 1878.

ZEHLE HEINRICH. — *Laut-und Flexionslehre in Dante's Divina Commedia.* Marburg, 1885.

ZURUKZOGLU NIC. J. — *Prorogatio fori et contumacia.* Leipzig, 1885.

# MEMORIE

DELLA

# SEZIONE DI SCIENZE

# PRESSIONE ATMOSFERICA BI-ORARIA DEL 1887

TRATTA DAI RILIEVI

## DEL BAROMETRO REGISTRATORE RICHARD

---

Le tavole seguenti contengono la pressione atmosferica del 1887, di due in due ore, dedotta dai rilievi del barometro registratore Richard. Il metodo del quale ho fatto uso, è quello medesimo esposto in un mio opuscolo anteriore, ossia (in brevi termini) mi sono avvalso del cennato apparecchio come di una macchina interpolatrice, avvalendomi, per punti di riferimento, di tutte le osservazioni barometriche eseguite normalmente giorno per giorno. Questo lavoro di interpolazione si è eseguito per ciascuna carta settimanale tratta dall'apparecchio Richard, ossia per ogni carta si è stabilito lo schema delle riduzioni al barometro campione. Per risultato generale, e senza eccezioni, ho ritrovato, che la riduzione (sempre sottrattiva nell' apparecchio che adopero), diminuisce crescendo la pressione atmosferica, cioè che le indicazioni del barometro normale, e quelle del barometro registratore Richard, tanto più si avvicinano quanto più alta è la pressione.

Seguendo l' esempio del compianto Prof. Plantamour, Direttore dell' Osservatorio di Ginevra, che anno per anno aggiungeva alle tavole dei varî elementi meteorologici le formule periodiche

relative, ho calcolato tali formule, per ciascun mese del 1887, sui rilievi del barometro registratore Richard.

In tutte le altezze barometriche, ho, nelle formule e nelle tavole, soppresso per amor di brevità il 700.

Gennaio . $\overset{mm}{59,560} + 0,13027\ Sen.\,(163^{\circ}\,39',1 + H) + 0,39759\ Sen.\,(120^{\circ}\,45',5 + 2H) + 0,10957\ Sen.\,(296^{\circ}\,10',5 + 3H)$

Febbraio . $64,064 + 0,23177\ Sen.\,(358\ 21,1 + H) + 0,46720\ Sen.\,(119\ 29,5 + 2H) + 0,10659\ Sen.\,(296\ 57,9 + 3H)$

Marzo. . . $56,166 + 0,47697\ Sen.\,(354\ 47,2 + H) + 0,37593\ Sen.\,(103\ 51,1 + 2H) + 0,08571\ Sen.\,(324\ 55,6 + 3H)$

Aprile. . . $54,756 + 0,13569\ Sen.\,(332\ 10,6 + H) + 0,42415\ Sen.\,(117\ 22,2 + 2H) + 0,03375\ Sen.\,(159\ 46,5 + 3H)$

Maggio . . $54,607 + 0,18539\ Sen.\,(337\ 49,0 + H) + 0,29632\ Sen.\,(110\ \ 3,9 + 2H) + 0,05482\ Sen.\,(\ 70\ 27,8 + 3H)$

Giugno . . $57,178 + 0,47284\ Sen.\,(335\ 25,3 + H) + 0,27406\ Sen.\,(108\ 26,1 + 2H) + 0,06851\ Sen.\,(\ 94\ 11,1 + 3H)$

Luglio . . $56,877 + 0,48914\ Sen.\,(335\ \ 0,4 + H) + 0,28706\ Sen.\,(115\ \ 4,6 + 2H) + 0,05855\ Sen.\,(\ 85\ \ 6,1 + 3H)$

Agosto . . $55,105 + 0,42835\ Sen.\,(337\ 49,6 + H) + 0,41850\ Sen.\,(105\ 28,5 + 2H) + 0,01944\ Sen.\,(\ 59\ \ 2,2 + 3H)$

Settembre $54,764 + 0,43165\ Sen.\,(341\ 46,5 + H) + 0,41479\ Sen.\,(108\ 30,5 + 2H) + 0,02749\ Sen.\,(284\ \ 2,2 + 3H)$

Ottobre. . $55,997 + 0,22013\ Sen.\,(327\ 59,7 + H) + 0,37378\ Sen.\,(109\ 48,5 + 2H) + 0,20775\ Sen.\,(318\ 15,1 + 3H)$

Novembre. $52,397 + 0,14097\ Sen.\,(204\ 26,6 + H) + 0,37367\ Sen.\,(130\ 17,8 + 2H) + 0,14533\ Sen.\,(323\ 23,6 + 3H)$

Dicembre . $54,189 + 0,11392\ Sen.\,(\ 20\ 33,4 + H) + 0,39961\ Sen.\,(\ 62\ \ 9,1 + 2H) + 0,13092\ Sen.\,(301\ 27,8 + 3H)$

Molte considerazioni far si potrebbero sull' andamento dei coefficienti, e principalmente delle quantità angolari, delle formule sopra annotate. Ma essendo mio proponimento di pubblicare, anno per anno, i risultati bi-orarî del barometro registratore Richard, riserbo la discussione di questo argomento ad un' epoca in cui sarà più copiosa la raccolta degli elementi.

Sulle formule sopra esposte ho calcolato le quantità bi-orarie che trovansi in fondo di ciascuna delle dodici tavole. È veramente mirabile la concordanza dei valori osservati coi calcolati, essendo le differenze generalmente quasi trascurabili, e molto più piccole di quelle che trovai nel 1867, calcolando un' anno di osservazioni orarie del barometro registratore Salleron.

Le dodici tavole barometriche del 1887, comprovano la pratica utilità delle ore di osservazione mezzanotte, 8 mattino e 3 sera, da me proposte, e delle quali ho fatto uso per molti anni in Palermo ed in Modena. Il medio aritmetico delle osservazioni

barometriche fatte in queste tre ore, è vicinissimo al vero medio, come dimostra il seguente specchietto.

| Mesi | $^1/_3 (12+20+4)$ | Medio effettivo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Gennaio. . . . . | 59,502 | 59,560 | — 58 |
| Febbraio . . . . | 64,036 | 64,064 | — 28 |
| Marzo. . . . . . | 56,203 | 56,166 | + 37 |
| Aprile. . . . . . | 54,744 | 54,756 | — 12 |
| Maggio . . . . . | 54,652 | 54,607 | + 45 |
| Giugno . . . . . | 57,226 | 57,178 | + 48 |
| Luglio. . . . . . | 56,933 | 56,877 | + 56 |
| Agosto . . . . . | 55,142 | 55,105 | + 37 |
| Settembre . . . | 54,771 | 54,764 | + 7 |
| Ottobre . . . . . | 56,061 | 55,997 | + 64 |
| Novembre. . . . | 52,393 | 52,397 | — 4 |
| Dicembre. . . . | 54,158 | 54,189 | — 31 |
| Anno . . . . . . | 56,318 | 56,305 | + 13 |

A rendere sempre più manifesta l' esattezza delle dodici tavole dei rilievi del barometro registratore Richard, basta aggruppare le differenze giusta le varie stagioni.

| | |
|---|---|
| Inverno . . . . . . . . . . . . | — 39 |
| Primavera . . . . . . . . . . | + 23 |
| Estate . . . . . . . . . . . . . | + 47 |
| Autunno. . . . . . . . . . . . | + 22 |

Nelle stagioni estreme la differenza (sempre piccola) è massima, negativa in inverno e positiva in estate, mentre nelle stagioni medie la differenza è di quasi metà, ed è uguale in primavera e in autunno.

Sulle carte estratte dallo apparecchio, ho fatto ricerca delle massime e minime altezze barometriche assolute, mese per mese, esposte nel seguente specchietto, insieme con le ore corrispondenti. In tutto il 1887 l' escursione barometrica è stata di 37 mill.

numero vicino alla escursione 37,955 che trassi dalle osservazioni dal 1830 al 1866, e all' altra 37,920 che ricavai dalle osservazioni dal 1867 al 1881. Il valore medio annuale della escursione è 22,475, e perciò l' escursione è massima in inverno (27,30) minima in estate (14,93) e media in primavera (23,64) ed autunno (24,03).

| MESI | MASSIMA | | | MINIMA | | | ESCURSIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Giorno | Ora | Quantità | Giorno | Ora | |
| | mm | | h m | mm | | h m | mm |
| Gennaio. . . | 73,88 | 26 | 22 0 | 38,69 | 6 | 17 30 | 35,19 |
| Febbraio . . | 74,60 | 5 | 22 45 | 55,96 | 20 | 5 0 | 18,64 |
| Marzo. . . . | 72,39 | 1 | 13 0 | 39,88 | 17 | 16 45 | 32,51 |
| Aprile. . . . | 65,46 | 18 | 12 0 | 40,80 | 8 | 16 30 | 24,66 |
| Maggio . . . | 59,20 | 1 | 20 0 | 45,45 | 14 | 16 0 | 13,75 |
| Giugno . . . | 63,51 | 14 | 21 0 | 49,42 | 21 | 5 30 | 14,09 |
| Luglio. . . . | 61,89 | 8 | 22 0 | 49,46 | 6 | 2 30 | 12,43 |
| Agosto. . . . | 63,78 | 7 | 21 0 | 45,52 | 18 | 0 0 | 18,26 |
| Settembre. . | 60,76 | 18 | 22 0 | 43,30 | 29 | 17 30 | 17,46 |
| Ottobre . . . | 68,93 | 23 | 21 0 | 41,20 | 15 | 1 15 | 27,73 |
| Novembre . | 64,50 | 17 | 22 0 | 37,60 | 20 | 4 0 | 26,90 |
| Dicembre. . | 70,46 | 2 | 22 0 | 42,38 | 19 | 2 0 | 28,08 |
| Anno . . . . | 74,60 | | | 37,60 | | | 37,00 |

## Gennaio 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5460 | 5470 | 5450 | 5450 | 5490 | 5555 | 5490 | 5450 | 5440 | 5450 | 5450 | 5470 |
| 2 | 5470 | 5460 | 5450 | 5460 | 5490 | 5565 | 5545 | 5490 | 5510 | 5545 | 5605 | 5670 |
| 3 | 5680 | 5710 | 5730 | 5766 | 5899 | 5959 | 5919 | 5867 | 5827 | 5827 | 5827 | 5817 |
| 4 | 5745 | 5695 | 5561 | 5481 | 5419 | 5347 | 5245 | 5113 | 5083 | 5021 | 5001 | 4909 |
| 5 | 4797 | 4665 | 4521 | 4471 | 4491 | 4491 | 4359 | 4359 | 4277 | 4205 | 4155 | 4133 |
| 6 | 3991 | 3951 | 3899 | 3869 | 3909 | 3961 | 3889 | 3879 | 3929 | 3929 | 3981 | 3991 |
| 7 | 3971 | 3971 | 3961 | 3961 | 3981 | 4063 | 4073 | 4083 | 4083 | 4175 | 4287 | 4337 |
| 8 | 4379 | 4429 | 4481 | 4563 | 4675 | 4787 | 4787 | 4777 | 4797 | 4807 | 4817 | 4797 |
| 9 | 4787 | 4643 | 4553 | 4481 | 4439 | 4491 | 4491 | 4491 | 4583 | 4593 | 4643 | 4655 |
| 10 | 4695 | 4675 | 4665 | 4623 | 4711 | 4741 | 4741 | 4741 | 4838 | 4858 | 4955 | 5082 |
| 11 | 5169 | 5245 | 5275 | 5305 | 5469 | 5683 | 5596 | 5636 | 5703 | 5810 | 5917 | 6004 |
| 12 | 6024 | 6121 | 6131 | 6161 | 6238 | 6278 | 6238 | 6208 | 6181 | 6198 | 6218 | 6218 |
| 13 | 6218 | 6181 | 6131 | 6131 | 6171 | 6218 | 6171 | 6131 | 6091 | 6111 | 6074 | 6044 |
| 14 | 6024 | 5984 | 5917 | 5820 | 5887 | 5887 | 5800 | 5723 | 5733 | 5790 | 5810 | 5800 |
| 15 | 5810 | 5820 | 5810 | 5810 | 5830 | 5830 | 5810 | 5743 | 5790 | 5800 | 5810 | 5810 |
| 16 | 5790 | 5743 | 5703 | 5703 | 5753 | 5810 | 5760 | 5703 | 5723 | 5790 | 5800 | 5810 |
| 17 | 5810 | 5810 | 5820 | 5820 | 5893 | 5971 | 5923 | 5893 | 5971 | 5991 | 6021 | 6098 |
| 18 | 6138 | 6148 | 6148 | 6196 | 6206 | 6293 | 6303 | 6216 | 6246 | 6293 | 6313 | 6333 |
| 19 | 6313 | 6313 | 6303 | 6313 | 6363 | 6498 | 6488 | 6488 | 6528 | 6548 | 6625 | 6635 |
| 20 | 6625 | 6578 | 6528 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6391 | 6411 | 6451 | 6528 | 6578 |
| 21 | 6645 | 6655 | 6723 | 6840 | 6958 | 7065 | 7065 | 7065 | 7065 | 7105 | 7153 | 7183 |
| 22 | 7143 | 7075 | 7035 | 6998 | 6978 | 7065 | 6958 | 6840 | 6743 | 6743 | 6743 | 6723 |
| 23 | 6645 | 6548 | 6508 | 6421 | 6508 | 6518 | 6498 | 6421 | 6401 | 6401 | 6411 | 6421 |
| 24 | 6421 | 6441 | 6441 | 6441 | 6478 | 6568 | 6558 | 6548 | 6568 | 6618 | 6678 | 6788 |
| 25 | 6798 | 6808 | 6808 | 6838 | 6908 | 7008 | 7008 | 6998 | 7008 | 7058 | 7138 | 7228 |
| 26 | 7258 | 7238 | 7228 | 7248 | 7328 | 7378 | 7338 | 7308 | 7278 | 7318 | 7338 | 7338 |
| 27 | 7338 | 7278 | 7228 | 7218 | 7228 | 7268 | 7198 | 7108 | 7048 | 7038 | 7038 | 7028 |
| 28 | 7018 | 7008 | 6978 | 6928 | 6938 | 6988 | 6898 | 6798 | 6798 | 6828 | 6898 | 6898 |
| 29 | 6918 | 6908 | 6898 | 6928 | 7008 | 7048 | 7008 | 6978 | 6978 | 6948 | 6978 | 6998 |
| 30 | 6978 | 6928 | 6898 | 6888 | 6898 | 6898 | 6868 | 6788 | 6778 | 6778 | 6778 | 6778 |
| 31 | 6748 | 6678 | 6618 | 6568 | 6677 | 6687 | 6625 | 6575 | 6513 | 6555 | 6575 | 6615 |
| Medio oss. | 59,615 | 59,412 | 59,161 | 59,071 | 59,562 | 60,110 | 59,700 | 59,293 | 59,330 | 59,543 | 59,860 | 60,061 |
| Medio cal. | 59,721 | 59,399 | 59,086 | 59,132 | 59,613 | 59,995 | 59,787 | 59,315 | 59,238 | 59,600 | 59,913 | 59,921 |
| Differenza. | + 106 | − 13 | − 75 | + 61 | + 51 | − 115 | + 87 | + 22 | − 92 | + 57 | + 53 | − 140 |

## Febbraio 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6615 | 6605 | 6575 | 6575 | 6575 | 6595 | 6575 | 6473 | 6463 | 6463 | 6473 | 6483 |
| 2 | 6473 | 6463 | 6423 | 6401 | 6463 | 6463 | 6433 | 6361 | 6361 | 6391 | 6443 | 6463 |
| 3 | 6503 | 6545 | 6545 | 6575 | 6677 | 6687 | 6687 | 6687 | 6707 | 6799 | 6911 | 6951 |
| 4 | 7023 | 7033 | 7073 | 7135 | 7247 | 7297 | 7297 | 7247 | 7247 | 7338 | 7368 | 7388 |
| 5 | 7388 | 7378 | 7358 | 7358 | 7388 | 7450 | 7378 | 7297 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 |
| 6 | 7227 | 7145 | 7073 | 7023 | 7003 | 6911 | 6799 | 6625 | 6513 | 6453 | 6391 | 6401 |
| 7 | 6401 | 6381 | 6351 | 6341 | 6362 | 6261 | 6190 | 6078 | 6028 | 6130 | 6523 | 6676 |
| 8 | 6696 | 6696 | 6595 | 6585 | 6605 | 6656 | 6585 | 6493 | 6473 | 6463 | 6483 | 6493 |
| 9 | 6473 | 6443 | 6352 | 6322 | 6352 | 6301 | 6190 | 6078 | 6028 | 6018 | 5937 | 5856 |
| 10 | 5776 | 5704 | 5694 | 5714 | 5806 | 5917 | 5967 | 5927 | 5917 | 5907 | 5897 | 5907 |
| 11 | 6008 | 6068 | 6180 | 6251 | 6372 | 6433 | 6402 | 6362 | 6372 | 6402 | 6402 | 6412 |
| 12 | 6412 | 6362 | 6332 | 6332 | 6352 | 6362 | 6362 | 6322 | 6342 | 6362 | 6372 | 6412 |
| 13 | 6463 | 6473 | 6463 | 6473 | 6545 | 6555 | 6513 | 6433 | 6362 | 6362 | 6362 | 6362 |
| 14 | 6342 | 6251 | 6160 | 6140 | 6164 | 6164 | 6144 | 6062 | 6052 | 6062 | 6072 | 6092 |
| 15 | 6082 | 6052 | 6062 | 6062 | 6102 | 6144 | 6144 | 6102 | 6124 | 6164 | 6255 | 6376 |
| 16 | 6458 | 6458 | 6458 | 6478 | 6549 | 6539 | 6448 | 6366 | 6366 | 6438 | 6519 | 6559 |
| 17 | 6609 | 6569 | 6549 | 6458 | 6458 | 6458 | 6336 | 6235 | 6174 | 6194 | 6225 | 6174 |
| 18 | 6154 | 6114 | 6052 | 6052 | 6072 | 6062 | 6012 | 5911 | 5830 | 5850 | 5890 | 5911 |
| 19 | 5921 | 5850 | 5799 | 5810 | 5850 | 5900 | 5850 | 5769 | 5749 | 5759 | 5779 | 5779 |
| 20 | 5769 | 5749 | 5719 | 5657 | 5739 | 5749 | 5709 | 5647 | 5596 | 5627 | 5647 | 5647 |
| 21 | 5647 | 5647 | 5647 | 5667 | 5778 | 5844 | 5788 | 5778 | 5788 | 5818 | 5884 | 5961 |
| 22 | 5981 | 5981 | 5991 | 6011 | 6097 | 6193 | 6173 | 6097 | 6097 | 6137 | 6203 | 6253 |
| 23 | 6300 | 6300 | 6310 | 6350 | 6436 | 6522 | 6512 | 6492 | 6502 | 6522 | 6608 | 6638 |
| 24 | 6638 | 6638 | 6628 | 6678 | 6735 | 6821 | 6735 | 6668 | 6628 | 6648 | 6725 | 6725 |
| 25 | 6678 | 6628 | 6598 | 6562 | 6572 | 6572 | 6502 | 6360 | 6310 | 6350 | 6396 | 6416 |
| 26 | 6360 | 6320 | 6243 | 6213 | 6243 | 6203 | 6193 | 6203 | 6310 | 6416 | 6522 | 6562 |
| 27 | 6618 | 6608 | 6572 | 6618 | 6668 | 6745 | 6725 | 6628 | 6638 | 6735 | 6841 | 6947 |
| 28 | 6967 | 7043 | 7053 | 7139 | 7259 | 7336 | 7326 | 7239 | 7229 | 7239 | 7239 | 7239 |
| Medio oss. | 64,279 | 64,109 | 63,877 | 63,921 | 64,453 | 64,693 | 64,277 | 63,550 | 63,376 | 63,676 | 64,148 | 64,404 |
| Medio cal. | 64,322 | 64,094 | 63,852 | 63,952 | 64,430 | 64,698 | 64,280 | 63,574 | 63,342 | 63,702 | 64,158 | 64,364 |
| Differenza. | + 43 | — 15 | — 25 | + 31 | — 23 | + 5 | + 3 | + 24 | — 34 | + 26 | + 10 | — 40 |

## Marzo 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7239 | 7199 | 7132 | 7132 | 7132 | 7132 | 7044 | 6947 | 6917 | 6917 | 6917 | 6917 |
| 2 | 6860 | 6820 | 6800 | 6810 | 6810 | 6810 | 6713 | 6693 | 6616 | 6606 | 6683 | 6636 |
| 3 | 6596 | 6528 | 6508 | 6566 | 6576 | 6576 | 6478 | 6391 | 6324 | 6294 | 6294 | 6284 |
| 4 | 6274 | 6264 | 6254 | 6244 | 6274 | 6314 | 6274 | 6177 | 6137 | 6157 | 6167 | 6167 |
| 5 | 6167 | 6157 | 6147 | 6080 | 6080 | 6060 | 5992 | 5845 | 5758 | 5748 | 5738 | 5738 |
| 6 | 5718 | 5651 | 5641 | 5651 | 5728 | 5728 | 5671 | 5631 | 5621 | 5641 | 5718 | 5737 |
| 7 | 5825 | 5845 | 5885 | 5952 | 6080 | 6135 | 6135 | 6080 | 6050 | 6090 | 6135 | 6155 |
| 8 | 6165 | 6175 | 6211 | 6251 | 6281 | 6326 | 6301 | 6251 | 6211 | 6251 | 6271 | 6281 |
| 9 | 6261 | 6251 | 6241 | 6241 | 6251 | 6251 | 6195 | 6125 | 6040 | 6040 | 6040 | 5984 |
| 10 | 5934 | 5839 | 5799 | 5724 | 5724 | 5724 | 5658 | 5598 | 5493 | 5493 | 5503 | 5513 |
| 11 | 5513 | 5503 | 5503 | 5503 | 5513 | 5513 | 5493 | 5407 | 5387 | 5387 | 5407 | 5407 |
| 12 | 5407 | 5397 | 5302 | 5302 | 5292 | 5282 | 5197 | 5111 | 5071 | 5036 | 5051 | 5036 |
| 13 | 4986 | 4920 | 4805 | 4699 | 4679 | 4669 | 4639 | 4554 | 4468 | 4458 | 4458 | 4468 |
| 14 | 4508 | 4689 | 4679 | 4669 | 4825 | 4805 | 4749 | 4623 | 4603 | 4527 | 4517 | 4537 |
| 15 | 4461 | 4411 | 4391 | 4371 | 4411 | 4517 | 4603 | 4603 | 4567 | 4613 | 4623 | 4633 |
| 16 | 4613 | 4517 | 4411 | 4326 | 4326 | 4316 | 4266 | 4170 | 4160 | 4144 | 4200 | 4200 |
| 17 | 4144 | 4094 | 4038 | 4028 | 4054 | 4124 | 4200 | 4240 | 4391 | 4517 | 4633 | 4835 |
| 18 | 4920 | 5016 | 5066 | 5152 | 5248 | 5288 | 5298 | 5258 | 5268 | 5324 | 5469 | 5555 |
| 19 | 5575 | 5681 | 5701 | 5807 | 5923 | 6008 | 6048 | 5998 | 5998 | 6038 | 6104 | 6200 |
| 20 | 6210 | 6220 | 6220 | 6250 | 6316 | 6356 | 6336 | 6316 | 6286 | 6276 | 6306 | 6306 |
| 21 | 6286 | 6230 | 6180 | 6180 | 6202 | 6202 | 6182 | 6096 | 6039 | 6066 | 6096 | 6096 |
| 22 | 6076 | 6009 | 5989 | 6029 | 6096 | 6086 | 6029 | 5989 | 5989 | 5999 | 6066 | 6056 |
| 23 | 6086 | 6019. | 6039 | 6076 | 6066 | 6066 | 5999 | 5933 | 5827 | 5817 | 5797 | 5747 |
| 24 | 5680 | 5650 | 5564 | 5604 | 5650 | 5660 | 5564 | 5498 | 5458 | 5458 | 5428 | 5428 |
| 25 | 5245 | 5139 | 5099 | 5033 | 4926 | 4906 | 4840 | 4820 | 4840 | 5033 | 5139 | 5189 |
| 26 | 5245 | 5225 | 5235 | 5312 | 5438 | 5438 | 5362 | 5322 | 5332 | 5352 | 5458 | 5604 |
| 27 | 5680 | 5700 | 5757 | 5827 | 5883 | 5893 | 5883 | 5777 | 5690 | 5720 | 5777 | 5670 |
| 28 | 5660 | 5544 | 5488 | 5488 | 5433 | 5413 | 5306 | 5159 | 5062 | 5072 | 5189 | 5306 |
| 29 | 5306 | 5306 | 5336 | 5403 | 5479 | 5519 | 5509 | 5423 | 5413 | 5413 | 5499 | 5463 |
| 30 | 5433 | 5489 | 5296 | 5266 | 5219 | 5209 | 5159 | 5102 | 5102 | 5199 | 5316 | 5463 |
| 31 | 5519 | 5499 | 5519 | 5606 | 5626 | 5626 | 5586 | 5519 | 5433 | 5423 | 5433 | 5413 |
| Medio oss. | 56,643 | 56,447 | 56,205 | 56,317 | 56,626 | 56,759 | 56,358 | 55,695 | 55,339 | 55,519 | 55,946 | 56,137 |
| Medio cal. | 56,534 | 56,475 | 56,237 | 56,271 | 56,639 | 56,786 | 56,340 | 55,677 | 55,373 | 55,519 | 55,873 | 56,268 |
| Differenza. | — 109 | + 28 | + 32 | — 46 | + 13 | + 27 | — 18 | — 18 | + 34 | 0 | — 73 | + 131 |

## Aprile 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5326 | 5266 | 5169 | 5092 | 5082 | 4985 | 4975 | 4879 | 4859 | 4869 | 4929 | 4985 |
| 2 | 4985 | 4985 | 4985 | 5092 | 5199 | 5296 | 5306 | 5306 | 5306 | 5346 | 5413 | 5463 |
| 3 | 5479 | 5463 | 5443 | 5443 | 5519 | 5539 | 5509 | 5433 | 5413 | 5423 | 5519 | 5616 |
| 4 | 5616 | 5626 | 5626 | 5656 | 5702 | 5848 | 5702 | 5597 | 5531 | 5491 | 5491 | 5481 |
| 5 | 5406 | 5386 | 5330 | 5280 | 5215 | 5175 | 5089 | 5014 | 4898 | 4858 | 4858 | 4838 |
| 6 | 4753 | 4647 | 4592 | 4562 | 4562 | 4552 | 4446 | 4331 | 4351 | 4351 | 4436 | 4436 |
| 7 | 4436 | 4381 | 4351 | 4341 | 4351 | 4396 | 4381 | 4331 | 4406 | 4436 | 4456 | 4436 |
| 8 | 4381 | 4225 | 4120 | 4170 | 4215 | 4371 | 4436 | 4436 | 4532 | 4637 | 4697 | 4753 |
| 9 | 4753 | 4753 | 4753 | 4838 | 4888 | 4964 | 5059 | 5059 | 5069 | 5069 | 5175 | 5270 |
| 10 | 5356 | 5386 | 5386 | 5436 | 5491 | 5531 | 5567 | 5541 | 5541 | 5597 | 5702 | 5768 |
| 11 | 5808 | 5808 | 5808 | 5903 | 6001 | 6011 | 6011 | 6011 | 6011 | 6011 | 6108 | 6118 |
| 12 | 6118 | 6118 | 6108 | 6108 | 6118 | 6128 | 6118 | 6061 | 6011 | 6011 | 6031 | 6011 |
| 13 | 6011 | 5904 | 5884 | 5864 | 5837 | 5837 | 5740 | 5633 | 5583 | 5526 | 5573 | 5563 |
| 14 | 5486 | 5456 | 5379 | 5379 | 5379 | 5349 | 5252 | 5155 | 5048 | 5038 | 5048 | 4991 |
| 15 | 4911 | 4767 | 4707 | 4727 | 4747 | 4824 | 4834 | 4834 | 4931 | 5048 | 5155 | 5195 |
| 16 | 5232 | 5262 | 5379 | 5476 | 5583 | 5690 | 5777 | 5797 | 5884 | 5904 | 6061 | 6108 |
| 17 | 6138 | 6118 | 6118 | 6215 | 6322 | 6362 | 6429 | 6419 | 6372 | 6352 | 6459 | 6516 |
| 18 | 6546 | 6526 | 6489 | 6506 | 6525 | 6525 | 6447 | 6407 | 6309 | 6221 | 6241 | 6251 |
| 19 | 6289 | 6201 | 6191 | 6201 | 6201 | 6201 | 6093 | 6005 | 5927 | 5877 | 5927 | 5955 |
| 20 | 5955 | 5907 | 5887 | 5917 | 5927 | 5907 | 5819 | 5769 | 5681 | 5661 | 5671 | 5671 |
| 21 | 5661 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5485 | 5367 | 5327 | 5317 | 5337 | 5337 |
| 22 | 5337 | 5307 | 5307 | 5317 | 5327 | 5259 | 5229 | 5171 | 5131 | 5121 | 5121 | 5121 |
| 23 | 5121 | 5033 | 5013 | 5013 | 5013 | 5033 | 5013 | 5013 | 5003 | 5003 | 5053 | 5121 |
| 24 | 5111 | 5101 | 5111 | 5121 | 5219 | 5229 | 5229 | 5219 | 5199 | 5219 | 5279 | 5337 |
| 25 | 5337 | 5337 | 5337 | 5425 | 5506 | 5516 | 5516 | 5516 | 5506 | 5506 | 5526 | 5536 |
| 26 | 5526 | 5526 | 5526 | 5536 | 5597 | 5607 | 5526 | 5465 | 5354 | 5364 | 5516 | 5526 |
| 27 | 5536 | 5607 | 5617 | 5698 | 5768 | 5819 | 5849 | 5819 | 5819 | 5839 | 5920 | 6021 |
| 28 | 6051 | 6071 | 6112 | 6122 | 6203 | 6213 | 6142 | 6112 | 6031 | 6021 | 6041 | 6031 |
| 29 | 6031 | 6021 | 6011 | 6021 | 6021 | 6031 | 6021 | 5940 | 5920 | 5970 | 6021 | 6021 |
| 30 | 6031 | 6021 | 6031 | 6041 | 6071 | 6061 | 6021 | 5970 | 5859 | 5819 | 5849 | 5910 |
| Medio oss. | 54,909 | 54,591 | 54,444 | 54,688 | 55,051 | 55,274 | 55,007 | 54,537 | 54,271 | 54,302 | 54,871 | 55,129 |
| Medio cal. | 54,941 | 54,571 | 54,447 | 54,689 | 55,067 | 55,241 | 55,029 | 54,551 | 54,219 | 54,365 | 54,835 | 55,117 |
| Differenza. | + 32 | — 20 | + 3 | + 1 | + 16 | — 33 | + 22 | + 14 | — 52 | + 63 | — 36 | — 12 |

## Maggio 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5920 | 5890 | 5869 | 5869 | 5920 | 5890 | 5829 | 5779 | 5708 | 5708 | 5718 | 5708 |
| 2 | 5678 | 5617 | 5587 | 5526 | 5550 | 5560 | 5468 | 5468 | 5458 | 5448 | 5468 | 5478 |
| 3 | 5448 | 5448 | 5438 | 5458 | 5458 | 5468 | 5468 | 5376 | 5284 | 5132 | 5162 | 5152 |
| 4 | 5152 | 5050 | 5050 | 5050 | 5152 | 5162 | 5152 | 5172 | 5172 | 5244 | 5346 | 5418 |
| 5 | 5448 | 5458 | 5478 | 5560 | 5662 | 5662 | 5622 | 5570 | 5672 | 5590 | 5642 | 5744 |
| 6 | 5560 | 5560 | 5560 | 5610 | 5662 | 5764 | 5784 | 5784 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 |
| 7 | 5764 | 5712 | 5712 | 5734 | 5682 | 5652 | 5560 | 5540 | 5468 | 5458 | 5468 | 5468 |
| 8 | 5468 | 5458 | 5448 | 5458 | 5458 | 5468 | 5468 | 5448 | 5376 | 5366 | 5458 | 5560 |
| 9 | 5632 | 5622 | 5662 | 5662 | 5696 | 5666 | 5646 | 5595 | 5545 | 5545 | 5545 | 5696 |
| 10 | 5747 | 5747 | 5737 | 5757 | 5757 | 5747 | 5696 | 5636 | 5575 | 5545 | 5545 | 5545 |
| 11 | 5535 | 5545 | 5555 | 5646 | 5646 | 5646 | 5636 | 5545 | 5535 | 5454 | 5464 | 5474 |
| 12 | 5454 | 5434 | 5394 | 5434 | 5434 | 5373 | 5272 | 5232 | 5151 | 5222 | 5242 | 5242 |
| 13 | 5252 | 5242 | 5232 | 5161 | 5141 | 5121 | 5030 | 4939 | 4828 | 4828 | 4838 | 4798 |
| 14 | 4737 | 4646 | 4545 | 4575 | 4636 | 4767 | 4838 | 4858 | 4939 | 5040 | 5141 | 5252 |
| 15 | 5333 | 5343 | 5353 | 5444 | 5525 | 5545 | 5545 | 5545 | 5545 | 5545 | 5595 | 5666 |
| 16 | 5727 | 5666 | 5666 | 5747 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5838 | 5838 | 5818 |
| 17 | 5743 | 5679 | 5689 | 5733 | 5733 | 5743 | 5689 | 5639 | 5545 | 5535 | 5545 | 5585 |
| 18 | 5545 | 5535 | 5481 | 5495 | 5535 | 5535 | 5535 | 5441 | 5431 | 5431 | 5441 | 5451 |
| 19 | 5441 | 5431 | 5421 | 5431 | 5451 | 5515 | 5451 | 5431 | 5421 | 5411 | 5421 | 5431 |
| 20 | 5431 | 5421 | 5431 | 5481 | 5535 | 5461 | 5421 | 5307 | 5222 | 5138 | 5118 | 5118 |
| 21 | 5024 | 4910 | 4826 | 4776 | 4701 | 4701 | 4671 | 4701 | 4806 | 4910 | 5014 | 5014 |
| 22 | 5014 | 5004 | 4960 | 5014 | 5064 | 5034 | 5064 | 5034 | 5118 | 5168 | 5222 | 5232 |
| 23 | 5232 | 5222 | 5222 | 5242 | 5341 | 5391 | 5391 | 5428 | 5448 | 5458 | 5555 | 5555 |
| 24 | 5682 | 5672 | 5682 | 5769 | 5809 | 5876 | 5876 | 5876 | 5866 | 5876 | 5876 | 5896 |
| 25 | 5876 | 5866 | 5819 | 5799 | 5779 | 5769 | 5702 | 5642 | 5575 | 5565 | 5595 | 5575 |
| 26 | 5555 | 5468 | 5448 | 5458 | 5458 | 5458 | 5448 | 5448 | 5438 | 5448 | 5498 | 5555 |
| 27 | 5448 | 5428 | 5321 | 5234 | 5254 | 5331 | 5341 | 5321 | 5234 | 5234 | 5234 | 5331 |
| 28 | 5301 | 5234 | 5234 | 5234 | 5234 | 5244 | 5244 | 5234 | 5234 | 5234 | 5284 | 5341 |
| 29 | 5361 | 5448 | 5448 | 5458 | 5545 | 5555 | 5555 | 5545 | 5545 | 5555 | 5555 | 5652 |
| 30 | 5662 | 5662 | 5672 | 5759 | 5738 | 5738 | 5748 | 5728 | 5728 | 5728 | 5728 | 5758 |
| 31 | 5758 | 5728 | 5728 | 5778 | 5837 | 5837 | 5758 | 5718 | 5619 | 5579 | 5619 | 5629 |
| Medio oss. | 54,815 | 54,563 | 54,409 | 54,630 | 54,916 | 55,009 | 54,760 | 54,460 | 54,225 | 54,193 | 54,496 | 54,808 |
| Medio cal. | 54,823 | 54,554 | 54,413 | 54,625 | 54,928 | 54,987 | 54,771 | 54,458 | 54,217 | 54,209 | 54,488 | 54,811 |
| Differenza. | + 8 | — 9 | + 4 | — 5 | + 12 | — 22 | + 11 | — 2 | — 8 | + 16 | — 8 | + 3 |

## Giugno 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5639 | 5629 | 5619 | 5669 | 5718 | 5688 | 5619 | 5510 | 5500 | 5402 | 5372 | 5282 |
| 2 | 5343 | 5343 | 5293 | 5253 | 5204 | 5253 | 5293 | 5253 | 5184 | 5076 | 5076 | 5154 |
| 3 | 5174 | 5164 | 5126 | 5184 | 5224 | 5273 | 5293 | 5293 | 5303 | 5293 | 5402 | 5422 |
| 4 | 5480 | 5510 | 5510 | 5619 | 5659 | 5708 | 5718 | 5649 | 5639 | 5619 | 5718 | 5748 |
| 5 | 5778 | 5748 | 5778 | 5827 | 5837 | 5847 | 5837 | 5768 | 5728 | 5698 | 5708 | 5728 |
| 6 | 5728 | 5728 | 5728 | 5728 | 5767 | 5718 | 5668 | 5569 | 5559 | 5558 | 5638 | 5668 |
| 7 | 5668 | 5678 | 5678 | 5718 | 5777 | 5777 | 5767 | 5708 | 5668 | 5668 | 5737 | 5777 |
| 8 | 5787 | 5787 | 5827 | 5896 | 5916 | 5965 | 5906 | 5896 | 5876 | 5876 | 5896 | 5926 |
| 9 | 5955 | 5965 | 5995 | 5995 | 6015 | 6015 | 5995 | 5916 | 5886 | 5817 | 5827 | 5827 |
| 10 | 5787 | 5757 | 5767 | 5767 | 5767 | 5718 | 5668 | 5539 | 5494 | 5450 | 5450 | 5450 |
| 11 | 5609 | 5698 | 5797 | 5886 | 5995 | 5995 | 5995 | 5985 | 5955 | 5965 | 5995 | 6005 |
| 12 | 6035 | 6035 | 6015 | 6015 | 6085 | 6045 | 5995 | 5886 | 5787 | 5777 | 5777 | 5886 |
| 13 | 5886 | 5886 | 5886 | 5985 | 6022 | 6022 | 6022 | 6012 | 6012 | 6022 | 6072 | 6142 |
| 14 | 6152 | 6172 | 6241 | 6331 | 6351 | 6341 | 6251 | 6172 | 6132 | 6092 | 6112 | 6132 |
| 15 | 6131 | 6072 | 6112 | 6132 | 6132 | 6132 | 6112 | 6022 | 5982 | 5932 | 5952 | 6002 |
| 16 | 6012 | 6012 | 6022 | 6032 | 6072 | 6022 | 5952 | 5912 | 5852 | 5812 | 5802 | 5802 |
| 17 | 5792 | 5682 | 5583 | 5523 | 5483 | 5473 | 5373 | 5363 | 5463 | 5473 | 5523 | 5623 |
| 18 | 5662 | 5603 | 5583 | 5573 | 5473 | 5483 | 5543 | 5583 | 5603 | 5633 | 5692 | 5812 |
| 19 | 5812 | 5792 | 5792 | 5802 | 5802 | 5802 | 5792 | 5712 | 5692 | 5692 | 5732 | 5802 |
| 20 | 5822 | 5822 | 5852 | 5892 | 5883 | 5883 | 5810 | 5750 | 5658 | 5555 | 5595 | 5648 |
| 21 | 5555 | 5505 | 5432 | 5432 | 5392 | 5320 | 5197 | 5085 | 4992 | 4952 | 5095 | 5257 |
| 22 | 5370 | 5392 | 5432 | 5452 | 5585 | 5658 | 5658 | 5658 | 5638 | 5628 | 5658 | 5770 |
| 23 | 5780 | 5770 | 5770 | 5780 | 5780 | 5770 | 5760 | 5678 | 5648 | 5658 | 5698 | 5770 |
| 24 | 5780 | 5780 | 5853 | 5883 | 5883 | 5883 | 5873 | 5810 | 5770 | 5770 | 5770 | 5883 |
| 25 | 5883 | 5955 | 5975 | 5985 | 5995 | 5985 | 5883 | 5790 | 5770 | 5770 | 5760 | 5770 |
| 26 | 5740 | 5668 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5545 | 5452 | 5432 | 5432 | 5452 | 5535 |
| 27 | 5452 | 5432 | 5442 | 5505 | 5563 | 5647 | 5657 | 5647 | 5613 | 5593 | 5647 | 5717 |
| 28 | 5717 | 5707 | 5687 | 5687 | 5751 | 5707 | 5667 | 5583 | 5553 | 5489 | 5459 | 5499 |
| 29 | 5563 | 5563 | 5509 | 5553 | 5573 | 5563 | 5613 | 5781 | 5771 | 5771 | 5821 | 5811 |
| 30 | 5781 | 5771 | 5771 | 5791 | 5801 | 5791 | 5761 | 5771 | 5835 | 5855 | 5865 | 5865 |
| Medio oss. | 57,291 | 57,209 | 57,244 | 57,518 | 57,721 | 57,714 | 57,408 | 56,918 | 56,665 | 56,443 | 56,767 | 57,238 |
| Medio cal. | 57,325 | 57,204 | 57,230 | 57,514 | 57,752 | 57,695 | 57,395 | 56,978 | 56,590 | 56,478 | 56,778 | 57,197 |
| Differenza. | + 34 | — 5 | — 14 | — 4 | + 31 | — 19 | — 13 | + 60 | — 75 | + 35 | + 11 | — 41 |

## Luglio 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5865 | 5811 | 5791 | 5855 | 5845 | 5875 | 5781 | 5771 | 5741 | 5761 | 5771 | 5821 |
| 2 | 5835 | 5771 | 5781 | 5845 | 5875 | 5875 | 5865 | 5811 | 5771 | 5781 | 5801 | 5885 |
| 3 | 5895 | 5895 | 5885 | 5979 | 5989 | 6009 | 6019 | 5979 | 5959 | 5925 | 5969 | 6009 |
| 4 | 6019 | 5989 | 6019 | 6019 | 6011 | 6011 | 5942 | 5864 | 5745 | 5745 | 5725 | 5715 |
| 5 | 5705 | 5665 | 5597 | 5587 | 5597 | 5557 | 5488 | 5360 | 5261 | 5173 | 5203 | 5183 |
| 6 | 5183 | 5163 | 5153 | 5143 | 5143 | 5104 | 5044 | 4946 | 5024 | 5133 | 5291 | 5400 |
| 7 | 5488 | 5597 | 5695 | 5784 | 5882 | 5912 | 5912 | 5912 | 5892 | 5902 | 5922 | 6031 |
| 8 | 6051 | 6071 | 6081 | 6139 | 6169 | 6189 | 6139 | 6119 | 6031 | 6021 | 6031 | 6041 |
| 9 | 6051 | 6041 | 6041 | 6109 | 6119 | 6081 | 6031 | 6011 | 5922 | 5854 | 5882 | 5912 |
| 10 | 5892 | 5814 | 5755 | 5755 | 5774 | 5725 | 5705 | 5695 | 5597 | 5557 | 5597 | 5607 |
| 11 | 5607 | 5597 | 5647 | 5695 | 5670 | 5670 | 5650 | 5572 | 5532 | 5522 | 5532 | 5542 |
| 12 | 5542 | 5532 | 5582 | 5650 | 5660 | 5650 | 5650 | 5572 | 5532 | 5532 | 5572 | 5650 |
| 13 | 5650 | 5660 | 5700 | 5777 | 5797 | 5787 | 5747 | 5700 | 5660 | 5630 | 5700 | 5700 |
| 14 | 5700 | 5700 | 5700 | 5757 | 5767 | 5777 | 5767 | 5680 | 5757 | 5767 | 5767 | 5845 |
| 15 | 5855 | 5797 | 5807 | 5885 | 5915 | 5905 | 5875 | 5797 | 5767 | 5757 | 5767 | 5777 |
| 16 | 5767 | 5700 | 5680 | 5700 | 5757 | 5670 | 5650 | 5532 | 5434 | 5414 | 5414 | 5434 |
| 17 | 5532 | 5532 | 5532 | 5542 | 5542 | 5522 | 5464 | 5414 | 5297 | 5307 | 5464 | 5434 |
| 18 | 5414 | 5414 | 5512 | 5512 | 5502 | 5542 | 5512 | 5462 | 5425 | 5608 | 5608 | 5648 |
| 19 | 5694 | 5714 | 5704 | 5724 | 5724 | 5724 | 5714 | 5694 | 5638 | 5618 | 5618 | 5714 |
| 20 | 5724 | 5724 | 5704 | 5694 | 5724 | 5714 | 5724 | 5774 | 5830 | 5734 | 5724 | 5724 |
| 21 | 5724 | 5694 | 5628 | 5724 | 5860 | 5840 | 5830 | 5734 | 5724 | 5724 | 5734 | 5840 |
| 22 | 5840 | 5840 | 5840 | 5870 | 5956 | 5946 | 5850 | 5850 | 5850 | 5840 | 5724 | 5608 |
| 23 | 5628 | 5658 | 5588 | 5588 | 5628 | 5608 | 5502 | 5415 | 5365 | 5308 | 5472 | 5648 |
| 24 | 5658 | 5658 | 5704 | 5724 | 5734 | 5724 | 5724 | 5658 | 5608 | 5578 | 5588 | 5608 |
| 25 | 5608 | 5608 | 5532 | 5542 | 5465 | 5465 | 5378 | 5301 | 5251 | 5195 | 5165 | 5231 |
| 26 | 5221 | 5175 | 5175 | 5231 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5261 | 5358 | 5408 |
| 27 | 5455 | 5445 | 5465 | 5485 | 5571 | 5571 | 5571 | 5571 | 5561 | 5551 | 5621 | 5678 |
| 28 | 5678 | 5688 | 5744 | 5784 | 5794 | 5851 | 5784 | 5784 | 5834 | 5881 | 5911 | 5931 |
| 29 | 5941 | 5891 | 5891 | 5901 | 5941 | 5931 | 5901 | 5824 | 5784 | 5754 | 5784 | 5804 |
| 30 | 5794 | 5784 | 5784 | 5764 | 5804 | 5794 | 5774 | 5678 | 5754 | 5621 | 5678 | 5728 |
| 31 | 5718 | 5688 | 5688 | 5678 | 5784 | 5784 | 5774 | 5718 | 5698 | 5708 | 5774 | 5784 |
| Medio oss. | 57,011 | 56,876 | 56,905 | 57,246 | 57,500 | 57,440 | 57,103 | 56,596 | 56,289 | 56,168 | 56,505 | 56,884 |
| Medio cal. | 57,001 | 56,885 | 56,921 | 57,231 | 57,503 | 57,441 | 57,081 | 56,625 | 56,261 | 56,195 | 56,495 | 56,885 |
| Differenza. | — 10 | + 9 | + 16 | — 15 | + 3 | + 1 | — 22 | + 29 | — 28 | + 27 | — 10 | + 1 |

## Agosto 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5794 | 5804 | 5794 | 5834 | 5842 | 5852 | 5832 | 5770 | 5710 | 5710 | 5760 | 5822 |
| 2 | 5802 | 5720 | 5720 | 5760 | 5770 | 5730 | 5710 | 5609 | 5609 | 5508 | 5548 | 5579 |
| 3 | 5538 | 5518 | 5538 | 5609 | 5609 | 5700 | 5629 | 5609 | 5528 | 5609 | 5720 | 5770 |
| 4 | 5822 | 5770 | 5802 | 5832 | 5832 | 5832 | 5812 | 5720 | 5680 | 5710 | 5812 | 5832 |
| 5 | 5832 | 5832 | 5832 | 5923 | 5943 | 5953 | 5943 | 5903 | 5852 | 5872 | 5943 | 6024 |
| 6 | 6044 | 6054 | 6054 | 6146 | 6146 | 6166 | 6166 | 6146 | 6094 | 6064 | 6166 | 6267 |
| 7 | 6277 | 6277 | 6277 | 6317 | 6368 | 6358 | 6287 | 6216 | 6166 | 6074 | 6126 | 6166 |
| 8 | 6166 | 6166 | 6156 | 6166 | 6168 | 6142 | 6092 | 6016 | 5976 | 5946 | 5976 | 5986 |
| 9 | 5986 | 5930 | 5890 | 5930 | 5956 | 5890 | 5824 | 5708 | 5602 | 5496 | 5506 | 5542 |
| 10 | 5496 | 5456 | 5436 | 5390 | 5350 | 5244 | 5128 | 4966 | 4820 | 4734 | 4724 | 4714 |
| 11 | 4714 | 4714 | 4754 | 4906 | 4976 | 5108 | 5108 | 5032 | 5032 | 5032 | 5032 | 5072 |
| 12 | 5082 | 5082 | 5128 | 5138 | 5204 | 5244 | 5244 | 5234 | 5234 | 5244 | 5264 | 5350 |
| 13 | 5350 | 5400 | 5400 | 5456 | 5476 | 5496 | 5456 | 5400 | 5264 | 5244 | 5214 | 5244 |
| 14 | 5234 | 5188 | 5138 | 5128 | 5098 | 5128 | 5032 | 5022 | 4956 | 5032 | 5138 | 5244 |
| 15 | 5244 | 5244 | 5284 | 5350 | 5440 | 5450 | 5440 | 5375 | 5355 | 5345 | 5450 | 5450 |
| 16 | 5460 | 5450 | 5450 | 5460 | 5470 | 5450 | 5385 | 5335 | 5239 | 5154 | 5239 | 5345 |
| 17 | 5279 | 5305 | 5259 | 5305 | 5315 | 5269 | 5199 | 5144 | 5079 | 5029 | 5029 | 4943 |
| 18 | 4903 | 4818 | 4733 | 4713 | 4693 | 4658 | 4652 | 4598 | 4608 | 4703 | 4818 | 4913 |
| 19 | 4923 | 4933 | 4943 | 5029 | 5104 | 5134 | 5134 | 5094 | 5069 | 5029 | 5124 | 5134 |
| 20 | 5134 | 5134 | 5134 | 5144 | 5184 | 5219 | 5154 | 5124 | 5029 | 5029 | 5029 | 5049 |
| 21 | 5029 | 5009 | 4903 | 4818 | 4808 | 4818 | 4723 | 4798 | 4913 | 4923 | 5029 | 5134 |
| 22 | 5154 | 5134 | 5134 | 5219 | 5295 | 5335 | 5402 | 5365 | 5422 | 5442 | 5550 | 5637 |
| 23 | 5637 | 5637 | 5647 | 5744 | 5774 | 5842 | 5794 | 5744 | 5744 | 5744 | 5794 | 5812 |
| 24 | 5822 | 5744 | 5744 | 5734 | 5744 | 5744 | 5677 | 5637 | 5550 | 5530 | 5617 | 5637 |
| 25 | 5637 | 5637 | 5637 | 5647 | 5704 | 5704 | 5637 | 5607 | 5540 | 5530 | 5627 | 5637 |
| 26 | 5637 | 5637 | 5637 | 5677 | 5734 | 5734 | 5657 | 5637 | 5607 | 5570 | 5637 | 5657 |
| 27 | 5687 | 5667 | 5677 | 5744 | 5764 | 5822 | 5762 | 5734 | 5704 | 5687 | 5744 | 5764 |
| 28 | 5784 | 5744 | 5754 | 5744 | 5794 | 5832 | 5744 | 5714 | 5637 | 5637 | 5637 | 5637 |
| 29 | 5637 | 5637 | 5637 | 5637 | 5606 | 5596 | 5596 | 5586 | 5586 | 5586 | 5596 | 5636 |
| 30 | 5696 | 5666 | 5666 | 5706 | 5756 | 5816 | 5756 | 5686 | 5596 | 5596 | 5686 | 5706 |
| 31 | 5706 | 5686 | 5646 | 4706 | 5706 | 5706 | 5626 | 5576 | 5485 | 5485 | 5556 | 5596 |
| Medio oss. | 55,325 | 55,150 | 55,098 | 55,133 | 55,687 | 55,797 | 55,355 | 54,873 | 54,415 | 54,288 | 54,868 | 55,258 |
| Medio cal. | 55,364 | 55,154 | 55,022 | 55,242 | 55,630 | 55,764 | 55,432 | 54,833 | 54,378 | 54,382 | 54,804 | 55,256 |
| Differenza | + 39 | — 5 | — 76 | + 109 | — 57 | — 33 | + 77 | — 41 | — 37 | + 94 | — 64 | — 2 |

## Settembre 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5596 | 5596 | 5596 | 5596 | 5696 | 5706 | 5636 | 5596 | 5505 | 5485 | 5566 | 5596 |
| 2 | 5606 | 5596 | 5596 | 5596 | 5606 | 5626 | 5596 | 5525 | 5485 | 5485 | 5586 | 5596 |
| 3 | 5616 | 5626 | 5686 | 5706 | 5776 | 5826 | 5816 | 5746 | 5706 | 5706 | 5756 | 5756 |
| 4 | 5756 | 5806 | 5816 | 5816 | 5816 | 5806 | 5706 | 5596 | 5576 | 5505 | 5596 | 5586 |
| 5 | 5535 | 5475 | 5475 | 5374 | 5360 | 5350 | 5340 | 5261 | 5251 | 5291 | 5390 | 5459 |
| 6 | 5459 | 5469 | 5459 | 5537 | 5567 | 5567 | 5557 | 5489 | 5459 | 5400 | 5459 | 5469 |
| 7 | 5469 | 5459 | 5469 | 5537 | 5567 | 5567 | 5547 | 5537 | 5469 | 5479 | 5567 | 5666 |
| 8 | 5686 | 5676 | 5666 | 5726 | 5794 | 5824 | 5784 | 5706 | 5676 | 5716 | 5784 | 5784 |
| 9 | 5774 | 5744 | 5716 | 5774 | 5834 | 5863 | 5784 | 5774 | 5774 | 5784 | 5784 | 5784 |
| 10 | 5784 | 5754 | 5716 | 5716 | 5726 | 5726 | 5666 | 5567 | 5557 | 5557 | 5567 | 5567 |
| 11 | 5547 | 5459 | 5459 | 5459 | 5489 | 5499 | 5459 | 5350 | 5251 | 5241 | 5291 | 5291 |
| 12 | 5281 | 5281 | 5241 | 5251 | 5252 | 5252 | 5192 | 5097 | 5022 | 5022 | 5042 | 5072 |
| 13 | 5127 | 5127 | 5127 | 5127 | 5137 | 5147 | 5127 | 5052 | 5022 | 5032 | 5127 | 5127 |
| 14 | 5137 | 5147 | 5157 | 5232 | 5262 | 5327 | 5327 | 5307 | 5327 | 53[illegible]7 | 5492 | 5547 |
| 15 | 5547 | 5642 | 5652 | 5702 | 5756 | 5806 | 5756 | 5746 | 5736 | 5756 | 5841 | 5861 |
| 16 | 5871 | 5861 | 5861 | 5871 | 5966 | 5966 | 5956 | 5871 | 5861 | 5871 | 5926 | 5966 |
| 17 | 5966 | 5956 | 5891 | 5946 | 5966 | 5966 | 5881 | 5851 | 5851 | 5861 | 5881 | 5966 |
| 18 | 5966 | 5966 | 5966 | 5976 | 6037 | 6076 | 6021 | 5971 | 5891 | 5901 | 5956 | 5966 |
| 19 | 5956 | 5871 | 5841 | 5786 | 5764 | 5764 | 5655 | 5526 | 5427 | 5347 | 5477 | 5546 |
| 20 | 5546 | 5457 | 5437 | 5447 | 5487 | 5487 | 5417 | 5228 | 5119 | 5099 | 5010 | 4980 |
| 21 | 4921 | 4980 | 5000 | 5109 | 5327 | 5447 | 5516 | 5457 | 5447 | 5546 | 5685 | 5774 |
| 22 | 5863 | 5863 | 5863 | 5873 | 5963 | 5983 | 5983 | 5893 | 5873 | 5873 | 5973 | 5983 |
| 23 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 6062 | 6092 | 6023 | 5923 | 5873 | 5883 | 5973 | 5973 |
| 24 | 5953 | 5873 | 5853 | 5804 | 5764 | 5764 | 5615 | 5536 | 5437 | 5357 | 5417 | 5437 |
| 25 | 5437 | 5437 | 5457 | 5526 | 5546 | 5576 | 5546 | 5516 | 5437 | 5447 | 5536 | 5546 |
| 26 | 5556 | 5556 | 5546 | 5546 | 5673 | 5599 | 5506 | 5373 | 5299 | 5269 | 5269 | 5269 |
| 27 | 5176 | 5113 | 5043 | 4959 | 4949 | 4919 | 4866 | 4856 | 4846 | 4773 | 4753 | 4753 |
| 28 | 4713 | 4650 | 4640 | 4640 | 4650 | 4660 | 4650 | 4650 | 4596 | 4546 | 4596 | 4556 |
| 29 | 4536 | 4493 | 4380 | 4340 | 4350 | 4340 | 4350 | 4360 | 4370 | 4433 | 4493 | 4556 |
| 30 | 4660 | 4650 | 4640 | 4650 | 4700 | 4803 | 4856 | 4929 | 4929 | 4951 | 5053 | 5146 |
| Medio oss. | 55,008 | 54,855 | 54,744 | 54,868 | 55,280 | 55,445 | 55,045 | 54,430 | 54,024 | 53,991 | 54,615 | 54,859 |
| Medio cal. | 55,001 | 54,851 | 54,732 | 54,896 | 55,267 | 55,431 | 55,077 | 54,413 | 53,982 | 54,082 | 54,525 | 54,911 |
| Differenza. | — 7 | — 4 | — 12 | + 28 | — 13 | — 14 | + 32 | — 17 | — 42 | + 91 | — 90 | + 52 |

## Ottobre 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5186 | 5343 | 5363 | 5373 | 5476 | 5569 | 5579 | 5526 | 5476 | 5486 | 5569 | 5579 |
| 2 | 5589 | 5673 | 5683 | 5693 | 5786 | 5836 | 5869 | 5786 | 5806 | 5713 | 5786 | 5869 |
| 3 | 5879 | 5889 | 5879 | 5889 | 5955 | 5975 | 5975 | 5921 | 5881 | 5921 | 5975 | 5975 |
| 4 | 5975 | 5935 | 5901 | 5891 | 5901 | 5891 | 5871 | 5841 | 5768 | 5768 | 5798 | 5851 |
| 5 | 5861 | 5808 | 5768 | 5684 | 5768 | 5674 | 5664 | 5624 | 5591 | 5601 | 5581 | 5561 |
| 6 | 5561 | 5561 | 5541 | 5331 | 5561 | 5561 | 5561 | 5497 | 5467 | 5487 | 5497 | 5487 |
| 7 | 5457 | 5457 | 5437 | 5437 | 5457 | 5457 | 5404 | 5354 | 5324 | 5334 | 5344 | 5344 |
| 8 | 5324 | 5290 | 5250 | 5250 | 5260 | 5334 | 5300 | 5250 | 5250 | 5250 | 5314 | 5344 |
| 9 | 5354 | 5354 | 5354 | 5374 | 5457 | 5467 | 5457 | 5364 | 5344 | 5250 | 5240 | 5157 |
| 10 | 4960 | 4826 | 4629 | 4472 | 4438 | 4448 | 4448 | 4339 | 4229 | 4229 | 4239 | 4279 |
| 11 | 4299 | 4299 | 4329 | 4339 | 4428 | 4498 | 4557 | 4656 | 4716 | 4816 | 4885 | 4895 |
| 12 | 4994 | 4994 | 4994 | 4994 | 5084 | 5064 | 5034 | 4994 | 4895 | 4954 | 4994 | 5014 |
| 13 | 5014 | 5064 | 5094 | 5114 | 5213 | 5253 | 5213 | 5144 | 5104 | 5104 | 5094 | 5193 |
| 14 | 5124 | 5014 | 4895 | 4875 | 4885 | 4885 | 4776 | 4666 | 4656 | 4666 | 4636 | 4636 |
| 15 | 4577 | 4517 | 4438 | 4339 | 4369 | 4349 | 4279 | 4120 | 4229 | 4229 | 4239 | 4279 |
| 16 | 4448 | 4543 | 4666 | 4776 | 5084 | 5233 | 5342 | 5472 | 5650 | 5759 | 5859 | 5959 |
| 17 | 5989 | 6019 | 5999 | 6029 | 6081 | 6128 | 6091 | 6061 | 6081 | 6148 | 6168 | 6254 |
| 18 | 6254 | 6254 | 6244 | 6254 | 6331 | 6351 | 6341 | 6264 | 6254 | 6331 | 6361 | 6361 |
| 19 | 6371 | 6361 | 6351 | 6351 | 6371 | 6391 | 6361 | 6331 | 6274 | 6351 | 6274 | 6341 |
| 20 | 6467 | 6467 | 6447 | 6411 | 6457 | 6437 | 6351 | 6254 | 6158 | 6148 | 6148 | 6148 |
| 21 | 6128 | 6081 | 6051 | 6041 | 6138 | 6138 | 6168 | 6031 | 6021 | 6041 | 6081 | 6148 |
| 22 | 6178 | 6234 | 6254 | 6294 | 6457 | 6517 | 6574 | 6564 | 6574 | 6670 | 6747 | 6807 |
| 23 | 6883 | 6893 | 6893 | 6873 | 6893 | 6893 | 6837 | 6710 | 6680 | 6650 | 6584 | 6574 |
| 24 | 6487 | 6437 | 6264 | 6188 | 6155 | 6070 | 5915 | 5661 | 5506 | 5316 | 5106 | 5001 |
| 25 | 4926 | 4876 | 4856 | 4866 | 5046 | 5191 | 5296 | 5401 | 5421 | 5556 | 5611 | 5726 |
| 26 | 5801 | 5821 | 5831 | 5945 | 6060 | 6125 | 6135 | 6115 | 6135 | 6155 | 6230 | 6240 |
| 27 | 6240 | 6185 | 6185 | 6175 | 6230 | 6165 | 6080 | 5975 | 5915 | 5905 | 5821 | 5821 |
| 28 | 5801 | 5756 | 5716 | 5716 | 5726 | 5726 | 5686 | 5601 | 5506 | 5506 | 5516 | 5556 |
| 29 | 5546 | 5546 | 5506 | 5506 | 5591 | 5601 | 5591 | 5571 | 5556 | 5611 | 5716 | 5801 |
| 30 | 5811 | 5791 | 5746 | 5716 | 5736 | 5781 | 5706 | 5676 | 5661 | 5696 | 5706 | 5651 |
| 31 | 5611 | 5611 | 5506 | 5421 | 5563 | 5513 | 5463 | 5353 | 5183 | 5133 | 5023 | 4923 |
| Medio oss. | 56,160 | 56,096 | 55,829 | 55,683 | 56,438 | 56,620 | 56,427 | 55,486 | 55,584 | 55,737 | 55,852 | 56,056 |
| Medio cal. | 56,185 | 56,128 | 55,768 | 55,758 | 56,346 | 56,733 | 56,291 | 55,612 | 55,492 | 55,754 | 55,898 | 55,995 |
| Differenza. | + 25 | + 32 | — 61 | + 75 | — 92 | + 113 | — 136 | + 126 | — 92 | + 17 | + 46 | — 61 |

## Novembre 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4893 | 4793 | 4714 | 4744 | 4803 | 4823 | 4803 | 4734 | 4744 | 4744 | 4823 | 4893 |
| 2 | 4793 | 4694 | 4634 | 4634 | 4674 | 4674 | 4614 | 4604 | 4674 | 4694 | 4684 | 4684 |
| 3 | 4693 | 4694 | 4694 | 4734 | 4903 | 4963 | 4923 | 4953 | 4923 | 5003 | 5013 | 5003 |
| 4 | 4963 | 4933 | 4933 | 4923 | 4993 | 4943 | 4903 | 4803 | 4793 | 4734 | 4694 | 4554 |
| 5 | 4474 | 4344 | 4254 | 4284 | 4364 | 4474 | 4474 | 4504 | 4634 | 4744 | 4813 | 4903 |
| 6 | 4903 | 4913 | 4923 | 4923 | 5023 | 5023 | 4983 | 4923 | 4923 | 5003 | 5023 | 5053 |
| 7 | 5073 | 5053 | 5053 | 5053 | 5143 | 5153 | 5123 | 5044 | 4944 | 5044 | 5064 | 4964 |
| 8 | 5044 | 4959 | 4845 | 4825 | 4934 | 5044 | 5084 | 5143 | 5193 | 5262 | 5361 | 5381 |
| 9 | 5411 | 5490 | 5490 | 5500 | 5590 | 5669 | 5590 | 5560 | 5500 | 5520 | 5500 | 5490 |
| 10 | 5470 | 3571 | 5282 | 5262 | 5262 | 5262 | 5193 | 5123 | 5084 | 5113 | 5123 | 5113 |
| 11 | 5064 | 5044 | 4904 | 4964 | 5034 | 5044 | 4954 | 4914 | 4855 | 4924 | 4934 | 4944 |
| 12 | 4934 | 4934 | 4934 | 4954 | 5084 | 5163 | 5173 | 5183 | 5262 | 5341 | 5282 | 5480 |
| 13 | 5480 | 5530 | 5580 | 5630 | 5439 | 5808 | 5808 | 5778 | 5788 | 5808 | 5808 | 5808 |
| 14 | 5788 | 5719 | 5610 | 5520 | 5469 | 5404 | 5324 | 5172 | 5017 | 4921 | 4866 | 4730 |
| 15 | 4700 | 4634 | 4624 | 4644 | 4690 | 4730 | 4730 | 4730 | 4806 | 4941 | 5047 | 5142 |
| 16 | 5248 | 5308 | 5344 | 5459 | 5650 | 5756 | 5776 | 5862 | 5987 | 6073 | 6198 | 6284 |
| 17 | 6314 | 6344 | 6380 | 6400 | 6430 | 6450 | 6400 | 6344 | 6344 | 6380 | 6354 | 6344 |
| 18 | 6304 | 6208 | 6103 | 6017 | 5997 | 5892 | 5730 | 5670 | 5575 | 5509 | 5374 | 5248 |
| 19 | 5182 | 5027 | 4961 | 4951 | 4941 | 4941 | 4826 | 4690 | 4624 | 4549 | 4509 | 4453 |
| 20 | 4413 | 4348 | 4268 | 4222 | 4202 | 4096 | 3981 | 3790 | 3760 | 3770 | 3760 | 5780 |
| 21 | 3800 | 3865 | 3885 | 3971 | 4178 | 4284 | 4304 | 4391 | 4497 | 4604 | 4690 | 4720 |
| 22 | 4817 | 4923 | 5020 | 5070 | 5223 | 5329 | 5319 | 5349 | 5369 | 5446 | 5389 | 5446 |
| 23 | 5456 | 5552 | 5562 | 5669 | 5755 | 5785 | 5775 | 5775 | 5775 | 5785 | 5815 | 5815 |
| 24 | 5775 | 5755 | 5765 | 5775 | 5775 | 5775 | 5669 | 5572 | 5562 | 5562 | 5562 | 5476 |
| 25 | 5426 | 5349 | 5253 | 5243 | 5223 | 5203 | 5136 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 |
| 26 | 5030 | 5116 | 5150 | 5243 | 5446 | 5562 | 5582 | 5669 | 5765 | 5825 | 5892 | 5988 |
| 27 | 6085 | 6095 | 6095 | 6095 | 6135 | 6181 | 6095 | 6028 | 5998 | 5988 | 5988 | 5988 |
| 28 | 5902 | 5882 | 5862 | 5842 | 5886 | 5982 | 5926 | 5886 | 5926 | 5972 | 5992 | 5992 |
| 29 | 5992 | 5972 | 5886 | 5866 | 5886 | 5886 | 5799 | 5703 | 5683 | 5713 | 5723 | 5723 |
| 30 | 5739 | 5723 | 5663 | 5577 | 5633 | 5663 | 5617 | 5547 | 5567 | 5567 | 5567 | 5607 |
| Medio oss. | 52,389 | 52,189 | 51,890 | 51,998 | 52,588 | 52,987 | 52,538 | 52,158 | 52,201 | 52,523 | 52,626 | 52,679 |
| Medio cal. | 52,455 | 52,166 | 51,869 | 52,019 | 52,610 | 52,931 | 52,591 | 52,144 | 52,189 | 52,523 | 52,668 | 52,599 |
| Differenza. | + 66 | — 23 | — 21 | + 21 | + 22 | — 56 | + 53 | — 14 | — 12 | 0 | + 42 | — 80 |

## DICEMBRE 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5673 | 5673 | 5693 | 5779 | 5972 | 6099 | 6165 | 6205 | 6311 | 6448 | 6574 | 6681 |
| 2 | 6737 | 6767 | 6823 | 6863 | 6950 | 7046 | 6990 | 6940 | 6893 | 6893 | 6930 | 6940 |
| 3 | 6930 | 6920 | 6873 | 6843 | 6853 | 6853 | 6757 | 6641 | 6631 | 6601 | 6574 | 6534 |
| 4 | 6514 | 6361 | 6281 | 6099 | 6099 | 6012 | 5972 | 5829 | 5779 | 5769 | 5759 | 5713 |
| 5 | 5663 | 5597 | 5567 | 5510 | 5574 | 5639 | 5564 | 5544 | 5554 | 5564 | 5629 | 5614 |
| 6 | 5639 | 5614 | 5614 | 5614 | 5659 | 5669 | 5604 | 5564 | 5524 | 5524 | 5479 | 5459 |
| 7 | 5394 | 5299 | 5144 | 5079 | 5039 | 5039 | 4964 | 4934 | 4944 | 5009 | 5039 | 5039 |
| 8 | 5089 | 5299 | 5344 | 5404 | 5499 | 5584 | 5574 | 5574 | 5669 | 5719 | 5774 | 5774 |
| 9 | 5774 | 5764 | 5669 | 5669 | 5679 | 5649 | 5564 | 5459 | 5459 | 5459 | 5499 | 5469 |
| 10 | 5459 | 5449 | 5384 | 5334 | 5354 | 5364 | 5354 | 5334 | 5429 | 5459 | 5554 | 5594 |
| 11 | 5594 | 5534 | 5469 | 5354 | 5374 | 5354 | 5354 | 5354 | 5374 | 5449 | 5499 | 5604 |
| 12 | 5659 | 5669 | 5659 | 5669 | 5799 | 5876 | 5799 | 5779 | 5799 | 5849 | 5994 | 6024 |
| 13 | 6081 | 6151 | 6218 | 6238 | 6355 | 6442 | 6385 | 6345 | 6355 | 6335 | 6345 | 6365 |
| 14 | 6335 | 6295 | 6228 | 6218 | 6218 | 6228 | 6121 | 6024 | 6004 | 5926 | 5876 | 5789 |
| 15 | 5585 | 5478 | 5401 | 5371 | 5371 | 5381 | 5361 | 5314 | 5361 | 5371 | 5458 | 5478 |
| 16 | 5488 | 5555 | 5595 | 5682 | 5809 | 6004 | 6004 | 6014 | 6024 | 6091 | 6121 | 6121 |
| 17 | 6121 | 6101 | 6024 | 6014 | 5906 | 5916 | 5906 | 5896 | 5799 | 5829 | 5906 | 5916 |
| 18 | 5906 | 5906 | 5866 | 5799 | 5789 | 5789 | 5692 | 5585 | 5585 | 5585 | 5585 | 5585 |
| 19 | 5555 | 5478 | 5381 | 5264 | 5201 | 5020 | 4679 | 4398 | 4238 | 4238 | 4288 | 4348 |
| 20 | 4439 | 4469 | 4569 | 4649 | 4679 | 4780 | 4770 | 4699 | 4689 | 4659 | 4649 | 4639 |
| 21 | 4579 | 4579 | 4589 | 4659 | 4780 | 4900 | 4900 | 4900 | 4940 | 5020 | 5111 | 5151 |
| 22 | 5171 | 5221 | 5221 | 5171 | 5171 | 5131 | 5010 | 4900 | 4830 | 4790 | 4790 | 4800 |
| 23 | 4780 | 4679 | 4579 | 4509 | 4539 | 4569 | 4469 | 4439 | 4388 | 4348 | 4368 | 4449 |
| 24 | 4459 | 4459 | 4449 | 4479 | 4569 | 4679 | 4669 | 4479 | 4459 | 4459 | 4499 | 4559 |
| 25 | 4569 | 4659 | 4679 | 4780 | 4890 | 5010 | 5020 | 5000 | 5010 | 5030 | 5060 | 5121 |
| 26 | 5121 | 5111 | 5020 | 5010 | 5051 | 5081 | 5031 | 4923 | 4923 | 4893 | 4913 | 4893 |
| 27 | 4815 | 4716 | 4686 | 4686 | 4676 | 4706 | 4686 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 |
| 28 | 4588 | 4510 | 4480 | 4480 | 4588 | 4696 | 4716 | 4686 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| 29 | 4785 | 4815 | 4815 | 4815 | 4815 | 4815 | 4815 | 4726 | 4736 | 4746 | 4736 | 4756 |
| 30 | 4706 | 4706 | 4648 | 4638 | 4706 | 4795 | 4726 | 4706 | 4756 | 4913 | 5139 | 5267 |
| 31 | 5335 | 5345 | 5355 | 5453 | 5571 | 5689 | 5777 | 5787 | 5827 | 5916 | 6004 | 6102 |
| Medio oss. | 54,369 | 54,251 | 53,975 | 53,914 | 54,366 | 54,779 | 54,322 | 53,734 | 53,740 | 53,934 | 54,341 | 54,545 |
| Medio cal. | 54,438 | 54,232 | 53,934 | 53,942 | 54,392 | 54,704 | 54,366 | 53,772 | 53,646 | 54,010 | 54,360 | 54,472 |
| Differenza. | + 69 | — 19 | — 41 | + 28 | + 26 | — 75 | + 44 | + 38 | — 94 | + 76 | + 19 | — 73 |

Non vi è ricerca scientifica tanto bisognevole di lunghe serie di osservazioni per la deduzione dei più probabili risultati, quanto quella delle ore tropiche, e delle medie oscillazioni barometriche diurne. Oltre al riguardo generale concernente la determinazione di tali risultati, vi è, nel caso particolare, quello che deriva dalle speciali condizioni del problema. Diffatti le ore tropiche, come ho dimostrato in altra occasione, sono sensibilmente modificate dalle diverse pressioni, e anche le medie oscillazioni barometriche sperimentano sensibili cambiamenti giusta le pressioni atmosferiche. Per esempio, relativamente al mese di Dicembre, ho trovato in tre gruppi, ciascuno risultante di cinque anni di osservazioni, i seguenti valori.

| Anni | Pressione | Oscillazione media | Oscillazione accidentale | Velocità kilometrica oraria |
|---|---|---|---|---|
| 1871-83-80-75-68 . . . | 758,55 mm | 0,73871 mm | 3,85548 mm | 7,1427 k |
| 1877-84-72-69-82 . . . | 755,47 | 0,70470 | 4,56000 | 7,7814 |
| 1876-67-78-70-74 . . . | 751,47 | 0,68522 | 4,67290 | 7,9175 |

Da ciò si detege che scemando la pressione diminuiscono le oscillazioni medie, crescono le oscillazioni accidentali, e cresce altresì la velocità del vento. Ciò non ostante ho creduto che sia pregio dell' opera esaminare ciò che si può dedurre da un solo anno di buone osservazioni, e nello stesso tempo prendere questa occasione per confrontare i risultati di un solo anno di osservazioni bi-orarie, con quelli di un' altro solo anno di osservazioni orarie. Ho pubblicato nel 1869 una memoria contenente le osservazioni orarie del 1867, dedotte dai rilievi del barometro registratore Salleron. Compito il lavoro del 1887, non ho indugiato a intraprendere il confronto delle due serie, e ho trovato che questa comparazione non è sfornita di utilità.

Si sà che l' andamento diurno della pressione atmosferica è molto involucrato nei mesi invernali, e che in essi manifestansi un terzo massimo e un terzo minimo nelle ore notturne. Questo argomento è stato trattato da insigni meteorologisti, e

principalmente dal Rykatchew in Pietroburgo e dal Brito Capello in Lisbona. La esistenza delle due fasi or cennate, combattuta altre volte, è stata ormai posta fuori di dubbio. Veramente la determinazione di esse è molto delicata e difficile, trattandosi di quantità piccolissime. Ho dimostrato recentemente, che la causa che rende assai tenui queste due fasi, è appunto l'umidità atmosferica, che ha la proprietà di restringere le oscillazioni barometriche, e di impiccolire le escursioni della pressione atmosferica. Difatti sottratta l'azione della umidità assoluta dell'aria, le due fasi in discorso si appalesano nettamente.

Comparando i risultati del 1867 (osservazioni orarie), con quelle del 1887 (osservazioni bi-orarie), trovasi che ambedue le annate somministrano con la conveniente esattezza (e forse molto al di là di ciò che a priori potevasi attendere da un solo anno di osservazioni) le quattro ore tropiche diurne, e non di rado con mirabile coincidenza (vedi per esempio nei due specchietti seguenti il mese di Giugno). Però le osservazioni bi-orarie di un solo anno non danno i massimi e minimi secondarî, quelli cioè dell'inverno, mentre le osservazioni orarie di un solo anno ci fanno anche conoscere l'esistenza di tali massimi e minimi. Nei due specchietti che seguono, contengonsi i risultati del 1867 e del 1887. Questi ultimi sono calcolati per mezzo delle formule sopra esposte. Per ambedue le annate ho fatto uso del metodo delle seconde differenze.

Le quantità segnate con asterisco indicano fasi secondarie.

**Ore tropiche osservate 1867**

(osservazioni orarie)

| | m | M | m | M | m | M | m | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre.... | 3,53 h | .... | .... | 8,55 h | 11,86 h * | 14,84 h * | 18,36 h | 22,36 h |
| Gennaio..... | 3,01 | .... | .... | 8,55 | 12,80 * | 15,27 * | 18,33 | 22,32 |
| Febbraio .... | 3,77 | 7,61 * | 10,34 * | 13,32 | .... | .... | 17,79 | 22,97 |
| Marzo...... | 4,13 | .... | .... | 10,72 | .... | .... | 17,39 | 22,80 |
| Aprile...... | 4,71 | .... | .... | 10,28 | .... | .... | 15,94 | 22,37 |
| Maggio..... | 5,10 | .... | .... | 10,15 | .... | .... | 15,42 | 22,36 |
| Giugno..... | 5,03 | .... | .... | 10,98 | .... | .... | 15,46 | 21,51 |
| Luglio...... | 5,61 | .... | .... | 11,23 | .... | .... | 15,88 | 22,26 |
| Agosto...... | 5,20 | .... | .... | 10,54 | .... | .... | 15,87 | 22,53 |
| Settembre ... | 4,07 | .... | .... | 10,74 | .... | .... | 16,69 | 22,02 |
| Ottobre..... | 3,95 | .... | .... | 10,70 | .... | .... | 17,00 | 22,25 |
| Novembre ... | 3,48 | .... | .... | 10,85 | .... | .... | 17,53 | 22,16 |
| Inverno..... | 3,44 | .... | .... | 10,14 | .... | .... | 18,16 | 22,55 |
| Primavera ... | 4,65 | .... | .... | 10,38 | .... | .... | 16,25 | 22,51 |
| Estate...... | 5,28 | .... | .... | 10,92 | .... | .... | 15,74 | 22,10 |
| Autunno .... | 3,83 | .... | .... | 10,76 | .... | .... | 17,07 | 22,14 |
| Anno ...... | 4,30 | .... | .... | 10,55 | .... | .... | 16,80 | 22,32 |

**Ore tropiche osservate 1887**

(osservazioni bi-orarie)

| | m | M | m | M |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre ....... | 3,32 | 10,20 | 16,99 | 22,11 |
| Gennaio ........ | 3,30 | 9,83 | 16,74 | 22,21 |
| Febbraio........ | 3,65 | 10,31 | 16,68 | 22,02 |
| Marzo .......... | 4,61 | 11,63 | 16,99 | 21,97 |
| Aprile .......... | 4,28 | 10,07 | 15,84 | 22,04 |
| Maggio ........ | 4,70 | 10,81 | 15,71 | 21,60 |
| Giugno.......... | 5,09 | 10,92 | 15,48 | 21,65 |
| Luglio .......... | 4,75 | 10,85 | 15,48 | 21,39 |
| Agosto .......... | 4,72 | 10,88 | 16,20 | 22,04 |
| Settembre ....... | 4,42 | 10,74 | 16,38 | 22,07 |
| Ottobre......... | 3,06 | 10,23 | 17,21 | 22,05 |
| Novembre ....... | 2,78 | 9,62 | 16,63 | 21,80 |
| Inverno......... | 3,42 | 10,11 | 16,80 | 22,11 |
| Primavera....... | 4,53 | 10,84 | 16,18 | 21,87 |
| Estate .......... | 4,85 | 10,88 | 15,72 | 21,69 |
| Autunno........ | 3,42 | 10,20 | 16,74 | 21,97 |
| Anno .......... | 4,06 | 10,51 | 16,36 | 21,91 |

Osservando con attenzione la tavoletta del 1867, trovasi che la medesima mette in chiaro una proprietà singolare del mese di Febbraio. Nei due mesi più freddi dell' anno (Dicembre e Gennaio), manifestansi, di notte, un minimo e un massimo secondari, ossia questi due mesi presentano tre massimi e tre minimi nel periodo diurno. Da Marzo a Novembre vige un altro sistema, quello cioè di due massimi e due minimi nel periodo diurno. Il mese di Febbraio è intermedio tra questi due sistemi. Questo mese, che è il punto di transazione tra due diversi andamenti diurni delle ore tropiche, ha un sistema tutto particolare del quale basta l' ispezione della tavoletta del 1867 per farci conoscere le proprietà.

Un' argomento che ci persuade del pregio dei valori somministrati dalle annate 1867 e 1887, ricavasi dai medi annuali, che procedono quasi esattamente di sei in sei ore. Si ha difatti per gli intervalli delle ore tropiche:

| 1867 | 1887 |
|---|---|
| $6^{h}25$ | $6^{h}45$ |
| 6 25 | 5 85 |
| 5 52 | 5 55 |
| 5 98 | 6 15 |

Un altro argomento detegesi dalla molta vicinanza dei valori delle due annate, con quelli determinati per Padova dall'illustre Prof. Chiminello.

| | PADOVA | MODENA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1867 | Differenza | 1887 | Differenza |
| m . . . . | $4^{h}7$ | $4^{h}3$ | −4 | $4^{h}1$ | −6 |
| M . . . . | 10 9 | 10 5 | −4 | 10 5 | −4 |
| m . . . . | 16 1 | 16 8 | +7 | 16 4 | +3 |
| M . . . . | 22 1 | 22 3 | +2 | 21 9 | −2 |

Ho creduto conveniente prendere il medio dei risultati del biennio, medio che trovasi nella tavoletta seguente:

| | m | M | m | M |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 3,42 h | 9,37 h | 17,67 h | 22,23 h |
| Gennaio | 3,15 | 9,19 | 17,53 | 22,26 |
| Febbraio | 3,71 | 11,81 | 17,23 | 22,49 |
| Marzo | 4,37 | 11,17 | 17,19 | 22,38 |
| Aprile | 4,49 | 10,17 | 15,89 | 22,20 |
| Maggio | 4,90 | 10,48 | 15,56 | 21,98 |
| Giugno | 5,06 | 10,95 | 15,47 | 21,58 |
| Luglio | 5,18 | 11,04 | 15,68 | 21,82 |
| Agosto | 4,96 | 10,71 | 16,03 | 22,28 |
| Settembre | 4,24 | 10,74 | 16,53 | 22,04 |
| Ottobre | 3,50 | 10,46 | 17,10 | 22,15 |
| Novembre | 3,13 | 10,23 | 17,08 | 21,98 |
| Inverno | 3,43 | 10,12 | 17,48 | 22,33 |
| Primavera | 4,59 | 10,61 | 16,21 | 22,19 |
| Estate | 5,07 | 10,90 | 15,73 | 21,89 |
| Autunno | 3,62 | 10,48 | 16,90 | 22,06 |
| Anno | 4,18 | 10,53 | 16,58 | 22,12 |

Le fasi secondarie notturne dei mesi invernali, come osserva assennatamente il Sig. Brito-Capello, *rendent encore plus obscure l'explication de la double oscillation diurne de la pression atmospherique.* Nella intenzione di ricercare se la disamina dell'andamento annuale delle quattro ore tropiche principali, può condurre ad acquistare qualche nuova conoscenza, o qualche nuovo punto di vista, relativamente alla spiegazione di cui è parola, ho intrapreso il calcolo dell'andamento annuale delle ore tropiche facendo uso del medio del biennio anzidetto.

Le quattro equazioni che ho ottenuto sono le seguenti, le quali rappresentano egregiamente i valori osservati:

Primo minimo. . $4^h,176 + 1,0092\,Sen.(282^\circ\,51',8 + M) + 0,1490\,Sen.(11^\circ\,48',8 + 2M) + 0,1192\,Sen.(168^\circ\,3',7 + 3M)$

Primo massimo . $10,527 + 0,4539\,Sen.(291\;59,8 + M) + 0,4930\,Sen.(324\;23,8 + 2M) + 0,5998\,Sen.(280\;37,0 + 3M)$

Secondo minimo. $16,580 + 1,0626\,Sen.(97\;37,1 + M) + 0,1778\,Sen.(342\;59,5 + 2M) + 0,0654\,Sen.(257\;29,2 + 3M)$

Secondo massimo $22,116 + 0,2265\,Sen.(69\;45,9 + M) + 0,2069\,Sen.(322\;8,0 + 2M) + 0,0838\,Sen.(123\;7,2 + 3M)$

Da queste formole ho dedotto le ore tropiche calcolate, che trovansi nel seguente specchietto:

| Mesi | Primo minimo | Primo massimo | Secondo minimo | Secondo massimo |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio. . . . . | $3^h,318$ | $9^h,778$ | $17^h,545$ | $22^h,330$ |
| Febbraio . . . . | 3,686 | 11,245 | 17,430 | 22,403 |
| Marzo. . . . . . | 4,250 | 11,369 | 16,902 | 22,422 |
| Aprile. . . . . . | 4,648 | 10,353 | 16,096 | 22,246 |
| Maggio . . . . . | 4,820 | 10,205 | 15,510 | 21,875 |
| Giugno . . . . . | 5,038 | 11,024 | 15,431 | 21,658 |
| Luglio. . . . . . | 5,232 | 11,180 | 15,695 | 21,846 |
| Agosto . . . . . | 4,958 | 10,611 | 16,070 | 22,155 |
| Settembre. . . . | 4,196 | 10,581 | 16,518 | 22,194 |
| Ottobre . . . . . | 3,506 | 10,797 | 16,984 | 22,042 |
| Novembre . . . | 3,240 | 10,047 | 17,310 | 22,031 |
| Dicembre. . . . | 3,220 | 9,134 | 17,469 | 22,190 |
| Inverno. . . . . | 3,408 | 10,052 | 17,481 | 22,308 |
| Primavera . . . | 4,573 | 10,642 | 16,169 | 22,181 |
| Estate. . . . . . | 5,076 | 10,938 | 15,732 | 21,886 |
| Autunno . . . . | 3,647 | 10,475 | 16,937 | 22,089 |
| Anno . . . . . . | 4,176 | 10,527 | 16,580 | 22,116 |

Dalle medesime formule ricavansi, per mezzo delle seconde differenze, le epoche nelle quali avvengono, pel primo minimo e primo massimo i massimi (M) e minimi (m) allontanamenti

da mezzodì, e pel secondo minimo e secondo massimo, i massimi (M) e minimi (m) allontanamenti da mezzanotte. Per maggiore semplicità ho espresso tali epoche in giorni dell' anno. Ecco i risultati ottenuti.

| Primo minimo | | Primo Massimo | | Secondo minimo | | Secondo Massimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96,15* | M | 59,76 | m | 177,00 | M | 52,23 |
| m | 143,44* | m | 123,20 | M | 359,50 | m | 164,56 |
| M | 205,31 | M | 184,43 | | | M | 241,32 |
| m | 340,52 | m | 239,73 | | | m | 311,49 |
| | | M | 293,54 | | | | |
| | | m | 357,30 | | | | |

Come ognun vede ciascuna delle quattro ore ha il suo sistema particolare. Però tutte le fasi ora esposte, corrispondono perfettamente a quelle di diversi elementi meteorologici, da me in varie occasioni determinate. Occuperebbe molto spazio la completa esposizione delle concordanze in discorso. Riferirò solamente nel seguente specchietto, le date dei massimi e minimi barometrici annuali in Modena, che ho stabilito sopra 18 anni di osservazioni:

| | | BAROMETRO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Date delle fasi | | Date intermedie |
| Temperatura minima . . . . . . | 9 | M | 22 | |
| | | | | 56 |
| Equinozio Primavera. . . . . . . | 79 | m | 90 | |
| Temperatura media Primavera | 110 | | | 121 |
| | | M | 153 | |
| Solstizio Estate . . . . . . . . . . | 172 | | | 181 |
| Temperatura Massima. . . . . . | 212 | m | 209 | |
| | | | | 237 |
| Equinozio Autunno. . . . . . . . | 266 | M | 265 | |
| Temperatura media Autunno. . | 287 | | | 294 |
| | | m | 323 | |
| Solstizio Inverno . . . . . . . . . | 355 | | | 355 |
| Temperatura minima. . . . . . . | 374 | M | 387 | |

È veramente mirabile la coincidenza delle fasi del primo massimo, con le date barometriche intermedie.

| Barometro | 1.° Massimo | Differenza |
|---|---|---|
| 56 | 60 | + 4 |
| 121 | 123 | + 2 |
| 181 | 184 | + 3 |
| 237 | 240 | + 3 |
| 294 | 294 | 0 |
| 355 | 357 | + 2 |

Riguardo al secondo massimo si ha:

| Barometro | 2.° Massimo | Differenza |
|---|---|---|
| 56 | 52 | — 4 |
| 153 | 165 | + 12 |
| 237 | 241 | + 4 |
| 323 | 311 | — 12 |

Per quel che concerne i due minimi, le fasi annuali del primo di essi concordano tutte con quelle della umidità relativa (determinate sopra otto anni di osservazioni), e hanno ugualmente le loro corrispondenze nelle fasi del sistema fondamentale della frequenza dei venti (stabilite sopra quattro anni di osservazioni), e ancora in quelle dei periodi barometrici annuali superiormente riferite. Il secondo minimo è poi evidentemente in relazione con le date dei solstizi estivo e invernale.

Chiunque si accorge, che tutte queste intime relazioni tra elementi così dispararati, che sono chiare e distinte, ben deffinite e innegabili, anche allorquando si tratta di pochi anni di osservazioni, debbono condurre, crescendo il numero delle osservazioni, a risultati molto importanti. È un'argomento che si comincia adesso a studiare, e che mi sembra meritevole di tutta l'attenzione dei meteorologisti. Riprenderò la disamina delle fasi annuali dei massimi e minimi barometrici diurni, nel lavoro in

corso, e del quale ho già pubblicato la prima parte, contenente la discussione di un ventennio di rilievi del Barometro Registratore Salleron.

Tratterò da ultimo l'inportante argomento delle oscillazioni diurne, totali e medie, del barometro, elementi che essenzialmente richiedono, per la loro esatta determinazione, lunghe serie di osservazioni eseguite nelle più svariate pressioni atmosferiche. Nel quadro seguente trovansi tali elementi, per le due annate 1867 e 1887, con le quantità medie corrispondenti.

| MESI | OSCILLAZIONE TOTALE | | | OSCILLAZIONE MEDIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1867 | 1887 | Medio | 1867 | 1887 | Medio |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Gennaio . . | 0,917 | 0,941 | 0,929 | 0,776 | 0,834 | 0,805 |
| Febbraio . . | 1,181 | 1,370 | 1,2755 | 0,875 | 0,951 | 0,913 |
| Marzo. . . . | 0,870 | 1,439 | 1,1545 | 0,757 | 0,885 | 0,821 |
| Aprile . . . | 1,014 | 1,032 | 1,023 | 0,885 | 0,855 | 0,870 |
| Maggio. . . | 0,997 | 0,821 | 0,909 | 0,701 | 0,631 | 0,666 |
| Giugno . . . | 1,351 | 1,299 | 1,325 | 0,877 | 0,722 | 0,7995 |
| Luglio . . . | 1,179 | 1,343 | 1,261 | 0,777 | 0,732 | 0,7545 |
| Agosto . . . | 1,225 | 1,452 | 1,3385 | 0,905 | 0,900 | 0,9025 |
| Settembre . | 1,381 | 1,484 | 1,4325 | 0,891 | 0,877 | 0,884 |
| Ottobre. . . | 0,854 | 1,248 | 1,051 | 0,738 | 0,877 | 0,8075 |
| Novembre . | 1,153 | 1,068 | 1,1105 | 0,871 | 0,818 | 0,8445 |
| Dicembre. . | 1,089 | 1,072 | 1,0805 | 0,672 | 0,824 | 0,748 |
| Anno . . . . | 1,101 | 1,214 | 1,157 | 0,810 | 0,825 | 0,818 |

Il valore annuale della oscillazione media (0.818), coincide quasi col valore (0.809) ricavato da una formula generale del celebre Kaemtz (vedi *Italia Economica pel 1870* a pag. 6), ed è vicinissimo al valore (0.80) da me stabilito nel 1864 (vedi *Bullettino Meteorologico del Collegio Romano* vol. 3 pag. 89).

Dalle antecedenti osservazioni ho dedotto la formula:

$$\text{Oscillazione media} \ldots\ldots\ \overset{mm}{0{,}81796} + 0{,}22808\ \textit{Sen.}\,(132^{\circ}\,52',1 + M)$$

$$+ 0{,}67157\ \textit{Sen.}\,(323^{\circ}\,41',4 + 2M) + 0{,}10843\ \textit{Sen.}\,(224^{\circ}\,30',1 + 3M)$$

Da quest' ultima traggonsi i seguenti valori calcolati:

| | mm |
|---|---|
| Gennaio | 0,81187 |
| Febbraio | 0,87283 |
| Marzo | 0,87964 |
| Aprile | 0,80612 |
| Maggio | 0,73021 |
| Giugno | 0,73619 |
| Luglio | 0,80929 |
| Agosto | 0,87133 |
| Settembre | 0,87928 |
| Ottobre | 0,84456 |
| Novembre | 0,79747 |
| Dicembre | 0,77673 |

e le seguenti date annuali dei valori massimi e minimi:

| | |
|---|---|
| M | 65,94 |
| m | 149,52 |
| M | 245,71 |
| m | 344,63 |

Segue da ciò, che le massime oscillazioni diurne precedono in medio di 16 giorni i due equinozî, e le minime oscillazioni diurne precedono in medio di altrettanto i due solstizî.

Prof. Domenico Ragona.

# OSSERVAZIONI

INTORNO

# AGL' INFUSORI CILIATI

---

Le mie ricerche intorno agl' infusori, incominciate nell' estate del 1882 (1), mi hanno condotto a riconoscere qualche rilevante proprietà forse non ancor nota in alcuni Ciliati e ad accrescere il numero delle specie di questi Protisti osservate nell' Emilia.

Nell' esporre i risultati delle mie osservazioni noterò tutte le specie di Ciliati da me osservate seguendo la classificazione di Stein ed attenendomi per la distribuzione dei generi ai quadri riportati da Lanessan (2). Avrei però potuto tralasciare di far cenno delle specie già state osservate prima di me, ma trattandosi di esseri inferiori i quali non possiamo osservare e trovare il più delle volte a nostro piacere e ci dobbiamo contentare di sfuggevoli osservazioni, così torna di qualche importanza, io credo, affermarne l' esistenza da parecchi osservatori anche in una stessa località.

---

(1) Proseguirono fino alla fine dell' autunno 1886. In questo periodo di tempo ebbi a mia disposizione un eccellente microscopio Zeiss.

(2) I. L. De Lanessan, *Traité de Zoologie*. Paris, 1882.

Incomincio dai Ciliati olotrichi col comunissimo *Paramecium aurelia* Ehr., il quale osservato alla luce polarizzata mi presentò uno spettacolo nuovo e curiosissimo. Erano molti gli individui di questa specie che s' aggiravano nella goccia sottoposta a tale esperienza, e quando girava l' analizzatore ed otteneva la totale oscurità del campo microscopico allora io vedeva una quantità di puntini brillanti ed irridescenti, appartenenti al corpo dei vari individui, muoversi rapidamente in tutti i sensi, come appunto muovevansi agitatissimi i Parameci confinati negli spazi ove trovavasi ancora maggior quantità del liquido della goccia che si andava evaporando. Nell' osservare attentamente il fenomeno scorsi che anche la parte posteriore esterna dell' animaletto polarizzava la luce e quindi appariva alquanto illuminata ed accresceva l' effetto sorprendente che si presentava ai miei occhi. La forma dei puntini birifrangenti, è paragonabile a piastrine angolose, non mai a globetti; tali puntini richiamavano alla mia mente una sorta di detrito minerale. Però trattata la preparazione con acido azotico allungato vidi dileguarsi completamente i fenomeni di polarizzazione, i Parameci diventare assai meno trasparenti, mentre non potei notare alcuna reazione e nessun altro segno caratteristico che mi indicasse essere i corpicciuoli birifrangenti di una data natura minerale.

Presa un' altra goccia d' infusione fetida in cui abbondavano i Parameci vidi ripetersi esattamente i fenomeni osservati prima, se non che questa volta gli animaluzzi scorrevano assai più lentamente ed erano allungati, cosicchè la singolare colorazione che a loro impartiva la luce polarizzata me li faceva paragonare a bellissime goccie di vetro vagamente colorate e rifrangenti in tanti punti la luce. Fui curioso di sapere se altri protisti godessero di questa proprietà e ben presto mi persuasi che non era proprietà comune. Osservai distintamente il fenomeno nella *Stylonichia pustulata*, in cui veggonsi a destra i puntini brillanti ed anche posteriormente; l' osservai nel *Colpoda cucullus* che oltre ai punti, anche tutta la parte superiore polarizza la luce; l' *Euplotes patella* mostra puntini brillanti alla luce polarizzata

massimamente a destra, poco a sinistra. Tale fenomeno lo vidi anche in alcuni flagellati come nell' *Euglena viridis*, i puntini della quale brillano vicino alla macchietta rossa. Ma non polarizzano menomamente la luce la *Vorticella microstoma*, il *Chilodon cucullulus*, l' *Opalina ranarum*, nonchè molti tra i protisti flagellati che ebbi parecchie volte occasione di vedere insieme ad altre specie nelle preparazioni esposte alla luce polarizzata. Però io sono ben lungi dall' aver fatto un lungo ed esteso esame intorno a questa proprietà che hanno certe parti del corpo dei protisti di polarizzare la luce. Mi limitai a fare qualche ricerca sul *Paramecium aurelia* sembrandomi che il fenomeno abbia in questa specie qualche importante significazione.

Poteva subito nascere il dubbio che quei puntini polarizzanti la luce fossero particelle di materie alimentari introdotte dall' animale nel suo corpo, poichè nelle infusioni i materiali birifrangenti sono moltissimi e fra questi vi potrebbero essere anche quelli che servono di pascolo agl' infusori. Basterà il seguente fatto a togliere ogni dubbio. Un giorno osservando una cisti di *Colpoda cucullus* in cui movevansi attivamente i quattro novelli pur tuttavia perfettamente imprigionati nello involucro di essa e sapendo che anche questa specie mostra alla luce polarizzata dei fenomeni simili a quelli del *Paramecium aurelia*, applicai al microscopio il polariscopio e subito apparvero nei quattro prigionieri i puntini brillanti i quali certo non potevano essere particelle di materie alimentari introdotte nel corpo perchè la cisti era ancora chiusa.

Più volte ho notato che questo fenomeno si osserva anche dopo la morte degl' infusori e ciò quando vien meno l' acqua nelle preparazioni. Il fenomeno è pur manifesto anche nei Parameci di preparazioni vecchie in cui gl' infusori furono fissati col bicloruro di mercurio. Vi sono però delle sostanze che indeboliscono o spengono i fenomeni di polarizzazione come l' alcool e il cloruro d' oro. Però tali fatti dimostrano tutto al più che avviene o un cambiamento strutturale delle molecole che compongono le parti polarizzanti la luce, ovvero un cambiamento di densità delle sostanze di cui esse parti sono formate.

Non è difficile constatare per diretta osservazione che i corpicciuoli i quali polarizzano la luce sono in uno strato superficiale del corpo, poichè quando i Parameci eseguiscono dei movimenti di rotazione i detti corpicciuoli veggonsi ruotare essi pure ma alla superficie; e quando l'animaletto è impinzato di alimento, brillano assai più i puntini laterali che i centrali della sezione che cade sotto la vista, perchè nello spessore maggiore del corpo la luce non passa bastevolmente. Del resto non mi fu dato mai di osservare di questi punti brillanti entro lo spessore del corpo, onde io conclusi che debbono trovarsi nel parenchima superficiale del corpo ossia nello strato corticale od integumento.

Quasi tutti i corpicciuoli brillanti veggonsi anche alla luce ordinaria e sembrerebbero quei piccoli corpi che lo Stein ha indicato esistere nei Parameci e che descrive per corpicciuoli angolosi, trasparenti, però a contorno oscuro, somiglianti a cristalli non ben sviluppati e che giaciono senza regola sparsi pel corpo (1). Infatti fissando alcuni di sifatti corpicciuoli quando i nicol non sono incrociati e poi girando l'analizzatore vedesi in essi tosto il fenomeno di polarizzazione. Comunque sia io penso che negli strati corticali del *Paramecium aurelia* esistano delle particelle differenziate e quindi di una sostanza particolare che è la sede dei fenomeni di polarizzazione sopradescritti. Tale sostanza sarebbe comparabile a quelle che danno luogo a fenomeni analoghi nell' involucro esterno del corpo di molti esseri viventi.

Che esista negl' infusori un vero tegumento è cosa già ammessa dai micrografi e per alcuni è un apparato abbastanza complesso. Leydig ammette (2) nelle grosse specie d'infusori oltre la cuticola, uno strato molle situato al disotto della medesima, il quale non gli pare omogeneo, ma si compone di piccoli corpuscoli nucleoidi regolarmente disseminati nella massa, e ciò

---

(1) *Der Organismus der Infusionsthiere.* Leipzig 1859, pag. 68.

(2) *Traité d' Histologie comparée de l' Homme et des Animaux* par le D.r Franz Leydig, trad. par Lahillonne, pag. 135.

richiama lo strato cutaneo molle non chitinoso di certi Artropodi delicati come i rotiferi, le larve d' insetti ecc., ed è in questo strato che risiedono i tricocisti. Claparède e Lachmann (1) dicono che in tutti gl' infusori trovasi al di sotto della cuticola uno strato più o meno denso circondante la cavità del corpo ed è il parenchima, la cui riunione colla cuticola forma la membrana degli animaluncoli vescicolari unicellulari di Meyen.

Si può dunque in conclusione accettare come fatto non privo del tutto di fondamento che l' integumento del *Paramecium aurelia* sia formato dalla cuticola saldata collo strato più superficiale del parenchima nel quale trovansi formate, per differenziamento del protoplasma delle cellule di esso, le parti ed i corpicciuoli che polarizzano la luce. Ne segue che l' integumento di questo infusorio e degli altri che a lui somigliano è perfettamente comparabile cogli involucri corticali di animali appartenenti ad altri tipi zoologici non solo sotto un punto di vista genetico, ma anche per la proprietà che hanno certi elementi integumentali di polarizzare la luce.

Passo, seguendo l' ordine propostomi, alla seconda specie osservata, cioè al *Paramecium Bursaria* Folke, che è specie tanto distinta per la grande rapidità del movimento di rotazione degli alimenti. Vidi individui tanto colorati in verde quanto incolori, parecchie volte nelle acque dei fossati dei dintorni di Modena. Nel 6 settembre 1883 nell' acqua di una risaia a S. Cesario presso il Panaro, osservai due individui che stavano fra loro aderenti; sospettai che fossero o in via di divisione od accoppiati, ma guardati con tutta attenzione mi accorsi che l' uno toccava bensì l' altro, ma senza esservi in nessun punto congiunto o compenetrato, perchè io poteva scorgere che vi era qualche brevissimo istante in cui si discostavano e vedevansi indipendenti. Tale era la posizione che avevano anche al primo momento che

(1) *Études sur les infusoires et les Rhizopodes par* E. CLAPARÈDE et I. LACHMANN, I.er Vol. pag. 21.

mi caddero sotto gli occhi non avendo visto mutamento di sorta. I due animaletti erano verdi e lasciavano scorgere i tricocisti: avevano assunto una forma quasi di pallotola ed erano animati da due diversi movimenti che potevo notare assai bene, cioè il movimento di rotazione del contenuto, il quale non avveniva nella stessa direzione in entrambi, ma la rotazione nell' uno andava in senso contrario alla rotazione dell'altro; il secondo movimento consisteva nel volgere l'intiero corpo in modo che i punti di contatto spesso venivano cambiati, e quasi ogni parte della superficie dell' uno veniva a contatto con quella dell' altro. Quest' ultimo movimento mi fa supporre che gli animaletti fin dall' istante in cui portai la goccia che li conteneva all' osservazione microscopica, si disponessero per l'accoppiamento, il quale potrebbe avvenire in un modo simile a quello che il Balbiani descrisse nel Paramecium aurelia (1); ma trovandosi poi gli animaletti in una anormale posizione, cioè tra il porta-oggetti e il copri-oggetti, non abbia potuto aver luogo. La mia osservazione durava già da 40 minuti quando una leggiera scossa data al porta-oggetti determinò l' allontanamento dei due Parameci, ed io potei vederli liberi correre per la goccia non ancora del tutto evaporata.

Le acque della così detta Darsena fuori della Barriera Vittorio Emanuele mi furono spesso feracissime d'infusori. Vidi il *Paramecium colpoda* Ehr., il *Trachelophyllum pussilum* Clap. et Lach; però la specie *T. apiculatum* Clap. et Lach. vidi una volta soltanto e la noto con qualche incertezza. Nel luglio del 1883 osservai in queste stesse acque per alcuni giorni l'*Enchelydon fractus* Clap. et Lach. i cui individui corrispondevano esattamente ai caratteri della diagnosi e alla figura di Claparède e Lachmann (2).

---

(1) *Journal de la Physiologie de l' homme et des Animaux* publié sous la direction du D.r E. Brown Séquard, Tom. 3.°, 1860, pag. 71.

(2) Vedi l. c. Tav. 17 fig. 3.

Nelle acque dei fossati presso la città vi ho trovato abbondante la specie *Coleps hirtus,* Ehr.; il giorno 10 agosto 1882 ho osservato molti individui a cui mancava metà della corazza, erano dunque individui sorti recentemente da una divisione spontanea. È giusto quanto osservano Claparède e Lachmann che le due metà della corazza non si saldano mai completamente negli individui adulti poichè scorgesi sempre una larga linea di separazione.

Non mi è sfuggita in quelle stesse acque la specie *Enchelis fracimen* Ehr. dal corpo piriforme.

Il giorno 13 settembre 1884, avendo bagnata dell' arena di grondaia già raccolta fino dal precedente anno sopra una casa di Modena, presi con una bacchettina di vetro una goccia di quel liquido, ed appena sottoposta alla osservazione microscopica mi avvidi che eravi un corpicciuolo rotondo che si muoveva e che attentamente osservato non tardai a riconoscere per una cisti di un infusorio. Per una mezz' ora circa avvenne nella cisti un rivolgimento o rotazione del contenuto, il quale mi pareva diviso in due parti e poi queste parti si fecero più distinte ed acquistarono una totale indipendenza con movimenti propri a ciascuna; in seguito quelle parti si divisero in due ancora e così formarono quattro distinti ed animati corpicciuoli che s' aggiravano dentro la cisti. Conobbi che era una cisti di *Colpoda cucullus* Ehr. Coll' avanzarsi dello sviluppo la cisti ingrandiva e diveniva assai trasparente, i movimenti degli animaletti ivi racchiusi si facevano più rapidi e pareva quasi che l' uno corresse dietro all' altro percorrendo l' intiera periferia della cisti. Si notava assai chiaramente in ciascuno la vescicola contrattile dotata già de' suoi movimenti ritmici, carattere che mi ha servito in seguito per distinguere con certezza questa cisti da altri corpicciuoli che vi si assomigliano. Si ruppe finalmente la cisti e i quattro animaletti l' un dopo l' altro uscirono dalla stessa apertura e rapidamente aggirandosi, s' allontanarono alla perfine dal campo microscopico. Della cisti non restò che il guscio ed un poco del contenuto. Tutto ciò avvenne nello spazio di circa un' ora e

mezzo. Cercai gli animaletti che mi erano sfuggiti e ne rinvenni due i cui caratteri mi confermarono la diagnosi fatta. Così ebbi sott' occhio la serie dei fenomeni egregiamente figurati da Stein (1).

Per diversi giorni successivi bagnai della stessa arena, e potei, se non sempre, parecchie volte osservare lo sviluppo della cisti di detto infusorio. Queste osservazioni mettono in chiaro che la cisti del *Colpoda cucullus* gode la proprietà di rimanere lungamente all' asciutto senza perdere la sua vitalità e di acquistare subito l' attività funzionale appena bagnata, poichè l' arena in cui queste diverse cisti si trovavano, era giacente da un anno nel mio studio e ben chiusa in adatto recipiente di vetro. Questa proprietà della cisti del *Colpoda cucullus* è fino ad un certo punto paragonabile alla proprietà che godono diversi animaletti che pur trovansi nell' arena delle grondaie come il rotifero, il tardigrado e l' anguilletta delle tegole, già studiati dallo Spallanzani (2), e i quali danno segno di vita sol quando vengono bagnati e conservano poi lungo tempo la vitalità all' asciutto in uno stato di morte apparente.

Volli estendere lo studio in proposito sull' arena dei tetti di altre località e vidi lo sviluppo della cisti del *Colpoda cucullus* nell' arena di Montese che è una località dell' alto Appennino modenese a circa 800 metri sul livello del mare. Nelle arene raccolte a Vorno presso Lucca, a Venezia, a Milano, a Pesaro, a Girgenti non ho osservato lo sviluppo delle cisti, ma dopo che furono bagnate da qualche tempo ho visto il *Colpoda cucullus*. Tutte le suddette arene erano già raccolte da qualche mese. Circa alla frequenza del *Colpoda cucullus* nelle arene delle grondaie mi sia permesso di fare un paragone colla frequenza degli animaletti redivivi che rinvengonsi in esse. Mi è sembrato che il *Milnesius tardigradus* sia il più scarso, assai più

---

(1) *Die Infusionsthiere auf ihre Entwickelung Untersuck.* Leipzig 1854. Tav. III.
(2) *Opere di Lazzaro Spallanzani.* Milano, 1826, Vol. VI. pag. 481.

che le cisti del *Colpoda cucullus*, e che il *Rotifer redivivus* sia il più comune e diffuso avendolo visto in quasi tutte le numerose polveri di grondaie raccolte in Italia da Rovereto nel Trentino a Girgenti.

L' infusorio *Colpoda cucullus* allo stato di cisti deve annoverarsi tra gl' infusori che fanno parte del pulviscolo atmosferico, poichè l' arena dei tetti e delle grondaie è formata per molta parte del pulviscolo deposto nell' aria tranquilla o trasportato dai venti. Vero è che nelle grondaie si formano delle condizioni adatte allo sviluppo di questo infusorio, perchè l' arena bagnata è una sorta d' infusione ove facilmente si propaga, ma risalendo alla prima origine si è costretti a ricorrere all' intervento dell' aria. Lo Spallanzani (1) così pensò dei rotiferi i quali, avendo feconda origine dalla terra, non vi può essere nulla di più facile che nello stato di secchezza siano trasportati dai venti per l' aria ogni qualvolta si asciugano o in tutto o in parte le acque terrestri in cui annidano. Parmi che altrettanto si possa dire del *Colpoda cucullus* che è un essere, anche incistato, più piccolo del rotifero e che pur sviluppasi copiosamente dove vi è abbondanza di umidità o di acqua e di piante sommerse. Claparède e Lachmann (2) dicono che all' epoca delle grandi pioggie ove numerose praterie sono sommerse, quest' infusorio si sviluppa in abbondanza, poi venendo la stagione secca s' incista fino a che una occasione favorevole gli apporti acqua o pioggia. Si comprende chiaramente che durante il tempo secco il vento può benissimo sollevare le cisti e trasportarle così anche sui tetti e quindi il *Colpoda cucullus* allo stato di cisti è sicuramente un essere organizzato che fa parte del pulviscolo atmosferico.

Mi sia permesso nel chiudere queste mie osservazioni sul *Colpoda cucullus* di richiamare l' attenzione degli studiosi della

---

(1) L. c. pag. 520.
(2) L. c. Vol. II, pag. 216.

storia della scienza sopra un errore nel quale mi pare siano caduti Claparède e Lachmann (1) nell' indicare i primi scopritori dell' incistamento degli infusori. In altro mio scritto (2) io ho dimostrato che fu Bonaventura Corti il primo ad osservare e a scoprire l' incistamento nel *Colpoda cucullus* e a vedere chiaramente questo fenomeno come preparativo alla riproduzione.

Domando venia se ardisco tornare sullo stesso argomento, ma credo cosa importante mettere in evidenza i meriti che non sono generalmente noti dei nostri antichi maestri in microscopia.

Gli studi del Corti intorno agl' infusori furono in parte da lui stesso pubblicati nella sua opera principale e famosa intitolata: *Osservazioni microscopiche sulla tremella e sulla circolazione del fluido in una pianta acquaiola,* stampata a Lucca nel 1774. Egli parla degl' infusori però incidentalmente (avendo allora egli in animo di trattarne in modo speciale) e soltanto per comparare la loro maniera di propagarsi con quella osservata nella sua tremella. A pagina 73 dell' opera citata parla di un infusorio che è senza dubbio il *Colpoda cucullus.* Ecco le sue parole: „ Un animale frequentissimo nelle infusioni dei vegetali, il quale „ veduto con lenti potentissime comparisce tutto germito di peli „ o natatoi finissimi, e che io chiamo *curvo,* incomincia a rallentare il corso nel fluido. Se la stagione sia calda, fra non „ molto tempo perde a poco a poco la sua figura e tende a ritondarsi, in fine comparisce una palla perfetta. In questo stato „ più non si muove di luogo, ma solamente fa vedere nel suo „ interno un movimento confuso di parti, che non è possibile „ il descriverlo. Dopo più, o meno di spazio scuopresi un segnetto in mezzo alla palla, il quale la divide in due emisferi. „ Passato un altro poco di tempo si manifesta un altro fenomeno „ simile, il quale sembra tagliare gli emisferi in due parti eguali. „ Allora i movimenti interni crescono e fannosi palesi in certi

(1) L. c. Vol. II, pag. 213.

(2) *Intorno alle opere scientifiche di Bonaventura Corti.* Modena, 1883.

„ pezzi, i quali incominciano a distinguersi. Non va guari che
„ l' osservatore vede distintamente quattro parti, le quali vol-
„ gonsi come dentro ad un bozzoletto o peluria trasparentissima,
„ e sdrucciolano l' una sopra dell' altra in mille stravagantissime
„ maniere. Finalmente conosce chiarissimamente, che quelle parti
„ sono quattro animalucci, poichè ne distingue la forma, vede
„ i peli o natatoi, ed i loro movimenti. Egli è un vero piacere
„ l' osservare quei quattro prigionieri chiusi là dentro in quella
„ peluria, come in una vescica, cercare coi strani loro movimenti
„ e coi loro sforzi l' escita, e tentare tutti i punti della inferiore
„ cavità della prigione. In fine uno di quegli animalucci apre
„ un foro in qualche parte, e talvolta lanciasi fuori di sbalzo,
„ tal altra s' insinua a poco a poco, va dentro, torna all' impresa,
„ s' arresta metà dentro e metà fuori, riposa, e presa lena fa
„ scorrere innanzi le parti, che restavano al di dentro, e si esce
„ libero. Dopo il primo viene il secondo, indi il terzo, poi l' ul-
„ timo, e tutti sortendo per quel foro imitano fedelmente il primo
„ o nella speditezza o nella difficoltà di uscire. Questi fratelli
„ postisi in libertà lasciano la buccia vuota e bianchiccia senza
„ ombra di movimento, e poco sulle prime scostansi da lei. Ma
„ in breve fanno coraggio, scorrono il fluido, e cercano alimenti
„ al par degli altri. Quando costoro vengono alla luce la loro
„ mole è la quarta parte di quella da cui sono nati, o poco più,
„ e nel giro di una giornata acquistano il volume maggiore e
„ figliano. Da questo è manifesto, che gli animaluzzi delle in-
„ fusioni crescono di mole. Chi avrebbe mai sognato che in na-
„ tura vi fosse una legge, per cui le madri di certi viventi do-
„ vessero finir di vita per dar vita ai figli? Ma che cosa è mai
„ quella buccia, la quale tiene involti gli animaluzzi, e contrasta
„ loro l' escita? Ella è cosa da non credersi se non si vede più
„ volte. Quella peluria è la pelle stessa della madre, anzi la
„ madre stessa, la quale poco fa girava pel fluido gravida di
„ quattro feti. Per restare convinti bisogna richiamare alla
„ mente che l' osservatore attento vede l' animaluzzo ritondarsi
„ e diventare una palla. Che in seguito scorge un confusissimo

„ movimento di parti circondate da peluria, la quale appena
„ forse sul principio, ma in seguito non si muove per niente
„ a i movimenti stranissimi dei corpicciuoli, che in se racchiude,
„ e però non è legata per nulla con esso loro. Finalmente se
„ quella buccia non è la pelle della madre non si sa cosa sia.
„ Potrebbe dirsi che quella palla è un ovo; e questa appunto
„ si fu l'idea, che mi prese da prima al vedere quegli anima-
„ lucci nascere; ma non seppi mai capire come quegli anima-
„ luzzi potessero deporre un ovo così grande. Oltre che pareami
„ alquanto strano, che un ovo schiudesse quattro animaletti in
„ una volta. „

Questo passo che ho riportato anche per risparmiare l'incomodo di consultare l'originale, dimostra chiaramente che il Corti aveva assai bene osservato l'incistamento del *Colpoda cucullus,* che lo ha perfettamente descritto e che conobbe e comprese che è un fenomeno preparativo alla riproduzione.

Secondo Claparède e Lachmann (1) gli scopritori dell' importante fenomeno sarebbero stati prima Otto Federico Müller, poscia Guanzati ed infine Stein.

Però Müller, scrivono i suddetti autori, sembra aver avuto conoscenza dell' incistamento del *Colpoda cucullus,* senza però ben comprendere la significazione, giacchè pare creda essere non altro che una specie di muta, opinione che ebbe pure anche lo stesso Ehremberg. Ho consultato il lavoro di Müller, *Vermium terrestrium et fluviatilium seu animalium infusoriorum* ecc. ed ho infatti trovato a pag. 59 le parole che alludono a questa creduta muta. *In paucis extra rostrum, aliud longius et hyalinum, membranaceum prominere vidi, exuvias mentiens, quales quoque in V. anguillula observari hinc decorticationem seu cutis mutationem, uti in insectis apteris et nonnullis amphibiis suspicari licet.* Altre parole non ho potuto riscontrare che allo stesso fatto accennino.

---

(1) L. c. Vol. II, pag. 213.

Ora quest' opera del Müller venne alla luce in Germania nel 1773 ed il Corti si trovava impegnato nelle sue osservazioni su gli animaluzzi delle infusioni fino dalla state del 1772, quando nel luglio del 1773 incominciò i suoi studi sulla Tremella e scoperse poco dopo la circolazione del succhio nella Chara, ond'è a credersi che dal luglio in avanti non si occupasse più d'infusori, e quindi le di lui osservazioni sul *Colpoda cucullus* sono anteriori alla pubblicazione del libro di Müller ed alla sua diffusione in Italia.

Il Guanzati pubblicò le sue *Osservazioni e sperienze intorno ad un prodigioso animaluccio delle infusioni* nel 1796, mentre Corti pubblicò già, come si disse, le sue osservazioni microscopiche nel 1774.

Lo Stein è di questo secolo.

Si potrebbe obbiettare che l'opera del Müller venne alla luce un anno prima di quella di Corti, ma oltre l'improbabilità che questi abbia avuto il tempo di conoscerla e consultarla, il che l'avrebbe poi avvertito, non potevano mai quelle sole parole bastare per indovinare un fenomeno di propagazione.

A maggior schiarimento che il Corti aveva osservato l'incistamento e lo aveva considerato come fenomeno della riproduzione, riporterò un altro passo che riguarda altro infusorio, ma di cui non potrei ora accertare la specie; già è noto che il fenomeno dell'incistamento osservasi in parecchie specie d'infusori.

„ Vedesi un animaletto dopo un lungo girare per l'infu-
„ sione (1), a crescere sempre più di mole; in fine s'arresta, e
„ comparisce un tutto rozzamente tondeggiante. In tale stato
„ s'agita moltissimo e a poco a poco nasce in quel tutto di-
„ stinzioni di parti, vedesi un'unione di quattro pallette e tal-
„ volta sei, le quali sembrano altrettanti occhietti uniti insieme.
„ In queste circostanze le pallette agitansi quasi continuamente;

---

(1) *Osservazioni microscopiche sulla tremella ecc.* Lucca 1774, pag. 73.

„ in fine sciolgonsi, e veggonsi qua e là scappare quattro ani-
„ maluzzi. „ E a pag. 75 aggiunge che altrettanto osservasi in altri infusori assai maggiori di mole e dà una figura relativa in cui vedesi uno di questi animaluzzi ritondatosi che lascia scorgere i quattro fratelli nascenti dalla buccia che li circonda.

Da tutto ciò credo di poter concludere: che il primo ad osservare e a scoprire l'incistamento degli infusori e a veder chiaramente questo fenomeno preparativo alla riproduzione fu Bonaventura Corti.

Nelle acque della Darsena sopra citata in cui trovavansi conferve e moltissime altre piante acquatiche notai diverse volte la *Lacrymaria olor* Ehr., ed una volta sola mi fu dato di osservare la bellissima specie *Amphileptus Cygnus* Clap. et Lach. e questo avvenne il 4 agosto 1883 che per ben due ore osservai il magnifico ciliato, ond' ebbi agio di fare il più esatto raffronto dell' individuo che aveva sott' occhio, e che non mi saziava di osservare, colla figura 1.ª della Tav. 17 di Claparède e Lachmann, la quale vi corrispondeva perfettamente. È questa una specie sicuramente rara fra noi ed i suddetti autori la videro rare volte anche presso Berlino.

In acque stagnanti vidi le due specie *Loxophyllum fasciola* Clap. et Lach. e *L. meleagris* Clap. et Lach.

Il *Cyclidium glaucoma* Ehr. oltre averlo osservato più volte in acque di fossati e d' infusioni vegetali, ebbi a notarlo anche in due pozzi di acqua potabile della città di Modena. Faccio però un' avvertenza che: l' acqua dei pozzi artesiani della nostra città la quale proviene da uno stato di roccia permeabile, acquifero, ed alla profondità di 18 a 23 metri dalla superficie del suolo non dà ricetto ad infusori se non quando siano pessime le condizioni in cui è mantenuta e conservata.

Vidi spesso il *Glaucoma scintillans* Ehr. e talvolta il *G. margaritaceum* Clap. e Lach.

Finalmente nel gruppo degli Olotrichi, notai le tante volte la specie parassitica *Opalina ranarum* Purk.

Passo ai ciliati Eterotrichi. Ho osservato tre specie parassitiche. Il *Balantidium entozoon* Clap. et Lach. nell'intestino del Bufo vulgaris il 30 settembre 1883; la *Plagiotoma Lumbrici,* Duj. nel Lombrico, l'8 ottobre 1883; la *P. blattarum (Bursaria blattarum Stein)* più volte incontrata nell'intestino della Blatta, insetto dagli entomologi classificato: *Periplaneta orientalis* e che trovai somigliante alla *Bursaria cordiformis* Ehr. come fu già avvertito da Stein.

Nel gruppo dei ciliati Peritrichi trovai più volte l' *Halteria grandinella* Duj.

Nelle vorticelle vidi la comunissima specie *Vorticella microstoma*, Ehr. che Spallanzani descrisse con mirabile maestria fin dal 1776 (1) e la indicò, per la forma di bulbo che presentano i singoli individui, col nome di *animali a bulbo.* E la stessa specie che Bonaventura Corti nel 1774 (2) denominò a *frutto di rosaio* e ne diede un ottima descrizione con figura.

L'11 agosto 1882 e il 27 luglio 1883 ho osservato la propagazione per divisione della *Vorticella microstoma.* L'individuo ove tale fenomeno avveniva non pareva più uno, ma " parevano „ due informi animali insieme attaccati in molti punti conti- „ nuati. La divisione crebbe sempre più, e mezz'ora dopo da „ che li osservava non rimanevano più insieme attaccati che „ per un punto. Il filo che per tutto il tempo della divisione „ aveva periodicamente continuato a contrarsi a spira e ad al- „ lungarsi, non era più comune ad entrambi gli animali, ma „ apparteneva ad un solo, e questo solo non aveva altro moto „ che quello di agitare i filuzzi e dell' aggrapparsi in sè stesso „ e stendersi a lungo. Per contrario l' altro animale era tutto „ occupato a piegarsi in vari sensi, a contorcersi, ad aggirarsi „ attorno a se stesso, e in mezzo a questi commovimenti im- „ provvisamente staccatosi dal compagno si diè a correre pel

(1) L. c. pag.
(2) L. c. pag. 181.

„ liquido. „ Tutto questo io osservai perfettamente. Forse sembrerà inutile l' avere in questa memoria descritto un fenomeno già noto e per giunta adoperando le parole stesse dello Spallanzani. Confesso però di aver provata molta compiacenza nell' aver visto a ripetersi esattamente il fatto osservato dallo Spallanzani con quella stessa precisione che l' immortale naturalista espresse colle parole che ho riportate.

Vidi più volte lo stadio errante della V. *microstoma.*

Nel 30 luglio 1882 vidi fermarsi due piccole Vorticelle libere, cioè senza filo o peduncolo, sopra una vorticella molto grande fornita di peduncolo ed aderire alla parte posteriore presso il punto di attacco del medesimo. Mi aspettava di osservare le piccole vorticelle fondersi colla maggiore, come descrive e disegna lo Stein (1) ma ciò non avvenne, laonde tale mia osservazione concorda coll' opinione espressa dal Prof. Bergonzini (2) al quale non sembra che le vorticelle piccole vadano ad immedesimarsi col corpo della vorticella maggiore.

La *Vorticella convallaria* non sarebbe una buona specie per parecchi autori. Già Dujardin (3) comprese nella *V. infusionum* tanto la *V. microstoma* quanto la *V. convallaria.* Lo stesso autore fa notare il dubbio di Ehremberg nell' ammetterle come due specie sufficentemente distinte. La differenza principale posta da Ehremberg (4) sta nel margine, il quale sarebbe largo e messo in evidenza nella *V. convallaria* ed invece rinserrato nell' altra, ma è costretto a ricorrere ad altro carattere e pretende che la *V. microstoma* abbia una tinta più grigia che sembra giallastra per trasparenza, mentre l' altra è chiara e bianca.

---

(1) L. c. pag.

(2) *Osservazioni sulla vita e lo sviluppo di alcuni Protozoi. Atti della Società dei Naturalisti di Modena.* Serie III, Vol. II, Anno XVII, pag. 1.

(3) *Infusoires, comprenant la Physiologie et la classification de ces animaux, et la manière des les étudier à l' aide du microscope* par M. Felix Dujardin. Paris 1841, pag. 558-60.

(4) *Die Infusionsthierchen als volkommene organismen.* Mit. 64 Tafeln Leipzig, 1838, pag. 269. Taf. XXVI, fig. III.

Recentemente il prof. Bergonzini (1) accettando la denominazione di Dujardin, riunisce pure queste due specie in una, nella quale la forma *microstoma* rappresenterebbe il primo periodo della forma adulta o *convallaria.*

Quantunque vi siano delle buone ragioni per riunire le due specie in una sola, pure nello stato attuale delle nostre cognizioni intorno alla vita delle vorticelle, non è tolto ogni dubbio, ed i caratteri distintivi possono anche avere agli occhi di molti osservatori la significazione di caratteri specifici. Le differenze tra le due vorticelle delle infusioni non isfuggirono neppure ai nostri primi osservatori. Lo Spallanzani nota assai chiaramente le differenze nel seguente passo (2): " I nominati legumi messi „ a macerare danno spesso fuora un' altra schiatta di animali, „ che si moltiplicano similmente per divisione longitudinale, e „ che a rìserva di due circostanze offrono all' esperimentatore i „ fenomeni degli animali a bulbo. L' una di queste circostanze „ si è, che i filuzzi generatori del vortice non sono situati sotto „ l'incavo dell'animale, ma sui labbri del medesimo incavo: l'altra, „ che la forma di questi animali rappresenta come un fiore mo- „ nopetalo. In queste due specie di animali il corpo si divide „ ugualissimamente in due. „

Frequentemente ho incontrate nelle acque con lente palustre ed altre pianticelle acquatiche la *Vorticella nebulifera* Ehr. Anche questa è una specie osservata e descritta assai bene sulla fine del secolo scorso da micrografi italiani, quantunque fosse già stata segnalata da Baker, da Schäffer, da Rösel, da Pallas, da Müller e da altri (3). Spallanzani ne fa cenno, ne dà una figura e la denomina „ Animali a campana o campanelle (4). „

---

(1) L. c. pag. 3.
(2) L. c. pag. 161.
(3) Ehremberg L. c. pag. 270.
(4) L. c. pag. 171-172, Tav. II, fig. XII.

Michele Colombo (1) la descrive diffusamente, e sono mirabili le sue osservazioni e la descrizione dei costumi. " Questa specie di „ campanelle, egli scrive, amano d' ordinario di star in truppe, „ quantunque ciascuna figga la propria coda separata dalla coda „ delle altre e quando gli animaluzzi hanno terminato di svilup- „ parsi l' uno dall' altro mercè la divisione della madre-campana, „ essi non vogliono in certa guisa aver più che fare tra loro. „ Come hanno ripigliata la figura di campana, uno di essi o „ subito o poco dopo la perde di nuovo, mette fuori diretta- „ mente i filuzzi, li agita buona pezza, lascia l' animalino com- „ pagno sul vecchio stelo, ed esso, stabilitosi altrove, ne produce „ uno nuovo. „

Finalmente il 5 agosto 1883 nelle acque della più volte menzionata Darsena osservai la *Cothurnia cristallina* Ehr. La vidi prima ritirata in fondo al suo tubo; poscia allungata e spiegata completamente; ma non mi fu dato ancora rivederne un altro individuo.

Dei ciliati Ipotrichi vidi, in tutti gli anni di osservazione nelle acque dei dintorni della città: il *Chilodon cucullulus,* Ehr., così pure le due specie di Aspidisca, cioè: *Aspidisca cicada* Clap. et Lach. ed *Aspidisca lynceus* Ehr. Degli *Euplotes* oltre la specie *Euplotes charon* Ehr. veduta più volte, dell' altra *Euplotes patella* Ehr., osservai parecchi individui nelle acque del torrentello Tiepido in Villa Collegara a 6 Km. da Modena nel settembre 1884 e mi si presentarono identici in ogni loro particolare alla fig. 1.ª della Tav. 7 di Claparède e Lachmann. In queste stesse acque vidi anche la *Stylonychia mytilus* Ehr., uno fra gl' infusori di maggior mole e che solo in questa circostanza vidi identico alla bellissima figura dei sopracitati autori, Tav. 6, fig. 1.ª, poichè le

(1) Lettera al Dottore Giovanni Nardi intorno ad alcune specie di animalini acquatici osservati col microscopio. — Opuscoli dell' abate Michele Colombo edizione riveduta ed ampliata dall' autore. Parma per Giuseppe Paganino 1826.

altre volte che l'ho osservato non mi sembrò mai così ben sviluppato.

Non è a dirsi quante volte io abbia incontrata la comunissima *Stylonychia pustulata* Ehr. Finalmente delle Oxitriche trovasi fra noi l'*Oxytricha urostyla*, l'O. *gibba* Clap. et Lach., ed anche l'O. *pellionella* Ehr.

Nelle acque della risaia in S. Cesario presso il Panaro notai un individuo che mi parve poterlo determinare per la specie *Oxytricha caudata*.

## SPECCHIO RIASSUNTIVO

# DEGL' INFUSORI CILIATI

### DA ME FINORA OSSERVATI NEI DINTORNI DI MODENA

OLOTRICHI.

1. Paramecium Aurelia Ehr.
2. » Bursaria Focke
3. » Colpoda Ehr.
4. Trachelophyllum pusillum Clap. et Lach.
5. » apiculatum Clap. et Lach.
6. Enchelydon fractus Clap. et Lach.
7. Coleps hirtus Ehr.
8. Enchelis fracimen Ehr.
9. Colpoda cucullus Ehr.
10. Lacrymaria olor Ehr.
11. Amphileptus Cygnus Clap. et Lach.
12. Loxophyllum fasciola Clap. et Lach.
13. » meleagris Duj.
14. Cyclidium glaucoma Ehr.
15. Glaucoma margaritacium Clap. et Lach.
16. » scintillans Ehr.
17. Opalina ranarum Duj.

ETEROTRICHI.

18. Balantidium entozoon Clap. et Lach.
19. Plagiotoma lumbrici Duj.
20. Plagiotoma blattarium Clap. et Lach.
21. Stentor polymorphus Ehr.

PERITRICHI.

22. Halteria grandinella Duj.
23. Cothurnia crystallina
24. Vorticella microstoma Ehr.
25. » convallaria Ehr.
26. » nebulifera Ehr.

IPOTRICHI.

27. Chilodon cucullus Ehr.
28. Aspidisca cicada Clap. et Lach.
29. » lynceus Ehr.
30. Euplotes patella
31. » charon Ehr.
32. Stylonychia mytilus Ehr.
33. » pustulata Ehr.
34. Oxytricha urostila Clap. et Lach.
35. » gibba Clap. et Lach.
36. » pellionella Ehr.
37. » caudata Ehr.

Il prof. Bergonzini che ha studiato prima di me gl' infusori della stessa località, enumera 33 specie di Ciliati (1), delle quali, sei io non ho ancora osservate e sono: *Epistylis plicatilis* Ehr. *Vorticella citrina* Ehr. *Spirostomum teres*, Clap. et Lach. *Spathidium hyalinum* Duj. *Plagiotoma cordiformis* Clap. et Lach.; ed in fine il *Colpoda pavifrons* Clap. et Lach., quantunque però l'autore non sia stato ben certo della diagnosi.

Debbonsi aggiungere pertanto nove specie finora segnalate soltanto per le mie osservazioni e sono le seguenti: *Enchelydon fractus, Coleps hirtus, Amphileptus Cignus, Plagiotoma lumbrici, Plagiotoma blattarium, Stentor polymorphus, Cothurnia crystallina, Euplotes patella, Oxytricha caudata.*

Tenendo nota che io distinguo ancora le due specie *Vorticella microstoma* e *V. convallaria*, sono 43 le specie d' infusori ciliati che vennero osservate in Modena e suoi dintorni.

Nell' istituire qualche confronto tra le specie osservate qui nell' Emilia e quelle osservate nella Lombardia, che è appunto la parte dell' Italia ove si sono studiati di più gl' infusori, per opera del chiarissimo prof. Leopoldo Maggi al quale hanno fatto eco diversi de' suoi discepoli, si può arrivare a conoscere che delle 22 specie d' infusori ciliati osservati a Milano, (2) soltanto 12 sono comuni con quelle di Modena, che delle 24 osservate nella Lanca di S. Lanfranco presso Pavia, (3) 16 sono comuni colle nostre, che delle 38 osservate nella Valcuvia, la metà soltanto è costituita da specie uguali a quelle osservate a Modena.

Ripassando gli elenchi d' infusori della Valtraglia, dello sbocco della Valcuvia, del lago d' Orta, del lago di Loppio, del

---

(1) *Catalogo dei Protozoi raccolti in Modena e suoi dintorni, negli Atti della Società dei Naturalisti di Modena.* Serie III, Vol. II, Anno XVII, 1883, pag. 71.

(2) *Intorno agli infusori di Milano*, note del Maggi 1876.

(3) *Primo elenco degli infusori della Lama di S. Lanfranco.* Pavia, 1875 del Maggi.

lago di Como, ed altre note che leggonsi nel Bullettino scientifico, (1) si viene a queste conclusioni: che nessuna specie di ciliato è stata osservata esclusivamente nell' Emilia, e quindi tutte le specie descritte od enumerate qui, furono osservate anche in Lombardia; che molte invece sono le specie di ciliati osservate alla sinistra della valle del Po e non ancora osservate alla destra. Ciò dipende sicuramente, in gran parte, da scarsità di osservazioni.

---

(1) *Bollettino scientifico* redatto da L. Maggi, G. Zoja e A. De-Giovanni. Pavia 1878-1887.

Prof. Paolo Bonizzi.

# STUDI

## SUL TERMOMETRO REGISTRATORE

# RICHARD

E

### SULL' ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE MASSIME E MINIME

---

Lo scopo principale che mi son proposto nello intraprendere un lungo lavoro sul termometro registratore Richard, è quello di ottenere dal medesimo la curva termometrica diurna, esattamente uguale a quella che sarebbe somministrata da un termometro a mercurio.

Ho fatto costruire una grandiosa finestra esposta a Nord, nel mezzo della quale, e alla maggior vicinanza possibile, sono collocati, il termometro registratore Richard, due termometri a massima, uno ad E e l' altro ad W, due termometri a minima, ugualmente uno ad E e l' altro ad W, e un' eccellente termometro campione. La montatura dei due termometri a massima è costruita in modo, che essi possono collocarsi a volontà così orizzontalmente come verticalmente, facendo l' ufficio in questa ultima posizione di termometri ordinarî a mercurio. I termometri a massima e minima son due, non solo pei controlli, tanto utili nelle ricerche meteorologiche, ma ancora per aver sempre le temperature massime e minime, anche se uno dei due termometri, per una causa qualunque, rendesi temporaneamente inservibile.

Ho cominciato il lavoro con una lunga serie di comparazioni del termometro registratore Richard, dei due termometri a massima (posti verticalmente), e dei due termometri a minima (tenuti sempre orizzontalmente, e leggendo il grado segnato dalla estremità della colonna di etere amilico), col termometro campione. Le comparazioni sono state eseguite nelle più svariate condizioni. Stimo superfluo qui riferire i singoli confronti, che occuperebbero molto spazio, e mi limito ad esporre i medî, in gruppi risultanti ciascuno da ugual numero di osservazioni, e ordinati secondo la temperatura.

TERMOMETRO A MASSIMA AD W (*M*)

| | | Correzione | | |
|---|---|---|---|---|
| | *M* | osserv. | calcol. | diff. |
| I | $x + y$ 16°,94 = | + 0°,057 | — 0°,079 | — 0°,136 |
| II | 14,21 | + 0,013 | + 0,012 | — 0,001 |
| III | 12,72 | + 0,023 | + 0,061 | + 0,038 |
| IV | 11,76 | + 0,010 | + 0,093 | + 0,083 |
| V | 10,24 | + 0,107 | + 0,144 | + 0,037 |
| VI | 9,86 | + 0,087 | + 0,157 | + 0,070 |
| VII | 9,11 | + 0,150 | + 0,182 | + 0,032 |
| VIII | 7,55 | + 0,190 | + 0,234 | + 0,044 |
| IX | 6,11 | + 0,337 | + 0,281 | — 0,056 |
| X | 4,53 | + 0,360 | + 0,334 | — 0,026 |
| XI | 3,98 | + 0,433 | + 0,352 | — 0,081 |

Somma delle differenze ± 0,302

I confronti furono 220, compendiati nelle antecedenti 11 equazioni. Indicando con $T$ il grado del termometro campione, dalle 11 equazioni ricavasi la formula

$$T = 0{,}9667\ M + 0{,}4850 \qquad (1)$$

dalla quale deduconsi le correzioni calcolate, contenute nello antecedente specchietto

TERMOMETRO A MASSIMA AD E ($M'$)

| | | $M'$ | Correzione osserv. | Correzione calcol. | Correzione diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| I | $x + y$ | 0°,00 = | — 0°,235 | — 0°,186 | + 0°,049 |
| II | | 2,73 | — 0,222 | — 0,217 | + 0,005 |
| III | | 4,47 | — 0,258 | — 0,237 | + 0,021 |
| IV | | 5,47 | — 0,190 | — 0,249 | — 0,059 |
| V | | 6,12 | — 0,213 | — 0,256 | — 0,043 |
| VI | | 7,30 | — 0,226 | — 0,270 | — 0,044 |
| VII | | 8,40 | — 0,313 | — 0,282 | + 0,031 |
| VIII | | 9,72 | — 0,331 | — 0,297 | + 0,034 |
| IX | | 10,37 | — 0,254 | — 0,305 | — 0,051 |
| X | | 12,81 | — 0,390 | — 0,332 | + 0,058 |

Somma delle differenze ± 0,197.

I confronti furono 200, compendiati nelle antecedenti 10 equazioni. La formula relativa a questo termometro è

$$T = 0{,}98859\ M' - 0{,}1863 \qquad (2)$$

dalla quale sono state dedotte le correzioni calcolate.

TERMOMETRO A MINIMA AD W ($m$)

| | $m$ | Correzione osserv. | calcol. | diff. |
|---|---|---|---|---|
| I | $x + y$ 16°,05 = | + 0°,760 | + 0°,702 | — 0°,058 |
| II | 13,56 | + 0,687 | + 0,731 | + 0,044 |
| III | 12,08 | + 0,733 | + 0,748 | + 0,015 |
| IV | 11,12 | + 0,703 | + 0,759 | + 0,056 |
| V | 9,76 | + 0,780 | + 0,775 | — 0,005 |
| VI | 9,05 | + 0,790 | + 0,784 | — 0,006 |
| VII | 8,83 | + 0,783 | + 0,786 | + 0,003 |
| VIII | 7,46 | + 0,773 | + 0,802 | + 0,029 |
| IX | 6,12 | + 0,883 | + 0,818 | — 0,065 |
| X | 5,50 | + 0,893 | + 0,825 | — 0,068 |
| XI | 4,42 | + 0,787 | + 0,838 | + 0,051 |
| XII | 4,08 | + 0,817 | + 0,842 | + 0,025 |
| XIII | 3,13 | + 0,867 | + 0,853 | — 0,014 |
| XIV | 2,32 | + 0,897 | + 0,862 | — 0,035 |
| XV | 1,41 | + 0,916 | + 0,873 | — 0,043 |
| XVI | 0,17 | + 0,816 | + 0,887 | + 0,071 |

Somma delle differenze ± 0,294.

I confronti furono 320, compendiati nelle antecedenti 16 equazioni dalle quali si ricava la formula

$$T = 0{,}9883\ m + 0{,}8892 \qquad (3)$$

e da quest' ultima si sono ricavate le correzioni calcolate contenute nello antecedente specchietto

TERMOMETRO A MINIMA AD EST ($m'$)

| | | | Correzione | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $m'$ | osserv. | calcol. | diff. |
| I | $x + y$ | 1°,96 = | + 1°,997 | + 2°,193 | + 0°,196 |
| II | | 3,42 | + 2,335 | + 2,189 | — 0,146 |
| III | | 4,65 | + 2,147 | + 2,186 | + 0,039 |
| IV | | 5,39 | + 2,154 | + 2,185 | + 0,031 |
| V | | 6,51 | + 2,229 | + 2,182 | — 0,047 |
| VI | | 7,17 | + 2,297 | + 2,180 | — 0,117 |
| VII | | 7,94 | + 2,216 | + 2,178 | — 0,038 |
| VIII | | 8,45 | + 2,172 | + 2,177 | + 0,005 |
| IX | | 9,49 | + 2,097 | + 2,174 | + 0,077 |
| X | | 10,09 | + 2,172 | + 2,173 | + 0,001 |
| XI | | 12,16 | + 2,172 | + 2,168 | — 0,004 |

Somma delle differenze ± 0,350.

I confronti furono 220 compendiati nelle antecedenti 11 equazioni. La formula appartenente a questo termometro, e dalla quale si sono tratte le correzioni calcolate sopra esposte, è la seguente

$$T = 0{,}9975\ m' + 2{,}198 \qquad (4)$$

TERMOMETRO REGISTRATORE RICHARD ($R$)

| | | $R$ | Correzione osserv. | Correzione calcol. | Correzione diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| I | $x + y$ | 14°,36 = | + 2°,493 | + 2°,447 | — 0°,046 |
| II | | 11,86 | + 2,427 | + 2,482 | + 0,055 |
| III | | 10,27 | + 2,507 | + 2,505 | — 0,002 |
| IV | | 9,13 | + 2,533 | + 2,522 | — 0,011 |
| V | | 7,91 | + 2,519 | + 2,539 | + 0,020 |
| VI | | 7,19 | + 2,603 | + 2,549 | — 0,054 |
| VII | | 6,51 | + 2,590 | + 2,559 | — 0,031 |
| VIII | | 4,60 | + 2,473 | + 2,587 | + 0,014 |
| IX | | 3,71 | + 2,563 | + 2,599 | + 0,036 |
| X | | 2,47 | + 2,690 | + 2,617 | — 0,073 |
| XI | | 1,98 | + 2,590 | + 2,624 | + 0,034 |
| XII | | 0,99 | + 2,690 | + 2,638 | — 0,052 |
| XIII | | — 0,16 | + 2,607 | + 2,655 | + 0,048 |
| XIV | | — 1,75 | + 2,717 | + 2,678 | — 0,039 |

Somma delle differenze ± 0,307.

Valutavansi ad occhio sulla cartina i decimi di grado. I confronti furono 280, compendiati nelle antecedenti 14 equazioni. La formula del termometro registratore Richard è, chiamando $R$ il grado osservato, ed $R'$ il corretto,

$$R' = 0{,}98565\, R + 2{,}6526 \qquad (5)$$

Sù ciascuna delle 5 formule in questo modo determinate, si è formata una tavola ausiliaria da — 15° a + 30°, per ogni decimo di grado.

Tutte queste lunghe e laboriose operazioni erano indispensabili per ottenere risultati comparabili, cioè per avere tutte le temperature ridotte al termometro campione.

Eseguiti questi lavori preliminari, si sono collocati orizzontalmente i termometri a massima, e ogni sera leggevansi nei modi ordinarî, le temperature massime e minime termometriche, adibendo quasi sempre i due termografi ad W. In ciascun lunedì, estratta la cartina del termometro registratore, si comparavano i massimi e i minimi diurni delle curve tracciate dal termometro registratore, coi corrispondenti massimi e minimi somministrati dai due termografi.

Ecco i risultati ottenuti da 100 confronti pel massimo, e altrettanti pel minimo, compendiati in 10 equazioni

TEMPERATURE MASSIME

| | | $R'$ | Correzione al massimo del termometro registratore osserv. | calcol. | diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| I | $x+y$ | 4°,04 = | + 0°,346 | + 0°,380 | + 0°,034 |
| II | | 7,48 | + 0,321 | + 0,359 | + 0,038 |
| III | | 9,48 | + 0,323 | + 0,346 | + 0,023 |
| IV | | 12,29 | + 0,424 | + 0,328 | — 0,096 |
| V | | 14,66 | + 0,449 | + 0,314 | — 0,135 |
| VI | | 16,04 | + 0,257 | + 0,305 | + 0,048 |
| VII | | 17,35 | + 0,280 | + 0,297 | + 0,017 |
| VIII | | 19,42 | + 0,254 | + 0,284 | + 0,030 |
| IX | | 21,75 | + 0,219 | + 0,269 | + 0,050 |
| X | | 24,22 | + 0,262 | + 0,254 | — 0,008 |

Somma delle differenze ± 0,239.

La formula generale della correzione, ossia della riduzione del massimo del termometro registratore al vero massimo, desunta dalle antecedenti equazioni, è

$$\text{Rid. Mass.} = + 0{,}4056 - 0{,}0062762\ R' \qquad (6)$$

e sostituendo l' antecedente valore di $R'$

$$\text{Rid. Mass.} = + 0{,}3890 - 0{,}0061861\ R \qquad (7)$$

ovvero

$$\text{Mass.} = 3{,}0416 + 0{,}97946\ R \qquad (8)$$

Queste comparazioni ci fanno conoscere, che i massimi dati dal termometro registratore Richard, sono sempre alquanto inferiori ai veri massimi, a quelli cioè dati dal barometro a massima.

TEMPERATURE MINIME

| | $R'$ | Correzione al minimo del termometro registratore — osserv. | calcol. | diff. |
|---|---|---|---|---|
| I | $x + y - 1{,}73^{\circ} =$ | $+ 0{,}094^{\circ}$ | $- 0{,}050^{\circ}$ | $- 0{,}144^{\circ}$ |
| II | + 1,16 | − 0,028 | − 0,090 | − 0,062 |
| III | + 2,29 | − 0,114 | − 0,106 | + 0,008 |
| IV | + 4,03 | − 0,260 | − 0,130 | + 0,130 |
| V | + 5,71 | − 0,235 | − 0,153 | + 0,082 |
| VI | + 7,52 | − 0,277 | − 0,178 | + 0,099 |
| VII | + 8,63 | − 0,180 | − 0,193 | − 0,013 |
| VIII | + 10,75 | − 0,338 | − 0,222 | + 0,116 |
| IX | + 12,99 | − 0,161 | − 0,253 | − 0,092 |
| X | + 15,13 | − 0,159 | − 0,283 | + 0,124 |

Somma delle differenze ± 0,435.

Da queste equazioni ricavasi la formula

$$\text{Rid. min.} = -0{,}0742 - 0{,}013771\,R' \qquad (9)$$

e sostituendo il valore di $R'$

$$\text{Rid. min.} = -0{,}1107 - 0{,}013573\,R \qquad (10)$$

ovvero

$$\text{min.} = 2{,}5419 + 0{,}97208\,R \qquad (11)$$

Queste comparazioni ci fanno conoscere, che i minimi del termometro registratore sono sempre, o quasi sempre, alquanto superiori ai veri minimi, a quelli cioè dati dal termometro a minima. Dico quasi sempre, perchè la riduzione comincia ad essere positiva, quando la temperatura minima indicata dal termometro registratore, è inferiore a $-8^0{,}16$ (che corrisponde a $-5^0{,}39$ in gradi del termometro campione), lo chè in Modena avviene nel corso dell' anno molto di rado.

Abbiamo trovato il modo di ridurre gli estremi diurni del termometro registratore a vere temperature massime e minime. Da questa conoscenza si può passare, con massima facilità, alla riduzione di qualunque temperatura del termometro registratore a vere temperature termometriche. Conoscendo la riduzione $dM$ al grado $M$ (Massimo), e la riduzione $dm$ al grado $m$ (minimo), la riduzione $dR'$ per un grado qualunque intermedio $R$, inferiore ad $M$, è generalmente espressa dalla formula

$$dR' = dM - (M - R)\,\frac{dM - dm}{M - m} \qquad (12)$$

Si è veduto che al Massimo la riduzione è positiva, mentre è negativa al minimo. Quindi vi deve essere, nel corso del giorno,

una temperatura per la quale la riduzione è zero. Ciò avviene evidentemente al grado,

$$G = M - \frac{(M - m)\, dM}{dM - dm} = m - \frac{(M - m)\, dm}{dM - dm} \qquad (13)$$

Essendo le riduzioni $dR'$ ora positive ora negative, agevolmente comprendesi perchè nel medio generale dei confronti, presi a svariate temperature, e in lunghissime serie, svanisce completamente, o quasi completamente, l'effetto delle medesime, e rimane la correzione, che può dirsi media o normale, che è quella espressa dalla formula (5).

ESEMPIO (25 Maggio 1887)

| Ore | $R$ | $R'$ | $dR'$ | Temperatura termometrica |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7,0 | 9,55 | — 0,07 | 9,48 |
| 14 | 5,7 | 8,27 | — 0,13 | 8,14 |
| 16 | 5,0 | 7,58 | — 0,16 | 7,42 |
| 18 | 7,8 | 10,34 | — 0,03 | 10,31 |
| 20 | 11,1 | 13,59 | + 0,12 | 13,71 |
| 22 | 12,9 | 15,37 | + 0,20 | 15,57 |
| 0 | 14,5 | 16,95 | + 0,28 | 17,23 |
| 2 | 14,7 | 17,14 | + 0,29 | 17,43 |
| 4 | 14,3 | 16,75 | + 0,27 | 17,02 |
| 6 | 12,7 | 15,17 | + 0,20 | 15,37 |
| 8 | 11,0 | 13,50 | + 0,12 | 13,62 |
| 10 | 8,5 | 11,03 | 0,00 | 11,03 |
| $M$ | 14,9 | 17,34 | + 0,30 | 17,64 |
| $m$ | 4,7 | 7,29 | — 0,17 | 7,12 |

(I gradi $R$ sono tratti direttamente dalle cartine del termometro registratore. I gradi $R'$ sono ricavati dalla formula (5).

La riduzione $dM$ si ha dalla formula (7). Nel nostro esempio $dM = + 0{,}2968$. La riduzione $dm$ si ha dalla formula (10). Nel nostro esempio $dm = - 0{,}1745$. La riduzione $dR'$ si ottiene dalla formola (12). Per mezzo di opportune tavole ausiliarie, tutte le cennate operazioni si fanno molto speditamente. Nel nostro esempio $G = 8{,}5$).

Ho preso le temperature delle ore pari, perchè corrispondono direttamente alle ordinate curve delle cartine, e perchè il medio delle medesime dà esattamente il vero medio diurno. D'altronde sarebbe anche molto agevole determinare le temperature delle ore dispari. A tale oggetto ho fatto costruire una misura (delineata sottilmente nel margine rettilineo di un cartoncino) che dà i quarti d'ora, e che adattasi alle divisioni orizzontali delle cartine per la determinazione delle temperature delle ore dispari, e per quella delle ore dei massimi e minimi. Ho fatto costruire ugualmente una misura (delineata sottilmente nel margine ricurvo di un cartoncino), che dà i quinti di grado, e che adattasi alle divisioni verticali delle cartine, per agevolare la stima ad occhio dei decimi di grado. Ambidue queste misure si adoperano facendo uso di una lente di ingrandimento. Bisogna avvertire, che tutte le operazioni per la compilazione dei valori delle cartine tolte dal termometro registratore, si fanno da due calcolatori, l'uno indipendentemente dall'altro, prendendo il medio in quei casi in cui vi è qualche piccola differenza nei loro rilievi.

Esaminando i valori delle riduzioni, si perviene a un risultato notevolissimo. Crescendo la temperatura, diminuisce la differenza positiva tra il massimo del termometro registratore e il massimo termometrico, mentre al contrario cresce la differenza negativa tra il minimo del termometro registratore e il minimo termometrico. Il contrario avviene diminuendo la temperatura.

È anche un fatto degno di attenzione quello che si ricava dall'esame delle cartine, cioè che le salite della temperatura, principalmente se lunghe, cioè di più gradi, procedono sempre a zig-zag pronunciatissimi.

Dò termine a questa Nota, col calcolo di un' intero mese di osservazioni termometriche tratte dal termometro registratore Richard, e prescelgo uno dei mesi che offrirono più singolari anomalie meteorologiche, e più straordinari sconcerti atmosferici, che fu appunto il Maggio del 1887. Basti ricordare, che nella notte da 27 a 28 Maggio 1887 cadde neve in Modena, fenomeno giammai qui avvenuto, per quanto risulta dai registri delle osservazioni, e anche dalla tradizione. Soltanto in Maggio 1861 cadde neve in Modena, ma il giorno 6, cioè verso il principio e non verso la fine del mese.

Il quadro seguente contiene i valori bi-orari della temperatura di Maggio 1887, tratti dall'apparecchio Richard, e corretti nel modo sopra specificato.

## Termometro registratore Richard.

### Maggio 1887

| DATA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1531 | 1478 | 1390 | 1426 | 1948 | 2053 | 2141 | 2251 | 2292 | 2078 | 1786 | 1624 |
| 2 | 1561 | 1458 | 1307 | 1328 | 1515 | 1968 | 2197 | 2197 | 2087 | 1906 | 1785 | 1682 |
| 3 | 1551 | 1525 | 1525 | 1480 | 1574 | 1711 | 1854 | 1986 | 1854 | 1744 | 1634 | 1536 |
| 4 | 1488 | 1426 | 1426 | 1421 | 1550 | 1953 | 2289 | 2505 | 2505 | 2248 | 1948 | 1731 |
| 5 | 1585 | 1398 | 1268 | 1247 | 1346 | 1773 | 2157 | 2214 | 2038 | 1741 | 1679 | 1642 |
| 6 | 1529 | 1497 | 1451 | 1492 | 2079 | 2215 | 2158 | 2273 | 2242 | 2043 | 1854 | 1739 |
| 7 | 1644 | 1601 | 1536 | 1448 | 1470 | 1715 | 1917 | 1426 | 1644 | 1633 | 1557 | 1491 |
| 8 | 1448 | 1411 | 1353 | 1364 | 1533 | 1734 | 1923 | 2040 | 2062 | 2062 | 1528 | 1459 |
| 9 | 1467 | 1404 | 1389 | 1400 | 1794 | 2033 | 2245 | 2359 | 2344 | 2203 | 1944 | 1592 |
| 10 | 1540 | 1309 | 1258 | 1458 | 1847 | 1987 | 2259 | 2305 | 2331 | 2238 | 1971 | 1781 |
| 11 | 1637 | 1532 | 1348 | 1465 | 1753 | 2047 | 2162 | 2157 | 2162 | 2004 | 1763 | 1548 |
| 12 | 1448 | 1413 | 1303 | 1340 | 1609 | 1893 | 2064 | 2064 | 1754 | 1604 | 1210 | 1236 |
| 13 | 1074 | 1096 | 1059 | 1241 | 1268 | 1489 | 1629 | 1645 | 1462 | 1404 | 1085 | 934 |
| 14 | 940 | 935 | 940 | 903 | 887 | 962 | 1154 | 1520 | 1407 | 1321 | 1165 | 1085 |
| 15 | 1052 | 1004 | 936 | 1146 | 1356 | 1471 | 1607 | 1738 | 1754 | 1712 | 1523 | 1292 |
| 16 | 1162 | 1103 | 1034 | 1071 | 1140 | 1461 | 1622 | 1461 | 1355 | 1355 | 1312 | 1295 |
| 17 | 1268 | 1236 | 1122 | 1136 | 1549 | 1653 | 1888 | 1934 | 1898 | 1861 | 1653 | 1444 |
| 18 | 1262 | 1235 | 1139 | 1342 | 1681 | 1788 | 1767 | 1788 | 1660 | 1575 | 1448 | 1311 |
| 19 | 1186 | 1088 | 1043 | 1443 | 1736 | 1865 | 2024 | 2086 | 2163 | 2061 | 1793 | 1643 |
| 20 | 1454 | 1361 | 1237 | 1460 | 1724 | 1952 | 2056 | 2248 | 2196 | 2159 | 1848 | 1729 |
| 21 | 1568 | 1412 | 1303 | 1276 | 1992 | 2101 | 2090 | 2049 | 1689 | 1574 | 1224 | 1141 |
| 22 | 1015 | 857 | 984 | 1047 | 1390 | 1469 | 1574 | 1395 | 1152 | 900 | 900 | 916 |
| 23 | 849 | 791 | 765 | 775 | 1372 | 1466 | 1498 | 1476 | 1393 | 1267 | 1099 | 979 |
| 24 | 939 | 918 | 887 | 924 | 1253 | 1473 | 1604 | 1463 | 1489 | 1253 | 1201 | 1044 |
| 25 | 948 | 814 | 742 | 1031 | 1371 | 1557 | 1723 | 1743 | 1702 | 1537 | 1362 | 1103 |
| 26 | 1067 | 1077 | 1052 | 1219 | 1487 | 1660 | 1812 | 1766 | 1823 | 1513 | 1293 | 1240 |
| 27 | 1194 | 1136 | 1036 | 1036 | 1136 | 1270 | 1293 | 1299 | 1322 | 1328 | 1252 | 1036 |
| 28 | 984 | 989 | 918 | 1234 | 1617 | 1718 | 1876 | 2070 | 2223 | 2040 | 1728 | 1535 |
| 29 | 1432 | 1302 | 1328 | 1370 | 1833 | 1968 | 2160 | 2202 | 2249 | 2160 | 1958 | 1723 |
| 30 | 1638 | 1524 | 1470 | 1524 | 1822 | 2083 | 2276 | 2360 | 2324 | 2183 | 1958 | 1837 |
| 31 | 1694 | 1554 | 1528 | 1912 | 2265 | 2385 | 2483 | 2551 | 2535 | 2420 | 2135 | 1933 |
| Medii... | 13,28 | 12,54 | 11,96 | 12,89 | 15,77 | 17,70 | 19,19 | 19,54 | 19,07 | 17,78 | 15,68 | 14,28 |

Il medio generale è 15,81. I valori orarî che più si avvicinano a questo medio sono (come avviene sempre in Modena) quelli di 8 matt. (XX) e di 8 sera (VIII).

Volendo rappresentare i medî per mezzo della formula periodica

$$\begin{aligned} T = x + y\ Cos.\ h \quad & + z\ Sen.\ h \\ + w\ Cos.\ 2h \quad & + u\ Sen.\ 2h \\ + t\ Cos.\ 3h \quad & + v\ Sen.\ 3h \end{aligned}$$

si ottengono, fatte le operazioni opportune, i seguenti valori dei coefficienti

$x = 15,8067$ $\quad u = -0,0460$

$y = +3,0890$ $\quad t = -0,2150$

$z = +2,1265$ $\quad v = -0,2183.$

$w = +0,4316$

Mettendo successivamente nella formula generale, $h = 0$, $h = 30$, $h = 60$.... si ricavano i seguenti valori calcolati

| Ore | T | Cal.-Oss. |
|---|---|---|
| 12^h | 13°,36 | + 0°,08 |
| 14 | 12,46 | — 0,08 |
| 16 | 11,94 | — 0,02 |
| 18 | 13,03 | + 0,14 |
| 20 | 15,55 | — 0,22 |
| 22 | 17,89 | + 0,19 |
| 0 | 19,11 | — 0,08 |
| 2 | 19,50 | — 0,04 |
| 4 | 19,16 | + 0,09 |
| 6 | 17,72 | — 0,06 |
| 8 | 15,71 | + 0,03 |
| 10 | 14,23 | — 0,05 |

Somma delle differenze ± 0,54.

Le differenze sono molte plausibili, essendo la massima differenza 11 cinquantesime parti del grado centigrado, e la minima un cinquantesimo.

Il medio termometrico che da più anni ho proposto $\frac{1}{3}$ (IV + XII + XX), è nel nostro caso.

| | | Diff. col medio |
|---|---|---|
| osservato . . . . . | 16,04 | + 0,23 |
| calcolato . . . . . | 16,02 | + 0,21. |

Si noti che nelle attuali osservazioni, le temperature massime e minime, e quelle delle ore diverse, sono esattamente comparabili, perchè tratte dalla medesima curva. Nel nostro caso si ha:

| | Diff. col medio |
|---|---|
| $\frac{1}{2}(M + m) = 15{,}94$ | + 0,13 |

# APPENDICE I

L' esempio riferito nella nota antecedente, relativo al Maggio del 1887, mi ha dato occasione di intraprendere talune speciali ricerche sulle condizioni termometriche del mese di Maggio in Modena.

Il quadro seguente contiene il risultato delle osservazioni termometriche fatte in Modena, per un quarto di secolo, nel mese di Maggio. Ho aggiunto in fine il 1886 e il 1887. Reputo conveniente avvertire, che i dati riguardanti il Maggio del 1887, sono, per uniformità, quei medesimi delle ordinarie osservazioni meteorologiche, sono relativi cioè alla finestra meteorologica in cui si sono sempre eseguite, e ove sistematicamente continuansi, le osservazioni termometriche di questo R. Osservatorio, riferisconsi insomma a uno strato di aria che non é quello stesso che tocca il termometro registratore Richard.

## MAGGIO

| ANNO | TEMPERATURA MASSIMA | | | TEMPERATURA MINIMA | | | MASSIMI ABBASSAMENTI DI TEMPERATURA | | | | ESCURSIONE | TEMPERATURA MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Media | Assoluta | | Media | Assoluta | | In più giorni consecutivi | | In sole 24 ore | | | |
| | | Grado | Data | | Grado | Data | Grado | Data | Grado | Data | | |
| 1861 | 18,62 | 24,8 | 31 | 12,84 | 1,1 | 5 | 7,98 | 3-6 | 4,07 | 3-4 | 23,7 | 15,93 |
| 62 | 23,13 | 27,3 | 29 | 14,99 | 9,7 | 2 | 5,34 | 8-12 | 2,77 | 9-10 | 17,6 | 19,41 |
| 63 | 22,74 | 27,2 | 18 | 14,49 | 10,3 | 3 | 5,93 | 22-24 | 6,37 | 31-1 | 16,9 | 18,85 |
| 64 | 22,40 | 27,0 | 21 | 13,08 | 8,1 | 4 | 8,18 | 3-5 | 7,86 | 3-4 | 18,9 | 17,17 |
| 65 | 24,02 | 30,2 | 31 | 14,45 | 10,1 | 1 | 5,33 | 17-20 | 4,87 | 12-13 | 20,1 | 19,60 |
| 66 | 19,71 | 25,0 | 10 | 10,92 | 4,8 | 23 | 7,35 | 12-15 | 4,78 | 29-30 | 20,2 | 15,34 |
| 67 | 23,55 | 28,2 | 31 | 13,52 | 6,0 | 23 | 8,27 | 21-24 | 3,46 | 15-16 | 22,2 | 19,18 |
| 68 | 25,70 | 31,6 | 31 | 16,66 | 12,4 | 14 | 7,10 | 12-14 | 6,90 | 13-14 | 19,2 | 21,29 |
| 69 | 24,06 | 29,2 | 29 | 14,76 | 12,0 | 5 | 7,08 | 22-25 | 6,21 | 7-8 | 17,2 | 19,75 |
| 70 | 24,68 | 32,9 | 23 | 13,78 | 7,2 | 1 | 8,18 | 25-27 | 7,38 | 26-27 | 25,7 | 19,95 |
| 71 | 22,02 | 30,1 | 31 | 11,03 | 7,5 | 7 | 7,14 | 15-17 | 4,53 | 15-16 | 22,6 | 17,15 |
| 72 | 22,61 | 26,7 | 20 | 12,63 | 8,1 | 9 | 5,48 | 4-9 | 4,42 | 11-12 | 18,6 | 17,98 |
| 73 | 21,62 | 26,1 | 13 | 10,40 | 6,9 | 5 | 8,92 | 30-31 | 8,92 | 30-31 | 19,2 | 16,21 |
| 74 | 19,20 | 27,6 | 31 | 8,95 | 4,1 | 6 | 8,03 | 1-3 | 5,11 | 1-2 | 23,5 | 14,87 |
| 75 | 25,09 | 30,1 | 23 | 13,29 | 8,3 | 5 | 7,73 | 26-28 | 7,58 | 26-27 | 21,8 | 20,23 |
| 76 | 19,45 | 26,7 | 31 | 8,90 | 5,0 | 21 | 7,91 | 3-8 | 4,24 | 13-14 | 21,7 | 15,19 |
| 77 | 21,53 | 27,6 | 31 | 9,77 | 3,9 | 3 | 6,34 | 13-15 | 4,54 | 1-2 | 23,7 | 16,67 |
| 78 | 24,48 | 30,4 | 19 | 11,94 | 9,3 | 27 | 9,67 | 19-22 | 7,56 | 21-22 | 21,1 | 19,36 |
| 79 | 18,97 | 25,5 | 13 | 8,71 | 5,2 | 2 | 6,39 | 29-30 | 6,39 | 29-30 | 20,3 | 14,28 |
| 80 | 20,39 | 29,4 | 28 | 10,16 | 5,5 | 21 | 12,81 | 28-30 | 9,35 | 29-30 | 23,9 | 16,54 |
| 81 | 20,92 | 26,7 | 22 | 9,75 | 4,4 | 13 | 8,27 | 16-17 | 8,27 | 16-17 | 22,3 | 16,90 |
| 82 | 23,18 | 32,9 | 31 | 12,71 | 6,1 | 16 | 11,00 | 13-15 | 9,36 | 14-15 | 26,8 | 18,32 |
| 83 | 22,89 | 29,0 | 18 | 12,97 | 8,6 | 11 | 7,98 | 18-21 | 4,89 | 7-8 | 20,4 | 17,97 |
| 84 | 24,49 | 29,4 | 14 | 13,57 | 9,9 | 1 | 8,58 | 25-27 | 6,53 | 26-27 | 19,5 | 19,15 |
| 85 | 22,15 | 29,7 | 31 | 11,73 | 7,4 | 18 | 8,34 | 11-13 | 5,69 | 12-13 | 22,3 | 17,25 |
| Medio | 22,304 | | | 12,240 | | | 7,813 | | 6,082 | | 21,18 | 17,782 |
| 1886 | 24,05 | 31,0 | 22 | 12,93 | 6,1 | 4 | 2,93 | 23-26 | 4,71 | 2-3 | 24,9 | 18,57 |
| 87 | 20,62 | 26,4 | 31 | 11,22 | 6,2 | 23 | 8,48 | 10-14 | 4,55 | 6-7 | 20,2 | 15,51 |

Dal quadro antecedente si ricavano varî importanti principî, riguardanti i fenomeni termometrici del mese di Maggio in Modena.

I 25 grandi abbassamenti di temperatura in 24 ore sono così distribuiti

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | nella | 1.ª | decade |
| 9 | » | 2.ª | » |
| 9 | » | 3.ª | » |

Il minor numero dei casi è nella 1.ª decade.

È degno di attenzione un sensibile aumento nella quantità dell' abbassamento di temperatura, procedendo dalla 1.ª alla 3.ª decade.

| | Media quantità dell' abbassamento in 24 ore |
|---|---|
| 1.ª decade | 5°,06 |
| 2.ª » | 5,75 |
| 3.ª » | 7,21 |

I grandi abbassamenti di temperatura in più giorni consecutivi, manifestano distintamente un massimo di frequenza nella 2.ª decade del mese, essendo così distribuiti

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | nella | 1.ª | decade |
| 10 | » | 2.ª | » |
| 9 | » | 3.ª | » |

Anche pei grandi abbassamenti di temperatura in più giorni consecutivi, il minor numero dei casi è nella 1.ª decade.

Gli abbassamenti in più giorni consecutivi, crescono ugualmente dalla 1.ª alla 3.ª decade

| | Media quantità dell' abbassamento in più giorni consecutivi |
|---|---|
| 1.ª decade | 7°,15 |
| 2.ª » | 7,85 |
| 3.ª » | 8,21 |

Le date delle massime e delle minime temperature, sono così distribuite relativamente alle tre decadi,

| | 1.ª decade | 2.ª decade | 3.ª decade |
|---|---|---|---|
| Temperatura massima . . . . | 1 | 7 | 17 |
| Temperatura minima. . . . . | 15 | 5 | 5 |

Nulla di straordinario in questa distribuzione, giacchè la gran maggioranza dei massimi nella 3.ª decade, dipende dall'avvicinamento a un mese più caldo (Giugno), e la gran maggioranza dei minimi nella 1.ª decade, dipende dall' avvicinamento a un mese più freddo (Aprile). In conseguenza di ciò sono i primi cinque e gli ultimi cinque giorni del mese, quelli che presentano maggior numero di casi di temperature massime e minime. Le 17 temperature massime della 3.ª decade, e le 15 temperature minime della 1.ª decade, sono difatti così distribuite

| Temp. minime | | Temp. massime | |
|---|---|---|---|
| Da 1 a 5 | 12 | Da 21 a 26 | 4 |
| 6 a 10 | 3 | 27 a 31 | 13 |

Le temperature minime, così medie come assolute, sono più discoste dal medio di quanto lo sono le temperature massime così medie come assolute.

$$22{,}304 - 17{,}782 = + \ 4{,}522$$

$$12{,}240 - 17{,}782 = - \ 5{,}542$$

$$32{,}9 \ (1870) - 17{,}8 = + \ 15{,}1$$

$$1{,}1 \ (1861) - 17{,}8 = - \ 16{,}7$$

Il seguente corollario è molto importante. Consideriamo i più grandi e i più piccoli valori medî delle temperature massime

e minime, e le loro differenze coi rispettivi medi generali del venticinquennio.

| Anni | Media temp. massima | Diff. col medio (22,304) |
|---|---|---|
| 1861 | 18,62 | — 3,684 |
| 1868 | 25,70 | + 3,396 |
| Medio | 22,160 | — 0,144 |

| Anni | Media temp. minima | Diff. col medio (12,240) |
|---|---|---|
| 1879 | 8,71 | — 3,530 |
| 1868 | 16,66 | + 4,420 |
| Medio | 12,685 | + 0,445 |

Dunque il minimo valore delle medie temperature massime, si allontana dal medio generale, più di quanto si allontana dal medesimo, il massimo valore delle medie temperature massime. Diametralmente il contrario avviene per le temperature minime. In riguardo alla temperatura media, le differenze sono uguali così in eccesso come in difetto.

| Anni | Temperatura media | Diff. col medio 17,782 |
|---|---|---|
| 1879 | 14,28 | — 3,502 |
| 1868 | 21,29 | + 3,508 |

I meteorologisti stabiliscono, che il vento porta la temperatura da un luogo ad un' altro. In principio generale ciò è vero, ma questo effetto è sempre proporzionale alla forza del vento. Se il vento è debole, la temperatura che reca, lentamente si insinua, in qualunque direzione, negli strati atmosferici che sovrastano un dato luogo. Ma se il vento è impetuoso, la temperatura che conduce non altera, ove arriva, quella dei luoghi riparati e coperti. Esposti alla furia del vento, si ha freddo se il vento reca una temperatura più bassa di quella che trova, mentre sottratti alla diretta azione del vento, non si sperimenta

una sensibile alterazione della temperatura vigente. Di tutto ciò ho irrefragabili prove, raccolte in varie occasioni, e principalmente nel mese di Maggio. Citerò particolarmente il Maggio del 1886. Durante quest' ultimo mese, fù veramente eccezionale, come può leggersi nei giornali di quel tempo, la sensazione di freddo che sperimentossi in Modena, e della quale tutti lagnavansi. Se le cifre meteorologiche non mettessero i fenomeni in chiara luce, si crederebbe che il Maggio del 1886 fù uno dei più freddi Maggi di Modena. E pure, tutto al contrario, come può vedersi nella tavola antecedente, fù uno dei più caldi avvenuti in Modena durante un quarto di secolo. In Maggio 1886 vi furono tredici giorni di vento ora fortissimo ora impetuoso. Giungeva in Modena dopo di aver sorpassato le vette degli Appennini, che erano ricoperte di neve. Strisciando sulle medesime, il vento refrigevavasi grandemente. La sua bassa temperatura, sperimentavasi penosamente in quelle vie che erano esposte alla furia del vento, cioè nelle quali il vento transitava rapidamente. Però non comunicavasi a quella parte di atmosfera che era sottratta all' azione diretta del vento, tanto vero che anche nei giorni di vento più impetuoso, la temperatura dello strato atmosferico che tocca i termometri esposti nella finestra meteorologica del R. Osservatorio (opposta alla direzione del vento), giammai si allontanò dalle condizioni sopra specificate.

---

# APPENDICE II

Inserisco in questa seconda Appendice i massimi e i minimi di temperatura, con le ore corrispondenti, tratti dalle cartine del termometro registratore Richard, e calcolati, nel modo sopra esposto, dal principio dell' uso dell' apparecchio sino a tutto Novembre 1887. Questa pubblicazione sarà di tempo in tempo continuata in prosieguo.

La distribuzione delle ore dei massimi e minimi, presenta moltiplici e svariate irregolarità, principalmente in inverno. Talvolta il massimo o il minimo avvengono nella mezzanotte principio della data civile, (lo che è indicato nelle tavole con un' asterisco prima del 12), talvolta nella mezzanotte fine della data civile (lo che è indicato nelle tavole con un' asterisco dopo del 12). Non sono rari i casi di inversione, nei quali cioè il massimo avviene nelle ore antimeridiane e il minimo nelle ore pomeridiane.

In mezzo alle molte difficoltà ed incertezze (per le anomalie sopradette) che si presentano nella determinazione dei medî mensili delle ore, mi sono attenuto all' espediente di eliminare tutti quei giorni nei quali le ore sono irregolarmente distribuite. Insomma il medio è quello della maggioranza dei casi, cioè dei minimi nelle ore antimeridiane, e dei massimi nelle ore pomeridiane. In conseguenza della estrema irregolarità della

distribuzione delle ore delle massime e minime temperature, il periodo delle osservazioni deve essere molto esteso per dedurre tali ore con questo metodo, e reputo preferibile ricavarle, come si fà d' ordinario, per mezzo dei massimi e minimi tratti dal calcolo delle formule periodiche.

In via provvisoria, trascrivo le ore delle massime e minime temperature in Modena che ho ricavato dal calcolo di un biennio di osservazioni orarie.

| Mesi e stagioni | Temperature massime | Temperature minime |
|---|---|---|
| | h | h |
| Gennaio | 2,49 | 19,21 |
| Febbraio | 2,87 | 18,83 |
| Marzo | 3,15 | 18,09 |
| Aprile | 3,22 | 16,94 |
| Maggio | 3,10 | 16,15 |
| Giugno | 3,00 | 16,29 |
| Luglio | 3,14 | 16,85 |
| Agosto | 3,36 | 17,10 |
| Settembre | 3,25 | 17,32 |
| Ottobre | 2,74 | 18,09 |
| Novembre | 2,31 | 19,02 |
| Dicembre | 2,16 | 19,39 |
| Inverno | 2,51 | 19,14 |
| Primavera | 3,16 | 17,06 |
| Estate | 3,17 | 16,75 |
| Autunno | 2,77 | 18,14 |
| Anno | 2,90 | 17,77 |

Comparando i valori da me ritrovati per Modena, con quelli determinati per Praga dal compianto Prof. Jelinech, si

ottengono, riducendo al meridiano di Modena (Praga 3° 29′ 52″ ad Est di Modena) le differenze seguenti

| | ORA DEL MASSIMO | ORA DEL MINIMO |
|---|---|---|
| | Praga-Modena | Praga-Modena |
| | h | h |
| Inverno. . . . . . . . . . | — 0,43 | — 0,39 |
| Primavera. . . . . . . . | + 0,05 | — 0,58 |
| Estate. . . . . . . . . . . | + 0,10 | — 0,19 |
| Autunno . . . . . . . . . | — 0,71 | — 0,60 |
| Anno . . . . . . . . . . . | — 0,25 | — 0,44 |

Dalla discussione e disamina delle tavole contenenti le massime e minime temperature, con le ore corrispondenti, formate col metodo sopra esposto sulle cartine del termometro registratore Richard, si ricaveranno a suo tempo, cioè quando si possederà una lunga serie delle medesime, importanti conoscenze meteorologiche. Varî fenomeni termometrici straordinarî saranno a colpo d' occhio ostensibili, come per esempio il grande abbassamento di temperatura da 13 a 14 Marzo 1887, che fù di 16,3, passando la temperatura in 24 ore da 17,63 a 1,33. Reputo conveniente però, segnalare sin da ora, come degno di attenzione, e nuovo per quanto mi sappia, il seguente principio che si deduce dalla disamina delle tavole annesse a questa Appendice. *L' abbassamento e l' innalzamento termometrico in 24 ore, sono maggiori per le massime che per le minime temperature.*

Ciò è confermato con evidenza dai due specchietti che seguono, nei quali, in 24 casi, vi sono due sole eccezioni di poco rilievo.

| MESI | MASSIMO ABBASSAMENTO IN 24 ORE | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DELLA TEMPERATURA MASSIMA | | DELLA TEMPERATURA MINIMA | |
| | Quantità | Data | Quantità | Data |
| Dicembre 1886 . . . . . . | 9,85 | 21-22 | 4,14 | 28-29 |
| Gennaio 1887 . . . . . . | 3,14 | 15-16 | 3,31 | 2-3 |
| Febbraio » . . . . . . | 6,08 | 7-8 | 4,04 | 15-16 |
| Marzo » . . . . . . | 14,54 | 13-14 | 5,88 | 13-14 |
| Aprile » . . . . . . | 7,93 | 15-16 | 2,62 | 9-10 |
| Maggio » . . . . . . | 5,68 | 21-22 | 4,03 | 21-22 |
| Giugno » . . . . . . | 8,18 | 10-11 | 3,60 | 10-11 |
| Luglio » . . . . . . | 5,49 | 6-7 | 3,16 | 17-18 |
| Agosto » . . . . . . | 6,13 | 10-11 | 3,60 | 18-19 |
| Settembre » . . . . . . | 7,34 | 26-27 | 3,02 | 21-22 |
| Ottobre » . . . . . . | 5,92 | 4-5 | 5,54 | 14-15 |
| Novembre » . . . . . . | 3,82 | 1-2 | 2,43 | 5-6 |
| Inverno 1886-87 . . . . | 6,36 | | 3,83 | |
| Primavera 1887 . . . . . | 9,38 | | 4,18 | |
| Estate » . . . . . | 6,60 | | 3,45 | |
| Autunno » . . . . . | 5,69 | | 3,66 | |
| Anno . . . . . . . . . . . . | 7,01 | | 3,78 | |

| MESI | MASSIMO INNALZAMENTO IN 24 ORE | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DELLA TEMPERATURA MASSIMA | | DELLA TEMPERATURA MINIMA | |
| | Quantità | Data | Quantità | Data |
| Dicembre 1886 . . . . . . | 8,86 | 19-20 | 3,75 | 29-30 |
| Gennaio 1887 . . . . . . | 2,94 | 21-22 | 2,63 | 22-23 |
| Febbraio » . . . . . . | 4,46 | 21-22 | 3,65 | 11-12 |
| Marzo » . . . . . . | 5,10 | 16-17 | 3,59 | 8-9 |
| Aprile » . . . . . . | 5,33 | 18-19 | 3,60 | 20-22 |
| Maggio » . . . . . . | 8,82 | 27-28 | 3,90 | 28-29 |
| Giugno » . . . . . . | 4,02 | 27-28 | 3,16 | 14-15 |
| Luglio » . . . . . . | 4,26 | 1-2 | 2,37 | 19-20 |
| Agosto » . . . . . . | 3,82 | 7-8 | 2,87 | 7-8 |
| Settembre » . . . . . . | 4,85 | 28-29 | 5,20 | 28-29 |
| Ottobre » . . . . . . | 6,12 | 16-17 | 2,09 | 16-17 |
| Novembre » . . . . . . | 5,34 | 20-21 | 4,37 | 30-1 |
| Inverno 1886-87 . . . . | 5,42 | | 3,34 | |
| Primavera 1887 . . . . . | 6,42 | | 3,70 | |
| Estate » . . . . . | 4,03 | | 2,80 | |
| Autunno » . . . . . | 5,44 | | 3,89 | |
| Anno . . . . . . . . . . . . | 5,33 | | 3,43 | |

Questi due specchietti ci fanno conoscere ancora, che in termine medio annuale gli abbassamenti sono sempre maggiori degli innalzamenti, così per la temperatura massima che per la temperatura minima. Considerando le singole stagioni, fa eccezione, per la sola temperatura minima, l' autunno 1887, che d' altronde presentò in Modena molti straordinarî caratteri. Indicando con 100 l' innalzamento in 24 ore, l' abbassamento risulta,

| | per la temperatura massima | per la temperatura minima |
|---|---|---|
| Inverno . . . . . . . . . | 117,3 | 114,7 |
| Primavera . . . . . . . | 146,1 | 113,0 |
| Estate . . . . . . . . . . | 163,8 | 123,2 |
| Autunno. . . . . . . . . | 101,6 | 94,1 |
| Anno. . . . . . . . . . . | 131,5 | 110,2 |

Dal confronto dei cambiamenti in più o in meno che avvengono in 24 ore, così nelle temperature massime come nelle minime, si deduce il quadro seguente, nel quale le intestazioni significano,

++ che in 24 ore ambidue le temperature si sono aumentate,

+— che in 24 ore la temperatura massima si è aumentata, e la minima si è diminuita,

—+ che in 24 ore la temperatura massima si è diminuita, e la massima si è aumentata,

—— che in 24 ore ambidue le temperature si sono diminuite.

Non si è tenuto conto di quei pochissimi casi (6 in tutto l' anno), nei quali o la temperatura massima o la temperatura minima conservano lo stesso valore in 24 ore.

| | ++ | +− | −+ | −− |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 1886 ....... | 8 | 6 | 5 | 12 |
| Gennaio 1887 ....... | 8 | 7 | 4 | 11 |
| Febbraio » ....... | 11 | 7 | 2 | 8 |
| Marzo » ....... | 14 | 5 | 6 | 6 |
| Aprile » ....... | 13 | 5 | 6 | 6 |
| Maggio » ....... | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Giugno » ....... | 12 | 9 | 4 | 5 |
| Luglio » ....... | 15 | 7 | 0 | 9 |
| Agosto » ....... | 12 | 5 | 3 | 10 |
| Settembre » ....... | 6 | 8 | 5 | 10 |
| Ottobre » ....... | 9 | 6 | 8 | 6 |
| Novembre » ....... | 8 | 6 | 2 | 14 |
| Inverno ............ | 27 | 20 | 11 | 31 |
| Primavera ........... | 37 | 15 | 17 | 22 |
| Estate ............. | 39 | 21 | 7 | 24 |
| Autunno ............ | 23 | 20 | 15 | 30 |
| Anno .............. | 126 | 76 | 50 | 107 |

Questo specchietto mostra che i casi più scarsi sono, in tutte le stagioni, il +− e il −+. In inverno ed autunno è prevalente il caso −−, in primavera ed estate il caso ++.

| DATA | DICEMBRE 1886 | | | | GENNAIO 1887 | | | | FEBBRAIO 1887 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MASSIMO | | MINIMO | | MASSIMO | | MINIMO | | MASSIMO | | MINIMO | |
| | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora |
| | ° | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m |
| 1 | 529 | *12 0 | 414 | 2 0 | 510 | 1 45 | 031 | 11 15 | 794 | 1 15 | 210 | 18 30 |
| 2 | 618 | 3 0 | 409 | 9 30 | 333 | 2 0 | — 105 | 12 0* | 892 | 2 37 | 449 | 12 37 |
| 3 | 613 | 22 15 | 366 | 10 15 | 147 | 2 0 | — 436 | 10 0 | 1039 | 3 0 | 157 | 12 0* |
| 4 | 513 | 4 0 | 327 | 11 30 | — 010 | 0 37 | — 416 | 14 0 | 995 | 3 15 | 084 | 16 30 |
| 5 | 804 | 1 15 | 162 | 19 22 | 157 | 0 0 | — 198 | 12 30 | 1108 | 3 22 | 113 | 20 7 |
| 6 | 779 | 1 45 | 157 | 20 0 | 270 | 0 37 | — 101 | 14 0 | 1176 | 3 37 | 196 | 21 15 |
| 7 | 593 | 0 45 | 118 | 19 0 | 324 | 1 0 | — 179 | 11 52 | 1103 | 2 30 | 094 | 19 45 |
| 8 | 696 | 3 7 | 181 | 13 22 | 211 | 0 15 | — 183 | 12 30 | 495 | 1 0 | — 154 | 19 45 |
| 9 | 446 | 0 22 | 220 | 17 0 | 299 | 21 0 | 021 | 12 45 | 127 | 1 0 | — 407 | 19 30 |
| 10 | 554 | 23 15 | 157 | 10 7 | 299 | 8 30 | 138 | 13 52 | 137 | 2 0 | — 295 | 12 15 |
| 11 | 794 | 3 0 | 060 | 11 37 | 500 | 2 30 | 235 | 12 22 | 353 | 2 37 | — 305 | 19 45 |
| 12 | 422 | 4 30 | 036 | 13 30 | 755 | 3 0 | 205 | 11 45 | 402 | 1 11 | 060 | 12 22 |
| 13 | 961 | 2 0 | 200 | 18 45 | 598 | 2 30 | 084 | 19 37 | 647 | 4 30 | 205 | 12 22 |
| 14 | 725 | 2 30 | 181 | 19 22 | 461 | 2 37 | — 076 | 19 45 | 598 | 1 22 | 167 | 15 7 |
| 15 | 686 | 3 37 | 351 | 10 45 | 412 | 1 0 | 007 | 14 45 | 716 | 2 37 | 094 | 12 0* |
| 16 | 1460 | 4 52 | 366 | 13 0 | 098 | 1 22 | — 179 | 20 30 | 260 | 1 0 | — 310 | 11 52 |
| 17 | 1235 | 15 53 | 483 | 20 22 | 280 | 23 7 | — 213 | 9 30 | 034 | 23 45 | — 465 | 18 52 |
| 18 | 858 | 1 35 | 565 | 12 15 | 177 | 3 15 | — 300 | 11 45 | 172 | 2 37 | — 552 | 19 0 |
| 19 | 784 | 3 0 | 682 | 20 45 | 191 | 2 30 | — 305 | 12 22 | 324 | 2 52 | — 450 | 19 30 |
| 20 | 1670 | 5 45 | 604 | 19 7 | 397 | 3 0 | — 280 | 20 0 | 245 | 1 45 | — 218 | 15 22 |
| 21 | 1480 | 13 15 | 361 | 11 45 | 358 | 2 52 | — 348 | 18 45 | 373 | 1 0 | — 047 | 17 22 |
| 22 | 495 | 2 37 | 186 | 19 30 | 652 | 3 22 | — 179 | 19 15 | 819 | 3 0 | 172 | 12 0* |
| 23 | 490 | 2 30 | 021 | 20 15 | 902 | 2 52 | 084 | 20 15 | 1000 | 2 30 | 060 | 18 26 |
| 24 | 397 | 3 0 | — 047 | 18 0 | 686 | 2 22 | 081 | 20 22 | 1215 | 3 0 | 157 | 18 37 |
| 25 | 480 | 2 37 | 021 | 17 0 | 436 | 1 22 | 157 | 14 15 | 1382 | 3 0 | 312 | 19 0 |
| 26 | 642 | 1 0 | 041 | 19 15 | 706 | 23 30 | 128 | 14 45 | 1353 | 2 0 | 473 | 11 30 |
| 27 | 226 | 8 52 | — 037 | 14 37 | 569 | 2 45 | 084 | 12 0* | 838 | 1 0 | 351 | 18 26 |
| 28 | 500 | 1 45 | 041 | 12 0* | 838 | 3 15 | 079 | 13 11 | 1044 | 2 7 | 307 | 11 45 |
| 29 | 221 | 2 15 | — 373 | 21 15 | 853 | 4 0 | 060 | 19 37 | | | | |
| 30 | 427 | 0 22 | 002 | 12 30 | 980 | 3 37 | 138 | 16 15 | | | | |
| 31 | 461 | 0 0 | 060 | 19 30 | 956 | 2 0 | 113 | 19 18 | | | | |
| Med. | 6,95 | 2 42 | 2,04 | 17 37 | 4,63 | 2 23 | —0,61 | 16 18 | 7,01 | 2 17 | 0,16 | 17 28 |

| DATA | MARZO 1887 | | | | APRILE 1887 | | | | MAGGIO 1887 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MASSIMO | | MINIMO | | MASSIMO | | MINIMO | | MASSIMO | | MINIMO | |
| | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora |
| | ° | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m |
| 1 | 1157 | 2 55 | 273 | 18 7 | 1358 | 2 30 | 273 | 17 45 | 2297 | 3 5 | 1343 | 17 0 |
| 2 | 1480 | 4 0 | 361 | 18 30 | 1338 | 3 15 | 532 | 13 18 | 2244 | 1 33 | 1270 | 17 6 |
| 3 | 1788 | 2 52 | 449 | 19 0 | 1788 | 3 7 | 546 | 17 0 | 2013 | 0 36 | 1469 | 17 15 |
| 4 | 1773 | 3 30 | 716 | 17 0 | 1773 | 2 18 | 740 | 18 45 | 2557 | 3 30 | 1411 | 18 7 |
| 5 | 1636 | 3 37 | 409 | 19 0 | 1577 | 3 0 | 876 | 17 0 | 2214 | 2 00 | 1226 | 16 37 |
| 6 | 1729 | 3 30 | 624 | 18 45 | 1655 | 1 0 | 964 | 12 37 | 2273 | 2 7 | 1377 | 17 3 |
| 7 | 1382 | 4 22 | 307 | 18 0 | 1460 | 1 37 | 885 | 18 30 | 1950 | 23 38 | 1377 | 18 15 |
| 8 | 1480 | 3 0 | 429 | 17 7 | 1196 | 22 0 | 818 | 10 30 | 2145 | 5 23 | 1348 | 16 12 |
| 9 | 1309 | 1 52 | 788 | 18 52 | 1162 | 2 15 | 759 | 12 0* | 2391 | 2 45 | 1353 | 16 26 |
| 10 | 1554 | 4 0 | 798 | 16 7 | 1426 | 2 0 | 497 | 16 11 | 2361 | 1 7 | 1129 | 16 37 |
| 11 | 1670 | 1 55 | 701 | 15 37 | 1475 | 0 26 | 517 | 18 11 | 2210 | 0 45 | 1343 | 15 51 |
| 12 | 1621 | 4 15 | 784 | 19 45 | 1519 | 23 37 | 769 | 16 56 | 2131 | 0 48 | 1071 | 11 48 |
| 13 | 1763 | 4 15 | 721 | 16 37 | 1758 | 1 22 | 793 | 17 37 | 1661 | 1 30 | 1037 | 12 0* |
| 14 | 309 | 8 10 | 133 | 20 7 | 1871 | 2 48 | 788 | 17 22 | 1514 | 1 55 | 881 | 19 42 |
| 15 | 427 | 20 15 | 176 | 10 0 | 1587 | 22 37 | 653 | 12 0* | 1754 | 4 15 | 911 | 17 0 |
| 16 | 382 | 1 26 | 099 | 7 0 | 794 | 23 0 | 468 | 12 0* | 1675 | 23 22 | 1017 | 18 22 |
| 17 | 892 | 0 52 | 118 | 16 45 | 931 | 2 18 | 424 | 15 0 | 2023 | 3 7 | 1095 | 17 7 |
| 18 | 946 | 3 15 | 225 | 17 15 | 1078 | 2 52 | 196 | 17 45 | 1857 | 23 45 | 1129 | 16 30 |
| 19 | 912 | 3 0 | 298 | 18 30 | 1611 | 3 30 | 351 | 16 22 | 2210 | 3 45 | 1032 | 15 22 |
| 20 | 735 | 1 26 | 317 | 17 0 | 1945 | 3 15 | 643 | 16 45 | 2264 | 3 38 | 1231 | 17 0 |
| 21 | 745 | 2 45 | 429 | 19 15 | 1866 | 3 0 | 730 | 15 15 | 2190 | 23 45 | 1256 | 12 0* |
| 22 | 735 | 1 7 | 497 | 19 0 | 1675 | 1 37 | 1090 | 17 15 | 1622 | 23 24 | 853 | 12 0* |
| 23 | 892 | 2 30 | 517 | 18 7 | 1788 | 1 0 | 1129 | 16 30 | 1524 | 23 30 | 697 | 17 7 |
| 24 | 1260 | 2 15 | 629 | 18 0 | 2023 | 3 15 | 1245 | 14 37 | 1720 | 1 30 | 881 | 15 37 |
| 25 | 1529 | 3 45 | 774 | 17 0 | 2145 | 2 0 | 1148 | 17 0 | 1764 | 1 35 | 712 | 16 37 |
| 26 | 1636 | 4 0 | 546 | 18 22 | 1930 | 1 30 | 935 | 17 3 | 1886 | 3 45 | 1052 | 15 45 |
| 27 | 1660 | 2 7 | 594 | 18 0 | 1984 | 3 26 | 974 | 17 0 | 1357 | 3 00 | 1012 | 11 30 |
| 28 | 1724 | 2 40 | 711 | 18 52 | 2116 | 1 15 | 1008 | 16 0 | 2239 | 3 45 | 871 | 16 45 |
| 29 | 1436 | 2 7 | 706 | 17 45 | 2307 | 3 45 | 1216 | 17 0 | 2244 | 4 7 | 1261 | 15 0 |
| 30 | 1568 | 2 37 | 575 | 18 15 | 2263 | 2 30 | 1265 | 17 0 | 2371 | 1 37 | 1450 | 16 30 |
| 31 | 1260 | 2 30 | 512 | 18 0 | | | | | 2582 | 3 7 | 1523 | 14 45 |
| Med. | 12,71 | 3 1 | 4,91 | 18 1 | 16,47 | 2 20 | 7,74 | 16 36 | 20,40 | 2 34 | 11,49 | 16 45 |

| DATA | GIUGNO 1887 | | | | LUGLIO 1887 | | | | AGOSTO 1887 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MASSIMO | | MINIMO | | MASSIMO | | MINIMO | | MASSIMO | | MINIMO | |
| | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora |
| | o | h m | o | h m | o | h m | o | h m | o | h m | o | h m |
| 1 | 2537 | 1 48 | 1479 | 16 30 | 2405 | 2 37 | 1615 | 18 45 | 3340 | 2 15 | 2291 | 17 11 |
| 2 | 2145 | 5 37 | 1712 | 17 15 | 2831 | 3 41 | 1731 | 16 38 | 3243 | 2 0 | 2306 | 17 0 |
| 3 | 2425 | 1 0 | 1533 | 14 45 | 2929 | 1 45 | 1888 | 16 52 | 2802 | 2 48 | 2193 | 12 0* |
| 4 | 2606 | 1 45 | 1411 | 16 0 | 3013 | 2 33 | 1922 | 16 52 | 2753 | 1 30 | 2023 | 12 0* |
| 5 | 2675 | 3 45 | 1469 | 14 37 | 3076 | 4 30 | 2130 | 16 30 | 2606 | 2 15 | 1770 | 17 15 |
| 6 | 2655 | 1 45 | 1654 | 16 37 | 3008 | 2 45 | 1868 | 7 30 | 2704 | 2 52 | 1722 | 15 11 |
| 7 | 2601 | 1 52 | 1678 | 17 0 | 2459 | 2 15 | 1756 | 17 0 | 2812 | 3 57 | 1698 | 15 55 |
| 8 | 2675 | 2 11 | 1576 | 16 45 | 2625 | 2 7 | 1678 | 16 30 | 3194 | 3 30 | 1985 | 17 45 |
| 9 | 2895 | 2 22 | 1727 | 16 30 | 2900 | 3 0 | 1799 | 16 48 | 3350 | 3 15 | 2135 | 17 0 |
| 10 | 3081 | 2 18 | 1926 | 15 15 | 3023 | 3 30 | 2004 | 17 0 | 3307 | 3 45 | 2246 | 17 15 |
| 11 | 2263 | 1 0 | 1566 | 12 0* | 3121 | 3 4 | 1999 | 17 15 | 2694 | 2 48 | 1951 | 12 0* |
| 12 | 2439 | 2 11 | 1401 | 15 15 | 3194 | 2 52 | 2227 | 17 0 | 2831 | 3 55 | 1849 | 17 30 |
| 13 | 2567 | 3 30 | 1576 | 15 0 | 3057 | 1 41 | 2077 | 17 0 | 3042 | 3 26 | 2101 | 16 30 |
| 14 | 2861 | 1 52 | 1581 | 16 18 | 3179 | 3 0 | 2256 | 16 52 | 3233 | 1 45 | 2043 | 17 30 |
| 15 | 3052 | 3 22 | 1897 | 15 45 | 3174 | 2 7 | 2246 | 17 0 | 3037 | 3 0 | 1985 | 18 18 |
| 16 | 3027 | 2 0 | 2023 | 9 45 | 3302 | 2 48 | 2198 | 16 0 | 3194 | 3 11 | 2062 | 17 7 |
| 17 | 3042 | 1 18 | 1868 | 12 0* | 3091 | 2 15 | 2184 | 14 0 | 3223 | 2 15 | 2072 | 15 0 |
| 18 | 2533 | 0 52 | 1576 | 12 0* | 2915 | 2 30 | 1868 | 4 37 | 2876 | 1 0 | 1975 | 12 0* |
| 19 | 2743 | 3 30 | 1367 | 14 3 | 2969 | 1 48 | 1893 | 16 0 | 2812 | 2 38 | 1615 | 17 22 |
| 20 | 3008 | 2 52 | 1634 | 16 7 | 3170 | 0 30 | 2130 | 12 0* | 2557 | 3 45 | 1518 | 17 48 |
| 21 | 3121 | 1 45 | 1863 | 12 0* | 3003 | 3 15 | 2043 | 15 0 | 2337 | 0 42 | 1557 | 18 0 |
| 22 | 2312 | 3 56 | 1634 | 20 0 | 3140 | 2 34 | 2213 | 16 30 | 2547 | 1 0 | 1499 | 17 4 |
| 23 | 2635 | 3 45 | 1518 | 17 0 | 3317 | 3 15 | 2154 | 12 0* | 2655 | 2 56 | 1499 | 15 0 |
| 24 | 2812 | 3 52 | 1649 | 16 52 | 2895 | 3 37 | 2004 | 14 45 | 2729 | 1 45 | 1586 | 17 7 |
| 25 | 2944 | 2 48 | 1727 | 15 45 | 2925 | 2 42 | 1907 | 16 30 | 2753 | 2 45 | 1649 | 17 45 |
| 26 | 3047 | 1 26 | 1839 | 12 0* | 2983 | 1 15 | 1951 | 15 55 | 2895 | 1 45 | 1712 | 17 48 |
| 27 | 2263 | 2 0 | 1834 | 16 3 | 3052 | 2 30 | 2135 | 16 37 | 2993 | 3 18 | 1897 | 17 34 |
| 28 | 2665 | 2 15 | 1815 | 15 52 | 3189 | 2 22 | 2043 | 12 0* | 3037 | 3 0 | 1941 | 17 30 |
| 29 | 2062 | 21 30 | 1566 | 9 45 | 2993 | 4 0 | 2038 | 16 0 | 2988 | 2 56 | 1770 | 18 28 |
| 30 | 2136 | 0 0 | 1562 | 18 52 | 3189 | 3 22 | 2251 | 16 52 | 3027 | 1 48 | 2004 | 17 48 |
| 31 | | | | | 3248 | 3 0 | 2222 | 15 34 | 3101 | 2 30 | 2067 | 17 56 |
| Med. | 26,61 | 2 22 | 16,55 | 16 16 | 30,12 | 2 41 | 20,14 | 16 27 | 29,25 | 2 35 | 18,94 | 17 10 |

| DATA | SETTEMBRE 1887 | | | | OTTOBRE 1887 | | | | NOVEMBRE 1887 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MASSIMO | | MINIMO | | MASSIMO | | MINIMO | | MASSIMO | | MINIMO | |
| | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora | Grado | Ora |
| | ° | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m |
| 1 | 3037 | 2 30 | 2028 | 18 0 | 1920 | 2 7 | 1148 | 18 0 | 1480 | 2 0 | 798 | 8 30 |
| 2 | 2988 | 3 22 | 2028 | 18 30 | 1998 | 3 0 | 1003 | 18 0 | 1098 | 14 26 | 793 | 12 0* |
| 3 | 2974 | 3 0 | 2111 | 18 15 | 2072 | 1 37 | 1022 | 18 15 | 1088 | 4 0 | 721 | 11 0 |
| 4 | 3042 | 4 18 | 2067 | 14 30 | 2023 | 3 0 | 1051 | 17 15 | 1152 | 12 0* | 701 | 16 22 |
| 5 | 2998 | 1 33 | 1965 | 18 30 | 1431 | 1 18 | 1197 | 21 45 | 1284 | 2 0 | 837 | 12 0* |
| 6 | 2929 | 3 15 | 2023 | 17 15 | 1636 | 2 26 | 1197 | 17 30 | 1421 | 2 37 | 594 | 17 15 |
| 7 | 2998 | 2 45 | 2004 | 16 48 | 1954 | 3 0 | 1182 | 19 3 | 1284 | 23 45 | 696 | 16 45 |
| 8 | 2900 | 1 0 | 2087 | 15 45 | 1626 | 4 30 | 1226 | 18 52 | 1372 | 3 0 | 861 | 20 15 |
| 9 | 2508 | 1 26 | 1863 | 11 0 | 1925 | 3 30 | 1250 | 18 30 | 1387 | 2 38 | 827 | 19 0 |
| 10 | 2591 | 2 45 | 1873 | 14 15 | 1636 | 1 7 | 1323 | 18 37 | 1284 | 1 0 | 696 | 19 8 |
| 11 | 2655 | 3 54 | 1678 | 16 15 | 1998 | 23 18 | 1076 | 18 0 | 1220 | 3 0 | 512 | 18 30 |
| 12 | 2719 | 1 41 | 1810 | 17 0 | 1480 | 3 45 | 798 | 16 15 | 1166 | 3 0 | 375 | 19 0 |
| 13 | 2709 | 1 48 | 1698 | 18 15 | 1597 | 2 22 | 740 | 18 0 | 1000 | 2 0 | 278 | 19 0 |
| 14 | 2753 | 2 37 | 1523 | 18 48 | 1318 | 2 30 | 740 | 12 0* | 657 | 8 30 | 210 | 19 15 |
| 15 | 2645 | 1 57 | 1654 | 18 0 | 1235 | 1 15 | 186 | 11 45 | 1015 | 1 7 | 493 | 12 0* |
| 16 | 2616 | 3 0 | 1678 | 16 45 | 770 | 4 30 | 230 | 15 22 | 730 | 19 32 | 341 | 11 30 |
| 17 | 2694 | 3 45 | 1610 | 17 37 | 1382 | 1 30 | 439 | 18 0 | 588 | 1 15 | 108 | 19 15 |
| 18 | 2733 | 2 37 | 1557 | 17 0 | 1514 | 2 7 | 454 | 18 0 | 275 | 1 0 | 094 | 5 0 |
| 19 | 2807 | 1 7 | 1770 | 18 18 | 1665 | 2 0 | 643 | 17 0 | 392 | 3 15 | 060 | 13 45 |
| 20 | 2567 | 2 37 | 1673 | 18 22 | 1500 | 3 0 | 585 | 18 52 | 534 | 5 30 | 283 | *12 0 |
| 21 | 2165 | 23 45 | 1431 | 12 0* | 1549 | 3 0 | 643 | 19 15 | 1068 | 2 0 | 449 | *12 0 |
| 22 | 2106 | 3 0 | 1129 | 18 0 | 1416 | 3 0 | 788 | 18 0 | 951 | 2 0 | 254 | 19 35 |
| 23 | 2273 | 3 18 | 1226 | 15 30 | 1362 | 3 0 | 604 | 20 0 | 838 | 2 30 | 594 | *12 0 |
| 24 | 2351 | 3 7 | 1333 | 18 0 | 1245 | 1 30 | 565 | 15 30 | 941 | 2 15 | 682 | 17 0 |
| 25 | 2214 | 1 59 | 1279 | 12 0* | 804 | 19 0 | 434 | 11 45 | 951 | 2 0 | 721 | 17 0 |
| 26 | 2116 | 2 0 | 1003 | 17 30 | 970 | 0 30 | 409 | 19 7 | 980 | 2 0 | 643 | 12 0* |
| 27 | 1382 | 2 0 | 900 | 12 0* | 990 | 1 3 | 459 | 10 45 | 696 | 14 38 | 473 | 20 15 |
| 28 | 1626 | 23 30 | 803 | 18 30 | 1088 | 3 0 | 473 | 12 37 | 833 | 2 0 | 351 | 18 15 |
| 29 | 2111 | 0 41 | 1323 | 19 7 | 1490 | 2 15 | 609 | 18 7 | 823 | 2 0 | 167 | 12 0* |
| 30 | 2243 | 2 0 | 1313 | 19 22 | 1411 | 0 15 | 740 | 18 0 | 490 | 2 45 | 002 | 17 15 |
| 31 | | | | | 1176 | 1 0 | 920 | 18 38 | | | | |
| Med. | 25,48 | 2 28 | 16,15 | 17 28 | 14,90 | 2 19 | 7,78 | 17 57 | 9,67 | 2 37 | 4,87 | 18 10 |

Ricapitolo, nello specchietto seguente, il medio dei massimi e quello dei minimi, per ciascun mese dell' anno meteorologico 1886-87. La semisomma di queste quantità è vicinissima alla vera temperatura media del mese corrispondente. Il medio annuale è 17,02 pei massimi, e 9,18 pei minimi. Da un dodicennio di osservazioni, ho ricavato per queste quantità, da termometri collocati in uno strato di aria inferiore di un paio di metri a quello in cui trovasi il termometro registratore Richard, 17,67 e 9,29. Dal dodicennio medesimo ho ottenuto per la temperatura media di Modena 13,47 (V. *Andamento annuale della temperatura* pag. 31, 70 e 71).

| Mesi | M | m | $^1/_2$ (M + m) |
|---|---|---|---|
| Dicembre 1886 . . . . . | 6,95 | 2,04 | 4,49 |
| Gennaio 1887 . . . . . | 4,63 | — 0,61 | 2,01 |
| Febbraio » . . . . . | 7,01 | 0,16 | 3,58 |
| Marzo » . . . . . | 12,71 | 4,91 | 8,81 |
| Aprile » . . . . . | 16,47 | 7,74 | 12,10 |
| Maggio » . . . . . | 20,40 | 11,49 | 15,94 |
| Giugno » . . . . . | 26,61 | 16,55 | 21,58 |
| Luglio » . . . . . | 30,12 | 20,14 | 25,13 |
| Agosto » . . . . . | 29,25 | 18,94 | 24,09 |
| Settembre » . . . . . | 25,48 | 16,15 | 20,81 |
| Ottobre » . . . . . | 14,90 | 7,18 | 11,34 |
| Novembre » . . . . . | 9,67 | 4,87 | 7,27 |
| Anno . . . . . . . . . . . | 17,02 | 9,18 | 13,10 |

Prof. Domenico Ragona.

COGLIOLO PROF. PIETRO

---

# GLOSSE PREACCURSIANE

---

ALLA

## UNIVERSITÀ BOLOGNESE

CHE LE TRADIZIONI GIURIDICHE ROMANE

EREDITÒ ED INSEGNÒ AL MONDO

---

Docta suas secum duxit Bononia leges.
anno 1119 (Muratori *R. I. S.* V 453).

Secondo la leggenda Irnerio maestro di grammatica a Bologna avrebbe rivolto lo studio al digesto per cercarvi il significato della parola asse, e avrebbe poi per consiglio della grande Matilde aperto scuola di diritto romano; donde sarebbe derivata la schiera di quei glossatori, che nella oscurità medioevale avrebbero ridato all' Italia leggi e scienza da gran tempo morte. Secondo le ricerche moderne invece la tradizione romana rimase viva nei popoli e nelle scuole; i glossatori bizantini trasmisero i loro commenti all' occidente; a Roma fino a Gregorio settimo, a Ravenna quasi fino al secolo undecimo, a Bologna già poco dopo il mille fu fiorente lo studio della sapienza romana (1). Senza strappi ma con legami costanti di luogo e di tempo si formò nel medio evo la base al rinascimento giuridico che si manifestò con Irnerio a Bologna. Questi, *illuminator scientiae nostrae* (2), non creò una scuola nuova ma diede splendore e fama ad una scuola che era nata prima di

---

(1) Ricci, *I primordi dello studio bolognese* p. 38; Chiappelli *Lo studio bolognese* p. 40 (1888).

(2) Odofredo nel *comm. in dig. vet.* al titolo de iust. et iure *(ius civile 6)*.

lui a Bologna, e che collegavasi in Italia con la tradizione scolastica non mai spenta. L' antico Irnerio fu dunque discepolo di *antiqui doctores* (1), e lo splendore dei glossatori non è più violento e repentino scatto di fulmine in una oscurità profonda, ma è sole di mezzogiorno che si è innalzato naturalmente sopra lunghi albori. In tutto il medio evo il diritto romano è conosciuto e commentato, e molte opere giuridiche preirneriane mostrano che vi era non solo costanza di tradizione ma anco lavorio scientifico (2). Di grande importanza è poi osservare le similitudini numerose di concetto e di parola tra le glosse bolognesi e le altre più vecchie opere dei secoli precedenti, potendosene inferire che dai tempi più antichi fino ad Irnerio ebbero le varie scuole un solo modello di glossario che a poco a poco ritoccavano e accrescevano (3). E si va anche più indietro, perchè si scopre che vi è simiglianza e parentela fra l'apparato accursiano e i testi bizantini. Due anni fa io domandavo: " *si arriverà così a trovare un punto di passaggio tra la scuola bolognese dei glossatori e le scuole di Berito e di Costantinopoli? Irnerio in occidente sarebbe una continuazione dei giuristi bizantini?* (4) „; ed infatti le sorprendenti uguaglianze che si stanno ora osservando fra le glosse occidentali e le glosse orientali (5) mostrano che da Giustiniano ad Irnerio le scuole giuridiche lavorarono con uniformità e continuità di tradizione, con metodo identico, e con trasmissione di manoscritti formati sopra un tipo comune.

Si potrà risalire anche di più? si potrà mostrare che le interpolazioni giustinianee al digesto non sono in gran parte che glosse fatte dalle scuole alle opere dei giuristi romani classici? È

---

(1) Bellapertica nel *comm. in* D. XLIII 3 *quor leg.* §. *quia autem* n. 4.

(2) Fitting *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna* p. 59 (1888).

(3) Il Chiappelli *o. c.* p. 98 fa interessanti raffronti con la Glossa torinese alle Istituzioni, la Glossa di Colonia, e la Glossa pistoiese.

(4) Padelletti-Cogliolo *Storia del dir. rom.* p. 703 (1886).

(5) Tamassia *Bologna e le scuole imperiali di diritto* (1888).

tutto un nuovo orizzonte che a traverso la oscurità storica si va scoprendo con meraviglia e con mirabili resultamenti. Ma per quanto lontano si trovino le traccie del rinascimento bolognese, e per quanto si scopra di simiglianze fra le glosse nuove e quelle vecchie di oriente, non si trascuri di considerare l'immenso progresso che la scuola irneriana ha fatto nel diritto: i glossatori di Bologna iniziarono un'êra novella, e sulle passate tradizioni fondarono un'edificio di interpretazioni giuridiche che ebbero così lunga e così grande importanza. Perchè non deve dimenticarsi che il valore della Glossa non è solo *storico*, ma anche e principalmente *pratico:* come periodo storico, le opere dei glossatori rappresentano il punto più alto della tradizione scolastica interpretativa; ma come influenza pratica la glossa non fu superata in nessun tempo da alcun'altra scuola. Bisogna imaginare le condizioni sociali dell'Europa nel secolo undecimo; i nuovi e fiorenti commerci; le lotte politiche dei comuni; le incertezze nelle fonti del diritto; e allora si comprende come la glossa sia stata l'interprete dei nuovi bisogni, e abbia presentato il diritto romano con vesti ammodernate e adatte ai tempi e ai luoghi. È sempre il diritto giustinianeo che rivive; è la tradizione scolastica che dai bizantini passa in Italia; ma è pure un fresco alito di vita che ispira i dottori bolognesi, e con la forma antica di glossa fa loro creare un insieme di norme utili ai popoli di allora.

Se così non fosse non si capirebbe come il grande lavoro dei glossatori sia subito passato dalla università al foro, dalla scienza di scuola alla vita reale, e come abbia dominato per tutto sino al secolo decimosesto, rendendo possibile il sorgere della giurisprudenza culta. Il nostro diritto civile si fonda sul romano, non classico e puro ma come fu nei secoli passati inteso e spiegato; nelle teorie dei postglossatori, nei giureperiti del secolo decimosesto e decimosettimo, in tutte le dottrine della Glossa si trovano le ragioni dei diritti moderni, e le opinioni che poi trionfarono e divennero legge scritta. Basterebbe vedere

la teoria della proprietà nella glossa di Accursio (1) per comprendere dove e come furono creati concetti e norme estranei al diritto romano, ma voluti dalla nuova società: e se un simile lavoro fosse fatto per ogni istituto giuridico, si vedrebbe meglio l'immensa importanza *pratica* della glossa.

Per queste considerazioni e anche per l'uso quotidiano dei giuristi tanto teorici quanto forensi è necessaria una nuova edizione della GLOSSA DI ACCURSIO. I digesti glossati che sono in commercio non contengono la glossa genuina, perchè o la danno corrotta e mutata, o monca, o sono pieni di aggiunte posteriori: le citazioni poi dei luoghi paralleli sono sempre senza numeri, e quindi la difficoltà a servirsene è immensa. Accuratissime esperienze di confronto coi manoscritti hanno mostrato un fatto nel quale c'è pieno accordo (2), che cioè le edizioni glossate più corrette e più pure son quelle del quattrocento (dal 1476 al 1500), e che quanto più ci si allontana dalla fine del secolo decimoquinto tanto più si trovano corruzioni e interpolazioni. Questo fatto diventa la base di una nuova edizione della glossa accursiana, ma pur troppo le edizioni quattrocentine sono rare a trovarsi. Lo Spangenberg (3) enumerando in ordine di tempo tutte le edizioni dei libri giustinianei, nota a ognuna di esse la biblioteca tedesca che la possiede. Io posso aggiungervi le seguenti notizie:

ITALIA. — Roma (bibl. Vitt. Em.): Padova 1479 per Mauser, dig. novum; Venezia 1488 per B. de Tortis, dig. vetus — Roma (bibl. casan.): Roma 1476 per Santo Marco, dig. novum

---

(1) Landsberg *Die glosse des Accursius und ihre Lehre vom Eigenthum* da p. 82 in giù (1883).

(2) Spangenberg *Einleitung in das röm. iust. Rechtsbuch* p. 269 nota 7 (1817); Biener *Gesch. der Novellen* p. 312; Schrader *Prodromus corp. iur.* p. 242; Savigny *Gesch. d. R. R.* V 303 (2.ª ediz. ted. 1834-1851 in 7 vol.); Claussen *Specimen* p. XXV; Landsberg *o. c.* p. 78.

(3) *O. c.* p. 650 e sgg.

— Genova (bibl. univers.): Venezia 1485 per De Gregoriis, dig. infort. — Napoli (bibl. naz.): Perugia 1476 per Enrico Clayn, dig. vetus *editio princeps;* Venezia 1488, 1489, 1490, 1492, dig. vetus; Venezia 1490 e 1491, dig. infort.; Venezia 1477, 1487, 1491, 1493, dig. novum — Firenze (bibl. naz.): Venezia 1491 per A. Calabrese, 1491 per Torresano, 1491 per Arrivabene, 1494 per Giorgio Mantovano, 1494 per B. De Tortis, 1497-99 per Torresano — Firenze (bibl. Laurenz.): Perugia 1476 per Clayn, dig. vetus; Venezia 1486 per Andrea Papiense, 1485 per Giov. e Greg. Forlivesi, 1494 per Bern. Stagnino — Torino (bibl. naz.): Venezia 1476 per Giacobbe Gallico ex Rubeorum familia, dig. infort. — Milano (bibl. braidense): Milano 1482 per Antonio de Honate, dig. vetus.

INGHILTERRA. — Londra *(British Museum):* Venezia 1476 (1) per Ienson, dig. vetus; Milano 1482 per A. de Honate, dig. vetus; Venezia 1482 per Herbort, dig. vetus; Norimberga 1482 per Koberger, dig. vetus; Venezia 1488 per B. De Tortis, dig. vetus; Venezia 1490 per B. De Tortis, dig. vetus; Venezia 1491 per Torresano, dig. vetus; Venezia 1494 e 1498 per B. De Tortis, dig. vetus; Roma 1475 per Puecher, dig. infort.; Venezia 1488 e 1497 e 1500 per De Tortis, dig. infort.; Venezia 1477 per Gallico, 1485 per G. e G. Forlivesi, 1489 per Calabrese, 1490 per Arrivabene, 1495 per Tridino di Monferrato, dig. infort.; Venezia 1483 e 1491 per Andrea Papiense, dig. novum; Venezia 1498 e 1499 per De Tortis, dig. novum; Norimberga 1483 per Koberger, dig. novum; Basilea 1475 (?) per Rodt, dig. novum; Roma 1476 per Santo Marco, dig. novum; Padova 1479 per Mauser, dig. novum.

Quali saranno i criterii per una nuova e critica edizione della glossa ordinaria di Accursio? Alla risposta può aiutare il

(1) Questa è la data in Spangenberg: invece il catalogo del British Museum ha 1470 con un ?.

tentativo felice che per i primi quattro titoli del digesto fece il Claussen (1), ma dovrà tenersi conto anche di altre considerazioni. E prima di ogni altra cosa è necessario che il testo romano non sia pubblicato secondo la *vulgata* del cinquecento o seicento, nè secondo la *florentina*, ma secondo la vera *litera bononiensis*. A ricostruire la quale servono le edizioni quattrocentine e la glossa stessa: perchè questa o direttamente dice la lezione che segue (*nos legimus; si legis;* e simili frasi), o la fa comprendere dalla spiegazione delle parole.

Quanto alla glossa di Accursio si dovrà fare un paziente confronto di tutte le edizioni del quattrocento: queste sono, come già si disse, più corrette e pure delle altre, e quindi il loro confronto stabilirà la vera lezione accursiana. Specialmente è necessario nelle edizioni dal 1476 al 1500 paragonare quelle di luogo e tempo diverso, perchè vi è quasi la certezza che sieno state stampate sopra manoscritti diversi. Per questa stessa ragione poco servono i digesti dello stesso anno e luogo: il Claussen confrontando l' edizione del digestum vetus di Venezia 1477 per Giacobbe Gallico con quella di Venezia 1477 per Ienson ha concluso potersi sospettare *aut unam ex altera esse haustam aut ex uno eodemque libro utramque esse excusam.*

Con criterii di probabilità si può dunque dalle edizioni quattrocentine ricavare la originaria lezione della glossa accursiana. Ma tutto ciò non basta, e bisogna collazionare i digesti stampati con i manoscritti. Questi sono numerosi, ed è verosimile che ve ne sieno molti ancora non conosciuti: ma per ora la biblioteca che ne possiede un numero maggiore è la Vaticana di Roma. Confrontare tutti i manoscritti non è cosa fattibile, e perciò devesi trovare un modo di rimanere nei limiti della possibilità, e d' altra parte avere una base sicura di induzione. Si potrebbe a ciò riuscire prendendo un titolo ben scelto del digesto, e confrontandolo in tutti i manoscritti: questo confronto mo-

(1) Guilielmus Claussen *Denuo edendae accursianae glossae specimen.*

strerebbe quali manoscritti sono più discordi, più antichi, più degni di fede, ed essi e non tutti sarebbero quindi il fondamento della nuova edizione.

Ho accennato ai manoscritti glossati della Vaticana, e la loro importanza è somma non solo per la glossa di Accursio, ma anche perchè alcuni di essi contengono glosse preaccursiane inedite. Dei manoscritti vaticani del digesto è tanto più utile dare qui una breve descrizione, quanto più incompletamente mostrò di averne notizia il Claussen (1).

## VATICANA

Numero del Catalogo

1405 Dig. vetus con glosse *preaccursiane.* Son glosse interlineari e marginali, ma poche e di scrittura varia.
1406. Dig. vetus con glosse *preaccursiane.* Molte con la sigla **y** e **m.**
1408. Dig. vetus con glosse *preaccursiane.* Molte con la sigla **az.**
1409. Dig. vetus con glossa di *Accursio.*
1410. idem.
1411. idem.
1412. idem.
1413. idem.
1421. Dig. novum con glossa di *Accursio.*
1422. idem.
1423. idem.
1424. idem.
1425. idem.
1426. idem.
2511. Dig. vetus con glosse di *Accursio.*
2512. Dig. vetus con glosse *preaccursiane,* specialmente di **az.**
2513. Dig. vetus con glosse di *Accursio.*
2705. Dig. vetus con glosse *preaccursiane.*

---

(1) *O. c.* p. XVIII nota 31.

## REGINA SVECORUM

1122. Dig. novum con glossa di *Accursio.*

## PALATINO VATICANA

737. Dig. vetus con glosse *preaccursiane,* spesso non leggibili.
747. Dig. novum con glossa di *Accursio.*

## OTTOBONIANA

1600. Dig. infort. con glosse di *Accursio.*
1605. Dig. vetus con glosse di *Accursio.*

## URBINATIS

163. Dig. novum con glosse di *Accursio.*

Una seconda specie di lavoro critico per la nuova edizione della glossa di Accursio sarà eliminare dalle edizioni stampate le interpolazioni aggiuntevi. Per lo più son tratte dai commenti di Bartolo, Paolo Castrense, Alberico di Rosate, Giasone del Maino e altri di quel tempo: quando vi è il nome o la sigla la ricerca è spedita (1), ma quando l'aggiunta è anonima (2) bisogna rintracciarla nelle opere di quei commentatori. I famosi *Viviani casus* sono estranei alla glossa, ma siccome non si trovano pubblicati altrove così potrebbero porsi in nota come ha fatto il Claussen.

A questa nuova edizione della glossa potrà aggiungersi un brevissimo apparato critico contenente le varianti dei manoscritti

(1) Così nella L. 1 D. I 1 la glossa *iuri* è di Bartolo, e ciò è indicato dalla sigla B: quel passo è infatti nelle sue opere (Basilea 1589 p. 14).
(2) Alcuni esempi sono nel Claussen *o. c.* p. XXII.

e delle edizioni tanto del testo quanto della glossa. Accanto ad ogni citazione di frammenti sarà bene porre fra parentesi i numeri corrispondenti, in questo modo: *infr. De aqu. pluv. arc. l. II § antepen.* (L. 2 § 8 D. XXXIV 3).

Un' ultima cosa a considerarsi è l' influenza che la pubblicazione di glosse preaccursiane inedite potrebbe avere sopra l' edizione nuova dell'apparato accursiano. Quando le glosse di Irnerio e degli altri dottori saranno pubblicate si potrà rispondere alle domande che il Savigny faceva circa la natura dell' opera di Accursio, e risulterà provato quello che già fanno sospettare le glosse inedite qui sotto pubblicate: che cioè Accursio ha spesso lasciato fuori glosse importantissime per accettarne altre inutili; che alcune le ha mutate e anco guastate; che non fu esatto nella attribuzione delle sigle, non sempre felice nella scelta delle glosse, non fedele nel riprodurle. Non si potrebbe fare noi quello che non fece Accursio, e completare la sua glossa con le glosse precedenti? unire così la glossa accursiana con tutte le preaccursiane? Il fare ciò sarebbe errore gravissimo, perchè la glossa di Accursio ha avuto tanta forza pratica così come era, e l' *ius receptum* di tutti i secoli passati si fondò sopra le glosse come Accursio le riprodusse. Storicamente importa molto sapere quello che Irnerio disse; ma praticamente importa solo sapere quello che Accursio gli fece dire. La glossa di Accursio non è un' opera che possa giudicarsi e rifarsi come qualunque altro lavoro scientifico: è invece un monumento che per molti secoli ispirò i giuristi e i giudici, e perciò va conservato così come era. Il carattere che ebbe il lavoro accursiano è bene scolpito dal Fulgosio (1): *heri dixit Cynus glossam timendam propter praescriptam idolatriam per advocatos, significans quod sicut antiqui adorabant idola pro diis ita advocati adorant glossatores pro evangelistis. Volo enim potius pro me glossatorem quam testum. Nam si allego textum*

(1) Ad l. si in solutum Cod. de O. et A. (c. 6 Cod. IV 10). Il passo è riprodotto dallo Spangenberg *o. c.* p. 168.

*dicunt advocati diversae partis et iam iudices: credis tu quod glossa non ita viderit illum textum sicut tu, et non ita bene intellexerit sicut tu?* (1).

Dunque le glosse preaccursiane e la glossa di Accursio sono due lavori diversi, e devono essere pubblicati separatamente.

Passando ora a parlare delle prime, un' edizione definitiva dovrà disporle secondo l' ordine dei frammenti del digesto, e nel modo col quale fu sempre pubblicata la glossa di Accursio: ma bisogna che a tutto ciò preceda un lavoro di ricerca dei manoscritti sparsi per tutta l'Europa. Fino ad ora i più importanti manoscritti di glosse preaccursiane sono quelli di Parigi e quelli della Vaticana a Roma (2); ma è molto probabile che se ne scoprano molti altri, se gli studiosi rivolgeranno a questo scopo le loro ricerche. Il disseppellimento dei lavori delle antiche scuole italiane porterà resultamenti che ora non sono nè pure prevedibili: anche una sola pagina di glosse potrà essere oggetto di studi futuri e di ardite concezioni. In questo genere di cose niuna per quanto audace previsione può non essere superata dai fatti, e la pubblicazione di un manoscritto anco brevissimo o la scoperta di una notizia anco minutissima possono sembrare non importanti adesso, e invece collegati con altri concetti acquistare un' importanza straordinaria.

Tenuto conto di tutte le cose sin qui discorse, diventa sommo l' interesse di un fascio di codici manoscritti esistenti nell' *Archivio di Stato di Modena*. Niun codice è completo, ma sono tutte assieme più di cento pagine in foglio, e furono tolte da altri libri ai quali servivano di fasciatura. Sono pagelle membranacee, rigate a stilo, scritte per lo più in buon carattere gotico

---

(1) Dice bene il Claussen *o. c.* p. XVII che in realtà era come ci fosse una *exceptio legis non glossatae*.

(2) I manoscritti conosciuti delle glosse di Irnerio sono in Savigny *o. c.* IV 39; di Bulgaro in IV 101; di Martino in IV 136; di Iacobo in IV 153; di Ugo in IV 159; di Rogerio in IV 213; di Alberico in IV 229; di Placentino in IV 258; di Pillio in IV 327; di Azone in V 13.

minuscolo: rimontano quasi tutte al principio del secolo decimoquarto, e alcune alla fine del decimoterzo. Contengono il testo con la Glossa accursiana del digesto del codice e delle istituzioni. Le pagelle riguardanti il codice e le istituzioni sono molto poco importanti, anche perchè la glossa di Accursio a questi due libri giustinianei è di minor valore e più completamente nota. Le pagelle riguardanti il digesto sono invece così numerose, che di esse dovrà tener conto chi si accingerà a fare la sopra indicata edizione critica della glossa. La descrizione dei manoscritti modenesi del digesto con le glosse accursiane è la seguente:

## CODICI MODENESI MEMBRANACEI

### I. Digestum vetus:

*a)* glossa di Accursio con aggiunte di *Rainerius de Forlivio* (RAY) (1) circa questi testi:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 15 | 16 |
| 2 | 9 | 1 | 6 |
| 18 | 1 | 72 pr. | 81 |
| 18 | 2 | 1 | 4 § 2 |

*b)* glossa di Accursio a:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | 3 | 29 | 40 |
| 4 | 4 | 1 | 3 § 1 |
| 4 | 7 | 8 § 1 | 12 |

(1) Sono specie d glosse o *additiones* che complessivamente formavano la *lectura*. Savigny *o. c.* VI 189.

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 1 | 11 pr. |
| 12 | 2 | 39 | 42 |
| 12 | 3 | 1 | 4 § 2 |
| 17 | 1 | 13 | 22 § 7 |
| 17 | 2 | 29 pr. | 45 |
| 17 | 2 | 59 | 60 |
| 17 | 2 | 62 | 63 § 5 |
| 18 | 1 | 1 | 1 § 1 |

*c)* glossa di Accursio a:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 § 1 | 15 |
| 5 | 2 | 15 § 1 | 23 § 1 |
| 9 | 2 | 30 § 3 | 42 |
| 10 | 3 | 6 § 1 | 8 § 4 |
| 10 | 4 | 5 § 1 | 12 § 3 |
| 11 | 3 | 1 § 4 | 17 |
| 11 | 4 | 1 pr. | 1 § 2 |
| 11 | 7 | 12 § 2 | 20 § 1 |
| 15 | 4 | 1 § 5 | 5 |
| 16 | 1 | 1 | 8 § 2 |
| 16 | 1 | 28 pr. | 32 |
| 16 | 2 | 1 | 19 |
| 23 | 3 | 49 | 83 |
| 24 | 1 | 32 § 14 | 58 § 1 |

*d)* glossa di Accursio a:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 18 |
| 8 | 5 | 1 | 20 pr. |

**II. Digestum infortiatum:**

*a)* glossa di Accursio con aggiunte di Raniero da Forlì, Iacobus de Arena e Dinus circa questi testi:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 30 | — | 1 | 12 § 2 |
| 30 | — | 81 § 3 | 84 § 5 |

*b)* glossa di Accursio a:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 32 | — | 85 | 100 § 3 |
| 33 | 4 | 1 § 4 | 2 § 1 |
| 33 | 7 | 22 | 29 |
| 33 | 8 | 1 | 6 pr. |
| 35 | 1 | 89 | 113 |
| 35 | 2 | 1 pr. | 1 § 13 |
| 36 | 6 | 1 § 7 | 5 § 2 |
| 36 | 1 | 80 [78] § 13 | 83 [81] |
| 36 | 2 | 1 | 5 § 7 |
| 37 | 4 | 3 § 3 | 8 § 4 |

*c)* glossa di Accursio con aggiunte di Raniero a:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 14 § 3 | 23 |
| 34 | 2 | 1 | 6 pr. |

*d)* glossa di Accursio a:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 18 § 6 | 27 pr. |
| 34 | 1 | 10 pr. | 18 pr. |

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 30 | 32 § 2 |
| 34 | 2 | 35 | 38 pr. |
| 34 | 3 | 26 | 31 pr. |
| 35 | 2 | 94 | 96 |
| 35 | 3 | 1 | 3 § 7 |
| 36 | 1 | 11 pr. | 17 [16] § 3 |
| 36 | 1 | 26 | 28 [27] § 16 |
| 36 | 1 | 80 [78] § 8 | 83 [81] |
| 36 | 2 | 1 | 5 § 7 |
| 37 | 6 | 2 § 7 | 12 |
| 37 | 7 | — | — |
| 37 | 9 | 1 pr. | 1 § 23 |
| 37 | 10 | 7 § 4 | 16 |
| 37 | 11 | 1 | 2 § 6 |

## III. Digestum novum:

*a)* glossa di Accursio con additiones di Raniero, Odofredo, Iacopo de Arena e Dino:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 7 § 3 | 18 § 1 |
| 40 | 13 | 4 | 5 |
| 40 | 14 | 1 | 6 |
| 40 | 15 | 1 | 3 |
| 40 | 16 | 1 | 4 |
| 42 | 1 | 15 § 6 | 32 |
| 42 | 6 | 1 § 1 | 4 |
| 42 | 8 | 10 § 14 | 24 |
| 44 | 7 | 18 | 52 |
| 46 | 4 | 18 § 1 | 23 |
| 46 | 5 | 1 | 11 |
| 46 | 6 | 1 | 4 § 2 |
| 46 | 6 | 4 § 3 | 12 |

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 46 | 7 | 1 | 5 § 6 |
| 48 | 2 | 12 pr. | 20 |
| 48 | 3 | 1 | 7 |
| 48 | 5 | 12 [11] § 6 | 16 [15] § 6 |

*b)* glossa di Accursio con additiones di Raniero (**Ray e Are**) e Iacopo de Arena (**Ia de Ar**):

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 2 § 9 | 7 § 4 |
| 41 | 5 | 1 | 3 |
| 41 | 6 | 1 | 6 |
| 41 | 7 | 1 | 8 |
| 41 | 8 | 1 | 9 |
| 41 | 9 | 1 | 3 |
| 41 | 10 | 1 | 5 |
| 42 | 1 | 1 | 4 |
| 46 | 3 | 65 | 73 |
| 46 | 7 | 7 | 21 |
| 46 | 8 | 1 | 3 pr. |
| 47 | 2 | 78 [77] | 93 [92] |
| 47 | 3 | 1 | — |
| 47 | 10 | 7 § 8 | 15 § 6 |
| 50 | 5 | 1 § 1 | 13 pr. |
| 50 | 7 | 18 [17] | — |
| 50 | 8 | 1 | 11 [9] pr. |

*c)* glossa di Accursio:

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 41 | 2 | 30 § 5 | 44 § 1 |
| 43 | 24 | 11 § 10 | 21 pr. |
| 44 | 4 | 5 pr. | 7 |
| 44 | 5 | 1 pr. | 1 § 10 |

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 44 | 5 | 1 § 11 | 2 |
| 44 | 6 | 1 | 3 |
| 44 | 7 | 1 | 5 § 5 |
| 45 | 1 | 1 | 9 |
| 45 | 1 | 11 | 38 § 8 |

*d)* glossa di Accursio (manoscritto non leggibile in gran parte):

| Libro | Titolo | dalla Legge | alla Legge |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 10 | 26 |
| 40 | 2 | 1 | 5 |
| 40 | 3 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 1 | 17 pr. |
| 40 | 5 | 24 § 10 | 26 § 1 |
| 40 | 12 | 16 § 4 | 27 § 1 |
| 40 | 15 | 4 | — |
| 40 | 16 | 1 | 5 |
| 41 | 1 | 1 | 7 § 5 |

Tra i codici modenesi ora descritti ve n'è uno che contiene *glosse preaccursiane* di Irnerio e Martino. È un foglio del digestum novum: la prima e seconda pagina contengono Dig. XL 5 *de fideicom. lib.* dalla L. 26 § 3 (dalle parole *ne fortu*] *ita mora servitutem*) alla L. 30 § 14 (fino alle parole *quoad certum esse* [*coeperit successorem non extaturum*). La terza e quarta pagina contengono D. XL 5 *de fid. lib.* dalla L. 45 pr. (dalle parole *dicendum est fideicommis*] *sariam libertatem*) alla L. 53 (fino alle parole *quod tardius* [*adit hereditatem*). Anche questa pagella è membranacea, rigata a stilo, a caratteri gotici minuscoli, e risale al principio del secolo decimoquarto. Le glosse sono soltanto marginali e hanno queste sigle: **m** (onciale minuscola); **I** (molto lunga); **y** (regolare): alcune glosse poi sono anonime. Un altro foglio di più vetusto codice contiene la co-

stituzione *deo auctore* (L. I Cod. I 17) con pochissime glosse marginali di Irnerio (**I** e **y**), una di Martino (**m** [onciale minuscola]) e una di Lotario (**Lot**).

Queste glosse preaccursiane al digesto e al codice sono qui appresso pubblicate: sfortunatamente sono poche ma tanto più interessanti in quanto che niuno dei codici preaccursiani della Vaticana (*Vat.* 1405, 1406, 1408, 2512, 2705; *Pal. Vat.* 737) contiene glosse al digestum novum o al codex. Ho fatto il confronto nelle note fra questo manoscritto modenese e la glossa di Accursio, della quale mi son servito di due edizioni scelte di proposito da tempi e luoghi molto diversi, cioè:

*Roma 1476* (dig. novum cum Accursii commentariis ex recognitione Ioannis Guarini Capranicensis aliorumque iurisconsultis — Romae aput [sic] Sanctum Marcum 1476 [nella bibl. casanatense di Roma]).

*Lione 1556* (dig. novum — Lugduni apud Hugonem a Porta 1556).

Per l'interpretazione delle sigle non può esservi dubbio.

Il Savigny (1) riconosce Irnerio tanto nella sigla G quanto nella Y, ma generalmente non lo riconosce nella sigla I. Il Chiappelli (2) trova strano che Irnerio fosse indicato con due sigle così diverse (G e Y) (3), e propende a credere che *G* indichi *Geminianus*, quel giurista cioè scoperto dal Conrat (4) e che secondo il Fitting (5) sarebbe appartenuto alla scuola di Ravenna. Quanto alla sigla I il Savigny dice che non l'ha trovata mai nelle glosse

(1) Savigny *o. c.* IV 33.

(2) *Lo studio bolognese* p. 70.

(3) Certo è però che il nome di Irnerio ebbe queste varie forme: *Warnerius, Wernerius, Gernerius, Guarnerius, Garnerius, Irnerius, Yrnerius.*

(4) In *Arch. Giur.* XXXIV 124.

(5) *Zeitschr. d. Sav. Stif.* VII 60.

comuni; che citata da altri scrittori indica sempre Iacopo (1), il quale invece è nelle glosse indicato con **Ia** o **Iac** (2), e che qualche volta indica Irnerio nelle glosse marginali contenenti una regola generale di diritto. Il mio *manoscritto modenese* mostra che vi sono vere glosse di Irnerio con la sigla I, ed è molto naturale che gli ammanuensi scrivessero I o Y senza alcuna differenza. Una conferma di ciò è nella stessa glossa accursiana: nella gl. *etiam usuras consequi* alla L. 12 D. XVII 1 i manoscritti dicono *secundum I,* e in alcune edizioni (p. e. in quella di Lione 1556) è tradotto *secundum Irner.*

La comparazione delle glosse qui pubblicate di Martino con quelle di Irnerio fa spiccare la loro differente natura: Martino spiega il concetto giuridico, e invece Irnerio in questi manoscritti modenesi ripete e spiega grammaticalmente il testo. Ho detto in questi manoscritti, perchè vi sono prove che Irnerio meritò per cognizioni giuridiche il nome di *lucerna iuris* (3), ma intanto è interessante notare che una grande parte delle glosse Irneriane (le giovanili, come dice il Savigny,?) corrisponde a quello che l'abate di Ursperg diceva di Irnerio: *eisdem quoque temporibus dominus Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Mathildae comitissae renovavit; et secundum quod olim a divae recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant,* **paucis forte verbis interpositis,** *eos distinxit* (4).

La considerazione fatta risulta evidente se si confrontano le glosse irneriane qui pubblicate con i corrispondenti testi romani:

---

(1) *O. c.* IV 33 nota b. Il Chiappelli *o. c.* p. 72 ne dubita ma senza alcun argomento.

(2) *O. c.* IV 143.

(3) Savigny *o. c.* IV 28.

(4) Il passo intiero è in Savigny *o. c.* IV 11.

| **Testo giustinianeo** | **Glossa irneriana** |
|---|---|
| L. 30 § 10 D. XL 5: non est sine herede qui suum heredem habet licet abstinentem se. | non esse sine herede qui servum habet heredem etsi se abstinuit. |
| L. 30 § 6 D. XL 5: qui eos manumiserunt pretii nomine perinde fratribus et coheredibus. | eos qui manumiserunt eum fratribus et coheredibus. |
| L. 28 § 3 D. XL 5: eorum qui ex iusta causa abessent.... libertati moram non facient. | eorum qui abessent ex iusta causa moram non fieri liber- |
| L. 53 D. XL 5: libertas non privata sed publica res est. | libertatem non rem privatam. tatem. |
| L. 1 § 12 C. I 17: vilissima pecunia facilis eorum comparatio. | libros vilissima pecunia emere. |
| L. 1 § 13 C. I 17: ne tam sensus quam aures legentium ex hoc perturbentur. | ne sensus et legentium aures perturbarentur. |

I concetti generali che si possono trarre dallo studio di queste glosse preaccursiane mostrano verosimili i giudizii che la critica moderna ha sospettato doversi dare dell' opera di Accursio. Il quale nella sua *summa* ha trascurato glosse molto più importanti che alcune da lui accettate, e specialmente quelle di Martino. Le glosse circa la lezione del testo confermano a credere che accanto ad una prevalente *litera boniensis* fossero alcune varianti non indifferenti. Per le glosse anonime si fa più forte l' idea che molti glossatori a noi non sieno noti neppur di nome. E non sarebbe ardito dire che le glosse anonime sanno

di antico più che le siglate: che dunque sieno glosse preirneriane e, bolognesi oppur no, trasmesse ad Irnerio dalla tradizione scolastica?

La pubblicazione di molte glosse preaccursione farà fare un passo di più a queste domande, e continuerà a scoprirci nuovi lembi del grande e fino ad ora oscuro cielo medioevale.

---

# GLOSSE DI IRNERIO E MARTINO

AL

# DIGESTUM NOVUM

## DE FIDEICOMMISSARIIS HEREDITATIBVS

[xxxx 5].

### Lex 26 § 5.

**non tamen:** quamvis in superioribus subveniatur tamen tantundem erit in istis de quibus nunc audies. **m.** (1)
**quia horum alia:** quam superiorum. **m.** (2)
**conditio:** superiores vero moram fortuitam passi sunt. **m.** (3)
**moram fortuitam:** sicut superiores. **m.** (4)

### Lex 26 § 6.

**habitus sit servus:** relictus sit ei quem testator vivere credebat, cum iam esset mortuus quem rogaverat servum manumittere. **m.** (5)

---

(1) Manca in A (cioè nella Glossa di Accursio)
(2) È in A ma senza sigla.
(3) Manca in A.
(4) È in A.
(5) Manca in A.

**libertas:** ut libertatem servo praestet. **m.** (1)
**ab eo:** ab herede forte. **m.** (2)
**relictum:** in re qualibet. **m.** (3)
. . . . . . . : vel plus erat in pretio servi quam sit ei relictum, vel redimere non poterat cum esset alterius. (4)
. . . . . . . : si enim in eo alienus usus f[ructus] esset penes eum remanebit ut infra e. (eodem titulo) si pat. (L. 47 pr. D. XL 5). **m.** (5)
. . . . . . . : superius senatusconsultum factum de his qui libertatem dare his servis [rogati sunt]. servus rogatus erat qui testatoris fuisse tempore mortis eius (6) hoc senatusconsultum de aliis factum est. **m.** (7)
**impedimentum:** legato habito pro non scripto. (8)

Lex 26 § 7.

**libertatem:** servis hereditariis. **m.** (9)
**servari:** ut fiant orcini liberti . . . q . . . minori aetate ut supra de leg. **m.** (10)

Lex 26 § 8.

**obreptum:** per obreptionem ab eo est impetratum ut male iudicaret. **m.** (11)

---

(1) Manca in A.
(2) È in A ma con la sigla *az.*
(3) In A è: *in qualibet alia re.*
(4) Manca in A.
(5) Manca in A.
(6) La frase non è completa ma nel manoscr. è chiaramente così.
(7) Manca in A.
(8) È in A.
(9) È in A ma riferito alla parola *oportet* e senza sigla.
(10) In A è: *ut fiant orcini ut supra* ecc. Senza sigla.
(11) È in A senza *est* e senza sigla.

Lex 26 § 11.

**servi nactum:** senatusconsulti verbis locum non habentibus quia non stat per eos qui libertatem praestare debent. (1)

Lex 27.

**prospiciatur:** ad exemplum propositi negotii dicimus, sicubi aequitas nondum constituta suggerit aliquid dici, ut iudex debeat supplicare principi. **m.** (2)

Lex 28 § 1.

**non utique:** non habet locum eo casu quando latitat. **m.** (3)
. . . . . . . . [non item esse latitat an contumax sit. **I.** (4)
. . . . . . . . [eorum qui abessent ex iusta causa moram [non] fieri libertatem. **I.** (5)

Lex 28 § 4.

**si in ea causa:** fieri enim multis ex causis potest ut non sit in ea causa ut manumittere cogatur, vel si minus ei sit relictum quam in pretio servi sit, vel si eum redimere non potest cum sit alterius. (6)

---

(1) È in A ma riferito a *itaque* della legge seguente.
(2) Manca in A.
(3) Manca in A.
(4) Manca in A. Il senso coincide con lo scolio ai Bas. XLVIII 4, 28 [Heimb. IV 667].
(5) Era una marginale variante della *litera* (al § 3)?
(6) Manca in A. Confrontisi sopra la gl. *relictum* alla L. 26 § 6.

[hoc autem durum esse videtur ut servus alterius liber sit propter moram illius qui redimere et manumittere cogebatur. Sed hoc intelligo: qui licet rogatus non erat qui rogabatur. **m.** (1)

[furiosus institutus (2) est heres et rogatus quem manumittere cogebatur. si servus ille libertatem petat non imo impediri debet libertas quod heres eius conditionis est id est furiosus, vel aliter praesumitur dicere coheredes furiosi et non ipsum esse. servum manumittere voluit quia furiosus suam partem eis dare potest. **m.** (3)

Lex 28 § 5.

**abesse:** ab eo loco quo libertas petitur. **m.** (4)

Lex 29.

. . . . . . . . ad praetorem cogi manumittere (5)
**ei servatur:** qui erit manumittendus. **m.** (6)

Lex 30 pr.

**ex iusta:** per decretum pronuntiatum est cum ex iusta e iniusta causa abesset. **m.** (7)

---

(1) Manca in A. Questa glossa di Martino è una osservazione alla precedente glossa anonima.

(2) Il manoscr. ha *instipulatus*.

(3) Manca in A. Alla L. 30 § 7 gl. sub. conditione Accursio allude a questa opinione di Martino quando dice: **alii** *dicunt fuoriosi coheredem rogari*.

(4) È in A ma senza sigla, e vi è *ubi* invece di *quo*.

(5) Manca in A.

(6) È in A. In Roma 1476 non c'è sigla: in Lione 1556 c'è *Accur.*

(7) È in A senza sigla e senza *et iniusta*. Anche i Basilici lascian fuori queste parole.

**decretum:** ut proinde salvum sit ei ius patronatus. **m.** (1)
**ius:** patronatus. **m.** (2)
**pronuntiasset:** quod inter eos adnumerari potest qui absunt (3) ex iusta causa. **m.** (4)

LEX 30 § 4.

**fideicommissae:** praestandae ab eo. **m.** (5)
**ad heredem:** si alio iure veluti legati capiens relictum ex bonis defuncti rogatus manumittere pertinebit etiam ad hanc causam sicut hereditario nomine. **m.** (6)
**rogatum** (7): non tantum si capiat aliquid ex bonis defuncti iure legati vel alio modo. **m.** (8)

LEX 30 § 5.

**ex causa:** iusta ut nec latitent neque contempnent. **m.** (9)
**infanti:** cuius indicium nullum est. **m.** (10)
[impediri libertatem.... propter infantiam. **I.** (11)

LEX 30 § 6.

**fratribus:** infantibus. **m.** (12)

---

(1) È in A. In Roma 1476 c'è pure sigla *M:* in Lione 1556 c'è *Accursius.*

(2) È in A.

(3) Nel manoscritto è per errore *absentem.*

(4) Manca in A.

(5) È in A ma senza sigla.

(6) Manca in A.

(7) Anche il manoscr. modenese ha *rogatum* come tutte le edizioni quattrocentine. La Florentina ha *rogati.*

(8) È in A con la stessa sigla, ma è un po' mutato l'ordine delle parole.

(9) Manca in A.

(10) Manca in A.

(11) Manca in A.

(12) In A è *infantibus non rogatis.* In Roma 1476 la sigla è *Ac*; in Lione 1556 non c'è sigla.

[eos qui manumiserunt [eum] fratribus et coheredibus. **I.** (1)

**obligati erunt:** forsan conditio est ex hac lege. (2)

LEX 30 § 7.

**furiosi:** scilicet rogati. **m.** (3)

[furorem non obesse. (4)

**sub conditione:** qui furiosus vel coheredes furiosi rogati non impediuntur praestare libertatem ad exemplum coheredum infantis. (5)

**quod id:** libertatem propter conditionem heredis non impediri coheredes [que teneri] iuliani sententiam stetit . . . . . . (6). **m.** (7)

LEX 30 § 9.

**et si quis:** qui fideicommissariam libertatem debebat praestare. **m.** (8)

LEX 30 § 10.

**sed et si:** sed libertati debere subveniri. **m.** (9)

**subventum est:** mero iure. **m.** (10)

---

(1) Manca in A. Era una variante della litera?

(2) È in A.

(3) È in A ma senza glossa.

(4) Manca in A.

(5) Manca in A.

(6) Parole non chiare.

(7) Manca in A.

(8) Variante della litera?

(9) È in A ma riferita a *idem dicendum* del § 11.

(10) Manca in A.

[non esse sine herede qui servum **habet** heredem etsi se abstinuit. **I.** (1)

Lex 30 § 12.

**testamento:** domini qui fideicommissariam libertatem reliquit. (2)

Lex 30 § 13.

**si alter:** cum duo rogati erant. (3)
**abesset:** si manumissus esset. (4)

Lex 45 pr.

**ab eo:** debitore. **m.** (5)
**sive plus:** debito. **m.** (6)
**minus:** ancillae. **m.** (7)
**conveniretur:** nomine debiti pro quo ancilla obliga erat. **m.** (8)
**ostendit:** agens ex voluntate creditoris ut liberetur. **m.** (9)
**ancillam:** quam cogitur manumittere postquam voluntatem testatoris agnovit. (10)

---

(1) Manca in A. Come si vede le glosse di Irnerio sono sempre semplici esplicazioni del testo.

(2) Manca in A.

(3) È in A con la sigla M. Invece di *erant* alcune edizioni (Lione 1556) hanno *essent*.

(4) Manca in A.

(5) Manca in A.

(6) Manca in A.

(7) È in A ma senza sigla.

(8) È in A ma con la sigla *Az*.

(9) È in A ma senza sigla.

(10) È in A con qualche parola di più.

### Lex 45 § 1.

**manumittere:** legato ei relicto non deminuto nec ex lege Falcidia nec ex senatusconsulto. Quia ad quem spectat onus ad eundem spectare debet emolumentum. **m.** (1)
**satis:** quia ad eum spectat emolumentum. **m.** (2)

### Lex 45 § 2

**legari:** ab eo cuius sunt. **m.** (3)
**constat:** ut libertatem semper petere possint. **m.** (4)
**libertati:** merito illud onus debet eum concomitari quia hoc emolumentum ad eum spectat vel quia ei pro libertate relictum est. Non posse diminui ex lege Falcidia nec ex senatus consulto. **m.** (5).

### Lex 46 pr.

**nutu:** voluntate. **I.** (6)

### Lex 46 § 3.

**viro:** qui arbitratur libertatem praestari. **m.** (7)
**nam et eam:** quod favore libertatis fit. **m.** (8)

---

(1) Manca in A. Il senso però è riprodotto dalla gl. *libertati*. Veggasi quanto la glossa di Martino è più bella di quella di Accursio.
(2) Manca in A.
(3) Manca in A.
(4) Manca in A.
(5) Manca in A.
(6) Manca in A.
(7) È in A ma senza sigla.
(8) È in A ma senza sigla.

**viro:** quo casu non licet heredi velle aliud quam quod vir bonus vellet. virum autem bonum velle intelligitur si libertatem praestaret. hoc procedit ex favore libertatis. **m.** (1)

LEX 47 pr.

. . . . . . . . [rupto testamento. **I.** (2)

LEX 47 § 2.

. . . . . . . . [virum bonum. **I.** (3)
**nam si latitabit** (4): vel creditori non satisfaciat. **m.** (5)

LEX 47 § 3.

**fideicommissario:** legatario. (6)

LEX 50.

**novissimam:**.... enim cum effectus procedere non potest...... illum praevalebit quod novissimum pervenit...... legatum et libertas adimi potest. **m.** (7)
**qua mente:**..... | m..... adhibendi an non si ita legari...... | (ma)numitti velit. **m.** (8)

---

(1) Manca in A.
(2) È una variante del testo.
(3) È il testo.
(4) Il manoscr. ha *lativavit;* in Mommsen *latitabit;* in Roma 1476 *latitaverit.*
(5) Manca in A.
(6) Manca in A.
(7) Manca in A.
(8) Manca in A.

Lex 51 pr.

**successores:** quis velit alioquin rogatus cogitur. **m.** (1)
**transit:** cum herede hereditatem. (2)

Lex 51 § 2.

**voluntate:** posita. **m.** (3)

Lex 51 § 3.

**optinet:** sicut enim statuliber conditionem expectat, ita iste manumissionem. **m.** (4)

Lex 51 § 5.

. . . . . . . . . [abesse intelligitur qui a tribunali abest. **I.** (5)

Lex 51 § 10.

**emptor:** emptorem cogi manumittere. **I.** (6)

Lex 51 § 11.

**coheres:** cum duo heredes servum hereditarium rogati sunt manumittere et dominus servi absens sit, alter vero praesens. (7)

---

(1) Manca in A.
(2) In A: *servus cum hereditate.*
(3) Manca in A.
(4) È in A con identica sigla.
(5) È il testo.
(6) Manca in A.
(7) Manca in A.

**manumittere:** proprium servum. (1)

. . . . . . . . [coheredes de eo rogati erant **m.** (2)

Lex 52.

**iusta:** veluti si heredes deliberare potuerunt et non fecerunt. (3)
**heredem:** ut ab emptore cogatur redimere et manumittere. (4)

Lex 53.

. . . . . . . . [libertatem non rem privatam. **I.** (5)

---

(1) Manca in A.

(2) Manca in A. Sembra una osservazione di Martino alla anonima glossa *coheres.*

(3) Manca in A. In A è: *si heres fecit moram luendo a creditore.*

(4) È in A.

(5) Variante del testo.

---

# GLOSSE DI IRNERIO MARTINO LOTARIO

AL

# CODEX

## DE VETERI IURE ENVCLEANDO

[I 17].

§ 11. animos rudes ad portandam molem sapientiae non sufficere. (1)

§ 12. Nota: libros vilissima pecunia emere. **y.** (2)

Volumina legum patere tam ditioribus quam etiam tenuioribus. **y.** (3)

§ 13. prologo prisciani invenitur. **I.** (4)

ex omni parte in humanis inventis rebus credo esse perfectum. **Lot.** (5)

in simplici genere ex omnibus partibus perfectum natura exponit. (6)

similitudinem non esse inutilem. **m.** (7)

ne sensus et legentium aures perturbarentur. **y.** (8)

---

(1) Manca in A.
(2) Manca in A.
(3) Manca in A.
(4) Manca in A.
(5) Manca in A.
(6) Manca in A.
(7) Manca in A.
(8) Manca in A.

§ 15 contrarium nullum inveniri. **y.** (1)
§ 18 . . . . in ea quod stare perpetuo possit. **y.** (2)
. . . . multas edere formas. **y.** (3)

(1) Manca in A.
(2) È identico al testo latino.
(3) Idem.

# LE FIGURE DI CHLADNI

ED

# IL METODO DI WHEATSTONE

## I.ª PARTE

### Lastre rettangolari.

In una memoria presentata alla Reale Società di Londra nell' anno 1833, Wheatstone spiegò le figure acustiche delle lastre quadrate osservate dal Chladni (1), mediante la composizione di movimenti vibratorj isocroni in direzioni diverse; ammesso però un principio fondamentale, che leggesi alla fine del § 4.° della sua Memoria, pel quale egli esclude tutte le figure risultanti, in cui la più ampia vibrazione delle parti vibranti esterne non avviene ai bordi della lastra, siccome quelli che contengono i punti più liberi della lastra stessa.

Per dare un esempio, nel caso di due sole nodali elementari, Wheatstone non ammette altre direzioni possibili pei movimenti da comporsi che quelle delle diagonali e dei lati della lastra quadrata. Parrebbe a prima vista che esse direzioni potessero essere quelle di tutti gli assi di simmetria uguali, cioè tutti i sistemi di rette quali le *aa, bb, cc, dd* (Tav. I.ª fig. 1) deter-

(1) *Traitè d'Acoustique.* Paris, 1809.

minate dalle intersecazioni coi lati del quadrato, d'una circonferenza di cerchio avente per centro il centro del quadrato ed un raggio maggiore del semilato e minore della semidiagonale del quadrato stesso. Sicchè il numero delle figure, come dice Wheatstone, parrebbe essere indefinito. Ma, cominciando da due sole sovrapposizioni, o dalla composizione di due soli movimenti vibratorj, è facile vedere che, colle direzioni *aa, bb,* si otterrebbe per vibrazioni coincidenti la fig. 2 e per opposte la fig. 3: colle direzioni *aa, dd,* si otterrebbe per vibrazioni coincidenti la fig. 4 e per opposte la fig. 5: nelle quali figure gli angoli ed i lati delle lastre non corrisponderebbero a massimi di vibrazione. Esse dunque, secondo il principio di Wheatstone, non possono mantenersi ed in fatto non si producono.

Che se si volessero considerare le figure risultanti da quattro sovrapposizioni di vibrazioni elementari, ovvero dalle sovrapposizioni di due figure eguali alle 2, 3, 4, 5, descritte relativamente all' uno ed all' altro dei lati adiacenti del quadrato, sebbene ciascuna separatamente non possa sussistere, ne risulterebbero per la fig. 2, le 6, 7 in cui gli angoli non sarebbero massimi di vibrazione: per la 3, le 8, 9, la prima delle quali, considerando il modo di sua produzione, si troverebbe nelle condizioni delle 6, 7, e la seconda non darebbe suono perchè priva di ventri; ed infine dalle 4, 5 si otterrebbero le 10, 11, 12, 13 le quali pure non avrebbero massimi di vibrazione nè ai lati nè agli angoli. Tutte figure quindi inammissibili secondo il principio di Wheatstone e che in fatto non si ottengono.

Fin dal principio della sua Memoria Wheatstone ammette ancora con Eulero che i suoni emessi da una spranga libera ai suoi capi e divisa in 2, 3, 4... $n$ nodi stiano fra loro molto prossimamente come i numeri delle serie $3^2$, $5^2$, $7^2$... ossia

$$3^2, (3+2\times 1)^2, (3+2\times 2)^2 ..., [3+2(p-2)]^2.$$

Questa legge fu verificata sperimentalmente dal Chladni, e confermata dalle ricerche del Lissajous, e prima di questi Gior-

dano Riccati (1) la riconobbe una legge di grandissima approssimazione. Infatti secondo essa la serie di detti suoni sarebbe data dai numeri

1 2,7777... 5,4444..., 9 13,4444... 18,7777...

e secondo le formole del Riccati dai numeri quasi uguali

1 2,7565 5,4039 8,9329 13,344 8,637.

Inoltre Wheatstone nella costruzione delle figure delle lastre quadrate ammette che nella spranga libera e vibrante i mezzi ventri terminali sieno uguali in lunghezza alla metà di tutti gli altri ventri. Ciò, come è noto non può ammettersi che in via di approssimazione, ma la lieve differenza non può influire ad alterare sensibilmente l'aspetto delle figure acustiche, mentre ne rende assai più spedita la costruzione.

Ciò premesso, è facile darsi ragione del modo col quale Wheatstone può aver calcolato tutte le figure ottenibili da un dato numero di nodali elementari, sia per due, sia per quattro sovrapposizioni. Per soddisfare alla prima condizione, bisogna che le distanze d' un vertice della lastra dai punti d' intersezione degli spigoli adiacenti colla prima nodale d' un modo di vibrazione sieno la metà della porzione di detti spigoli compresa fra due nodali successive ed il numero totale di dette porzioni comprese in due lati opposti, computando due mezze porzioni per una, deve essere un numero pari. Ora, quando le nodali sono $n$, il numero totale di queste porzioni nei quattro spigoli è $2n$, computando sempre due mezze porzioni per una: Dunque, quanti saranno i modi in cui $2n$ si potrà fare eguale alla somma di due numeri pari altrettanti saranno i sistemi di vibrazioni ele-

(1) *Memorie di matematica e fisica della Società Italiana.* Vol. I, Verona, 1782, pag. 444. *Delle vibrazioni sonore di cilindri.*

mentari compatibili col numero $n$ di linee nodali. Non può però ammettersi $n = 1$, valore pel quale la regola cadrebbe in difetto, perchè la piastra è libera.

P. E. se $n = 8$, si avranno cinque sistemi rappresentati dalle equazioni

$$16 = 0 + 16$$
$$16 = 2 + 14$$
$$16 = 4 + 12$$
$$16 = 6 + 10$$
$$16 = 8 + 8$$

ai quali corrispondono gli angoli 180°, 163°, 44′, 143°,8′, 118°,4, 90°, fra le nodali delle due vibrazioni componentisi, come vedonsi indicati nelle tavole annesse alla memoria di Wheatstone.

In generale il numero dei sistemi ammissibili di $n$ nodali sarà $\frac{n+2}{2}$ se $n$ è pari, $\frac{n+1}{2}$ se $n$ è dispari, esclusi i casi $n = 0$, $n = 1$; oppure $x + 1$ se $x$ è la parte intera del quoziente $\frac{n}{2}$, in cui $n$ non sia nè $= 0$ nè $= 1$.

Quando il numero delle nodali è pari, Wheatstone ottiene le prime figure risultanti per due sovrapposizioni *opposte* e per due sovrapposizioni *coincidenti*. Per ciò conviene aver riguardo al segno delle vibrazioni nel ventre centrale della lastra. Se il numero delle nodali è dispari, manca il ventre centrale ed intorno al centro si distribuiscono quattro ventri dei quali, in virtù della sovrapposizione, due sono sempre in vibrazioni opposte e due in coincidenti, sicchè vi è da considerare un solo modo di sovrapposizione. Bisogna poi in ogni caso escludere quelle figure che risultassero di nodali parallele ai lati e distanti da essi quanto le nodali lo sono fra loro, essendo la piastra libera ai bordi.

Colla sovrapposizione di due prime figure risultanti, ovvero, come dice Wheatstone, mediante quattro sovrapposizioni d'una

figura primaria, si ottengono poi le seconde figure risultanti e, colle diverse ampiezze di vibrazione, si spiegano molto facilmente le *distorsioni* del Chladni, corrispondenti alle figure *imperfette* di Wheatstone. In questa doppia sovrapposizione, la distinzione fra l'*opposta* e la *coincidente* si può riferire ad un ventre angolare della lastra, ciò che torna più comodo e più sicuro.

Infine Wheatstone, al § 8 della sua Memoria, ammette implicitamente un altro principio, cioè la possibile coesistenza di due suoni in una lastra, e quindi delle loro rispettive figure, solo che i due suoni sieno assai vicini l'uno all'altro. Egli dice: " Se i lati della lastra sono *quasi* eguali, la sovrapposizione di „ due simili modi di vibrazione dà ancora luogo a linee tra„ sversali, ma invece delle perfette risultanti già vedute, appa„ riscono figure somiglianti o figure di transizione. Così nella „ sovrapposizione delle figure di due linee trasversali, se i lati „ sono disuguali, le linee incrociantisi si separano al loro punto „ d'intersezione e si convertono in due curve, le cui sommità „ si discostano una dall'altra, secondo che la differenza degli „ spigoli è più grande. E se le diagonali sono disuguali, la „ figura risultante che nasce dalla sovrapposizione di due modi „ di vibrazione secondo assi diagonali, riesce modificata in egual „ maniera. „ Ho rappresentato questi casi alle fig. 14, 15, 16, 17, 18 della Tav. I. Nella 14 il lato *AD* è un po' maggiore di *AB*: nella 17 il quadrato è leggermente modificato in rombo. Per la diversa ampiezza delle escursioni molecolari dovute ai due modi di vibrazioni, le figure risultanti riescono modificate a seconda di quanto accenna Wheatstone, ed i suoni delle vibrazioni componenti sono vicinissimi fra loro, ma non eguali.

Noto che Chladni ammette implicitamente che le figure di una lastra rettangolare i cui lati stieno nel rapporto 8 : 9 sieno analoghe a quelle della lastra quadrata.

Dall' analisi della Memoria di Wheatstone, della quale era necessario un breve riassunto all' intelligenza di quanto debbo soggiungere, mi è nato desiderio di studiarne l' applicazione alla spiegazione delle figure osservate da Chladni nelle lastre

rettangolari, circolari, semicircolari, ellittiche, esagonali, e triangolari equilatere; sembrandomi tale ricerca non priva d'interesse, nè essendo a mia cognizione che altri siasi occupato di tale argomento, compreso lo stesso Wheatstone il quale nella sua Memoria lascia pur travedere il proposito di estendersi maggiormente su questo soggetto. Espongo intanto i risultati da me ottenuti intorno alle lastre rettangolari delle quali le figure osservate da Chladui ho fedelmente copiato nella Tav. IV.

Ed innanzi tutto bisogna notare che sistemi di nodali parallele ai lati non potranno coesistere nelle lastre rettangolari se non in alcuni casi, cioè quando il rapporto fra i lati sia tale che con diverso numero di nodali parallele all'uno ed all'altro spigolo si possa ottenere il medesimo suono, della qualcosa mi occuperò più avanti. Per un rapporto qualsiasi di lati non si otterranno, in generale, figure prime risultanti che per sovrapposizione di due sistemi di nodali elementari oblique rispetto ai lati della lastra. Il numero di tali sistemi dipenderà da quello delle nodali elementari e si potrà calcolare in modo analogo a quello seguito per le lastre quadrate, salva la considerazione della diseguaglianza dei lati. Se $n$ è il numero delle nodali elementari, che non potrà essere $= 1$, si porrà $2n$ eguale alla somma di due numeri pari, escludendo il caso che uno di essi sia uguale a 0, non potendo ammettersi nodali in egual numero parallele all'uno ed all'altro dei due spigoli. Inoltre per la disuguaglianza dei lati un sistema $2n = a + b$, si dovrà considerare diverso dall'altro $2n = b + a$. Il numero dei modi di scomposizione di $2n$ fatti seguendo questi criteri sarà il numero dei sistemi diversi e sovrapponibili di $n$ nodali oblique elementari.

Così per $n = 2$, vi sarà un solo sistema

$$4 = 2 + 2.$$

Per $n = 3$ se ne avranno due,

$$6 = 4 + 2 \quad , \quad 6 = 2 + 4.$$

Per $n = 4$, se ne avranno tre,

$$8 = 6 + 2 \quad , \quad 8 = 4 + 4 \quad , \quad 8 = 2 + 6$$

In generale per $n$ nodali, i sistemi saranno $n - 1$, ed $n$ dovrà essere $> 1$.

Nella Tav. II ho disegnato questi sistemi sino ad $n = 6$, e le relative figure risultanti per due sovrapposizioni, avuto sempre riguardo ai criteri d' esclusione accennati anche per le lastre quadrate. Le figure 3, 8, 11 corrispondono alle 173*a*, 177*c*, 157*a* di Chladni. Le quattro sovrapposizioni, considerate da Wheatstone nella lastra quadrata, non sono ammissibili in questo caso per l' ineguaglianza dei lati adiacenti. E mentre l' angolo delle nodali elementari nella lastra quadrata è determinato e costante per ogni sistema, nelle rettangolari è variabile col rapporto dei lati adiacenti. Le figure in cui gli angoli delle nodali elementari sono meno ottusi sono le più facili da ottenersi, come nella lastra quadrata.

Esaminiamo ora i casi particolari nei quali potranno coesistere due sistemi di vibrazioni elementari parallele ai lati della lastra.

Pel teorema di Eulero e perchè, a parità delle altre circostanze, i suoni emessi dalle spranghe libere con egual numero di nodi sono inversamente proporzionali ai quadrati delle lunghezze, l' altezza d' un suono di $m$ nodali in una spranga di lunghezza $a$ sarà proporzionale a $\frac{[3 + 2\,(m - 2)]^2}{a^2}$, e l' altezza d' un suono di $n$ nodali in una spranga di lunghezza $b$ sara proporzionale a $\frac{[3 + 2\,(n - 2)]^2}{b^2}$.

Onde perchè un suono di $n$ nodali parallele al lato maggiore $a$ della lastra sia uguale e possa coesistere con un suono di $m$ nodali parallele al lato minore $b$, dovrà verificarsi l' equazione

$$\frac{[3 + 2\,(m - 2)]^2}{a^2} = \frac{[3 + 2\,(n - 2)]^2}{b^2}$$

ossia la

$$\frac{2m-1}{2n-1}=\frac{a}{b} \tag{1}$$

la quale, per ogni determinato valore di $\frac{a}{b}$, farà conoscere i sistemi dei valori di $m$, $n$ ammissibili per nodali parallele ai due lati della lastra.

Si noti che dovendo $m$, $n$ essere numeri intieri, la (1) mostra che il rapporto $\frac{a}{b}$ ridotto alla sua più semplice espressione sarà un rapporto di due numeri dispari.

Dalla (1) si ricava

$$m=\frac{1+\frac{a}{b}(2n-1)}{2} \tag{2}$$

onde perchè $m$ sia un numero intiero, converrà che $2n-1$ sia un multiplo impari di $b$. Le equazioni.

$$\begin{aligned} 2n-1 &= b \\ 2n-1 &= 3b \\ 2n-1 &= 5b \\ &\cdots\cdots \end{aligned}$$

insieme colla (2) faranno quindi conoscere i sistemi dei valori ammissibili di $m$, $n$.

P. E. se $\frac{a}{b}=\frac{7}{5}$, si avranno i sistemi

$$\begin{aligned} n &= 3\,,\; m = 4 \\ n &= 8\,,\; m = 11 \\ n &= 13\,,\; m = 18 \\ &\cdots\cdots \end{aligned}$$

I valori di $\frac{a}{b}$ considerati dal Chladni nella sua Acustica sono $\frac{5}{3}, \frac{7}{5}, \frac{7}{3}$, 3 pei quali posto ordinatamente $n = 2$, $n = 3$, $n = 2$, $n = 2$, si ricava dalla (2) $m = 3$, $m = 4$, $m = 4$, $m = 5$. Ho rappresentato questi casi nella Tav. II.ª, nella quale ho aggiunto il caso $\frac{a}{b} = \frac{9}{7}$, $n = 4$, $m = 5$, non considerato da Chladni. Bisogna poi notare che le escursioni molecolari dovute al vibrare ne' due sensi della lastra non saranno eguali nei casi ora considerati, giacchè nel primo si ha $\frac{3}{2} < \frac{5}{3}$, nel 2º, $\frac{5}{3} < \frac{7}{4}$, nel 3º, $\frac{3}{2} < \frac{7}{4}$, nel 4º, $\frac{1}{2} < \frac{3}{5}$, e nel 5º, $\frac{7}{4} < \frac{9}{5}$. Saranno più ampie le vibrazioni nel senso nella lunghezza che in quello della larghezza e le nodali delle figure risultanti non si incrocieranno come quelle delle lastre quadrate, ma saranno incurvate e distanti fra loro ne' vertici delle curve stesse. Guardando la Tav. II.ª, le figure 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 corrispondono ordinatamente alle 163*b*, 170*b*, 176*b*, 175*b*, 177*b*, 163*a*, 170*c*, 176*a*, 177*a*, 163*c*, 170*a*, 175*a*, 177*c*, 176*c*, 175*c*, di Chladni.

Si può osservare che figure simili a queste si potranno ottenere anche se l' equazione (1) sarà soddisfatta solo con grandissima approssimazione: ammettendosi la coesistenza simultanea di due suoni in una lastra, quando sieno assai prossimi l' uno all' altro. E come nel caso precedente in cui le nodali elementari erano oblique rispetto ai lati della lastra, anche in questo in cui esse sono parallele ai lati, non sono da considerare le quattro sovrapposizioni, attesa l' ineguaglianza dei lati stessi.

Si potranno però ammettere talvolta due sovrapposizioni di due figure diverse, che diano il medesimo suono o quasi, ed ognuna delle quali risulti dalla composizione di due modi primarj di vibrazioni, quali si sono superiormente esaminati.

Il primo caso, in cui ciò sarà possibile, avrà luogo quando il numero delle nodali delle figure primarie delle quali risultano le due figure che debbono sovrapporsi sia il medesimo, e la perpendicolare ad esse, proiezione retta della diagonale della lastra, sia pure della medesima lunghezza. Vedi un esempio nella Tav. II.ª fig. 34, 35.

Per dedurre da una formola generale il verificarsi di questa condizione, riferendomi alla fig. 34, Tav. II.ª, chiamo

$a$ il lato maggiore $AB$, diviso in $m$ nodi,
$b$ il lato minore $AD$, diviso in $n$ nodi,
$\alpha$ l' angolo $CAB$,
$\beta$ l' angolo $EAB = ASR$.

Ne risulta

$$tang.\ \alpha = \frac{b}{a}$$

$$tang.\ \beta = \frac{a}{2m} : \frac{b}{2n} = \frac{an}{bm}$$

e siccome $CAE = \beta - \alpha$, sarà

$$tang.\ CAE = \frac{tang.\ \beta - tang.\ \alpha}{1 + tang.\ \beta\ tang.\ \alpha} = \frac{\frac{an}{bm} - \frac{b}{a}}{1 + \frac{n}{m}}.$$

Passando ad osservare la fig. 35 della stessa tavola, e chiamando $m'$ il numero dei nodi di $a$ e $n'$ quello dei nodi di $b$, e tenendo gli altri simboli sovradetti, si avrà

$$tang.\ HFG = tang.\ \alpha = \frac{b}{a},$$

$$tang.\ \beta = tang.\ FSR = \frac{a}{2m'} : \frac{b}{2n'} = \frac{an'}{bn'}.$$

Essendo $MFH = \alpha - \beta$

$$tang.\ MFH = \frac{\frac{b}{a} - \frac{an'}{bm'}}{1 + \frac{n'}{m'}}.$$

Ora l' eguaglianza delle proiezioni $AE$, $FM$, essendo uguali le diagonali, richiede l' eguaglianza degli angoli $CAE$, $MFH$: sicchè la condizione di sovrapponibilità delle due figure sarà data dalla equazione

$$\frac{\frac{an}{bm} - \frac{b}{a}}{1 + \frac{n}{m}} = \frac{\frac{b}{a} - \frac{an'}{bm'}}{1 + \frac{n'}{m'}}$$

dalla quale si ottiene

$$(3) \qquad \frac{a^2}{b^2} = \frac{m\ (m' + n') + m'\ (m + n)}{n\ (m' + n') + n'\ (m + n)}$$

Ora $m + n$ è il numero delle nodali d' un sistema, e $m' + n'$ è il numero delle nodali dell' altro, sicchè in questo caso si avrà ancora

$$(4) \qquad m + n = m' + n'.$$

Onde la condizione di sovrapponibilità delle due figure è la

$$(5) \qquad \frac{a^2}{b^2} = \frac{m + m'}{n + n'}.$$

Si può osservare subito che ponendo nella (5) $a = b$, si ha

$$m + m' = n + n'$$

che combinata colla (4) dà

$$m = n', \text{ onde } n = m'$$

che è la condizione delle quattro sovrapposizioni nella lastra quadrata.

Esaminando la (5) si vede che essa cadrebbe in difetto per $m + m' = 0$, oppure $n + n' = 0$, ossia qualora si avessero contemporaneamente

$$m = 0 \qquad m' = 0$$

oppure

$$n = 0 \qquad n' = 0$$

giacchè $m, n, m', n'$, non possono assumere valori negativi.

Ma nel 1.° caso, le due figure si ridurrebbero a sole nodali parallele al lato maggiore della lastra, e nel 2.° parallele al lato minore, ossia non vi sarebbe la sovrapposizione supposta.

Non potrà sussistere la condizione

$$m = 0 \quad , \quad n' = 0$$

perchè allora dalla (4) si avrebbe $n = m'$, onde la (5) darebbe $\frac{a^2}{b^2} = 1$ e si ricadrebbe nella lastra quadrata. Per la stessa ragione non potrà ammettersi

$$m' = 0 \quad , \quad n = 0.$$

È evidente che non potrà aversi insieme $m = 0$, $n = 0$, $m' = 0$, $n' = 0$, onde non potranno essere contemporaneamente nulle tre di queste quantità, giacchè per la (4) lo sarebbe anche la quarta. Si conchiude, come del resto poteva dedursi dall' esame geometrico delle figure, che una sola delle quattro quantità $m, n, m', n'$, può essere nulla.

Risolvendo la (5) si ha

$$\frac{a}{b} = \sqrt{\frac{m + m'}{n + n'}}$$

nella quale $m, m', n, n'$ sono numeri intieri e positivi, un solo può essere nullo.

Volendo soddisfare a questa equazione mediante valori razionali di $\frac{a}{b}$, basterà osservare che dovendo essere $m + n = m + n'$, la somma

$$m + n + m' + n' = 2 (m + n)$$

sarà un numero pari, e quindi $m + m'$ $n + n'$ dovranno essere o entrambi pari o entrambi dispari.

Converrà quindi scegliere per valori di $m + m'$ $n + n'$ due quadrati intieri o entrambi pari o entrambi dispari, o due loro equimultipli od equisubmultipli e col sussidio della (4) si troveranno sistemi di valori delle $m, n, m', n'$ atti a soddisfare la (5) per valori razionali di $\frac{a}{b}$.

P. E. ponendo

$$m + m' = 16$$
$$n + n' = 4$$

onde

$$m + n + m' + n' = 20$$

si avrà

$$m + n = m' + n' = 10.$$

Non potendo $m$ essere $> 10$, ne $n > 4$, e dovendo essere $m + n = 10$, ne vengono per $m$ ed $n$ i sistemi di valori

$$m = 6, 7, 8, 9, 10$$
$$n = 4, 3, 2, 1, 0$$

ai quali analogamente corrisponderanno gli altri

$$m' = 10,\ 9,\ 8,\ 7,\ 6$$
$$n' = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4.$$

e si avranno cinque sistemi di valori di $m$, $n$, $m'$, $n'$, per

$$\frac{a}{b} = \sqrt{\frac{16}{4}} = 2.$$

Invece di

$$m + m' = 16$$
$$n + n' = 4$$

prendendo i valori equisubmultipli

$$m + m' = 8$$
$$n + n' = 2$$

onde

$$m + n + m' + n' = 10$$
$$m + n = m' + n' = 5$$

e non potendo $m$ superare 5, nè $n$ superare 2, si avranno ancora i sistemi di valori

$$m = 5,\ 4,\ 3$$
$$n = 0,\ 1,\ 2$$
$$m' = 3,\ 4,\ 5$$
$$n' = 2,\ 1,\ 0$$

ammissibili per $\frac{a}{b} = 2$.

E coi valori equimultipli

$$m + m' = 32$$

$$n + n' = 8$$

onde

$$m + n + m' + n' = 40$$

$$m + n = m' + n' = 20$$

non potendo essere $m > 20$ nè $n > 8$, si avranno altri sistemi

$$m = 20,\ 19,\ 18,\ 17,\ 16,\ 15,\ 14,\ 13,\ 12$$

$$n = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8$$

$$m' = 12,\ 13,\ 14,\ 15,\ 16,\ 17,\ 18,\ 19,\ 20$$

$$n' = 8,\ 7,\ 6,\ 5,\ 4,\ 3,\ 2,\ 1,\ 0$$

pure ammissibili per $\frac{a}{b} = 2$.

Però i sistemi, (8, 2, 8, 2) (4, 1, 4, 1), (16, 4, 16, 4) sono sovrapposizioni di due sistemi coincidenti e corrispondono realmente alla composizione di due soli modi elementari di vibrazione.

I casi analoghi osservati da Chladni si riferiscono a soluzioni approssimate della (5), non essendo $m + m'$ ne $n + n'$ due quadrati entrambi pari o entrambi dispari, o loro equimultipli o submultipli e si spiegano mediante il principio della coesistenza di due figure che dieno suoni vicinissimi fra loro.

Essi sono i seguenti:

1.° $\frac{a}{b} = \frac{6}{5}$, $n = 3$, $m = 2$, $n' = 1$, $m' = 4$. La (5) dà $b = 4,8989.....$

valore assai vicino a 5.

2.° $\frac{a}{b} = \frac{5}{4}$, $n = 0, m = 5, n' = 4, m' = 1$. La (5) dà $b = 4, 0824.....$

assai prossimo a 4.

3.° $\frac{a}{b} = \frac{7}{5}$, $m = 3, n = 3, m' = 5, n' = 1$. La (5) dà $b = 4, 9497.....$

4.° $\frac{a}{b} = \frac{7}{5}$, $m = 3, n = 0, m' = 1, n' = 2$. La (5) dà $b = 4, 9497.....$

5.° $\frac{a}{b} = \frac{3}{2}$, $m = 1, n = 1, m' = 2, n' = 0$. La (5) dà $b = 1, \ 732.....$

Qui la differenza nei valori di $b$ è troppo grande: ma Chladni nota appunto che per ottenere la figura risultante da lui disegnata, bisogna diminuire un pò la larghezza della lastra.

6.° $\frac{a}{b} = \frac{7}{4}$, $m = 4, n = 0, m' = 2, n' = 2$. La (5) dà $b = 4, 0414.....$

7.° $\frac{a}{b} = \frac{2}{1}$, $m = 2, n = 1, m' = 3, n' = 0$. La (5) dà $b = 0, 8944.....$

In tutti questi casi si verifica la

$$m + n = m' + n'.$$

Essi sono rappresentati nella Tav. III.ª colla solita distinzione delle ampiezze di vibrazione uguali e disuguali.

Le fig. 3, 5 corrispondono alle 157*c*, 157*d*, 157*b* di Chladni, ottenute da lui per $\frac{a}{b} = \frac{6}{5}$.

Le fig. 7, 8, 9, 11 corrispondono alle 158*b*, 159, 158*c*, 158*a* ottenute dal Chladni per $\frac{a}{b} = \frac{5}{4}$.

Le fig. 15, 16 corrispondono alle 167, 166 ottenute da Chladni per $\frac{a}{b} = \frac{7}{5}$.

Le fig. 17, 18, 19, 20, 21, 22 corrispondono alle 165*a*, 164*b*, 165*b*, 164*a*, 165*a*, 164*c* ottenute dal Chladni per $\frac{a}{b}$ pure $= \frac{7}{5}$.

Le fig. 27, 28, 29, 30, 31, 32 corrispondono alle 172*a*, 171*a*, 172*b*, 171*b*, 172*c*, 171*c*, ottenute da Chladni per $\frac{a}{b} = \frac{7}{4}$.

La fig. 34 corrisponde alla 173*b* ottenuta da Chladni per $\frac{a}{b} = \frac{2}{1}$. Quanto alle fig. 23, 24 per $\frac{a}{b} = \frac{3}{2}$, Chladni, senza darne il disegno, accenna alla possibilità di ottenerla. In tutti i casi egli dice che le due figure da comporsi coesistono nella lastra, perchè danno il medesimo suono.

Il secondo dei casi corrispondenti alle quattro sovrapposizioni sarà quello in cui ciascuna delle due figure, risultanti da due sovrapposizioni, sia formata da nodali elementari di diverso numero, ma che, per una opportuna e diversa lunghezza delle proiezioni *AE, FM* (Tav. II.ª fig. 34, 35) sieno atte a produrre il medesimo suono.

Essendo uguali le diagonali *AC, FH,* le lunghezze delle proiezioni *AE, FM* sono proporzionali ai *coseni* degli angoli *AEC, MFH.* Conservati i simboli del calcolo precedente, ricordando che

$$EAC = \beta - \alpha$$
$$MFH = \alpha - \beta$$

la nota relazione

$$cos.\ A = \frac{1}{\sqrt{1 + tang.^2\ A}}$$

dà

$$\cos.\, CAE = \frac{ab\left(1+\frac{n}{m}\right)}{\sqrt{a^2b^2\left(1+\frac{n^2}{m^2}\right)+a^4\frac{n^2}{m^2}+b^4}}$$

$$\cos.\, MFH = \frac{ab\left(1+\frac{n'}{m'}\right)}{\sqrt{a^2b^2\left(1+\frac{n'^2}{m'^2}\right)+a^4\frac{n'^2}{m'^2}+b^4}}.$$

E siccome $m+n$ ed $m'+n'$ sono sempre i numeri delle nodali elementari che danno origine a ciascuna delle due figure da sovrapporsi, le due figure stesse daranno suoni eguali e potranno coesistere, se si verificherà la proporzione

$$[3+2\,(m+n-2)]^2 : [3+2\,(m'+n'-2)]^2 =$$

$$\frac{a^2b^2\left(1+\frac{n}{m}\right)^2}{a^2b^2\left(1+\frac{n^2}{m^2}\right)+a^4\frac{n^2}{m^2}+b^4} : \frac{a^2b^2\left(1+\frac{n'}{m'}\right)^2}{a^2b^2\left(1+\frac{n'^2}{m'^2}\right)+a^4\frac{n'^2}{m'^2}+b^4}$$

la quale, dopo successive riduzioni si può mettere sotto la forma più semplice

$$(8)\quad [2\,(m+n)-1]^2 : [2\,(m'+n')-1]^2 =$$

$$= \frac{(m+n)^2}{m^2b^2+n^2a^2} : \frac{(m'+n')^2}{m'^2b^2+n'^2a^2}$$

onde ricavasi l' equazione di condizione.

$$(9)\quad \frac{a^2}{b^2} = \frac{[2\,(m+n)-1]^2\,(m'+n')^2\,m^2-[2\,(m'+n')-1]^2\,(m+n)^2\,m'^2}{[2\,(m'+n')-1]^2\,(m+n)^2\,n'^2-[2\,(m+n)-1]^2\,(m'+n')^2\,n^2}$$

la quale, non solubile in generale per valori razionali di $\frac{a}{b}$, se $m + n = m' + n'$, onde $m - m' = n' - n$, ricade, come devesi, nella (5).

Ponendo $m = 0$, $n' = 0$ ovvero $m' = 0$, $n = 0$ la (9) si riduce ordinatamente alle

$$\frac{a}{b} = \frac{2m' - 1}{2n - 1}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{2m - 1}{2n' - 1}$$

formole analoghe alla (1). Con tale supposizione si tornerebbe ad un caso già contemplato e si otterrebbero figure già designate alla Tav. II[a].

Ponendo $m = 0$, $n = 0$ ovvero $m' = 0$, $n' = 0$ la (9) cade in difetto riducendosi alla

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{0}{0}.$$

Ma questo caso che per uno dei modi componenti di vibrazione non darebbe alcuna nodale in una lastra libera ai bordi non è evidentemente ammissibile.

Ponendo $m = 0$, $m' = 0$ si ottiene $\frac{a^2}{b^2} = 0$, caso anche esso da non considerare. Ma se insieme si facesse $n = n'$, allora la (9) dà $\frac{a^2}{b^2} = \frac{0}{0}$, senonchè la (8) si riduce alla

$$(2n - 1)^2 : (2n - 1)^2 = \frac{1}{a^2} : \frac{1}{a^2}$$

che è una identità, onde l'ipotesi $m = 0$, $m' = 0$ è ammissibile per $n = n'$, ma non rappresenta che la ripetizione d'una figura

elementare a nodali longitudinali. Analogamente l' ipotesi $n = 0$, $n' = 0$, se rappresenta qualche cosa d' ammissibile, non rappresenta che la ripetizione d' una figura elementare a nodali trasversali.

Una sola delle 4 quantità $m, n, m', n'$, può quindi essere eguale allo zero: del resto esse non sono legate fra loro da alcuna relazione, sicchè ponendo in luogo di esse dei valori numerici nella (9), $\frac{a}{b}$ può riescire $< 1$, od anche immaginario. Volendo trovare dei sistemi ammissibili di valori di $m, n, m', n'$, si potrà dapprima scegliere due valori per $m + n$, ed $m' + n'$ e porre

$$\frac{[2(m' + n') - 1]^2 (m + n)^2}{[2(m + n) - 1]^2 (m' + n')^2} = p^2,$$

sicchè la (9) si potrà scrivere

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{m^2 - p^2 m'^2}{p^2 n'^2 - n^2} \tag{10}$$

ed i valori di $m, n, m', n'$ dovranno ancora soddisfare alle ineguaglianze

$$m > pm'$$
$$n < pn'$$

oppure alle altre

$$m < pm'$$
$$n > pn'.$$

Ad esempio, facciasi

$$m + n = 6$$
$$m' + n' = 4$$
$$m' = 1 \, , \, n' = 3.$$

Sarà

$$p = \frac{54}{44} = \frac{27}{22}\ p^2 = \frac{729}{484}.$$

Per le due prime disuguaglianze dovrà essere

$$m > \frac{27}{22}$$

$$n < \frac{81}{22}.$$

E siccome $m, n$ debbono essere numeri intieri, e la loro somma è uguale a 6, a verificare le dette ineguaglianze si avranno i sistemi

$$m = 3\ ,\ n = 3$$

$$m = 4\ ,\ n = 2$$

$$m = 5\ ,\ n = 1$$

che danno rispettivamente

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{403}{245} = 1{,}64...\ ,\ \frac{a}{b} = 1{,}28...$$

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{7015}{4625} = 1{,}51...\ ,\ \frac{a}{b} = 1{,}22...$$

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{11371}{6077} = 1{,}87...\ ,\ \frac{a}{b} = 1{,}22...$$

Per le altre due disuguaglianze si avrebbe

$$m < \frac{27}{22}$$

$$n > \frac{81}{22}$$

e quindi l'unico sistema $m = 1$, $n = 5$ il quale non è ammissibile, perchè darebbe $\frac{a^2}{b^2} = 0{,}0442\ldots$ ossia $a < b$: ma invertendo i dati, corrisponde al caso $m = 5$, $n = 1$, $m' = 3$, $n' = 1$ che dà $\frac{a^2}{b^2} = 22{,}60\ldots$ , $\frac{a}{b} = 4{,}75\ldots$

Nella Tav. IV.ª ho disegnato i casi riportati dal Chladni, riferentisi a soluzioni approssimate della (9).

1.° $a = 6$, $b = 5$, $m = 4$, $n = 2$, $m' = 1$, $n' = 4$. $m + n = 6$, $m' + n' = 5$. Si ha $p = \frac{54}{55}$ , $p^2 = \frac{2916}{3025}$ e per la (10) $b' = 5{,}2297$. Vedi fig. 1, 2. Chladni accenna alla eguaglianza dei suoni corrispondenti alle due figure sovrapposti, alla possibilità della coesistenza e composizione delle due figure, senza però dare il disegno della figura risultante.

II.° $a = 5$, $b = 4$, $n = 0$, $m = 5$, $n' = 3$, $m' = 3$, $n + m = 5$, $n' + m' = 6$. Si ottiene $p = \frac{55}{54}$ , $p^2 = \frac{3025}{2916}$ e dalla (10) $b = 3{,}860\ldots$ Vedi Tav. IV.ª fig. 3, 4, 5, 6. Anche per queste Chladni accenna alla possibilità di ottenerle, senza esibirne il disegno.

III.° $a = 5$, $b = 4$, $n = 4$, $m = 0$, $n' = 2$, $m' = 4$, $n + m = 4$, $n' + m' = 6$. Si ha $p = \frac{44}{42} = \frac{22}{21}$ , $p^2 = \frac{484}{441}$ e dalla (10) $b = 4{,}019\ldots$ Vedi a Tav. IV.ª le fig. 7, 8, 9, 10 delle quali le 9, 10 corrispondono alle 160, 161 di Chladni.

IV.° $a = 3$, $b = 2$, $n = 3$, $m = 0$, $n' = 1$, $m' = 4$, $n + m = 3$, $n' + m' = 5$. Si ha $p = \frac{27}{25}$ , $p^2 = \frac{729}{625}$ e dalla (10) $b = 1{,}9434\ldots$ Vedi a Tav. IV.ª le fig. 11, 12, 13, 14, 15, 16, corrispondenti alle 169*b*, 168*b*, 196*a*, 168*a*, 169*c*, 168*c* di Chladni.

V.° $a = 7$, $b = 4$, $n = 0$, $m = 5$, $n' = 3$, $m' = 1$, $n + m = 4$, $n' + m' = 4$. Si ha $p = \frac{35}{36}$ , $p^2 = \frac{1225}{1296}$ e dalla (10) $b = 4{,}1627\ldots$ Vedi a Tav. IV.ª le fig. 17, 18. Anche per queste

Chladni accenna la possibilità di ottenerle se il rapporto $\frac{7}{4}$ è *un poco alterato.*

VI.° $a = 2$, $b = 1$, $n = 1$, $m = 5$, $n' = 3$, $m' = 1$. $n + m = 6$, $n' + m' = 4$. Si ha $p = \frac{42}{44} = \frac{21}{22}$, $p^2 = \frac{441}{484}$ e dalla (10) $b = 1{,}1956...$ Vedi a Tav. IV$^a$ le fig. 19, 20, 21, 22, 23, 24 delle quali le 19, 21, 23 corrispondono alle 174*b*, 174*c*, 174*a* di Chladni. Chladni stesso però nota che ad ottenere conviene che la larghezza della lastra sia un po' maggiore della metà della lunghezza.

In questa guisa oltre allo spiegare la genesi delle figure delle lastre rettangolari disegnate da Chladni nella sua Acustica, se ne costruiscono altre da esse non disegnate, sebbene per alcune egli accenni alla possibilità di ottenerle.

Solo la 173*c* disegnata da Chladni nel rapporto $\frac{a}{b} = \frac{2}{1}$ non si può colle regole suesposte costruire. Una figura simile è la 164*c*, o la 22 della Tav. III.$^a$ ma essa si costruisce dato il rapporto $\frac{7}{5}$ abbastanza diverso da $\frac{2}{1}$ ed anche da $\frac{1}{1{,}1956}$. Io credo che una maggiore distorsione delle linee della 173*b* $\left(\text{fig. 34 Tav. III.}^a \text{ dove } \frac{a}{b} = \frac{2}{1}\right)$ prodotta da una grande disuguaglianza delle ampiezze di vibrazione dei due sistemi abbia tratto in inganno Chladni, inducendolo a dare nel disegno una forma più simmetrica alle linee un po' confuse formate dalla polvere sparsa.

Torna però a grande elogio della sagacia di questo insigne sperimentatore, l' aver egli, colla scorta di criteri empirici, disposte le sue figure in gruppi, ai quali si può, con una teoria, assegnare una origine comune: spirito d' osservazione del quale altre prove ci vengono date dall' analisi delle figure da lui ottenute in altre forme di lastre.

Prof. Lodovico Malavasi.

# VERO ANDAMENTO DIURNO DELLA TEMPERATURA

È indispensabile premettere a questo scritto due brevi informazioni.

Nel 1867 mi sono posto lungamente in relazione con l'egregio meccanico Francese sig. Salleron, per la costruzione di un termometro registratore. Erano allora quasi allo stato iniziale le ricerche ed i tentativi sulla formazione degli apparecchi registratori, e attivamente si escogitavano e discutevano i criterî sui più opportuni congegni riguardanti i medesimi. Dopo molti studi ed esperimenti fatti in Parigi ed in Modena, (ho eseguito questi ultimi nel Gabinetto Fisico della R. Università in compagnia del compianto Prof. Marianini), e dopo un lungo scambio di idee, il Sig. Salleron costruì per mio uso uno strumento che allora fù tenuto in gran pregio, e che fù commendato altamente da illustri scienziati che visitarono l' Osservatorio di Modena, tra i quali piacemi annoverare il Padre Secchi ed il Kaemtz. Ne pubblicai in Giugno 1869 la descrizione, con le figure corrispondenti, battezzando l'apparecchio col nome di *Igrotermografo,* perchè oltre alla registrazione della temperatura, ottenuta per mezzo di una spirale bimetallica, vi è quella della umidità relativa, ottenuta per mezzo di un fascio di trenta capelli. Il Sig. Salleron gradì molto questa descrizione, e ne richiese un

buon numero di copie, accompagnando l' identico strumento, che poi costruì per altri stabilimenti scientifici, con la descrizione da me pubblicata.

Di tempo in tempo ho creduto conveniente introdurre nell' apparecchio di Salleron, varie modificazioni che l' esperienza mi suggeriva opportune, pregevolmente eseguite dall' assistente meccanico del R. Osservatorio di Modena, che era in quei tempi l' egregio macchinista Modenese Sig. Geminiano Bussadori, pochi anni dopo immaturamente mancato ai vivi. Esposi tali modificazioni in una *Appendice* alla descrizione anzidetta, e in un opuscolo intitolato *Descrizione della finestra meteorologica del R. Osservatorio di Modena.*

Il termometro registratore Salleron, presenta qualche inconveniente per la complicazione del meccanismo, e pel modo della registrazione. Aggiungasi che i primi risultati del medesimo, debbono risentire l' effetto delle alterazioni prodotte dalle modificazioni che successivamente operavansi nel congegno e nella disposizione delle varie parti dell' apparecchio, quantunque per ovviare a questa difficoltà, calcolava giorno per giorno i rilievi, adoperando numerosi confronti col termometro campione, e determinando speciali coefficienti per ogni carta diurna. Però nei primi tempi dell' uso dell' apparecchio, il metodo di calcolazione subì diverse modificazioni dalla esperienza inculcate, e il primo capitolo del mio opuscolo intitolato: *Sui principali fenomeni delle variazioni diurne del calore atmosferico (Modena 1871):* è destinato appunto alla esposizione dei metodi che, sino al definitivo, furono posti in uso per calcolare i rilievi del termometro registratore Salleron. Segue da ciò, che i primi risultati dell' apparecchio debbono anche risentire l' effetto delle alterazioni prodotte dalle modificazioni che successivamente si introducevano nel metodo di calcolare i rilievi. Ciò non ostante, appena raccolto un biennio di osservazioni dell' apparecchio Salleron (da Giugno 1869 a Maggio 1871), *non ho voluto privarmi* (così testualmente esprimevami nel secondo capitolo dell' opuscolo ultimamente citato), *del piacere di pubblicare i risultati orari dell' apparecchio, in tale inter-*

*vallo ottenuti. È evidente che questi primi risultati devono risentire l'effetto delle diverse modificazioni superiormente accennate. Però non ho creduto conveniente di abbandonare per questo una lunga serie di valori, con massima cura e diligenza raccolti,* ecc. ecc. Ho dunque pubblicato, nel medesimo opuscolo, *i risultati genuini ed originali del termometro registratore Salleron, ossia il medio aritmetico dei due mesi corrispondenti del biennio, e per ciascun mese la relativa formula Besseliana, spinta sino a 4H.* ($H$ è l'angolo orario contato a partire da mezzodì). Riproduco nella tavola seguente i valori orarî del biennio in discorso, calcolati per mezzo di tali formule. Le temperature sono espresse in gradi centigradi, e centesimi di grado. Però si sono omesse le virgole.

| Ore | Genn. | Febb. | Marzo | Aprile | Magg. | Giug. | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 421 | 1022 | 1648 | 2111 | 2309 | 2786 | 2454 | 2162 | 1505 | 876 | 310 |
| 1 | 174 | 472 | 1068 | 1692 | 2160 | 2363 | 2846 | 2515 | 2216 | 1562 | 938 | 363 |
| 2 | 201 | 500 | 1096 | 1730 | 2202 | 2400 | 2896 | 2573 | 2271 | 1595 | 966 | 387 |
| 3 | 197 | 510 | 1109 | 1752 | 2223 | 2410 | 2916 | 2604 | 2304 | 1599 | 962 | 376 |
| 4 | 169 | 501 | 1100 | 1740 | 2214 | 2398 | 2903 | 2602 | 2293 | 1573 | 935 | 344 |
| 5 | 127 | 473 | 1062 | 1689 | 2173 | 2375 | 2869 | 2575 | 2233 | 1519 | 896 | 308 |
| 6 | 080 | 428 | 995 | 1606 | 2099 | 2340 | 2822 | 2531 | 2143 | 1448 | 853 | 281 |
| 7 | 033 | 373 | 913 | 1503 | 1995 | 2276 | 2752 | 2463 | 2044 | 1371 | 809 | 265 |
| 8 | —006 | 320 | 835 | 1395 | 1867 | 2169 | 2643 | 2357 | 1948 | 1292 | 766 | 249 |
| 9 | —036 | 277 | 771 | 1292 | 1736 | 2030 | 2496 | 2217 | 1857 | 1215 | 726 | 229 |
| 10 | —057 | 245 | 725 | 1204 | 1625 | 1896 | 2345 | 2078 | 1771 | 1147 | 689 | 207 |
| 11 | —073 | 218 | 691 | 1137 | 1549 | 1812 | 2238 | 1987 | 1703 | 1099 | 658 | 192 |
| 12 | —088 | 194 | 668 | 1095 | 1502 | 1787 | 2196 | 1966 | 1665 | 1077 | 634 | 187 |
| 13 | —101 | 175 | 654 | 1068 | 1459 | 1794 | 2198 | 1992 | 1656 | 1080 | 618 | 192 |
| 14 | —112 | 164 | 646 | 1039 | 1401 | 1790 | 2194 | 2013 | 1653 | 1089 | 611 | 195 |
| 15 | —117 | 159 | 634 | 998 | 1335 | 1752 | 2156 | 1989 | 1623 | 1081 | 606 | 193 |
| 16 | —119 | 152 | 610 | 953 | 1296 | 1715 | 2104 | 1931 | 1576 | 1049 | 600 | 185 |
| 17 | —123 | 135 | 577 | 933 | 1323 | 1715 | 2090 | 1890 | 1528 | 1006 | 586 | 175 |
| 18 | —130 | 113 | 553 | 970 | 1432 | 1783 | 2156 | 1917 | 1529 | 984 | 569 | 167 |
| 19 | —136 | 101 | 564 | 1074 | 1599 | 1905 | 2296 | 2017 | 1607 | 1008 | 559 | 162 |
| 20 | —130 | 118 | 624 | 1224 | 1773 | 2036 | 2460 | 2153 | 1746 | 1086 | 571 | 160 |
| 21 | —098 | 173 | 727 | 1381 | 1912 | 2139 | 2595 | 2272 | 1900 | 1199 | 617 | 169 |
| 22 | —038 | 256 | 844 | 1508 | 2004 | 2207 | 2680 | 2351 | 2024 | 1319 | 694 | 198 |
| 23 | 040 | 346 | 948 | 1593 | 2063 | 2257 | 2734 | 2403 | 2105 | 1424 | 788 | 248 |

Come ho detto, i valori contenuti nella tavola antecedente, non sono osservati ma calcolati, per mezzo delle formule esposte nella sopracitata memoria, ove le quantità osservate sono poste

di accanto alle calcolate. Però i valori in discorso possono ritenersi come osservati, giacchè le differenze *Calc.-Osserv.* sono tenuissime, come scorgesi nella memoria anzidetta, ed hanno per aggiunta il vantaggio di essere spogli delle piccole oscillazioni dipendenti dalle anomalie accidentali, e da altre cause perturbatrici, obbedendo tutti, per ciascun mese, alla legge compendiata nella formula relativa.

Alcuni anni dopo la pubblicazione dell'opuscolo sopra citato, ho introdotto in meteorologia il metodo di dedurre i massimi e i minimi dalle seconde differenze dei valori calcolati. Ho esposto tal metodo, che chiamo convenzionalmente *delle inflessioni,* nei suoi particolari, in diverse memorie, e nelle comunicazioni a vari Congressi scientifici, e segnatamente a quello Inglese tenutosi nel 1880 in Swansea, come rilevasi dal corrispondente volume dei rendiconti delle adunanze annuali della Associazione Brittannica per l'avanzamento delle scienze. Questo metodo recentemente adottato dall' illustre meteorologista Portoghese Professore Brito Capello (1), conduce ad utilissimi risultati. Designo col nome convenzionale di *virtuali,* i massimi e minimi che non sono somministrati dalle prime differenze, e ho dimostrato che nella gran maggioranza dei casi, crescendo il numero delle osservazioni, i valori virtuali diventano effettivi, cioè sono nettamente ostensibili nella rappresentazione grafica del fenomeno. Talvolta i valori virtuali di una stazione sono effettivi in un altra, e in tutti i casi sono dati di molta importanza, che manifestano intime proprietà, e speciali tendenze, degli elementi meteorologici. In questi ultimi tempi ho fatto uso costantemente del metodo delle inflessioni, e inoltre l' ho con molto vantaggio applicato a quasi tutte le serie di osservazioni meteorologiche in epoche anteriori da me pubblicate. Di tempo in tempo accompagnerò alla stampa dei lavori correnti quella delle appli-

---

(1) Vedi *Annaes do Observatorio do Infante D. Luitz-Humiditate do ar em Lisboa 1856-1880.* Lisboa Imprensa Nacional 1888.

cazioni in discorso, che potrebbero chiamarsi retrospettive, destinate a ridurre la meteorologia Modenese, direi così, alla stessa unità di misura, cioè a una completa uniformità di discussione e di calcolo. Fò quindi applicazione del metodo di cui si ragiona anche al biennio, stampato nel 1871, delle osservazioni termografiche tratte dal termometro registratore Salleron. Ho premesso la prima informazione, affinchè il savio ed avveduto lettore possa rendersi ragione di talune piccole oscillazioni nell' andamento dei valori, e possa tener conto equamente di talune piccole incertezze nelle concordanze dei risultati. Oscillazioni e incertezze che d' altronde giammai mascherano la vera legge del fenomeno, la quale emerge netta e distinta dall' insieme dei risultati.

Stimo conveniente riferire un' esempio pratico del metodo delle inflessioni, applicandolo alle osservazioni del Prof. Mascart, Direttore in Francia dell'.Ufficio centrale meteorologico, sull' andamento diurno della elettricità atmosferica. Dalla formula Besseliana, fondata sù tali osservazioni, deduconsi i valori calcolati $E$ (vicinissimi agli osservati), che nella tavola seguente sono accompagnati dalle prime e dalle seconde differenze.

| Ore | E | Prime diff. | Seconde diff. | Ore | E | Prime diff. | Seconde diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16,23 | | | 13 | 26,67 | | — 0,04 |
| | | — 0,86 | | | | — 0,54 | B |
| 1 | 15,37 | | + 0,72 | 14 | 26,13 | | + 0,03 |
| | | — 0,14 | | | | — 0,51 | |
| 2 | 15,23 | | + 0,79 | 15 | 25,62 | | + 0,07 |
| | | + 0,65 | | | | — 0,44 | |
| 3 | 15,88 | | + 0,73 | 16 | 25,18 | | + 0,03 |
| | | + 1,38 | | | | — 0,41 | C |
| 4 | 17,26 | | + 0,55 | 17 | 24,77 | | — 0,14 |
| | | + 1,93 | | | | — 0,55 | |
| 5 | 19,19 | | + 0,26 | 18 | 24,22 | | — 0,24 |
| | | + 2,19 | A | | | — 0,79 | |
| 6 | 21,38 | | — 0,04 | 19 | 23,43 | | — 0,32 |
| | | + 2,15 | | | | — 1,11 | |
| 7 | 23,53 | | — 0,36 | 20 | 22,32 | | — 0,33 |
| | | + 1.79 | | | | — 1,44 | |
| 8 | 25.32 | | — 0,49 | 21 | 20,88 | | — 0,19 |
| | | + 1,30 | | | | — 1,63 | |
| 9 | 26,62 | | — 0,61 | 22 | 19,25 | | — 0,01 |
| | | + 0,69 | | | | — 1,64 | D |
| 10 | 27,31 | | — 0,57 | 23 | 17,61 | | + 0,26 |
| | | + 0,12 | | | | — 1,38 | |
| 11 | 27,43 | | — 0,38 | 0 | 16,23 | | + 0,52 |
| | | — 0,26 | | | | — 0,86 | |
| 12 | 27,17 | | — 0.24 | 1 | 15,37 | | + 0,72 |
| | | — 0,50 | | | | — 0,14 | |
| | | | | 2 | 15,23 | | |

Nelle seconde differenze, i cambiamenti di segno avvengono nei luoghi $A$, $B$, $C$, $D$. Gli istanti di tali cambiamenti di segno sono i seguenti:

da più a meno $A = 5 + \frac{26}{30} = 5^h,87$

da meno a più $B = 13 + \frac{4}{7} = 13^h,57$

da più a meno $C = 16 + \frac{3}{17} = 16^h,18$

da meno a più $D = 22 + \frac{1}{27} = 22^h,04.$

La vera legge è dunque quella di un andamento diurno a due massimi e due minimi, nelle ore,

PARIGI

| | | |
|---|---|---|
| Primo minimo | $\frac{1}{2}(D + A) =$ | $1^h,95$ |
| Primo Massimo | $\frac{1}{2}(A + B) =$ | 9,72 |
| Secondo minimo | $\frac{1}{2}(B + C) =$ | 14,87 |
| Secondo Massimo | $\frac{1}{2}(C + D) =$ | 19,11. |

Questi valori, tratti dalle osservazioni Parigine, sono vicinissimi ai seguenti, da me ritrovati per Modena calcolando le mie osservazioni del 1868 sull'andamento diurno della elettricità atmosferica.

MODENA

| | |
|---|---|
| $m$ . . . | $2^h,55$ |
| $M$ . . . | 8,41 |
| $m$ . . . | 14,47 |
| $M$ . . . | 20,61 |

E in questo modo confermasi, che il doppio periodo diurno della elettricità atmosferica, era stato da me determinato sin dal 1868.

Prendo occasione di questi cenni relativi al metodo delle inflessioni, per eliminare un' equivoco in cui, per una superficiale disamina dell' argomento, potrebbesi incorrere. Può credersi che usando il mio metodo, non si tien conto dei risultati delle prime differenze, risultati che ottengonsi per mezzo dei processi ordinari, e che somministrano le fasi da me convenzionalmente denominate *effettive*. Questa opinione è gravemente erronea, perchè le seconde differenze riproducono esattamente i risultati delle prime, e perciò tenendo conto soltanto dei valori ottenuti dalle seconde differenze, si viene a tener conto implicitamente di quelli che risultano dalle prime, ma con un soprappiù di altre conoscenze, che le prime differenze non somministrano, giusta le speciali condizioni, per numero e per qualità, delle osservazioni che formano base del calcolo. Quantunque nella rappresentazione grafica dell' andamento diurno e annuale di un dato fenomeno, non si scorgono talvolta tutti i massimi e minini somministrati dal metodo delle inflessioni, ma siano soltanto ostensibili quelli comuni ai due metodi, la conoscenza delle piccole fasi secondarie (che unicamente deduconsi dal metodo delle inflessioni), è sempre di molta importanza, perchè manifesta una proprietà intima del fenomeno. E invero i risultati che ottengonsi col metodo delle inflessioni, sono di molta e fondamentale importanza in meteorologia. Ho dimostrato, per esempio, che *anche con venti anni di osservazioni barometriche orarie,* le prime differenze non ci fanno conoscere il massimo ed il minimo che avvengono di notte in inverno, fasi che, con le medesime osservazioni, sono nettamente determinate (insieme con quelle date dalle prime differenze), facendo uso del metodo di cui si ragiona. Recentemente ho trovato, che basta un solo anno di osservazioni barometriche orarie per determinare, adoperando il metodo delle inflessioni, le due fasi notturne invernali, naturalmente senza quella precisione di ore che ottiensi dalla di-

scussione di una lunga serie di osservazioni. Il fatto però resta acquistato alla scienza, anche per mezzo di un solo anno di osservazioni. Altro esempio. Facendo uso di soli cinque anni di osservazioni anemometriche, dalle prime differenze ottenni soltanto quattro fasi annuali per la velocità del vento, però le seconde differenze a queste quattro fasi ne aggiunsero altre due, e risultarono sei fasi annuali corrispondenti inversamente alle sei fasi annuali della pressione atmosferica. Sin da allora fu stabilito, unicamente per mezzo del metodo delle inflessioni, il principio da me ritrovato, e da tutti i meteorologisti adottato, della corrispondenza inversa tra la velocità del vento e l' altezza barometrica nel periodo annuale. Posteriormente, facendo uso di undici anni di osservazioni anemometriche, *così le prime come le seconde differenze somministrarono sei fasi annuali per la velocità del vento*, confermando la inversione con le fasi della pressione atmosferica. Lungo sarebbe qui esporre gli immensi vantaggi che ottengonsi col metodo in discorso, che ci fa conoscere molte notevolissime coincidenze, e rende armonici, concordanti, legati ad unica legge, sottoposti a un principio razionale, fatti che si presentavano eterogenei e difformi, ed altri ne mette in chiaro nuovi ed inaspettati, meritevoli di lunghi studi, e degni di attirare la massima attenzione dei cultori della scienza.

Dopo questi indispensabili preliminari, entro in materia. Determinando i massimi e minini mensuali delle temperature orarie calcolate sopra esposte, per mezzo del metodo delle inflessioni, del quale ho dato un' esempio, si ottengono i valori contenuti nel seguente specchietto.

| Mesi e Stagioni | $M'$ | $m'$ | $M''$ | $m''$ | $M'''$ | $m'''$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio . . . . . | 2,36 h | 10,68 h | 16,67 h | 20,35 h | | |
| Febbraio . . . . . | 2,57 | 10,79 | 16,04 | 19,82 | | |
| Marzo . . . . . . | 2,15 | 10,19 | 15,05 | 19,01 | | |
| Aprile . . . . . . | 1,84 | 10,19 | 14,01 | 17,66 | | |
| Maggio. . . . . . | 4,12 | 10,17 | 13,22 | 16,70 | 21,54 h | 24,02 h |
| Giugno. . . . . . | 4,48 | 10,80 | 13,85 | 17,10 | 21,07 | 23,50 |
| Luglio . . . . . . | 4,76 | 10.98 | 14,07 | 17,36 | 21,32 | 23,82 |
| Agosto . . . . . . | 4,87 | 10,93 | 14,28 | 17,67 | 21,38 | 23,93 |
| Settembre . . . . . | 3,89 | 9,98 | 14,54 | 18,10 | 22,54 | 24,89 |
| Ottobre. . . . . . | 2,41 | 10,38 | 14,80 | 18,83 | | |
| Novembre. . . . . | 2,62 | 10,58 | 15,98 | 20,02 | | |
| Dicembre. . . . . | 1,94 | 11,02 | 14,66 | 20,03 | | |
| Inverno. . . . . . | 2,29 | 10,83 | 15,79 | 20,07 | | |
| Primavera. . . . . | 2,70 | 10,18 | 14,09 | 17,79 | | |
| Estate . . . . . . | 4,70 | 10,90 | 14,07 | 17,38 | 21,26 | 23,75 |
| Autunno . . . . . | 2,97 | 10,31 | 15,11 | 18,98 | | |
| Anno . . . . . . | 3,17 | 10,56 | 14,76 | 18,55 | | |

Il risultato è veramente mirabile e inaspettato. Difatti è opinione generale che la temperatura ha nel periodo diurno un solo massimo (l' ora della caldana), e un solo minimo (prossimo all' ora del nascere del sole), e intanto dal biennio risulta, che oltre a queste due fasi principali, vi sono altre quattro fasi secondarie, due delle quali, probabilmente in conseguenza delle considerazioni esposte in principio, non appariscono che in soli cinque mesi dell' anno.

Niuno può credere in buona fede, che le fasi secondarie $m'$, $M''$, $M'''$, $m'''$ siano valori accidentali, prodotti dalle condizioni speciali dei rilievi dell' apparecchio, e del calcolo dei medesimi. Basta la semplice ispezione di quest' ultimo specchietto, cioè la disamina complessiva dell' andamento dei valori ottenuti

con dodici formule *indipendenti del tutto l' una dall'altra*, per farci conoscere che niuna di queste e di altre simili ipotesi è ammissibile, e che le cifre ottenute debbono ritenersi come l' esatta espressione del vero carattere del fenomeno. E in prova di ciò dimostrerò, con massima evidenza, che queste cifre sono di accordo con quelle, in altre occasioni determinate, corrispondenti ai principali elementi meteorologici. Prima di entrare in questo argomento, credo conveniente regolarizzare anche più tali cifre, determinando le formule Besseliane relative a quelle fasi che sono complete in tutto il corso dell' anno.

Ecco le formule di cui parlasi:

Primo Massimo
$$M' = 3^{h},167 + 1^{h},3721\, Sen\,(250^{\circ}\,29',2 + H) + 0,5691\, Sen\,(55\;22,7 + 2H) + 0,1950\, Sen\,(0\;29,4 + 3H)$$

Primo minimo
$$m' = 10^{h},557 + 0^{h},0941\, Sen\,(157^{\circ}\;4',1 + H) + 0,4130\, Sen\,(73\;49,9 + 2H) + 0,1531\, Sen\,(215\;14,8 + 3H)$$

Secondo Massimo
$$M'' = 14^{h},764 + 1^{h},1383\, Sen\,(94^{\circ}\,22',0 + H) + 0,4537\, Sen\,(15\;46,3 + 2H) + 0,3082\, Sen\,(293\;55,9 + 3H)$$

Secondo minimo
$$m'' = 18^{h},554 + 1^{h},6974\, Sen\,(95^{\circ}\,55',1 + H) + 0,2907\, Sen\,(38\;15,0 + 2H) + 0,2170\, Sen\,(242\;\;3,4 + 3H).$$

Da queste formule si deducono le ore critiche termometriche calcolate, contenute nel quadro seguente.

Temperatura

| Mesi e Stagioni | $M'$ | $m'$ | $M''$ | $m''$ |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio . . . . | $2^h,506$ | $10^h,820$ | $16^h,052$ | $20^h,203$ |
| Febbraio . . . . | 2,389 | 10,611 | 16,230 | 19,915 |
| Marzo . . . . . | 2,006 | 10,346 | 15,196 | 18,987 |
| Aprile . . . . . | 2,354 | 10,090 | 13,774 | 17,615 |
| Maggio . . . . . | 3,573 | 10,205 | 13,352 | 16,801 |
| Giugno . . . . . | 4,678 | 10,760 | 13,822 | 16,983 |
| Luglio . . . . . | 4,964 | 11,094 | 14,126 | 17,445 |
| Agosto . . . . . | 4,591 | 10,733 | 14,172 | 17,619 |
| Settembre . . . . | 3,840 | 10,196 | 14,554 | 18,037 |
| Ottobre . . . . . | 2,844 | 10,224 | 15,104 | 18,953 |
| Novembre . . . . | 2,115 | 10,679 | 15,302 | 19,851 |
| Dicembre . . . . | 2,144 | 10,926 | 15,484 | 20,209 |
| Inverno . . . . . | 2,346 | 10,786 | 15,922 | 20,109 |
| Primavera . . . . | 2,644 | 10,214 | 14,107 | 17,801 |
| Estate . . . . . | 4,744 | 10,862 | 14,040 | 17,359 |
| Autunno . . . . | 2,933 | 10,366 | 14,987 | 18,947 |
| Anno. . . . . . | 3,167 | 10,557 | 14,764 | 18,554 |

Si è detto che i massimi e minimi principali son due, $M'$ ed $m''$. Le loro relazioni col nascere e col tramonto del sole, nelle varie stagioni, sono le seguenti:

Ora del massimo principale della temperatura. Precede il tramonto del sole di

$2^h,37$ in inverno

4,03 in primavera

2,69 in estate

2,57 in autunno

Medio 2,91.

Dunque è in primavera il massimo intervallo tra l'ora della caldana, e quella del tramonto del sole.

Ora del minimo principale della temperatura. Segue il nascere del sole di

| | |
|---|---|
| | $0^h,83$ in inverno |
| | 0,47 in primavera |
| | 0,79 in estate |
| | 0,45 in autunno |
| Medio | 0,63 |

Quest'ultimo risultato è molto simmetrico. L'ora della minima temperatura è in tutto l'anno alquanto posteriore a quella del nascere del sole; la differenza è di 49 minuti in inverno ed estate, e di 28 minuti in primavera ed autunno.

Il rapporto tra le lunghezze dei giorni ($l$), e gli intervalli ($i$) tra la minima e la massima temperatura, non è esattamente costante, avendosi per $\frac{i}{l}$ il rapporto:

| | |
|---|---|
| | $0^h,6610$ in inverno |
| | 0,6627 in primavera |
| | 0,7658 in estate |
| | 0,7254 in autunno |
| Medio | 0,7037 |

Un risultato molto importante è quello dell'intima relazione tra le ore tropiche barometriche, e quelle dei massimi e minimi termometrici diurni sopra determinate. Confronterò la tavola antecedente delle ore critiche termometriche calcolate, con quella, che qui riproduco, delle ore critiche barometriche calcolate (trovasi a pag. 25 della mia memoria: *Pressione atmosferica bi-oraria del 1887* ecc.).

**Pressione atmosferica.**

| Mesi e Stagioni | Primo minimo | Primo Massimo | Secondo minimo | Secondo Massimo |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio . . . . | $3^h,318$ | $9^h,778$ | $17^h,545$ | $22^h,330$ |
| Febbraio . . . , | 3,686 | 11.245 | 17,430 | 22,403 |
| Marzo . . . . . | 4,250 | 11,369 | 16,902 | 22,422 |
| Aprile . . . . . | 4,648 | 10,353 | 16,096 | 22,246 |
| Maggio . . . . . | 4,820 | 10,205 | 15,510 | 21,875 |
| Giugno . . , . . | 5,038 | 11,024 | 15,431 | 21,658 |
| Luglio . . . . . | 5,232 | 11,180 | 15,695 | 21,846 |
| Agosto . . . . . | 4,958 | 10,611 | 16,070 | 22,155 |
| Settembre . . . . | 4,196 | 10,581 | 16,518 | 22,194 |
| Ottobre . . . . . | 3,506 | 10,797 | 16,984 | 22,042 |
| Novembre . . . . | 3.240 | 10,047 | 17,310 | 22,031 |
| Dicembre . . . . | 3,220 | 9,134 | 17,469 | 22,190 |
| Inverno . . . . . | 3,408 | 10,052 | 17,481 | 22,308 |
| Primavera . . . . | 4,573 | 10.642 | 16,169 | 22,181 |
| Estate . . . . . | 5,076 | 10,938 | 15,732 | 21,886 |
| Autunno . . . . | 3,647 | 10,475 | 16,937 | 22,089 |
| Anno. . . . . . | 4,176 | 10,527 | 16,580 | 22,116 |

Il primo minimo barometrico segue in termine medio di un' ora il primo massimo termometrico. Ma questo ritardo è molto variabile nelle diverse stagioni, e si ha precisamente

| | |
|---|---|
| Inverno . . . . | $1^h,062$ |
| Primavera . . . | 1,929 |
| Estate . . . . . | 0,332 |
| Autunno . . . . | 0,714 |
| Anno . . . . . | 1,009 |

ossia il ritardo è massimo in primavera, e minimo in estate.

Il primo massimo barometrico coincide col primo minimo termometrico. Il medio annuale è $10^h,527$ pel barometro, e $10^h,557$ pel termometro. Però la coincidenza non è nelle varie stagioni così perfetta come nel medio annuale. Si ha difatti per la differenza Term-Barom.

| | |
|---|---|
| Inverno . . . | + $0^h,734$ |
| Primavera . . | — 0,428 |
| Estate . . . . | — 0,076 |
| Autunno . . . | — 0,109 |
| Anno . . . . | + 0,030. |

Dunque il primo massimo barometrico e il primo minimo termometrico, sono più lontani in inverno e più vicini in estate.

Il secondo minimo barometrico coincide col medio del secondo massimo e del secondo minimo del termometro. I valori di quest'ultimo medio sono i seguenti:

$\frac{1}{2}(M'' + m'')$

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gennaio . . . | $18^h,127$ | Luglio . . . . | $15^h,785$ |
| Febbraio . . . | 18,072 | Agosto. . . . | 15,910 |
| Marzo . . . . | 17,091 | Settembre . . | 16,295 |
| Aprile . . . . | 15,694 | Ottobre . . . | 17,028 |
| Maggio . . . . | 15,076 | Novembre . . | 17,576 |
| Giugno . . . . | 15,402 | Dicembre . . | 17,846 |
| Inverno. . . . | 18,015 | Estate . . . . | 15,699 |
| Primavera. . . | 15,954 | Autunno . . . | 16,966 |

Anno . . 16,658.

La differenza tra il secondo minimo barometrico, e il termine $\frac{1}{2}(M'' + m'')$, è nelle varie stagioni la seguente:

| | |
|---|---|
| Inverno . . . | + $0^{h},534$ |
| Primavera . . | — 0,215 |
| Estate . . . . | — 0,033 |
| Autunno . . . | + 0,029 |
| Anno . . . . | + 0,078. |

Se si vuol conoscere di quanto il secondo minimo barometrico segue il secondo massimo termometrico, si ha dal confronto dei valori corrispondenti,

| | |
|---|---|
| Inverno . . . . | $1^{h},559$ |
| Primavera . . . | 2,062 |
| Estate . . . . . | 1,692 |
| Autunno . . . . | 1,950 |
| Anno . . . . . | 1,816. |

Dunque mentre il primo minimo barometrico segue di $1^{h},009$ il primo massimo termometrico, il secondo minimo barometrico segue quasi del doppio il secondo massimo termometrico. Si noti però che in primavera il ritardo è quasi uguale pei due minimi barometrici, essendo $1^{h},929$ pel primo minimo, e $2^{h},062$ pel secondo minimo.

In riguardo al secondo massimo barometrico, non essendovi che soli cinque valori pel terzo massimo termometrico, non si è potuto determinare la formula corrispondente a quest'ultima, e perciò il paragone si è fatto coi valori osservati, che pel barometro sono contenuti a pag. 24 della memoria sopracitata. Si ha dunque:

| | Secondo mass. barom. osservato | Terzo mass. term. osservato | Diff. |
|---|---|---|---|
| | h | h | h |
| Maggio . . . . | 21,98 | 21,54 | — 0,44 |
| Giugno . . . . | 21,58 | 21,07 | — 0,51 |
| Luglio . . . . | 21,82 | 21,32 | — 0,50 |
| Agosto . . . . | 22,28 | 21,38 | — 0,90 |
| Settembre . . . | 22,04 | 22,54 | + 0,50 |
| | | Medio . . | — 0,37. |

Quindi può stabilirsi, che il secondo massimo barometrico coincide col terzo massimo termometrico.

Ricapitolando si ha dunque:

I. *Primo minimo barometrico cioè della sera,* $1^h$,009 dopo del primo massimo del termometro ($M'$).

II. *Primo massimo barometrico cioè della sera*, coincide col primo minimo del termometro ($m'$).

III. *Secondo minimo barometrico cioè del mattino,* coincide col valore $\frac{1}{2}(M'' + m'')$.

IV. *Secondo massimo barometrico cioè del mattino,* coincide col terzo massimo del termometro ($M'''$).

Si noti un fatto che ha molte altre corrispondenze in simili ricerche, cioè che la coincidenza inversa (II), e la coincidenza diretta (IV), sono intermezzate da una coincidenza con un valore intermedio (III).

I casi (II) e (IV) danno molto a pensare, perchè nel primo il massimo barometrico è contemporaneo a un minimo termometrico, mentre nel secondo il massimo barometrico è contemporaneo a un massimo termometrico. Per ottenere qualche delucidazione su questo argomento, torna opportuno ricorrere all'influenza, da taluni moderni meteorologisti posta in rilievo, degli strati superiori dell'atmosfera sugli inferiori. Trascrivo talune brevi notizie su questo argomento, che trovansi nella nota di

numero 34 della mia versione Italiana degli *Elementi di Meteorologia* del Prof. Mohn (1). " Gli strati superiori della atmo„ sfera possono in taluni casi formare un' ostacolo all' azione

---

(1) Questo aureo trattato dell' insigne Prof. Mohn è stato ristampato più volte, e anche recentemente, nella dotta Germania, con prefazione del celebre Neumayer. La mia traduzione italiana, con note ed aggiunte, fu seguita da quella spagnuola del Pujazon, e posteriormente da quella francese del Labesse. Varie delle mie note sono state riprodotte così nella traduzione francese, come nella spagnuola. Il trattato del Mohn ha in questi ultimi tempi grandemente influito al progresso della meteorologia. Difatti non è, come altre opere di questo genere, l' undecimo libro formato sopra dieci libri, antecedentemente pubblicati, riguardanti la stessa materia, (metodo molto comodo, e pur troppo usato frequentemente oggidì), ma è un' opera originale nei suoi punti fondamentali, e destinata a svolgere e presentare al pubblico nuovi concepimenti, e nuovi punti di vista. Naturalmente fa d' uopo agli studiosi molta attenzione e perseveranza nello studio dell' opera del Mohn. Bene a ragione l' Autore così dichiara nella prefazione dell' opera. *I lettori che conoscono i trattati anteriori di meteorologia, troveranno che in questo libro talune materie sono esposte diversamente di ciò che finora si è fatto. Dove si trovano differenze con l' antico modo di esposizione, prego il lettore di mettere piuttosto alla prova i fondamenti delle opposte vedute, e quindi scegliere fra le due, anzichè tentare di stabilire un' accordo che non può affatto sussistere.* La mia traduzione del trattato del Mohn, fu incoraggiata e promossa dai più illustri scienziati Italiani, come all' Editore è ben noto, ebbe luogo dopo una lunga corrispondenza epistolare col Mohn, riguardante le opportune notizie, varî indispensabili schiarimenti, e talune piccole modificazioni od aggiunte da introdurre nel testo, e fu molto gradita dal medesimo Mohn, che in una sua lettera, da me pubblicata a pag. 94 del 1.° vol. dell' *Annuario della Società Meteorologica Italiana*, così mi scriveva. *Leggendo il vostro libro ho avuto una bella occasione di perfezionare le mie scarse nozioni sulla Lingua Italiana, ciò che mi ha interessato eminentemente, e in seguito nella lettura delle vostre note, così profonde ed interessanti, ho avuto una prova dei progressi delle mie conoscenze linguistiche. Aggiungendo questo piacere alla soddisfazione di vedere la mia opera accessibile a un pubblico il di cui animo è sempre aperto alle verità della scienza, e a quella di studiare le vostre annotazioni, tanto preziose, principalmente sotto il punto di vista della Climatologia Italiana, sento di aver ricevuto veramente da voi una grande prova di amicizia, del che vi rendo i più sinceri ringraziamenti.* Il Prof. Mohn diè, poco dopo, altra prova del suo gradimento, scrivendo al Capitano Pujazon (che preparavasi ad una traduzione spagnuola dell' opera), che a me si fosse rivolto per varie dilucidazioni e particolarità riguardanti il testo tedesco, cosa che il Pujazon fedelmente eseguì.

„ degli strati inferiori, impedire cioè che questi ultimi manife-
„ stino liberamente gli effetti corrispondenti alle condizioni ter-
„ miche del momento. Per esempio se gli inferiori dilatansi, e
„ i superiori si oppongono alla loro dilatazione, la pressione in-
„ vece di diminuire cresce negli strati inferiori. Se il vapore
„ acqueo che formasi sul suolo, è impedito di alzarsi nelle alte
„ regioni della atmosfera, la forza elastica del vapore nelle basse
„ regioni ugualmente cresce invece di diminuire.......

“ *Massimo barometrico del mattino.* L'aria degli strati in-
„ feriori riscaldasi dopo il sorgere del sole, e sospinge quella
„ degli strati superiori. Questi ultimi in virtù della loro inerzia
„ oppongono una resistenza allo spostamento. La forza elastica
„ aumenta dunque alla superficie del suolo, finchè gli strati su-
„ periori cedono alla pressione degli inferiori.

“ *Minimo barometrico della sera.* Stabilito l'equilibrio delle
„ pressioni sulla verticale del luogo, l'indebolimento di densità
„ dovuto alla dilatazione dell'aria, produce il suo effetto ordi-
„ nario, accresciuto dalla azione delle correnti di aria ascendenti.

“ *Massimo barometrico della sera.* Il raffreddamento del-
„ l'aria comincia negli strati superiori della medesima, giacchè
„ il suolo è lento a perdere il suo calore. Stabiliscesi dunque
„ dall'alto il movimento discendente dell'aria che agisce nel
„ medesimo senso dello aumento di densità pel freddo, e fa sa-
„ lire il barometro.

“ *Minimo barometrico del mattino.* Continuando il raffred-
„ damento l'irraggiamento terrestre fa rapidi progressi, la tem-
„ peratura del suolo si abbassa, l'aria si spoglia di una parte
„ del suo vapore che si deposita in forma di rugiada, e perciò
„ un vuoto e un'abbassamento barometrico si producono nelle
„ regioni inferiori della atmosfera. „

Si è veduto dunque che i valori da me ritrovati per l'andamento diurno della temperatura, e che inaspettatamente sono emersi dal calcolo, non sono effetto di cattive osservazioni, non sono la realizzazione di un desiderio preventivamente da me concepito, ossia non si sono così presentati perchè appunto io

volevo che fossero venuti in tal guisa, ma rappresentano esattamente un fatto naturale, giacchè coincidono coi risultati dedotti da un altro ordine di fenomeni, e da un apparecchio totalmente diverso. Ma altre singolari corrispondenze vengono in appoggio di questa nuova rappresentazione dell' andamento diurno della temperatura. Nella memoria intitolata: *Studî sulla frequenza dei venti, e sulle relazioni della medesima coi principali elementi meteorologici:* ho dimostrato, pag. 74-90, che le fasi diurne della velocità del vento coincidono, sia nelle ore delle fasi, sia nelle ore intermedie a due fasi adiacenti, con quelle della frequenza dei venti, e altresì con quelle delle oscillazioni magnetiche. Lo stesso verificasi per le fasi termometriche che formano argomento di questo scritto, come deducesi dallo specchietto seguente. La vicinanza delle ore critiche termometriche osservate e calcolate è tanto soddisfacente, che per la estate i valori $M'''$ ed $m'''$ osservati, possono figurare insieme coi valori calcolati.

| INVERNO | | | | PRIMAVERA | | | | ESTATE | | | | AUTUNNO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vel. vento fasi | Vel. vento ore inter. | Fasi term. | Diff. | Vel. vento fasi | Vel. vento ore inter. | Fasi term. | Diff. | Vel. vento fasi | Vel. vento ore inter. | Fasi term. | Diff. | Vel. vento fasi | Vel. vento ore inter. | Fasi term. | Diff. |
| ... | 2$^h$,01 | 2$^h$,35 | +0$^h$,34 | ... | 3$^h$,10 | 2$^h$,64 | −0$^h$,46 | ... | 2$^h$,16 | ... | ... | ... | 2$^h$,50 | 2$^h$,93 | +0$^h$,43 |
| 4$^h$,27 | ... | ... | ... | 5$^h$,22 | ... | ... | ... | 3$^h$,81 | ... | ... | ... | 4$^h$,45 | ... | ... | ... |
| ... | 6,74 | ... | ... | ... | 6,89 | ... | ... | ... | 5,58 | 4$^h$,74 | −0$^h$,84 | ... | 6,39 | ... | ... |
| 9,21 | ... | ... | ... | 8,57 | ... | ... | ... | 7,36 | ... | ... | ... | 8,33 | ... | ... | ... |
| ... | 11,26 | 10,79 | −0,47 | ... | 10,31 | 10,21 | −0,10 | ... | 9,67 | ... | ... | ... | 10,29 | 10,37 | +0,08 |
| 13,32 | ... | ... | ... | 12,05 | ... | ... | ... | 11,99 | ... | 10,86 | −1,13 | 12,26 | ... | ... | ... |
| ... | 15,20 | 15,92 | +0,72 | ... | 13,90 | 14,11 | +0,21 | ... | 13,74 | 14,04 | +0,30 | ... | 14,08 | 14,99 | +0,91 |
| 17,09 | ... | ... | ... | 15,76 | ... | ... | ... | 15,49 | ... | ... | ... | 15,91 | ... | ... | ... |
| ... | 18,77 | ... | ... | ... | 17,90 | 17,80 | −0,10 | ... | 17,52 | 17,36 | −0,16 | ... | 17,99 | 18,95 | +0,96 |
| 20,46 | ... | 20,11 | −0,35 | 20,05 | ... | ... | ... | 19,56 | ... | ... | ... | 20,07 | ... | ... | ... |
| ... | 22,11 | ... | ... | ... | 22,52 | ... | ... | ... | 22,03 | 21,26 | −0,77 | ... | 22,31 | ... | ... |
| 23,76 | ... | ... | ... | 24,99 | ... | ... | ... | 24,51 | ... | 23,75 | −0,76 | 24,55 | ... | ... | ... |
| Medio . . | | | +0,06 | Medio . . | | | −0,11 | Medio . . | | | −0,56 | Medio . . | | | +0,59 |

Nella gran maggioranza dei casi la coincidenza avviene con le date intermedie, e con mirabile accordo nelle stagioni medie, primavera ed autunno. Nelle stagioni estreme, inverno ed estate, una volta in inverno e due volte in estate, la coincidenza è con l'ora delle fasi medesime della velocità del vento.

Una terza prova della consistenza delle fasi termometriche in discorso, si ottiene dalle considerazioni seguenti. Si sono esposte superiormente le formule delle quattro principali ore critiche termometriche. Da tali formule si deducono i seguenti massimi e minimi, in giorni dell'anno.

| Primo Massimo | Primo minimo | Secondo Massimo | Secondo minimo |
|---|---|---|---|
| *Ma.* 26 | *Ma.* 8 | *Ma.* 42 | *Ma.* 6 |
| *mi.* 93 | *mi.* 114 | *mi.* 123 | *mi.* 135 |
| *Ma.* 203 | *Ma.* 196 | *Ma.* 186 | *Ma* 199 |
| *mi.* 318 | *mi.* 272 | *mi.* 239 | *mi.* 252 |
| | | *Ma.* 295 | |
| | | *mi.* 343 | |

Queste cifre ci forniscono molte importanti conoscenze. La legge del secondo massimo termometrico, è quella stessa del primo massimo barometrico, esposta a pag. 26 della memoria più volte citata. I due minimi termometrici hanno una relazione simmetrica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Primo minimo . | 8 | 114 | 196 | 272 |
| Secondo minimo | 6 | 135 | 199 | 252 |
| Differenze . . . | + 2 | — 21 | — 3 | + 20. |

Anche il primo minimo e il secondo massimo hanno una relazione simmetrica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Primo minimo . | 8 | 114 | 196 | 272 |
| Secondo massimo | 42 | 123 | 186 | 239 |
| Differenze . . . | —34 | --9 | +10 | +33. |

I due minimi sono evidentemente in relazione con le fasi annuali della temperatura. Si ha difatti:

| | | Primo minimo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Temperatura minima . . . . | 9 | 8 | — 1 |
| » media primaverile | 110 | 114 | + 4 |
| » massima . . . . | 212 | 196 | -- 16 |
| » media autunnale . | 287 | 272 | — 15. |

Non si dimentichi che l'unità è l'anno, e che le differenze devono riferirsi a questa unità. Per esempio una differenza di 15 giorni, è solo di 41 millesime parti dell'unità. La fase 8 (ossia 373) del primo minimo, segue di 18 giorni il solstizio di inverno (355), la fase 196 segue di 24 giorni il solstizio di estate (172), la fase 272 segue di 6 giorni l'equinozio di autunno (266).

I due massimi sono in relazione con le fasi annuali della pressione atmosferica. Ciò è provato con evidenza dal seguente specchietto, nel quale le date delle fasi barometriche, sono tolte dalla mia memoria: *Andamento annuale della pressione atmosferica 2.ª parte.*

| Barom. Date delle fasi | Barom. Date intermedie | Primo massimo | Secondo massimo | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| *M* 22 | | *M* 26 | | + 4 |
| | 56 | | *M* 42 | — 14 |
| *m* 90 | | *m* 93 | | + 3 |
| | 121 | | *m* 123 | + 2 |
| *M* 153 | | | | |
| | 181 | | *M* 186 | + 5 |
| *m* 209 | | *M* 203 | | — 6 |
| | 237 | | *m* 239 | + 2 |
| *M* 265 | | | | |
| | 294 | | *M* 295 | + 1 |
| *m* 323 | | *m* 318 | | — 5 |
| | 355 | | *m* 343 | — 12 |
| *M* 387 | | | | |
| | | | Medio | — 2 |

Si vede che le coincidenze con le ore delle fasi, o con le ore intermedie, sono nel nostro caso le più soddisfacenti che si possono desiderare. Notisi che le differenze più grosse — 14 e — 12 si riducono molto piccole comparando con le date annuali della frequenza dei venti, avendosi allora 42 — 50 = — 8, 343 — 342 = + 1. V. la memoria sopracitata *Studi ecc.*

È degno di attenzione il fatto, che mentre pel primo massimo il primo *Ma.* (26) corrisponde a una altezza massima del barometro, il secondo *Ma.* (203) corrisponde a un'altezza minima del barometro. Dunque l'epoca della massima temperatnra (212), mentre è causa di una minima altezza del barometro, produce uno dei massimi allontanamenti dell'ora della caldana da mezzodì. D'altronde se si compara il primo e il secondo massimo, scorgesi che vi è una relazione simmetrica, essendo 26 — 42 = — 16... 203 — 186 = + 17.

Da tutto ciò che si è esposto apertamente deducesi, che le fasi da me ritrovate dell' andamento diurno della temperatura, sono la vera espressione di un fatto naturale. Queste fasi sono sei in 24 ore, e risulterebbero evidenti in tutto l'anno, se gli elementi di cui ho fatto uso (che danno intere le fasi per soli cinque mesi) fossero più uumerosi, e dedotti da un più perfetto apparecchio registratore. Non è mio proponimento quello di mettere innanzi per ora vedute teoriche e considerazioni esplicative sui fatti da me posti in chiaro, riguardanti l'andamento diurno della temperatura, e di esaminare l'influenza che possono esercitarvi così la formazione come la condensazione del vapore acqueo. Tornerò su questo argomento, allorchè avrò raccolto un numero competente di osservazioni del termometro registratore Richard, servendomi del metodo che ho esposto nel recente mio opuscolo intilolato: *Il termometro registratore Richard. Considerazioni sulle proprietà delle temperature massime e minime. Modena, 1888*. Però la parte sinora ottenuta dal biennio che ho sottoposto al calcolo, ricavato dai rilievi del termometro registratore Salleron, dà risultati così consistenti e sicuri, da non restare più dubbio sulla vera legge a cui è sottoposto l'andamento diurno della temperatura.

Prof. DOMENICO RAGONA.

# NOTE

## AL SAGGIO TEORICO DELLA PILA

### SECONDO IL PRINCIPIO DI VOLTA

---

Nella Memoria da me presentata a questi Atti ed avente per titolo: " *Saggio teorico della pila secondo il principio di Volta* „ io ho per brevità considerato soltanto una pila idroelettrica, i cui poli sieno costituiti dallo zinco e dal rame della prima e dell' ultima coppia: ho trascurato le forze elettromotrici secondarie e la capacità elettrica dei conduttori umidi.

E ciò principalmente per ragione di brevità, avendo io considerato l' influenza di queste circostanze sulla forza elettromotrice e sull' elettrico smosso delle pile isolate ad ambi i capi o ad uno solo in uno scritto edito nella *Cronaca del R. Liceo Muratori per l' anno 1881-82* (1).

Siccome però tale scritto non può essere che pochissimo diffuso, nè d' altronde vi si considera la pila a poli riuniti, ho creduto opportuno di aggiungere alla Memoria succitata la presente nota, allo scopo di mostrare la generalità delle più impor-

---

(1) Modena, Tipografia di Paolo Toschi e C. 1882.

tanti conclusioni di essa. In tale incontro aggiungo ancora una osservazione a schiarimento d'un teorema di cui è parola nella Memoria stessa.

Abbiasi dapprima una pila a bicchieri con elementi zinco e carbone e due reofori di rame, uniti l'uno all'ultimo zinco libero e l'altro all'ultimo carbone libero. La serie dei conduttori sarà

$$Cu\ Zn\ ,\ C\ Zn\ \ldots\ldots\ C\ Zn\ ,\ C\ Cu$$

ed il primo rame è polo negativo, l'ultimo è polo positivo.

Supponendo per brevità quattro sole coppie, eguali le capacità de' conduttori metallici; chiamando $2a$ la forza elettromotrice $Zn - C$, $2b$ quella $Zn - Cu$, $2c$ quella $Cu - C$, la serie dei conduttori sarà

$$Cu\ Zn\ ,\ C\ Zn\ ,\ C\ Zn\ ,\ C\ Cu$$

e quella dei potenziali

pel 1.° contatto

$$-\frac{7}{8}2b, +\frac{1}{8}2b, +\frac{1}{8}2b, +\frac{1}{8}2b, +\frac{1}{8}2b, +\frac{1}{8}2b, +\frac{1}{8}2b, +\frac{1}{8}2b$$

pel 2.° contatto

$$-\frac{5}{8}2a, -\frac{5}{8}2a, -\frac{5}{8}2a, +\frac{3}{8}2a, +\frac{3}{8}2a, +\frac{3}{8}2a, +\frac{3}{8}2a, +\frac{3}{8}2a$$

pel 3.° contatto

$$-\frac{3}{8}2a, -\frac{3}{8}2a, -\frac{3}{8}2a, -\frac{3}{8}2a, -\frac{3}{8}2a, +\frac{5}{8}2a, +\frac{5}{8}2a, +\frac{5}{8}2a$$

pel 4.° contatto

$$-\frac{1}{8}2c, -\frac{1}{8}2c, -\frac{1}{8}2c, -\frac{1}{8}2c, -\frac{1}{8}2c, -\frac{1}{8}2c, -\frac{1}{8}2c, +\frac{7}{8}2c.$$

Onde i potenziali risultanti dei due reofori sono

$$-2a - \frac{7}{8}2b - \frac{1}{8}2c$$

$$+2a + \frac{7}{8}2c + \frac{1}{8}2b$$

la cui differenza o forza elettromotrice della pila è

$$4a + 2b + 2c$$

che si riduce a

$$6a = 3 \,.\, 2a$$

essendo per la legge di Volta

$$2b + 2c = 2a.$$

La forza elettromotrice della pila è dunque sempre proporzionale al numero delle coppie che è appunto tre, se si riducono a coppie $Zn - C$, come è tre il numero dei bicchieri.

Suppongasi la pila a bicchieri

$$Cu\ Zn,\ \text{liquido},\ C\ Zn,\ \text{liquido},\ C\ Cu$$

formata di otto conduttori le cui capacità sieno ordinatamente

$$\alpha_1\,,\ \alpha_2\,,\ \alpha_3\,,\ \alpha_4\,,\ \alpha_5\,,\ \alpha_6\,,\ \alpha_7\,,\ \alpha_8.$$

Alle forze elettromotrici suindicate aggiungiamo la forza elettromotrice *liquido* — $Zn = 2d$ e la *liquido* — $C = 2e$, e facciasi per brevità

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8 = A.$$

Vi saranno da considerare sette contatti: mi limito a scrivere ordinatamente i potenziali dei reofori, dovuti a ciascheduno dei sette contatti.

$$-2b\frac{\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8}{A}, \qquad +2b\frac{\alpha_1}{A}$$

$$-2d\frac{\alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8}{A}, \qquad +2d\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{A}$$

$$+2e\frac{\alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8}{A}, \qquad -2e\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3}{A}$$

$$-2a\frac{\alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8}{A}, \qquad +2a\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4}{A}$$

$$-2d\frac{\alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8}{A}, \qquad +2d\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5}{A}$$

$$+2e\frac{\alpha_7 + \alpha_8}{A}, \qquad -2e\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6}{A}$$

$$-2c\frac{\alpha_8}{A}, \qquad +2c\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7}{A}.$$

I potenziali risultanti saranno

pel 1.° reoforo

$$-2b\,\frac{\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8}{A}$$

$$-2a\,\frac{\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8}{A}$$

$$-2c\,\frac{\alpha_8}{A}$$

$$-2d\,\frac{\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8+\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8}{A}$$

$$+2e\,\frac{\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8+\alpha_7+\alpha_8}{A}$$

e pel secondo

$$+2b\,\frac{\alpha_1}{A}$$

$$+2a\,\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4}{A}$$

$$+2c\,\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7}{A}$$

$$+2d\,\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5}{A}$$

$$-2e\,\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6}{A}$$

onde, sottraendo il primo dal secondo, la forza elettromotrice della pila sarà

$$2b + 2a + 2c + 4d - 4e = 4a + 4d - 4e$$

perchè $2b + 2c = 2a$; indipendente quindi dalla capacità de' singoli conduttori.

Se si avesse la pila ad un solo bicchiere

$$Cu\ Zn\ ,\ \text{liquido}\ ,\ C\ Cu$$

i potenziali dei conduttori estremi o reofori sarebbero

$$- 2b \frac{\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5}{A} \qquad + 2b \frac{\alpha_1}{A}$$

$$- 2d \frac{\alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5}{A} \qquad + 2d \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{A}$$

$$+ 2e \frac{\alpha_4 + \alpha_5}{A} \qquad - 2e \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3}{A}$$

$$- 2c \frac{\alpha_5}{A} \qquad + 2c \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4}{A}$$

e la forza elettromotrice della pila sarebbe

$$2b + 2d - 2e + 2c = 2a + 2d - 2e \qquad (1).$$

---

(1) Secondo Volta le forze elettromotrici dei metalli coi liquidi non hanno valori diversi fra loro, sicchè $2d = 2e$, e la forza elettromotrice della pila si riduce a $2a$. Quando avviene la così detta polarizzazione della pila, $2a$ scema sino anche ad annullarsi e così pure la differenza $2d - 2e$.

E se si considerasse la pila a tre bicchieri, essa troverebbesi avere la forza elettromotrice

$$6a + 6d - 6e$$

e ad $n$ bicchieri

$$n\ (2a + 2d - 2e)$$

cioè sempre proporzionale al numero delle coppie.

Se si avesse riguardo alle differenti capacità de' conduttori, ma si trascurassero le forze elettromotrici secondarie per la loro relativa piccolezza, si farebbe nelle espressioni precedenti $2d = 0$, $2e = 0$, onde per la pila ad un bicchiere la forza elettromotrice sarebbe $2b + 2c = 2a$, per la pila a due bicchieri $2b + 2a + 2c = 4a$ ecc. sempre proporzionale al numero delle coppie e indipendente dalla capacità de' singoli conduttori.

Abbiasi una pila termoelettrica con reofori di rame, ad es.

$$Cu\ ,\ Sb\ ,\ Bi\ ,\ Sb\ ,\ Bi\ ,\ Sb\ ,\ Bi\ ,\ Cu$$

nella quale vengano portate la 1.ª, la 3.ª e la 5.ª delle giunture antimonio-bismuto ad una temperatura $T$, mentre le altre sieno mantenute alla temperatura $t < T$. Ammessa la teoria di Gaugain (1) che meglio d' ogni altra spiega i fenomeni del termo-elettricismo, come osserva anche il Righi (2), e che, facendoli discendere dal principio di Volta, è da seguire in un saggio teorico della pila secondo il principio medesimo, si avranno sette contatti da considerare come sedi di forza elettromotrice.

---

(1) *Annales de Chimie et de Physique*, III Serie, T. 65.
(2) *Dal principio di Volta*. Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1873.

Chiamo (1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $2a$ | la forza elettromotrice | $Sb - Bi$ | a $t^{\circ}$ |
| $2(a+b)$ | „ | $Sb - Bi$ | a $T^{\circ}$ |
| $2c$ | „ | $Sb - Cu$ | a $t^{\circ}$ |
| $2d$ | „ | $Bi - Cu$ | a $t^{\circ}$. |

I potenziali dei due reofori saranno, per ciascuno ordinatamente dei sette contatti

$$-2c\frac{\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8}{A} \qquad +2c\frac{\alpha_1}{A}$$

$$+2(a+b)\frac{\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8}{A} \qquad -2(a+b)\frac{\alpha_1+\alpha_2}{A}$$

$$-2a\frac{\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8}{A} \qquad +2a\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3}{A}$$

$$+2(a+b)\frac{\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8}{A} \qquad -2(a+b)\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4}{A}$$

$$-2a\frac{\alpha_6+\alpha_7+\alpha_8}{A} \qquad +2a\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5}{A}$$

$$+2(a+b)\frac{\alpha_7+\alpha_8}{A} \qquad -2(a+b)\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6}{A}$$

$$+2d\frac{\alpha_8}{A} \qquad -2d\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7}{A}$$

---

(1) Nel determinare il senso di queste forze elettromotrici a freddo, mi sono valso del lavoro succitato del Righi.

e sottraendo la somma algebrica de' potenziali del secondo da quella de' potenziali del primo, si avrà la forza elettromotrice della pila espressa da

$$2 \cdot 3\,(a + b) - 2 \cdot 2a - (2c - 2d).$$

E siccome per la legge di Volta $2c - 2d = 2a$ detta forza elettromotrice si riduce a

$$3\,[2\,(a + b) - 2a] = 3 \cdot 2b$$

e quindi ancora proporzionale al numero delle coppie, e indipendente dalla capacità de' singoli conduttori.

La considerazione delle forze elettromotrici secondarie e delle diverse capacità de' singoli conduttori rende più complesse le espressioni dell' elettrico smosso nella pila isolata, di cui è parola al § 3.° del saggio teorico.

Abbiasi ad es. una coppia *Zn* — *Cu* in un bicchiere con reofori di rame

*Cu Zn,* liquido, *C Cu.*

Conservati i simboli precedenti i potenziali dei cinque conduttori saranno

pel 1.° contatto

$$-2b\frac{\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5}{A},\ +2b\frac{\alpha_1}{A},\ +2b\frac{\alpha_1}{A},\ +2b\frac{\alpha_1}{A},\ +2b\frac{\alpha_1}{A}$$

pel 2.° contatto

$$-2d\frac{\alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5}{A},\ -2d\frac{\alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5}{A},\ +2d\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{A},\ +$$

$$+2d\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{A},\ +2d\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{A}$$

pel 3.° contatto

$$+2e\frac{\alpha_4+\alpha_5}{A}, +2e\frac{\alpha_4+\alpha_5}{A}, +2e\frac{\alpha_4+\alpha_5}{A}, -2e\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3}{A}, -$$

$$-2e\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3}{A}$$

pel 4.° contatto

$$-2c\frac{\alpha_5}{A}, -2c\frac{\alpha_5}{A}, -2c\frac{\alpha_5}{A}, -2c\frac{\alpha_5}{A}, +2c\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4}{A}.$$

La differenza de' potenziali polari sarà

$$2a + 2d - 2e$$

e l'elettrico smosso per ciascun contatto, applicando la (23) del saggio teorico, sarà ordinatamente

$$2b\,\frac{\alpha_1\,(\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5)}{A}$$

$$2d\,\frac{(\alpha_1+\alpha_2)\,(\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5)}{A}$$

$$2e\,\frac{(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)\,(\alpha_4+\alpha_5)}{A}$$

$$2c\,\frac{(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4)+\alpha_5}{A}$$

onde, avuto riguardo al senso dello smuovimento l' elettrico totale smosso sarà

$$E = 2b \frac{\alpha_1 (\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5)}{A}$$

$$+ 2d \frac{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5)}{A}$$

$$- 2e \frac{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)(\alpha_4 + \alpha_5)}{A}$$

$$+ 2c \frac{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)\alpha_5}{A}$$

che ricade nella $E = 2b \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}$ simile alla (23) ove si consideri soltanto il primo contatto e si faccia quindi $\alpha_3 = 0$, $\alpha_4 = 0$, $\alpha_5 = 0$, $2d = 0$, $2e = 0$, $2c = 0$.

E ponendo le capacità uguali fra loro, sarà

$$E = 2a \frac{4}{5} a + 2d \frac{6}{5} a - 2e \frac{6}{5} a$$

ovvero

$$E = 2a \frac{a \cdot 4a}{a + 4a} + 2d \frac{2a \cdot 3a}{2a + 3a} - 2e \frac{3a \cdot 2a}{3a + 2a}$$

e se si fa inoltre $2d = 0$, $2c = 0$

$$E = 2a \frac{a \cdot 4a}{a + 4a} = 2a \frac{4}{5} a$$

e se si pone soltanto $2d = 0$, $2c = 0$

$$E = 2b \frac{\alpha_1 (\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5)}{A} + 2c \frac{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)\alpha_5}{A}$$

Ma se la pila è messa a terra co' suoi estremi, allora per la (38) del Saggio, l' elettrico smosso è per una sola coppia *Zn — C*

$$E = (2b + 2c + 2d - 2e)\, A = (2a + 2d - 2e)\, A,$$

per due coppie

$$E = (4a + 4d - 4e)\, A = 2\,(2a + 2d - 2e)\, A\cdot$$

ed in generale per $p$ coppie

$$E = (2a + 2d - 2e)\, pA$$

dove $p$ è il numero delle coppie valutato secondo il numero dei bicchieri ed $A$, che sta in vece della $p\,(m + n)$ della (41) del Saggio, è la somma delle capacità de' singoli conduttori della pila, da non confondersi colla capacità della pila pei valori variabili del potenziale. Nel Saggio essa è considerata come la somma delle grandezze de' conduttori, non avendosi ivi riguardo che ai conduttori metallici delle coppie *Zn — Cu.*

Ora estendendo al caso nostro le considerazioni ed i calcoli dei numeri XXIII e XXIV del § 4.° del Saggio teorico, si ha

$$M = \frac{E}{(2a + 2d - 2e)\, p} = A$$

$$C = \frac{M^2}{E} = \frac{A}{(2a + 2d - 2e)\, p}$$

$$I = \frac{E}{R \dfrac{A}{(2a + 2d - 2e)\, p}} = \frac{p^2\,(2a + 2d - 2e)^2}{R}$$

formola analoga alla (45) del Saggio, onde indipendentemente dalla diversa capacità de' singoli conduttori, ove per forza elettromotrice della pila s' intenda la somma delle forze elettromotrici risultanti delle singole coppie, cioè la

$$p\ (2a + 2d - 2e)$$

l' energia elettrica esistente nel circuito è sempre uguale al quadrato della forza elettromotrice della pila diviso per la resistenza totale.

Aggiungo una breve osservazione. Per ciò che si è detto al § XXV d' un saggio teorico, se $r$ è la resistenza d' un tratto del circuito d' una pila ed $R$ la resistenza del tratto restante, il calore sviluppato nel primo tratto è

$$C = I^2\ r = \frac{E^2}{(R + r)^2}\ r$$

dove $E$ è la forza elettromotrice della pila. Ponendo $= 0$ la derivata rispetto ad $r$ del 2.° membro, supposto $R$ costante, si ottiene

$$r = R$$

che è la nota condizione del massimo di calore o d' energia ottenibile nel tratto di resistenza $r$.

Ora al numero XXXV ho riportato il teorema, che, quando sia costante la superficie della pila, la corrente è massima se la resistenza esterna è uguale all' interna, dimostrando che esso deve intendersi per la *forza della pila,* come diceva il Volta, o intensità di corrente, o corrente misurata secondo la formola di *Ohm* e non può valere per l' energia totale, la quale cresce, crescendo il numero delle coppie. Devesi aggiungere, che, se il teorema non regge per l' energia totale, vale per l' energia parziale di un tratto del circuito, la quale è un massimo se la resistenza di quel tratto uguaglia la rimanente: onde anche

l' energia parziale dell'arco esterno sarà massima, se la resistenza dell' arco esterno uguaglierà quella dell' arco interno, supposta costante e determinata.

Se invece supponiamo costante il potenziale della pila $2ap = C$, usando i simboli del numero XXXV del Saggio la $I = \frac{4a^2 p^2}{R}$ si cangia nella

$$I = \frac{C^2}{\frac{kCd}{2as} + R_1} = \frac{C^2}{\frac{kpd}{s} + R_1}$$

onde $I$ cresce al crescere di $2a$ e di $s$, ovvero al crescere di $s$ e al diminuire di $p$.

Se dunque si può dare a diverse pile un potenziale costante, l' energia totale crescerà colla grandezza delle coppie e colla loro forza elettromotrice ovvero col crescere la grandezza delle coppie e diminuirne il numero: se invece a diverse pile si potrà dare una medesima superficie, crescerà l' energia totale coll' aumentare il numero delle coppie.

Per l' egual forma che suolsi dare alle diverse pile, ritenuta costante la superficie metallica della pila, può anche ritenersi costante la somma delle capacità de' singoli conduttori o la $A$ che può anche assumersi a rappresentare la $M$ o carica della pila, come si è visto sopra ed analogamente a quanto è detto al N. XXIII del Saggio. Si può quindi dire che a potenziale costante l' energia totale cresce colla grandezza e forza elettromotrice delle coppie, ed a carica costante col numero delle coppie: locchè ha riscontro colla scarica delle bocce in batteria od in cascata (1).

Prof. Lodovico Malavasi.

---

(1) Serpieri, *Il potenziale elettrico*, Milano, Hoepli, 1882, Cap. XII, § 61.

# I PRINCIPII TEORICI

DELLA

# NEGOTIORUM GESTIO

## CAPO I

### Origini e svolgimento storico della gestio negotiorum.

DANKWARDT *die neg. gestio* 6; RUHSTRAT *ueber neg. gestio* 7; WLASSAK *zur geschichte der neg. gestio;* MAX RUEMELIN *zur gesch. der stellvertretung in röm. civilprocess;* PERNICE *Labeo* I 488 e II 302; EISELE *cognitur und procuratur* § 13 e 15; MONROY *die vollmachtslose ausübung fremder vermögensrechte* 153.

Fra gli istituti giuridici che per essere molto generali hanno limiti non determinati e nella teoria controversi è la gestione degli affari altrui, la quale può forse divenire chiara per mezzo di quel metodo che in questi casi è tanto utile: rifare cioè la sua storia dalle origini. Imperocchè lo svolgimento dei suoi concetti una volta conosciuto, è più facile avere tutta la figura dell' istituto. Ma la ricerca dei primi casi di gestione con effetti giuridici e della relazione di tempo fra l' azione diretta e la contraria incontra una grande difficoltà in una serie di notizie certe e in apparenza non consenzienti tra loro che ci danno le fonti: le quali riferendo le parole testuali dell' editto sulla gestione sembrano farla derivare dal diritto pretorio, e d' altra parte chiamando *civiles* le sue azioni sembrano farla derivare dal diritto civile cioè dalla consuetudine e dalla giurisprudenza

posteriore alle dodici tavole. La simultanea appartenenza a queste due fonti grandi e quasi opposte di tutte le norme romane deve risolversi nella precedenza di tempo dell' una su l' altra, e condurre a scoprire le innovazioni fatte e la parte avuta da ognuna di esse nell' istituto della gestione.

La natura civile delle azioni negotiorum gestorum risulta prima di tutto dalla concorde testimonianza delle fonti che nelle loro formule era l' aggiunta *ex fide bona* e che i corrispondenti giudizii erano *bonae fidei*. Cicerone *top*. 17 dice così:

> *in omnibus igitur iudiciis in quibus ex fide bona est additum; ubi vero etiam ut inter bonos bene agier oportet; in primisque in arbitrio rei uxoriae, in quo est quid aequius melius parati essi debent, illi enim dolum malum, illi bonam fidem, illi aequum bonum, illi quid socium socio, quid eum qui negotia aliena curasset ei cuius ea negotia fuisset, quid eum qui mandasset eumve cui mandatum est, alterum alteri praestari oporteret quid virum uxori quid uxorem viro tradiderunt.*

Gaio IV 62 ripete:

> *sunt autem bonae fidei iudicia haec: ex empto vendito, locato conducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi, fiduciae, pro socio, tutelae, rei uxoriae.*

La legge 5 pr. D. XLIV 7 dice:

> *proditae sunt actiones quas appellamus negotiorum gestorum quibus aeque experiri possunt de eo quod* EX FIDE BONA *alterum alteri praestare oportet.*

Quest' ultimo testo toglie ogni dubbio sopra il fatto asserito che la gestione dava luogo non solo ad un giudizio di buona fede ma anche ad una formula con le parole EX FIDE BONA: perchè nel linguaggio romano i giudizii bonae fidei erano talvolta presi in un senso così generale da comprendere anche le azioni pretorie, come si ha nella L. 1 § 23 D. XVI 3 (1). Al

(1) Wlassak 5.

contrario è oggi dimostrato che le parole ex fide bona aggiungevansi solo nelle formule delle azioni civili: dunque civili erano le azioni di gestione. E ciò è confortato dall' essere appunto le sue formule concepite *in ius,* come si inferisce direttamente dalla L. 1 § 4 D. XLIV 5:

> *si stipulatus ab eo fuero quod negotia mea gesserit* QUIDQUID OB EAM REM.... DARE OPORTERET *id dari....*

E finalmente tali azioni sono chiamate civili dalla L. 17 § 3 D. VIII 6:

> *et ideo invicem propositae sunt actiones ut appareat quod principio beneficii ac nudae voluntatis fuerat, converti in mutuas praestationes* ACTIONESQUE CIVILES, *ut accidit in eo qui absentis negotia gerere inchoavit.*

Gli studi più recenti sopra l' editto pretorio avendo dimostrato che esso conteneva tutte le formule delle azioni tanto civili quanto onorarie, ma non conteneva per regola generale alcuna disposizione edittale sopra gli istituti del diritto civile (1); ed essendo come si disse civili le azioni della gestione; diventa difficile a spiegarsi perchè per queste il pretore abbia emanato quell' editto che si trova nella L. 3 pr. D. III 5:

> *si quis negotia alterius sive quis negotia quae cuiusque cum is moritur fuerint gesserit, iudicium eo nomine dabo.*

Fino al Wlassak questa controversia e in genere tutte quelle circa la storia della gestione furono risolute con arbitrarie congetture senza apposite e profonde ricerche. Parve alla maggior parte degli scrittori che la gestione avendo un' azione civile sia stata introdotta dal diritto civile, e che il pretore l' abbia ripetuta o per corroborarla (2), o per estendere oltre i casi dell'assenza l' azione contraria (3), o per ampliarne le applicazioni (4). Parve

---

(1) Wlassak *edict und klageform* 9; Lenel *das ed. perp.* 11; Krüger *geschichte der quellen* 90; Cogliolo *storia del dir. rom.* I 179.

(2) Glück *pand.* XXXII 176; Rudorff nella *Zeitschr. f. Rechtsgesch.* IV 76.

(3) Ruhstrat nell' *Archiv für die civ. pr.* XXXII e XXXIII.

(4) Köllner *die grundzüge der oblig. neg. gest.* 10 e 111.

invece ad altri che l' esistenza di un editto de negotiis gestis dia a questo istituto un' origine pretoria, e che l' azione sia venuta civile per la posteriore elaborazione fattane dalla giurisprudenza (1). Un' ipotesi intermedia propose l' Aarons il quale pensò che l' azione diretta più antica sia stata creata dal diritto civile, e la contraria più recente dal pretore (2).

Il Wlassak ha tentato di ricostruire tutta la storia esterna della gestione, e da un complesso di prove od indizii che particolarmente dovrò poi esaminare ha indotto questa teoria: che ancora ai tempi di Cicerone non esistevano nè l' azione di mandato nè l' azione di tutela, e il procuratore processuale aveva col rappresentato un vincolo di gestione di affari; il pretore per il primo diede con l' editto effetti giuridici alla gestione sorta per i giudizii ed estesa poi all' amministrazione dei beni; questa negotiorum gestio cominciò e per molto tempo continuò con essere non la gestione all' insaputa del dominus ma il rapporto che fu poi diviso e qualificato come mandato e tutela; le azioni di gestione introdotte dal pretore dovettero avere, sebbene non se ne abbia traccia, una formula concepita in factum; ma poi tutto l' istituto fu elaborato dalla giurisprudenza e, sorti il mandato e la tutela, ristretto alla vera gestione absente et ignorante domino; il passaggio della gestione dall' editto ai giuristi determinò che le azioni divenissero civili con una formula in ius. È facile scorgere che questa teoria non si limita più a risolvere la simultanea esistenza del diritto civile e del pretorio come fonti della negotiorum gestio, ma si estende ai suoi rapporti con altre forme di rappresentanza e studia la natura antica e la nuova di questo istituto. Non è senza utilità per quello che dovrà dirsi dopo notare che le idee fondamentali del Wlassak erano già state da alcuni scrittori e per altri scopi sparsamente sostenute, e che la riunione loro forma la novità

(1) Chambon *die neg. gest.* 2; Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 11.
(2) *Beiträge zur lehre von der neg. gest.* pag. V.

di questa costruzione ipotetica. E in fatti il Köllner aveva opinato che la gestione, richiedente in genere nel diritto classico la spontanea intromissione del gestore negli affari altrui, fosse da prima stata un istituto più generale ed esteso anche ai casi nei quali l' agente avesse o un mandato o un pubblico ufficio come il tutore; il Chambon aveva ammesso che l' origine della gestione fosse pretoria ma appartenesse alla giurisprudenza l' averla elaborata e compiuta; il Pernice *Labeo* I 495 sostenne che prima di Labeone il rapporto fra il procuratore e il rappresentato generava le azioni negotiorum gestorum ma non quelle del mandato; l' idea poi del passaggio di istituti pretorii nel diritto civile e della sostituzione delle formule in ius a quelle in factum fu per la prima volta espressa dallo Zimmermann (1).

Degli scrittori posteriori al Wlassak è a dire solo questo: che il Lenel *ed. perp.* 85 riconosce l' origine civile della gestione, e spiega l' esistenza di un editto con il pensare che il pretore abbia voluto rendere più frequenti più sicuri e più estesi i casi di amministrazione senza mandato delle cose altrui; e che il Rümelin accettando in genere la teoria del Wlassak crede che possa ricondursi la gestione al diritto civile, e trovarsi l' azione diretta dell' agere ex lege Hostilia e la contraria al tempo delle formule nella rappresentanza processuale (2).

L' opinione mia fondata su le prove che seguono è questa: che nell' antico diritto civile e ai tempi di Cicerone esistessero come rapporti a se il mandato e la tutela; il mandato riguardante l' amministrazione dei beni era pervenuto alla forma generale di un *procurator omnium bonorum*, e applicato alle cose processuali regolava la posizione giuridica del cognitore e del procuratore giudiziale; a provvedere alla tutela degli assenti citati in giudizio serviva l' antico istituto della *defensio* per il quale chiunque amico o parente poteva rappresentare innanzi

(1) *Aechte und unächte neg. gest.* nota 13.
(2) Rümelin *gesch. der stellvertr.* 47 e 97.

al pretore e al giudice il convenuto non presentatosi; il rapporto fra l'assente e il suo defensor fu dal diritto civile regolato con le azioni negotiorum gestorum. La gestione sorse dunque come amministrazione senza mandato; sorse per opera del diritto civile; sorse per il caso del defensor. Fu sentito il bisogno di estenderla ad altri casi, come alla gestione dei beni o alle sopravenute nullità del mandato per causa di morte o a tutte le altre amministrazioni patrimoniali non elevate ancora a contratti nominati, quali quelle del creditore pignoratizio o del curatore del furioso: or bene una così larga applicazione della negotiorum gestio e il suo passaggio dal giudizio ai beni furono lo scopo dell'editto pretorio. Questa è l'opinione mia che ha la necessità di una lunga serie di prove, molte certe e molte probabili.

Per riuscire a definire i rapporti giuridici fra amministrato ed amministratore importa persuaderci che nella Roma repubblicana esisteva il concetto del mandato come incarico liberamente dato dalla persona avente un diritto ad un'altra pregata di esercitarlo. Anche ammettendo come vera quella opinione che nei popoli antichi i contratti abbiano incominciato a farsi valere sotto forma di delitti e il risarcimento ai danni sotto forma di pena (1), non ne deriva che le azioni contrattuali sieno sorte in un periodo molto recente; perchè quella opinione concerne i primitivi stadi del diritto e non potrebbe seriamente sostenersi per le epoche storiche di Roma. Cicerone *pro Roscio am.* 111 e 116 riferisce ai *maiores* l'obbligo del mandatario di rispondere della negligenza; Quinto Mucio Scevola conosce l'*actio mandati* perchè la presuppone nel determinare nella L. 48 pr. D. XVII 1 il rapporto fra il fideiussore e il debitore principale; Gaio III 127 e 216 dice espressamente che l'azione del mandato preesisteva alle leggi Publia ed Aquilia, emanate ambedue verso la metà del quinto secolo (2). Che questo mandato sia

(1) Jhering *esprit* I § 12.
(2) Ubbelohde *zur gesch. der benannten realcontr.* 44.

stato in quest' epoca e tanto più prima concepito come un contratto sorgente dal consenso o invece dalla *res* cioè dal fatto dell' esecuzione dell' incarico, è una questione che dipende dal sapere se quasi tutti i contratti nel diritto romano furono come afferma il Pernice *Labeo* I 469 da prima *reali* e passarono poi ad essere *consensuali*. Ciò deve accettarsi come tendenza nel modo di creazione delle norme giuridiche, ma non può affermarsi come cosa vera in tutti i tempi del periodo repubblicano romano; e quanto al diritto civile contemporaneo a Cicerone, argomentare la natura reale del mandato, come fa il Pernice *Labeo* I 443, dalle frasi *rem mandatam exsequitur* di Plauto *Bacch.* 475 e *mandatum recipere* di Cicerone *pro Roscio Am.* 112 non è cosa fattibile nè accettabile.

Le quali cose premesse, è da ricercarsi la posizione giuridica dei rappresentanti giudiziali di fronte all' attore o al convenuto che li ha nominati. Il *cognitor* indicato con formule solenni era sostituito *in locum domini*, come dice Gaio IV 97, così strettamente da aversi una forma strana di rappresentanza che nei diritti posteriori non ricomparve più. Rapporti patrimoniali fra il dominus e il cognitore dovettero tuttavia trovarsi, specie pel caso che quest' ultimo non avesse usato la necessaria diligenza; al tempo dei giuristi classici cotesti rapporti dipendevano dal contratto di mandato e chiedevansi con l' actio mandati. Ma era così anche nel periodo precedente? Il Pernice *Labeo* I 493 disse che fu Labeone a riconoscere il mandato nel cognitore, e che prima secondo i vari casi ci si serviva del deposito o di altri istituti; l' Eisele *cognitur und procurator* § 13 sostenne che fino agli ultimi giureconsulti fra dominus e cognitore non era alcun rapporto giuridico, ma solo un vincolo amichevole di buona fede. L' esame delle fonti mostra il vero e il falso dell' una e dell' altra opinione; la L. 42 § 2 D. III 3 dice così:

> *ea obligatio quae inter dominum et procuratorem consistere solet mandati actionem parit, aliquando tamen non contrahitur obligatio mandati, sicut evenit cum in rem suam procuratorem praestamus eoque nomine iudicatum solvi promittimus.*

In questo testo *procurator* fu certamente da Giustiniano sostituito a *cognitor,* perchè vi si dice che la cauzione è data dal dominus; il che avviene soltanto nel caso del cognitore (Gaio IV 101). Paolo definisce come mandato il rapporto fra le due persone, eccettuandone alcuni casi come quello della cessione del diritto al cognitore che diventa così *in rem suam;* altri casi Paolo non dice, ma si possono imaginare tutti quelli nei quali tra dominus e cognitor vi è già un altro vincolo, per esempio l' essere soci, sì che da questo nasca un' azione che renda inutile l' azione del mandato. Trovare in questi chiari principii giuridici una reminiscenza di quel tempo nel quale non col mandato ma con i singoli rapporti esistenti nel fatto tra le due persone si facevano valere i reciproci diritti, è trovare cosa che il testo non dice: in questo senso ha errato l'Eisele. Un' altra legge importante è la 8 pr. D. XVII 1:

> *si procuratorem dedero nec instrumenta mihi causae reddat qua actione mihi teneatur? et Labeo putat mandati eum teneri; nec esse probabilem sententiam existimantium ex hac causa agi posse depositi, uniuscuiusque enim contractus initium spectandum et causam.*

Anche qui c' è la interpolazione di procurator al posto di cognitor; lo dimostra il fatto che nel paragrafo primo di questa legge si parlava appunto di cognitor perchè vi si suppone che la cauzione iudicatum solvi sia stata data dal dominus. Malgrado la evidenza di queste affermazioni l' Eisele nega che la legge trascritta parlasse di cognitore, perchè anche il § 2 non può riferirsi che al semplice procuratore. Questo paragrafo secondo ammette l'azione di mandato contro il rappresentante che si rifiuta di continuare la lite; ora il rappresentante deve qui essere un procuratore, dice l'Eisele, perchè per il cognitore c' era un apposito editto riferito dalla L. 8 § 3 D. III 3:

> *procuratorem* [*cognitorem*] *ad litem suscipiendam datum pro quo consentiente dominus iudicatum solvi exposuit iudicium accipere cogam.*

Questo editto parla veramente di un intervento diretto dell' autorità pretoria, ma concerne non i rapporti fra cognitore e dominus, sì bene quelli fra il cognitore e l' avversario giudiziale; costui non potrebbe avere l' azione di mandato nè contro il cognitore nè contro il procuratore per costringerli a intraprendere la lite, e quindi vi supplisce il comando coattivo (*cogam*) del pretore; invece il caso della L. 8 § 2 D. XVII 1 riguarda una lite non da incominciarsi ma incominciata e concerne la relazione giuridica non fra il rappresentante e l' avversario ma fra il rappresentante e il rappresentato. Dunque tutta la legge 8 citata, nessun paragrafo escluso, parla dei cognitori, e dice che già Labeone pensava fra dominus e cognitor doversi ammettere l' actio mandati; l' opinione dell' Eisele che vorrebbe ciò riconoscere solo pei tempi dei giuristi ultimi è dunque contraria alle fonti. E mentre io convengo col Pernice nel dire (e lo dice il testo) che Labeone riconosceva nel cognitore il vincolo di mandato, non convengo nel credere ch' egli sia stato il primo a riconoscerlo e che avanti di lui si ricorresse alle azioni nascenti da speciali rapporti di fatto; perchè la *sententia* citata da Labeone e la quale voleva che i documenti giudiziali affidati al cognitore fossero richiesti con l' actio depositi non era l' opinione di chi non conoscendo il mandato ricorre ad uno spediente che vi proveda, ma era la opinione ancora oggi possibile di chi oltre al rapporto di mandato fra dominus e cognitore ammetteva speciali e posteriori rapporti per alcuni fatti come il deposito dei documenti; tanto è vero che Labeone nel respingere questi concetti non osserva che è inutile l' azione di deposito perchè il rapporto fondamentale è di mandato, ma osserva che bisogna *spectare initium contractus* cioè i fatti successivi non elevarli a contratti a se ma considerarli come parti dell' iniziale e generale contratto di mandato (1).

---

(1) L' *actio depositi* che alcuni giuristi anteriori a Labeone ammettevano contro il cognitor mostra che, essendo il deposito e il mandato contemporanei

La conclusione delle considerazioni fatte è che il cognitore nel diritto di Roma repubblicana e già molto prima di Labeone era considerato mandatario, e che il mandato regolava le relazioni giuridiche fra esso cognitore ed il suo rappresentato. E relazioni ce ne potevano essere per quanto il Wlassak e l' Eisele cerchino di ridurle a nulla, per potere sostenere l' uno che contro il cognitore era solo un' azione di delitto, l' altro che non v' era azione alcuna ma solo la coscienza pubblica e i doveri di amicizia (1); è vero che il cognitore non poteva fare pagamenti, nè avere l' actio iudicati, nè essere con questa obbligato a soddisfare il creditore; ma in tutto il resto e in genere nella responsabilità della condotta del processo potevano trovarsi i motivi di rapporti giuridici. La ricerca della natura del contratto cognitorio ha un' influenza grande sopra la storia della gestione degli affari altrui, perchè aver provato che il cognitore era un mandatario è aver provato che non è possibile la gestione sia sorta come gestione anche con mandato ed abbia in un modo generale abbracciato tutti i casi dell' amministrazione dei beni o dei giudizi altrui. Il Wlassak e l' Eisele che appunto credono la negotiorum gestio abbia nelle sue origini riguardato i procuratori e siasi molto tardi distinta dal mandato, incontrano una grande difficoltà nel cognitore per il quale quel concetto di gestione non può in alcun modo sostenersi: e le difficoltà l' Eisele elimina con dire che il rapporto del cognitore non era nè gestione nè mandato ma un vincolo non giuridico di amicizia, e il Wlassak elimina con dire che la cognitura è venuta a Roma tardi portatavi dalla Grecia. Non può dunque sfuggire la importanza di sapere l' azione che il diritto antico concedeva per il cognitor; e avendo dimostrato che questa azione era di man-

---

come contratti civili di buona fede, era possibile che per altri casi avessero ammesso anche l' *actio mandati*. Che quell' actio depositi sia, come afferma il Wlassak 49 nota 18, quella *in factum concepta* non v' è nulla che lo faccia credere.

(1) Wlassak 49.

dato si è resa già poco probabile l'ipotesi che la negotiorum gestio servisse a regolare tutti quei rapporti che appartengono al mandato o alla tutela.

La posizione giuridica del *procurator litis* è nei giureconsulti dell' epoca classica chiaramente e ripetutamente determinata coi concetti contrattuali del mandato; per ciò che riguarda il processo basta ricordare Gaio IV 84:

> *procurator vero nullis certis verbis in litem substituitur, sed* EX SOLO MANDATO *et absente et ignorante adversario constituitur.*

La esistenza prima di Cicerone del contratto di mandato; l'avere con questo contratto definito i rapporti del cognitore; la nessuna reminiscenza di un disaccordo fra il diritto antico e il classico sul carattere mandatario del procuratore, mostrano che anche nel diritto antico tale carattere era stato riconosciuto. Il Pernice e poi il Wlassak e poi l' Eisele lo hanno negato, ammettendo che il concetto della negotiorum gestio abbracciasse tanto l' amministrazione con un apposito incarico quanto la spontanea ed unilaterale intromissione negli affari altrui; il Wlassak aggiunge che il pretore per il primo diede effetti giuridici a questa generica gestione, e che ciò fece con l' editto de negotiis gestis il quale poi si restrinse alla tecnica gestione quando sorse il mandato (1). È facile scorgere che il supposto tacito di questo ragionamento è che nel diritto antico non fosse conosciuto il mandato come contratto, perchè altrimenti non sarebbe nè pur concepibile che avendo il mandato non lo applicassero ai casi dell' amministrazione dei beni e invece creassero l' istituto non definito della gestione in genere; e non sarebbe nè pur concepibile che, il diritto civile conoscendo il mandato, avesse dovuto il pretore creare un apposito editto per quello che poteano fare i giuristi applicando l' actio mandati. Ma il

---

(1) Wlassak *neg. gest.* § 5; Eisele *cognitur* § 15; Pernice *Labeo* I 493. Questa teoria fu combattuta dallo Schlossmann *besitzerwerb* 101.

supposto tacito ho mostrato non vero, perchè il mandato come contratto si trova già verso la metà del quinto secolo di Roma, e perciò quasi un secolo avanti la legge Ebuzia dopo la quale solo può parlarsi di procuratori giudiziali. Ai tempi di Cicerone l' uso di nominare un amministratore dei propri beni era molto frequente, specie quando il proprietario dovea assentarsi per causa della repubblica; e si era pervenuti a distinguere il procuratore speciale da quello generale che Cicerone *pro Caecina* XX 57 definisce così:

> *is qui legitime procurator dicitur omnium rerum eius qui in Italia non sit absitve reipublicae causa quasi quidem paene dominus.*

Scevola nella L. 60 § 4 D. XVII 1 dà la formula in greco, che tradotta dice così:

> ..... *rerum mearum omnium procuratorem te facio ut de iis constituas ut voles, sive vendere voles sive pignori rem obligare sive emere sive aliud quidvis facere tamquam dominus rerum mearum, cum ego ratum habiturus sim quaecunque gesseris neque in ulla re tibi contra dicturus.*

Se per lo più il procuratore era stato eletto dal proprietario che provedeva al caso della sua assenza, poteva anche darsi che una persona avesse assunto l' amministrazione dei beni altrui senza averne l' incarico; anche questo spontaneo amministratore poteva dirsi *procurator,* perchè il concetto compreso nel *curare* (1) vi si prestava. Ma in realtà il significato tecnico di procuratore come *verus procurator* fu sempre quello di un gestore con mandato, e l' affermazione del Pernice del Wlassak e dell' Eisele che fosse considerato come uno spontaneo gestore è una affermazione non corrispondente alle fonti. Nel linguaggio giuridico dell' epoca classica il significato è definito da Ulpiano nella L. 1 pr. D. III 3 così: *procurator est qui aliena negotia mandatu*

(1) Lex Jul. mun. 1: SE IS QUOM EUM PROFITEREI OPORTEBIT ROMAE NON ERIT TUM QUEI EIUS NEGOTIA CURABIT.

*domini administrat;* in questo senso è usata la parola da Gaio (L. 25 § 1 D. IV 4), di nuovo da Ulpiano (L. 3 § 2 D. XLVI 7) e da Paolo il quale nelle *sententiae* (I 3, 3) chiama il gestore senza mandato un *voluntarius procurator qui se negotiis alienis offert.* Perchè, come ho già detto, la significazione generale di procurare era tale che poteva dirsi procuratore anche il gestore senza mandato (1), come Cicerone *de off.* II 75 aveva detto *procuratio negotii publici.* E non importa che il gestore senza mandato abbia potuto a volte esser detto *procurator,* spesso con l'aggiunta qui se ultro offert o un'altra simile; quello che importa è che il tecnico e giuridico procurator litis è sempre nelle fonti in riguardo ai procuratori giudiziali uno che ha avuto il mandato: ciò esclude la teoria su citata che cioè non il mandato ma la gestione in genere sia stato il più antico rapporto di rappresentanza (2).

Il Wlassak argomenta da Gaio IV 84 che ancora ai suoi tempi il mandato non era un elemento essenziale del procuratore; Gaio non dice questo, ma ad ogni modo è qui opportuno osservare che il potere i mandatari e i gestori esser chiamati col nome comune di procuratori non porta la conseguenza che i rapporti giuridici delle due specie di amministrazione fossero gli stessi; l'uguaglianza del nome non vieta che ai procuratori

---

(1) In questo senso Giuliano nella L. 34 § 4 D. XXXXVI 3 dice: *procuratori qui se ultro alienis negotiis offert.* Il gestore è pur detto *falsus procurator.* Nella legge 24 D. XLIX 1 si ha *negotiorum gestor* ma forse deve leggersi *nego tiorum gestorum.*

(2) Lo Schlossmann *der besitzerwerb durch dritte* 89 e segg. sostiene che il *verus procurator* (cioè quello che ha mandato) è designato dalla *administratio rerum;* che quando nelle fonti si trova procurator e non altro s'intende *procurator omnium bonorum* senza mandato. E il *procurator unius negotii?* Vedi Scialoja nella *Cultura* I 428. Anche ammettendo (ciò che lascia forti dubbi) che quando le fonti dicono semplicemente *procurator* s'intenda il procuratore senza mandato e perciò il gestor d'affari non è con ciò provato che il procuratore con mandato fosse pure trattato con l'actio negotiorum gestorum. Qnesta è la tesi del Wlassak, e questa tesi è erronea.

con mandato il diritto civile applicasse l' actio mandati e ai procuratori senza mandato l' actio negotiorum gestorum. Ma anche oggi mandatari, tutori, sindaci dei municipii, istitori possono dirsi tutti curatori, e tuttavia ognuno ha uno speciale rapporto che è oggetto di un distinto istituto giuridico. Gaio nel testo citato dice:

> *procurator vero nullis certis verbis in litem substituitur sed ex solo mandato et absente et ignorante adversario constituitur; quin etiam sunt qui putant eum quoque procuratorem videri cui non sit mandatum, si modo bona fide accedat ad negotium et caveat ratam rem dominum habiturum.*

Per comprendere questo testo basta ricordare che un' azione non poteva essere intentata da chiunque a nome di un altro (a differenza della difesa del convenuto che qualunque persona poteva assumere per propria volontà), ma bisognava od essere stato nominato cognitore o avere il mandato; siccome questo mandato *initio litis in obscuro est,* perchè lo si poteva provare durante tutto il procedimento, così chi si asseriva mandatario doveva dare la cauzione. E se uno errava credendo di avere (*bona fide*), e presentandosi come se avesse un mandato che nessuno in realtà gli aveva dato poteva continuare o introdurre l' azione? Gaio dice che sì, purchè dia la solita cauzione. Si tratta dunque di un' ammissione processuale fondata su la buona fede, e non di qualificare per procuratore qualunque gestore; perchè se ciò Gaio dicesse verrebbe a dire che l' attore poteva chiunque senza incarico rappresentarlo, mentre è noto che questa libertà era solo per rappresentare il convenuto (1). Che cosa infatti vogliono dire le parole di Gaio *bona fide accedere ad negotium,* se non che il presentarsi a fare il processo con la coscienza di essere il mandatario dell' attore?

---

(1) Rümelin *gesch. der stell.* 99. Se fosse vera l'opinione del Wlassak chiunque avrebbe potuto, anche senza mandato, intentar un' azione.

Che Africano considerasse come procuratore il semplice gestore senza incarico il Wlassak argomenta dalla L. 17 pr. D. XV 3 (1):

.... *nam et si procurator meus in negotia mea impensurus pecuniam mutuatus sine culpa eam perdiderit, recte eum hoc nomine mandati vel negotiorum gestorum acturum.*

Si tratta di una persona nominata amministratrice di alcuni beni miei, la quale prende denari in prestito per impiegarvili e invece li perde; sarà data contro di me l'azione del mandato o l'azione della gestione secondo che questo procuratore avea il mandato di contrarre mutui o pure nel contrarli superò i limiti del suo mandato. È in fatti noto che qualunque mandatario diventa un gestore quando eccede l'incarico avuto; ed Africano non dice che sia procuratore il gestore ma dice che uno che è procuratore può diventare gestore se esce dai confini della procura. Maggiori difficoltà presenta la L. 3 D. XXVII 3 di Pomponio a Sabino:

*si tutelae aut negotiorum gestorum agatur incerto hoc quantum ab adversariis debetur tutori procuratorive, arbitratu iudicis cavendum est quod eo nomine eis absit.*

Il tutore ha l'azione di tutela e il procuratore l'azione di gestione: così argomenta il Wlassak. Quanto al tutore la cosa è chiara, ma quanto al procuratore bisogna osservare che si tratta di un amministratore di beni e non di un mandatario per un determinato negozio; ora il testo considera il caso di spese fatte dal procuratore, e può bene pensarsi che sieno spese superanti il mandato e ripetibili quindi con l'azione di gestione come nel frammento testè citato di Africano. Per chi poi ammettesse (questione del resto molto controversa) che non solo l'azione del furioso contro il curatore ma anche l'azione di questo contro quello fosse di gestione, sarebbe possibile supporre

(1) Anche lo Schlossmann *besitzerwerb* 120 oppugna l'interpretazione che a questo e al seguente testo dà il Wlassak.

che Pomponio e Sabino avessero scritto *tutori curatorive;* la la quale ipotesi si conforterebbe con la stranezza di porre assieme il tutore col procuratore e con la naturale idea di porre assieme il tutore col curatore; si conforterebbe con essere nella seguente legge 4 § 3 detto *cum furiosi curatore non tutelae sed negotiorum gestorum actio est;* e si conforterebbe finalmente con pensare che il testo parli di un caso nel quale v' era il tutore ma v' era pure un *curator tutori adiunctus* come si dice nella L. 9 § 5 D. XXVII 3. Del resto un' ultima considerazione toglie al testo ogni prova in favore del Wlassak: se *procurator* indica pure il gestor di affari, il testo dice bene che contro di lui c' è l' actio negotiorum gestorum: se fosse stato un procuratore con mandato ci sarebbe stata l' actio mandati (1).

Retrocedendo alle più antiche fonti storiche il Pernice affermò che Cicerone *top.* 42 non conosceva il vincolo mandatario nel procuratore:

> *sunt enim similitudines quae ex pluribus conlationibus perveniunt quo volunt hoc modo: si tutor fidem praestare debet, si socius, si cui mandaris, si qui fiduciam acceperit, debet etiam procurator.*

Ma Cicerone non fa che porre una differenza fra il mandatario e il procuratore come si farebbe anche oggi, perchè il procuratore è un mandatario che amministra beni o giudizi e un mandatario a contrarre mutui non è un procuratore come tecnicamente lo si intende; che anzi Cicerone dice che come il tutore il socio il mandatario il fiduciario devono rispettare la fede, così deve rispettarla anche il procuratore a cui fidando si è dato un incarico: un gestore spontaneo senza mandato non può violare la fiducia che il proprietario non ha riposto in lui.

---

(1) Lo Schlossmann *besitzerwerb* 120 vede in questo *procurator* il *procurator omnium bonorum* senza mandato; quindi la gestione. Se fosse stato (per usare il di lui linguaggio) un *procurator cum administratione* cioè con mandato vi sarebbe stata l' actio mandati.

Un documento importantissimo e per questi riguardi non ancora considerato è la formula dell' editto *de vi* che si ricostruisce da Cicerone *pro Tullio* XIX 44 e *pro Caec.* XIX 55: *unde tu aut familia aut procurator tuus.... vi deiecisti;* questo procuratore è evidentemente colui che è amministratore per volontà del padrone, tanto è vero che Cicerone nell' ultima orazione citata dice che egli *deiectionem tuo rogatu aut tuo nomine fecerit* e nell' editto adrianeo fu tolta la menzione del procuratore (L. 1 pr. D. XLIII 16), perchè quando costui possiede videtur dominus possidere (L. 1 § 22 eodem). A proposito della formula edittale nella sua dizione dei tempi di Cicerone, questi *pro Caec.* XX 57 ha la significantissima frase che non sono tutti procuratori quelli che curano i nostri beni: *non quo omnes sint aut appellantur procuratores qui negotii nostri aliquid gerant.* Affermerei troppo se dicessi che Cicerone ha messo i prucuratori in contraposto coi gestori nel senso tecnico, ma affermo il vero se dico che egli distinguendo la gestione procuratoria da ogni altra gestione, esclude che ai suoi tempi tutte le amministrazioni fossero comprese sotto il solo generale indeterminato istituto della negotiorum gestio.

Le forme esaminate di rappresentanza giudiziale erano dai tempi più antichi ai giustinianei accompagnate da un particolare istituto che a mio credere è stato la fonte della gestione: la *defensio* (1). Chi è convenuto in giudizio e non si presenta o per

(1) Nelle legis actiones la difesa a nome altrui era solo permessa nei casi indicati dal pr. Ist. IV 10 (pro libertate, pro populo, pro tutela, e pel furto nel caso di assenza secondo la legge Ostilia): vi si dice *agere* ma dal caso pro libertate deve inferirsi che vi si comprende anche il *defendere.* Del resto la *defensio* si collega con vecchie tradizioni ariane e rappresenta un avanzo delle antiche comunità famigliari e della solidarietà di interessi e di beni. Il Rümelin *gesch. der stellvertr.* 47 credette la teoria del Wlassak trovar applicazione nell' azione diretta dell' assente contro chi agì di furto e s' impossessò dell' oggetto rubato; ma l' Hruza *über das lege agere pro tutela* 39 osserva con ragione che questa specialità di difendere l' assente nel solo caso di furto può

essere assente o per altra causa può, specie nel sistema formulare, essere difeso da chi si trovi a caso in tribunale o per sua volontà e senza incarico vi si rechi; gli effetti dannosi della contumacia erano così gravi e l' istituto stesso della contumacia così poco sviluppato, che diventava necessaria questa libertà di difesa (1). Sfuggì a tutti quelli che si occuparono della rappresentanza processuale nella legis actio la considerazione che la regola *alterius nomine agere non liceret* (Gaio IV 82) non si opponeva a che l' assente convenuto fosse difeso dagli agnati o dai gentili perchè costoro, per le idee antiche di solidarietà persino nelle colpe, agivano nomine proprio. E quando il Rümelin *gesch. der stell.* 94 dice che durante le legis actiones non fu necessaria la defensio del contumace perchè essendo l' esecuzione personale la sentenza non poteva nuocergli, dice una cosa non vera; prima di tutto perchè la sentenza era sempre favorevole all' attore comparso (Cic. *Verr.* II 17) e il convenuto assente poteva tornare in patria e su lui eseguirsi la sen-

---

far pensare che contro il ladro fosse una specie di azione popolare, e chiunque agendo di furto avesse fatta sua la cosa rubata: se così era non trova più qui applicazione la gestione.

Nel sistema delle legis actiones si aveva un caso di defensio in colui che presentavasi a difendere il tutore accusato come sospetto (L. 39 § 7 D. III 3); così pure nel *vindex* del prensus con la manus iniectio pro iudicatio.

(1) Il *defendere* indica l' attività del convenuto tanto prima quanto dopo la contestazione della lite: così dice e dice bene il Bekker *aktionen* II 178. La frase tecnica è *iudicio se defendere* come nella legge 62 § 9 D. XLVII 2; sul significato della parola *iudicium* in questa frase veggasi il Wlassak *die litiskontestation* 39 e 40. La non defensio del convenuto poteva avvenire in tre modi: o non presentandosi in iure; o presentandosi con rifiutare di compiere le cerimonie in iure; o compiendole ma non accettando la formula finale. In questo modo, interpretando il *suscipere actionem* per *formulam accipere*, il Wlassak *o. c.* 40 nota 2 intende bene la legge 52 D. L 17: *non defendere videtur non tantum qui latitat sed et is qui praesens negat se defendere aut non vult suscipere iudicium.* In tutti e tre i casi poteva un gestore di affari assumere la difesa? le regole della gestione non vi si opporrebbero, ma le fonti intendono sempre di riferirsi al primo caso quando parlano della *defensio per alium.*

tenza; e poi perchè, a parte cotesta esecuzione, era interesse e dovere degli agnati di difendere un loro membro. Bisogna rifarsi col pensiero a queste concezioni ariane. Ma appunto perchè la defensio nei primi tempi era un agere nomine *proprio* non potevasi rappresentarla come una gestione di affari *altrui.* È posteriormente che l' obbligo di solidarietà agnatizia scomparì, e allora la giurisprudenza dovette sostituire il rapporto di gestione all' antico rapporto di interessi comuni e doveri famigliari. Quando ciò avvenne? non può dirsi, ma può ammettersi anche nel periodo delle legis actiones. La defensio adunque ha esistito non solo nel periodo formulare ma anche nelle legis actiones, ristretta da prima agli agnati e ai gentili; ciò nè Gaio nè Giustiniano dicono o perchè era, come istituto agnatizio, scomparso persino dalla memoria o perchè era un agere nomine proprio e non nomine alieno. Come in tutto il resto del diritto romano il vincolo privato civile si sostituì al vincolo famigliare, così anche qui scomparve la defensio come obbligo di parentela e succedette la defensio come gestione di affare altrui (1). Ciò anche al tempo delle legis actiones, e tanto più nelle formule: è a questo periodo però che restringo le considerazioni che seguono, perchè per il primo anche le più piccole o lontane prove mancano in questo argomento.

Il difensore dovea dare la cauzione iudicatum solvi per garantire l' attore; la lite contro di lui consumava l' azione; generava l' eccezione di cosa giudicata, ed è come se si fosse trattata col vero debitore. Gaio IV 101 distingue il *cognitor,* il *procurator,* e il *defensor* (2), e Giustiniano nel § 5 Ist. IV 11 dice:

(1) All' interesse agnatizio si sostituì l' utile sociale: *publice utile est absentes a quibuscumque defendi* nella L. 33 § 2 D. III 3.

(2) Un caso di differenza spiccata tra il *defensor* e il *cognitor* è nella fine della legge 7 D. XLVI 7. Su questa legge piena di interpolazioni veggansi Lenel *palingenesia* 233 e 461 e Wlassak *die litiskontestation* 28.

*si vero reus praesto ex quacumque causa non fuerit et alius velit defensionem subire... potest hoc facere ita tamen ut satisdationem iudicatum solvi pro litis praestet aestimatione.*

Mentre per ammettere un rappresentante dell' attore il pretore voleva un procuratore con mandato o almeno che credesse di averlo e desse la cauzione (1), per ammettere un rappresentante del convenuto gli bastava la cauzione: *nemo alienae rei sine satisdatione defensor idoneus intellegitur* dice Gaio IV 101 (2). La libertà di difesa fu persino applicata ai municipii e alle corporazioni le quali non potevano introdurre azioni che per mezzo del loro syndicus o capo, ma convenute in giudizio potevano essere rappresentate da qualunque cittadino: la L. 1 § 3 D. III 4 dice:

*et si extraneus defendere velit universitatem permittit proconsul, sicut in privatorum defensionibus observatur.*

Gli effetti particolari della defensio e la sua specialità di non richiedere il mandato dal convenuto sono delineati nella L. 11 § 7 D. XLIV 2:

*hoc iure utimur ut ex parte actoris in exceptione rei iudicatae hae personae continentur quae rem in iudicium deducunt: inter hos erunt procurator cui mandatum est, tutor, curator furiosi vel pupilli, actor municipum; ex persona autem rei etiam defensor numerabitur, quia adversus defensorem qui agit litem in iudicium deducit.*

La ricerca che, tutto ciò permesso, si presenta importante è quella del rapporto giuridico fra l' assente e il defensor; im-

---

(1) L. 3 § 3 D. XLVI 7: *sed et si forte ex liberis vel parentibus aliquis interveniat vel vir uxoris nomine a quibus mandatum non exigitur.* Il Lenel *das ed. perp.* 78 congettura con verità di sostanza ma non di forma un editto così: *ei cui mandatum non erit alieno nomine agendi invito adversario potestatem non faciam.*

(2) L. 63 D. V 1: *recte defendi hoc est iudicium* ACCIPERE *vel per se vel per alium sed cum satisdatione.*

perocchè per il fatto che la sentenza contro questo era cosa giudicata contro quello (1), e che il difensore condannato pagava il debito (L. 74 § 2 D. V 1), potevano sorgere reciproche domande di risarcimento e di danni per responsabilità. Ora il diritto classico definisce questo rapporto come negotiorum gestio nel senso tecnico (2), e tutto conduce a ritenere che così fosse pure nel diritto antico; perchè se il cognitore e il procuratore erano mandatari, il defensor si distingueva per la mancanza del mandato e non v'era per lui altra veste giuridica che di gestore di affari altrui. Il diritto civile per mezzo dei giuristi creò dunque il concetto e le azioni di gestione per regolare la posizione del defensor di fronte all'assente difeso, già esistendo per il cognitore e il procuratore il contratto di mandato. Le prove di questo mio credere sono in parte dedotte con l'esclusione delle altre ipotesi e in parte indotte dalle notizie delle fonti; e il ragionamento si presenta già per se stesso probabile se si pensa che esisteva il defensor, che era necessario regolare i suoi rapporti col dominus, che non gli si poteva applicare il mandato, e che rimaneva dunque come sola ipotesi fare scaturire i diritti e gli obblighi ex negotiis gestis. Come ricordo dell'antica origine nella difesa giudiziale degli assenti deve spiegarsi il fatto che in molti testi viene ricordata l'*absentia domini* con tale insistenza, che ci fu chi la ritenne elemento essenziale della gestione (3). Ma l'argomento più diretto è nelle parole con le quali Ulpiano giustifica l'editto: L. 1 D. III 5:

> *hoc edictum necessarium est quoniam magna utilitas absentium versatur ne* INDEFENSI *rerum possessionem aut venditionem patiantur vel pignoris distractionem vel poenae committendae actionem vel iniuria rem suam amittant.*

---

(1) Keller *litis contest.* 350; Cogliolo *eccez. di cosa giud.* 312.

(2) L. 30 § 7 e L. 40 D. III 5.

(3) L. 1, 2, 11, 19 § 3 e § 5, 31 § 2 D. III 5; L. 20 § 1 D. XVII 1; L. 17 § 3 D. XIII 6; L. 13 § 12 D. XV 3; L. 1 pr. D. XX 6; L. 17 § 2 e L. 48 D. VII 1.

La parola *indefensi* accenna all' originario scopo della gestione di difendere giudizialmente un assente che non ha dato ad alcuno il mandato di rappresentarlo; e l' allusione non è solo di parola ma anche di concetto se si considerano le successive frasi *rerum possessio aut venditio,* che alludono la prima alla procedura contro l' assente citato e non comparso e la seconda all' esecuzione contro l' assente doloso e latitante (1). La stessa positura dell' editto su la gestione ne ricorda i primordi processuali perchè, invece di trovarsi accanto al mandato e assieme ad altri contratti secondo la natura che prese nel suo posteriore svolgimento, si trova nel grande titolo *de procuratoribus et defensoribus;* ed Ulpiano lo commenta nello stesso libro decimo nel quale tratta pure dei rappresentanti i corpi morali dopo avere nel precedente libro trattato dei cognitori (2). Con ammettere le cose da me dette si spiega un testo il quale fin ora non ha avuto una plausibile interpretazione dogmatica; è la legge 30 § 7 D. III 5:

> *uno defendente causam communis aquae sententia praedio datur; sed qui sumptus necessarios ac probabiles in communi lite fecit negotiorum gestorum actionem habet.*

Fra più condomini di un fondo dominante uno solo sostiene in giudizio il diritto alla servitù; le spese processuali le richiede con l' azione di gestione. E perchè non con l' azione *communi dividundo* mentre in tale caso è pur data la simile familiae erciscundae (3)? All' opinione che ciò dipenda dalla indivisibilità delle servitù (4), e all' opinione che ciò dipenda dall' essere quelle

(1) Filomusi Guelfi *il proc. civ. contumaciale* 28 nota 22.

(2) Lenel *das ed. perp.* 83.

(3) L. 25 § 10-13 D. X 2.

(4) Glück V § 419. La legge 19 § 2 D. X 3 dice: *si per eundem locum via nobis debeatur et in eam impensa facta sint, durius ait Pomponius communi dividundo vel pro socio agi posse: quae enim communio iuris separatim intelligi potest? sed negotiorum gestorum agendum.* Ma qui non si tratta di condomini, sì bene di più fondi aventi ognuno un diritto di servitù sopra una stessa strada.

persone condomini del fondo e non della servitù considerata come pertinenza (1) è possibile in via dogmatica non acconsentire; storicamente invece la cosa è molto chiara, perchè era norma tradizionale che l' azione tipica del defensor fosse la negotiorum gestorum, alla quale si ricorreva anche quando le circostanze del fatto avessero concesso un' altra azione. Anche il nome dell' istituto si riferisce alla sua antica funzione, perchè la parola *negotium* come osservò il Wlassak ebbe da prima il significato ristretto di affare giudiziale che mantenne anche dopo, e si estese poscia ad ogni affare patrimoniale; Gaio IV 84 parlando del procuratore che si presenta per intentare un' azione dice *ad negotium accedere,* e questa parola ripete in questo senso in altri luoghi come in IV 141 e 184 e come fanno altri giuristi e le stesse costituzioni imperiali (2).

L' impossibilità che la gestione sia stata in origine il rapporto giuridico del procuratore e la possibilità che sia stata il rapporto giuridico del solo difensore derivano nello stesso tempo dalla considerazione seguente: se la gestione avesse incominciato con servire ai procuratori processuali e questi non essendo possibili che al tempo delle formule, Roma non avrebbe avuto per cinque secoli nessun istituto giuridico regolante la amministrazione dei beni affidati ad altri. Si vide che Cicerone riferisce come uso antico il nominare un amministratore patrimoniale quando il proprietario per guerra o per altre cagioni doveva assentarsi; e nessuna azione sarebbe stata concessa contro di lui prima del periodo formulare se la sola azione concessa fosse stata di gestione, la quale sorta per i procuratori giudiziali come vuole il Wlassak non era nè pur concepibile nei cinque secoli di legis actiones. Ed invece secondo quello che io credo i pro-

---

(1) Brinkmann *verhältniss der actio comm. div. und der actio neg. gest.* 122.

(2) Paolo *sent.* I 5, 1; L. 10 D. V 1; L. 1 e L. 24 Cod. II 13. La similitudine che il Wlassak fa con la parola *pactio* non è esatta: ampie prove di ciò nel Cogliolo *storia* I 108 e 213.

curatori dei beni erano anche prima delle formule diretti dal contratto di mandato, il quale provvedeva largamente all' amministrazione patrimoniale ed estraprocessuale; sorte le formule i procuratori poterono intentare azioni e la loro responsabilità continuava ad esser quella di mandatarii, mentre per il nuovo istituto della defensio il diritto civile creò le actiones negotiorum gestorum.

Trovata dalla giurisprudenza l' azione di gestione pel caso di defensio, come azione che non suppone nè il mandato nè il consenso del dominus ma deriva ex negotio gesto cioè dal fatto stesso di aver amministrato, incominciò una tendenza di ampliamento dei casi ai quali la gestione era applicabile; finchè l' ampliare si fondò sull' analogia potè supplirvi lo stesso ius civile secondo il suo metodo conosciuto, ma quando si trattò di uscire dal processo e adattare la gestione defensionale alla amministrazione dei patrimonii fu bisogno che il pretore intervenisse con un editto. Questo è lo schema delle idee che ora si devono dimostrare, e che dal tema dell' origine ci fanno passare al tema dello svolgimento storico della gestione.

Il defensor era un negotiorum gestor perchè non aveva il mandato, ma fu facile scorgere che a volte anche il procuratore poteva trovarsi in questa condizione. Si è in fatti veduto da Gaio IV 101 che il mandato non richiedendosi subito ma solo nel corso del processo, poteva una persona presentarsi e credersi in buona fede procuratore senza essere: il dominus contro costui non avrà l' azione di mandato ma l' azione di gestione (1). Quando il convenuto rendevasi contumace un amico poteva chiedere per lui una dilazione allegando la giusta causa della sua assenza; con ciò l' amico non accettava il giudizio e non era defensor, ma facilmente lo si poteva considerare un gestore di affari altrui; la L. 30 § 2 D. III 5 dice:

(1) Si argomenta dalla L. 19 § 3 D. III 5 e L. 25 § 2 D. XLIV 2. Veggasi Keller *civilpr.* § 52.

*litem in iudicium deductam et a reo desertam frustratoris amicus ultro egit causas absentiae eius allegans iudici: culpam contraxisse non videbitur, quod sententia contra absentem dicta ipse non provocavit.*

Una serie più importante di casi dovette presto avvenire quando nessuno presentavasi a difendere l'assente: il creditore otteneva la missio in possessionem, ma il successivo passaggio alla venditio bonorum sarebbe stato causa di pericoli e frodi se durante tutto questo procedimento essi beni non avessero avuto un provvisorio amministratore. La già riferita L. 1 D. III 5 lascia con chiarezza argomentare che generalmente un parente od un amico presentavasi a tale scopo; la L. 6 § 2 D. XLII 4 dice che se il debitore era prigioniero di guerra il pretore gli nominava un curatore, e con ragione è stato asserito che può pensarsi alla nomina di un *curator absentis* anche per tutte le altre cause di assenza (1). Questo provvisorio amministratore era un negotiorum gestor perchè i suoi scopi erano analoghi a quelli del difensore.

Ma fuori del processo esisteva pure la possibilità e la utilità di rendere generale la gestione degli affari altrui; e se invece di difendere un assente ci si fosse impossessati del suo patrimonio per amministrarlo? e il creditore pignoratizio e il curatore del furioso non sarebbero stati sottoposti a regole fisse se si fossero qualificati come gestori? e, ed è ciò che è più importante, quando un contraente agisce superando le facoltà del mandato come regolare meglio le sue azioni estracontrattuali che adattandovi il concetto della gestione? In questo così largo campo non poteva per quanto analogia vi fosse arrivare l'actio negotiorum gestorum sorta e vissuta nei confini o nelle circostanze della defensio; i caratteri sostanziali permettevano tale ampliamento purchè si fosse proclamato in un modo semplice e generale con la possibilità di vincoli sorgenti ex negotiis gestis. Fu ciò che

(1) Filomusi Guelfi *il proc. civ. contum.* 27.

fece il pretore, il quale elevò ad istituto giuridico patrimoniale uno spediente processuale. Ma per raggiungere completamente lo scopo era necessario provedere anche ai casi nei quali l' assente morisse durante la gestione altrui o questa si esercitasse non sui beni di un vivo lontano ma su quelli di un morto il cui erede non avesse ancor fatta l' accettazione: la giurisprudenza dell' ius civile doveva trovarsi impacciata a risolvere su la validità o nullità di tale gestione, perchè da una parte l' apparente similitudine della gestione col mandato faceva pensare che l' istituto dovesse cessare con la morte del dominus, e d' altra parte l' incerto concetto che si aveva dell' eredità giacente faceva essere in dubbio chi fosse la persona i cui beni morto il proprietario il gestore amministrava. Il pretore doveva dunque col suo editto togliere ogni dubbio e definire le controversie. E che le cose sopra dette sieno state poste in essere dal pretore risulta dal testo dell' editto:

*si quis negotia alterius sive quis negotia quae cuiusque cum is moritur fuerint gesserit, iudicium dabo.*

La frase generale *negotia alterius gerere* conteneva la innovazione del pretore, il quale prese l' istituto della gestione dal ristretto campo processuale della defensio e lo estese a tutte le amministrazioni di affari senza mandato; diede ad esso istituto il vero fondamento giuridico cioè il vincolo obbligatorio che sorge non dal consenso, non dal contratto, non dalla ratifica, ma *ex negotio gesto.* La seconda parte dell' editto precisava maggiormente la natura del rapporto, perchè facendolo sopravivere alla morte del dominus mostrava che la volontà presunta di costui non influiva in alcun modo e l' istituto nasceva a così dire dalla *realità* del fatto cioè dalla avvenuta amministrazione. Dire per ciò che le parole da *sive* a *fuerint* furono forse aggiunte dopo da un altro pretore (1) è dire cosa che non solo è del tutto arbitraria, ma ripugna alla naturale spiegazione dell' editto;

---

(1) Dernburg nel *Festgaben für Heffter* 115.

il quale si servì del caso della gestione dei beni di un morto appunto per costruire completa la figura dell' istituto nascente ex negotio gesto. Non so poi vedere come possa il Wlassak credere che l' editto pretorio si riferiva solo ai rappresentanti giudiziali; oltre alle cose già dette e alla già fatta dimostrazione che i cognitori e i procuratori erano regolati dal contratto di mandato, v' è la generale dicitura dell' editto che nei *negotia alterius* non comprende solo i giudizii ma tutti gli affari patrimoniali e più questi che quelli.

La gestione contemplata dal pretore è la gestione specifica e tecnica cioè l' amministrare i beni altrui senza averne mandato, perchè l' amministrarli per un incarico ricevuto cadeva nei confini del contratto di mandato che preesisteva nel diritto civile e sul quale il pretore non fece alcun editto. L' opinione del Wlassak che questa disposizione edittale riguardasse tutte le specie di gestioni e quindi anche e principalmente l' amministrazione per espressa volontà del dominus è dimostrata impossibile dalle considerazioni precedenti; ora solo aggiungo che non è influente la prova che il Wlassak (1) trae dalla generalità della frase *negotia gerere* la quale senza dubbio ha anche il significato ampio di qualunque amministrazione, sia del mandatario sia del tutore sia del curatore sia del gestore in senso tecnico e ristretto. Anche oggi *gestire gli affari* abbraccia tutto, mentre la *gestione degli affari altrui* allude al particolare istituto qualificato dal codice nostro come un quasi contratto; e il testo dei Basilici che distingue i due sensi, ampio l' uno e ristretto l' altro, mostra appunto che anche quando da molti secoli esisteva l' istituto della gestione tecnica la frase *negotia gerere* potevasi applicare pure alle altre amministrazioni qualificate, come il mandato e la tutela (2). La questione se il pretore usò la

---

(1) *Neg. gest.* 29.

(2) Basilici XVII 2, 23. Nella traduzione di Fabroto (II 338) è: *omnes enim actiones quae sunt ex negotio gesto quattuor sunt: mandati, tutelae, negotiorum gestorum, protutelae.*

frase *negotia gesserit* in senso ampio o ristretto non può risolversi col dire che negotia gerere aveva pure il senso ampio, perchè appunto la duplicità dei sensi genera ma non decide la controversia. Gli elementi per deciderla devono prendersi d'altronde; e siccome risulta che il diritto civile conosceva il mandato; che mandatarii erano considerati i procuratori; che tutti i commenti dei giuristi romani a quest' editto considerano unicamente la gestione tecnica; così risulta che l' editto pretorio aveva il concetto che Gaio esprime nella L. 5 pr. D. XLIV 7:

> *si vero* SINE MANDATU, *placuit quidem sanè eos invicem obligari eoque nomine proditae sunt actiones quas appellamus negotiorum gestorum.*

E che il pretore non contemplasse la gestione con mandato si rileva da un così chiaro argomento che io non so come possa nè pur dubitarsene; si rileva cioè dalla seconda parte dell' editto ove si parla della *gestio bonorum mortuorum,* perchè nè un morto può dar mandato nè se lo diede in vita può questo sopravivere a lui. Del resto come processo di svolgimento non può ammettersi che da una primitiva generale gestione si sieno poi staccati e differenziati due istituti così diversi come il mandato e la negotiorum gestio; perchè è bene notare sin d' ora che fra essi la parentela sembra stretta secondo quelle teorie ancora dominanti che fondano la gestione sopra un mandato presunto o per lo meno sopra la rappresentanza; ma il concetto romano era estraneo a queste idee e riteneva possibile che sorgessero diritti e doveri ex re cioè dal solo fatto di avere amministrato affari altrui.

Il pretore pose le pietre massime della gestione, ma la costruzione di tutto l' edificio fu fatta dalla posteriore giurisprudenza la quale elaborò la teoria del *negotium alterius* o *negotium alienum,* formò e precisò il requisito dell' *utiliter gestum,* e più che tutto sviluppò le molte applicazioni della gestione ai casi di fatti compiuti fuori i limiti di un precedente contratto. Tutta la negotiorum gestio ritornò nel seno della giurisprudenza nè il pretore la completò con altri editti; solo qualche rescritto

imperiale riguardò singoli punti (1). Il Köllner nella sua opera citata pag. 11 disse che il pretore mutò in seguito la dicitura del suo antico editto in modo da uguagliare l' azione diretta con quella che fino allora era stata concessa *utiliter*, e cita la L. 47 § 1 D. III 5:

> *nec refert directa quis an utili actione agat vel conveniatur*, quia in extraordinariis iudiciis ubi conceptio formularum non observatur haec suptilitas supervacua est, maximeque *cum utraque actio eiusdem potestatis est eundemque habet affectum.*

Ma che le parole in carattere comune sieno un' interpolazione giustinianea è così evidente e così generalmente ammesso, che l' opinione su citata non è nè pur possibile (2). Ho detto testè che lo svolgimento della gestione posta sopra larghe basi dall' editto fu fatto dai giuristi; ora aggiungo che i commenti di Giuliano Gaio Paolo Ulpiano non erano all' editto ma alle formule della gestione, come si rileva dai frammenti del D. III 5 eccettuandone la L. 3 § 2-§ 9. Ciò notò il Lenel in opposizione alla contraria ed erronea affermazione del Wlassak, e ciò conferma l' origine civile della negotiorum gestio (3).

È molto facile spiegare perchè l' editto pretorio che fece della gestione un istituto stragiudiziale abbia tuttavia avuto un posto nella parte dei cognitori procuratori e difensori: l' actio negotiorum gestorum era stata trovata dal diritto civile per la defensio, e il pretore che ripeteva nell' albo tutte le formule delle azioni civili dovette appunto collocarla fra le altre azioni riguardanti i rappresentanti processuali; quando poi fece un editto de negotiis gestis per estendere la virtù dell' antica azione civile, diede naturalmente all' editto un posto corrispondente a quello dell' azione.

---

(1) Antonino Pio: L. 3 § 4, L. 6 § 12, L. 34 D. III 5. Severo: L. 44 D. III 5. Giustiniano: legge ultima Cod. II 18 [19].

(2) Dankwardt *neg. gest.* 10; Mühlenbruch *die lehre von der cession*³ 174.

(3) Lenel *das ed. perp.* 83 nota 13; Wlassak *neg. gest.* 13.

Fra la gestione civile creata per la defensio e la gestione pretoria diretta a tutti gli affari della vita, gestione processuale quella e gestione patrimoniale questa, credo che si possa trovare un passo intermedio che servì quasi da ponte: è l'*actio funeraria*. Per le idee ariane antiche era sacrilegio lasciare i morti insepolti, e chiunque poteva e doveva curarne la sepoltura: ma come riavere dall' erede le spese sostenute? era una gestione di affari, ma questa il diritto civile non riconosceva che per il caso di difesa processuale e il pretore non aveva ancora elevato ad istituto giuridico generale. Vi si provvide con un apposito editto che riferisce la L. 12 § 2 D. XI 7:

> *quod funeris causa sumptus factus erit, eius reciperandi nomine in eum ad quem ea res pertinet iudicium dabo.*

La grande antichità di questo editto e, come io credo, la sua anteriorità all' editto de negotiis gestis sono provate non solo dalla dicitura secondo i segni messi in evidenza dal Dernburg, ma anche dall' essere la relativa azione concepita in aequum con le parole *quantae pecuniae aequum tibi videbitur* (1). Siccome in realtà quest' azione funeraria non è che un' azione di gestione così gli scrittori disputano nella parte dogmatica quale ragione può distinguere l' editto *de sumptibus funerum* dall' editto *de negotiis gestis* il quale come più generale lo comprende (2); per me la ragione è storica, l' essere cioè quell' editto sorto prima di questo e avere anche dopo continuato a vivere solo perchè non fu abolito.

Il territorio vasto che andò man mano occupando l' azione di gestione è delineato in un testo che fu sempre fonte di dubbi e di controversie; è la L. 3 § 10 D. III 5:

> *hac actione tenetur non solum is qui sponte et nulla necessitate cogente immiscuit se negotiis alienis et ea gessit, verum et is qui aliqua necessitate urguente vel necessitatis suspicione gessit.*

---

(1) Dernburg nel *Festg. f. Heffter* 110; Lenel *das ed.* 182.
(2) Le varie opinioni dogmatiche sono nel Chambon *neg. gest.* 197.

La difficoltà fu concepire una vera gestione quando il gestore opera *aliqua necessitate urguente,* tanto che alcuni dissero contro l' insegnamento delle fonti che in questo caso l' actio negotiorum gestorum è *utilis* (1); e quella difficoltà sorge dalla nozione che suolsi dare della gestione come una spontanea, e perciò nulla necessitate urguente, intromissione negli affari altrui. Il Wlassak *neg. gest.* § 11 ha spiegato la legge controversa dicendo che riproduce quello stadio giuridico nel quale la gestione e l' editto pretorio comprendevano anche il mandato e la tutela, perchè avendo egli ammesso che il mandatario era da prima un gestor di affari trova giusto che ci fosse un gestore operante non sponte ma mosso da una necessitas cioè l' incarico del mandante. Una sola considerazione basta per mostrare l' errore di questa opinione: il concetto della necessitas in questa legge è di Ulpiano e ricompare in altre leggi che saranno fra poco citate o che appartengono ad altri giuristi dell' ultimo periodo classico, di un' epoca cioè nella quale nessuno e nè pure il Wlassak disconosce che era fatta una profonda differenza tra il mandato e la gestione. Posso asserire che il testo disputato diventa chiaro e preciso se si confronta col vero concetto romano della gestione, la quale è l' amministrazione dei beni altrui senza un titolo che di per se costituisca un istituto giuridico. Il caso più comune è la spontanea intromissione, ma non è il caso unico: quando si amministra un negotium alienum lo si amministra in forza di una veste che ha un riconoscimento giuridico nominato o che non l' ha; nella prima ipotesi è mandato o è tutela o è un altro rapporto dal diritto contemplato, mentre nella seconda ipotesi è negotiorum gestio. Della quale i segni distintivi son dunque per questo riguardo negativi, perchè è caratterizzata dall' essere un' amministrazione che non è mandato non è tutela e non è un altro istituto avente un nomen iuris; come similitudine può dirsi che la gestione tecnica sta alle gestioni

---

(1) Così Cuiacio nelle *recit. in lib. IV quaest. Pauli ad legem 36 de neg. gestis.*

qualificate come i contratti innominati ai nominati. Ed Ulpiano vuol proprio dir questo: che cioè il gestore agisca per spontanea volontà o per un motivo impellente o per un' erronea credenza è sempre un puro gestore quando non è nè un mandatario nè un tutore nè una persona da un altro istituto giuridico contemplata e regolata. Ci si persuade di ciò quando si esaminano alcuni casi nei quali c' è vera gestione mentre il gestore fu mosso da una qualche necessità. E di questi casi una prima serie è quando una persona ha con un' altra una relazione di diritto come un deposito o un mandato, ma senza volontà preordinata supera i limiti contrattuali; è noto che i fatti al di là di essi cadono sotto la gestione e si chiedono con l' actio negotiorum gestorum sebbene non possa dirsi che il gestore abbia agito spontaneamente. In quest' ordine di idee è la L. 31 § 1 D. III 5 la quale considerando il caso della madre di una fidanzata che prese i donativi fatti alla figlia dallo sposo senza la scienza della donataria dice: *quia mandati vel depositi cessat actio negotiorum gestorum agitur.* Si può andare anche più innanzi e ammettere che il gestore abbia un mandato e quindi agisca per una necessità giuridica, ma che tale mandato sia per qualche ragione nullo e allora la sua amministrazione è una semplice negotiorum gestio; quest' ipotesi è fatta dalla L. 18 § 2 D. III 5 la quale fa il caso di un libero che serve in buona fede cui il padrone dà un mandato: il mandato è nullo perchè il servo *non libera voluntate exsequitur rem sibi mandatam sed quasi ex necessitate servili* (1), e perciò c' è contro di lui l' azione di gestione. Può anche darsi che una persona tratti un affare credendo che sia proprio e lo tratti pressato dalla necessità di lucrare; siccome l' affare obbiettivamente considerato è altrui, così egli è un negotiorum gestor: lo dice la L. 5 § 5 D. III 5. La necessità può anche sorgere dalla natura urgente della cosa; è un medico che in tempi di peste è obbligato dall' autorità

(1) Sta invece per la validità del mandato la L. 13 § 2 D. XIII 6.

politica a prestare le sue cure; è un cittadino che dalla pietà o dalla coazione del popolo o dal comando di soldati è costretto ad aiutare lo spengimento di un incendio; è il bisogno di salvare la propria casa che ci determina a puntellare la casa crollante del vicino; tutte queste persone agirono non spontaneamente ma necessitate urguente, e siccome non sono nè mandatari nè tutori così sono gestori di affari (1). E finalmente nel diritto romano, che non aveva ancora elevato la curatela a istituto giuridico patrimoniale come il mandato e la tutela, c' era contro il curatore l' azione di gestione; e il curatore agisce non spontaneamente ma per effetto della carica conferitagli (2). L' esistenza adunque di una gestione a così dire necessaria mostra che la spontanea intromissione è un requisito frequentissimo ma non essenziale, e mostra che la negotiorum gestio dell' editto e di tutto il diritto classico (e anche del codice italiano) è ogni amministrazione che non sia qualificata e che non costituisca un nominato ed apposito istituto giuridico.

Tornando alla ricerca di un' epoca approssimativa per l' origine della gestione incomincio con notare che dal passo già trascritto delle *top.* 17 risulta con certezza aver Cicerone conosciuti e distinti i due istituti della negotiorum gestio e del mandato; e risulta, ciò che più importa, le relative azioni aver avuto l' aggiunta ex fide bona e questo esser stato tradizionalmente insegnato dai giuristi *(illi tradiderunt)*. L' origine della gestione nell' ius civile non può essere validamente messa in dubbio; ma per la sua antichità può asserirsi che Quinto Mucio Scevola, console nel 659 della città e colui che *primus ius civile constituit,* conosceva l' azione di gestione: in fatti Pomponio *ad Quintum Mucium* nella L. 10 D. III 5 dice:

---

(1) Donello (*comm.* XV 15, 9) concepisce questi casi come effetto di una necessità *quae fuit in re administranda.*

(2) La glossa (ad legem 3 § 10 D. III 5) ricondusse bene alla *necessitas* di che parla Ulpiano il caso del curatore.

*si negotia absentis et ignorantis geras et culpam et dolum praestare debes: sed Proculus interdum etiam casum praestare debere....*

Che Scevola avesse detto dovere il gestore rispondere del dolo e della colpa si argomenta anche da ciò che la sua regola fu poi oggetto di studi per i giuristi posteriori, e come Proculó a volte l' estese anche al caso fortuito così Labeone nella L. 3 § 9 D. III 5 l' aveva ristretta in alcune circostanze al solo dolo:

Scevola: *culpam et dolum praestare debes* (L. 10 h. t.).

Labeone: *interdum dolum solummodo versari* (L. 3 § 9 h. t.).

Proculo: *interdum etiam casum praestare debere* (L. 10 h. t.).

Il Voigt *das ius nat.* III 319 con un pessimo argumentum a silentio disse che Scevola non conosceva nè il deposito nè il commodato nè il pegno nè la gestione perchè questi quattro istituti non sono nella enumerazione che Cicerone nel *de officiis* III 17 scritto nel 710 fa delle azioni di buona fede:

*nam quanti verba illa UTI NE PROPTER TE FIDEMVE TUAM CAPTUS FRAUDATUSVE SIEM, quam illa aurea UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET ET SINE FRAUDATIONE. Sed qui sint boni et quid sit bene agi magna quaestio est. Quintus quidem Scaevola pont. max. summam vim dicebat esse in omnibus iis arbitriis in quibus adderetur EX FIDE BONA; fideique bonae nomen existimabat manare latissime idque versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae societas continetur. In his magni esse iudicis statuere (praesertim quum in plerisque essent iudicia contraria) quid quemque cuique praestare oporteret.*

L' enumerazione qui fatta non è completa, e fallace è qualunque argomentazione che si voglia trarre dal silenzio di Cicerone su alcuni istituti. Del resto avere Quinto Mucio Scevola trattato della gestione di affari è un argomento di più in favore dell' opinione che questa fosse sorta per opera del diritto civile; perchè fu solo Servio console nel 703 che per il primo scrisse

*duos brevissimos libros ad edictum;* e se anche ciò non esclude che prima di Servio i giuristi si occupassero dell' editto come dice il Wlassak *neg. gest.* 18, ciò però fa ritenere più probabile che Scevola abbia scritto più su istituti civili che su pretorii: le eccezioni come nelle leggi 1 § 5 e 5 § 8 D. XLIII 24 si contano.

È stato anche asserito dall'Aarons (1) che Cicerone nell' unico testo ove parla della gestione (*top.* 17) mostra di conoscere solo l' actio directa perchè dice *ei cuius ea negotia fuissent,* e quindi ai tempi suoi non c' era l' actio contraria. Anche questo argomentare dal silenzio di uno scrittore è falso, perchè la L. 21 pr. D. III 5 riferisce su l' azione contraria di gestione un responso di Servio Sulpicio contemporaneo ed amico di Cicerone. La questione del resto del rapporto storico fra le due azioni non ha elementi sufficienti per una risoluzione sicura; alcuni hanno asserito e anche il Wlassak *neg. gest.* 184 che la diretta è più antica della contraria; altri che sorsero nello stesso tempo, come sostenne lo Zimmermann *aechte neg. gest.* 11; altri ancora che il pretore creò la contraria e dopo la giurisprudenza creò la diretta, come sostenne il Dankwardt *neg. gest.* 7 e 17, ma nessuna di queste opinioni ha prove che costringono a riconoscerne la verità. Nuove considerazioni su questo argomento mi è riuscito di trovare con prendere una via tutta diversa, per la quale sono pervenuto ad alcuni molto importanti resultamenti che passo ad esporre. È noto che i contratti sono bilaterali quando tutte e due le parti contraenti devono l' una all' altra una prestazione, come la vendita o la locazione; sono unilaterali quando è da una sola parte la prestazione, come il mutuo. Molti contratti di questa seconda specie come il deposito il mandato il commodato possono dar luogo a reciproche prestazioni, e l' antica teoria li chiamò *contractus bilaterales inaequales;* in essi secondo la nomenclatura giustinianea la prestazione fondamentale ed

---

(1) *Beiträge* pag. V.

originaria si chiede con un' *actio directa* e quella secondaria e susseguente con un' *actio contraria*. La gestione di affari a quale specie di contratti assomiglia? Ai bilaterali imperfetti con l'azione diretta e la contraria: questa è la risposta data da tutti gli scrittori antichi e recenti, ma contro questa risposta trovo alcuni dubbi molto forti. Anzi tutto delle due prestazioni del dominus e del gestore non credo che possa dirsi l' una essere principale e l' altra secondaria; perchè l' aver gestito un affare altrui può secondo i casi creare nel dominus un interesse a rivendicare l' affare stesso o invece nel gestore un interesse ad obbligare il dominus a riconoscere la gestione avvenuta. È vero che nelle Istituzioni di Giustiniano, come si ridirà dopo, è chiamata directa l'azione del dominus e contraria quella del gestore, ma ciò non è mai detto nelle pandette, il cui silenzio è molto significativo; che anzi quando Ulpiano nella L. 1 D. III 5 dà la ragione giustificante l' istituto della gestione pare che dia la prevalenza ai diritti del gestore, asserendo che se non ci fosse l' actio negotiorum gestorum non si troverebbe più chi volesse curare gli interessi di un assente. La gestione dunque dà luogo a prestazioni veramente bilaterali, perchè ex negotio gesto sorgono obblighi tanto nel gestito quanto nel gestore; e se si vuole la gestione che non è un contratto paragonarlo a un contratto bisogna dire che è veramente bilaterale, e che (come nella vendita) ci sono due azioni *ugualmente dirette*. Allora invece la gestione comincia ad assumere un aspetto unilaterale quando in luogo di considerarla come obbligazione reale sorgente ex negotio gesto, si vuole per analogia di concetto assomigliarla e avvicinarla al mandato; la natura della gestione è totalmente violata, e nel posto del *negotium gestum* creatore di obbligazioni si sostituisce il *consensus praesumptus* del dominus al gestore. In quest' ordine di idee il dominus come quasi mandante è quello che ha l' azione diretta; il gestore come presunto mandatario ha l' azione contraria; la gestione diventa un quasi contratto simile al mandato, e come questo è unilaterale imperfetto cioè ha un' azione diretta e una contraria. La questione delle due

azioni dunque dipende dalla essenza giuridica della gestione, ed è molto interessante sapere l'opinione in proposito delle fonti romane. Ai tempi giustinianei non dirò che fosse stato trovato il concetto del mandato presunto che doveva aver poi tanta parte nelle dottrine medioevali, ma è certo che qualificata la gestione come un *quasi contratto* sembrò facilmente che il contratto simile fosse il mandato. Ed è però che Giustiniano nel § 1 Inst. III 27 dice esplicitamente spettare al dominus l'azione diretta e al gestore la contraria; ma mentre ciò è affermato pure dagli scrittori come vero per il diritto classico ed antico, penso che possa provarsi addirittura l'opposto. La gestione ai tempi classici ed antichi era una obbligazione reale, cioè un insieme di obblighi nascenti ex negotio, senza alcun riferimento a consensi veri o presunti, capace di due azioni in pari modo dirette. È questa la tesi da provare: e la rende subito verosimile la osservazione che in tutto il titolo de negotiis gestis i diritti del gestore o del dominus sono sempre fatti oggetto dell'azione di gestione senza chiamarla mai diretta o contraria, all'in fuori della legge 19 della quale dirò particolarmente. E questa differenza è persino nelle intitolazioni, perchè mentre il titolo pel mandato XVII 1 ha *mandati vel contra,* e il commodato XIII 6 ha *commodati vel contra,* e il deposito XVI 3 ha *depositi vel contra* il nostro titolo III 5 ha solo *de negotiis gestis.* La frase che più volte ricorre nelle fonti *actiones negotiorum gestorum* mostra che dalla gestione si reputavano sorgere due azioni aventi lo stesso nome, parimenti dirette, l'una contro il dominus e l'altra contro il gestore. Di questo fatto il diritto civile diede un altro esempio nell'actio praescriptis verbis, la quale nascendo ex re non aveva a priori un titolare ma poteva secondo i casi essere intentata contro l'uno o contro l'altro dei contraenti. La prova però più diretta s'inferisce dalla stessa dicitura dell'editto, il quale nel commodato ove il diritto principale è del commodante e nell'actio funeraria ove il diritto principale è di chi fa le spese di sepoltura ha ciò detto nelle stesse parole edittali, mentre per la gestione di affari adoperò una locuzione

così impersonale da comprendere tanto l' azione contro il gestore quanto l' azione contro il dominus. Il confronto fra questi editti ha una significazione eloquente:

Gestione: *si quis negotia alterius... gesserit, iudicium eo nomine dabo* (L. 3 pr. D. III 5).

Azione funeraria: *quod funeris causa sumptus factus erit eius reciperandi nomine in eum ad quem ea res pertinet iudicium dabo* (L. 12 § 2 D. XI 7).

Commodato: *quod quis commodasse dicetur de eo iudicium dabo* (L. 1 pr. D. XIII 6).

In conformità all' editto pretorio, parlante in generale e concedente un'azione diretta tanto al gestito quanto al gestore, è molto probabile che nella maggior parte dei casi la formula dell'azione fosse doppia nel senso che la intentio comprendesse le reciproche prestazioni. Dalle leggi 1 § 4 D. XLIV 5 e 5 pr. D. XLIV 7 questa formula può ricostruirsi così (1):

*quod Numerius Negidius negotia Auli Agerii gessit; q. d. r. a. quidquid ob eam rem alterum alteri ex fide bona dare praestare oportet; eius iudex alterum alteri condemna s. n. p. a.*

Editto e formula confortano dunque l' opinione che ex negotio gesto sorgeva l' actio negotiorum gestorum, sì nel gestore contro il dominus in forma di giudizio diretto come nel dominus contro il gestore in forma di uguale giudizio diretto: a somiglianza dunque della vendita e degli altri contratti veramente bilaterali. Una riprova di ciò è nella L. 5 § 5 D. III 5 la quale fa il caso di reciproche prestazioni, e invece di parlare di azioni dirette o contrarie come si fa nel mandato e nel commodato accorda ad ambedue gli obbligati l' actio negotiorum gestorum.

Dopo le cose discorse acquista un' importanza decisiva il fatto che il passo delle istituzioni giustinianee dove si chiama

---

(1) Il Lenel *das ed. perp.* 86 aggiunge nella formula il *facere*, mentre non ve n' è traccia nelle fonti.

diretta l'azione del dominus e contraria quella del gestore è tolto da Gaio, con l'unica differenza che Gaio non ha queste qualifiche le quali aggiunse Giustiniano:

| § 1 Inst. III 27 (Giustin.) | L. 2 D. III 5 (Gaio) |
|---|---|
| *Igitur cum quis absentis negotia gesserit ultro citroque inter eos nascuntur actiones quae appellantur negotiorum gestorum:* sed domino quidem rei gestae adversus eum qui gessit directa competit actio, negotiorum autem gestori contraria (1). | *Si quis absentis negotia gesserit licet ignorantis tamen quidquid utiliter in rem eius impenderit vel etiam ipse se in rem absentis alicui obligaverit habet eo nomine actionem, itaque eo casu ultro citroque nascitur actio, quae appellatur negotiorum gestorum.* |

Il concetto di Gaio corrispondeva all'antico concetto della gestione, cioè all'essere il negozio gestito la fonte reale delle obbligazioni di ambedue le parti (ultro citroque), e al sorgere ex negotio gesto due dirette azioni di gestione (2); Giustiniano accoglie tutto ciò, ma vi aggiunge la denominazione di diretta e di contraria che o lui o più probabilmente la scolastica e la pratica posteriori al diritto classico avevano applicato alla gestione, quando questa, per l'abuso della teoria di Gaio sui quasi contratti, fu assimilata al contratto di mandato (3). Il raffronto fra i due testi costringe ad ammettere che Gaio non qualificò le azioni di gestione come diretta l'una e contraria l'altra, ma le considerò come tutte e due dirette perchè vide nella gestione un'obligatio ultro citroque; e che quella qualifica appartiene a

(1) La continuazione è tolta dalla L. 5 pr. D. XLIV 7 di Gaio: ma non ci riguarda.

(2) Parlo di due obbligazioni e di due azioni, perchè ammetto anch'io col Dernburg *compens.* § 8 che gli antichi non concepivano i contratti bilaterali come un'unica obbligazione ma scindevano le due prestazioni in due obbligazioni: *emptio-venditio.* Veggasi il pr. Inst. I 21.

(3) Giustiniano in una costituzione dell'anno 530 (L. 24 § 1 Cod. II 18) usa ripetutamente le qualifiche di directa e contraria applicate alle due azioni di gestione.

Giustiniano. Il quale non avvertì che la sua aggiunta non era in armonia con le parole e i concetti tolti a Gaio, perchè dal momento che l'azione del gestore era diventata un'azione contraria ciò voleva dire che l'azione principale ormai consideravasi quella del dominus e la gestione reputavasi un vincolo unilaterale generante la controprestazione solo come cosa eccezionale e secondaria; e invece Giustiniano riproduce l'idea di Gaio dell'*invicem obligari,* idea che in Gaio consentiva con la natura della gestione come istituto bilaterale e generante ex negotio gesto due azioni dirette, a somiglianza della vendita o della locazione.

Ai resultamenti fin ora ottenuti sembra contradica la L. 19 D. III 5 ove Ulpiano nomina proprio l'azione diretta e la contraria:

> *sin autem apud hostes constitutus decessit et successori et adversus successorem eius negotiorum gestorum* directa et contraria *competit.*

Ma le parole scritte in carattere normale sono interpolate sicuramente, come già sospettò senza però trarne alcuna conseguenza utile il Dankwardt (1); imperocchè anche senza accettare l'opinione molta ardita del Gradenwitz (2) che i compilatori abbiano posto le parole *actio contraria* dove i giuristi classici dicevano *iudicium contrarium,* può ritenersi interpolato il citato testo in base solo alle considerazioni sopra svolte e a quest'altra che in tutte le costituzioni del Codice de negotiis gestis (II 18) si usa sempre la frase *invicem competit actio negotiorum gestorum* o si dice che il gestore può *negotiorum gestorum agere,* fino alla costituzione ultima che è di Giustiniano e dove per la prima volta si parla di un'azione di gestione directa e contraria. Ulpiano stesso nella L. 7 § 2 h. t. chiama *contrarium iudicium* quello che può intentare il gestore contro il dominus, ma il

(1) *Neg. gest.* 21 nota 3.

(2) *Interpolationen in den pandekten* 115.

senso delle sue parole va colto in rapporto al suo concetto che il giudice non abbia compensato il credito del dominus col credito del gestore, ed allora non c' è contro il gestore la cosa giudicata ed egli può intentare un nuovo e contrario giudizio (1).

Se adunque i giuristi classici non avevano divise in diretta e contraria le azioni di gestione e questa consideravano come obbligazione bilaterale avente due azioni dirette, la questione circa la priorità dell' actio directa o contraria è risoluta prima di essere posta: il diritto civile e poi l' editto pretorio ammisero un invicem obligari ex negotio gesto accordando contemporaneamente l' azione al gestore e al dominus. Come non è nè pur possibile la domanda se sia sorta prima l' actio venditi o l' actio empti, così non è possibile la domanda se sia sorta prima l' actio contra gestorem o l' actio contra dominum. Quando la teoria dei quasi contratti si svolse in un modo completo ed esagerato, la gestione nella pratica posteriore al diritto classico fu sempre più snaturata con l' avvicinarla al mandato; come riverbero del quale si prese per diritto principale quello del gestito e secondario quello del gestore, e potè Giustiniano chiamare diretta l' azione data al primo e contraria l' azione data al secondo. Se nel mondo romano il mandato fosse stato un contratto bilaterale e avente come elemento essenziale un onorario per il mandatario, la gestione pure riavvicinata al mandato sarebbe rimasta bilaterale e avrebbe conservato le sue due azioni dirette: questo conferma il mio credere che il suo divenire da negozio bilaterale negozio unilaterale e il suo mutare le due azioni dirette in una diretta

---

(1) Veggasi anche il significato speciale che al contrarium iudicium dà Gaio IV 177. — Anche ammettendo col Pernice *Labeo* II 124 e 215 che le vere *actiones contrariae* sieno in seguito pervenute ad avere una vita a se, ma prima si fossero fatte valere come eccezioni che il convenuto a titolo di compensazione opponeva all' azione diretta; anche ammettendo ciò, non può trarsene nessuna illazione dalla legge 7 § 2 D. III 5, perchè questa considera il caso possibile che anche un' azione diretta sia opposta in compensazione ad un' altra azione diretta.

e una contraria dipesero dal teorico avvicinamento che l' ultima giurisprudenza romana incominciò e la medioevale compì della gestione al mandato.

Nello svolgimento che del nostro istituto ho tracciato dalle origini a Giustiniano v' è una parte su la quale devo particolarmente ritornare, il passaggio cioè della gestione dal diritto civile all' editto pretorio. Perchè non risultando che l' editto abbia ripetuto istituti civili allo scopo unico di confermarli e confortarli, è necessario trovare sempre quale innovazione o mutazione ha il pretore fatto quando edisse sopra una materia già regolata dal diritto civile: come regola generale può dirsi che l' albo edittale conteneva il diritto pretorio, e l' albo formulare conteneva tanto le formule del diritto pretorio quanto le formule del diritto civile. Ma un rapporto più intimo e limiti meno netti fra i due diritti potevano avvenire quando l' istituto civile era incerto o non completo o troppo ristretto: la maggior parte dell' ius civile sorgeva per mezzo della reciproca opera della consuetudine come pratica esecuzione e della giurisprudenza come lavoro di formulamento e di riduzione in norme giuridiche. A questa maniera di creare il diritto alludono le parole *placet* o *receptum est* con le quali è generalmente indicato un istituto civile vivente per opera dei giuristi e della consuetudine (1): e questo contrassegno si riscontra anche nella gestione della quale nella L. 5 pr. D. XLIV 7 si dice *si quis absentis negotia gesserit*.... PLACUIT.... *eos invicem obligari*.... *utilitatis causa* RECEPTUM EST. È molto verosimile ammettere che alcuni istituti per la natura dell' ambiente ove vivevano (consuetudine e giurisprudenza) rimanessero o incerti o non bene sviluppati; e allora il pretore con un suo editto li completava, lasciando sopravivere come civile la relativa azione e accanto a questa

(1) L. 3. D. XXV 3; L. 55 § 1 D. XXXI; L. 6 § 1 D. XXXIX 3; L. 5 Cod. VI 53; Gaio III 82; L. 8 pr. D. I 6; L. 12 § 2 D. V 1; L. 1 D. XXIV 1; L. 14 D. II 1; L. 24 D. XXXV 1; L. 31 D. XXXIII 2.

a volte creando un'altra azione pretoria e a volte non creando nulla. È così che si ebbero azioni civili con editti pretorii o istituti con due azioni una civile ed una pretoria; questo è ciò che io credo per le prove che ne darò ora, ma devo ammettere che in questa questione ancor poco trattata la certezza non può domandarsi e le poche opinioni manifestate dagli scrittori meritano di essere pensate. Il Dernburg sostenne che molti istituti giuridici (deposito, commodato e simili) cominciarono ad essere protetti dal pretore con un'actio in factum concepta (azione pretoria) e poi dallo stesso pretore ebbero nell' albo l'iscrizione di un'actio in ius (azione civile); su questa via andarono più innanzi il Desjardins, lo Zimmermann e precipuamente il Wlassak il quale per tutti i casi di editti con azioni civili o di istituti con due azioni concepite una in ius e l'altra in factum ammise il passaggio dal diritto pretorio nel diritto civile, dall'editto nella giurisprudenza (1). Ma questa ipotesi non ha prove nè certe nè verosimili; del resto le stanno contro alcune considerazioni: una è l'esistenza antica del mandato del deposito del pegno e del commodato come istituti civili (2) in tempi nei quali l'editto pretorio aveva avuto ancora poca parte nel diritto; un'altra considerazione è che la giurisprudenza posteriore all'editto elaborò le norme edittali ma non per questo ne convertì le azioni da pretorie in civili. E perchè in tanti altri istituti i giuristi estesero con azioni utili o con altri modi l'editto ma non crearono un'azione civile? Che la giurisprudenza ai tempi di Labeone

---

(1) Dernburg *compens*[2] 51. Il Desjardins nella *Revue hist.* XIII 40 riferendosi al deposito dice: « l'azione iu ius si aggiunge a quella in factum e l'opera del diritto pretorio passa nel diritto civile ove riceve la forma definitiva che a noi fu tramandata ». Lo Zimmermann *aechte und unaechte neg. gest.* 11 nota 13 riferendosi alle azioni di gestione dice: « penso che queste azioni in origine pretorie sieno poi state accettate nel diritto civile.... casi paralleli sono le azioni depositi, commodati, pigneraticia ». Il Wlassak a questa tesi dedica il § 12 della sua *neg. gest.* Il Lenel nel suo *ed. perp.* non tratta quest'argomento.

(2) Di ciò ho trattato nel mio manuale di *storia del dir. rom.* II.

e anche ai tempi classici abbia qualche volta trovato il modo di convertire in contratto od istituto permanente una protezione provvisoria accordata dal pretore (come fece per il precario portandolo da spediente interdittale a contratto innominato) è cosa diversa dal dire che abbia creato azioni civili accanto alle già esistenti azioni pretorie. Per la gestione c'è un argomento di più contro l'ipotesi combattuta, ed è questo: se la gestione fosse come il deposito passata dal diritto pretorio al civile perchè in essa non si trova la contemporanea esistenza di azioni in ius e in factum concepite? Può asserirsi recisamente che nelle fonti non è alcuna nè pur lontana reminiscenza di azioni negotiorum gestorum concepite in fatto.

A me pare più naturale pensare che nei casi di editti con azioni civili o istituti con due azioni civile e pretoria l'origine derivi dal diritto civile, e il pretore abbia dovuto emanare un editto o aggiungere una formula in fatto per provvedere ad un più largo svolgimento e per completare perfezionare allargare l'istituto stesso. Un esempio è la responsabilità dei conduttori di navi per le cose loro affidate: malgrado che fosse compresa dal contratto di locazione o di deposito il pretore vi fece un apposito editto che riferisce la L. 1 pr. D. IV 9. Lo stesso Ulpiano nella successiva L. 3 § 1 esclama: *miratur igitur cur honoraria actio sit inducta cum sint civiles;* e la ragione dell'editto fu la maggiore responsabilità che il pretore volle addossare ai nautae ai caupones e agli stabularii risultante dalla stessa formula dell'azione concepita in fatto (*res q. d a. salvas fore recepisse neque restituisse* (1)). Un altro esempio è nell'usufrutto ove il proprietario ha contro l'usufruttuario per i guasti fatti l'azione di furto o di legge Aquilia o altre secondo i casi; ciò malgrado il pretore concesse a tale scopo un'azione nascente da un'apposita stipulazione (2) e la ragione è nella L. 13 § 2 D. VIII 1:

(1) Lenel *ed. perp.* 104.
(2) Lenel *ed. perp.* 420.

.... *denique consultus quo bonum fuit actionem polliceri praetorem cum competat legis Aquiliae actio, respondit quia sunt casus quibus cessat Aquiliae actio ideo iudicem dari ut eius arbitratu utatur.*

È noto che i padroni manomettendo gli schiavi facevansi promettere alcune *operae* e altre *imposita libertatis causa;* l' actio operarum nascendo da stipulazione o da giuramento era civile (1) e ciò non ostante il pretore fece un editto per accordare tale azione (L. 2 § 1 D. XXXVIII 1). Il motivo fu che volendo diminuire tutto ciò che *premeret atque oneraret libertinas personas* promise la già esistente azione di opere per venire con ciò a toglier l' azione per le altre imposizioni. Per il deposito Gaio IV 47 dà le due formule concepite una in ius e una in factum cioè una civile e una pretoria, e nella L. 1 § 1 D. XVI 3 è riferito l' editto del pretore sul deposito; così era per il commodato e il relativo editto è nella L. 1 pr. D. XIII 6; così è probabile che fosse per l' azione pignoratizia e dalla L. 1 § 1 D. XII 1 si sa solo che il pretore *de pignore edixit.* Nella storia di ognuno di questi tre istituti devesi cercare la ragione delle disposizioni edittali, la parte che il pretore prese, i casi diversi cui provvide l' azione onoraria concepita in fatto. Per la gestione il pretore non creò formule in fatto essendo generale e perciò estensibile la formula *quod negotia gessit,* dal diritto civile creata per il campo processuale. L' istituto nostro dunque passò dal diritto civile al diritto pretorio per allargarsi a qualunque amministrazione non qualificata di beni altrui e uscire dai limiti originari della defensio giudiziale; non ebbe bisogno di un' azione pretoria concepita in fatto perchè la formola civile era così semplice e generica da prestarsi a tutte le possibili applicazioni.

La gestione fin dalle sue origini non potè abbracciare mai i casi di mandato: ciò è stato dimostrato sopra dal fatto dell' antica esistenza del mandato come contratto consensuale e

(1) Lenel *ed. perp.* 270.

dalla dicitura dell' editto pretorio. Ora aggiungo che a questo connubio affermato dagli scrittori già citati e già combattuti ripugna la natura opposta dei due istituti; perchè mentre il mandato sorge dal consenso dei due contraenti, la gestione è obbligazione reale nel senso che indipendentemente dalla volontà del gestito e a volte anche del gestore sorge dall' avvenuta amministrazione: *ex negotio gesto oriatur* come dice la L. 3 § 7 D. III 5. La gestione ha di comune con il pagamento indebito la nota che Gaio III 91 designa dicendo *re obligatur,* e ha pur di comune con i debiti delittuosi la stessa nota che Gaio altrove (L. 4 D. XLIV 7) esprime così: *ex maleficio obligationes.... re tantum consistunt id est ipso maleficio, cum alioquin ex contractu obligationes non tantum re consistant sed etiam verbis et consensu.* Dall' essere il mandato un vincolo consensuale e la gestione reale e dall' avere un popolo primitivo concepito prima i rapporti reali che i consensuali il Wlassak (1) argomenta che la gestione fu prima del mandato e per un certo tempo lo comprese; argomento fallace, perchè lo stesso mandato cominciò come contratto reale e si mutò in consensuale mentre la gestione rimase ed è ancora reale. Della natura di rapporto reale partecipò in origine la tutela, la quale ebbe di comune con la gestione la scissione dell' amministrazione in tanti e separati atti singoli; Sabino e Cassio concepivano così la tutela, in corrispondenza del resto all' idea già accennata che il diritto antico non vide l' unità di obbligazione nei contratti bilaterali; L. 37 pr. D. XXVI 7:

> *tutorem qui tutelam gerit Sabinus et Cassius prout gerit in singulas res per tempora velut ex pluribus causis obligari putaverunt* (2).

La dottrina dei giureconsulti fece in seguito molti progressi, e per ciò che concerne la gestione la nuova teoria è da Paolo nella L. 15 D. III 5 espressa così:

---

(1) *Neg. gest.* 66.

(2) Il Pernice *Labeo* II 303 osserva che questi concetti sono ancora accettati da Marcello (L. 16 D. XXVI 7 e L. 26 D. XVII 2).

*sed et cum aliquis negotia mea gerit non multa negotia sunt sed* UNUS CONTRACTUS.

Non ha solo un valore dogmatico ma anche storico l' interessantissima legge 6 § 1 D. XVII 1 dove Ulpiano scolpisce la differenza tra mandato e gestione:

*si cui fuerit mandatum ut negotia administraret hac actione (mandati) erit conveniendus nec recte negotiorum gestorum cum eo agetur: nec enim ideo est obligatus quod negotia gessit verum idcirco quod mandatum susceperit: denique tenetur et si non gessisset.*

Concludendo su questo punto dico che nè l' antica actio negotiorum gestorum nè il corrispondente editto riguardarono mai la gestione con mandato, la quale era regolata del distinto e diverso contratto di mandato.

A fissare i limiti e però il concetto della gestione specie nei tempi antichi rimane a vedere il rapporto fra essa gestione e la tutela degli impuberi, perchè le cose sopra dette dovrebbero in alcuni punti mutarsi se fosse vero ciò che alcuni hanno sostenuto, che cioè nelle origini l' amministrazione tutoria non avesse qualifiche ed azioni speciali ma cadesse sotto le norme generali dell' editto de negotiis gestis (1). Nei primi secoli di Roma la tutela agnatizia era l' esercizio del diritto degli agnati sui beni del pupillo, ed era un modo di conservarc alla comunità famigliare il patrimonio di tutti i suoi membri; con il progresso l' elemento agnatizio si affievolì, gli interessi comuni cedettero il posto agli individuali, e la tutela perdette il carattere di un diritto economico e doventò un ufficio pubblico. In questo svolgimento che durò molti secoli e che si mostrò compiuto ai tempi di Cicerone (2) andarono i diritti del pupillo contro il tutore tanto più crescendo, quanto più l' interesse di quelli e

---

(1) Pernice *Labeo* I 497; Wlassak *neg. gest.* § 9 e 10.

(2) *De off.* I 25, 85: *tutela... ad eorum utilitatem qui commissi sunt, non ad eorum quibus commissa, gerenda est.*

non l'interesse di questo diventava lo scopo di tutto l'istituto. I mezzi preventivi e repressivi delle malversazioni tutorie hanno una storia che per certezza storica risale alle XII Tavole; queste, a testimonianza di Cicerone (I 36, 167), concedevano al pupillo un' azione *rationibus distrahendis* diretta contro il tutore per i mancamenti da costui commessi nella sua amministrazione; era un' azione infamante, un *turpe iudicium tutelae* come lo chiama Cicerone, ed aveva un elemento penale nel fatto che la condanna era nel doppio delle cose mancanti. Questo era un mezzo repressivo, preventivo invece era il diritto di rimuovere il tutore che amministrava male, e si diceva *postulatio suspecti tutoris;* qui tuttavia non si ha a fare con una vera azione, sì bene con un procedimento straordinario senza solennità innanzi al pretore che con un decreto rimoveva il tutore sospetto. Ma era necessario ordinare alla fine della tutela un rendiconto generale della gestione, e ciò si ottenne dalla giurisprudenza con l' *actio tutelae* data al pupillo contro il tutore: fu un' azione civile, di buona fede, e antichissima; certo antica ai tempi di Cicerone (1). L' esistenza di un' azione apposita e antica per il rendiconto tutelare e la nessuna traccia di un tempo in cui tale rendiconto sia stato non un istituto a se ma compreso nell' editto su la gestione sono due prove contro l' opinione del Pernice e del Wlassak; a ciò si aggiunga che se fosse vero l' azione di tutela essere sorta dopo l' editto de negotiis gestis, e questo essere sorto per i procuratori giudiziali e quindi dopo la legge Ebuzia, ne verrebbe che almeno per sei secoli l' amministrazione tutoria fu libera da ogni responsabilità salvo il caso di cose sottratte; ora questo è uno stato di cose non solo impossibile ma contradicente ai ricordi storici risultanti da Cicerone, e per i quali l' antica giurisprudenza avrebbe concepito come fondato su la *fides* il rapporto fra tutore e pupillo e avrebbe contemporanea-

(1) *Top.* X 42 e XVII 66; *de off.* III 17, 70; *de nat. deor.* III 30, 74; *pro Caec.* III 7; *pro Rosc. Com.* VI 16.

mente create le azioni di mandato, di tutela, di società, di deposito cioè tutte quelle che presentavano quest' elemento di fiducia. Che l' azione di tutela sia sbucata fuori dalla gestione degli affari altrui è inverosimile anche per alcune considerazioni teoriche: imperocchè il trattamento diverso e per il grado di diligenza e per gli effetti che i giuristi fecero sempre della tutela e della gestione non può attribuirsi ad un postumo frazionamento dei due istituti, ma ad una intrinseca ed innata differenza fra essi. Bisognerebbe supporre che l' antica giurisprudenza romana non seppe nella gestione tutoria cogliere il titolo e la qualifica che distingueva il tutore da un altro gestore di cose altrui; ma questa supposizione è smentita dalle fonti storiche le quali fanno rimontare fino alle XII Tavole un insieme di regole speciali per il tutore. Si pensi in fatti alla tutela agnatizia delle società antiche, al carattere personale dell' istituto, ai suoi rapporti con la famiglia e la gens, e si vedrà come la qualifica tutoria sia stata più facile a concepirsi che la gestione degli affari altrui. Un' altra considerazione influente discende dal fatto già dimostrato che la negotiorum gestio sorse con due azioni dirette come atto bilaterale; invece come il mandato così la tutela fu considerata atto unilaterale avente un' azione diretta ed una contraria (1); questa così opposta natura si oppone a ritenere la tutela sia nata dalla gestione generica. La dicitura stessa dell' editto de negotiis gestis impediva che lo si potesse applicare ai rapporti tutorii, perchè l' editto richiedeva la gestione dei *negotia* ALTERIUS; ora gli affari del pupillo non furono come sono ora affari altrui per il tutore, ma in qualche modo erano considerati del tutore stesso, come è provato dalla diligenza ch' egli deve usare, dal fatto che non può essere richiesto dei conti che a tutela finita, e dalla natura della tutela agnatizia che era una parte non tanto dei doveri

(1) Nel D. XXVII 4 l' intitolazione è: DE CONTRARIA TUTELAE ET UTILI ACTIONE.

quanto dei diritti della comunità famigliare degli agnati e dei gentili. E quando la tutela fu considerata un pubblico ufficio, *placuit publicum munus esse* come è detto nel pr. Inst. I 25, il tutore non fu considerato nè un gestore di affari altrui nè un mandatario (1) ma una persona con veste distinta da questi e avente propri rapporti e proprie azioni. L' errore del Wlassak è di fondarsi sopra il significato generale della frase *negotia gerere* che si riscontra nel tutore come nel mandatario come nel curatore come nel gestor d' affari (2); è però evidente che qualunque amministratore, pubblico o privato, tutorio o contrattuale, con incarico o senza, può dirsi che negotia gerit e non per questo può negarsi la diversità giuridica fra le varie specie di gestione. Nella tutela come nel mandato la fondamentale argomentazione è sempre questa: il pretore ha parlato di gerere negotia; in senso generale ciò può dirsi pure dei tutori e dei mandatarii; dunque l' editto de negotiis gestis comprendeva la tutela e il mandato. Di questo argomentare la fallacia è tutto nel dire che la frase negotia gerere aveva nell' editto il significato ampio; ma questo è appunto ciò che dovrebbesi provare, di fronte a tutti i testi dei commentatori romani dell' editto i quali intendono sempre l' editto pretorio ristretto alla sola negotiorum gestio in senso tecnico; e di fronte al fatto che risulta antica l' esistenza del mandato e della tutela come gestioni qualificate e formanti l' oggetto di particolari istituti giuridici. Dico di più: come tutte le gestioni hanno comune il concetto e la parola di negotia gerere così hanno comuni alcune norme giuridiche, senza nuocere alla parte che fa di ogni specie di gestione una specie di rapporto di diritto. Così la regola antica che la gestione si spezza in atti singoli o in *singulas res per tempora* è una regola che valeva per la tutela, per il mandato, per ogni altra am-

---

(1) È solo per analogia di frase che nella L. 39 § 6 D. XXVI 7 si dice: *mandatum tutelae officium detrectare.*

(2) Gaio I 191; L. 18 pr. D. XXVI 7; L. 54 § 5 D. XLVII 2.

ministrazione; e che dipendeva dal non avere la giurisprudenza dei tempi di Sabino ancora formato il concetto di un' unica gestione per più atti amministrativi nè il concetto di un' unica obbligazione per i contratti bilaterali. Nulla v' è dunque di strano che Papiniano nella L. 37 D. XXVI 7 riferisca quella regola per la tutela e l' applichi subito alla gestion di affari: non è che questi due istituti, come ne argomenta il Wlassak, fossero un solo ma è che pure essendo diversi aveano, come hanno anche ora, alcune regole comuni a tutte le gestioni. La norma su detta subiva nella tutela una limitazione di tempo, perchè l' actio tutelae non poteva intentarsi che alla fine: *nisi finita tutelae agi non potest* dice Paolo nella L. 4 pr. D. XXVII 3. La ragione che ne dà Ulpiano nella L. 9 § 4 D. XXVII 3 è questa: *et generaliter quod traditum est pupillum cum tutore suo agere tutelae non posse hactenus verum est si eadem tutela sit, absurdum enim erat a tutore rationem administrationis negotiorum pupilli reposci in qua adhuc perseveraret;* ma è una ragione non molta buona perchè dovrebbe valere anche per il curatore del minore, il quale invece può esser chiamato a rendere i conti anche durante la curatela. Il Wlassak *neg. gest.* 117 dice che la regola della divisione degli atti era quando contro il tutore non v' era che l' azione di gestione, e la regola di Paolo sorse quando sorse l' actio tutelae e quando si concepì la tutela come un rapporto unico e una sola obbligazione: ma quanto poco di vero sia in questo ragionamento risulta dal considerare che la regola del non potersi agire se non a tutela finita non solo non era recente, ma era tanto antica che Ulpiano la riferisce con un *traditum est* e che valeva persino per la più antica azione rationibus distrahendis come dice la L. 1 § 24 D. XXVII 3: *haec actio tunc competit cum et tutelae actio est, hoc est finita demum tutela.* Del resto le vere ragioni di questa antichissima norma sono due: la prima è che il tutore finchè è tutore è nell' epoca antica non un gestore di affari *altrui* ma di interessi così prossimi ai propri o degli interessi di tutta l' agnazione da non esservi chi possa chiamargli un rendimento di conti;

la seconda ragione è che normalmente v' è un solo tutore che rimane tale fino alla fine, e quindi è solo col finir della tutela che il pupillo diventa pubere e capace di chiedere i conti.

L' azione di tutela come a noi è nota era concepita in ius; di una concezione in fatto non è traccia alcuna. Pare invece che se ne dovrebbe avere, se l' azion di tutela fosse sorta dall' editto di gestione. La formula non ci fu tramandata, ma l' intentio può facilmente ricostruirsi secondo il solito tipo delle azioni civili (dare facere) con l' aggiunta ex fide bona; quanto alla demonstratio la frequente dicitura delle fonti *tutelam gerere* può farcela supporre così: *quod Numerius tutelam Auli gessit* (1); non impossibile ma meno propabile è la proposta del Wlassak *quod Numerius tutor negotia Auli pupilli gessit.* Se l' azione di tutela fosse stata da prima un' azione pretoria (sorta con modificare l' azione di gestione) e fosse poi passata nel diritto civile vi dovrebbe essere stato un' editto pretorio autorizzante questa nuova formazione: perchè l' editto de negotiis gestis avrebbe regolato (secondo l' opinione che io combatto) la tutela quando non era ancor istituto qualificato, ma quando la tutela se ne staccò un nuovo editto avrebbe dovuto occuparsene. Ora di un editto pretorio su la tutela non c' è nelle fonti traccia alcuna: la contraria affermazione dello Zimmern che cita la L. 1 pr. D. XXVII 4 si fonda sopra un errore, poichè questa legge dicendo *contrariam tutelae actionem praetor proposuit* allude alla formula proposta nell' albo e non ad una clausola edittale (2).

Di particolare menzione è degno il caso di uno che per errore o per finzione agisca da tutore senz' esserlo; la sua posizione giuridica è evidentemente quella di un gestore di affari altrui, e come tale fu da prima considerato anche nel diritto romano. Ma ragioni speciali a quel tempo pare che rendessero necessario trattare questo pro tutore come un vero tutore; la

---

(1) Così anche il Lenel *ed. per.* 255.
(2) Zimmern *gesch. d. röm. privatr.* I 2, 937.

responsabilità, il risarcimento delle spesc, ed altri effetti erano diversi se dalla gestione si passava alla tutela. Nessuna clausola edittale si ha in proposito, ma il pretore pose nel suo albo una formula per l' actio protutelae; la L. 1 pr. D. XXVII 5 dice:

> *protutelae actionem necessario praetor proposuit, nam quia plerumque incertum est utrum quis tutor an vero quasi tutor pro tutore administraverit tutelam idcirco in utrumque casum actionem scripsit ut sive tutor est sive non sit qui gessit actione tamen teneretur.*

Quest' azione quantunque scritta nell' albo era azione civile, di buona fede, diretta dalle norme della tutela; era in somma identica all' azione di tutela, se non che nella formula diceva *quod Numerius Auli pro tutore tutelam gessit* (1). In questo strano istituto non si ha dunque altro che un caso di gestione che simile alla tutela fu con una particolare azione sottratto alle norme della gestione e posto sotto le norme della tutela; il Wlassak vuol vedervi una prova della sua teoria che dall' omogenea e generale azione di gestione si passò alle azioni differenziate, ma io credo che possa scorgervisi un argomento contrario a lui. Alla pro tutela preesistevano infatti la gestione degli affari altrui e la tutela: si presenta il caso di un pro tutore e si crede bene collocarlo non sotto la gestione ma sotto la tutela; non è dunque che tutela e pro tutela derivino dalla gestione, ma è che coesistendo la tutela e la gestione come due diversi e indipendenti istituti e presentandosene uno partecipante di ambedue la giurisprudenza e il pretore lo posero sotto il concetto della tutela. La distinzione tra azione di protutela e azione di gestione fu sempre tenuta ferma: nella L. 1 § 6 D. XXVII 5 parlandosi di chi si fa tutore di un pubere si dice ....*protutelae actio cessat.... sed erit negotiorum gestorum actio.* Anche nel codice è mantenuta la separazione; per esempio veggasi la L. 4 Cod. II 18:

(1) Ricavo questa demonstratio delle parole della citata L. 1 pr. D. XXVII 5. Il Lenel *ed. perp.* 257 ha *pro tutore Auli negotia gessit.*

*qui pupillae negotia tutoris mandato suscepit pro tutore negotia non videtur gessisse, sed negotiorum gestore actione* (1) *pupillae tenebitur* (2). Ciò non ostante Paolo *sent.* I 4, 9 sotto il titolo de negotiis gestis dice:

> *qui cum tutor curatorve non esset pro tutore curatoreve res pupilli adultive administravit, actione negotiorum gestorum pro tutore curatoreve tenebitur.*

Ma Paolo con queste parole non vuol dire altro che la vera azione contro il prototore sarebbe negotiorum gestorum ma invece è qualificata come azione pro tutelae; non dice con ciò nè che sia stata o sia ancora un' azione di gestione perchè ciò contradirebbe a tutti i testi del D. XXVII 4 ove il protutore è trattato negli effetti non come un gestore ma come un tutore: basta infatti richiamare la L. 4 *qui pro tutore negotia gerit eandem fidem et diligentiam praestat quam tutor praestaret.*

E quale azione ha il protutore contro il pupillo? La L. 5 D. XXVII 4 risponde *ei qui pro tutore negotia gessit contrarium iudicium competit;* ma questa legge essendo di Ulpiano nel libro 10 ad edictum dove parla della gestione, mentre della protutela parla nel libro 36, può pensarsi che questo contrario giudizio sia negotiorum gestorum e non pro tutelae (3). D' altra parte nella L. 1 § 1 D. XXVII 3 lo stesso Ulpiano dopo aver parlato della contraria actio tutelae soggiunge:

> *haec actio non solum tutori verum etiam ei qui pro tutore negotia gessit competere debet.*

È evidente che Ulpiano concede al protutore l'azione contraria di tutela; ma siccome non può essere la vera actio tutelae perchè in qualche caso questa aveva alcune particolarità diverse

---

(1) Dai Basilici XVII 2, 4 [Heimb. II 220] risulterebbe essere *utilis* tale actio neg. gest.

(2) Anche nei Basilici ciò continua ad essere; risulta specialmente dallo scolio καὶ γυναῖκες a XXXVIII 5, 6 [Heimb. III 732].

(3) Così il Lenel *ed. perp.* 257.

dall' actio pro tutelae (1) e perchè la L. 3 § 8 D. XXVII 3 concede l' actio tutelae contraria solo nel caso che il protutore sia poi *tutor constitutus;* così Ulpiano vuol intendere l'actio pro tutelae contraria, e se l' ha compresa nella frase *haec actio* è perchè come regola generale fra le due azioni non c' è altra differenza che la menzione *pro tutore* posta nell' una di esse. Dunque il protutore aveva un' *actio contraria protutelae* (2), e in questo senso deve intendersi la citata L. 5 D. XXVII 4 ove non importa che Ulpiano ne tratti nel libro 10 ad edictum, perchè non è questo un criterio assoluto per determinare la natura di un istituto. Concludendo su questo punto dico che il passaggio del pro tutore dalla gestione alla tutela presuppone la precedente esistenza dell' una e dell' altra come istituti distinti, e che la protutela per sua natura era gestione ma per ragioni di utilità parve bene sottoporla alle regole della tutela. L' azione di tutela del resto, azione infamante, non fu mai una qualifica dell' azione di gestione nè l' editto de negotiis gestis potè servire mai alla tutela: per quali ragioni si è superiormente detto.

Malgrado che la gestione degli affari altrui sia stata sin dal suo sorgere un istituto distinto dal mandato e dalle altre amministrazioni qualificate, pure può pensarsi ad un suo territorio più vasto prima che poi; imperocchè se il diritto antico e classico non avessero ancora qualificato ed elevato ad istituto proprio alcune forme di amministrazione, queste avrebbero dovuto essere regolate dalle norme dell' istituto innominato che è la negotiorum gestio. E ciò che in astratto è da ritenersi possibile, è realmente avvenuto nel diritto romano per quella specie di amministratori che sono i curatori dei beni e gli altri deputati dal potere pubblico ad un atto gestorio prefissato. Oggi e anche nel posteriore diritto romano la curatela è un istituto a sè: dunque non

(1) L. 1 § 3 D. XXVII 3 e L. 1 § 3 D. XXVII 4.

(2) Ciò negano il Wlassak *neg. gest.* 125 e il Lenel *ed. perp.* 257 unicamente per essere la legge 5 D. XXVII 4 di Ulp. libro *decimo* ad ed.

è più gestione tecnica; così i curatori dell' assente, dell' eredità non adita, ventris, ex carboniano edicto, furono poi considerati investiti di un rapporto qualificato, ma prima di pervenirvi poteva la loro responsabilità regolarsi con la gestione. Una diretta testimonianza delle fonti si ha nel titolo de negotiis gestis (L. 3 § 8 D. III 5) a proposito di chi è incaricato dal pretore di vendere pubblicamente un pegno in causa iudicati captum:

> *si exsecutor a praetore in negotio meo datus dolum mihi fecerit dabitur mihi adversus eum actio.*

Come già gli antichi avevano detto, l' azione è qui la negotiorum gestorum perchè la positura del testo non permette che si pensi ad altro (1); ragioni di dubitarne furono e sono per chi non concepisce la gestione che come un se se immisceri sponte in rebus alienis, mentre il venditore all' asta ha un pubblico incarico dal magistrato: ma chi concepisce la gestione come un vincolo sorgente ex negotio tutte le volte che non c' è come titolo di amministrazione un rapporto giuridico qualificato, deve considerare quel venditore come gestore se il diritto classico non aveva per esso ammesso un nomen iuris, e deve non considerarlo più per tale quando, come nei diritti moderni, sono nominati qualificati distinti i rapporti giuridici dei pubblici funzionarii. Malgrado la positura del testo e la ragione giuridica di ammettere ai tempi di Ulpiano la gestione nel venditore all' asta, il Dernburg ha detto che ivi si parla dell' actio doli citando il simile caso della L. 50 D. XXI 2 (2).

> *si pignori veneant per apparitores praetoris extra ordinem sententias sequentes nemo unquam dixit dandam in eos actionem re evicta; sed si dolo rem viliori pretio proiecerunt, tunc de dolo actio datur adversus eos domino rei.*

(1) Donello *comm.* XV 15, 9.
(2) Dernburg *pfandrecht* II 253.

Il contrasto fra i due testi è in apparenza forte per chi ammette che nel primo si parli della gestione; il Wlassak *neg. gest.* 100 ha creduto toglierlo con osservare che il primo testo considera il rapporto fra il creditore pignoratizio e l'apparitore e dice che questo rapporto è di gestione, mentre il secondo testo considera il rapporto fra il dominus rei e l'apparitore e dice che questo rapporto non è di gestione e quindi c'è l'actio doli (1). La spiegazione del Wlassak è sicuramente erronea, perchè se è vero che il venditore all'asta è gestore del creditore pignoratizio non è vero che tale non sia di fronte al debitore proprietario della cosa; il *negotium alienum* gestito dall'apparitore è duplice perchè concerne l'interesse del creditore di esser pagato e del debitore di esonerarlo dal debito, ed è duplice anche materialmente quando l'oggetto abbia un valore superiore al debito sì che una parte del prezzo è data al creditore ed il rimanente al debitore. Se dunque l'apparitore abbia dolosamente venduto l'oggetto per una moneta irrisoria, contro di lui hanno l'azione di gestione il creditore e il debitore ed a questi non può quindi concedersi una speciale actio doli. A me pare che, tutto ciò premesso, la spiegazione della L. 50 debba trovarsi nella fattispecie particolare che presuppone e risolve: l'oggetto dato in pegno non era del debitore ma di un terzo il quale, pervenuto l'oggetto nelle mani del compratore all'asta, lo rivendica; o l'oggetto gli è consegnato, e allora si ha la prima ipotesi del testo che nega al compratore l'actio re evicta contro l'apparitore; o l'oggetto è perito o consumato, e allora secondo i casi il compratore darà o non darà al terzo il valore. Se in mancanza di ogni altro criterio di stima si dovesse prendere il prezzo di compera, il terzo è danneggiato dall'avere l'apparitore dolosamente fatto un prezzo meschino;

---

(1) È noto che l'actio doli è data solo quando non ce n'è alcun'altra; l'editto (L. 1 § 1 D. III 4) diceva: *quae dolo malo facta esse dicentur si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur iudicium dabo.*

in questo caso che azione avrà il terzo (dominus rei) contro l'apparitore? il loro rapporto giuridico è di gestione perchè sebbene l'apparitore credette di vendere una cosa del debitore pure vendette in realtà una cosa del terzo (1); ma l'azion di gestione non può più intentarla avendo intentata quella di rivendica, perchè non può intentare un'azione che suppone il riconoscimento della vendita quando ne ha già intentata una che suppone il rifiuto di riconoscere la vendita e che ha avuto effetto: ha perciò l'azione di dolo. Un altro caso può pensarsi così: essendo la cosa perita fortuitamente o usucapita, il terzo non può più rivendicarla; egli allora ha un'azione di gestione per avere il prezzo della vendita, e un'azione di dolo per avere quello che dolosamente l'apparitore non chiese (2). Il dominus rei della L. 50 non è dunque il debitore ma un terzo, e l'azion di dolo gli è concessa in quei casi nei quali non ha o non è sufficiente l'azione di gestione (3).

La dottrina romana del resto si avviò a riconoscere negli apparitori, curatori di beni, sequestratarii e in genere amministratori di ufficio un rapporto giuridico sui generis e simile alla tutela; si avviò a vedervi un vincolo di mandato pubblico e una particolar forma di *custodia bonorum;* e allora la gestione cessò di estendersi a questi casi. Ermogeniano aveva questo concetto quando poneva tra i *munera personalia* la cura per delegazione pubblica; nella L. 1 § 4 D. 44 è detto:

> *aeque personale munus est tutela, cura adulti furiosive, item prodigi, muti, etiam ventris.... et similia.*

---

(1) L. 48 D. III 5.

(2) Questo caso dà luogo a controversie; veggasi la L. 48 D. III 5: *si rem quam servus venditus subripuisset a me venditore, emptor vendiderit eaque in rerum natura esse desierit, de pretio negotiorum gestorum actio mihi danda sit.*

(3) Che il dominus rei del testo sia come io dico il terzo e non il debitore s' argomenta pure dalla seguente illustrazione bisantina che è nei Bas. XIX 11, 47 | Heimb. II 322 |: *item quando apparitores rem iussu iudicis vendendam vendiderint evicta re teneantur, et quando non teneantur; item si dolo malo minoris vendiderint.*

Per i curatori scelti dalle parti il rapporto giuridico era d' indole strettamente privata; così contro il curatore proposto dai creditori dell' insolvente l' azione è di mandato, secondo che dice l' interessantissima L. 22 § 10 D. XVII 1:

> *si curator bonorum venditionem quidem fecerit pecuniam autem creditoribus non solverit, Trebatius Ofilius Labeo responderunt his qui praesentes fuerunt competere adversus eum mandati actionem, his autem qui absentes fuerunt negotiorum gestorum actionem esse* (1).

Per la curatela in senso più ristretto le fonti nelle loro apparenti contraddizioni lasciano intravedere chiaramente lo svolgimento storico sopra accennato. La grande incertezza e discrepanza negli scrittori a questo proposito deriva in gran parte dal non essersi bene fissata la natura antica della curatela; diventa perciò necessario ricordare che le XII tavole prescrivano la curatio (2) per il furioso e per il prodigo. Cicerone *de inv.* II 50, 148 dice: *si furiosus escit adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto;* e Ulpiano nella L. 1 pr. D. XXVII 10 dice: *lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum administratio.* Nessuna azione era concessa contro il curatore per chiamargli i conti, a differenza della tutela che ebbe presto dalla giurisprudenza l' actio tutelae; questo fatto e questa irresponsabilità del curatore sembrarono così strane da far ritenere che a ciò supplissero le azioni nascenti dai delitti (3). Ciò però non è affatto vero e l' affermarlo dipese da una cattiva interpretazione del seguente passo di Paolo *sent.* II 30: *dolo tutoris curatorisve detecto in duplum eius pecuniae condemnatione conveniuntur qua minorem fraudare voluerunt;* ma qui si parla dell' azione rationibus distrahendis contro il tutore, e Paolo vi comprende anche il curatore perchè ai suoi tempi era già formato l' indi-

---

(1) Wlassak *neg. gest.* 86 nota 2; Rudorff *vormundschaft* I 157.

(2) Questo pare il nome più antico che *cura;* Gaio I 142; Plauto *Most.* I 1, 34.

(3) Wlassak *neg. gest.* 99.

rizzo di uguagliare in molte cose la curatela alla tutela. La niuna azione nel diritto antico contro il curatore cessa di meravigliarci se si pensa che il patrimonio del prodigo e del furioso passava ai figli, e mancando costoro ai parenti più prossimi; a quelle persone cioè alle quali morto il curando doveva trasmettersi la sua eredità. Nella tutela il pupillo è destinato a diventare pubere e acquistare la libera disponibilità dei suoi beni, sì che è giusto che il tutore debba rendere conto di un patrimonio che deve restituire; nella curatela invece il prodigo e il furioso rimarranno generalmente tali fino alla morte, dopo la quale i loro beni diventeranno proprietà dei figli che ne erano i curatori e i quali perciò non sono responsabili verso alcuno. Queste considerazioni spiegano perchè per tanti secoli il diritto romano non abbia concesso contro i curatori nessuna azione di rendimento di conti: non ce n'era bisogno, chè se ci fosse stata i figli curatori avrebbero finito per rendere i conti ai figli eredi, cioè a se stessi. Che poi i curatori fossero i figli e in genere i futuri successori ab intestato (mentre nella tutela poteva essere un estraneo dal padre nominato, e se erano gli agnati raramente costoro sarebbero stati i successori chè il pupillo fatto pubere poteva aver figli o fare testamento) risulta dalle parole già citate delle dodici tavole e anche dalla L. 4 D. XXVII 10: *furiosae matris curatio ad filium pertinet.* Veramente per il prodigo si trova che ad alcuni giureconsulti parve che *indecorum sit patrem a figlio regi* come si dice nella L. 12 § 1 D. XXVI 5, ma evidentemente questa disposizione e la sua ragione mirante a giustificarla appartengono a tempi posteriori e ad idee più progredite.

Quando le mutate condizioni della famiglia, lo scomparire dei gentili, la frequenza di curandi senza eredi, il crescere dei casi di malversazioni resero necessario fondare la responsabilità dei curatori, la giurisprudenza trovò che si poteva loro applicare la gestione degli affari altrui.

L. 3 § 5 D. III 5:

> *et si furiosi negotia gesserim competit mihi adversus eum negotiorum gestorum actio, curatori autem furiosi vel furiosae adversus eum eamve dandam actionem Labeo ait.*

L. 4 § 3 D. XXVII 3:

*cum furiosi curatore non tutelae sed negotiorum gestorum actio est* (1).

Come ogni altro curatore così il curatore del furioso e del prodigo è considerato un gestore di affari: la dottrina più autorevole è in ciò concorde (2), e la formula dell' azione era quella della gestione con la probabile aggiunta della qualifica di curatore: *quod Numerius Auli curator negotia gessit.* Un punto degno di grande considerazione è che, malgrado la identica azione, la gestione e la curatela ebbero norme diverse in molte parti; lo studio di esse ci fa ravvisare nella giurisprudenza la tendenza di avvicinare la cura più alla tutela che alla gestione, e finir poi di farne un nomen iuris cioè un istituto giuridico a sè, accentuando però molte differenze fra le varie specie di curatori (3). È specialmente nella colpa, come anche nel resto, che la cura fu regolata con le norme della tutela (4): rimase quanto all' azione una gestione e con ragione il Glück XXXII 149 considera il curatore come un gestore necessitate coactus, ma si pervenne con Diocleziano a dire nella L. 20 Cod. II 18 così:

*tutori vel curatori similis non habetur qui citra mandatum negotium alienum sponte egerit; quippe superioribus quidem necessitas muneris administrationis finem, huic autem propria voluntas facit.*

Dalla continua tendenza di staccare la cura dalla gestione per avvicinarla alla tutela e poi farne un istituto vivente di vita propria derivano i tentennamenti e le incertezze delle fonti circa il nome e la natura dell' azione sorgente dalla gestione curatoria.

---

(1) Altri testi sono: L. 5 § 6 D. XXVI 7; L. 13 D. XXVII 3; L. 7 § 2 D. XXVII 10; L. 17 Cod. II 19; L. 7 Cod. V 51; L. 3 Cod. II 4; L. 1 Cod. II 30 [31]; L. 1 Cod. IV 26.

(2) Cuiacio *observat.* XVII 7; Glück XXXII 245; Lenel *ed. perp.* 255.

(3) Che descrive Rudorff *vormundschaft* I § 9-22.

(4) Windscheid *pand.* II § 438 e 446 e 447. È dottrina pacifica: L. 33 pr. D. XXVI 7; L. 25 D. XXVII 30; L. 20 Cod. V 37; L. 17 C. II 18; Nov. LXXII 8.

Il suo nome consueto è *actio negotiorum gestorum;* nella L. 11 D. XXVI 8 si parla di un *iudicium curationis,* ma non perchè vi fossero azione e formula speciali sì bene perchè era la stessa azion di gestione qualificata dalla curatela, ed anche in essa formula già dissi che era un accenno a tale qualifica. Nella intitolazione del D. XXVII 3 si parla di un' *actio utilis curationis causa* (1): la frase è un insieme di cose oscure ed opposte, ma si spiega come un intreccio delle varie tendenze dogmatiche ohe oscillavano circa la natura della curatela; qui l' azione è detta *utilis* (2) perchè applicandola alla cura viene ad uscire dal suo naturale territorio; è *curationis causa* perchè in ciò sta la sua particolare qualifica. Anche altrove contro il curatore è data un'*actio utilis* senza dire quale; così nella L. 2 Cod. V 54 è detto *pater vester tutor vel curator datus.... vos heredes eius tutelae vel utili iudicio conveniri potestis;* nella L. 10 D. XXVII 9 è detto.... *pupilli vel adulescentis praedio venumdato si eo nomine apud iudicem tutelae vel utilis actionis;* nella L. 9 § 4 D. XV 1 è detto.... *sunt in tutela vel cura domini.... quo nomine vel tutelae vel negotiorum gestorum vel utili actione tenebitur.* Nella L. 3 Cod. V 51 l'azione contro il curatore è addirittura chiamata *iudicium tutelae:* qui però l'improprietà raggiunge persino l'inverosimiglianza, e deve spiegarsi la legge con ammettere che la parola curatore vi stesse abusivamente per tutore; o che si trattasse del curatore di un impubere (3) e l'imperatore abbia usato una frase trascurata (4); o che si intenda parlare di un

---

(1) Tutta l'intitolazione è: DE TUTELAE ET RATIONIBUS DISTRAHENDIS ET UTILI CURATIONIS CAUSA ACTIONE.

(2) È *utilis negotiorum gestorum* o *utilis tutelae?*

(3) Nei basilici XXXVIII 3, 28 [Heimb. III 724] si fa proprio il caso di un curatore di un impubere (Κουράτωρ τις καταστάς ἀνήβῳ). Con questo richiamo il Glück XXXII 252 spiega il testo controverso; alla spiegazione accede il Wlassak *neg. gest.* 87.

(4) Esempi di simili trascuratezze raccolsero anche gli antichi, come Noodt *probab. iuris* I 9 e 10 e 11.

*utile* iudicium tutelae (1). E mentre nei testi ora veduti l'azione contro il curatore è detta utile ed è concepita come di tutela, in altri testi è esplicitamente chiamata *utilis negotiorum gestorum* come nelle leggi 17 Cod. II 18, 7 Cod. V 51, 26 § 1 Cod. V 37. Per quello che concluderò fra poco importa molto ammettere che a volte l'azione tanto del curatore quanto contro il curatore è nelle fonti indicata come un' *utilis actio tutelae;* il Wlassak *neg. gest.* 87 lo ha negato con forza, ma ha in ciò certamente errato. Ho già in fatti citato alcune leggi del codice e del digesto dove l'immediata successione di un'*actio tutelae* per il tutore e di un'*actio utilis* per il curatore fa supporre con fondamento che l'utile estensione dell'azione riguardi la tutela; ho pure accennato all'idea che la tanto controversa L. 3 Cod. V 51 diventa chiara se nell'iudicium tutelae contro il curatore s'intende l'*utile iudicium tutelae;* ora aggiungo che nella L. 1 § 2 D. XXVII 4 (titolo con la rubrica *de contraria tutelae et utili actione*) Ulpiano parla dell'actio contraria tutelae, e riferisce l'opinione di Sabino che tale azione concede (certo come utile) anche al curatore (2):

> *sed et si curator sit vel pupilli vel adulescentis vel furiosi vel prodigi dicendum est etiam his contrarium dandum. idem in curatore quoque ventris probandum est. quae sententia Sabini fuit existimantis ceteris quoque curatoribus ex isdem causis dandum contrarium iudicium* (3).

(1) Nei basilici Taleleo cita l'opinione di alcuni giuristi che ammettevano l'azion di tutela contro il curatore di un pupillo.

(2) Che qui per *contrarium iudicium* s'intenda quello di tutela (concesso utiliter) s'inferisce anche dal fatto da me sopra dimostrato che nella gestione non c'era un'azione contraria ma ambedue le azioni erano dirette.

(3) Ulpiano qui cita e approva Sabino accordante l'*actio utilis tutelae;* Ulpiano nella L. 3 § 5 D. III 5 cita e approva Labeone accordante una diretta *actio negotiorum gestorum.* C'è contraddizione, che si spiega pensando ai vacillamenti della dottrina romana circa l'avvicinare la curatela alla gestione o alla tutela.

V'è poi una prova testuale che toglie ogni dubbio: nella già citata L. 9 § 4 D. XV 1 l'azione utile contro il curatore non è di gestione perchè è posta in confronto alternativo con una di gestione; è dunque di tutela: VEL *negotiorum gestorum* VEL *utili actione.*

Da un punto di veduta dogmatico i contrasti delle fonti si spiegano difficilmente, e più difficilmente si possono far consentire fra di loro; è a tale scopo che si sostennero dottrine unilaterali tutte insostenibili, come quella che contro il curatore c'è sempre un'azione utile di tutela (1), o quasi sempre un'utile di gestione (2), o la scelta fra esse due (3), o sempre una vera diretta negotiorum gestio (4). Di questi contrasti la spiegazione storica è invece soddisfacente per ogni rispetto: quando la curatela cessando di essere un fatto esclusivo ai prossimi eredi del curando diventò un rapporto da doversi tutelare, non si seppe qualificarlo con una sua propria figura ma si regolò come gestione di affari altrui; nel diritto classico tale la curatela è principalmente, ma man mano le sue norme si accostano sempre più alla tutela e di questa marea fra gestione e tutela sono le traccia nei nomi delle azioni che ora sembrano di gestione vera ora di gestione utile ora di tutela: la tendenza è di finire per fare di tutte le specie di cura un istituto a se, lontano dalla gestione, prossimo alla tutela ma distinto, e un preludio ne è la frase *iudicium curationis.* Rimane sempre come ricordo il nome di negotiorum gestorum all'azione; ma ormai la curatela non è più parte della gestione, e Diocleziano nella L. 20 Cod. II 18 dell'anno 294 concluderà come concludo io con negare

---

(1) Voet *comm. in pand.* in librum XXVII 4 § 20; Puchta *vorlesungen*[5] II 213. Ciò ammette pure il Brinkmann *verhältn. der actio comm. div. und der actio neg. gest.* 32 il quale però in casi speciali che enumera concede la gestione.

(2) Donello *comm.* XV 15, 1 e 9.

(3) Il Chambon *neg. gest.* 129 dice: « da una compiuta curatela sgorga regolarmente o un'azione di tutela o un'azione di gestione ».

(4) Wlassak *neg. gest.* 94; Rudorff *vormundschaft* III 6.

persino una parentela giuridica: *curatori similis* NON *habetur qui citra mandatum negotium alienum sponte gerit.*

I resultamenti a' quali son pervenuto si possono riassumere così: già esistendo il mandato e la tutela, sorse per opera della giurisprudenza la gestione al fine di regolare i rapporti col defensor giudiziale; sorse dunque come azione civile di buona fede e per mezzo dell'analogia fu applicata ad altri casi compresi sempre nei limiti processuali; a portare la gestione fuori del giudizio e nel patrimonio altrui provide il pretore facendo prima un editto per le spese funerarie e poi un generale editto de negotiis gestis. Così il pretore fondò completo il vero istituto della gestione, la quale nacque e visse come obbligazione reale ex negotio gesto; per la sua natura di atto bilaterale ebbe due azioni, tutte e due dirette; il dogma giustinianeo di un' azione diretta ed una contraria non è vero nè per il diritto antico nè per il classico. La gestione non fu mai concepita per i rapporti del procuratore, nè del mandatario, nè del tutore: d'altra parte non fu solo la spontanea intromissione negli affari altrui; storicamente ebbe i caratteri negativi d'essere ogni amministrazione all'infuori di quelle nominate e formanti uno speciale istituto giuridico, e perciò la gestione comprese la cura bonorum finchè questa non ebbe un nomen iuris. La gestione con tutte e due le sue dirette azioni civili esistè prima di Cicerone e ai tempi di Quinto Mucio Scevola; posteriore all'azione di mandato e all'azione di tutela potrebbe anche darsi che abbia preceduto la legge Ebuzia; successivamente ma sempre anticamente venne l'editto del pretore; la giurisprudenza postedittale continuò ad elaborare questo istituto mantenendogli la natura di due obbligazioni reali ex negotio gesto. Dopo il periodo classico è probabile e al tempo di Giustiniano è certo che la gestione, concepita come quasi contratto, si fondò sul consenso possibile o presunto del dominus negotii e, ad imitazione del mandato, fu configurata come atto unilaterale con una azione diretta e principale ed una contraria e secondaria.

## CAPO II.

## Concetti generali sopra la struttura giuridica della gestione.

CHAMBON *die negotiorum gestio* 1-5 e 130-140; ZIMMERMANN *ächte und unächte neg. gestio*; STURM *das grundprincip der neg. gestio*; KÖLLNER *die grundzüge der obligatio neg. gest.* 1-63; RAMM *der quasikontrakt*; RUHSTRAT nell' *Archiv für civ. praxis* XXXII 173, XXXIII 213, XXXIV 59; RUHSTRAT *die neg. gestio des dritten kontrahenten.*

LABBÉ *de la ratification des actes d' un gérant d' affaires*; POTHIER *du quasi contr. neg. gest*; SOURBETS *de la gestion d' affaires en droit français*; TURGEON *de la gest. d' aff. en dr. fr.*; DABANCOUR *de la gest. d' aff. en dr. fr.*; POISNEL *de la gest. d' aff. et de l' action de in rem verso en dr. fr.*; MAISONNIER *de la gest. d' aff. en dr. fr.*; MURGEAUD LARION *de la gest. d' aff. en dr. fr.*; PLESSIS *du mandat et de la gest. d' aff. en dr. fr.*; ESCOFFIER *de la gest. d' aff. en dr. rom.*; GEOFFRAY *de la gest. d' aff. en dr. romain*; DOMENGET *du mandat, de la commission et de la gestion d' affaires en dr. fr.*

### § 1.

### LA GESTIONE IN QUANTO NASCE QUASI DA CONTRATTO.

Il testo fondamentale che confronta la gestione con il mandato e concepisce la gestione come un rapporto prossimo al contratto è la legge 5 pr. D. XLIV 7 di Gaio:

*si quis absentis negotia gesserit si quidem ex mandatu palam est ex contractu nasci inter eos actiones mandati, quibus invicem experiri possunt de eo quod alterum alteri ex bona fide praestare oportet; si vero sine mandatu placuit quidem sane eos invicem obligari eoque nomine proditae sunt actiones, quas appellamus negotiorum gestorum quibus aeque invicem experiri possunt de eo quod ex bona fide alterum alteri praestare opertet. sed neque ex contractu neque ex maleficio actiones nascuntur, neque enim is qui gessit cum absente creditur ante contraxisse,*

> *neque ullum maleficium est sine mandatu suscipere negotiorum administrationem: longe magis is cuius negotia gesta sunt ignorans aut contraxisse aut delequisse intellegi potest....*

§ 1: *tutelae quoque iudicio qui tenentur non proprie ex contractu obligati intellegentur.... sed quid sane non ex maleficio tenentur* QUASI EX CONTRACTU (1) *teneri videntur.*

Che in questo testo la frase quasi ex contractu stia da vero ad indicare una semplice similitudine e non una speciale e sostanziale categoria di obbligazioni può riferirsi ragionevolmente dal fatto che lo stesso Gaio nella legge 1 di quel titolo esprimeva così la classificazione generale:

> *obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris,*

e nei suoi commentarii III 88 dice: *omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto.* Giustiniano nelle Inst. III 27 ripete le parole e i concetti di Gaio dando a tutto il titolo l' iscrizione *de obligationibus quasi ex contractu;* anzi conferma e quasi eleva a categorie quelle che in Gaio erano sole similitudini, e nel § 2 Inst. III 13 dice:

> *sequens divisio in quattuor* SPECIES *dicitur; aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio.*

Se l' analogia contrattuale della gestione e della tutela si tiene ristretta nei limiti ora veduti, l' idea di un' obbligazione quasi ex contractu indica solo la parentela di effetti fra quelli istituti e i contratti; ma si supera il volere delle fonti romane e si esce dal confine del vero se si crea una categoria di quasi contratti come se tale categoria avesse per se stessa norme e sostanza proprie. È stato acutamente osservato che i Romani adoperano il quasi come relazione di simiglianza e per dire che la gestione e la tutela han più del contratto che del male-

(1) Nei Bas. LII 1, 4 (Heimb. V 105) è: ὡσανεὶ ἀπὸ συναλλάγματός ἐστιν.

ficio, ma che il quasi contractus e il quasi delictus come concetti indipendenti e sostanziali non sono nel diritto romano (1). E non si tratta solo di precisione teorica ma di dogmi con effetti pratici, perchè quando si considera il quasi contratto come una categoria di diritto si spiega ogni quasi contratto con ridurlo al contratto che gli è simile; così la gestione fu costantemente assimilata al mandato, e invece di vedervi un'obbligazione reale si volle a ogni costo fare la sua vita derivare da un presunto o finto incontro dei voleri del gestito e del gestore. Di ciò dirò più largamente dopo; per ora importa osservare che chi dicesse la gestione generare obbligazioni perchè è un quasi contratto non direbbe nulla ma ripeterebbe con altre parole la stessa cosa, imperocchè la gestione è detta quasi contratto per il fatto di obbligare e perciò rimane sempre a cercarsi per quale ragione con la gestione quasi si contrae e ci si obbliga. La dottrina medioevale adattò alla gestione i concetti di consenso tacito o presunto o finto coi quali si volevano spiegare i quasi contratti; il germe dell'errore fu nella frase e nel mutare *quasi ex contractu* in *ex quasi contractu* (2). Spesso negli scrittori s'incontra la proposizione che i rapporti giuridici fra gestito e gestore son quelli che derivano dal quasi contratto (3); ciò dicendo si fa una petizione di principio e si prende per concetto sostanziale il quasi contratto mentre è un'espressione di analogia, e non altro. Non senza influenza sopra alcune parti pratiche dell'istituto fu concepire il quasi contratto come una categoria speciale di obbligazioni aventi requisiti comuni ai contratti; da ciò dipese l'errore già accennato di dare alla gestione per anima un consenso presunto o finto, e da ciò dipese anche

---

(1) Schlossmann *der vertrag* 38.

(2) Eineccio *comm. iur. civ.* XVI e *inst.* 965 definisce i quasi contratti: *facta honesta quibus et ignorantes obligantur ex consensu ob aequitatem praesumpto vel ficto.*

(3) Così Brinkmann *verhältniss* 14.

la tradizionale teoria dell' *animus aliena negotia gerendi* perchè si stentò a veder la gestione in casi nei quali le fonti l'ammettono sebbene non siavi l'intenzione di amministrare cose altrui (1). Anche a proposito della ratiabizione il concetto del quasi contratto come postumo o presumibile accordo di due volontà, concetto estraneo al diritto romano, fu fonte nella glossa e anche poi di speciali teorie, fra le quali quella che quando il consenso del dominus non può aversi nè fingersi non si riconosce l'obbligazione di gestione; ciò insegna la glossa alla legge 9 Cod. II 19:

> AD LEGEM SI PECUNIAM, AD VERBUM ACTIONEM: *unde nascitur haec actio negotiorum gestorum? respondeo ex ratihabitione non ex pristina actione; secus in actione pro socio et tutelae quae ex veteri contractu vel quasi oriuntur.*

Il codice civile italiano distingue nell' articolo 1097 le obbligazioni nascenti dalla legge da quelle nascenti dai quasi contratti, e mentre definisce questi in un modo estesissimo e indefinito (2) li riduce a due soli: la gestione e il pagamento dell' indebito. Fortunatamente la dottrina va accordandosi nel respingere lo schema del quasi contratto: all' in fuori del delitto e del contratto tutte le obbligazioni derivono da fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici (3). Dire che la gestione è un quasi contratto o un mandato finto o un contratto innominato

---

(1) Monroy *die vollmachtslose ausübung* 3 osserva bene che la dottrina cercò quasi sempre di spiegare il negotium alienum con la natura quasi contrattuale della gestione.

(2) Art. 1140: « il quasi contratto è un fatto volontario e lecito dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti ». È una definizione che non dice nulla di positivo.

(3) Giorgi *obbligaz.* V n. 9. I civilisti tedeschi riconoscono l'assurdità del concetto di quasi contratto, e tutte le obbligazioni non contrattuali comprendono sotto l'idea di fatti cui la legge dà effetti giuridici: così Förster *theorie und praxis des heut. gem. preuss. privat rechts*[4] II § 147 nota 1.

reale facio ut des (1) è dire nomi diversi senza alcuna sostanza concettuale.

La figura giuridica della gestione e l'insieme delle sue note essenziali dipendono dal modo di intendere le sue varie parti, e in ispecie il negozio alieno, l'animo di gerire cose altrui, e l'utilità del negozio gestito; si aggiunge il rapporto fra l'azione diretta e la contraria, le quali è disputabile se derivino da uguali o diversi requisiti giuridici. Sì che qualunque concetto generale della gestione, a meno che non si tratti come spesso avviene di definizioni nominali, influisce sulla risoluzione delle accennate controversie e logicamente non deriva d'altronde che da tali risoluzioni. La storia dogmatica della gestione diventa perciò la storia di tutte le teorie concernenti l'istituto, come ha mostrato l'Aarons il quale l'ha ricostruita (2).

Il sistema della Glossa accursiana, che fu base alla dottrina posteriore, ammise le azioni di gestione quando il negozio gestito fosse altrui secondo una di queste tre categorie: *re ipsa; ratihabitione; ipso gestu* (3). La spiegazione è nella glossa alla legge 5 § 13 D. III 5:

> AD LEGEM QUID ERGO, AD VERBUM IPSO GESTU: *re ipsa, ut cum in ream meam aliquid impenderis vel necessario vel utiliter aliquid facis; et sic teneor sive gessisti nomine meo sive alterius ad quem nullo modo pertinet.*
> *rati autem habitione, si meo nomine gessisti et ego ratum habeo vel fingit ius me habere. ipso gestu, quod sic dicimus causa doctrinae. nam hoc nomen non habemus pro hoc genere negotii, sed quando re ipsa ut hoc paragrapho. tunc autem dico ipso gestu meum ut si meo creditori*

---

(1) Iacobi *die lehre von der nützlichen verwendung nach preuss. allg. lan. rech.* 170 nota 14.

(2) Aarons *beitr. zur neg. gest.: dogmengeschichtliche erörterungen.*

(3) Del sistema della glossa trattano: Aarons *beitr.* 8-84; Chambon *neg. gest.* 9; Monroy *die vollmachslose ausüb.* 19.

*solvas.... et hoc sive solvas nomine meo sive alterius quem debitorem putabam. Nam semper oportet me approbare quod tam utiliter pro me gestum est.*

Il negozio alieno ispo gestu è in sostanza una specie del re ipsa, ma se ne distingue secondo la glossa per la sua efficacia immediata in quanto che appena avvenuto appartiene al dominus (1). I casi sono: i mutamenti fisici fatti nelle cose altrui; il pagamento di debiti; l'assumere giudizii (glossa alla L. 5 § 6 D. XLVI 7); fermare il ladro e rendere possibile al padrone l'azione di furto manifesto (glossa alla L. 3 D. XLVII 2). In opposizione al negozio altrui ipso gestu che obbliga il dominus immediatamente v'è il negozio che l'obbliga solo quando egli l'ha ratificato: questo è il negozio ratihabitione in senso ampio. Il negozio alieno ipsa re è quello che è tale obbiettivamente; il negozio alieno retihabitione in senso stretto è quello che diventa alieno sol perchè ratificato. Queste distinzioni teoriche della glossa la conducevano alle seguenti conseguenze pratiche (2):

1. Quando il gestore non ha l'animo di gerire gli affari altrui ma per errore li crede propri sorge l'azione contraria di gestione solo se il negozio è alieno ipso gestu. Nell'Hänel *diss. dom.* 565 è detto:

*et nota quod negotium quod est re ipsa alienum oportet quod sit gestum alterius contemplatione, sive illius cuius est in veritate sive alterius. sed si non alterius contemplatione sed putans meum esse tunc haberem solam retentionem non actionem, licet Martinus voluerit dare utilem actionem negotiorum gestorum.... sed nos non damus actionem.*

*sed in negotio quod ipso gestu sit alienum, sive alterius contemplatione sive non, sed putans meum esse, datur*

---

(1) Azone *summa ad hunc tit. codicis.* n.° 6 dice: *penuria tamen vocabulorum hanc speciem sic appellamus; non est curandum de nomine quum res intelligatur.*

(2) Un'esposizione particolare nel Zasius *parat. ad tit. de neg. gestis.*

*actio negotiorum gestorum utrique quicumque ratum habeat, cuiuscumque nomine sit gestum, cuiuscumque contemplatione gestum sit* (1).

2. Quando il gestore ha gestito in contemplazione di uno cui il negozio apparteneva cura et sollicitudine cioè come tutore o curatore, egli ha alternativamente l'azione o contro di lui o contro il vero dominus.

3. Quando il gestore ha l'animo di gerire per uno cui il negozio non appartiene, contro il dominus re ipsa l'azione è solo per l'arricchimento ottenuto; e se il terzo ratificò, il gestore ha alternativamente anche contro di lui l'azione ma solo per ciò che dalla ratifica a costui pervenne.

4. Quando il negozio non è re ipsa del gestito ma solo c'è nel gestore l'animus aliena negotia gerendi, allora se agì utilmente ha l'azione e la ratifica è supposta per legge; se non agì utilmente non ha azione, a meno che il dominus non ratifichi. In questo caso non dalla gestione ma dalla ratifica nascono le azioni. Secondo la glossa dunque sia il negozio altrui obiettivamente (ipsa re) o sia altrui subbiettivamente (ratihabitione) i requisiti giuridici per aversi un'efficace gestione sono la *utilitas* e l'*animus aliena negotia gerendi;* da quest'ultimo prescinde solo nei casi dell'ipso gestu, ove la natura di essi fa da se sorgere il quasi contratto. Nella vendita di cosa altrui a nome proprio, che è il noto e tanto controverso caso delle leggi 48 D. III 5 e 23 D. XII 1 e 3 Cod. III 32, la glossa non ammette la gestione se non che nell'ipotesi eccezionale di *re peremta vel praescripta vel usucapta;* Hänel *diss. dom.* 174:

*Differunt. Dicunt quidam, quod si vendidisti rem meam tuo nomine, quod potero ratam facere venditionem istam*

---

(1) Al possessore di buona fede Martino dava l'azione di gestione contro il proprietario anche per le spese voluttuarie; Bulgaro la dava solo per le necessarie e utili (*de div. reg.* nell'ediz. del Beckhaus pag. 154); Azone e Giovanni solo per le necessarie (glossa alla L. 33 D. XII 6).

*et pretium a venditore petere, ut videtur dicere l. 3 Cod. de rei vind. (III 32) et dicunt, hoc esse generale in omni negotio, quod gestum est etiam alterius nomine, ut alius, cujus interest, ratum possit habere, et dabitur negot. gestor. actio, quam a Lege dari dicunt arg. l. ult. Cod. de judiciis (III 1) et l. 1 Cod. de his, qui a non dom. (VII 10) M(artinus).*

In ciò concorda Odofredo *lectura ad hunc titulum leg. 6 § sed si ego:*

*.... istud est praeambulum, quia bene possum gerere negotium tuum in re tua et tamen negotium non pertinet ad te, et quomodo hic (hoc?) posset (possit?) esse videte: vendo rem tuam meo nomine; gero negotium tuum in re tua et tamen negotium non pertinet ad te, quia non est tuo nomine gestum....*

Il principio supremo che fa della gestione un istituto giuridico è secondo la glossa il quasi contratto e l'incontro della volontà del gestore con la volontà del gestito; incontro che è spontaneo nei casi di ratifica e che è presunto e coatto negli altri. In questa finzione andarono i glossatori tanto oltre da parlare di una ratihabitio coacta la quale avrebbe il giudice imposto con un praeiudicium precedente l'azione di gestione; e nelle teorie dogmatiche tramandate a noi l'idea di far sorgere la gestione dal consenso reale o presunto, spontaneo o forzato, ebbe ed ha ancora un dominio molto esteso ed aiutato dal concetto non romano e non accettabile del quasi contratto (1).

---

(1) La fonte di questo tradizionale dogma è la glossa ad legem 8 D. III 5 ad verbum haberi, che riproduco qui:

*« Haberi ». Et tamen hic potest agi secundum Azo (nem). Ita ergo omne etc. Et sic est argu. a pari. Et nota, quod hoc intelligunt quidam in aliis generibus negotiorum, ut compellatur habere ratum: non in eo, quod est meum ratihabitione. Nam tunc agitur ad factum: et fit condemnatio ad interesse: ut infra de re judi. l. si quis ab § fi. Non autem praecise çogitur habere ratum: ut infra de solu. l. dispensatorem. Sed*

Dalla glossa derivò l'errore, estraneo alle fonti giustinianee e tanto più a quelle del diritto classico, di non limitarsi a considerare le azioni di gestione come nate ex negotio gesto cioè dal fatto stesso di aver gestito un negozio altrui, ma volerle ricondurre al solito dogma della volontà e del consenso dei due quasi contraenti.

Un altro punto che dopo la glossa passò nelle tradizioni dogmatiche è la distinzione di due specie di gestione, delle quali una richiede l'animus negotia aliena gerendi e l'altra ne fa senza. Le fonti romane non contengono che una serie di risoluzioni pratiche e sarà dopo dimostrato che una teoria formulata non vi si trova; la difficoltà è in quelle risoluzioni accordare i testi che richiedono l'animus con quelli che anche senz'esso ammettono la gestione. L'accordo proposto dalla glossa di fare

---

*hoc s. in aliis generibus coram judice faciam eum hadere ratum praecise: ut hic: Et postea agam act. neg. gest.: et haec compulsio fiet vel per actio. neg. gest. vel officio judicis. Sed quid si est absens? Ideo dic secundum quod Io(annes) statim dicit: qui dicit etiam in eo negotio, quod ratihabitione meum est, habere locum: hic et in l. dispensatorem noluit gestor cogi, vel haberi pro coacto. Et quod dicit, necesse est prorato haberi id est, pro eo debet haberi, ac si ratum haberet. Et quod habeatur pro eo ac si ratum habeat.: probo. Nam si rem tuam pro magno pretio vendidi, quae parum valebat, et meliorem tibi emi viliori pretio: nonne ad sumptus, quos feci, agam? Respon. Sic, ut arg. supra eod si pupilli §. si Titii servum et sic non cogor. Sed si dicas, quod cogor habere ratum, est contra quod legitur, infra de reg. jur. l. id quod. Sed respon. Cogor quantum ad gerentem, ut sibi tenear. non autem in praejudicium repetendi rem meam: et sic gestor conveniet me: ego non ispsum. sed rem vindicabo, quasi esset mea. Si vero ratum habeam sponte: tunc tenetur mihi gestor et non possum rem vindicare. Et hoc si nomine meo gessisti, quod erat meum, vel poterat esse meum ratihabitione. Secus si non: ut quia alienum debitorem meo nomine exegisti. Nam tunc si sponte ratum habeam, agitur contra me: non alias: ut supra eod. l. si pupilli. § item quaeritur. Sed eo casu cum rem vindico ab emptore, et ipse de evictione agit contra venditorem ad duplum: Nunquid a me hoc duplum recuperabit venditor idemque gestor? Respon. non, ut infra eod. si quis negotia (l. 25 al. 24. al. 26 Dig. h. t.).*

due specie di gestione non è accordo, e la dottrina ha sempre dinanzi a se il problema di trovare un complesso di concetti che abbraccino tutti i casi di gestione. Anche negli scrittori moderni cotesto spediente è ritenuto buono: l'Ihering e il Chambon infatti distinguono la gestione *subbiettiva* dalla *obbiettiva* secondo che richiede o no l'animo di gerire affari altrui (1), e in ciò consentono anche altri salve alcune differenze nei particolari (2). Ed una diversità di norme secondo questi due tipi di gestione accettano anche il codice sassone, il progetto 1861 del codice bavarese e l'ultimo progetto 1888 del codice germanico (3). La non buona distinzione delle due gestioni, la mancanza di una teoria generale, la costante considerazione dei testi romani come risoluzioni staccate e non coordinate ad un unico principio, e l'incertezza nel fissare i requisiti e i casi di negotiorum gestio risultano dallo stato della dottrina dei civilisti tedeschi e dalle non consenzienti decisioni dei magistrati. Il complesso delle idee colà dominanti è nel Förster *theorie und praxis des heut. gem. preussischen privatrechts* II § 149, e facilmente se ne trova l'origine storica e concettuale nelle sopra esposte teorie della glossa accursiana: il gestore deve anzi tutto aver avuto la contemplatio domini, e la sua volontà dev' essere o deve potersi presumere che sia la voluntas domini della quale è un rappresentante senza mandato; ne deriva che l'animo di gestire affari altrui è un requisito essenziale perchè si possa da quest' animo far sorgere la obbligazione di gestione, e quindi

---

(1) Ihering *abhandl. aus dem r. r.* I; Chambon *neg. gest.* 8.

(2) Dankwardt *neg. gest.* 11; Zimmermann *aechte und unaechte neg. gest.* 27 (chiama *propria* la gestione subbiettiva e *impropria* la obbiettiva); Monroy *die vollm. ausüb.* 7 (distingue pure la gestione in obbiettiva e subbiettiva secondo che non c'è o c'è l'animus aliena negotia gerendi, e in *immediata* o *mediata* secondo che non ha od ha di bisogno della ratifica per generare azioni giudiziarie); Windscheid *pand.* II § 431; Wendt *pand.* § 273.

(3) *Sächs. bürg. gesetzbuch* § 1339 e 1342; *bayr. entwurf* art. 743 e 748; *deut. entwurf* § 749 e 761.

il possessore di mala fede non è un gestore nè pure in riguardo alle spese miglioranti la cosa. L' errore su la persona che si vuol rappresentare non nuoce (1), purchè ci sia l' intenzione di obbligarlo; ed anche se la cosa gestita è unita alla propria valgono le regole della gestione (2), a meno che non si tratti di un' unione necessaria e non divisibile chè allora c' è la comunione quasicontrattuale (3). Se il negozio altrui si amministrò credendolo proprio la pratica tedesca concede sul fondamento della L. 48 D. III 5 una utile azion di gestione, e alcuni ciò giustificano col § 261 del codice prussiano (4). Queste norme del diritto germanico, formatesi sotto l' influenza del diritto romano, hanno la loro base nella glossa e si aggirano attorno al principio della volontà del gestore e del presunto o reale o forzato mandato del gestito.

Nei commentatori del diritto francese ed italiano le idee dominanti sono come nella glossa il quasi contratto, il mandato presunto, il consenso coatto o ratificante, e l' animo di gerire un negozio altrui; nel comprendere il quale alcuni come il Pothier e il Laurent si attennero sì strettamente alla analogia tra quasi contratti e contratti da dire, malgrado l' opposto insegnamento delle leggi 14 § 1 D. X 3 e 44 § 2 D. III 5, che l' errore nella persona del dominus impedisce il sorgere della gestione (5). Caratterestiche sono queste parole del Laurent XX n. 324: " l' intention joue un rôle essentiel dans la gestion d' affaires; si celui qui gère n' a point la volonté de faire l' affaire d' un tiers en son nom et dans son intérêt il n' y a pas de quasi contrat ". Casi di gestione senza l' animus aliena negotia ge-

---

(1) Seuffert *archiv für entscheidungen der obersten gerichte deutschlands* XI 37.

(2) *Allg. Landr.* § 258.

(3) *Allg. Landr.* § 259.

(4) Dernburg *preuss. privatrecht* II § 284 nota 14. Il codice sassone § 1342 concede l' azione al gestore in quanto il gestito si arricchì.

(5) Laurent *droit civil* XX n. 325.

rendi i civilisti generalmente non vogliono riconoscere: alcuni come il Larombière ricorrono al concetto della glossa di fare due specie di gestione una con l' animus e l' altra senza, ma i più preferiscono negare la gestione se non c' è l' intenzione quasi contrattuale. All' inconveniente di aversi un arricchimento nel dominus senza concedere contro di lui l' azione di gestione rimediano con accordare l' actio de in rem verso, e alla eventuale obbiezione che questo uso indefinito di tale azione possa non sembrare ammissibile rispondono che oltre ad essere esplicitamente più volte accordata dal codice è basata nei principi generali del diritto (1). Queste secolari difficoltà dalla glossa ai diritti moderni di precisare i requisiti e i casi di gestione e il secolare spediente di dividerla in due specie impongono il problema se sia possibile trovare una formula abbracciante tutte le particolari ipotesi, e cogliere gli elementi necessari per qualunque gestione: fare cioè non la teoria casuistica ma la dottrina generale della negotiorum gestio. Questo bisogno intravide per il primo l' Aarons *beiträge* 8 quando si domandò se forse la gestione obbiettiva e la subbiettiva invece di essere due concetti diversi non sieno due lati di un solo concetto; questo è ancora l' inesplorato problema dal quale molte conseguenze pratiche e dogmatiche deriverebbero, e il quale io tratto nei successivi paragrafi.

Di grande importanza è la teoria della glossa sopra il rapporto fra l' *actio directa* e l' *actio contraria* che i glossatori considerano come sorgenti dallo stesso quasi contratto e aventi le stesse condizioni giuridiche; la glossa al principio delle Inst. III 27 dice infatti:

> AD VERBUM ULTRO CITROQUE: *id est hinc inde possibile est eas nasci. Nam ex una parte tantum quandoque agitur, ut si alterius non intersit sed sua tantum. Nota: verba*

---

(1) Giorgi *obblig.* V n. 25. Veggansi gli articoli 450, 1018, 1243, 1307, 1150, 1528, 1842 del nostro codice civile.

*legalia significare habilitatem et potentiam, licet semper significare non possint secundum Christo* (1).

A colori più marcati ma meno veri la uguale condizione delle due azioni è espressa in un *casus* posteriormente aggiunto a quella glossa, e che dice così:

CASUS: *aliquis gessit negotia absentis alicujus sine mandato.* Ex *ista gestione nascuntur duae actiones, id est, nasci possunt. Si enim bene gesserit negotia absentis, datur sibi actio neg. gest. contraria contra eum, cujus negotia gessit, ad repetendum illud, quod impendit. Si autem male gessit, datur actio negotiorum gestorum directa ei, cujus negotia gesta sunt, contra gerentem. Sed, domine: quae est differentia inter has duas actiones? Et dicit, quod quoad effectum nulla est differentia, sed subtilitate juris talis est differentia, quod actio illa, quae datur domino contra gerentem, vocatur directa: illa autem, quae datur gestori contra dominum, vocatur contraria* (2).

L' Aarons *beiträge* 72 e 76 dice che questo è un errore fondamentale della glossa perchè le due azioni derivono da fonti non solo diverse ma opposte e vivono con norme differenti. Ma questa affermazione che è frequente negli scrittori e specie nei pandettisti (3) non è conforme alle fonti come sarà dimostrato dopo (4); anche il solo ragionamento giuridico conduce ad escludere l'opinione che la differenza tra le due azioni sia la diretta sorgere anche dal solo negozio obbiettivamente alieno e la contraria richiedere sempre l'animus aliena negotia gerendi, perchè nel primo caso una volta ammessa la gestione

(1) Cristophorus Albericus Papiensis del secolo decimo quinto: Savigny *gesch.* VI 133.

(2) Il caso è tolto da Francesco Aretino verso la fine del secolo decimo-quinto.

(3) Arndts § 297; Vangerow § 664; Windscheid § 430 nota 11; Baron § 309; Wendt § 273 n. 2 e 3; Chambon *neg. gest.* § 4 e 17; Ruhstrat nell'*Arch. f. civ. praxis* XXXIV 63.

(4) Nel capo III § 1.

può negarsi al gestore il diritto a essere risarcito delle spese e dei danni? A questo proposito va ricordata la teoria di quelli che non danno valore al negozio obbiettivo ma richiedono sempre l'animus su detto (1); la conseguenza che deriva è che per essi i requisiti dell'azione diretta e quelli della contraria sono identici. Quest'ultima tesi, che in fondo è un ritorno alla glossa, sostengono lo Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 7 e il Monroy *die vollmachslose ausübung* 154 i quali ammettono che quando vi è l'una azione diretta o contraria è possibile anche l'altra contraria o diretta. Io però credo che si possa fare un passo più innanzi e affermare che prima di Giustiniano le due azioni erano ugualmente dirette e principali; ciò ho mostrato sopra a pagina 222, ed ora ne inferisco che lo stesso fatto è la fonte dei diritti del gestito e del gestore. Che in alcuni casi la diretta non possa esercitarsi perchè il gestore non ha nulla da restituire o che la contraria non possa esercitarsi perchè il gestore non ha nulla da pretendere è fattibile, ma non ne deriva che sienvi gestioni con una sola azione sì bene che la possibilità delle due azioni non si converte sempre in atto per mancanza di un oggetto su cui posarsi. La ricerca giuridica non è se il dominus in una data fattispecie abbia l'azione diretta o il gestore la contraria, ma è se il fatto avvenuto costituisce una valida gestione; costituendola, ne segue la possibilità di ambedue le azioni. Le quali dunque già a priori (delle prove testuali si tratta dopo) escludono una differenza di requisiti, e si uguagliano nei requisiti della gestione.

La storia dogmatica della gestione da Accursio a noi si risolve nella storia delle interpretazioni dei più controversi testi; solo poche cose interessa notare circa il concetto fondamentale dell'istituto nostro. Mentre la glossa nella maggior parte dei casi faceva sorgere le azioni dalla ratifica i postglossatori le fanno sorgere dal fatto stesso della gestione, dando valore alla

---

(1) Thibaut *pand.* § 628; Schweppe *röm. privatr.* § 588; Köllner *neg. gest.* 41.

legge 3 § 7 D. III 5 che dice *haec autem actio quum ex negotio gestio oriatur* e osservando che nei casi di utile gestione esistono le azioni malgrado non vi sia ratifica alcuna. Questo concetto, che a me sembra il concetto vero e fondamentale della teoria della gestione, è da Odofredo *lectura ad legem 6 h. t.* espresso con queste parole:

> *dico quod haec actio negotiorum gestorum nascitur ex praecedenti gestione, secuta postea ratihabitione; non autem nascitur haec actio negotiorum gestorum ex ista ratihabitione, quia iste modus non invenitur jure judi. sed dicet mihi aliquis vestrum, quae utilitas est in hoc? Resp. ostendo utilitatem in hoc esse posse: pone mercator florentinus accipit pecuniam tuo nomine in nundinis Florentiae cum es Bononiae, si habeas ratum poteris conveniri Bononiae tantum ubi contraxisti: quia habes ibi ratum, secundum opinionem dominorum Joannis et Azonis, et non alibi: sed si vera est mea opinio in nundinis Florentiae poteris conveniri: quia ibi tecum quasi contractum videtur: quia ex ipsa gestione oritur actio neg. gestorum et alibi ubicunque inveniaris.*

In quest'ordine di idee è Dino della fine del secolo decimoterzo; nel suo commento de regulis iuris alla regola 9 n. 10 si oppone alla glossa e precisa i casi nei quali l'azione nasce dalla gestione stessa (1). Ma la differenza dei concetti è minore di ciò che pare, perchè anche ammettendo che le azioni derivino dalla gestione (specie per il tempo e la competenza giudiziale) i postglossatori fondavano il valore della gestione

(1) Le sue parole sono: *an autem actio negotiorum gestorum, quae datur contra ratum habentem, nascatur ex administratione praecedenti, vel ratihabitione sequenti? not. Doctores, quod ex ratihabitione tantum sequenti; mihi videtur, quod, quum quatuor sint genera negotiorum, unum, quod est meum cura et sollicitudine, secundum re ipsa, tertium ipso gestu, quartum ratihabitione, quod in primis tribus casibus nascatur actio negotiorum gestorum ex administratione praecedenti, mediante ratihabitione sequenti spontanea vel coacta.*

sopra il consenso spontaneo o coatto del gestito; Bartolo distingue nettamente la ratihabitio *necessaria* dalla *voluntaria;* Baldo ad legem 3 cod. de rei vind. dice *ut quasi utriusque consensu negotium fiat ratificantis* e parlando del negozio obbiettivamente alieno dice *fingit lex negotium esse domini negotiorum re ipsa;* Donello *comm. de iure civili* XV 17 più razionalmente che la glossa distingue la gestione in due sole specie e dice che il negozio è alieno *re ipsa* o *voluntate gerentis cum voluntate eius cuius nomine agitur coniuncta.* La divisione ora accennata della ratifica in necessaria e volontaria, della quale si vide sopra a pagina 259 l'origine nella glossa, e l'esistenza a tale scopo di un'azione di gestione *praeparatoria* detta anche *imploratio officii iudicis* furono accettate anche da scrittori che non ammisero l'idea del consenso presunto: per esempio dal Chambon *neg. gest.* 54 (1). Lo scopo dogmatico di simili teorie è di dare alla gestione per fondamento la ratifica, e nella pratica forense come pure nei codici moderni si ritenne affinità di norme tra la ratifica e la gestione. La glossa e gli altri scrittori poi ritennero l'accennata divisione trovarsi nella L. 8 D. III 5:

> .... *et quem ad modum quod utiliter gestum est necesse est apud iudicem pro rato haberi, ita omne quod ab ipso probatum est.*

Ma qui non si dice che il negozio utile produca effetti perchè il gestito sia obbligato a ratificarlo, ma che il negozio utile è simile al negozio ratificato, che cioè ambedue hanno effetti giuridici. La dottrina del *consensus praesumtus* fu combattuta dal Wächter e dallo Chambon, i quali osservano che in alcuni casi c'è gestione malgrado che il gestito sia un furioso o dichiari non esservi per lui il negozio utiliter coeptum (2). L'opinione del Ruhstrat, accettata anche dal Förster per il

---

(1) Negano la ratifica coatta Seuffert *die lehre von der ratihab.* 36 e Monroy *die vollmachslose ausübung* 77.

(2) Wächter nell'*Archiv. f. civ. praxis* XX 337 segg.; Chambon *neg. gest.* 5.

diritto prussiano, è che non possa parlarsi dell'incontro di due volontà ma che il fondamento della gestione stia nel fatto che il gestore si assume di diventare organo della volontà del gestito e agisce in vista della probabile approvazione di costui; è questa idea che domina il codice sassone § 1345: " il gestore deve regolarsi secondo il reale o presumibile volere del dominus o, mancando esso, secondo la natura della cosa e la condizione del gestito " (1). Il Dankwardt ricorre a concetti fantastici, che cioè la legge finge che vi sia il mandato del dominus e perciò le azioni di gestione nascano da un finto mandato (2); e al mandato o per lo meno alla ratifica accenna pure il Witte ma le sue parole sono una similitudine e non altro, perchè in realtà dà alla gestione per base la utilitas absentium e, ciò che più importa, riconosce che nè fondamento nè oggetto dell' azione contraria è l' indebito arricchimento (3). Malgrado le formule diverse tutte queste opinioni, volendo inferire le norme della gestione dalla volontà delle due parti, vengono a fare due finzioni: una è che il gestito dia il suo consenso (e contro ciò stanno i casi di gestione sorgenti anche contro tale consenso); l'altra è che il consenso suo s' incontri con quello del gestore e facciano l'in idem placitum (e contro ciò stanno i casi di gestione sorgenti malgrado l'errore del gestore). L'espressione più spinta e straordinariamente erronea di queste idee si trova nell' Ogonowski il quale dice che tra mandato e gestione è solo una differenza formale, perchè il mandato è una gestione con incarico espresso e la gestione è un mandato tacito risultante dalla natura delle cose: idee più confuse e più sbagliate non saprei imaginare (4). Opinioni disputabili e anche non accettabili ma libere dal consenso finto o presunto e dal significato

---

(1) Ruhstrat nell'*Archiv. f. civ. praxis* XXXII 184; XXXIV 60; Förster *preuss. privatr.* § 149 nota 13.

(2) Dankwardt *neg. gest.* 26.

(3) Witte *die bereicherungsklagen des gemeinen rechts* 6.

(4) Ogonowski *die geschäftsführung* 104.

materiale del quasi contratto son quelle del Förster e del Windscheid; dei quali il primo definisce la gestione come un obbligo avente per fonte il diritto positivo e per base l'unilaterale volontà del gestore, ed il secondo ricorre pure alla legge che fonda due obbligazioni una che vincola il gestore a compier bene l'affare e l'altra che dà efficacia al suo volere di obbligare il dominus, se però ci fu la utilità (1).

Il codice francese nella prima parte dell' art. 1372 esprime il concetto generale della gestione così: lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui soit que le propriétaire connaisse la gestion soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion. L'esistenza della gestione anche nel caso che il proprietario conosca e taccia ha fatto ad alcuni civilisti pensare che il mandato tacito sia la gestione degli affari altrui: così il Toullier e il Duranton; ma il Troplong e dopo lui gli altri ritornarono la gestione nei suoi naturali confini, fra i quali quello precipuo di non essere un contratto mentre contratto è il mandato tacito (2). Il codice italiano nell'articolo 1141 non parla più della scienza che il dominus abbia o non abbia della gestione delle cose sue, e a precisare il concetto generale dell'istituto importa la risoluzione che si dà alla controversia se la scienza del dominus converta la gestione in mandato tacito. La regola romana *semper qui non prohibet pro se intervenire mandare creditur* (L. 60 D. L 17) e il ditterio forense *sola patientia inducit mandatum* fecero al Cocceio per il diritto romano e al Pacifici Mazzoni per il diritto italiano sostenere che appena il dominus conosce la gestione e tace, quella si muta in un tacito mandato (3). Altri scrittori ed

(1) Windscheid *pand.* § 430 nota 17. Ciò accetta Sturm *das neg. utiliter gestum* 138 e *das grundprincip der neg. gest.* 6.

(2) Toullier XI n.° 25; Duranton XVIII n.° 218; Troplong *mandat* LXXI n.° 118; Laurent XX n.° 311; Mourlon II n.° 1667.

(3) Cocceio *ius civ. contr.* (*ad neg. gest.* quaestio 2); Pacifici Mazzoni *ist. di dir. civ.* V. n.° 75.

anche qualche sentenza di magistrati distinguono e ammettono tale mutamento sol quando il proprietario che tace avrebbe potuto e dovuto protestare: *qui tacet cum loqui potuit et debuit consentire videtur* (1). Col che si viene in fondo a dire, come appunto il Cocceio dice, che requisito essenziale della gestione è l'*ignorantia;* ma si viene a creare una norma che non è nelle leggi positive e che non consente con la natura dell'istituto. Imperocchè se la gestione è una obbligazione reale nascente ex negotio gesto non può per nulla dipendere dall'animo del gestito; ed anche quando costui conosce la gestione avvenuta o in via di avvenire non può mai mutarsi la natura dell'atto, e tanto meno da un quasi contratto passare in un contratto. Certamente lo studio dei fatti ci dice quando v'è mandato o v'è gestione: così se io prima di trattare un affare tuo te ne chiedo il permesso e tu taci divento mandatario, e se invece tratto l'affare senza avvertirti e tu poi ne acquisti conoscenza continuo ad essere un negotiorum gestor. Ma se nel fatto si incominciò con aversi la gestione, la scienza sopraveniente non la muta mai in mandato; la scienza sarà tutto al più una tacita ratifica ma non un consenso di mandante. Quando il proprietario esplicitamente approva e ratiabisce, la gestione rimane gestione; tanto più dunque rimarrà o almeno ugualmente rimarrà se la approvazione è solo tacita e deducibile dal silenzio.

L'impossibilità che la scienza del gestito converta la gestione in mandato non solo discende dalla natura giuridica opposta di queste due obbligazioni, come lo Chambon pel diritto romano e il Förster pel diritto prussiano hanno riconosciuto (2), ma anche vale pel codice nostro il quale se ha tolto le parole del codice francese *soit que le propriétaire connaisse la gestion* non

---

(1) Troplong *le droit civil expliqué* (*mandat* n.° 138); Giorgi *obbligaz.* V n.° 27; cassazione torinese 15 maggio 1868.

(2) Contro il Cocceio si espressero: Walch *contr. iuris* § 5; Chambon *neg. gest.* 5; Koch *recht d. ford.* III 583; Förster *preuss. privatr.* II § 149.

fu perchè non volle riconoscere in tale caso la gestione, ma perchè gli sembrò inutile mantenere una frase che avea dato luogo alla erronea teoria della non esistenza del mandato tacito. La scienza del gestito non solo non è un mandato ma per se stessa considerata non ha alcun effetto giuridico; quando la *scientia* si converte in *patientia* e si qualifica con alcuni elementi di fatto come se il gestore domanda al gestito che ratifichi e questi tace, allora non si ha neppure il mandato ma una *tacita ratihabitio;* potendo infatti la ratiabizione darsi con qualunque forma sia espressa sia silenziosa (1). Ciò è vero, fatta sempre l'ipotesi che il negozio cominci come gestione e non come mandato perchè nel silenzio del gestito può ravvisarsi mandato tacito o ratifica tacita secondo gli elementi di fatto: ma se l'agente pone in essere una gestione, la scienza del gestito o non ha alcun effetto o vale solo come ratifica e non altro. Il trattarsi dunque di gestione ratificata o di mandato non dipende dalla scientia domini ma dall'aversi nella fattispecie le condizioni di fatto e di diritto inerenti o alla gestione o al mandato. Significativa è a questo proposito la L. 41. D. III 5:

> *si servi mei rogatu negotia mea susceperis, si dumtaxat admonitus a servo meo id feceris erit inter nos negotiorum gestorum actio; si vero quasi mandatu servi etiam de peculio et de in rem verso agere te posse responsum est.*

La particolarità di queste due ultime azioni deriva dalla fattispecie che considera l'iniziale rapporto tra il servo e il gestore; ma la risoluzione viene a dire che se il gestito sa ciò che il gestore compie si ha gestione di affari, e che quando può dirsi che abbia conferito un mandato si passa in altri istituti giuridici. Secondo il diritto romano dunque e secondo il nostro diritto patrio la gestione degli affari altrui non si converte in mandato per la scienza del proprietario; questa scienza quando ha i requisiti necessari non fa che essere una tacita ratifica

(1) Seuffert *die lehre von der ratihab.* 28.

della preesistente gestione. Il codice prussiano, che nel suo § 7 (I 13) non ammette il mandato tacito, per la gestione nel § 247 stabilisce che se il gestito prima o durante la gestione viene a prenderne conoscenza s' intende che l' approva se non fa subito un atto di protesta.

A determinare la natura della gestione e fissarne i limiti suoi precisi verso il mandato concorre la risoluzione che si opini doversi dare alla controversia circa gli effetti della ratifica sopra la permanenza o il mutamento dell' istituto. Le fonti frequentemente asseriscono, tanto per l' azione diretta quanto per la contraria, che anche dopo la ratifica si ha la gestione: *erit igitur et post ratihabitionem negotiorum gestorum actio* dice la legge 8 D. III 5, e ripetono le leggi 5 § 12 D. III 5, 9 Cod. II 18, 3 Cod. VIII 38, 20 Cod. III 36. Ai quali testi par che contradica la legge 60 D. L 17 che dice così:

> *semper qui non prohibet pro se intervenire mandare videtur. sed et si quis ratum habuerit quod gestum est obstringitur mandati actione.*

Le varie opinioni degli scrittori su questo testo e sulla questione in genere per ora non interessano; qui importa solo notare che l' improprietà di linguaggio usata da questa legge ha bisogno d' essere spiegata, ma in ogni caso non può infirmare la regola tratta dalle altre leggi e dai principi giuridici che la ratifica non muta mai la gestione in mandato. Così è a dirsi del diritto francese e italiano, e non sono nel vero nè quelli che ammettono sempre tale mutamento (1) nè quelli che lo ammettono per l' azione contraria e non per la diretta (2): opinioni e distinzioni non sorrette nè da precetti positivi nè da considerazioni di natura generale. Fra gestione e mandato è molta simiglianza di norme e in questo senso il nostro arti-

---

(1) Aubry et Rau *cours de droit civ.* § 441 nota 20; Dalloz *rép.* (voce *mandat* n.° 157).

(2) Corte di appello di Venezia 21 dicembre 1875; Giorgi *obblig.* V n.° 28.

colo 1141 addossa al gestore tutte le obbligazioni *che risulterebbero da un mandato avuto dall' interessato;* ma è pure una grande diversità di concetto e di effetti, come ad esempio l' avere il mandatario e non il gestore un' azione solidale contro tutti gl' interessati: articolo 1756 del codice civile. Anche secondo il diritto comune tedesco la ratifica lascia salva la natura della gestione come insegna il Förster *preuss. privatr.* § 149 in fine; il codice prussiano però § 239 I 13, ispirandosi al Voet *comm.* (ad hunc tit. § 14) che convertiva la gestione in mandato quando la ratifica fosse stata di tal sorta da contenere un vero mandato, stabilisce che la ratifica espressa e illimitata fa tra le due parti sorgere i diritti e i doveri che sono tra mandatario e mandante.

Molto più limitatamente che i diritti romano tedesco francese e italiano ammette la gestione il diritto inglese. La dottrina colà chiama obbligazioni *ex lege* tutte le obbligazioni all' in fuori dei contratti e dei delitti, e le divide in domestiche come gli alimenti fra parenti, fiduciarie come il legato, ufficiali come la tutela, e spontanee come la gestione (1). Questa poi è ammessa in casi ristretti e sempre come indennità al gestore e come rivendicazione di cose proprie da parte del gestito: i precedenti cioè le sentenze facenti massima consuetudinaria, ammettono la gestione principalmente nel caso che si salvino navi in naufragio, o si ricuperino navi cadute nel potere dei nemici, o si aiutino ammalati o minori o pazzi o ubbriachi (2).

Le cose fin ora discorse sono elementi sufficienti per fare la figura giuridica della gestione degli affari altrui. Partendo pure dal concetto di Pomponio nella L. 36 D. L 17 che culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti, si deve tener conto di un numero enorme di casi nei quali alla società e agli individui può tornar utile che altri s' intrometta in affari non suoi. L' assenza del proprietario è certamente l' ipotesi più facile e

---

(1) Holland *the elements of iurisprudence*[4] 201.

(2) Holland opera citata 206; Dumont-Hildreth *theory of legislation* 191.

più spontanea ad imaginarsi ma non è l' unica nè la più frequente, ed errore non discutibile è quello del Cocceio che non concepiva la gestione se non è assente il gestito. Nelle numerose congiunture della vita il diritto si trova di fronte a mandatarii che nell' agire superarono il mandato, a fattori di campagna che compirono atti senza esservi autorizzati, a possessori di cose che si devono restituire al vero proprietario: or bene tutte le azioni e tutti i fatti superanti il confine del primo rapporto giuridico diventano gestione di affari altrui. L' utile sociale (l' *utilitas absentium* della legge 1 D. III 5) e l' utile individuale (l' *utilitas absentis* contemplata nella legge 42 D. III 5) concorrono dunque nell' invitare il diritto a dare norme giuridiche per cotesta specie di amministrazione. Le vie atte a raggiungere o in tutto o almeno in parte lo scopo sono due: una è considerare la gestione come un arricchimento indebito nel gestore per ciò che a nome del gestito ha riscosso e nel gestito per ciò che di suo ha speso il gestore; un' altra via è prescindere dall' arricchimento e fare della gestione un istituto giuridico con norme proprie. Questo secondo è il sistema del diritto romano, sì che è un errore ridurre in molti casi la gestione ad una pura protezione dell' indebito arricchimento, come è un errore dogmatico trovare la base concettuale dell' istituto nel principio che nemo locupletari debet cum aliena iactura. Si pensi alla possibilità che il gestore abbia diritto a riavere le spese, malgrado che l' evento del negozio non abbia giovato al gestito; si pensi al vasto territorio delle obbligazioni nascenti per la colpa del gestore e della sua responsabilità non solo per ciò che ha fatto ma anche per ciò che omise di fare; si pensi alla così detta gestione del terzo contraente; si pensi all' altra così detta gestione re peremta della legge 48 D. III 5; si pensi a tutto ciò, e si scorge l' ampiezza grande dell' azione di gestione in confronto all' azione de in rem verso o a qualunque altro mezzo diretto a togliere un non dovuto arricchimento. Le obbligazioni prodotte dalla gestione sono fondate nel fatto stesso della gestione e riconosciute dal diritto positivo; la loro denominazione

è di obbligazioni *reali* o *ex lege* secondo che si considera il fatto da cui sorgono o la legge che le fa sorgere. Eliminato l' incerto e pericoloso concetto del quasi contratto, tutti i vincoli giuridici personali che non si possono qualificare come contratti o delitti sono vincoli generati dalla legge in base a fatti dell' uomo: *ex negotio gesto oritur actio* (1). L' utilità sociale e individuale giustifica la gestione; la legge l' innalza ad istituto giuridico fissandone i requisiti e i limiti e le norme; non c' è dunque bisogno di ricorrere a fingere un consenso presunto o un mandato tacito o una ratifica coatta. In un grande numero di casi onde vi sia gestione deve il gestore avere avuto l'*animus aliena negotia gerendi;* ma ciò avviene non perchè da tale animo sorga l' obbligazione gestoria ma perchè è solo con tale animo che il negozio gestito in quei casi diventa altrui. La distinzione è molto semplice, come è molto semplice l' idea di obblighi direttamente creati dalla legge in base ad alcuni fatti volontari dell' uomo; e tuttavia la tendenza è di fondare la gestione non su la legge ma sopra l' animo anche unilaterale del gestore, tanto è penetrata nelle ricerche dogmatiche l' idea che i diritti derivino sempre dalla volontà umana e non d' altronde. Queste considerazioni illuminano l' opinione sopra da me esposta che in nessun caso la scientia domini e la ratifica mutino la gestione in mandato, perchè l' una è un' obbligazione reale e legale mentre l' altra è consensuale e contrattuale. Anche senza ricorrere alla validità della gestione per un furioso che non può consentire o all' esistenza della gestione nell' ipotesi che il gestore creda sien propri e non altrui gli affari, basta per distinguere la gestione dal mandato osservare la sopra detta diversa loro natura. È però a notarsi che l' indipendenza di questi due istituti giuridici non impedisce che le norme dell' uno sieno in gran parte comuni all' altro: le fonti romane infatti e i codici moderni come l' ultima parte del nostro articolo 1141 più volte

---

(1) L. 3 § 7 D. III 5; Schlossmann *der vertrag* 40.

uguagliano i diritti e i doveri del gestore a quelli del mandatario. Anche la curatela per espressa testimonianza delle leggi va con il complesso principale delle norme della tutela, malgrado sieno due istituti diversi; e ciò si spiega con pensare che mandato, tutela, curatela, gestione sono altrettante specie dell' amministrazione delle cose altrui ed hanno particolarità distinte ma un fondo di elementi comuni. Sono applicazioni di un concetto più generale: la rappresentanza; ed hanno uguali le norme della rappresentanza e diverse quelle che ogni istituto trae dall' insieme delle sue particolarità. Uso qui la parola rappresentanza nel suo significato più esteso; anche presa nel significato tecnico, la gestione è rappresentanza quando il gestore pose in essere coi terzi gli atti giuridici in nome del gestito. L' amministrazione delle cose altrui è sottoposta ad alcune regole fondamentali; se poi si amministra come mandatario o gestore spontaneo o tutore o curatore o sequestratario o pubblico ufficiale si incontrano norme particolari alla natura della veste che si prende nell' agire. Ecco come e perchè la gestione assomiglia al mandato.

I caratteri che distinguono la gestio negotiorum dalle altre amministrazioni sono negativi e positivi. La gestione infatti è qualunque amministrazione che non sia qualificata come un istituto a se: tutte le volte che si amministrano cose altrui senza essere nè mandatari nè tutori nè curatori nè pubblici ufficiali si ha la negotiorum gestio. Chi spontaneamente cura gl' interessi di un assente è un gestor di affari; chi esce nell' operare dai limiti del mandato è un gestor di affari; chi possiede una cosa non sua e l' amministra senza alcuna veste giuridica è un gestor di affari. La gestione dunque presuppone l' assenza di un rapporto giuridico indipendente; essa sta alle altre specie di amministrazione come i contratti innominati ai nominati. Tutti i contratti che non sono nominati sono innominati; tutte le amministrazioni che non sono mandato o tutela o curatela od altro istituto concreto e definito sono gestione di affari. Questa ha il suo territorio limitato dai territori affini e vicini; ed è cono-

scendo l' estensione delle azioni de in rem verso, communi dividundo, in factum, familiae erciscundae e condictiones sine causa che si viene a conoscere l'estensione dell' actio negotiorum gestorum. Questi concetti sono indicati dal nostro articolo 1141 con dire che il gestore deve assumersi l' affare altrui *volontariamente;* parola che non allude all' animo del gestore come si è soliti dire, ma all' assenza di un vincolo giuridico nominato che determini e caratterizzi l' amministrazione. Consentendo a queste idee si giudicò che l' esattore, obbligato a pagare allo stato o al comune tanto ciò che riscosse quanto ciò che non potè riscuotere, non ha contro il contribuente moroso l' azione di gestione prescrivibile in trent' anni ma solo un' azione come un ordinario creditore sostituito allo stato o al comune; e il contribuente può sempre valersi della quinquennale prescrizione dell' articolo 2144 del codice civile (1). Il limite sottile che nel diritto romano è tra la gestione e le spese funebri è molto significativo: in fondo il fare le spese per i funerali di un altro è una gestione comune, ma, per ragioni storiche tale gestione essendo qualificata e avendo una propria *actio funeraria,* non potea mai farsi valere con l'*actio negotiorum gestorum.*

Tale è il lato negativo della gestione; e siccome l' amministrazione delle cose altrui senza un rapporto giuridico precedente è in genere un fatto colposo, così bisogna cercare per quali requisiti e in quali casi la gestione diventando fatto lecito acquista effetti giuridici: è cioè una negotiorum gestio nel senso tecnico e produce un *invicem obligari.* Una definizione sintetica presuppone l' analisi di quei requisiti e di quei casi: di questo si occupano i successivi paragrafi. Per usare la frase di Gaio può dirsi che la ricerca dei requisiti della gestione è la ricerca delle condizioni per le quali l' immischiarsi delle cose altrui cessa di essere un *maleficium,* e diventa un istituto in cui le parti *quasi contrahuntur.*

---

(1) Cassazione romana dicembre 1878 in causa Giuliani contro Arena.

## § 2.

### I TIPI FONDAMENTALI DEI CASI DI GESTIONE.

Malgrado che il provvedere agli interessi dell'assente e il dovere dell'amicizia sieno state le prime cause determinanti la giurisprudenza a creare le azioni di gestione e farle di buona fede (1) pure i motivi intimi del gestore non hanno alcuna influenza sopra questo istituto: determinare se l'intromettersi nelle cose altrui è una colpa o invece la fonte di reciproche obbligazioni dipende dai requisiti della gestione fra i quali non è lo scopo intimo dell'animo del gestore. Il caso più evidente di un gestore in mala fede è fatto nella L. 5 § 5 D. III 5:

> *sed et si quis negotia mea gessit non mei contemplatione sed sui lucri causa Labeo scripsit suum eum potius quam meum negotium gessisse (qui enim depraedandi causa accedit suo lucro non meo commodo studet); sed nihilo minus immo magis et is tenebitur negotiorum gestorum actione. ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit non in id quod ei abest quia improbe ad negotia mea accessit sed in quod ego locupletior factus sum habet contra me actionem.*

Manca nel caso fatto nel testo l'animus aliena negotia gerendi nel gestore e tuttavia v'è gestione: tale animus, sebbene viziato dalla mala fede, vollero alcuni scorgervi come lo Chambon *neg. gest.* 138 e il Köllner *neg. gest.* 25 per non fare strappi alla loro teoria che in esso pone un requisito essenziale; ma è sforzo inutile e i più recenti scrittori riconoscono giustamente che vi

---

(1) L. 5 § 8 D. III 5: .... *quodsi* AMICITIA *filii tui vel servi;* L. 35 D. III 5: *non enim quasi* AMICI *sed quasi domini negotium gessit;* L. 20 Cod. II 18: *si cui vel in paucis* AMICI *labore consulatur.*

si tratta di un caso di gestione senza che il gestore abbia l'intenzione di amministrare affari altrui (1). E non solo è concessa l'azione diretta al proprietario ma anche l'azione contraria al gestore; il che con le teorie dominanti è anche più difficile a spiegarsi, ma certo è che il testo lo dice. E lo dice con le ultime parole le quali non possono intrepretarsi che in riferimento alla gestione; essendo inaccettabili le opinioni o del Cuiacio che vi scorgeva una *condictio indebiti* o della pratica forense rotale che concedeva un'*actio de in rem verso* o del Noodt che mutava *actionem* in *exceptionem* (2). Come ciò possa dogmaticamente spiegarsi ed accordarsi con la teoria generale della gestione è detto più avanti nel seguente capo; qui importa solo inferirne due conseguenze: la prima è che anche in casi così strani ed eccezionali di gestione non v'è mai l'azione diretta senza la contraria, ma è confermata la natura bilaterale dell'obbligazione ex negotio gesto; la seconda conseguenza è che la mala fede del gestore non nuoce quando vi sieno gli altri elementi necessarii per la gestione.

Così pure è a dirsi della *spontaneità* che talora fu considerata essenziale nota del nostro istituto, e in questo senso suolsi interpretare la parola *volontariamente* dell'articolo 1141 del codice civile italiano (3); ma l'errore è confondere la frequenza di gestori spontanei con la necessità che sien tali, e

---

(1) Monroy *die vollmachtslose ausüb.* 7: Seuffert *ratihabition* 24.

(2) Cuiacio *ad Africanum* ad legem 48 h. t.; Noodt *probabil.* lib. III cap. IX. La difficoltà di spiegare perchè il gestore con l'*animus depraedandi* abbia l'actio neg. gest. ha fatto nel diritto comune accettare con favore l'idea di convertirla in una specie di in rem versio. Il Windscheid § 431 nota 18 dice che tale actio neg. gest. non è che una forma di *condictio sine causa.* Nella pratica tedesca si applica al caso non la gestione ma l'utile versione, e così nella dottrina del diritto civile italiano: Förster *preuss. privatr.* II § 139 nota 25; Giorgi *obbligazioni* V n. 25. Correttamente invece ammettono l'actio neg. gest. contraria lo Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 28 e il Monroy *die vollm. ausüb.* 99.

(3) Giorgi *obbligazioni* V n. 19 in fine.

quanto al codice italiano l' errore è riferire il volontariamente al concetto della libertà psicologica mentre indica solo l' assenza di un *obbligo giuridico* (come mandato o tutela od ufficio pubblico) che s' imponga al gestore. Perchè si abbia gestione bisogna che nessun vincolo di diritto e costituente un istituto a se determini l' agire altrui; entro questi limiti e concorrendo altri requisiti positivi è la gestione, provenga da una spontanea intromissione o da un' erronea credenza o da una necessità di fatto imprescindibile o da qualunque altra causa anco giuridica che però non costituisca per se stessa un nomen iuris. Questi concetti sono nella legge 3 § 10 D III 5 che dice:

> *hac actione tenetur non solum is qui sponte et nulla necessitate cogente immisciut se negotiis alienis et ea gessit, verum et is qui aliqua necessitate urguente vel necessitatis suspicione gessit.*

Le ipotesi sono dunque che il gestore agisca o *sponte* cioè per libera elezione, o *necessitatis suspicione* come chi si crede un mandatario e non è ed in altri modi erra, o *necessitate urguente* cioè pressato da una necessità cui non può sottrarsi. Questa necessità può essere tanto di fatto, come un avvenimento repentino e pericoloso, quanto di diritto come l' agire in forza di un rapporto giuridico non costituente un istituto a se: tale per molto tempo fu nel diritto romano il curatore. L' ipotesi della spontaneità fu nel diritto comune considerata come la sola possibile, e ne derivarono alcuni non lievi errori; fra gli altri quello di ritenere che nei casi di gestione necessaria non fosse una vera azione di gestione ma solo una *utilis negotiorum gestorum.* A quest' errore non si sottrae il Cuiacio il quale pone lo *sponte* come elemento necessario (1), e nella 18 § 2 D. III 5 dove è una gestione *ex necessitate servili* suppone che si tratti di un' azione utile (2) mentre nel testo non ve n' è traccia alcuna.

---

(1) *paratitla in cod.* ad hunc titulum.
(2) *in lib. IV quaest. Pauli* ad legem 36 de neg. gests.

La latitudine della gestione e la diversità dei casi contemplati giustifica l'affermazione che ora proverò con le fonti, che cioè il diritto romano avea configurato *varii tipi* di gestori di affari altrui, dai quali tipi con astrazione degli elementi comuni derivarono le regole generali e fondamentali della negotiorum gestio. Tale fu pure la via per la quale sorsero i principii dei contratti e delle servitù: dalle varie *servitù tipiche* le norme comuni a tutte, dai contratti nominati la teoria delle obbligazioni. Le fonti romane presentano i seguenti tipi principali di gestione:

I. *item quaeritur apud Pedium libro septimo, si Titium quasi debitorem tuum extra iudicium admonuero et is mihi solverit, cum debitor non esset, tuque postea cognoveris et ratum habueris: an negotiorum gestorum actione me possis convenire. et ait dubitari posse, quia nullum negotium tuum gestum est, cum debitor tuus non fuerit. sed ratihabitio, inquit, fecit tuum negotium: et sicut ei a quo exactum est adversus eum datur repetitio qui ratum habuit, ita et ipsi debebit post ratihabitionem adversus me competere actio, sic ratihabitio constituet tuum negotium, quod ab initio tuum non erat, sed tua contemplatione gestum* (L. 5 § 11 D. III 5).

La fattispecie è che il gestore abbia esatto una somma a titolo di pagamento da uno che si credeva ma non era tuo debitore; se tu ratifichi, l'affare che non era tuo diventa tuo, e come il pagante acquista contro di te la condictio indebiti così tu acquisti contro il gestore l'azione negotiorum gestorum. Qui il negozio non è del gestito che nella *contemplatio* cioè nell'animo del gestore; la ratifica susseguente aggiunta a quell'animo genera la gestione. Questo tipo di gestione fondata sopra la volontà delle parti e che ha avuto tanta influenza nella generale teoria romana è spesso disconosciuto dai civilisti francesi ed italiani, molti dei quali distinguendo con arbitrio il *negotiorum gestor* dal *negotiorum susceptor* non ammettono che possa esservi gestione quando l'affare è indipendente dal patrimonio del gestito e consiste solo in una obbligazione fondata ex novo con un

terzo dal gestore (1); lo stesso errore ha generato la questione se l'assicurazione fatta dal gestore possa giovare a colui al quale si è intestata (2). Basta che vi sia la *contemplatio eius* nel gestore e la *ratihabitio* nel gestito perchè s'abbiano le azioni di gestione (3); cioè, e ciò importa, tanto la diretta del gestito quanto la contraria del gestore.

II. *sed et si cum putavi Titii negotia esse cum essent Sempronii ea gessi, solus Sempronius mihi actione negotiorum gestorum tenetur* (L. 5 § 1 D. III 5).

In questo caso l'affare trattato appartiene all'insieme dei diritti di Sempronio mentre il gestore credeva agire per Tizio; l'appartenenza obbiettiva dell'affare fa che Sempronio possa ratificare e ratificando aversi la gestione. A differenza del caso precedente non ha importanza l'animo del gestore, e invece a simiglianza di quel caso è elemento essenziale la ratifica. Se si fosse in materia contrattuale l'errore nella persona impedirebbe il sorgere del contratto, mentre qui non impedisce il sorgere della gestione; la quale dunque non si fonda su l'incontro reale o presunto della volontà delle due parti. Chi tale incontro reputa necessario e in tale senso erroneo interpreta il concetto del quasi contratto è costretto a ricorrere al solito spediente infondato di credere che l'azione sia *utilis* (4), o a negare contro l'insegnamento delle fonti che siavi gestione (5); ma anche nel diritto prussiano in forza di un articolo speciale, nel diritto comune germanico, nei diritti francese e italiano la maggioranza degli scrittori riconosce la gestione nei casi aventi per tipo quello del testo sopra trascritto (6). Anche in questo

---

(1) Così il Giorgi *obbligazioni* V n. 17.

(2) Domenget *du mandat de la commission et de la gestion d'affaires* § 1280.

(3) La dottrina suol dire che in questo caso il negozio è alienum *subbiettivamente*.

(4) Demangeat *cours élém. de droit romain* II 360.

(5) Laurent XX n. 325.

(6) All. l. recht § 261 (I 13); Toullier *le droit civil français* VI n. 22; Giorgi *obbligaz.* V. n. 12.

caso, nel quale la dottrina suol dire il negozio essere alienum *obbiettivamente,* l'azione diretta sorge assieme alla contraria e v'è la pienezza dell'invicem obligari.

III. *sive hereditaria negotia sive ea quae alicuius essent gerens aliquis necessario rem emerit, licet ea interierit, poterit quod impenderit iudicio negotiorum gestorum consequi* (L. 21 D. III 5).

La particolarità di questo tipo di gestione, caratterizzato dall'*utiliter gestum,* è che le azioni sorgono senza bisogno che il gestito ratifichi; a differenza dei due tipi precedenti (1).

IV. .... *cum a Lusitanis tres capti essent et unus ea condicione missus uti pecuniam pro tribus adferret et nisi redisset ut duo pro eo quoque pecuniam darent, isque reverti noluisset et ob hanc causam illi pro tertio quoque pecuniam solvissent; Servius respondit aequum esse praetorem in eum reddere iudicium* (L. 20 pr. D. III 5).

Il caso particolare è che tre prigionieri di guerra si sono obbligati per riavere la libertà col seguente contratto: uno di loro sarebbe tornato a casa a prendere il denaro e pagarlo al nemico per tutti e tre, ma se non fosse tornato gli altri due avrebbero dovuto pagare anche per il fuggitivo contro il quale a loro il pretore dà l'azione di gestione. Qui il negozio è alieno obbiettivamente perchè l'affare gestito è il debito del prigioniero fuggitivo; anche senza la ratifica v'è la gestione perchè vi è l'utiliter gestum nel senso tecnico. Questo caso rientra nel largo circuito del tipo precedente, ma la sua specialità è mancare un vero e proprio animus aliena negotia gerendi e la gestione non essere spontanea sì bene derivare dalla necessità di un precedente contratto (2).

---

(1) Monroy *die vollmachtslose ausüb.* 18.

(2) Cuiacio *lib. IX Paul. ad ed.* ad hanc legem; Basilici XVII 1, 21; Otto *thes.* V 948.

V. *si libero homini qui bona fide mihi serviebat mandem ut aliquid agat, non fore cum eo mandati actionem Labeo ait, quia non libera voluntate exsequitur rem sibi mandatam sed quasi ex necessitate servili. erit igitur neg. gest. actio* (L. 18 § 2 D. III 5).

In questo caso il gestore ha l'animus aliena negotia gerendi e c'è la ratifica sotto forma di consenso precedente all'atto; la particolarità è duplice: primo, l'aversi la gestione in seguito ad un mandato nullo e confermarsi il concetto che la gestione è un istituto per lo più *sussidiario,* nel senso cioè di intervenire quando mancano i requisiti degli altri istituti; secondo, non trovarsi nel gestore la spontaneità sì bene la necessità servile. Sopra dissi che in considerazione di quest'ultima circostanza il Cuiacio erroneamente reputò l'azione di gestione essere nel testo *utilis*.

VI. *dum apud hostes esset Titius negotia eius administravi: postea reversus est negotiorum gestorum mihi actio competit, etiamsi eo tempore quo gerebantur dominum non habuerunt* (L. 18 § 5 D. III 5).
*sin autem apud hostes constitutus decessit et successori et adversus successorem eius negotiorum gestorum* DIRECTA ET CONTRARIA *competit* (L. 19 D. III 5).

L'assenza del gestito; l'amministrazione patrimoniale e generale dei suoi beni; la volontà nel gestore di curare gli affari dell'assente; la successiva ratifica del dominus; l'utilità (nel senso tecnico) della gestione sono gli elementi del caso fatto dalle dette leggi, il quale dunque è il tipo più complessivo e più completo di negotiorum gestio. È però evidente che l'assenza, cui si allude anche in altri testi (1), non trovandosi nei tipi precedentemente esaminati non è una condizione necessaria; ciò malgrado alcuni come il Cocceio la reputarono tale e altri come Kritz chiamano col nome di assente il dominus negotia-

(1) § 1 Inst. III 27; L. 1 D. III 5; L. 5 D. XLIV 7.

tionis. Ho già dimostrato sopra a pagina 226 che le parole *directa et contraria* nell'ultimo testo sono interpolate da Giustiniano in luogo della sola parola *actio;* ora aggiungo che l'affermazione mia è confortata dal fatto che Ulpiano vi dice *successori* e *adversus successorem,* mentre tale differenza non avrebbe fatto come quella che già è compresa nell'azione diretta e contraria.

VII. *cum alicui civitati per fideicommissum restitui iussa esset hereditas, magistratus actores horum bonorum Titium et Seium et Gaium idoneos creaverunt; postmodum hi actores inter se diviserunt administrationem bonorum, idque egerunt sine consensu magistratuum; post aliquod tempus testamentum, per quod restitui civitati hereditas fideicommissa esset, irritum probatum est pro tribunali, atque ita ab intestato Sempronius legitimus heres defuncti exstitit: quaero, si Sempronius conveniet actores horum bonorum, periculum inopis defuncti ad quos pertinet? Herennius Modestinus respondit: quod ab uno ex actoribus ob ea, quae solus gessit, negotiorum gestorum actione servari non potest, ad damnum eius, cui legitima hereditas quaesita est, pertinere* (L. 25 D. III 5) (1).

La fattispecie, tolta la particolarità di trattarsi di un fedecommesso ad un municipio, è di grande importanza perchè diventa un contributo alla difficile teoria su l'amministrazione di un possessore di buona fede. I capi della città, alla quale era toccato per testamento un certo patrimonio, lo diedero ad amministrare a tre persone solvibili che si divisero i beni amministrandi; fin qui il caso è identico a quello della legge 46 D. XXVI 7, ma poi continua col supporre che annullatosi il testamento e il fedecommesso l'erede ab intestato chieda a quei tre curatori la restituzione dei beni. Con quali azioni? con quelle di gestione. E infatti gli affari gestiti erano altrui obbiettivamente, perchè appartenevano all'erede; costui ratifica l'ammini-

(1) Basilici XVII 1, 26.

strazione col fatto di intentarne le azioni: vi sono dunque gli stessi requisiti che si videro nel secondo tipo di gestione. La particolarità notevole è che questi curatori sono nello stesso tempo mandatarii di fronte ai magistrati munipacili e gestori di fronte all'erede ab intestato, sì che si ha la gestione malgrado che il gestore agisca non spontaneamente ma in forza di una necessità giuridica, cioè il mandato (1). In questo tipo di gestione l'elemento dell'animus aliena negotia gerendi non c'è; lo Zimmermann *ächte und ünachte neg. gest.* 39 si sforza di trovarvelo, ma non tien conto della considerazione che i tre curatori credendosi mandatarii agiscono con l'animo di rappresentare il mandante e non di agire per il vero erede.

In questo testo si rivela una delle grandi funzioni della negotiorum gestio, servire cioè a regolare le amministrazioni che non possono qualificarsi con un istituto nominato di diritto. Nella già citata L. 18 § 2 D. III 5 alla nullità del mandato supplisce la gestione; così all'impossibilità di aversi la tutela supplisce pure la gestione (2).

---

(1) Windscheid § 431 nota 3 e 8. Erroneamente il Wlassak *zur gesch. der neg. gest.* 150 non ammette che qui si tratti della *necessitas urguens* della L. 3 § 10 D. III 5.

(2) Per la tutela la L. 28 D. III 5 dice: *cum pater testamento posthumo tutorem dederit, isque tutelam interim administraverit, nec posthumus natus fuerit, cum eo non tutelae, sed negotiorum gestorum erit agendum. quodsi natus fuerit posthumus, tutelae erit actio, et in eam utrumque tempus veniet, et quo, antequam nasceretur infans, gessit, et quo posteaquam natus sit.* Se poi il postumo non nasce c'è solo un'*utilis actio* (L. 24 D. XXVII 3).

Per il caso che cessi il matrimonio la L. 34 D. III 5 dice: *divortio facto negotia uxoris gessit maritus; dos non solum dotis nomine verum neg. gest. servari potest.*

Per il caso di rapporti famigliari la L. 31 § 1 D. III 5 dice: *ignorante virgine mater a sponso filiae res donatas suscepit; quia mandati vel depositi cessat actio neg. gest. agitur.* Il Ruhstrat nell'*Archiv. f. civ. pr.* XXXIII 226 opina che nel testo la madre sia solo lo strumento della donazione e questa sorga solo con l'approvazione della figlia; ma bene osservò il Köllner *neg. gest.* 20 nota 1 che ivi le cose sono *donatas* e non *donandas*, e che la donazione precedette e alla madre lo sposo fece la materiale consegna.

I tre curatori sono obbligati verso il vero erede in riguardo solo ai beni da ciascuno amministrati, e se uno è insolvente la sua parte non è addossata agli altri; ciò dice il testo e ciò è conforme alla teoria sopra la responsabilità di più gestori (1); invece come mandatarii sarebbero tenuti in solido secondo la L. 60 § 2 D. XVII 1.

VIII. *hoc edictum necessarium est quoniam magna utilitas absentium versatur ne indefensi rerum possessionem aut venditionem patiantur....* (L. 1 D. III 5).

È questa la gestione processuale nella forma tipica romana della defensio: il gestore ha l'animo di trattare un affare altrui, e questo affare è altrui obbiettivamente. Non è necessaria la ratifica e il giudizio contro il difensore, che ha dato come deve dare la cauzione (Gaio IV 101), è cosa giudicata anche per il difeso. La particolarità di aversi la gestione anche senza la ratifica è di grande importanza, perchè tanto nel tipo di gestione con l'animus aliena negotia gerendi quanto in quello nel quale il negozio è obbiettivamente alienum le obbligazioni sorgono quando il dominus approva. Senza tale approvazione si vide che la gestione sorge nel solo caso dell'utiliter gestum; ora nella defensio la utilità è inerente all'atto stesso perchè evita i danni della contumacia. Solo così si può spiegare la specialità, dagli scrittori trascurata, della defensione processuale. E che il difensore sia considerato un gestor di affari ho sopra dimostrato (2); ora aggiungo l'interessante legge 5 § 6 D. XXXXVI 7:

---

(1) Chambon *neg. gest.* 109. Diversa è la questione se l'erede ha per la parte del gestore insolvente un'azione contro i magistrati municipali, cioè contro i mandanti: il testo lo nega mentre la L. 46 D. XXVI 7 lo afferma. Può accettarsi l'antica conciliazione di Azone ed Ugolino, ammessa pure dal Cuiacio *in lib. resp. Modestini* ad legem 36 de neg. gestis, che cioè la legge 35 (36) de neg. consideri il caso di un'insolvenza avvenuta dopo che l'erede ab intestato ottenne l'annullamento del fedecommesso.

(2) Pag. 207.

> *quid tamen si et hoc sibi adsumpserint ut defendant an mandati possint agere? et si quidem victi sunt utique quod ob rem iudicatam praestiterunt consequentur: sumptus tamen litis minime petent. si autem optinuerunt poterunt sumptus litis consequi, quasi iuxta mandatum etsi non mandatum fecerint.*

Il testo non dice l'azione con la quale il difensore può pretendere dal difeso ciò che ha per lui pagato, ma può con facilità conoscersi che è l'actio negotiorum gestorum; in fatti non è quella di mandato perchè non ci fu mandato alcuno, ed è quella di gestione perchè il caso è proprio relativo alla defensio. La glossa interpretando questa legge (alla parola *consequentur*) ha distinto l'ipotesi della sentenza contraria da quella della sentenza favorevole e deciso così: *consequentur sumptus in sequenti casu utili mandati actione quia iuxta mandatum factum est, et in primo forte actione negotiorum gestorum quia ipso gestu negotium suum est.* Così anche il Cuiacio *in lib. IV cod.* (tit. XXXV leg. IV) il quale giustamente nota che se la sentenza è contraria il mandatario ha sempre diritto a farsi risarcire le spese processuali (1), mentre il gestore non ha tale diritto perchè il fatto della perdita generalmente indica che non c'era l'utiliter coeptum.

Paolo commentando l'editto nella legge 40 D. III 5 fa un altro caso di questo tipo di gestione.

> *qui servum meum me ignorante vel absente in noxali causa defenderit negotiorum gestorum in solidum mecum non de peculio aget* (2).

L'estendersi della gestione alla vasta provincia degli atti stragiudiziali fece sì che il suo primo tipo, la defensio, diventasse secondario e in confronto agli altri poco frequente. È perciò che mentre le donne non potevano assumere la defensio pro-

---

(1) L. 4 Cod. IV 35.

(2) Un altro caso è la legge 30 § 7 D. III 5 che ho esaminato sopra a pag. 208.

cessuale davanti al pretore (L. 54 D. III 3), Ulpiano interpretando le parole *si quis* dell' editto diceva *et mulieres negotiorum gestorum agere posse* (L. 3 § 1 D. III 5). Nel nostro diritto italiano l' istituto della defensio in quel senso ristretto più non esiste, e ad aversi un gestore di affari giudiziarii osta il sistema dei mandati formali che devono inserirsi negli atti del processo (1); ciò non ostante l'affermazione comune che non possa assolutamente parlarsi di gestione processuale (2) ha qualche eccezione. Suppongasi infatti che il procuratore presenti un mandato nullo o falso; o che la difesa orale sia assunta da un avvocato il quale non ebbe l' incarico; in questi casi il loro rapporto verso il dominus è un rapporto di gestione.

Questi otto tipi di gestione in quale ordine storico sono nati? L' ultimo testè considerato è mia opinione, come dimostrai nel capo precedente, che contenga l' origine del nostro istituto: oltre alle ragioni storiche già svolte sono alcune ragioni concettuali che confortano a ciò credere, e precipuamente l' osservare che in tale tipo v' è la pienezza dei requisiti come l' animo di gerire affari altrui, la obbiettività del negozio alieno e l' utile amministrazione; manca la ratifica, ed è questo un altro indizio per l'antica origine del tipo. Successivamente si passò, specie con l' editto pretorio, alla gestione patrimoniale degli assenti o dei prigionieri di guerra; anche qui si scorge le concomitanza dell' animus e del negotium alienum, cioè degli elementi subbiettivo ed obbiettivo accompagnati o dall' utiliter gestum o dalla ratifica del dominus. È da attribuirsi ad un posteriore lavorio giurisprudenziale la separazione dei due ora accennati elementi e la concessione della gestione in casi nei quali il

(1) La vecchia massima *nul en France hormis le roi ne plaide par procureur* aveva appunto il significato di escludere le azioni intentate in nome proprio per conto altrui.

(2) Giorgi *obbligazioni* V n. 15. Dell' opinione espressa da me nel testo è Murgeaud Larion *de la gest. d' aff. en dr. fr.* 75.

negozio è alienum re ipsa senza che vi sia l' animus o v' è l' animus senza che il negozio sia alienum re ipsa. E pure posteriore è l' uso sussidiario e tanto esteso della gestione nei casi di mandati nulli o di atti superanti il mandato o di azioni di tutela e simili altre non ammissibili in diritto. Labeone ancora non ammetteva la gestione quando il gestore avesse agito animo depraedandi o lucri sui causa (L. 5 § 5 D. III 5); che anzi tutte le conosciute risoluzioni di Labeone si fondano sopra l' animo di gerire affari altrui (1). Importantissime illazioni storiche si inferiscono dalla legge 22 § 10 D. XVII 1 di Paolo:

> *si curator bonorum venditionem quidem fecerit pecuniam autem creditoribus non solverit Trebatius Ofilius Labeo responderunt his qui praesentes fuerunt competere adversus eum mandati actionem, his autem qui absentes fuerunt negotiorum gestorum actionem esse. atquin si praesentium mandatum exsecutus id egit, negotiorum gestorum actio absentibus non est nisi forte adversus eos qui mandaverunt curatori, tamquam si negotia absentium gesserint: quod si cum soli creditores se esse existimarent id mandaverint, in factum actio absentibus danda est in eos qui mandaverint.*

Questa legge fa tre casi: nel primo il curatore per la vendita dei beni, nominato da alcuni creditori presenti mentre altri sono assenti, non restituisce il denaro ricavato dall'asta; i creditori presenti hanno contro di lui l'azione del mandato e gli assenti quella di gestione. La risoluzione fin qui è pienamente giustificata perchè il curatore avea l' animo di gerire gli affari di tutti i creditori; questi affari erano anche dei creditori assenti, perchè la missio in bona conferisce un diritto non solo ai creditori che la chiesero ma a tutti ed è un provvedimento

(1) L. 5 § 6 e 8 D. III 5.

in rem (1); gli assenti con l'intentare l'azione ratificano la vendita avvenuta. Nel secondo caso i creditori presenti diedero al curatore uno speciale mandato di vendere, e il testo concede agli assenti l'azione di gestione contro i creditori mandanti e la nega contro il curatore. L'ultima parte di questa risoluzione non può approvarsi, perchè è vero che il curatore non ha come mandatario l'animo di gerire un negozio degli assenti, ma è pur vero che questo appartenendo loro obbiettivamente ed essendovi la loro ratifica o l'utiliter gestum v'è quanto basta per far sorgere la gestione tra essi assenti e il curatore. E ciò è espressamente detto in altri testi che sono dunque in contraddizione con quello sopra scritto di Paolo:

L. 25 D. III 5 già trascritta a proposito del settimo tipo di gestione.

L. 14 Cod. II 18: *si mandatum solius mariti secutus tam ipsius quam uxoris eius negotia gessisti, tam tibi quam mulieri invicem negotiorum gestorum competit actio. ispi sane qui mandavit adversus te mandati actio est* (costituzione dell'anno 234).

L. 4 Cod. II 18: *qui pupillae negotia tutoris mandato suscepit pro tutore negotia non videtur gessisse sed negotiorum gestorem actione pupillae tenebitur* (costituzione dell'anno 201).

L. 3 § 11 D. III 5; L. 27 D. III 5; L. 20 § 3 D. III 5.

L. 5 § 6 D. III 5: *nam et si cui mandavero ut meum negotium gerat quod mihi tecum erat commune, dicendum esse Labeo ait si et tuum gessit sciens negotiorum gestorum eum tibi teneri.*

---

(1) L. 12 pr. D. XLII 5 di Paolo: *cum unus ex creditoribus postulat in bona debitoris se mitti quaeritur utrum solus is qui petit possidere potest an, cum unus petit et praetor permisit, omnibus creditoribus aditus sit. et commodius dicitur cum praetor permiserit non tam personae solius petentis quam creditoribus* ET IN REM PERMISSUM VIDERI: *quod et Labeo putat.*

In questi testi i commentatori bisantini vedevano un'azione di gestione *utilis* (1) malgrado che nulla giustifichi tale qualifica, la quale essi e non i Romani classici davano perchè influenzati dal modo giustinianeo di concepire il *quasi ex contractu.* La glossa per spiegare la gestione suppose che il gestore abbia la contemplatio domini (2) e così pure il Cuiacio il quale concorda questi testi con quello di Paolo dicendo che qui l'agente non aveva e là aveva l'animo di gerire gli affari del titolare del diritto (3); ma, all'in fuori del testo ultimo che riferisce l'antica opinione di Labeone, non risulta che il gestore sapesse di chi realmente erano gli affari, tanto è vero che i bisantini vi suppongono un'azione utile cioè derogante da quello che per essi era requisito necessario, la contemplatio domini (4). Quando invece si ritenga che basti alla gestione che il negozio sia alienum obbiettivamente ed il gestito abbia ratificato, deve riconoscersi che quando si è dato un mandato circa gli affari altrui tra il proprietario vero e il mandatario sorge il rapporto di gestione; ciò per il diritto romano e ciò per il diritto civile italiano nel quale l' articolo 1141 non richiede come già dissi la contemplatio domini ma solo l'assenza di un altro vincolo giuridico sussumibile sotto uno speciale istituto come mandato, tutela, od altro. Alcuni civilisti riconoscono in genere la possibilità della gestione per atti compiuti senza l'animo di gerire affari altrui e senza pensare ad obbligare il reale interessato; così il Larombiére dice (5): ses actes de gestion considérés

---

(1) Basilici XVII 2, 4 (Heimb. II 220).

(2) ad legem 14 cod. de neg. gestis, ad verbum mariti: *contemplatione tamen uxoris gesturus eras.*

(3) Cuiacio *in lib. XXX Pauli ad ed.* ad leg. 22 mandati ad § pen.

(4) Chambon *neg. gest.* 120 fondandosi sopra un incompleto materiale di fonti asserisce che il mandatario diventa gestore sol quando sapeva che gli affari erano di un altro e non del mandante. Una tale scienza come supporla nella L. 14 Cod. II 18? e nella L. 25 D. III 5?

(5) *Theorie et pratique des oblig.* all' art. 1372 n.° 20.

comme tels donnent toujours lieu au quasi contrat dont nous nous occupons, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent d'ailleurs être reclamés contre lui à raison de son délit ou quasi délit (1).

Nel terzo caso del testo di Paolo i creditori presenti dando il mandato al curatore credevano che non esistessero altri creditori assenti, ai quali nega ogni azione contro il curatore e concede contro i mandanti un'*actio in factum.* Contro tale risoluzione stanno le ragioni e i testi ora veduti, secondo i quali i creditori assenti dovrebbero avere tanto verso il curatore quanto verso i creditori presenti una vera azione di gestione. Questa è una prima difficoltà; un'altra è sapere che cosa sia qui l'azione in fatto. I commentatori bisantini la presero per una *utilis actio negotiorum gestorum* (2); Teofilo dice infatti: *in factum actione absentibus tenebuntur: qua actione intelligere debes utilem negotiorum gestorum quia existimantes se sua negotia gerere aliena gesserunt;* e l'Anonimo soggiunge: *nam qui aliena negotia, ratus sua esse, gerit hac actione tenetur.* La glossa (3) si limita a dare una ragione poco soddisfacente: *dubitabatur hic de actione et ideo recurritur ad actionem in factum.* Cuiacio interpreta quest'azione in fatto come un'azione utilis di gestione, ricorrendo al solito spediente di chiamare *utilis* la gestione quando non sembra consentire con la teoria dell'animus e della contemplatio (4). A me pare che tutte queste difficoltà scompaiano con l'osservazione storica che ho sopra fatto, che cioè la così detta gestione obbiettiva si sviluppò più tardi e che Labeone teneva fermo alla necessità dell'animus (5): infatti qui Paolo riferisce l'opinione di Labeone; di Labeone è il requisito *sciens*

---

(1) Si vegga in principio di questo paragrafo pag. 279.
(2) Basilici XIV 1, 22 (Heimb. II 104).
(3) ad legem 22 mandati, ad § si curator, ad verbum in factum.
(4) Nel luogo citato a pag. 279 nota 2.
(5) Veggasi pure Proculo nella L. 14 § 11 D. XI 7.

voluto dalla L. 5 § 6 D. III 5; è Labeone che non ammetteva la gestione quando il gestore agì per lucro o per depredare, come si dice nella L. 5 § 5 D. III 5; è Labeone che col concetto e con la parola *contemplatio* risolveva il caso della L. 5 § 8 D. III 5.

Se però la così detta gestione obbiettiva è posteriore, non può affermarsi come fa il Monroy *die vollmachtslose ausübung* 23 che la prima forma sia stata la gestione subbiettiva; ma l'una e l'altra assieme, cioè l'obbiettività del negozio e l'animo del gestore. È la separazione che sorse dopo; quei due elementi si scissero e ognuno, accompagnato dalla utilità o dalla ratifica, divenne centro della negotiorum gestio.

Nella storia intima della gestione si nota un continuo processo di allargamento a casi sempre più diversi: il sorgere d'ogni tipo (e di tipi fondamentali se ne videro otto) portando un aumento di elementi nuovi e una diminuzione negli elementi del tipo precedente, spostò e allargò l'istituto della gestione; il quale dalla sua precipua applicazione menzionata da Quinto Muzio Scevola nel *gerere negotia absentis et ignorantis* (L. 10 D. III 5) pervenne ad essere un istituto sussidiario pel caso di mandati nulli, o mandati sorpassati, o possessori ereditarii di buona fede, o erronee credenze di agire lucri sui causa, e farsi l'organo precipuo della restituzione degli indebiti arricchimenti e poco a poco invadere il territorio delle in rem versiones e delle condictiones sine causa. Anche da ciò si pare quanto erroneamente il Wlassak desse alla sua ricostruzione per base un concetto opposto, cioè un'antica indefinita immensa funzione della negotiorum gestio e poi un successivo restringersi, figliando altri istituti come il mandato e la tutela.

Il formarsi a guisa di strati la gestione e il succedersi di tipi diversi è la causa delle incertezze dogmatiche nel definirla e fissarne i requisiti. Per abbracciare tutti i tipi di gestione gli spedienti furono di distinguere la gestione vera dalla utile come la giurisprudenza postgiustinianea fece, o la gestione pura dall'impura come opinò lo Zimmermann, o la gestione propria

da quella che non è altro che una in rem versio, o simili altre differenze non provate e non utili. Il metodo logico deve cercare nei varii tipi di gestione gli elementi comuni e fare una sola specie e una sola teoria della negotiorum gestio.

## § 3.

### La così detta gestione del terzo contraente. L' actio ad exemplum institoriae.

Di questo tipo di gestione tratto qui particolarmente per la sua importanza e difficoltà, e per la connessione che ha con la dottrina della rappresentanza. La gestione e la rappresentanza hanno tra loro così intimi rapporti che in molti punti v'è identità di norme; quando infatti il gestore agisce coi terzi in nome del gestito ne diventa un vero rappresentante (1), e mentre tra gestore e gestito i rapporti continuano ad essere di negotiorum gestio, tra il gestito e i terzi i rapporti sono di rappresentanza. Parlando degli effetti della gestione verso i contraenti estranei dovrò entrare nella dottrina dell' agire nomine alieno; qui importa osservare che tale dottrina non essendo completamente sviluppata nel mondo romano (2) la negotiorum gestio acquista tanta maggiore importanza in quanto che come forma di rappresentanza diventa un centro induttivo per le regole della rappresentanza in genere. La posizione sistematica e logica cambia nel nostro diritto civile, ove ammettendosi la possibilità di rappresentanti e diventandone forme specifiche il mandato la gestione la tutela e la cura affidata a pubblici amministratori, a tutti questi istituti precede la dottrina generale della rappresentanza la quale per massima parte li comprende.

---

(1) Zimmermann *die lehre von der stellvertretenden neg. gest.* 136.

(2) Mitteis *die lehre von der stellvertretung* 13.

È un errore che così non si sia soliti concepire la cosa, e che si continui secondo il sistema romano a trattare le varie forme di rappsesentanza ognuna a se, mentre ognuna non è che un cumulo di particolarità sopra un fondo comune: la rappresentanza in genere. Al lento sorgere dell' ammissibilità di rappresentanti o alla necessità di rimediare a tale mancanza contribuì nel diritto romano quel tipo che suol dirsi la *gestione del terzo contraente,* la quale si crea fra il dominus negotii ed uno che contrae con un suo mandatario o gestor di affari, e la quale serve qui a porre in essere rapporti giuridici non fra il gestito e il gestore vero ma fra il gestito e i terzi; in ciò sta la profonda differenza fra questo tipo e quelli considerati nel paragrafo precedente (1).

È a premettere che, malgrado le numerose eccezioni facienti sorgere nel rappresentato una diretta facoltà per mezzo del rappresentante che agisce in nome suo, la regola fondamentale è quella espressa dalla L. 11 D. XLIV 7:

> *quaecunque gerimus quum ex nostro contractu originem trahunt nisi ex nostra persona obligationis initium sumant inanem actum nostrum efficiunt; et ideo neque stipulari neque emere vendere contrahere ut alter suo nomine recte agat possumus.*

Se il rappresentante è un mandatario sorgono oggi direttamente le azioni fra i terzi e il mandante, quando ciò sia entro i limiti del mandato; e il mandatario non è tenuto per tali contratti a meno che non si tratti della sua personale responsabilità (2). In diritto romano questo principio non è in questa forma assoluta ammesso, ma ci si avvicina alle sue conseguenze pratiche per mezzo di spedienti fra i quali ha una parte pure la nego-

---

(1) Un lavoro speciale su questo argomento fece il Ruhstrat *die neg. gest. des dritten kontrahenten* inserito nel *Magazin für das deutsche recht der gegenwart* III.

(2) Articolo 1752 del codice civile italiano.

tiorum gestio. La simiglianza fra il vero rapporto istitorio e il mandato permette che i terzi abbiano contro il mandante un' *actio ad exemplum institoriae;* la legge 19 pr. D. XIV 3 dice in fatti:

> *in eum qui mutuis accipiendis pecuniis procuratorem praeposuit utilis ad exemplum institoriae dabitur actio* (1).

Più particolarmente si esprime la molto controversa legge 5 § 3 D. III 5 di Ulpiano:

> *si procuratori tuo mutuam pecuniam dedero tui contemplatione ut creditorem tuum vel pignus tuum liberet adversus te negotiorum gestorum habebo actionem, adversus eum cum quo contraxi nullam. quid tamen si a procuratore tuo stipulatus sum? potest dici superesse mihi adversus te negotiorum gestorum actionem quia ex abundanti hanc stipulationem interposui* (Basilici XVII 1, 6).

A proposito di questo testo la glossa formula tutta la sua teoria che fu base alle teorie ancora dominanti, e la formula così: bisogna distinguere se il procuratore ebbe o non ebbe mandato, e avendolo avuto se fu rivolto a prender denari da una persona fissata o invece da qualunque. Si ad certum hominem fu rivolto il mandato, bisogna ancor distinguere se il mandatario fu ut nuntius o ut procurator; nel primo caso dominus tenetur ex contractu verso il terzo come se ipse contraxisset, nel secondo caso è il procuratore che è tenuto ex contractu, ed il dominus è tenuto con la contraria mandati. Si non ad certum hominem, allora possono darsi tre casi: o il mutuante ebbe in mente di obbligare solo il principale, e allora il procuratore non è tenuto a nulla e il dominus lo è con l' actio negotiorum gestorum e anche con l' actio utilis institoria; o il mutuante ebbe in mente di obbligare ambedue, e allora contro il dominus ha sempre le due azioni or dette e contro il procuratore l' azione contrattuale; o il mutuante ebbe in mente di obbligare solo il procu-

(1) Altri testi nell' Arndts § 248 nota *b*. Specialmente la legge 16 D. XIV 3.

ratore, e allora non ha azione contro il dominus. Se il procuratore non ebbe mandato alcuno, il terzo ha l' azione di gestione contro il dominus sol quando il mutuo fu fatto contemplatione eius e di più v' è l' utiliter gestum (1). Premessa questa teoria della glossa torno al testo: Ulpiano dice chiaramente che il terzo che ha dato denaro al procuratore, perchè questi se ne serva in favore del dominus, non ha alcuna azione contro il procuratore ed ha l' azione di gestione contro il dominus negotii. Perchè al mutuante non spetti la *condictio mutui* contro il procuratore col quale fu direttamente fatto il contratto è cosa che merita d' essere spiegata; il Chambon *neg. gest.* 182 dice che dal momento che il mutuante ha avuto in animo di obbligare solo il dominus non può tener obbligato anche il procuratore (2); lo Zimmermann *die stellvertr. neg. gest.* 318 crede che non sorga affatto un contratto di mutuo tra i due contraenti in forza della legge 19 pr. D. XII 1 (3), la quale però non è qui applicabile perchè non si tratta di una semplice numeratio bensì di un vero contratto di mutuo, come mostrano le parole MUTUAM *pecuniam dedero* e *cum quo* CONTRAXI. Il Ruhstrat *o. c.* 7 crede che espressamente nel contratto fossevi la condizione *ut creditorem tuum liberet* e che il mutuo sorga ma alla relativa azione il mutuante rinunci; ora nè quella condizione risulta che fosse parte integrante del mutuo nè questa rinuncia può presumersi che avvenisse. Gli elementi della fattispecie pongono in luce il vero senso del testo: il mutuante ebbe l' intenzione di obbligare il dominus come è irrefutabilmente provato dalle parole *tui contemplatione;* ciò malgrado il mutuo è valido e la condictio sorge, ma il procuratore può opporle o un' *exceptio pacti* o un' *exceptio doli*

---

(1) GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum qui ex abundanti.*

(2) Così la GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum nullam* dice: *quia nolui eum mihi obligari.*

(3) *non omnis numeratio eum qui accepit obligat sed quotiens id ipsum agitur ut confestim obligaretur.*

perchè è noto che anche tacitamente in base alle speciali condizioni di fatto può sorgere un pactum de non petendo (1). Se dunque il procuratore può con una eccezione respingere la condictio del mutuante, bene Ulpiano diceva che costui *nullam actionem habebit* perchè *nihil interest ipso iure quis actionem non habeat an per exceptionem infirmetur* (L. 112 D. L 17). La seconda parte del testo fa il caso che il mutuante abbia stipulato la restituzione del denaro anche dal procuratore e dice *ex abundanti hanc stipulationem interposui;* le quali parole il Ruhstrat interpreta nel senso che malgrado l'espressa stipulazione il mutuante non ha la condictio contro il procuratore. Ma l'interpretazione non è conforme nè ai principii nè ai bisogni pratici nè alla dicitura testuale; non ai principii, perchè l'eccezione de non petendo non può più sorgere in favore del mutuatario che ha stipulato la restituzione in proprio; non ai bisogni pratici, perchè comunemente avviene che chi dà denaro ad un mandatario desideri non solo l'azione contro il principale ma anche la personale garanzia del mandatario stesso; non alla dicitura del testo, perchè *ex abundanti* vuol solo dire che la garanzia stipulata è un di più che non toglie l'azione del mutuante contro il dominus negotii.

E quanto all'azione di gestione che Ulpiano concede al terzo contro il principale interessato, la si trova pienamente giustificata se si considera che il procurator del testo non è tanto un mandatario quanto un gestore, o meglio un procuratore omnium bonorum. La gestione v'è perchè al requisito della contemplatio domini si aggiunge che il mutuo fatto risponde alle norme del negotium utiliter gestum (2). Anche oggi la ri-

---

(1) L. 2 § 1 D. II 14; Windscheid § 357.

(2) La glossa, Cuiacio, Zimmermann, Ruhstrat ammettono che il procuratore menzionato nel testo possa essere anche uno che ebbe il mandato speciale di prendere denari a mutuo; ma come in questo caso i testi che si esaminano nel seguito di questo paragrafo concedono un'utilis institoria così la conseguenza logica è che il terzo che impresta denari al mandatario ha contro il mandante due

soluzione romana è applicabile, specie tutte le volte che mandato ci fu ma la natura e il valore del mutuo superarono i limiti di esso mandato (1).

In questo argomento interessa anche la legge 30 pr. D. III 5 di Papiniano:

> *liberto vel amico mandavit ut pecuniam acciperet mutuam; cuius litteras secutus creditor contraxit et fideiussor intervenit. etiamsi pecunia non sit in rem eius versa, tamen dabitur in eum negotiorum gestorum actio creditori vel fideiussori scilicet ad exemplum institoriae actionis* (Basilici XVII 1, 31).

La glossa fa il caso che ci sia il mandato di contrarre un mutuo ma che non sia indicata la persona del mutuatario (2), e quanto all'azione ammette che sia la quasi institoria perchè dice che la vera institoria non può sorgere essendo il mandatario preposto non a dare o prendere mutui ma a contrarre un sol mutuo; in conformità a questi concetti l'azione del testo

---

azioni, la utilis institoria e la negotiorum gestorum. E perchè due azioni con uno scopo uguale e per un uguale oggetto? Tale difficoltà non s'incontra quando si ammetta che quel procurator non ebbe un mandato speciale, ma era un amministratore generale dei beni il quale nel prendere denari a mutuo agiva da negotiorum gestor. Ciò per me risulta dal testo, e ciò sarà anche più facilmente accettato da chi segue la teoria dello Schlossmann che quando le fonti dicono solo *procurator* s'intende il *procurator omnium bonorum* senza mandato: questa teoria generale non potrei però ammetterla.

(1) L'articolo 1752 nella seconda parte dice che il mandante « non è obbligato per quello che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà se ciò non è stato espressamente o tacitamente ratificato ». Ciò va inteso così, che se c'è la ratifica sorge nel terzo contro il mandante direttamente l'azione contrattuale, e se non c'è la ratifica sorge l'azione di gestione quando siavi l'utiliter gestum. Erroneamente l'interpreta il Ricci *dir. civ.* IX n. 91 il quale non vede il rapporto di gestione in questo caso, e per rimediare agli inconvenienti derivanti dal dirsi non obbligato in alcun modo il dominus ricorre all'articolo 1153, che addossa al committente (mandante) la responsabilità per il dolo e la colpa usati dal commesso (mandatario) verso il terzo.

(2) Glossa *ad hanc legem, ad verbum mutuam.*

è chiamata la Bartolo *utilis institoria* (1). Il Cuiacio dice che una vera azione di gestione non può aversi perchè *pecunia non est conversa in mea negotia;* che c' è un' *utilis actio neg. gest.;* che questa è una *quasi institoria,* perchè il nome di institoria o quasi institoria si aggiunge al nome dell' azione, e come c' è un' institoria ex empto, un' institoria mandati così c' è un' institoria e quasi institoria negotiorum gestorum (2).

Il testo fa il caso di un vero mandato a contrarre mutui; il mutuante diede i denari conoscendo tale mandato (*litteras secutus*); tra lui e il mandante c' è l' azione di gestione. È evidente che questa dottrina di Papiniano dev' essere accordata con i testi sopra citati, i quali per il caso del mandato danno al terzo un' *actio quasi institoria;* il disaccordo è specialmente in confronto alla legge 10 § 5 D. XVII 1 di Ulpiano:

> *idem Papinianus refert fideiussori condemnato, qui ideo fideiussit quia dominus procuratori mandaverat ut pecuniam mutuam acciperet, utilem actionem dandam quasi institoriam quia et hic praeposuisse eum mutuae pecuniae accipiendae videatur.*

La glossa dice che questa actio utilis quasi institoria è l' actio negotiorum gestorum (3). Queste due azioni sono cumulativamente date dalla glossa, per la quale sembra che sieno due nomi indicanti uno stesso mezzo giuridico. Uno fra i più comuni modi di far consentire i due testi è dire che il terzo ha contro il mandante tanto un' utilis institoria quanto un' azione di gestione: così il Chambon *neg. gest.* 191 e lo Zimmermann *stellvertr. neg. gest.* 319. Ma a quale scopo due azioni? per ammettere ciò bisogna ammettere che i giuristi romani abbiano fatto una tale confusione fra i principii della gestione e del rapporto institoriale e abbiano usato un così improprio lin-

---

(1) GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum ad exemplum.*

(2) Cuiacio *in lib. II resp. Papin.* ad legem 31 de neg. gest.

(3) GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum quasi.*

guaggio, che sarebbe contro le loro costanti abitudini. Dalla glossa in poi l'opinione dominante, passata profondamente nel diritto comune, è che l'*actio negotiorum gestorum ad exemplum institoriae* e l'*actio quasi institoria* sieno due nomi ma una sola cosa (1); opinione però che suppone la non possibilità di accordare altrimenti i testi, e che crea la più grave difficoltà di sapere se, a parte il nome dell'azione, ai rapporti fra terzo e rappresentato sieno da applicarsi le norme institorie o le norme gestorie. Il Ruhstrat toglie la contradizione con dire che l'azione istitoria sorge quando si è in tema di vera rappresentanza e il rappresentante contrae a nome del principale, ed invece l'azione di gestione sorge anche quando il rappresentante contrasse in nome proprio ma il terzo contraente ebbe la contemplatio domini; Papiniano nella legge 10 § 5 mandati farebbe il caso di un mutuo fatto in nome del mandante e nella legge 30 de negotiis farebbe il caso di un mutuo fatto in nome proprio (2). La controversia è così portata dal nome delle azioni all'intimo dell'istituto giuridico e diventa una controversia di confini fra il rapporto institoriale e la gestione. L'institore è un rappresentante del dominus, ed in quanto v'è *rappresentanza* in tanto i terzi hanno le azioni adiettizie contro il principale; nel caso del mandatario per aversi in diritto romano l'azione quasi institoria e in diritto italiano la diretta responsabilità dell'articolo 1752 bisogna che esso mandatario abbia agito non per obbligare se stesso, ma come rappresentante del mandante. Da quali fatti s'argomenta tale rappresentanza? ogni singolo caso dà la risposta, nè la teoria può dire di più. Non sempre veri sono i criterii dell'agire nell'interesse altrui o del mostrare il mandato avuto; quanto all'agire nell'interesse altrui, ha l'Ihering dimostrato che ciò può avvenire senza che nell'atto del contratto si rappresenti il

---

(1) Windscheid § 482 nota 8; Mommsen *erörterungen* II 120 nota 14.
(2) Ruhstrat *die neg. gest. des dritten contr.* 48.

principale (1); quanto al mostrare il mandato, è da respingersi il dogma dell'antica giurisprudenza che ammetteva la rappresentanza se era stato nominato durante il contratto il nome del mandante (*mandato aperto*) e non l'ammetteva nel caso contrario (*mandato secreto*). Non importa neppure che nell'atto contrattuale sia indicato solo il nome del mandatario senza accenno a tale sua qualità; sono tutte le circostanze della fattispecie che dicono se i contraenti hanno agito con l'intenzione di obbligare il principale o se invece hanno voluto direttamente contrarre fra di loro (2). E che possa aversi la rappresentanza e perciò il rapporto institorio anche se nel contratto non è indicata la qualità di mandatario è da inferirsi direttamente dalle leggi romane, ed è di conforto all'opinione mia che l'esame del fatto deve dire quando si agì in nome proprio o in nome altrui (3). Generalmente può dirsi che quando il terzo sa che l'altro contraente ha un mandato e con la fede in esso contrae e poggiandosi su di esso il mandatario agisce, si ha la rappresentanza e l'azione quasi institoria (4). Quando tra il principale e il terzo non sorge il rapporto institorio può sorgere la negotiorum gestio, purchè vi sieno le condizioni giuridiche necessarie; e ciò può avvenire o perchè il mandato risulta nullo, o perchè il mandatario uscì dai limiti della prepositura, o perchè il contratto sebbene fatto con la contemplatio domini non aveva quei caratteri di rappresentanza che sono essenziali all'azione insti-

---

(1) Ihering nei *Iahrbuch. für Dogm.* I 312 e Grünhut *recht des commissionshandels* § 2.

(2) Questa teoria che riconduce la rappresentanza alla volontà delle parti è pur sostenuta dal Mitteis *stellvertretung* 149.

(3) L. 20 D. XIV 3; L. 5 § 1 D. XXVI 9.

(4) Così Windscheid § 482 nota 14; Hellmann *stellvertr.* 93. Altri concepiscono la rappresentanza in un modo più ristretto e richiedono che risulti l'animo del mandatario non solo di non obbligare se stesso ma di sostituire il principale: così Zimmermann *die stellvertr. neg. gest.* 125 e Ruhstrat *die neg. gest. des dritten contr.* 38.

toria: ma in ogni modo dev' esserci pure per aversi la gestione o l' utiliter gestum o la ratifica del dominus negotii. Non ammetto che vi sieno più di due forme di contrattare a questo proposito: o a nome e per conto altrui, e si ha l' institoria; o non c' è questa, e il contraente è direttamente obbligato; solo in quest' ultimo caso può avere il creditore oltre all' azione personale contro l' altra parte un' azione di gestione contro il principale. Anche il codice commerciale tedesco (art. 52) e il codice commerciale italiano (art. 371 e 380) ammettono che si possa essere solamente o *institori* che agiscono in nome del preponente o *commissionarii* che contraggono in nome proprio. Il Ruhstrat vorrebbe tra le due cose porne un' altra intermedia, per il caso che il mandatario abbia agito non come rappresentante ma in proprio nome e tuttavia le parti abbiano avuto la contemplatio domini; in questo caso non vi sarebbe l' institoria nè si potrebbe il dominus dirlo assolutamente libero da ogni obbligazione verso il terzo, ma vi sarebbe il tipo speciale di un' *actio negotiorum gestorum ad exemplum institoriae.* Come nessun fondamento sia di ciò nella legge 30 D. III 5 che è l' unica che nomina quest' azione dirò dopo; ora mi limito a tre considerazioni generali: la prima è che se in quel caso le parti non vollero obbligare il principale non v' è la preposizione ma non v' è altra forma di agire in nome altrui, imperocchè o si è institori e quasi institori o si è commissionarii (1). La seconda considerazione è che questa azione di gestione come è configurata dal Ruhstrat dovendo servire quasi da institoria verrebbe concessa sempre tra il principale e il terzo, mentre per ammettere tra di essi la gestione bisogna che vi sia o l' utiliter o la ratifica. La terza considerazione è che nel caso imaginato il Ruhstrat ammettendo la speciale gestione fra terzo e principale nega l' azione contrattuale tra il terzo e il mandatario; tale rifiuto non è sorretto da nessuna fonte

(1) Così Windscheid nel luogo citato (in fine) nella nota precedente.

perchè la legge 30 D. III 5 non dice *adversus eum cum quo contraxi nullam actionem* come dice per un caso diverso la legge 5 § 3 D. III 5, ed è anzi contrario alla natura del caso ove si suppone che siasi agito in nome proprio. Il mandatario se agisce secondo l'ipotesi fatta dal Ruhstrat non è che un commissionario, e mutate le parole è romana la regola dell'articolo 381 del codice di commercio italiano: *il commissionario è obbligato direttamente verso la persona con la quale ha contrattato come se l'affare fosse suo.* Non può dunque ammettersi che se si agisce in nome proprio ed interesse altrui alla non esistenza dell'institoria supplisca un'actio negotiorum gestorum ad exemplum institoriae; in tale ipotesi non c'è la preposizione ma non c'è neppure un tipo speciale di gestione; può esservi la gestione quando sienvi quei requisiti per i quali la si avrebbe in qualunque altro caso. Quando il mandato conferito è nullo, o revocato prima del contratto, o questo contratto esce dai limiti del mandato (1) allora abbia pure il mandatario agito come rappresentante non sorge la quasi institoria nel diritto romano nè si applica l'articolo 1752 nel codice nostro, ma il terzo può avere l'azione di gestione contro il dominus se il negozio fu utilmente gestito o anche tacitamente ratificato; quando il mandatario agì per conto proprio non c'è l'institoria (2) ma c'è l'actio negotiorum gestorum se alla contemplatio domini si aggiunge o l'utiliter o la ratifica, la quale esiste ipsa re col fatto stesso del mandato. Questi principii bastano a risolvere le fattispecie possibili, nè quelle invocate

---

(1) Per la quasi institoria vale la regola che per l'institoria: *non tamen omne quod cum institore geritur obligat eum qui praeposuit sed ita si eius rei gratia cui praepositus fuerit contractum est, id est dumtaxat ad id quod eum praeposuit* (L. 5 § 11 D. XIV 3).

(2) L'elemento dell'agire in nome altrui è così necessario che il nostro codice commerciale l'ha inteso in un modo materiale ed esagerato imponendo all'institore di porre nella firma anche il nome del preponente o la ditta (art. 371). L'esagerazione è concettuale ma è utile nella vita pratica.

dal Ruhstrat richiedono l'ammissione di un tipo a se fra il rappresentante e il semplice gestore di affari altrui.

Il primo caso citato dal Ruhstrat è che due direttori di una società presero denari a mutuo per scopi sociali, il mutuante lo sapeva, gl' interessi del denaro riscosse sempre dal cassiere della società, ma nel contratto i due direttori si firmarono personalmente senza accennare al loro rappresentato. Per riavere il capitale contro chi il mutuante avrà azione e quale questa sarà? il tribunale tedesco decise che l' azione fosse solo contro la società e fosse un' azione institoria (1); il Ruhstrat osserva che i direttori agirono in nome proprio e quindi l' institoria cade e al mutuante contro la società deve concedersi l' actio negotiorum gestorum. Quest' opinione è inaccettabile in un modo assoluto perchè i direttori, date le circostanze di fatto sopra esposte, agirono come rappresentanti e l' aver firmato senza accennare all' ente rappresentato non toglie che sia ammissibile il rapporto institorio (2): non v'è dunque bisogno per questo caso di creare tra l' institore e il gestore spontaneo il tipo intermedio di chi agisce in nome proprio e per interesse altrui, nè v' è bisogno di creare tra l' actio institoria e la comune negotiorum gestorum il tipo intermedio di un' actio negotiorum gestorum ad exemplum institoriae.

Il secondo caso citato dal Ruhstrat è che il direttore di una clinica chirurgica universitaria comperò nei limiti della sua preposizione una quantità di sostanze antisettiche avvertendo che servivano per la clinica; il contratto però lo fece in proprio nome. Morto il direttore, il venditore intentò l' azione contro l' università la quale si oppose dicendo che la compera era

(1) La decisione è approvata pure dal Mitteis *stellvertr.* 151.

(2) Anche il codice di commercio italiano che impone all' institore di sottoscrivere con accenno alla ditta o al preponente che rappresenta sancisce espressamente nell' articolo 371 che, mancando tale accenno, l' azione dei terzi contro il rappresentato perdura e solamente v' è per di più la personale obbligazione dell' institore.

stata fatta non in nome suo e non per suo diretto mandato. Le diede torto il supremo tribunale bavarese, ammettendo l'azione del venditore. Il Ruhstrat conviene nella risoluzione, ma dice che tale azione non può essere la quasi institoria non avendo il direttore contrattato in nome altrui sì bene la negotiorum gestorum ad exemplum institoriae. L'Hellmann invece sostiene che è una vera actio quasi institoria (1), del che a me pare non possa dubitarsi; perchè l'essere il direttore preposto alla clinica, l'essere le cose vendute concernenti le medicature chirurgiche, l'avere il direttore tale scopo reso noto nel contrattare, sono elementi sufficienti per ammettere il rapporto institoriale; che il contratto scritto portasse solo il nome del direttore e non accennasse alla sua qualità di agire come rappresentante dell'università non è cosa influente (2). Non ha valore l'obbiezione che il Ruhstrat fa all'Hellmann che cioè se l'azione fosse la quasi institoria il venditore avrebbe pure l'azione contrattuale contro il direttore e i suoi eredi; oggi tale azione per espressa disposizione di legge non sorge affatto (3) e nel diritto romano sorgeva ma il contraente la paralizzava con un'eccezione (4).

Tutte queste cose premesse riesce facile torre la contradizione fra le leggi 30 e 10 § 5 de negotiis gestis, ambedue di Papiniano. Nella seconda legge il mutuo fu fatto entro i limiti del mandato, e fu fatto con riguardo a tale mandato (ideo fideiussit quia dominus mandaverat); l'azione concessa è la *quasi institoria* perchè è un vero caso di rapporto institoriale con-

(1) Hellmann *stellvertretung* 95.

(2) Se le cose comperate fossero consumate ad utilità della clinica l'azione sorgerebbe pure dalla *versio in rem*.

(3) Articoli 1746, 1751, 1752 del codice civile italiano; articoli 368 e 371 del codice commerciale italiano.

(4) La L. 20 D. XIV 3 libera l'institore da ogni azione *cum id institoris officio ad fidem mensae protestandam scripsisset*. La legge 4 Cod. IV 26 dice al figlio che agì nei limiti del mandato paterno: *frustra vereris ne a creditoribus eius conveniaris*.

correndo tutti i requisiti necessari ad aversi la preposizione, e pel codice nostro tutti gli estremi necessari ad applicarvi l'articolo 1752. Nella legge 30 c'è il mandato (amico mandavit), c'è la conoscenza di esso da parte del mutuante (cuius literas secutus), c'è la non versione del denaro nel patrimonio del principale (pecunia non sit in rem eius versa) e invece dell'azione quasi institoria è data l'actio negotiorum gestorum ad exemplum institoriae. Due sono i casi possibili: il primo è che o tale mandato sia stato rivocato o che la somma mutuata fosse superiore a quella indicata dal mandato stesso; cessando la preposizione cessa l'azione quasi institoria, e non rimane al terzo che la comune azione di gestione. La quale è fondata perchè il mutuante ebbe la contemplatio domini e perchè implicitamente la fattispecie conduceva ad un utiliter gestum sebbene non fossevi stata la versio in rem (1). Rimane al terzo in questo caso l'azione personale contro il mutuatario contraente? Il Ruhstrat dice che no, a similitudine della già esaminata legge 5 § 3 de negotiis gestis (2); il Baron invece lo afferma senza limite alcuno (3). Il testo non dice nulla, e molto ragionevolmente; perchè in pratica può essere che il terzo abbia voluto obbligare solo il mandante o anche il mandatario, per modo che nel primo caso l'azione contrattuale sorge ma è distrutta da un implicito pactum de non petendo e nel secondo caso l'azione sorge e dura ed è esperibile. Siamo dunque in presenza ad una comune gestione di affari altrui e ad una vera actio negotiorum gestorum, la quale anche qui come sempre ha la funzione di proteggere un rapporto che per ragioni giuridiche non rientra in un istituto a se, come nel caso sarebbe la preposizione. Le parole *scilicet ad exemplum institoriae* non differenziano questa azione da ogni altra azione di gestione ma solo indicano la

---

(1) L. 9 § 1 D. III 5.
(2) Ruhstrat *die neg. gest. des dritten kontr.* 13.
(3) Baron nella *Zeitschr. für Handelsrecht* XXVII 130.

similitudine fra le due azioni, in quanto che in questo caso di gestione fra il gestito e il gestore c' è di mezzo una persona che ebbe un mandato, il quale avrebbe condotto alla preposizione se non fosse stato o nullo o revocato o superato oltre i suoi confini. L' opinione comune traduce le parole *negotiorum gestorum actio scilicet ad exemplum institoriae* in modo che si dica azione di gestione ovvero utile institoria e quindi le considerano come due nomi della quasi institoria; così dalla glossa in poi. Il Ruhstrat non avverte l' esistenza del *scilicet* e fa un' azione *negotiorum gestorum ad exemplum institoriae* diversa dall' institoria, dalla quasi institoria e dalla comune di gestione. A me invece pare che una tale nuova azione non esista; che nè pure sia da confondersi con la quasi istitoria; e che si tratti invece dell' ordinaria negotiorum gestorum. Il mio concetto diventa più chiaro se si paragonano queste tre frasi delle fonti:

L. 16 D. XIV 3: *actionem, exemplo institoriae.*

L. 19 pr. D. XIV 3: *actio utilis, ad exemplum institoriae.*

L. 30 D. III 5: *negotiorum gestorum actio, ad exemplum institoriae.*

In tutti e tre i casi le azioni hanno similitudine con l' institoria; nei primi due casi le azioni non hanno un contenuto proprio ma sono semplicemente *actio* o *actio utilis,* e perciò il contenuto è l' istitoria stessa e si ha la *quasi institoria;* nel terzo caso l' azione è *negotiorum gestorum* cioè non istitoria non quasi istitoria ma avente con queste un lato simile. E per avere questo lato simile non è necessario farne una nuova azione a se, perchè anche l' ordinaria gestione nel caso della legge 30 ha di comune con la preposizione l' esserci tra il gestito e il gestore una persona che in origine ebbe un mandato (1). Se si

---

(1) I Basilici XVII 1, 31 (Heimb. II 214) non hanno la parola greca corrispondente al *scilicet* e con ciò escludono l' opinione della glossa; d' altra parte traducono le parole controverse in modo che accennano ad una vera similitudine ed escludono che l' *ad exemplum institoriae* faccia parte del nome tecnico dell' azione. Dicono: ἔχεις .... ἀγωγήν, πρὸς μίμησιν τῆς .... ἀγωγῆς.

considera bene la prima specie di casi compresi nella legge 30 si scorge che il mutuatario, avendo superato i limiti del mandato e le facoltà concessegli diventa un gestore semplice del principale e quindi il terzo contraente è un gestore che ha contrattato con un altro gestore: si rientra nei confini della già studiata legge 5 § 3 D. III 5. È concessa al terzo l'azione comune di gestione contro il dominus negotiis, purchè vi sieno gli altri requisiti cioè o l' utiliter o la ratifica; la legge 30 non ne parla perchè sono sottintesi necessarii, e il concedere l' azione anche se non ci fu versio in rem non ha nulla a che fare con ciò, perchè è noto che l' utiliter e la versio possono trovarsi l' uno indipendentemente dall' altra. Suppongasi che Tizio abbia incaricato Caio di prendere mille lire in imprestito per erogarle a costruire qualche manufatto; Caio considerato bene il lavoro e la spesa si convince che è necessario prendere da Sempronio lire duemila, e poniamo che in ciò siavi stato un utiliter gestum cioè l' operazione sia stata intrapresa in tali circostanze nelle quali l' avrebbe intrapresa anche il principale. Caio è per lire mille mandatario di Tizio e per le altre mille ne è negotiorum gestor. Suppongasi ancora che il denaro mutuato prima d'essere speso sia stato rubato o bruciato o perduto: è noto che, esistendo buona fede, questo caso fortuito è sopportato dal padrone. Che azione avrà Sempronio contro Tizio? per lire mille la quasi institoria, e per le altre mille l' ordinaria negotiorum gestorum perchè vi è la contemplatio domini, vi è l' utiliter gestum, sebbene non vi sia la versio in rem. A questa fattispecie si applica dunque con esatta coincidenza la legge 30 di Papiniano.

Suppongasi il caso che Caio incaricato da Tizio di prendere in imprestito lire mille da Sempronio ne prenda due mila senza che le circostanze giustifichino questa maggior somma; Tizio avvisato di ciò non protesta anzi approva, ma Caio fugge col denaro e non ritorna più. Non c' era l' utiliter coeptum; non c' è l' in rem versio; e tuttavia Sempronio ha l' azione di gestione contro Tizio, perchè alla contemplatio domini aggiungendosi la ratifica tacita od espressa sorge la negotiorum gestio.

Anche il nostro articolo 1752 ritiene che il mandante è obbligato per quello che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà se ciò fu da lui ratificato; l'azione del terzo in questo caso dovrebbe essere quella di gestione perchè la ratifica non muta la gestione in mandato, ma il codice parla in modo che deve ritenersi sia l'azione contrattuale sì che è la legge che estende a tutto ciò che fu ratificato i confini del mandato e della preposizione.

Suppongasi il caso che Caio mostri a più persone successivamente il mandato di prendere lire mille e le ottenga da tutte senza che l' una sappia dell' altra; il primo mutuante solamente ha l'azione quasi institoria, e gli altri hanno quella di gestione sol quando ci fu l'utiliter coeptum o la ratifica. La quale ratifica, potendo esser tacita, si avrà se il principale ebbe notizia dell'abuso del suo mandato e tuttavia nulla fece per impedirlo. Cotesta risoluzione è da accettarsi pure per il diritto italiano, ed è erronea l'opinione di quelli che in questo caso ammettono sempre la responsabilità del mandante fondandola non su la gestione ma sopra gli obblighi che i committenti contraggono per i danni cagionati dai loro commessi nello esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati, secondo l'articolo 1153 del codice civile (1). Quando il mandatario si serve dello stesso mandato per ripetere e appropriarsi il mutuo, non si tratta più di danni cagionati nell'esercizio delle sue incombenze; perchè il mandato è esaurito col primo mutuo che era il solo autorizzato, e per i successivi il mandatario che ha cessato di esser tale agisce non come commesso ma in persona propria.

Questa specie di casi ai quali è applicabile la legge 30 de negotiis gestis è dunque sottomessa alle regole comuni della gestione; l'actio concessavi è l'ordinaria negotiorum gestorum; la particolarità è solo nell'essere tra gestito e gestore una

---

(1) Ricci *dir. civ.* IX n. 91.

persona contraente che in origine aveva un mandato, a similitudine di ciò che avviene nel rapporto institorio. Ma la legge 30 abbraccia un'altra specie di casi, i quali pur rimanendo nei limiti consueti della gestione giustificano maggiormente la frase di Papiniano *ad exemplum institoriae actionis*. Perchè si abbia la preposizione giuridica è nccessario che il mandatario agisca non per conto proprio ma come rappresentante del mandante; non si richiede, come vorrebbe il Ruhstrat, che tale qualità sia esplicitamente menzionata nel contratto, nè nuoce la sua dicitura alludere solo alla persona del mandatario; anzi generalmente la sola presentazione del mandato basta perchè vi sia la rappresentanza institoriale (1). Però può avvenire che il mandatario contratti direttamente in persona propria senza nè coi fatti nè con le parole mostrarsi rappresentante del principale, e che il mutuante invece dia i denari perchè conosce il mandato (literas secutus) ed abbia la contemplatio domini; non essendovi rappresentanza non v'è l'azione quasi institoria nè il nostro articolo 1752, ma il terzo avrà sempre verso il mandante un'azione di gestione perchè ve ne sono i due requisiti: il negotium alienum nella contemplatio domini e la ratifica di costui inerente al concesso mandato. La similitudine con l'istitoria è evidente: in ambedue i casi vi è un mandato valido, un agire entro le facoltà avute, e una persona tra il gestito e il gestore. L'azione negotiorum gestorum concessa al terzo non è dunque un'azione nuova, come vorrebbe il Ruhstrat, nè crea fra l'istitore e il gestore spontaneo il tipo intermedio di chi agisce in nome proprio e per interesse altrui; ma è la consueta azione non violante alcuna delle regole della gestione di affari.

In tutte e due le specie di casi della legge 30 de negotiis gestis l'azione di gestione accordata al terzo contraente ha la sua base o nell'utiliter o nella ratifica, e ciò impedisce qualunque abuso che in pratica possa imaginarsi a danno del

---

(1) Ciò ammette pure il Windscheid.

principale. Costui anche nel caso che *pecunia in eius rem versa non sit* deve restituire il mutuato denaro al terzo, ma alla sua volta ha un'azione contro il mandatario che tale denaro riscosse. Quest' azione è secondo i casi la *mandati* o la *negotiorum gestorum;* è la mandati quando il mutuo era compreso nei limiti del mandato, è la negotiorum gestorum negli altri casi.

La *gestione del terzo contraente,* sottomessa alle comuni norme dell' ordinaria gestione e avente la sua particolarità nell'avere in contemplazione del dominus il terzo contrattato con un di lui mandatario o gestore, ha ancora applicazione nei diritti moderni? La risposta affermativa risulta dai confronti che col diritto romano si sono sopra fatti a proposito dei testi già esaminati; è utile riassumere qui i resultamenti. Per ciò che concerne il diritto civile italiano la gestione del terzo contraente ha luogo:

1. quando il mandatario agì in nome e conto proprio ma il terzo ebbe la contemplatio domini (1).

2. quando il mandatario agì oltre i limiti del mandato ma il negozio è utiliter coeptum (2).

Per ciò che concerne il diritto commerciale italiano la gestione del terzo contraente ha luogo:

1. quando il mandatario agì in nome e conto proprio ma il terzo ebbe la contemplatio domini (3).

2. quando l' institore uscì dai limiti della preposizione ma il negozio fu utile (4).

3. quando il contratto è fatto da un commissionario ma il terzo ebbe la contemplatio domini e il negozio o fu utile o fu ratificato (5).

---

(1) Si argomenti a contrario dalla prima parte dell' art. 1752.

(2) Si argomenti dalla seconda parte dell' art. 1752 combinata con l' art. 1144.

(3) Si argomenti a contrario dall' articolo 349 del codice di commercio.

(4) Si argomenti dall' articolo 368 del codice di commercio combinato con l' articolo 372.

(5) Si argomenti dall' articolo 381 del codice di commercio.

In riguardo alle cose fin ora discorse dev' essere considerata la legge 13 Cod. IV 2:

> *eum qui mutuam sumsit pecuniam licet in res alienas, creditore non contemplatione domini rerum eam foeneri dante, principaliter obligatum obnoxium remanere oportet* (1).

Il caso è che il mutuatario abbia preso i denari in nome proprio ma con la conosciuta intenzione di spenderli in *res alienas*, e il mutuante li abbia dati senza la contemplatio domini ma con l' animo di obbligare direttamente il ricevente. Non v' è rappresentanza e non l' azione institoria, ma l' azione di mutuo è contro il mutuatario. Ciò è indubitabile come si rileva pure da altri testi (2), ma quel *principaliter* e quel *ramanere* fanno supporre che il terzo oltre all' azione principale contro il mutuatario abbia una qualche azione secondaria contro il padrone delle cose a cui beneficio fu fatto il mutuo (3). Ed è proprio così: ma quale è quest' azione? Taleleo commentando questa legge aveva osservato che se il terzo avesse avuto la contemplatio domini avrebbe avuto l' azione di gestione secondo la legge 5 § 3 D. III 5 (4); ciò ripetè la glossa (5) e tale è l' opinione del Ruhstrat (6). Niun dubbio che questo sia, ma s' esce dall' ipotesi del testo che appunto il terzo non abbia avuta la contemplatio domini; bisogna trovare invece un' azione che, malgrado la non esistenza della contemplatio, venga in via

---

(1) In alcuni manoscritti è: *creditori.... danti.*

(2) La legge 4 Cod. II 25 dice: *si creditor non vestram personam sed curatorum secutus cum ipsis contractum habuit et ab ipsis stipulatus est, nullam ei prorsus adversus vos actionem competere manifestum est.*

(3) Lo Scheurl nei *Iahrb. für Dogm.* II 30 seguito dallo Zimmermann *die stellvertr. neg. gest.* 318 pensò che il mutuatario abbia dato in pegno le cose altrui, e il principaliter voglia dire che l' azione *personale* è solo contro il mutuatario. Tale arbitraria ipotesi ben distrusse l' Ihering nei *Iahrb. für Dogm.* II 179 nota 108.

(4) Basilici XXIII 1, 57 (Heimb. II 651).

(5) Glossa *ad hanc legem, ad verbum dante.*

(6) Ruhstrat *die neg. gest. des dritten kontr.* 21.

eventuale e sussidiaria accordata al terzo per modo che l'azione diretta contro il mutuatario non sia l'unico mezzo per realizzare il suo credito ma il principale: *principaliter*. Questa azione sussidiaria può essere o de in rem verso o negotiorum gestorum: è de in rem verso se il denaro fu speso per migliorare le cose del dominus; è negotiorum gestorum se il negozio fu utile o ratificato. Manca la contemplatio domini, ma in compenso il negozio è qui alienum obbiettivamente (*res alienas*); mentre nella legge 5 § 3 de negotiis gestis il negozio non era alienum obbiettivamente, e diventò alienum per mezzo della contemplatio domini. Suppongasi che Tizio imprende spontaneamente a riattare la casa di Sempronio, e a tale scopo incarica in proprio nome Caio di lavorarvi come muratore; Caio ha l'azione di locazione contro Tizio. E contro Sempronio? se il lavoro ha portato una vera utilità alla casa, Caio ha contro Sempronio l'azione nascente dalla versio in rem; se il lavoro non portò una utilità certa ma fu fatto in condizioni nelle quali anche Sempronio e qualunque buon padre di famiglia l'avrebbe ordinato, Caio ha contro Sempronio l'azione di gestione.

È in quest' ordine di idee anche la legge 7 § 1 Cod. IV 26: *alioquin si cum libero rem agente eius cuius precibus meministi contractum habuisti et eius personam elegisti, pervides contra dominum nullam te habuisse actionem nisi vel in rem eius pecunia processit vel hunc contractum ratum habuit.*

Il caso è che il mutuante contraendo con uno che trattava gli affari del dominus abbia per sua elezione voluto obbligare direttamente il mutuatario; contro costui ha la condictio mutui e contro il principale non ha azione alcuna, a meno che il denaro non sia stato speso per le cose del dominus o questi abbia ratificato.

La glossa ammette che il mutuatario possa essere o un mandatario o un tutore o un gestor di affari (1); Accursio sup-

---

(1) GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum cum libero.*

pone che il mutuante non abbia avuta la contemplatio domini che altri glossatori invece ponevano nella fattispecie (1); quanto all' azione contro il principale alcuni glossatori la dicevano un *utilis negotiorum gestorum,* altri un' *utilis condictio certi* (2). Lo Zimmermann crede che nel testo non possa escludersi nel mutuante l' animo di obbligare pure il dominus; le parole *eius personam elegisti* mostrano che principalmente ma non unicamente si volle contrattare col mutuatario: oltre alla condictio mutui contro costui ha il mutuante contro il principale un' actio mutui quasi institoria e un' actio negotiorum gestorum se ci fu la ratifica, ed ha solo l' actio negotiorum gestorum se la gestione fu utile; le parole *in rem eius pecunia processit* non alludono ad una utilis actio de in rem verso ma all' utiliter gestum della gestione (3). Il Mandry nei due casi fatti dal testo dice che l' azione contro il principale è direttamente la condictio mutui (l' utilis condictio certi della glossa); che il mutuante ebbe la contemplatio domini; che l' *elegisti* indica solo l' avere il mutuante considerato il mutuatario non come un semplice nuncius sì bene come un intermediario o commissionario (4). Il Ruhstrat crede che il mutuatario cui allude il testo sia unicamente un gestore di affari; che il terzo non abbia avuto la contemplatio domini; che l' azione concessagli contro il principale non sia la negotiorum gestorum ma la de in rem verso (5).

In conformità alle teorie che ho sopra esposte interpreto il testo: il mutuatario può essere tanto un mandatario quanto un gestore perchè ambedue le qualità sono comprese nella frase *rem agente;* il mutuante espressamente volle obbligare il gestore come la persona di maggiore sua fiducia (*personam*

---

(1) Glossa *ad hanc legem, ad verbum et eius personam.*

(2) Glossa *ad hanc legem, ad verbum ratum habuit.*

(3) Zimmermann *die stellvertr. neg. gest.* 322; concorda il Baron *abhandl. aus dem röm. civilpr.* 41.

(4) Mandry *familiengüterrecht* II 465.

(5) Ruhstrat *die neg. gest. des dritten kontr.* 23.

*elegisti*), e non ebbe la contemplatio domini. La prima conseguenza è che non ha un'azione contro il principale (*contra dominum nullam te habuisse actionem*), perchè la sua libertà di scelta prese per debitore il mutuatario; la frase del testo permette che come argomento a contrario si dica che se invece avesse scelto come debitore il principale avrebbe avuto contro costui un'azione, e infatti avrebbe avuto la quasi institoria se il mutuatario fosse stato mandatario del dominus; e se fosse stato un semplice gestore, il terzo avrebbe diritto all'azione di gestione quando il negozio avesse avuto i caratteri dell'utiliter coeptum secondo che dice la legge 5 § 3 D. III 5. Il mutuante ha dunque scelto per debitore il mutuatario e non ha alcuna azione contro il dominus: l'ultima parte del testo però la concede nel caso che il denaro sia stato speso su le cose del principale (*in rem eius pecunia processit*) o nel caso che questi abbia ratificato il mutuo (*contractum ratum habuit*). Qui l'azione è la negotiorum gestorum, perchè se il denaro fu speso su le cose del principale si hanno in ciò i due requisiti del negozio alienum obbiettivamente e dell'utiliter coeptum; se il dominus ha ratificato (e poteva ratificare avendo il suo mandatario o gestore agito per lui) si hanno il negozio alienum nella volontà del mandatario o del gestore e la ratifica.

Dalle fonti romane fin ora esaminate derivano dunque le seguenti norme giuridiche: quando il terzo contrae con un mandatario e il contratto è fatto in nome e per conto del principale, egli ha contro questo l'actio quasi institoria e contro quello l'azione contrattuale paralizzata da un'eccezione di dolo o di patto; quando il terzo contrae con un mandatario che esce dai limiti del mandato e in genere con un gestor di affari, allora ha contro il gestore l'azione contrattuale ugualmente paralizzata se non ebbe altra intenzione che di obbligare il dominus, ed ha contro questo l'azione di gestione se vi fu l'utiliter o la ratifica; quando il terzo contrae con un gestore avendo la contemplatio domini ma avendo pure l'animo di tener obbligato esso gestore, ha contro il primo l'azione con-

trattuale e contro il secondo la gestione se concorrono i soliti requisiti; quando il terzo contrae con un gestore non avendo la contemplatio domini, ha sempre l'azione contrattuale ed ha quella di gestione contro il dominus se il negozio divenne alieno obbiettivamente e vi fu o l'utiliter o la ratifica.

La gestione del terzo contraente va quindi sottoposta alle regole comuni della gestione, ed è una fantasia del Ruhstrat l'esistenza di un' actio negotiorum gestorum ad exemplum institoriae indipendente dal requisito dell'utilità o della ratifica. Il Ruhstrat, tornando recentemente sull'argomento (1), vorrebbe trovare in alcuni testi altrettanti esempi della azione institoria negotiorum gestorum nel modo che è da lui configurata; l'esame di questi testi invece mi persuade sempre più che nei rapporti fra il gestito e il terzo o v'è l'azione institoria o v'è quella di gestione, ma nell'un caso e nell'altro si ritrovano i comuni requisiti del corrispondente istituto. La prima legge ch'egli adduce è la 13 § 25 D. XIX 1:

> *si procurator vendiderit et caverit emtori quaeritur an domino vel adversus dominum actio dari debet. et Papinianus putat cum domino ex emto agi posse utili actione ad exemplum institoriae actionis, si modo rem vendendam mandavit; ergo et per contrarium dicendum est utilem ex emto actionem domino competere.*

Tizio ha consegnato una propria cosa a Caio perchè la venda, e Caio la vende a Sempronio; fra Tizio e Sempronio non c'è vendita ma c'è il rapporto quasi institorio come oggi vi sarebbe la diretta applicazione dell'articolo 1752 del codice civile: l'actio emti di Sempronio contro Tizio è dunque una utilis institoria. Il Ruhstrat dice che è un'*actio emti utilis neg. gest. ad exemplum institoriae,* ma ad escludere qualunque elemento gestorio basta

(1) Ruhstrat nei *Iahrb. für Dogm.* volume XXVII del 1888 pag. 70 segg.: *über einige wichtige grundsätze der neg. gest.* Qui interessa solo il n. V col titolo *die institorische actio neg. gest.*

por mente alle parole *si modo rem vendendam mandavit;* se dunque la vendita fu fatta per il mandato avutone dal proprietario siamo nel vero rapporto quasi institorio (1). Fra Tizio e Sempronio potrebbe sorgere il rapporto di gestione quando non esistesse il mandato a vendere, Sempronio avesse avuta la contemplatio domini, e la vendita fosse stata ratificata; ma quest' ipotesi non è affatto considerata dal testo. Un altro testo è la legge 66 § 3 D. XXI 2:

> *divisione inter coheredes facta si procurator absentis interfuit et dominus ratum habuit, evictis praediis in dominum actio dabitur quae daretur in eum qui negotium absentis gessit, ut quanti sua interest actor consequetur.*

Avvenuta una divisione ereditaria, un procuratore di un erede assente vende un fondo all' altro erede; l' assente ratifica la vendita e il fondo è evitto. L' erede compratore avrà contro l' erede assente la stessa azione che avrebbe avuto contro il procuratore; qual' è quest' azione? Il Ruhstrat dice che è l' institoria negotiorum gestorum, ma perchè l' erede compratore diventi negotiorum gestor dell' erede assente bisogna che abbia avuta nel comperare la contemplatio domini, la quale non risulta dal testo: qui invece siamo in un caso di rappresentanza ratificata, e l' azione del compratore contro l' erede assente è l' *actio quasi institoria,* come bene dicono l' Hellmann (2) e il Mitteis (3); è cioè l' azione ex empto (*quae daretur in eum qui negotium gessit*) sotto forma di azione adiettizia.

La conclusione mia è che la gestione del terzo contraente non è un istituto diverso dall' ordinaria gestione, ma è un tipo di gestione sottomesso alle regole comuni; e che oltre il vero rapporto institorio non c' è in diritto romano altra forma di rappresentanza che la solita negotiorum gestio.

---

(1) Che sia l' azione quasi institoria lo dice anche il Baron *abhandl. aus dem röm. civilpr.* II 194.

(2) *Stellvertr* 61.

(3) *Stellvertr.* 45.

## § 4.

### La capacità giuridica del dominus e del gestore.

La gestione non è un contratto e non è un delitto; questi suoi due estremi confini e questi suoi due caratteri negativi (chè il dirla un quasi contratto non è affatto darle una nota positiva e precisa) non determinano la figura della gestione e non determinano a quale tipo di capacità giuridica appartenga. Perchè nelle obbligazioni la capacità giuridica è di due specie ben note, la contrattuale e la delittuosa; ma la negotiorum gestio non rientra completamente nè sotto l'una nè sotto l'altra. Queste considerazioni generali spiegano le incertezze delle fonti e degli scrittori.

I. Capacità giuridica del dominus negotii. Quando la gestione perchè sorga ha bisogno di un atto richiedente la volontà del gestito (e ciò avviene se è un caso di gestione che ha per elemento necessario la ratihabitio domini) è naturale che la mancanza della capacità giuridica impedisce le azioni gestorum negotiorum, e che la volontà dell'incapace dev'essere supplita dai tutori o curatori. Ma quando la gestione sorge indipendentemente dalla volontà del gestito come avviene nel caso di un negozio alienum che sia stato utiliter coeptum, non è di nocumento alcuno la su detta incapacità. All'in fuori dunque del territorio della ratifica la gestione che abbia i suoi requisiti legali produce tutti gli effetti attivi e passivi, anche se il gestito è un pupillo o un minore o un pazzo o un interdetto. In questo senso la gestione è reale o patrimoniale, a differenza dei contratti ed a similitudine dei delitti. Le fonti a tale proposito sono chiare:

L. 20 § 1 D. III 5: *qui negotia hereditaria gerit quodammodo sibi hereditatem seque ei obligat; ideoque nihil refert an etiam pupillus heres existat, quia id aes alienum* CUM CETERIS HEREDITARIIS ONERIBUS *ad eum transit.*

L. 3 § 5 D. III 5: *et si furiosi negotia gesserim competit mihi adversus eum negotiorum gestorum actio. curatori autem furiosi vel furiosae adversus eum eamve dandam actionem Labeo ait.*

Questo principio della nïuna influenza dell'incapacità del gestito su la validità della gestione è da tutti gli scrittori accettato per i diritti moderni germanico francese italiano (1). La controversia sorge in riguardo ad alcuni testi romani i quali limitano gli obblighi del pupillo di fronte al gestore all'*in id quod factus est locupletior* (2). I testi sono:

L. 5 § 2 D. III 5: *Julianus scribit si pupilli tui negotia gessero non mandatu tuo, sed ne tutelae iudicio tenearis, negotiorum gestorum te habebo obligatum; sed et pupillum modo si locupletior fuerit factus.*

L. 36 pr. D. III 5: *litis contestatae tempore quaeri solet an pupillus, cuius sine tutoris auctoritate negotia gesta sunt, locupletior sit ex ea re factus cuius patitur actionem.*

L. 2 Cod. II 18: *contra impuberes quoque si negotia eorum urguentibus necessitatis rationibus utiliter gerantur, in quantum locupletiores facti sunt dandam actionem ex utilitate ipsorum* RECEPTUM EST (costituzione di Severo ed Antonino nell'anno 197).

Dalla gestione sorgono le due azioni del gestito e del gestore, il quale ha diritto a tutte le spese e a tutto ciò che rientra nell'utiliter gestum, indipendentemente dall'essersi il dominus arricchito o no; è questa la più importante differenza che corre tra l'azione di gestione e la de in rem verso. Ma la giurisprudenza romana (*receptum est*) ha limitato le obbligazioni del pupillo al solo suo arricchimento; la ragione di ciò non può

---

(1) Förster *preuss. privatrecht* II § 149 nota 66; Toullier et Duvergier *le droit civil français suivant l'ordre du code* XI n. 39; Giorgi *obblig.* V n. 18.

(2) Thomasius *dissertatio de pseudo privilegio pupilli conventi actione contraria negotiorum gestorum.*

trovarsi che in un favore troppo spinto verso l'età impubere e in una non buona analogia con quello che valeva per i contratti, nei quali il pupillo rimaneva obbligato per ciò solo di cui si era arricchito (1). Ma a torto lo Sturm *das negotium utiliter gestum* 79 approva il concetto romano, perchè la gestione non è un contratto il quale sia nullo per l'incapacità del gestito e faccia sorgere *ex re* cioè dall'arricchimento un obbligo; d'altra parte la gestione è valida in tali condizioni che nessun danno ingiusto può venirne al pupillo. Il gestore deve infatti provare di aver gestito utiliter il negozio e provare due cose: primo, che egli lo ha assunto quando qualunque buon padre di famiglia avrebbe fatto lo stesso; secondo, che egli lo ha condotto con la diligenza che è appunto propria del buon padre di famiglia. Non è così il pupillo pienamente garentito? il gestore non funziona da buon tutore? e come il tutore avrebbe obbligato il pupillo senza restrizioni (e quindi anche per le cose senza colpa perite), perchè non dev'essere così anche del gestore? Per queste considerazioni io credo che nel nostro diritto italiano, dove niun precetto positivo limita gli effetti della gestione in riguardo all'incapacità del gestito, il pupillo sia responsabile di fronte al gestore non solo in id quod locupletior factus est, ma in tutto ciò che il gestore ha diritto di avere secondo le norme giuridiche conosciute (2). Nel diritto romano la limi-

---

(1) L. 5 pr. e § 1 D. XXVI 8; L. 4 § 4 D. XLIV 4; L. 1 § 2 e L. 3 D. XIII 6. Arndts *pandette* § 230.

(2) Così Larombière *theorie et pratique des obligations* all'art. 1375 n.° 23; Giorgi *obblig.* V n. 18; Domenget *du mandat de la commission et de la gestion d'affaires* § 1288. Molto bene il Förster (*preuss. privatr.* § 149 verso la fine) nota che il gestore utile diventa per quel dato negozio come un legale rappresentante, cioè tutore o curatore. Per il diritto italiano non potrebbe contro questa opinione essere invocato l'articolo 1307 del codice civile: « nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato a un minore, a un interdetto.... ove non provi che quanto fu pagato venne rivolto a vantaggio dei medesimi ». Qui le cose non sono spese nel patrimonio pupillare, ma son date

tazione nel solo arricchimento degli obblighi del pupillo assunse i caratteri di una norma generale (1) e perciò fu applicata ai contratti, alla gestione, alla condictio indebiti (2) e a tutte le obbligazioni; e non tanto come obbligo sorgente *ex re* (in forza di un principio di equità (3)) e surrogatosi al contratto radicalmente nullo, quanto come un limite alle obbligazioni che fossero valide (come la gestione).

Il momento nel quale per diritto romano deve esistere l'arricchimento del pupillo per fondare l'azione del gestore è quello della contestazione della lite; lo dice la sopra trascritta legge 36 de negotiis gestis e lo ripete la legge 47 pr. D. XLVI 3, la quale pone la regola che *quo tempore sit locupletior tempus quo agitur inspicitur*. Se dunque l'oggetto che in seguito ad

---

nelle mani del pupillo il quale può sciuparle inconsultamente; la gestione invece riguarda gli affari del pupillo, senza che questi vi prenda parte.

Erroneamente il Duranton *cours de droit fr.* XIII n. 672 sostiene che il gestore ha contro la donna maritata e il minore l'azione solo in quanto fu arricchito. Il Sourbets *de la gest. d'aff.* 85 risponde bene così: « Autre chose est, en effet, l'action de *in rem verso*, que ces deux auteurs veulent accorder contre l'incapable; autre chose est l'action *negotiorum gestorum*. La première repose sur ce principe d'équité, qu'on ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui; donc, elle doit être limitée au seul profit qu'on retire en fin de cause de la dépense. Dans la séconde, il suffit que le service ait été originairement bien rendu et profitable, quand bien même il aurait perdu dans la suite toute son utilité, pour que cèlui à qui il s'est adressé soit tenu de le reconnaître en entier; et, par suite, la perte de la chose réparée ne libérerait pas le mineur ou la femme mariée propriétaires de l'obligation de rembourser au gérant toutes les dépenses utilement faites pour sa conservation ».

Il Merlin *rep.* (alla voce *quasi contrat* n.° 6) riproduce l'opinione dominante così: « Toutes sortes de personnes, même les enfants et les insensés, qui sont incapables de consentement, peuvent, par le quasi-contrat résultant d'un fait de quelqu'un, être obligées envers lui. Cela est fondé sur ce que ce n'est pas le consentement qui forme ces obligations ».

(1) Pfersche *die bereicherungs klagen* 146.

(2) L. 66 D. XLVI 3.

(3) L. 14 D. XII 6: *nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem.*

una utile gestione passò nel patrimonio del pupillo perì per caso fortuito prima della contestazione della lite, il danno è del gestore. Ma è naturale estendere alla gestione quello che un testo romano dice in un modo generale, che cioè se la spesa fatta era necessaria il pupillo deve risarcirla anche se il caso fortuito l'ha poi distrutta. È la legge 47 § 1 D. XLVI 3 di Marciano:

> *plane, ut Scaevola aiebat, etiamsi perierit res ante litem contestatam interdum quasi locupletior factus intellegitur, id est si necessariam sibi rem emit, quam necessario de suo erat empturus: nam hoc ipso quo non est pauperior factus locupletior est.*

L'applicazione ha una grandissima importanza, perchè viene a ricondurre la gestione ai suoi ordinari effetti quando si tratta di spese necessarie e limitarla solamente quando sono spese utili.

Il limite dell'arricchimento che le fonti esprimono a proposito del pupillo può estendersi anche ai furiosi e agli altri incapaci? La legge 3 § 5 de negotiis gestis parla dell'azione del gestore contro il furioso senza accennare ad alcuna restrizione; tuttavia Accursio commentandola disse *agetur ergo contra eum in quantum locupletior est* (1), ed in seguito come anche ora si ritiene che il privilegio del pupillo valga per tutti gli incapaci (2). Solo il Köllner si oppose a questa lata interpretazione ma si fondò sopra un argomento erroneo; disse cioè che il privilegio pupillare fu introdotto da una costituzione divi Pii e quindi non può estendersi oltre i limiti della legge, ma non osservò che tale costituzione ricordata dalla L. 3 § 4 de negotiis gestis considera non il pupillo come gestito sì bene come gestore (3). Dal punto di vista del diritto romano deve dirsi che anche il furioso e ogni altro incapace risponde di

---

(1) Glossa *ad hanc legem, ad verbum et si furiosi.*

(2) Windscheid § 430 nota 24; Sturm *das negotium util. gest.* 78.

(3) Köllner *die grundzüge der oblig. neg. gest.* 89 nota 2.

fronte al gestore del solo arricchimento; quel testo che a proposito del furioso ciò non dice riferisce l' opinione di Labeone diretta a porre in evidenza la validità della gestione, senza curarsi di esaminare i possibili limiti nell' esecuzione delle obbligazioni che ne derivano. L' azione del gestore contro il dominus incapace, limitata all' arricchimento, rimane un' *actio negotiorum gestorum* e non si converte nè in una condictio nè in un' azione de in rem verso. A provare questa interessante affermazione basta ricordare la citata legge 47 § 1 D. XLVI 3, la quale obbliga il pupillo per le cose necessarie comperate e perite. Anche in altre occasioni si trova la gestione limitata al quantum locupletior, e anche in esse la tendenza degli scrittori è di scorgervi un' azione diversa da quella di gestione; così nella legge 5 § 5 D. III 5 parlandosi di chi gerì gli affari altrui con animo di lucrare o depredare Giuliano gli concede un' azione contro il dominus *in id quod locupletior factus,* ed io ho già detto nel § 2 di questo capo che tale azione non è una condictio indebiti come vorrebbe il Cuiacio o un' actio in factum o de in rem verso, ma è una vera actio negotiorum gestorum. Non lo stesso può dirsi della legge 5 § 8 D. III 5:

> *sed si ego tui filii negotia gessero vel servi videamus an tecum negotiorum gestorum habeam actionem. et mihi videtur verum quod Labeo distinguit et Pomponius probat, ut si quidem contemplatione tui negotia gessi peculiaria tu mihi tenearis; quod si amicitia filii tui vel servi vel eorum contemplatione adversus patrem vel dominum de peculio dumtaxat dandam actionem. idemque est et si sui iuris esse eos putavi; nam et si servum non necessarium emero filio tuo et tu ratum habueris, nihil agitur ratihabitione eodem loco Pomponius scribit hoc adiecto quod putat etsi nihil sit in peculio quoniam plus patri dominove debetur, et in patrem dandam actionem* IN QUANTUM LOCUPLETIOR EX MEA ADMINISTRATIONE FACTUS SIT.

Qui interessa l' ultimo caso fatto dal testo, che cioè il gestore trattando gli affari peculiari del figlio o del servo non abbia avuta

l'intenzione di obbligare anche il padre o il padrone. Se il padre ratifica, la gestione tuttavia non sorge di fronte a lui, perchè il negozio era peculiare e non suo; il gestore ha contro il padre l'actio de peculio e, se il peculio non basta, ha un'azione per quello di cui il padre si è arricchito. Qual'è quest'azione? la glossa ritenne che fosse quella di gestione dicendo che dal momento che il peculio non esiste perchè assorbito dai crediti del padrone il negozio è *quasi re ipsa suum* (1), ma l'errore è di confondere l'esistenza del peculio con il fatto che è dovuto tutto ai crediti del padrone; il padrone ha certo il diritto di prendere tutto il peculio in questo caso, ma finchè non l'ha fatto il peculio rimane peculio e perciò le spese fatte in esso non sono fatte in *rem domini* ma *in rem peculiarem*. Malgrado che non vi sia la contemplatio domini potrebbe esservi gestione di fronte al padrone se il terzo avesse agito su le cose di lui e si avrebbe il negozio alienum obbiettivamente, e si rientrerebbe nelle ipotesi già esaminate delle leggi 13 Cod. IV 2 e 7 § 1 Cod. IV 26; ma qui il terzo agì sul peculio. Ed è anche perciò che il padrone non potrebbe ratificare (*nihil agitur ratihabitione* dice Pomponio) perchè il negozio non era suo nè subbiettivamente nè obbiettivamente. Il Donello accordando ugualmente l'azione di gestione la giustifica con dire che può il gestore aver avuta l'intenzione di obbligare tanto il servo quanto il padrone; nel suo commentario (lib. XV capo 17 § 6) dice in fatti: legimus enim interdum istorum duorum utrumque ob negotium gestum teneri, interdum alterum dumtaxat. Ma il testo fa invece il caso che il gestore abbia voluto obbligare solo il servo, perchè nega ogni efficacia alla ratifica, e perchè accorda contro il padrone l'azione di peculio, mentre se ci fosse stata la contemplatio e la ratihabitio avrebbe dovuto accordare una vera azione di gestione. Con il Cuiacio e con il Chambon

---

(1) Glossa *ad hanc legem, ad verbum factum sit:* quasi re ipsa gestum negotium suum sit, non peculiare; quia nullum erat peculium.

consento nel credere che l' azione concessa con le ultime parole del testo sia l' actio de in rem verso (1); non potendo in fatti essere la gestione perchè il negozio gestito non è nè ipsa re nè contemplatione domini del padrone, l' arricchimento non ha altro modo d' essere chiesto che fondandosi su l' utile versione. Ciò è confermato dalla legge 1 D. XV 3 la quale mostra che l' actio de in rem verso è concessa quando quella de peculio o non è ammissibile o non ha effetto per l' insufficienza del peculio: *sed ita demum si praestiterit ex actione de peculio dominus quod servus in rem eius verterat; ceterum si non praestiterit manet actio de in rem verso.* Questa è la vera spiegazione da darsi alle parole di Pomponio, il quale nella fattispecie partiva dall' ipotesi che il terzo avesse comperato per il figlio una cosa non necessaria (servum non necessarium emero filio tuo); e se avesse invece comperato una cosa necessaria? la gestione ugualmente non sorgerebbe di fronte al padre per la mancanza del negotium alienum, e il terzo avrebbe sempre l' azione de in rem verso: anche qui come nella gestione trattandosi di una spesa necessaria non importa più che il dominus si sia arricchito, e malgrado la cosa sia perita si intende in rem domini versa se era necessaria. Ciò dice espressamente la legge 3 § 8 D. XV 3. Il supposto tacito delle cose fin ora dette è che il gestore degli affari di un figlio o di un servo, quando non possa aversi la figura della gestione del terzo contraente di fronte al padre o al padrone, ha l' actio de in rem verso contro costoro se concorrono i requisiti della utile versione. Questo supposto tacito diventa provato con la legge 3 § 2 D. XV 3:

> *et regulariter dicimus totiens de in rem verso esse actionem quibus casibus procurator mandati vel qui negotia gessit negotiorum gestorum haberet actionem.*

---

(1) Cuiacio *ad librum IV Cod.* (tit 26 lex 7); Chambon *neg. gest.* 140. Così il Witte *bereicherungsklagen des gemeinen rechts* § 3.

Quale influenza ha la qualità servile vera o presunta del gestito? A ciò si riferisce la legge 5 § 9 D. III 5:

> *sed si hominis liberi qui tibi bona fide serviebat negotia gessero, si quidem putans tuum esse servum gessit Pomponius scribit earum rerum peculiarum causa, quae te sequi debent, tecum mihi fore negotiorum gestorum actionem; earum verum rerum, quae ipsum sequuntur, non tecum sed cum ipso. sed si liberum scivi earum quidem rerum, quae eum sequuntur, habebo adversus eum actionem; earum vero, quae te sequuntur, adversus te.*

Le obbligazioni sorgenti dal gerire gli affari di un servo seguono la sorte comune a tutti i contratti di lui: sono cioè obbligazioni naturali, secondo che dice la legge 14 D. XLIV 7; se la gestione riguardò le cose peculiari il gestore ha l'actio de peculio contro il padrone; e se egli ebbe l'intenzione di trattare pure i negozi di esso padrone, allora contro costui ha l'azione di gestione, dato che vi sieno gli altri requisiti: ciò risulta dalla legge 5 § 8 D. III 5 ed è conforme alle regole ordinarie del nostro istituto. Ma se il gestito è libero e serve in buona fede e come presunto servo abbia un peculio? Pomponio dice che tanto quando il terzo lo crede veramente servo quanto quando sa che è libero ha l'azione di gestione contro il padrone in riguardo a quelle cose che spettano al padrone, e l'ha contro il presunto servo in riguardo a quelle cose che rimangono a costui. La decisione è corretta, perchè essendo libero il presunto servo non c'è peculio e quindi delle cose peculiari alcune sono sue e altre sono del creduto padrone secondo che son cose provenienti dall'attività personale di quello o invece consegnate da questo: ora l'amministrazione delle cose padronali (sempre sotto inteso il requisito dell'utiliter) è una gestione di fronte al padrone perchè a costui appartiene il negozio obbiettivamente; per le cose del creduto servo il negozio è suo non solo obbiettivamente ma anche subbiettivamente, chè per lui ebbe il gestore l'intenzione diretta. Quando il terzo sa che il gestito è libero la risoluzione è la

stessa: ma l'unica differenza non di effetti sì bene di fondamento giuridico è che il negozio per le cose padronali è del padrone non solo re ipsa ma anche contemplatione domini. Pomponio ha dunque distinto i due casi del non sapere o sapere che il gestito è libero non perchè ne derivassero diversi effetti pratici, ma perchè si poneva in evidenza la distinzione fra negozio alienum *re* e *contemplatione*. Il glossatore Giovanni disse che nel primo caso il gestore avea l'azione di gestione contro il padrone e nel secondo caso l'azione di peculio, ma è un errore evidente e già Accursio avea detto *quod non placet* (1). Quando il gestito è un figlio di famiglia il gestore ha sempre come civilmente valida l'actio negotiorum gestorum; se la gestione riguardò le cose peculiari egli ha anche l'actio de peculio contro il padre; e se il gestore ebbe l'intenzione di gerire nello stesso tempo in favore del figlio e del padre, ha contro ambedue l'azione di gestione. Ciò che deriva dalle norme comuni è ripetuto dalla legge 5 § 8 D. III. È però naturale ammettere che l'azione contro il figlio intentata quando questi era uscito dalla patria potestà incontrasse il limite che in questo caso esisteva per i debiti contratti mentre vi era ancora soggetto (2), cioè la condanna solo nell'*in id quod facere possit* (3).

Potendo la gestione del patrimonio altrui durare un tempo abbastanza lungo è probabile che avvenga spesso che il gestito sia pupillo o figlio o servo quando la gestione incomincia, e sia pubere o sui iuris o libero quando la gestione finisce. Quale è il tempo nel quale deve considerarsi la capacità del gestito? In proporzioni minori può la questione presentarsi anche nei diritti moderni, e precisamente per il caso che si tratti di una gestione che sorge con la ratifica e ci si domandi se la gestione dei beni di un minore possa, perdurando, essere

---

(1) Glossa *ad hanc legem, ad verbum sequi debent.*

(2) Chambon *neg. gest.* 135.

(3) L. 2 Cod. IV 26; L. 2-5 D. XIV 4; Arndts § 225.

ratificata da lui quando sia maggiore di età. Di questo argomento si occupa la legge 14 D. III 5:

> *Pomponius libro vicensimo sexto in negotiis gestis initio cuiusque temporis condicionem spectandam ait. quid enim, inquit, si pupilli negotia coeperim gerere et inter moras pubes factus sit? vel servi aut filii familias et interea liber aut pater familias effectus sit? hoc et ego verius esse didici, nisi si ab initio quasi unum negotium gesturus accessero deinde alio animo ad alterum accessero eo tempore quo iam pubes vel liber vel pater familias effectus est: hic enim quasi plura negotia gesta sunt et pro qualitate personarum et actio formatur et condemnatio moderatur.*

Il fondamento giuridico di questa decisione romana è un principio elementare del diritto privato, che cioè l' inizio di ogni contratto e di ogni obbligazione debba esser preso come il punto essenziale per la natura dell' atto stesso; già Labeone considerando il caso di documenti consegnati al procuratore giudiziale diceva che per riprenderli era concessa l' azione di mandato, che è l' iniziale contratto fra procuratore e rappresentato, e non l' azione di deposito, che è il contratto speciale posto in essere con la detta consegna; e soggiungeva *uniuscuiusque contractus initium spectandum et causam* (L. 8 pr. D. XVII 1). Questa regola è molto chiara quando la gestione riguarda un solo negozio, anche perchè il rapporto giuridico sorge tosto che il gestore si è immischiato negli affari altrui e gli atti successivi diventano una serie di atti esecutivi dell' obbligo iniziale; se Tizio ha impreso a riattare la casa del pupillo Caio, l' essenza della gestione sta nell' essersi Tizio assunto tale opera spontaneamente; e se mentre le operazioni murarie continuano Caio diventa pubere, è chiaro ch' egli diventa pubere durante l' esecuzione della gestione la quale come obbligo è sorta tosto che Tizio ha intrapreso il lavoro. Ma vi possono essere gestioni che non si compongono di un solo negozio bensì di molti, e tale negozio può essere che non sia un insieme di atti intima-

mente connessi e sembranti tutti l'esecuzione di un solo concetto bensì di atti staccati, ognuno dei quali ha vita e indipendenza propria. Se Tizio prende come libero gestore ad amministrare tutto il patrimonio di Caio, la gestione sua si compone di molti negozii separati come la vendita del bestiame, la riscossione dei fitti, la coltivazione dei fondi. Il più antico modo di concepire della giurisprudenza romana era di considerare tante speciali obbligazioni quanti gli atti separati:

> *tutor qui tutelam gerit Sabinus et Cassius prout gerit in singulas res per tempora velut et pluribus causis obligari putaverunt* (L. 37 pr. D. XXVI 7).

Ma si pervenne presto a concepire l'unità dell'obbligazione malgrado la pluralità dei fatti, e la giurisprudenza classica si attenne sempre a questo concetto dell'*una obligatio* (1); così la legge 15 D. III 5:

> *sed et cum aliquis negotia mea gerit non multa negotia sunt sed* UNUS CONTRACTUS, *nisi si ab initio ad unum negotium accessit ut finito eo discederet: hoc enim casu si nova voluntate aliud quoque adgredi coeperit alius contractus est.*

Ciò che è detto in questo testo va mirabilmente d'accordo con ciò che si dice nel testo che sto commentando: se i negozii sono molti ma il gestore li compie come parti integranti di tutta l'amministrazione allora la gestione è una sola, e va regolata secondo la capacità del gestito nel momento in che essa gestione ha incominciato ad esistere; ma se il gestore ha intrapreso più negozi separatamente con animo di distinguerli e senza uno scopo comune, ogni negozio forma una obbligazione a sè. La regola è dunque sempre la stessa, che cioè la capacità del gestito si determina nel tempo nel quale sorge la gestione; la questione è solo di sapere, data una gestione con molti affari, se si ha una gestione sola o tante quanti gli affari; e

---

(1) Wlassak *neg. gest.* 72; Pernice *Labeo* I 159 e II 303.

questa questione si risolve con l' esame delle condizioni di fatto e dell' intenzione del gestore se cioè volle i più negozi gestirli *quasi unum negotium* o invece *quasi plura*.

Il Chambon *neg. gest.* 137 fa il caso che Tizio gerisca gli affari di Caio servo di Sempronio e che Caio sia manomesso durante la gestione, la quale si compie dopo un anno dalla manomissione. Che azione avrà Tizio? non ha l' azione di gestione contro il servo perchè, dovendosi badare all' initium negotii, il servo divenne obbligato naturalmente e non civilmente; non ha più l' azione di peculio contro Sempronio perchè questa azione dura solo un anno dopo la manomissione, secondo il precetto dell' editto pretorio riferito dalla legge 1 pr. D. XV 2; non gli rimane dunque che l' azione de in rem verso (1).

Nel diritto civile italiano l' incapacità del gestito non influendo sopra la gestione non interessa sapere se il suo principio o la sua fine sono il momento nel quale tale capacità si determina. Può però avvenire che incominciata la gestione quando il gestito è minorenne (e sia una gestione che solo con la ratifica produce effetti giuridici) e finita quando è maggiorenne, costui la ratifica: la gestione, anche ammesso l' unum negotium e l' unità di tempo nell' obbligazione, sorge validamente perchè il maggiorenne può confermare i suoi precedenti nulli obblighi (2).

II. Capacità giuridica del negotiorum gestor. Quando l' immischiarsi negli affari altrui rimane un delitto o quasi delitto la capacità giuridica del colpevole non è di regola un requisito necessario; ma quando tale immischiarsi assume la figura della negotiorum gestio, allora è per il gestore la fonte di diritti e di doveri che richiedono le condizioni ordinarie per contrarre un' obbligazione. Se il gestore è un pupillo la legge 3 § 4 D. III 5 stabilisce:

(1) Una certa deviazione da questi principii si trova nella legge 37 § 1 e 2 D. XXVI 7.

(2) Articolo 1309 del cod. civ.

> *pupillus* (1) *tamen si negotia gesserit post rescriptum divi Pii etiam conveniri potest in id quod factus est locupletior, agendo autem compensationem eius quod gessit patitur.*

Il pupillo gestore ha contro il gestito intera l'azione per tutto ciò che in seguito alla gestione è a lui dovuto; ma per ciò che deve dare (denari riscossi, colpa nell'amministrare, omissioni nell'agire) non può essere convenuto e tutto al più può dirsi con la dottrina (2), sebbene le fonti a questo proposito non si esprimano, che rimane obbligato naturalmente. Può però essere convenuto in quanto si è arricchito; e se è lui che agisce contro il gestito può costui opporgli in compensazione ciò che gli viene, non più limitato all'arricchimento ma esteso a tutto ciò che dovrebbe dare un ordinario gestore. Molto chiaramente si espresse a questo proposito la glossa facendo tre casi:

> GLOSSA AD HANC LEGEM, AD VERBUM PUPILLUS: *tria fecit hic pupillus, scilicet quinquaginta de pecunia domini cuius negotia gerebat in rem suam vertit; et alia quinquaginta sua culpa amisit; tertia quinquaginta de suo proprio creditori domini solvit. de primis restituendis domino tenetur; de aliis naturaliter tantum tenetur, et sic non potest conveniri; si tamen agat ad tertia patitur compensationem illorum naturaliter debitorum.*

L'azione contro il pupillo limitata all'arricchimento non è quella di gestione ma de in rem verso: in un modo contrario ho sopra risoluto la questione quando il pupillo è il gestito e non il gestore, è la ragione è che quando il pupillo è il gestito la gestione è valida e solo per un riguardo all'età si restringe a ciò di che si è arricchito; quando invece il pupillo è il gestore i suoi obblighi non sorgono secondo i principii giuridici

---

(1) Il Cuiacio legge *pupilli*, ma senza fondamento.

(2) Chambon *neg. gest.* 134.

generali, e l'azione per l'arricchimento nasce dal fatto dell'utile versione.

Se il gestore è un servo non contrae nessun obbligo civile, e nè pure quando diventa libero può essere convenuto con l'azione di gestione. E se la gestione l'inizia come servo e la compie come libero? Finchè è servo non c'è gestione, ma appena è libero incomincia ad esservi, quindi non può applicarsi l'esaminata regola che la capacità si giudica nel momento dell'*initium negotii* perchè il negozio giuridico principia con la libertà del gestore. Il gestito ha dunque l'actio negotiorum gestorum contro il servo manomesso solo per ciò che questi ha fatto da dopo che ha cessato di essere servo, e non l'ha per ciò che ha fatto prima. Molto ragionevolmente però i giuristi romani hanno mantenuto questa norma quando tra la gestione precedente e quella susseguente alla manumissione non è una relazione necessaria; quando invece questa intima relazione c'è, il giudizio su la gestione seconda deve concernere anche la prima. Suppongasi che Tizio servo prende a fabbricare una casa per Sempronio e poi, manomesso, la termina: è evidente che Sempronio avrà contro di lui un'azione per tutta la fabbrica. Suppongasi invece che quel Tizio come servo fabbrica la casa che per cattiva e colposa costruzione cade, mentre come libero dà in affitto l'area di essa: sono due atti non connessi, e Tizio risponderà di questo ma non di quell'atto. Queste cose risultano dalle leggi 16 D. III 5, 17 D. III 5, 37 § 1 D. XXVI 7; la prima pone la regola generale:

> *eum actum quem quis in servitute egit manumissus non cogitur reddere. plane si quid conexum fuit, ut separari ratio eius quod in servitute gestum est ab eo quod in libertate gessit non possit, constat venire in iudicium vel mandati vel negotiorum gestorum et quod in servitute gestum est.*

Se il gestore è un figlio di famiglia non v'è alcuna incapacità, ed è tenuto verso il gestito per l'intiero (in solidum) dei suoi obblighi; quando l'azione di gestione sia intentata dopo che

fu emancipato, gode costui del solito beneficio d'essere condannato solo *in id quod facere potest* (1): il quale beneficio perde se nel gerire gli affari altrui si fece credere sui iuris (2). Veramente i testi non riguardano la gestione ma i contratti, mentre per i delitti il beneficio non c'è, e il figlio *in solidum convenietur* (3); ma in mancanza di regole intermedie per un istituto che come la gestione è intermedio fra i contratti e i delitti c'è più similitudine con quelli che con questi, e si vede che ha un significato pratico la tanto criticata frase di Gaio il quale parlando della gestione e della tutela nella legge 5 § 1 D. XLIV 7 dice: *quia sane non ex maleficio tenentur quasi ex contractu teneri videntur.*

Secondo il diritto civile italiano la questione della gestione fatta da persone incapaci non ha disposizioni positive di legge per essere risoluta: bisogna dunque ricorrere ai principii generali del diritto. Se un minore gerisce utilmente gli affari di un terzo ha contro costui un'azione per tutto ciò che deve avere, perchè secondo l'articolo 1107 del codice nostro la persona capace non può opporre l'incapacità altrui; ma il minore non può rimanere obbligato in forza della gestione e non deve rispondere di essa perchè è per legge incapace a contrarre obbligazioni (articolo 1106 del codice civile). Come gestito può essere obbligato perchè la sua volontà e la sua attività sono estranee alla gestione, ma come gestore non lo può perchè sarebbe un'obbligazione derivante dal fatto suo. Per i delitti e i quasi delitti l'articolo 1306 ha espressamente sancito che *il minore è pareggiato al maggiore di età;* ma la gestione, appunto perchè non è nè un delitto nè un quasi delitto, non può generare obblighi per il minore che gerisce gli affari altrui. È questa l'opinione più seguita dai

---

(1) L. 2. pr. D. XIV 5.
(2) L. 4 § 1 e L 6. D. XIV 5.
(3) L. 4 § 2 D. XIV 5.

civilisti moderni (1) e che risponde ai principii fondamentali delle obbligazioni; se non che non è a credere che il minore possa avere un ingiusto lucro dalla gestione ch' egli ha intrapreso, perchè il gestito non ha contro di lui l' azione di gestione ma ha l' azione de in rem verso: gliela concede l' articolo 1307 del codice civile. Ciò che ho detto del minore vale per gli interdetti e gl' inabilitati, mentre qualche dubbio può sorgere circa la donna maritata che intraprende una gestione senza il permesso maritale; la sua incapacità è in fatti relativa e ristretta ai soli casi dell' articolo 134 fra i quali non è la negotiorum gestio. L' articolo 1743 dice che *la moglie non può accettare mandato senza l' autorizzazione del marito;* può dal mandato argomentarsi alla gestione? Si risponde da alcuni in un modo affermativo (2) e da altri negativo (3) e a quest' ultimo partito mi attengo anch' io: la donna è capace di tutte le obbligazioni, la volontà sua è completa, il suo intelletto genera la sua responsabilità; se la legge per ragioni d' ordine sociale (ragioni molto discutibili) ha creduto di richiedere in alcuni casi il permesso maritale, dobbiamo interpretare questi casi così come sono senza avere il diritto di estenderli. Comprendo che gli obblighi nascenti dalla gestione sono uguali e spesso maggiori che dal mandato, ma questa ragione avrebbe dovuto persuadere il legislatore di fare a proposito della gestione un simile precetto; egli non l' ha fatto, e non può farlo l' interprete.

Può avvenire che il gestore incominci l' impresa come minore e la termini come maggiore; si applicherà la regola dell' initio temporis condicionem spectandam della legge 14 D. III 5,

---

(1) Aubry et Rau *droit civil* § 441 nota 1; Laurent *droit civil* XX n. 312; Giorgi *obbligaz.* V n. 19.

(2) Giorgi *obbligaz.* V n. 19 in fine; Pothier *de la puissance du mari* n. 50; Sourbets *de la gest.* 88.

(3) Pacifici Mazzoni *istituz. di dir. civ.* V n. 75; Toullier *le droit civil français* III § 441 nota 1; Maisonnier *de la gest.* 146.

e quindi non accordare niun diritto al gestito al di là dell'arricchimento? o si applicherà la regola del quid conexum della legge 16 D. III 5, e quindi tenere di tutto obbligato il gestore? Nè l'una nè l'altra: non la prima, perchè suppone l'unum negotium mentre finchè il gestore era minore non c'era per lui la gestione; non la seconda, perchè il quid conexum vale per le incapacità civili unite alla capacità naturale, come il servo. Io credo che nel caso nostro il gestore risponderà di tutto in riguardo a ciò che fece come maggiorenne, e risponderà fino al solo arricchimento in riguardo a ciò che fece prima.

## CAPO III.

## I requisiti necessarii alla gestione.

MONROY *die vollmachtslose ausübung vermögensrechte*; RUHSTRAT *über negotiorum gestio*; RUHSTRAT nei *Iahrbücher für die dogmatik des heut. röm. und deutsch. privatrechts* XXVII 70; CHAMBON *die neg. gest.* 7-80; KOELLNER *die grundzüge der obligatio neg. gest.* 27-63 e 71-88; LEIST *civilistische studien*, fascicolo 2.° col titolo *das erlaubte ungerufene eingreifen in fremde vermögensangelegenheiten*; BRINKMANN *verhältniss der actio comm. div. und der actio neg. gest. zu einander* 13-33; STURM *das negotium utiliter gestum*; AARONS *beiträge zur lehre von der neg. gest*; IHERING *abhandlungen aus dem röm. recht*, dissertazione 1.ª col titolo *in wie weit muss der welcher eine sache zu leisten hat den mit ihr gemachten gewinn herausgeben*; ZIMMERMANN *die lehre von der stellvertretenden neg. gestio* 128-156 e 301-326; ZIMMERMANN *ächte und unächte neg. gest.* 43-83; KAEMMERER nella *Zeitschr. für civilrecht und prozess* VIII dell'antica serie, col titolo *kann iemand, der in dem glauben seine eigenen geschäfte zu treiben die eines anderen gerirt, gegen diesen anderen die neg. gest. actio utilis anstellen?*; REINHARD nella *Zeitschr. für civilrecht und prozess* VIII della nuova serie, col titolo *zum condictionenrecht und beiläufig zur actio neg. gest. und über die sogenannte causa pietatis*; WITTE *die bereicherungsklagen des gemeinen rechts* 1-40; SEUFFERT *die lehre von der ratihabition der rechtsgeschäfte*; WAECHTER nell'*Archiv für civ. praxis* XX 337, col titolo *beiträge zur lehre von der neg. gestio*; HELLMANN *die stellvertretung in rechtsgeschäften*; MITTEIS *die lehre von der stellvertretung.*

KORTE nei *Gruchot' s beiträgen* I 365, col titolo *geschäftsführung ohne auftrag und nützliche verwendung;* FOERSTER *theorie und praxis des heut. gem. preussischen privatrechts*[4] II § 149; DERNBURG *lehrbuch des preuss. privatrechts*[3] II § 284; OGONOWSKI *die geschäftsführung ohne auftrag nach österreichischem rechte;* le MONOGRAFIE FRANCESI citate nella bibliografia premessa al capo precedente; GABOLDE *de la gest. d' aff. en dr. fr.;* HURARD *de la gest. d' aff. en dr. fr.;* PACIFICI MAZZONI *istituzioni di dir. civ. ital.* V; GIORGI *teoria delle obbligaz. nel dir. ital.* V.

## § 1.

### LE VARIE TEORIE DOGMATICHE SOPRA I REQUISITI IN GENERE DELLA GESTIONE.

La ricerca dei requisiti essenziali alla gestione ha dato nella dottrina resultamenti controversi e diversi perchè i vari tipi di gestione furono divisi in due gruppi, diversi anch'essi secondo gli scrittori, e un gruppo fu preso per gestione vera l'altro per gestione impropria. Il nostro istituto si distacca dalle altre obbligazioni per una nota molto caratteristica, che cioè in queste i requisiti necessari sone certi e noti e la difficoltà è interpretarli ed applicarli, mentre qui le prime e più serie controversie riguardano appunto i requisiti stessi. Ho già osservato che l'opinione dominante distingue nettamente l'azione diretta dalla contraria; questa non sorgerebbe che con l'*animus aliena negotia gerendi* nel gestore e con l'*utiliter coeptum;* quella invece sorgerebbe anche senza tale animo e sol che il negozio sia *alienum* obbiettivamente purchè l'accompagni la ratihabitio. Questo concetto ispira le ricerche dello Chambon (1) e le teorie di molti pandettisti (2), e fu tradotto nella sua forma più esagerata

---

(1) Chambon *neg. gest.* 42 dice: « l'azione contraria nasce non ex negotio gesto ma dal volere del gestore di obbligare il gestito e di trattare gli affari altrui.... l'azione diretta invece ne è indipendente ».

(2) Vangerow *pand.* § 664 II 1 a; Baron *pand.* § 309; Wendt *pand.* § 273; Leist *civilistische studien* II 108.

dall' Aarons il quale disse che le due azioni sorgono da fonti diverse ed opposte (1). La maggior parte dei civilisti moderni è dello stesso parere (2), e quanto al diritto italiano sostiene che qualunque sia l' animo del gestore è costui verso il gestito tenuto agli obblighi sorgenti dagli articoli 1141, 1142, 1143 del codice civile, mentre per avere i diritti dell'articolo 1144 deve avere avuto l'intenzione di gerire gli affari altrui; se non l'ebbe, non ha l'azione contraria di gestione ma solo di utile versione (3). Altri scrittori invece non ravvisano alcuna differenza fra le due azioni, le quali a loro credere richiedono ambedue (e perciò anche l'azione diretta) l'intenzione aliena negotia gerendi come un requisito necessario (4); e questo concetto fu portato alla sua più esagerata espressione dal Köllner (5). Già si vide sopra (pag. 280) che gli scoliasti greci e poi la Glossa e poi la dottrina medioevale ammisero l'esistenza di un' *utilis* actio negotiorum gestorum per i casi nei quali non sembrava che esistessero gli ordinari requisiti della gestione; tale opinione ha ripreso e sostenuto il Dankwardt *neg. gest.* § 9 e § 21 il quale pone come regola la necessità dell'intenzione di gerire gli affari altrui, ma ammette che mancando tale intenzione possa tuttavia darsi un' *utilis actio negotiorum gestorum*. È questa

(1) Aarons *beitr. zur lehre von der neg. gest.* pag. V. Ho già detto ch' egli pose tra le due azioni tale differenza da dire che la *directa* fu creata dall' *ius civile* e la *contraria* dall' *ius honorarium*.

(2) Laurent XX n. 324; Pacifici Mazzoni *istituz. di dir. civ.* V n. 77; Dabancourt *de la gest. en dr. fr.* 87; Zachariae (ediz. Aubry et Rau) § 441 nota 14; Maisonnier *de la gest. en dr. fr.* 137; Murgeaud Larion *de la gest. en dr. fr.* 84.

(3) Giorgi *obbligaz.* V n. 24.

(4) Thibaut *pand.* § 628; Brinkmann *verh. der actio comm. div. und der actio neg. gest.* 15; Windscheid *pand.* § 431; Seuffert *die lehre von der ratihabition* 15 e 21.

(5) Köllner *die grundzüge der oblig. neg. gest.* 27-54. A pagina 29 dice: « l'animo di gerire affari altrui è un requisito essenziale dell'obbligazione di gestione, e non solo dell' *actio contraria* ma anche dell' *actio directa;* da esso dipende non solo l'esistenza ma anche l'estensione della gestione ».

idea che in fondo si trova in quei civilisti moderni i quali riconoscono la gestione anche quando il gestore o fu in errore o ebbe l'animo di depredare (1), ma la limitano al solo arricchimento del gestito (2). Lo Zimmermann (3) non ammette che le due azioni di gestione abbiano fonti norme e requisiti diversi, ma parte dal principio che dove è l'azione diretta può esserci anche la contraria; però vi sarebbero due specie di gestione, la *vera* e la *falsa;* nella vera è necessario l'animus aliena negotia gerendi e la ratifica (oltre all'utiliter per l'azione contraria); nella falsa tale animus non è necessario e tuttavia sorgono le due azioni. La gestione falsa non è secondo lo Zimmermann che un *mezzo processuale* per far valere rapporti giuridici i quali altrimenti non sarebbero garentiti; gli effetti perciò di questa gestione sono in qualche parte limitati, e precisamente è l'azione contraria che si limita al solo arricchimento quando il gestore è in mala fede, e sono tutte e due le azioni che si limitano a tale arricchimento quando è in buona fede; nel caso della mala fede le azioni di gestione sono un modo processuale per impedire un *delitto privato,* e nel caso della buona fede sono UTILES *actiones* per impedire che sia sanzionato un ingiusto vantaggio a danno di altri (4). Anche diversa è l'opinione del Monroy il

---

(1) Il più energico nel combattere il Pothier, che trasmise ai civilisti moderni l'idea dominante della necessità dell'animus aliena negotia gerendi, fu il Toullier *cours* XI n. 24 il quale disse che: « ce n'est ni de l'intention de celui qui a géré l'affaire, ni de l'intention de celui dont l'affaire a été gérée, que viennent les obligations réciproques, mais de la loi qui les fait naître à l'occasion du fait seul de la gestion, en vertu du grand principe que nul ne doit s'enrichir au détriment d'un autre sans sa volonté ».

(2) Larombière *theorie et pratique des obligations* all'articolo 1372 n. 16 e 20; Duranton *cours de droit français* XIII n. 648. È da notare però che il Larombière il quale dice che l'intention du gérant n'est d'aucune considèration dans un quasi contrat où les faits sout tout, più innanzi (n. 18) chiama actio de in rem verso quella del gestore che credeva il negozio esser suo.

(3) Zimmermann *aechte und unaechte neg. gest* 7 e 27.

(4) Zimmermann *die lehre von der stellvertr. neg. gest.* 132.

quale divide la gestione in due specie e quasi in due istituti giuridici; la prima specie si fonda su l'animo del gestore, la seconda su l'obbiettiva appartenenza del negozio al gestito; entro ad ogni specie le due azioni hanno lo stesso fondamento e gli stessi requisiti (1).

La ragione di tante opinioni così discrepanti è la necessità di spiegare le fonti romane che concedono la gestione in casi diversi, e di spiegare come in alcuni di essi la concedono con effetti pieni e in altri con effetti parziali. Non ha da essere possibile trovare una teoria che non divida la gestione in varie specie ma dia i requisiti comuni a tutte? Il lavoro preparatorio fatto sopra nel § 2 del capo precedente di distinguere i tipi principali di negotiorum gestio mette in evidenza la esistenza di requisiti comuni, e con ciò prova la possibilità di ottenere una teoria unica e generale. La quale a mio credere è la seguente: la gestione ha tipi pratici diversi ma regole eguali dipendenti da un unico istituto giuridico che è la parte essenziale d'ogni negotiorum gestio; quando l'amministrazione degli affari altrui non è nè un istituto nominato (come il mandato, la tutela, la curatela, e la cura per pubblica delegazione) nè un delitto diventa una gestione nel senso tecnico; e se diventa tale, nascono ex negotio gesto contemporaneamente le due azioni diretta e contraria con uguale fondamento concettuale, con uguale base giuridica, con uguali requisiti, e con uguali norme di diritto; la gestione poi per essere tale e far nascere reciproci obblighi e facoltà bisogna che risponda a questa semplice e unica formula: *essere un'amministrazione di affari altrui ed essere stata intrapresa in tali condizioni che anche il gestito l'avrebbe fatto.* L'affare altrui o è tale nell'animo del gestore o è tale per la sua obbiettiva appartenenza al patrimonio del gestito; le condizioni su dette o son tali perchè il gestito le riconosce e ratifica o son tali per

(1) Monroy *die vollmachtslose ausübung* 156.

la loro obbiettiva utilità. I requisiti della gestione e di ogni gestione sono dunque questi (1):

1. *negotium,* che cioè si amministri un affare,

2. che tale amministrazione non cada sotto un istituto giuridico nominato e diverso.

3. *negotium alienum,* che cioè l'affare sia altrui; e tale può essere

*a*) per l'*animus aliena negotia gerendi* nel gestore;

oppure

*b*) *re ipsa,* cioè per la sua obbiettiva appartenenza.

4. *utiliter coeptum,* che cioè l'affare sia intrapreso quando anche il dominus l'avrebbe intrapreso, e ciò si prova o con la

*a*) *ratihabitio* del gestito;

oppure con

*b*) l'*utiliter ipso gestu,* cioè l'esistenza obbiettiva di condizioni giustificanti l'assunzione dell'affare.

Di questi requisiti bisogna trattare partitamente e mostrare la loro verità tanto nel diritto romano quanto nel nostro diritto italiano; la quale mostrata, si giunge ad un'unica teoria per ogni caso di gestione e ad un'unica teoria tanto per l'azione del gestito quanto del gestore. Bisogna inoltre trovare una sola dottrina ed una sola formula per tutti i casi di negotium alienum, che è il momento fondamentale e il lato dogmatico più difficile del nostro istituto. Lo spediente di dividere la gestione in due o più specie (spediente dalla glossa in poi sempre accettato sebbene diversamente applicato) deve a priori rifiutarsi perchè non mai indicato nè nelle fonti romane (2) nè nel codice italiano; perchè

(1) Ho già mostrato a pag. 281 che la *spontaneità,* l'*assenza,* e l'*ignorantia domini* non sono requisiti necessarii della gestione, sebbene siano elementi che generalmente in pratica l'accompagnano.

(2) Paolo nella legge 46 § 1 D. III 5 parla di una UTILIS *actio neg. gest.* ma non perchè con essa si protegga una specie particolare di gestione, ma perchè secondo il sistema romano la solita e comune gestione diventa *utilis* quando si estende a persone e cose non comprese nei veri limiti dell'azione

contrario all' esigenze logiche di ogni costruzione dogmatica; e perchè inusitato nel diritto privato, nel quale nessun istituto nè obbligatorio nè successorio nè di dominio nè di servitù si scinde in due sotto istituti con requisiti diversi. A dimostrare la verità della mia teoria che ho testè formulata sono destinati i seguenti paragrafi di questo capo.

## § 2.

### Che cosa sia il negotium od affare amministrato.

La parola *negotium* usata dalle fonti romane e corrispondente all' *affare* del codice italiano o al *geschäft* del codice prussiano dev' essere presa in nessuno dei sensi ristretti e tecnici nei quali a volte è usata, ma nel senso generale di un fatto dell' uomo capace di conseguenze giuridiche. Ogni azione umana in quanto produce o può produrre un effetto giuridico patrimoniale e valutabile dal diritto privato è un negozio od affare. In questo senso è un negozio anche un delitto in quanto genera il risarcimento dei danni, ma la gestione di delitti non è ammessa non perchè il delitto non possa essere un negozio ma perchè tanto i contratti quanto i quasi contratti devono essere leciti; la liceità è dunque una qualità dell' affare formante l' oggetto della gestione (1). Colui che trattasse un affare illecito diventerebbe autore o complice di un delitto, ma non creerebbe nessun vincolo di gestione fra se e il dominus negotii; per creare tale vincolo è necessario che si possa con Gaio (L. 5

---

*directa*. Un esempio è nella legge 12 § 1 D. XX 5 della quale tratto nella fine del § 5 di questo capo. È inutile avvertire che è un errore certo quello di alcuni pochi civilisti francesi i quali anche pel diritto moderno parlano di *azioni utili* in riguardo alla gestione.

(1) Zimmermann *die stellvertr. neg. gest.* 139 nota 164 in fine.

pr. D. XLIV 7) dire *neque ullum maleficium est sine mandatu suscipere negotiorum administrationem,* e opportunamente l'articolo 1140 del codice italiano supplendo ad una lacuna del codice francese disse il quasi contratto consistere in un fatto volontario e *lecito* (1).

L'affare gestito deve dunque essere un'azione o un fatto positivo capace di effetti giuridici, con soli fatti negativi cioè col solo non fare non potendosi avere la gestione; il che è ben altra cosa dall'essere il gestore, una volta che la gestione c'è, obbligato anche per le omissioni. L'azione suppone una serie di atti guidati dalla mente umana in relazione ad un certo scopo; ed è perciò che oltre l'incapacità giuridica ad essere gestori, della quale ho già espressamente trattato, esiste anche un'incapacità fisica e in questo senso un infante od un furioso non possono compiere il negozio necessario alla gestione (2). Le

---

(1) È unanime su ciò la dottrina: Giorgi *obbligaz.* V n. 20. Così è pure per il mandato: *illud mandatum non est obligatorium quod contra bonos mores est* (§ 7 Inst. III 26).

La natura lecita dei quasi contratti discendeva in diritto romano dal non essere nè delitti nè quasi delitti. Nei commentatori degli ultimi secoli fu l'elemento della liceità inserito nella stessa definizione, tramandata poi al codice nostro:

Donello *comm. de iur. civ.* libro IX capo 14: *quasi contractus est factum omne non turpe quo aut is qui fecit alteri aut alter ei aut uterque alteri sine consensu obligatur.*

Westenberg (tom. II diss. II *de caus obl.* cap. 3. § 7): *est autem quasi contractus factum non turpe, ex quo citra conventionem nascitur obligatio.*

Cocceio *ius civ. controv.* lib. II. tit. 14. qu. 12.: *communis tamen ratio et natura quasi contractuum, quae in facto licito circa negotia aliena consistit, non magis, quam stipulationum, quae consensu verbali fiant, in praesumto vel ficto consensu statui potest.*

Madihn *inst. iur. civ.* § 421: *eiusmodi obligationem non esse adsumendam, nisi iuris dispositio demonstrari possit, quae facto cuidam licito efficaciam producendi obligationem ita indidit, ut inter eas personas talis obligatio inde proficisceretur, quasi de ea re contractus initus esset.*

(2) Monroy *die vollmachtslose ausüb.* 7.

quali cose non sarebbe necessario dire se il Donello non avesse sostenuto che non solo un fatto nel senso giuridico, ma anche una evenienza esterna accidentale e incosciente può essere causa di gestione (1); egli afferma che nella legge 12 D. XII 1 tra il furioso che dà denari a uno che lo crede savio e questi che li prende sorge l'azione di gestione, *furiosus enim pecuniam accipienti tradendo fecit ut ille acceptam deinde in rem suam verteret.* Ma la legge non prova affatto l'opinione del Donello anzi l'esclude, perchè dice espressamente che l'azione del furioso contro chi prese i denari è la *condictio;* la gestione non ci ha dunque nulla a vedere: *condictionem furioso adquiri Iulianus ait.*

Osservati i limiti testè indicati oltre a quelli che derivano dalla impossibilità di compiere alcuni atti per mezzo di rappresentanti come il testamento e il matrimonio, la gestione può spaziare in tutto il territorio giuridico patrimoniale; affari gestiti possono dunque essere: il miglioramento delle cose altrui od anche solo il loro trasporto da un luogo in un altro (L. 5 § 4 D. de neg. gest. III 5); la difesa processuale (L. 30 § 7 de neg. gest.); il pagamento di debiti (L. 42 de neg. gest.); la fideiussione (L. 4 e 45 § 1 de neg. gest.); la presa di denari a mutuo (L. 5 § 3 de neg. gest.); la riscossione dei crediti (L. 5 § 11 de neg. gest.); il riattamento delle cose altrui, o la somministrazione di medicinali, o la prestazione della propria opera di medico e simile (L. 9 § 1 de neg. gest.); il conferimento di mandati nell'interesse altrui (L. 20 § 3 de neg. gest.); la conchiusione di qualsiasi contratto (L. 45 pr. de neg. gest.); e in genere qualunque affare patrimoniale che sia capace di rappresentanza.

Un solo o più affari possono essere gestiti, ma è necessario sapere quando questi più affari formano una sola obbligazione di gestione o quando ognuno di essi ne forma una sua propria.

---

(1) Donello *commentarii ad titulos digest.* ad legem 12 de rebus creditis.

Ed il formare una o più obbligazioni ha un importante riverbero nella determinazione dei danni e nell'accertamento dell'utiliter; se in fatti furono gestiti due affari uno utilmente e l'altro no, vi sarà la gestione quando i due affari si concepiscano come uno solo, e vi sarà pel primo ma non per il secondo quando sieno divisi e indipendenti. Così è in materia di responsabilità, ove molto può interessare il potere o non potere applicare la regola della legge 10 D. III 5 *quod si in quibusdam lucrum factum fuerit in quibusdam damnum absens pensare lucrum cum damno debet.* Quando più affari formano una sola obbligazione? Il criterio principale è anzi tutto l'intenzione del gestore: dai fatti e dalle circostanze di tempo e di luogo può il giudice inferire se esso gestore intese da prima trattare un solo di quelli affari e poi, indipendentemente da questo, si accinse ad un altro; o se invece volle i varii affari coordinarli in un solo scopo e farli parte integrante di tutta l'amministrazione; nel primo caso si hanno tante gestioni quanti affari, nel secondo una gestione sola. A questo concetto s'ispira la legge 14 D. III 5 dicendo.... *si ab initio quasi unum negotium gesturus accessero deinde alio animo ad alterum accessero.... quasi plura negotia gesta sunt.* Merito grande della giurisprudenza romana è di essere pervenuta a concepire l'unità dell'obbligazione nella pluralità dei negozii riuniti nell'intenzione del gestore; Paolo nella legge 15 D. III 5 formulò quest'idea così:

> *sed et cum aliquis negotia mea gerit non multa negotia sunt sed* UNUS CONTRACTUS, *nisi si ab initio ad unum negotium accessit ut finito eo discederet; hoc enim casu si nova voluntate aliud quoque adgredi coeperit* ALIUS CONTRACTUS *est.*

All'impossibilità pratica di determinare l'intenzione del gestore supplisce la natura obbiettiva degli affari; quando sieno affari dei quali ognuno può star da se si hanno più gestioni, e invece se ne ha una sola quando sieno altrettanti atti esecutivi di un solo negozio o altrettante parti integranti di una sola cosa. È in fatti evidente che la fabbrica dei muri e dei pavimenti e

del tetto non sono, anche indipendentemente dalla volontà del gestore, negozii separati ma elementi di un negozio unico. Qui si ha l' *unità obbiettiva* cui allude il quid conexum della legge 16 D. III 5, mentre l' intenzione del gestore forma l' *unità subbiettiva* cui allude Paolo nell' ultima legge trascritta.

La natura dell' affare gestito, purchè sia un affare patrimoniale e non delittuoso, non influisce sopra la gestione; nel diritto moderno però è da aggiungersi una distinzione capace di molti effetti pratici. L' affare cioè può essere *civile* o *commerciale* secondo i principii giuridici dipendenti non dalla gestione ma dalle regole su la commercialità degli atti. I requisiti sono gli stessi ma gli effetti possono essere diversi, come sarebbe l' onorario che il dominus deve sempre pagare al gestore per una gestione commerciale (1).

Gli affari riguardanti le spese per i funerali e la sepoltura o cremazione del morto hanno in diritto romano la specialità di non formare oggetto della gestione ma di quel particolare istituto pretorio che corrisponde all' *actio funeraria* (L. 12 § 2 D. XI 7). Di ciò le ragioni sono puramente storiche e son quelle che ho indicato sopra a pagina 216; dogmaticamente parlando non v' è motivo per non sottoporre alla gestione anche gli affari funerari. E in fatti nel diritto italiano è così, e chi anticipa le spese su dette è un semplice gestor negotiorum il quale si differenzia da ogni altro gestore solo per avere un privilegio sui mobili, secondo che dispone l' articolo 1956 del codice civile.

Fin ora si è parlato degli affari che possono essere oggetto della gestione (*negotium*), ora deve esaminarsi se l' atto stesso del gestire diventi un negozio giuridico (*negotium iuris*); sono due cose totalmente diverse perchè nel primo caso è l' affare su cui cade la gestione, mentre nel secondo caso è la gestione

---

(1) Marghieri *studi di dir. comm.* 94; Domenget *du mandat, de la commission et de la gest. d' aff. en dr. fr.* II n. 1275.

stessa che diventa o non diventa un negozio giuridico. Se il dominus ha ratificato o se si tratta di una gestione fondata sull' utiliter coeptum e perciò indipendente dalla ratifica, è fuori di dubbio che la gestione è un negozio giuridico perchè produce subito effetti giuridici; la controversia può sorgere solo quando si abbia una gestione che ha bisogno della ratifica, e la si consideri dopo che essa gestione è avvenuta ma prima che la ratifica sia data. In questo tempo intermedio è un negotium iuris? La risposta, che ha un' importanza pratica come dirò dopo, e che se è affermativa diventa il mezzo dogmatico più forte per trovare una formula abbracciante ogni specie subbiettiva ed obbiettiva di negotium alienum (1), dipende dal concetto che si ha del negotium iuris; e la risposta è appunto affermativa se per negozio giuridico s' intende un' azione avente nell' attore l'intenzione di creare o spegnere o modificare un diritto, è invece negativa se per negozio giuridico si intende un' azione che abbia creato o spento o modificato un diritto. Secondo la prima opinione, che è la generale (2), una cosa è l' *esistenza* del negozio e un' altra è la sua *efficacia giuridica*, e può aversi un negotium iuris esistente ma per la mancanza di qualche requisito non efficace; secondo l' altra opinione, sostenuta dal Köppen (3), una azione diretta a un scopo giuridico ma richiedente per perfezionarsi un fatto o il consenso di un terzo (come il testamento) non è un negotium iuris è invece un *negotium imperfectum*. La gestione a base di ratifica va considerata come una forma di rappresentanza; che anche prima della ratifica esista come negozio giuridico discende dall' essere appunto la rappresentanza un istituto nel quale la figura principale è quella del rappresentante (4); ma esiste imperfettamente

(1) In fine del § 6 di questo capo.
(2) Windscheid *pand.* § 69.
(3) Köppen *obligat. vertrag unter abwesenden* 7.
(4) Zimmermann è della stessa opinione: *stellvertr. neg. gest.* 149.

perchè le manca ancora qualche cosa. Le conseguenze sono che la gestione prima della ratifica non è un atto nullo ma esistente (1); che la ratifica è una specie di conditio iuris apposta al negozio (2); che erronea è la teoria di quelli i quali considerano i contratti fatti fra il gestore e i terzi come semplici *offerte* al gestito la cui ratifica diventa un' *accettazione* (3).

## § 3.

### Il negozio gestito non deve appartenere ad un altro istituto giuridico.

Quando un rapporto giuridico è protetto da uno speciale istituto, la gestione anche che potesse trovarvisi non può sorgere; perchè è nella mancanza di qualunque possibile istituto per un dato caso che al fine di proteggerlo si ricorre alla gestione. E in ciò sta la sua importante funzione pratica: sono in fatti pochi i casi di spontanei intromissori nelle cose altrui per amministrarle nell' interesse dell' assente, e sono invece moltissimi i casi di rapporti fra contraenti o possessori o finti eredi che escono dai confini del contratto ed entrano in quelli della gestione. La gestione può dunque confinare con qualunque istituto giuridico, ma più spesso con il mandato, le azioni divisorie, l'actio de in rem verso, la tutela, e le condictiones (4). Se fra gestore e gestito esiste una relazione giuridica capace a creare

---

(1) Zachariae I § 35 dice bene: « l'acte imparfait n'est point nul, il lui manque encore quelque chose ».

(2) L'analogia fra un *negozio condizionato* e una *gestione perfezionabile con la ratifica* è estranea alle fonti romane ma accreditata nelle teorie dei commentatori: Windscheid *pand.* § 74 nota 4.

(3) Quest' erronea concezione è nel Wächter *württ. privatrecht* II 681 e nel Ruhstrat nei *Iahrb. f. dogm.* X 211.

(4) Se ne parla nel capo: *Rapporti fra la gestione e gli istituti affini.*

di per se stessa effetti e vincoli, la loro obbligazione nasce da questa relazione e non più dalla gestione, la quale oritur ex negotio gesto. Ciò appare con evidenza nei casi di conflitto fra la gestione e il mandato: tutte le volte che chi amministra ha l'actio mandati non può ricorrere ad altra azione, e appena quella per qualche ragione vien meno nasce l'actio negotiorum gestorum (1). Le fonti chiariscono il concetto con alcuni esempi: se si credette di avere un mandato che in realtà non fu dato, nascitur neg. gest. actio *cessante* mandati actione (L. 5 pr. D. de neg. gest. III 5); se si diede un mandato ad un uomo libero, che si possedeva in buona fede come servo, il mandato è nullo ma c'è la gestione (L. 18 § 2 D. de neg. gest.); se il mandato fu dato dal pupillo senza il permesso tutorio nasce la gestione (L. 14 § 15 D. XI 7); se il mandatario esce dai limiti delle facoltà concesse diventa un gestore, come se chi ebbe il mandato di garentire un debito lo paga addirittura (L. 31 D. de neg. gest.); se il marito diede l'incarico a un terzo di trattare tanto gli affari suoi quanto quelli della moglie, fra il terzo e il marito è l'azione di mandato e fra il terzo e la moglie di gestione (L. 14 Cod. II 18). Questi casi delle fonti sono da accettarsi anche nei diritti moderni (2), e il principio è uno solo che cioè la gestione come obbligazione ex re suppone la non esistenza di un vincolo efficace e giuridico fra gestore e gestito, e l'azione di gestione diventa succedanea delle altre azioni purchè si trovino nella fattispecie i requisiti positivi ch'essa richiede. Scolpisce bene questo concetto la legge 6 § 1 D. XVII 1:

---

(1) Questo concetto è messo bene in evidenza in questi scrittori: Glück V § 419 n. 3; Chambon *neg. gest.* 115; Zimmermann *stellvertr. neg. gest.* 131; Troplong *mandat* n. 74; Pothier *mandat* n. 177; Larombiére all'art. 1372 n. 3 e 31; Giorgi *obbligaz.* V n. 29.

(2) Duranton *cours* XIII n. 651; Sourbets *de la gest.* 78.

*si cui fuerit mandatum ut negotia administraret hac actione erit conveniendus nec recte negotiorum gestorum cum eo agetur; nec enim ideo est obligatus quod negotia gessit verum idcirco quod mandatum susceperit; denique tenetur et si non gessisset* (1).

In molti scrittori antichi è sostenuto che nel caso di una gestione compiuta da un mandatario il mandante ha a sua scelta o l'actio mandati o l'actio negotiorum gestorum: il Cuiacio per esempio si fonda su la legge 5 D. XLIV 2 per dire che le due azioni *de eadem re concurrunt* (2). Il Keller (3) a proposito di questa legge, che non permette si richieda con l'actio neg. gest. ciò che si è già chiesto con l'actio mandati, ammette che queste due azioni abbiano lo stesso contenuto; ma già il Buchka oppose queste giuste considerazioni: " in riguardo alla legge 5 de exc. rei iud. io credo affatto impossibile l'interpretazione del Keller; per ammetterla bisognerebbe che l'actio mandati e la negotiorum gestorum in un dato caso avessero il medesimo oggetto, sì che dipendesse dalla scelta dell' attore realizzarlo ponendosi dal punto di vista o della gestione o del mandato. È per contrario indubitato che questi son due diversi istituti escludentisi l'un l'altro, perchè l'actio mandati è data

(1) La corte di appello di Firenze 2 maggio 1871 risolvette come mandato e non come gestione il caso di uno che nel contrattare pose come condizione esplicita la promessa che il dominus avrebbe ratificato, e il dominus veramente ratificò. Il contratto fu qui stipulato sotto la condizione che il gestore fosse o divenisse mandatario: se il consenso del dominus è poi dato, abbiamo il mandato e non la gestione (*Annali* V 2, 214).

(2) Cuiacio *recitationes solemnes ad tit. de diversis regulis iuris*, ad legem 60 h. t. Mi pare che non in tutti ma in alcuni commenti greci al digesto questa idea della concorrenza elettiva delle due azioni già trovasse credito; in fatti in uno scolio (Heimbach II 73) si dice: *hoc ita quia proprie mandati actione tenetur sive negotia administraverit sive non. Verum si quidem administaverit utraque actione tenetur.* Però precedentemente ivi è detto bene: *nota ex priore contractu definiri actionem cum plures sunt contractus.*

(3) Keller *über litis contestation und urtheil 243.*

solo nel caso di un precedente incarico, e l'actio neg. gest. solo nel caso di una amministrazione senza mandato (1) „. Questo concetto fondamentale domina, come si è detto, in tutti i moderni pandettisti e civilisti e fu sanzionato dai codici vigenti; ed è il concetto romano. La teoria del Cuiacio e in genere l'antica sopra accennata è di nuovo sostenuta dal Ruhstrat (2) con alcuni argomenti dei quali nessuno ha forza convincente. Il mandatario e il tutore che hanno amministrato gli affari dei loro rappresentati, in quanto ci fu un'amministrazione sono pure gestori; ma tale gestione è sempre retta dall'originario contratto o dall'originaria veste giuridica e non può quindi assumere la speciale figura di una gestio che oritur ex re. Praticamente poi il mandatario e il tutore hanno sempre più interesse ad intentare l'actio mandati o l'actio tutelae perchè la loro responsabilità è più tenue che nell'azione di gestione, e perchè possono pretendere il risarcimento delle spese senza dimostrare l'utiliter gestum; uguale interesse è per il mandante o per il pupillo perchè possono obbligare i loro rappresentanti a dar conto anche di ciò che non fecero e non solo di ciò che realmente gerirono. Avviene anzi che l'interesse del mandante e del mandatario sono naturalmente opposti; se un mandatario intenta l'azione di gestione, il mandante ha interesse ad obbiettargli l'esistenza del mandato e ricondurlo nei limiti contrattuali; se è il mandante che muove l'azione di gestione, al mandatario conviene ripararsi nel vincolo del mandato. Se nè il mandante nè il mandatario rendono noto al giudice il mandato e convengono di trattare come gestione l'avvenuta amministrazione, allora l'azione di gestione è fondata appunto perchè il mandato realmente dato è posto fuori di causa, e quindi si rientra nel

(1) Buchka *die lehre vom einfluss des processes auf das materielle rechtsverhältniss* 97.

(2) Ruhstrat nei *Iahrbücher für dogm.* XXVII del 1888 pag. 95 n. II col titolo *die konkurrenz der mandatsklagen mit den klagen aus neg. gest.*

concetto normale di un negotium gestum senza richiamo a un precedente rapporto giuridico. In tutti i testi del titolo de negotiis gestis le fattispecie decise presuppongono sempre la mancanza di un vincolo di mandato o di tutela fra il gestore e il gestito; la legge 31 § 1 D. III 5 dice così: *quia mandati vel depositi* CESSAT *actio, negotiorum gestorum agitur;* la legge 28 D. III 5 non concede la gestione quando c'è l'azione di tutela (1); e finalmente Gaio (e ciò è decisivo) trattando nella legge 5 pr. D. XLIV 7 del fondamento della gestione dice: *si vero* SINE MANDATU *placuit quidem sane eos invicem obligari eoque nomine proditae sunt actiones quas appellamus negotiorum gestorum.* La sopra trascritta legge 6 § 1 D. XVII 1 afferma in un modo assoluto che contro il mandatario che sta nei limiti contrattuali c'è l'azione di mandato NEC RECTE *negotiorum gestorum cum eo agetur:* il Ruhstrat per togliere la forza di questo testo osserva che esso considera il caso di uno che ebbe un mandato e non l'eseguì, e che perciò nulla avendo amministrato non può esservi la gestione; rispondo che questo caso è fattibile e il testo lo contempla con le ultime parole *denique tenetur et si non gessisset,* ma non è l'unico caso del testo il quale presuppone in genere che ad alcuno *fuerit mandatum ut negotia administraret,* e con quel *denique* (2) dice l'azione di mandato esistere tanto se il mandatario amministrò quanto se non amministrò (3). Quando un mandatario amministra l'affare affidatogli vi sono due fatti: il contratto iniziale e l'amministrazione; separando questa da quello si ha una gestione, e può separarsi se le parti non si riferiscono innanzi al giudice al mandato, o se questo mandato non può provarsi od altrimenti è nullo. Ma in questo caso non

---

(1) Veggasi sopra a pag. 286 nota 2.

(2) Beni i Basilici XIV 1, 6 lo traducono con γὰρ = *nam.*

(3) In un *casus* aggiunto alla GLOSSA *ad hanc legem* è detto bene: *sive gessisti.... non negotiorum gestorum sed mandati teneberis, imo etiam si non gessisti.*

è un mandatario sottoposto alle norme della gestione, ma è una persona che indipendentemente dalla sua qualità di mandatario è considerata un negotiorum gestor. Quando dico che la gestione sorge in mancanza di un precedente vincolo giuridico non intendo dire che tale vincolo deve in realtà non esistere, ma solo che deve dalle parti considerarsi come non esistente. Se il mandante intenta l'azione di gestione contro il mandatario, può il mandatario per la valutazione della sua responsabilità opporre l'esistenza del mandato e volere essere giudicato in conformità di questo? è impossibile dire che no, perchè il mandatario ha diritto che gli sia tenuto conto di tutte le spese fatte in conformità del mandato, mentre nell'azione di gestione tali spese potrebbe ripetere sol quando vi fosse l'utiliter gestum. E se al mandante che agisce di gestione può il mandatario opporre il mandato, non è più vero ciò che il Ruhstrat afferma che cioè il mandante ha a sua scelta o l'actio mandati o la negotiorum gestorum. Può avere l'azione di gestione quando lui l'intenta e il mandatario non s'oppone, chè allora per reciproco consenso le parti prescindono e quasi annullano il contratto, e davanti al giudice non c'è che un'amministrazione da giudicare; amministrazione indipendente da un vincolo giuridico che la precede, e perciò negotiorum gestio. Il Ruhstrat nota l'espressione generale dell'editto pretorio il quale concede la gestione quando *quis negotia alterius gesserit,* e questa sua considerazione fa ricordare l'opinione del Wlassak il quale fondandosi sopra lo stesso argomento dice che il pretore col suo editto contemplò anche il mandato e la tutela (1); ma io ho già dimostrato sopra a pagina 214 che la frase *negotia gerere* dell'editto aveva il significato tecnico di gestione senza precedente rapporto giuridico; ora aggiungo che la non esistenza di tale precedente rapporto fu un requisito formulato dalla giurisprudenza come il negotium alienum e l'utiliter gestum, e

(1) Sopra a pag. 213.

in genere tutta la parte dogmatica del nostro istituto. Ripeto che se le parti rinunciano di riferirsi al mandato, può l'amministrazione del mandatario qualificarsi per gestione, perchè che il mandato non esista o esista ma non sia preso in contemplazione fa lo stesso; ma che un mandante possa staccare il contratto dall'amministrazione ed obbligare un mandatario a rispondere come negotiorum gestor è una cosa non sostenibile malgrado che il Ruhstrat la sostenga. Egli dice che concedendo al mandante la scelta fra l'azione di mandato e quella di gestione secondo che più gli convenga, si spiega l'enigmatica legge 46 pr. D. III 5 di Paolo: *actio negotiorum gestorum illi datur cuius interest hoc iudicio experiri.* Ma questo frammento, certamente monco e dai compilatori giustinianei male staccato dal contesto di Paolo, allude solo al fatto che delle azioni di gestione si concede quella del gestito o quella del gestore secondo che in realtà l'uno o l'altro ha qualche cosa da chiedere; la gestione è un'obbligazione *bilaterale* nel senso che le azioni sono *possibili* da ambedue le parti, ma praticamente può darsi che il gestore non abbia alcuna spesa da ripetere o il gestito nulla da riavere: l'azione è dunque data *illi cuius interest* (1). E che Paolo abbia in mente non la possibilità giuridica dell'azione ma la sua efficacia pratica si argomenta dalle parole che seguono (L. 46 § 1 D. III 5 (2)), ove dice che poco importa l'azione di gestione sia *directa* o *utilis* perchè ambedue hanno gli stessi effetti: *eiusdem potestatis est eundemque habet effectum.*

Un testo veramente difficile e l'unico che abbia un'apparenza favorevole all'opinione che combatto è la legge 5 D. XLIV 2 di Ulpiano:

> *de eadem re agere videtur et qui non eadem actione aget qua ab initio agebat, sed etiam si alia experiatur de eadem tamen re. utputa si quis mandati acturus cum*

---

(1) Si colleghino questi concetti con quelli che esposi a pag. 265.

(2) Testo interpolato: veggasi sopra pag. 215.

*ei adversarius iudicio sistendi causa promisisset, propter eandem rem agat negotiorum gestorum vel condicat, de eadem re agit.*

Per una stessa pretesa c' è l' actio mandati e l' actio negotiorum gestorum: dunque, dice il Ruhstrat, il mandante ha a sua scelta l' una e l' altra. In questo ragionamento è l' errore: il testo, parlante della *stipulatio iudicio sisti* ma con eguale valore riferito giustamente dai compilatori alla cosa giudicata, dice che mutare il nome dell' azione senza mutare la res domandata è incappare nel divieto *ne bis in idem*. Fra i molti esempi che sono possibili e che altri testi danno (1) di una sola pretesa capace di essere elettivamente fatta valere con più azioni, Ulpiano cita qui un caso nel quale l' actio mandati e la negotiorum gestorum riguardino EANDEM REM; non è dunque detto che sempre l' una e l' altra azione sieno in facoltà del mandante e che sempre abbiano per scopo una uguale pretesa e che sempre il giudizio sopra l' azione di mandato sia cosa giudicata per l' azione di gestione, ma dice che è possibile che ciò sia e che le due azioni, che generalmente hanno per oggetto un' *alia res*, abbiano talora un' *eadem res*. Suppongasi infatti che Tizio abbia dato a Caio il mandato di aprire una farmacia e Caio l' abbia aperta fondando anche una vicina bottega di droghe: se Tizio con l' azione del mandato chiede il rendimento dei conti dei denari dati a Caio, e questi dà la nota delle spese per la farmacia e la drogheria, e il giudice decide su le une e su le altre; è evidente che quando Caio si facesse a chiedere con un separato giudizio e con l' azione di gestione le spese fatte per le droghe, Tizio lo respingerebbe con l' eccezione della cosa giudicata. L' actio mandati e la negotiorum gestorum possono in un dato caso concernere una identica pretesa, ma in via normale si escludono a vicenda nel senso che se ci fu mandato non c' è gestione, e se c' è gestione non ci fu mandato. Il Ruhstrat cita

(1) Cogliolo *trattato dell' eccez. di cosa giud.* 219.

un esempio pratico nel quale egli vede la necessità dell' opinione sua ed io trovo una luminosa conferma della mia: Tizio ebbe da Caio un mandato orale di fare alcune spese; Caio muore e lascia un figlio impubere: Tizio intenta contro il tutore l'azione di mandato per riavere le spese, ma il mandato essendo stato dato a voce e senza testimonii non può provarsi e quindi Tizio può agire solo di gestione. Il Ruhstrat osserva che Tizio che agisce di gestione ebbe il mandato: io rispondo che l'avrà o non l'avrà avuto, ma non potendolo provare è come se non l'abbia avuto e la gestione sorge appunto in mancanza del mandato cui riferirsi. Già dissi che il mandato non esista, o esista ma sia annullato, o sia valido ma non provato, o sia provato ma ne sieno violati i suoi confini, è la stessa cosa: la gestione sorge quando non c' è il mandato, nel senso non già che non possa esserci stato un mandato, ma nel senso che si prescinde dal mandato e si giudica *in re* l' amministrazione. Così per il diritto romano e così, e tanto più, per il diritto italiano il quale nell' articolo 1141 con la parola *volontariamente* allude appunto alla mancanza di un vincolo giuridico fra il gestito e il gestore (1).

---

(1) Il codice anche con la parola *volontario* usata dall' articolo 1140 per definire il quasi contratto ha voluto indicare che si tratta di obbligazioni sorgenti non da un contratto e non dalla legge: così dice e dice bene il Laurent XX n. 320. Il quale però altrove (XXXI n. 411) ricade nell' antico errore di ritenere l' absentia e l' ignorantia domini come elementi necessari; trattando in fatti la questione se i creditori ipotecarii possano come gestori di affari assicurare presso una società l' immobile ipotecato dice: « on a prétendu qu' ils avaient qualité d' agir comme gérants d' affaires. C' est abuser du quasi-contrat de gestion: il suppose un propriétaire qui n' est point sur les lieux et qui ne peut pas veiller á ses intérêts; or, dans l' espéce, le propriétaire exerce son droit, il sait qu'il a une proprieté á conserver, des objets á assurer; s' il ne les assure pas, c' est qu' il ne veut pas le faire; or, quand le maître agit ou refuse d' agir, un tiers ne peut pas gérer pour lui et malgré lui. Le gérant d' affaires fait ce que le maître aurait fait; si le maître a manifesté l' intention de ne rien faire, le prétendu gérant est sans qualité aucune ». La questione è spostata: ammettasi pure che se il debitore proprietario si oppone non vi sia la gestione; ma se

Per la stessa ragione i tutori, i curatori, i pubblici amministratori finchè rimangono nel territorio delle facoltà loro impartite dalla legge non sono gestori di affari nel senso tecnico. Per i curatori il diritto romano non concepì subito un istituto giuridico a se, ed è perciò che per molto tempo si dovette applicare loro la gestione. La gestione dunque come obbligo ex re si fonda sul fatto del gestire, e richiede che tale fatto non sia la conseguenza di un precedente vincolo contrattuale tra il gestore e il dominus negotii.

## § 4.

### Il negotium alienum generato dall' intenzione del gestore: la contemplatio domini.

Perchè si abbia la gestione è necessario che vi sia il *negotium alienum;* ora tale può essere il negozio in un duplice modo: o perchè *obbiettivamente* considerato è altrui, o perchè è altrui *subbiettivamente* cioè nell' intenzione del gestore. L' animus aliena negotia gerendi è dunque necessario a fare alienum quel

---

non s' oppone o l' ignora i creditori assicuranti diventano suoi gestori d' affari? La risposta non può essere che affermativa: così pure Turgeon *de la gestion d' affaires en dr. fr.* 149. Come una cattiva interpretazione della parola *volontariamente* usata dai codici francesi e italiano possa condurre a svisare la natura della gestione si rileva in questo erroneo ragionamento del Plessis *de la gest. en dr. fr.* 182: « lorsque *volontairement* on gère l' affaire d' antrui, dit l' article 1372: il faut donc tenir compte de l' intention du gérant, et il n' y a pas gestion d' affaires lorsqu' on gère l' affaire d' autrui croyant gérer la sienne propre. Il est vrai que plusieurs commentateurs prétendent que le code a, dans ces termes, opposé une gestion spontanée á celle qui peut être ordonnée par la loi, comme en matière de tutelle, et n' a pas entendu refuser l' action de gestion d' affaires á celui qui, par erreur, a géré l' affaire d' autrui, croyant faire la sienne propre; mais cela est contraire aux principes; celui qui a fait l' affaire n' a droit, dans l' hypothèse, qu' à une action *de in rem verso* ».

negozio che in realtà non sarebbe tale: se io compero una cosa non si può dire che l' abbia comperata per Tizio se non quando l' ho appunto comperata con tale intenzione. L' animus su detto non è un requisito della gestione, perchè se il negozio è altrui obbiettivamente si ha la gestione anche senza di esso; è invece un modo per far diventare altrui un negozio che altrimenti sarebbe proprio del gestore. Nella maggior parte dei casi l' elemento subbiettivo e l' obbiettivo concorrono come quando io in un campo di Tizio assente mi reco spontaneamente a seminare perchè l' assenza non gli noccia con fargli passare il tempo utile alla seminagione: ma allora la gestione sorge dall' essere di Tizio quel campo e non dall' animo mio di seminare per lui; tanto è vero che anche se io avessi seminato o per errore o per depredare vi sarebbe ugualmente la gestione. Quando il negozio non è altrui obbiettivamente, come se il campo non è di Tizio, è evidente che la seminagione diventa un negozio di Tizio solo se tale fu la mia intenzione nel seminare; ma allora la mia intenzione non è un requisito della gestione bensì un modo per rendere di Tizio un negozio che altrimenti non sarebbe suo. Gli scrittori che hanno creduto i testi romani richiedere come requisito l' animus gerendi hanno commesso quest' errore di non vedere che in molti di essi quest' animo è un elemento naturale ma non essenziale cioè solito a trovarsi ma non necessario, e che in altri è un elemento per rendere *alienum* il negozio. L' unica via logica per provare che l' animus è un elemento della gestione era trovare dei testi nei quali, malgrado l' obbiettiva *alienità* del negozio, non è ammessa la gestione per mancanza dell' animus; lo Zimmermann partigiano della teoria ch' io non credo accettabile ha riconosciuto la necessità logica di accingersi a questa prova, e lo ha fatto fondandosi su alcuni frammenti la cui retta interpretazione non conduce ai resultamenti sperati, come ora si mostrerà. Anzi tutto però deve osservarsi che in alcuni casi i testi ammettono la gestione anche se evidentemente non c' è l' animus aliena negotia gerendi, come le leggi 5 § 5 e 48 D. III 5; e ciò basterebbe per affermare

tale animo non essere un requisito essenziale. Lo Zimmermann risponde in questi casi aversi una *gestione impropria*, come gli antichi aveano detto l' azione darsi qui come *utilis*; ma ognun vede essere questo un modo di larvare ma non togliere la difficoltà. Il Köllner *neg. gest.* 28 per spiegare quei casi falsa il concetto dell' animus aliena negotia gerendi; quest' animo non sarebbe l' *intenzione* di agire nell' interesse di un altro, ma la *scienza* che l' affare non è proprio; e quindi la gestione di chi erra o di chi vuol lucrare non si opporrebbero alla sua teoria perchè in esse vi sarebbe l' animus, quando lo si intenda come scienza e non come intenzione. Ma fu bene osservato (1) che nella legge 5 § 5 D. de neg. gest. è concessa la gestione a chi gerisce sui lucri causa, e non si può dire che il sapere l' affare essere di un altro sia l' animo di gerire affari *altrui* quando qui si vogliono gerire affari *propri;* del resto è da osservarsi come argomento decisivo che quando per render altrui il negozio si richiede l' animus non basta la scienza ma è necessaria l' intenzione, e quando anche senza l' intezione è data la gestione non è per la scienza sì bene perchè il negozio è altrui obbiettivamente.

Più accreditata ed accettata è l' opinione del Chambon *neg. gest.* 42 e 139 il quale distingue l' *animus aliena negotia gerendi* dalla *contemplatio domini;* quello è l' intenzione generica di agire non per se ma per altri, e questa è la diretta volontà di obbligare una determinata persona. Quando il negozio è di Tizio o *re ipsa* o *cura et sollicitudine,* basta l' animus e non è necessaria la contemplatio; quando invece è un negozio alienum solo ratihabitione, ci vuole anche questa; nei casi di negozio re ipsa, anche che il gestore abbia diretto la sua volontà verso un'altro, tuttavia il vero dominus negotii può ratificare perchè il gestore ha implicitamente voluto gestire anche per lui, avendo voluto gestire in un modo generico per il proprietario o per il

(1) Stintzing nella *Heidelberger krit. Zeitschr.* IV 232; Monroy *die vollmachtslose ausüb.* 32.

debitore o per l'erede. Nella sostanza delle idee del Chambon c'è la glossa; ciò risulta chiaro dal seguente passo di Giovanni (1):

> *Quatuor modis negotium alienum dicitur. Cura et sollicitudine ut S. e. Si pupilli, in principio legis. Re ipsa, quod ipso gestu aliis quaeritur. Ratihabitione ut in eadem lege §. Si Titii et § Item quaeritur et § idem ait. Ipso gestu quod alius habuit necesse gerere, ut si solvit creditori alieno. In primo casu ita demum convenitur, si eius contemplatione sit gestum. In secundo casu sive gestum sit eius nomine cujus est, sive alterius, is convenietur cujus est, sed si nomine gestoris, non est actio, sed retentio. In tertio casu convenitur is, qui ratum habuit, si sit gestum eius nomine nisi alteri quaesitum sit ipsa gestione, tunc enim convenitur is cujus est secundum quod distinctum est. Sed si nomine gestoris sit gestum, per ratihabitionem non agitur nisi in subsidium, hoc est re perempta vel usucapta vel praescripta ut.... In quarto convenitur cujus est, cujuscunque nomine cujuscunque contemplatione sit gestum.*

Ma è fondata la distinzione fra *animus* e *contemplatio?* il volere generico di gerire gli affari altrui non ha alcuna influenza nella gestione; perchè o il negozio è già altrui obbiettivamente, e allora non è necessario nè l'animus nè la contemplatio; o non l'è, e allora per divenirlo deve trovarvisi non il solo animus ma anche la contemplatio.

L'animo di gerire gli affari altrui suppone dunque una persona determinata cui è diretto; e quest'animo non è un requisito della gestione ma è un modo per rendere *alienum* quel negozio che tale non è obbiettivamente. La legge 5 § 11 D. III 5 fa il caso che Caio abbia convenuto in giudizio Sempronio credendolo debitore di Tizio mentre non era; Sempronio paga e

(1) Glossa pubblicata nel Savigny *geschichte* IV appendice 16 n. 1.

Tizio può ratificare e farsi dare questa somma dal gestore Caio: *et ait dubitari posse quia nullum negotium tuum gestum est cum debitor tuus non fuerit; sed ratihabitio, inquit, fecit tuum negotium.... sic ratihabitio constituet tuum negotium, quod ab initio tuum non erat, sed tua contemplatione gestum.* In fatti l'esazione di quel credito in sè stessa considerata non è un affare di Tizio che non è creditore, ma diventa un affare suo per il fatto che il gestore lo credette tale e volle assumerlo nell'interesse di lui; l'intenzione o contemplatio del gestore è dunque la fonte dell'essere il negozio di Tizio ed è la causa di aver costui il diritto a ratificarlo. Nel caso di una gestione ove l'affare non è del gestito se non che nell'intenzione del gestore e non v'è un utiliter obbiettivo ma solo la ratifica del gestito, l'atto giuridico si risolve nella volontà del gestore che incontra la volontà del gestito; ma anche qui la gestione non sorge in forza di tale incontro, sì bene per la ordinaria regola che v'ha gestione quando si è amministrato un affare altrui in tali condizioni che anche il dominus l'avrebbe fatto (1). Se dunque, per tornare al testo, Tizio non era creditore l'affare non era suo, e quindi per divenire tale ci volle l'intenzione nel gestore; ma se Tizio fosse stato vero creditore, allora l'affare sarebbe stato suo e non avrebbe influito per nulla l'esserci o non esserci stata l'intenzione del gestore. La legge 9 Cod. II 18 fa appunto il caso dell'esazione del debito, ma supponendo che il debito realmente esista non richiede la contemplatio domini. Questo confronto tra le due leggi romane è decisivo in favore dell'opinione che sostengo; si esamini anche la legge 23 D. III 5:

---

(1) L'errore di fare in questo caso sorgere la gestione dall'*incontro delle due volontà* ha fatto sostenere al Leist *civ. stud.* II § 48 nota 5 e al Monroy *die vollmachtslose ausübung* 25 che anche quando non c'è la ratifica ma l'utiliter gestum vi è sempre l'incontro, perchè l'utilitas è il volere presunto del dominus. Il Leist dice che in tutti i casi di gestione non obbiettiva la base è *la comunione dei voleri*, e il Monroy dice *la concordanza delle due volontà*.

> *si ego hac mente pecuniam procuratori dem ut ipsa creditoris fieret, proprietas quidem per procuratorem non adquiritur, potest tamen creditor etiam invito me ratum habendo pecuniam suam facere, quia procurator in accipiendo creditoris dumtaxat negotium gessit; et ideo creditoris ratihabitione liberor.*

Se io, dice il testo, debitore tuo dò la somma a un tuo gestore di affari (1) a fine che diventi tua, tu non sei subito proprietario del denaro ma puoi ratificare la gestione e con ciò io sono liberato. Il procuratore senza mandato nel ricevere i denari coi quali pagare il creditore è un gestore di costui solo se li riscuote come denari corrispondenti a questo credito; in fatti il denaro può essere di tutti, e allora solo diventa *alienum* del creditore quando è riscosso come denaro di esso creditore; nè con ciò vuol dirsi che il procuratore debba aver l' animo di riscuotere per il creditore, che anzi può voler depredare; basta che nel prendere i denari le parti vogliano questi denari considerare come l' oggetto del credito. Il Chambon *neg. gest.* 45 vuol trovare la differenza tra animus e contemplatio nel caso che si venda l' oggetto di un altro; ne tratta la legge 19 Cod. II 18:

> *ab uno herede pro solido re veluti communi venumdata de pretio coheres venditoris negotiorum gestorum ratam faciens venditionem agere potest.*

È un coerede che vende tutta la cosa comune, e l' altro coerede ratificando la vendita può al venditore chiedere la sua parte di prezzo con l' azione di gestione. La risoluzione è accettabile perchè il negozio è alienum obbiettivamente in quanto che la cosa è pro indiviso anche in proprietà del secondo coerede.

---

(1) Il *procurator* è qui un gestor di affari; alcuni glossatori dicevano che era un procuratore generale; altri un mandatario del debitore; altri del creditore; ma Accursio colse nel segno dicendo: *tu dic secundum Azo quod hic erat gestor negotiorum creditoris* (GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum procuratori*).

Dove è nel coerede l'animo di gerire affari altrui? il Chambon dice che c'è nel fatto di aver venduto la cosa non in contemplazione del coerede ma con la generica intenzione di venderla per il proprietario di essa; il Kôllner *neg. gest.* 45 dice che se il secondo coerede può ratificare vuol dire che il primo ebbe l'animo di agire per lui; ma l'una e l'altra affermazione non sono nel testo il quale indipendentemente dalla volontà del gestore concede l'azione per l'obbiettiva alienità del negozio. Un altro testo è la legge 3 Cod. III 32:

> *mater tua vel maritus fundum tuum invita vel ignorante te vendere.... sin autem postea de ea venditione consensisti adversus emptorem quidem nullam habes actionem, adversus venditricem vero de pretio negotiorum gestorum exercere non prohiberis.*

È una madre che vende senza permesso il fondo della figlia; se questa ratifica ha per ricevere il prezzo l'azione di gestione contro la madre. Dove è detto che la madre abbia avuto l'animo di agire per la figlia? l'abbia o non l'abbia avuto, il negozio è alienum obbiettivamente perchè la cosa venduta era in proprietà della figlia (1). Il caso è identico a quello fatto da Africano nella leggo 48 D. III 5 ove l'azione è data contro il gestore, malgrado che negotium suum esse existimaret e perciò non avesse l'animo di gerire affari altrui. Il sospetto che nei testi ora veduti si supponga avere il gestore avuto quest'animo derivò dalle parole *veluti communi venumdata* che significano la cosa esser stata venduta come commune; ma che tali parole non indichino ciò risulta dalla legge 20 Cod. III 36:

> *in familiae erciscundae iudicio ab uno pro solido rei veluti communis venumdatae pretium non venit, sed man-*

---

(1) Riconosce in questo testo l'assenza dell'animus il Monroy *die vollmachtslose ausübung* 12. Ammettono invece che la madre abbia voluto vendere per la figlia l'Ihering *abhandlungen aus dem röm. recht* I 84; Köllner *neg. gest.* 46; Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 24.

*dati si praecessit, coheres venditoris agere potest, vel negotiorum gestorum si ratam fecerit venditionem. nam si velut propriam unus distraxit ac pretium possideat hereditas ab eo petenda est.*

Se il coerede vendette la cosa come propria ed è ancora in possesso del relativo prezzo l' azione contro di lui più che di gestione è ereditaria; ciò dipende dalla regola nota nelle successioni che il prezzo succede in luogo della cosa, e che se tal prezzo ancora esiste è come la cosa non sia stata venduta: si può dunque prescindere dalla gestione (1).

È in quest' ordine di idee la legge 5 § 8 D. III 5:

*sed si ego tui filii negotia gessero, vel servi, videamus, an tecum negotiorum gestorum habeam actionem? et mihi videtur verum, quod Labeo distinguit, et Pomponius libro vicesimo sexto probat, ut, siquidem contemplatione tui negotia gessi peculiaria, tu mihi tenearis, quodsi amicitia filii tui, vel servi,* VEL EORUM CONTEMPLATIONE, *adversus patrem vel dominum de peculio duntaxat dandam actionem. idemque est, etsi sui iuris esse eos putavi. Nam etsi servum non necessarium emero filio tuo, et tu ratum habueris, nihil agitur ratihabitione. eodem loco Pomponius scribit hoc adiecto, quod putat, etsi nihil sit in peculio, quoniam plus patri dominove debetur et in patrem dandam actionem in quantum locupletior ex mea administratione factus sit.*

Qui l' azione di gestione è data contro il padre solo se il gestore ebbe la contemplatio eius; perchè, avendo costui gerito in rem peculiarem filii, non c' è per il padre il negozio obbiettivamente alienum; per divenire negozio del padre bisogna che vi sia l' intenzione del gestore. Nelle ultime parole del testo si accorda un' azione per l' arricchimento anche se il negozio non

(1) Lo Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 22 non avvertendo questa regola speciale alle successioni argomenta dal testo che il non vendere la cosa come altrui impedisce il sorgere della gestione.

fu del padre nè obbiettivamente nè subbiettivamente; ma io ho già mostrato (pag. 326) che quest'azione non è di gestione, sì bene de in rem verso (1).

Il Chambon *neg. gest.* 49 cita anche la legge 5 § 2 D. III 5: *si pupilli tui negotia gessero non mandatu tuo, sed ne tutelae iudicio tenearis, negotiorum gestorum te habeo obligatum, sed et pupillum, modo si locupletior fuerit factus.* Chi tratta gli affari di un pupillo con l'intenzione di fare quello che dovrebbe fare il tutore (è il negozio che la glossa chiamava alienum cura et sollicitudine), ha l'azione di gestione tanto contro il tutore quanto contro il pupillo. E ciò è evidente: l'ha contro il tutore perchè il negozio è di costui nell'intenzione del gestore; l'ha contro il pupillo perchè le cose erano del pupillo, e quindi c'è l'obbiettiva alienità. Il Chambon, fondandosi sul Donello (2), dice che chi tratta gli affari del tutore come tutore vuole con ciò trattare quelli del pupillo, e che questo gestore ebbe la contemplatio diretta al tutore e l'animus aliena negotia gerendi diretto al pupillo. Ma che bisogno supporre un'ipotesi che potrebbe essere e non essere? e dico non essere, perchè se il gestore non avesse l'intenzione di amministrare per il pupillo tuttavia vi sarebbe la gestione perchè tali negozii son del pupillo obbiettivamente. Anche da questo testo risulta adunque che l'animo del gestore non è un elemento della gestione, ma è solo un modo di rendere alienum quel negozio che tale non è in re ipsa. Per provare che l'animus

---

(1) Di quest'opinione sono pure il Witte *bereicherungsklagen* 37 e il Brinkmann *verh. der actio comm. div. und neg. gest.* 25. Lo Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 72 muove alcune obbiezioni di poco valore.

(2) Donello *comm. de iur. civ.* lib. XV capo 17 § 9: dominum aliquem principalem qui spectat, non gerit alterius gratia; certe gratia tutoris aut procuratoris gerere, quod ad pupillum et dominum principaliter pertinet, non potest, quin hoc ipso ita affectus sit, ut prius gerat negotium pupilli aut domini, id est utrique consulat; quia non potest utilitas huius negotii ad tutorem et procuratorem pertinere, nisi prius in persona domini constiterit, unde postea ad tutorem et procuratorem perveniat per consequentiam.

aliena negotia gerendi è un requisito necessario della gestione, come il Köllner e lo Zimmermann sostennero, bisognava provare che i testi malgrado l' obbiettiva alienità del negotio negano la gestione se manca quell' animo. Ma i testi non dicono ciò, e l'esame di quelli addotti dall' ultimo scrittore citato non dà un resultato favorevole alla tesi di lui. La legge 5 § 6 D. III 5 dice:

> *si quis ita simpliciter versatus est ut suum negotium in suis bonis quasi meum gesserit, nulla ex utroque latere nascitur actio quia nec fides bona hoc patitur. quod si et suum et meum quasi meum gesserit, in meum tenebitur: nam et si cui mandavero ut meum negotium gerat quod mihi tecum erat commune, dicendum esse Labeo ait si et tuum gessit* SCIENS, *negotiorum gestorum eum tibi teneri.*

L' ultima parte del testo fa il caso che Tizio, comproprietario con Caio di una casa, incarichi Sempronio di farvi alcune riparazioni; fra Sempronio e Caio sorgerà la gestione per la parte di cosa di costui? Labeone risponde che sì, purchè Sempronio sia *sciens* cioè sappia la casa essere in condominio; dunque, ne argomenta lo Zimmermann, se Sempronio non era sciens cioè non avea l' animo di gerire gli affari di Caio non c' è gestione, malgrado che il negozio abbia l' obbiettiva alienità. L' argomento logicamente è forte, ma ho sopra già fatta l'osservazione storica che Labeone era in tempi nei quali la gestione obbiettiva non era ancora conosciuta (1); e qui in fatti è Labeone che pone come requisito il *sciens,* il quale dunque ha un valore storico e non dogmatico (2). La conferma di questo mio credere è che in altri testi si contempla il caso di un manda-

(1) Si ricordi che se il gestore avea avuto l' animus depraedandi Labeone non ammetteva la gestione e Giuliano sì ( L. 5 § 5 D. III 5). Di ciò ho trattato a pag. 294.

(2) I glossatori interpretando il sciens del testo erano di diverso parere, come si ricava dalla GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum sciens:* ergo si ignorans nec tu sibi nec ipse tibi tenetur secundum Ioannem, sed secundum nos idem si ignorans; et hic subaudi maxime.

tario che anche in buona fede gerisce affari di un terzo, e fra lui e questo è ammessa la gestione:

L. 30 § 1 D. III 5: *inter negotia Sempronii, quae gerebat, ignorans Titii negotium gessit. ob eam quoque speciem Sempronio tenebitur: sed ei cautionem indemnitatis officio iudicis praeberi necesse est adversus Titium, cui datur actio.*

L. 14 Cod. II 18: *si mandatum solius mariti secutus, tam ipsius quam uxoris eius negotia gessisti, tam tibi, quam mulieri invicem negotiorum gestorum competit actio.*

Nel primo testo si dice esplicitamente che il mandatario non solo se era sciens ma anche se era *ignorans* diventa un gestore per l' obbiettiva alienità del negozio; lo Zimmermann (1) dice che l' azione data al terzo non è la negotiorum gestorum ma forse quella della legge Aquilia. Opinione inaccettabile perchè tutto il testo si riferisce alla gestione: dove è in fatti il danno ex lege Aquilia? Dice pure che chi gerì gli affari di Tizio non era un mandatario ma un gestore spontaneo; e sia pure, ma ne verrà sempre che senza l' animo di gerire gli affari di una persona si può doventarne gestore. Nel secondo testo lo Zimmermann dice che il mandatario del marito sapeva gli affari appartenere pure alla moglie, perchè gli si concede l' azione contraria che richiede sempre l'animus aliena negotia gerendi; è facile però vedere che in questo modo il concetto è vittima di una petizione di principio.

Lo Zimmermann cita anche la legge 22 § 10 D. XVII 1: *Si curator bonorum venditionem quidem fecerit, pecuniam autem creditoribus non solverit: Trebatius, Ofilius, Labeo responderunt, his, qui praesentes fuerunt, competere adversus eum mandati actionem; his autem, qui absentes fuerunt, negotiorum gestorum actionem esse. Atquin si praesentium mandatum executus id egit, negotiorum gestorum actio absentibus non est, nisi forte adversus eos,*

(1) Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 19.

*qui mandaverunt curatori, tanquam si negotia absentium gesserint: quod si, cum soli creditores se esse existimarent, id mandaverint, in factum actio absentibus danda est in eos, qui mandaverint.*

Le varie fattispecie fatte dal testo furono già ricostruite e spiegate sopra (pag. 290); veramente vi è negata la gestione in casi nei quali l'obbiettiva alienità del negozio condurrebbe ad ammetterla, ma le considerazioni storiche che colà feci dimostrano che l'opinione di Trebazio Ofilio e Labeone dipendeva dal numero limitato di tipi di gestione conosciuti ai tempi loro, e non può assumersi come base di una teoria dogmatica.

Del resto a provare la tesi che l'animus aliena negotia gerendi non è un elemento necessario della gestione è argomento sovrano ed invincibile la legge 48 D. III 5 di Africano:

*si rem, quam servus venditus subripuisset a me venditore, emptor vendiderit, eaque in rerum natura esse desierit: de pretio negotiorum gestorum actio mihi danda sit: ut dari deberet, si negotium quod tuum esse existimares, cum esset meum, gessisses.*

Di questo testo parlo dopo, a proposito del negozio alienum obbiettivamente; qui basta averlo riferito perchè, qualunque oscurità concettuale possa contenere, è chiaro che concede l'azione di gestione in un caso nel quale l'animus del gestore è in un modo assoluto escluso. Lo Zimmermann (1) dice che qui la gestione è *impropria;* il Köllner (2) dice che è un'eccezione non spiegabile; ma queste ipotesi hanno un valore logico piccolo di fronte alla mia teoria, la quale fa rientrare il concetto di Africano nei confini ordinarii del principio fondamentale della gestione.

Se l'animus su detto fosse indispensabile alle azioni negotiorum gestorum come si spiegherebbe che quanto Tizio gerì

(1) Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 26.
(2) Köllner *neg. gest.* 54.

gli affari di Caio credendo che fossero di Sempronio sorge la gestione fra lui e Caio? Ciò dice espressamente la legge 5 § 1 e § 10 D. III 5, e ciò dipende dall' essere qui la gestione fondata su la alienità obbiettiva del negozio; è però che l'errore in persona non nuoce, a differenza dei contratti. Il Köllner *neg. gest.* 47 anche in questa ipotesi ritrova l'animus perchè se il gestore non ebbe l'intenzione diretta a Caio ebbe un'intenzione generica indeterminata a gerire per *un altro qualsiasi*, ma allora si toglie ogni precisione ai concetti e un animus indeterminato, rivolto in incertam personam, non è più la volontà giuridica che possa essere base di un intiero istituto.

Con l'opinione della necessità dell'animus non può spiegarsi nè pure la legge 50 § 1 D. V 3:

> *si defuncto momumentum conditionis implendae gratia bonae fidei possessor fecerit, potest dici, quia voluntas defunctis vel in hoc servanda est, utique si probabilem modum faciendi monumenti sumtus vel quantum testator iusserit, non excedat, eum, cui aufertur hereditas, impensas ratione doli exceptione aut retenturum aut actione negotiorum gestorum repetiturum, veluti hereditario negotio gesto. quamvis enim stricto iure nulla teneantur actione heredes ad monumentum faciendum, tamen Principali vel Pontificali auctoritate compelluntur ad obsequium supremae voluntatis.*

Il possessore di buona fede di una eredità fece fare un monumento al defunto, adempiendo ai suoi voleri; dal vero erede rivendicato il patrimonio ereditario, contro costui ha il possessore un'azione di gestione per le spese; eppure non potè avere l'animus obligandi dal momento che credeva l'eredità essere sua. Il Kämmerer (1) la considerò un'eccezione giu-

(1) Kämmerer nella *Zeitschr. f. civilrecht und process* VIII 177. Simile è l'opinione del Monroy *die vollmachtslose ausübung* 36 il quale considera questo caso come un'eccezione pietatis causa.

stificata dal favor testamentorum; il Vangerow (1) si fonda sul fatto, che il possessore facendo il monumento ha liberato l'erede dall'obbligo di farlo; il Chambon seguendo gli antichi (2) crede che sia stato gerito un negotium hereditarium, e che perciò si applichi la norma della legge 20 § 1 D. III 5 *qui negotia hereditaria gerit quodammodo sibi hereditatem seque ei obligat* (3); il Köllner (4) dice che anche in questo caso c'è l'animus aliena negotia gerendi, perchè il possessore ebbe l'intenzione di eseguire il volere del testatore. A me pare che la cosa sia molto semplice e diversa da quella concepita dagli scrittori ora citati: il negozio cioè l'obbligo di fare il monumento è del vero erede ed è di lui dal momento della morte del testatore perchè, anche se accetta dopo, c'è la retrotrazione successoria; questo negozio, che è dell'erede, il possessore crede che sia suo perchè crede di esser lui l'erede vero; dunque il possessore è nella condizione di chi gerisce un negozio *altrui* credendolo *proprio* e diventa un gestore (L. 5 § 6 D. III 5) perchè, malgrado non abbia l'animo di amministrare per altri sì bene per se, pure c'è la obbiettiva alienità dell'affare (5). Per l'argomento presente è interessantissima una piccola serie di testi i quali concedono la gestione senza che vi sia l'animus del gestore e senza che, almeno in apparenza, il negozio sia altrui obbiettivamente; nei quali testi gli scrittori, come ora si dirà, vedono o un'eccezione alla regola o un'azione utile

---

(1) Vangerow § 664 nota 2.

(2) Già la Glossa *ad hanc legem, ad verbum gesto;* Cuiacio *in lib. VI quaest. Papin.* a questa legge.

(3) Chambon *neg. gest.* 149.

(4) Köllner *neg. gest.* 50.

(5) Perchè vi sia l'obbiettiva alienità, com'io sostengo, bisogna che il vero erede abbia l'obbligo non solo morale ma anche giuridico di fare il monumento, perchè allora il possessore ha pagato un *debito altrui.* E che tale obbligo debba essere e sia giuridico risulta dal testo, il quale espressamente e pensatamente nelle ultime parole ha ricordato che l'autorità civile o religiosa può costringere l'erede a innalzare il monumento.

o una gestione impropria e falsa. Uno di questi testi è la legge 14 § 11 D. XI 7 di Ulpiano:

> *si quis, dum se heredem putat, patrem familias funeraverit, funeraria actione uti non poterit, quia non hoc animo fecit, quasi alienum negotium gerens; et ita Trebatius et Proculus putat. puto tamen, et ei ex causa dandam actionem funerariam.*

È un erede putativo che fece le spese dei funerali al defunto; per riaverle dall' erede vero Ulpiano concede l' *actio funeraria* malgrado che Trebazio e Proculo la negassero per non avere egli agito con l' animo di gerire un affare altrui. L' antica opinione era che l' azione fosse concessa per non arrecare danno al possessore di buona fede di una eredità (1), ma il testo non parla di un possessore di buona fede sì bene di un erede putativo, e poi il risarcimento dei danni avrebbe potuto farsi valere con altri mezzi processuali senza ricorrere all' azione funeraria, se questa non fosse stata giuridicamente possibile. Altri vi scorgono un' eccezione giustificata dal favore dei testamenti e della religione (2), ma è sempre un rimedio estremo questo genere di argomenti. Lo Zimmermann (3) dice che quest' azione funeraria non è la vera azione corrispondente a questo nome, ma un' azione di indebito arricchimento; se così fosse rimarrebbe a spiegare perchè il giurista romano non ricorse all' aiuto più diretto delle condictiones (4). Il Köllner dice che qui si tratta dell' azione funeraria e non può trarsene alcuna illazione per la gestione (5); ma è noto che solamente una ragione storica mantenne divise le due azioni, le quali dogmaticamente

---

(1) Fabro *ration.* ad hanc legem; Glück XI § 772.

(2) Kämmerer nella *Zeitschr. f. civilrecht und process* VIII 175; Chambon *neg. gest.* 147; Monroy *die vollmachtslose ausübung* 36.

(3) *Aechte und unächte neg. gest.* 68.

(4) Il Windscheid *pand.* § 431 nota 18 dice che qui l' actio funeraria non è che una forma della *condictio sine causa.*

(5) *Neg. gest.* 44.

ebbero un uguale trattamento giuridico salve alcune differenze di apprezzamento equitativo, come risulta dalla legge 14 § 13 D. XI 7. A me pare che la risoluzione sia da approvarsi; sia estensibile anche alla gestione; sia conforme alle regole comuni di questo istituto: l' erede putativo in fatti non ha fatto le spese per gerire affari altrui perchè credendosi erede ha voluto adempiere ad un obbligo proprio, ma siccome in realtà l'erede vero era un altro cui quell' obbligo incombeva, così ha gerito un affare che reputava suo e che invece apparteneva a costui; e se anche non gli apparteneva subito, dato che l' erede vero non avesse ancora adita l' eredità, gli venne ad appartenere fin da principio per la retrotrazione successoria. Si rientra dunque nelle regole dell' obbiettiva alienità degli affari altrui. La stessa spiegazione vale per la legge 32 pr. D. XI 7 di Paolo:

> *si possessor hereditatis funus fecerit deinde victus in restitutione non deduxerit quod impenderit, utilem esse ei funerariam.*

Se questo possessore fosse stato di buona fede avrebbe potuto servirsi del senato consulto Giovenziano; in ogni caso e anche fosse stato di mala fede (chè il testo non distingue) ha gerito un affare obbiettivamente altrui. Così opinarono bene Ulpiano e Paolo; perchè Trebazio e Proculo non abbiano concesso l' azione funeraria risulta da quello che ho già detto, che ai tempi loro la gestione doveva avere l' animus aliena negotia gerendi e non era ancora conosciuta la obbiettiva alienità.

Un altro testo è la legge 44 § 2 D. III 5 di Ulpiano:

> *Titius pecuniam creditoribus haereditariis solvit, existimans sororem suam defuncto haeredem testamento extitisse: quamvis animo gerendi sororis negotia id fecisset, veritate tamen filiorum defuncti, qui sui haeredes patri, sublato testamento, erant, gessisset; quia aequum est in damno eum non versari, actione negotiorum gestorum id eum petere placuit.*

Tizio credendo che la propria sorella sia erede del defunto paga i creditori ereditarii, ed ha un' azione di gestione contro i veri

eredi malgrado che l'intenzione sua fosse di gerire gli affari non di costoro ma della sorella. Quando Tizio pagò i creditori li pagò come creditori ereditarii e perciò il credito di costoro si estingue e i veri eredi (che nella fattispecie sono i figli del defunto) sono liberati dal debito (1); malgrado dunque che Tizio abbia avuto l'intenzione di agire per la sorella, ha in realtà (*veritate* dice il testo) gerito gli affari degli eredi: *filiorum negotia gessit*. Suolsi generalmente dire che qui l'azione di gestione è *utilis* e che è data *aequitatis causa* (2); ma è dire più e diversamente di quello che il testo dice, perchè l'obbiettiva alienità del negozio riconduce questo caso nei limiti comuni dell'ordinaria gestione.

Certamente più difficile è la legge 48 D. III 5 di Africano, della quale la prima parte fu già veduta ma che giova riferire tutta:

> *si rem, quam servus venditus subripuisset a me venditore, emptor vendiderit, eaque in rerum natura esse desierit, de pretio negotiorum gestorum actio mihi danda sit, ut dari deberet, si negotium, quod tuum esse existimares, quum esset meum, gessisses: sicut ex contrario in me tibi daretur, si, quum hereditatem, quae ad me pertinet, tuam putares, res tuas proprias legatas solvisses, quandoque* (3) *de ea solutione liberarer.*

Interessa qui la parte ultima del testo: è un erede putativo che soddisfa i legatarii con cose proprie, e le richiede all'erede vero con l'azione di gestione. La difficoltà è trovare nella fattispecie il negotium alienum; non vi è infatti l'alienità sub-

(1) Che i veri eredi sieno liberati è il presupposto necessario per ammettere, come io ammetto, l'obbiettiva alienità del negozio. E che tale presupposto sia vero risulta da due considerazioni: 1.° il testo dice *veritate tamen filiorum (negotia) gessisset*. 2.° Tizio non ha la condictio indebiti contro i creditori, a differenza del possessore di buona fede che paga SUO NOMINE (L. 38 § 2 D. XLVI 3).

(2) Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 74.

(3) In alcune edizioni è *quandoquidem*.

biettiva, perchè il gestore credendosi erede ha voluto agire non per altri ma per se; non pare che vi sia l'alienità obbiettiva, perchè le cose date non erano proprie all'erede vero ma all'erede putativo. Ciò non ostante com'è che qui è concessa la gestione? I pareri degli scrittori sono diversi, ed hanno principalmente lo scopo di evitare ma non risolvere la difficoltà: la Glossa osservò che l'erede putativo paga i legati *hereditario nomine* e che perciò ebbe l'intenzione (*statuerit in animo*) di liberare l'eredità dagli oneri (1); ma l'una cosa e l'altra possono darsi senza che perciò l'erede putativo abbia l'animo di agire per altri, che anzi agì per se. Cuiacio, Donello, Fabro, Voet seguono quest'opinione precisandola così, che se l'erede putativo paga a nome proprio non libera l'erede vero e non c'è per lui la gestione, e se paga a nome dell'eredità lo libera e c'è la gestione (2). Una spiegazione molto divulgata deve la sua nascita al Kämmerer (3) il quale disse così: il testatore aveva legato le cose proprie dell'erede putativo e questo legato *in specie* era per damnationem non potendo essere per vindicationem, perchè questa forma di legati richiede che le cose sieno in

---

(1) Glossa *ad hanc legem, ad verbum liberarer*. La glossa legge *quandoquidem* che spiega per *quia*.

(2) Cuiacio *tract. VIII ad Africanum*, ad hanc legem; Donello *comm.* XIX 15, 21; Fabro *rational.*, ad legem 50 de her. pet. V 3; Voet *comm. ad tit. de neg. gestis* § 13. Cuiacio nel luogo citato dice: Titius cum se haeredem esse Sempronii existimaret, ductus errore nominis forte quod Titius haeres institutus esset, cum tamen de me sensisset testator non de illo, solvit res proprias nomine haereditario, quas testator legaverat. Constat enim valere legatum rei alienae. Titio est in me actio contraria neg. gestorum ut pretium earum recipiat, quia ea solutione liberor a legatariis etiam invitus et ignorans, qua ratione solet dari actio negotiorum gestorum.... Dixi solvisse eum nomine haereditario, quod Azo supplet recte. Igitur ne dixeris eum neminem sibi obligare voluisse. Item ne dixeris eum quod solvit, condicere posse. Liberavit enim me. Si suo nomine solvisset, non me liberasset, et esset condictio indebiti.... At non suo nomine solvit, sed nomine haereditario.

(3) Kämmerer nella *Zeitschr. f. civilrecht und process* VIII 341.

proprietà del testatore; il legatario, ottenuta la spècies, non può richiederla all'erede vero; questi è liberato dall'onere del legato, e quindi l'erede putativo ha contro di lui l'azione di gestione. Ma è opinione inaccettabile, perchè non è vero che l'erede reale sia liberato giacchè l'erede putativo, se (come il Kämmerer suppone) pagò nomine suo, ha sempre la condictio indebiti per riavere dal legatario la cosa datagli. Il Witte pensa che quando l'erede putativo intenta l'azione di gestione contro l'erede vero gli cede la condictio indebiti che ha contro il legatario (1); ma di tale cessione non è accenno nel testo e se anche tale cessione fosse avvenuta, allora dal contratto di cessione e non ex negotio gestio sorgerebbe l'azione dell'erede putativo cedente contro l'erede vero cessionario. Lo Zimmermann crede che il testo parli di un'actio *utilis* derivante dall'arricchimento dell'erede, quando il putativo erede non ha più la condictio indebiti; il Windscheid e il Monroy dicono che qui l'azione di gestione non è sostanzialmente tale, ma è una frase e un nome per dire *condictio sine causa* (2).

Quello che io penso dalla legge controversà di Africano risulta dai principii fondamentali della successione e della gestione combinati assieme. La difficoltà è trovare nella fattispecie il *negotium alienum* o obbiettivo o subbiettivo; l'ipotesi di un negozio alienum subbiettivo è assolutamente da scartarsi perchè l'erede putativo credendosi erede pagò per liberare se stesso e non per gerire gli affari altrui. Non rimane dunque che trovarvi il negozio alienum obbiettivamente: e vi sarebbe se l'erede putativo avesse *validamente* pagato un debito dell'erede vero, perchè è noto che pagando un debito di un terzo si diventa suo gestore di affari *cum ea solutione debitor a creditore liberatus sit* (L. 42 D. III 5). Ma per potere pagare validamente un

---

(1) Witte *bereicherungsklagen* 28.

(2) Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 82; Windscheid § 431 nota 18; Monroy *die vollmachtslose ausübung* 36.

debito altrui e quindi liberare il debitore e da tale liberazione far sorgere la gestione, è necessario che il debito sia dal terzo pagato *non in proprio* ma *in nome del debitore* (1); ora l'erede putativo non può pagare a nome dell'erede vero perchè crede di esser lui stesso il vero erede, e quindi generalmente paga a nome proprio; pagando nomine suo, il legato non è efficacemente soddisfatto, ma come l'erede putativo ha contro il legatario la condictio indebiti per riavere le cose mal pagate così il legatario ha l'antica sua actio ex testamento contro l'erede vero (2); questi non è liberato e non c'è la gestione. Ma ci sono dei casi nei quali l'erede putativo non ha più la condictio indebiti, la liberazione dell'erede vero avviene, e quindi la gestione sorge? È di questi casi che parla il testo, tanto è vero che non concede sempre l'azione di gestione ma solo se *ea solutione liberarer*. Questi casi possono essere i seguenti:

*a*) l'erede putativo pagò nomine hereditario, cioè come spesso avviene, soddisfece i creditori in quanto erano creditori ereditarii, e questi rilasciarono una ricevuta intestata all'eredità. Allora non c'è più la condizione *suo nomine* richiesta dalla legge 38 § 2 D. XLVI 3; l'erede putativo non ha la condictio indebiti; l'erede vero è liberato dall'obbligo del legato. In questo caso trova applicazione la seconda parte dell'editto pretorio *quae cuiusque cum is moritur fuerint gesserit* e la norma di Paolo nella legge 20 § 1 D. III 5 *qui negotia hereditaria gerit quodammodo sibi hereditatem seque ei obligat.*

*b*) l'oggetto dato al legatario è perito per caso fortuito: allora l'erede putativo non ha la condictio, il legatario non ha diritto a pretendere più nulla, l'erede vero è liberato. Che Afri-

(1) Ciò risulta esplicitamente dalle leggi 28 D. XVII 1; 31 pr. D. V 3; 17 D. XLVI 3.

(2) L. 38 § 2 D. XLVI 3: *cum possessor hereditatis, existimans se heredem esse, solverit, heres non liberatur; tunc enim propterea id evenire, quod ille, suo nomine indebitam pecuniam dando, repetitionem eius haberet.*

cano abbia veramente pensato a quest' ipotesi risulta dalla prima parte del testo che suppone che la cosa in rerum natura esse desierit. Se dunque vi sono casi nei quali l' erede putativo paga validamente i legati senza potere riprenderli con la condictio e se a questi casi allude il testo con la condizione *de ea solutione liberarer,* è evidente che in questi casi l' erede putativo è di fronte all' erede vero come un terzo che con efficacia paga i debiti di un altro, e vi è la gestione per le ordinarie regole del negozio obbiettivamente alieno.

L' esame delle fonti romane fin ora fatto ci permette di affermare che l' animus aliena negotia gerendi non è un requisito della gestione, la quale può esistere anche senza di esso e di fatti vi esiste nei casi di alienità obbiettiva; che mancando questa, cioè il negozio non essendo re ipsa del gestito, può diventarlo per mezzo dell' intenzione del gestore, il cui animus nè pure allora sorge ad essere un elemento della gestione ma un modo per rendere *alienum* un affare che altrimenti non sarebbe tale. La ricerca dogmatica che logicamente scende dalle cose dette riguarda la natura e i segni caratteristici dell' animus aliena negotia gerendi. L' intenzione del gestore può in fatti essere intima od esterna secondo che non entrò o entrò come elemento concordato nei contratti tra il gestore e il terzo; può avvenire che il gestore, pure avendo l' intenzione di agire per un altro, abbia contrattato a nome suo; può avvenire che abbia contrattato a nome altrui, ma con l' interna intenzione di agire nel proprio interesse (1). Bisogna distinguere i rapporti fra il gestore e i terzi e quelli fra il gestore e il gestito; nel primo caso bisogna ancor distinguere gli atti giuridici nei quali il terzo pone a base del suo operare la persona del contraente da quelli nei quali il terzo vuol compiere l' atto in se indipendentemente

(1) Questa ricerca è trattata nel Monroy *die vollmachtlose ausübung* § 7 e nel Mitteis *die lehre von der stellvertretung* § 16. È una ricerca pratica importante, specie nei diritti moderni; ma fu sempre trascurata.

dalla persona dell' altro (1). Per gli atti della prima specie la dichiarazione esterna della volontà deve vincere l' intima intenzione, ed è del tutto inammissibile qualunque *riserva mentale;* se il gestore agì nomine proprio rimane direttamente obbligato, e col dimostrare poi che l' animo suo era di gerire un affare altrui non può divenire un *rappresentante,* e come tale sottrarsi all' obbligo personale; se agì nomine alieno non può poi dimostrare di aver avuto l' intenzione di agire per se e in tale qualità assumere i vantaggi o i pesi della contratta obbligazione. Per gli atti della seconda specie la intenzione vince la dichiarazione esterna, perchè non può più venirne nocumento alcuno al terzo: la risoluzione dunque se nell' atto vi è o no la rappresentanza dipenderà non da quello che il gestore ha contraendo significato ma dal vero animo suo, dato che possa essere conosciuto e dimostrato. Si considerino ora i rapporti fra gestore e gestito, e si supponga come prima ipotesi che il gestore abbia agito nomine alieno ma con l' intenzione di agire per se: Tizio per riuscire maggiormente in un' impresa commerciale fa un contratto con Caio a nome di Sempronio, ma l' animo suo (e può dimostrarlo) è di operare per se, pagare coi suoi denari il prezzo delle cose comperate, e a vantaggio suo rivolgere gli utili dell' intrapresa. Potrà Sempronio asserire che il negozio è subbiettivamente suo, e avrà perciò il diritto di ratificare e far sorgere tra lui e Tizio la gestione? La risposta non può essere assoluta, ma bisogna distinguere gli atti nei quali l' aver agito a nome altrui fu un elemento necessario da quelli in cui non lo fu; il primo caso si ha nei contratti e in genere quando l' atto fu compiuto con l' intervento del terzo: allora l' agire alieno nomine è una parte concettuale del vincolo giuridico, il negozio è sorto subbiettivamente alienum, il gestito può rati-

---

(1) Questi atti giuridici non possono classificarsi in astratto ma solo nelle varie circostanze di fatto. In genere le obbligazioni sono della prima specie e gli atti unilaterali (occupazione, specificazione e simili) sono della seconda.

ficare e v' è la gestione. Se Tizio prendendo denari a mutuo da Caio dichiarò che ciò faceva a nome di Sempronio, la riserva mentale di agire per se non può avere valore perchè il negozio di mutuo è sorto come negozio di Sempronio, e costui ratificandolo diventa il gestito e Tizio il gestore. Se invece la dichiarazione di agire nomine alieno non influì nell' atto, allora l' animo di gerire per se non può essere offuscato da quell' elemento estrinseco che non entrò a far parte del negozio, e l' altro non può ratificare. Ciò avviene principalmente negli atti unilaterali, ma anche nei bilaterali: Tizio comperò alla borsa molti titoli di credito e per non parere di essere ricco andò dicendo che li comperò per Sempronio, pagò di suo questi titoli al portatore, ed ebbe l' intenzione di comperarli per se; Sempronio non potrà certo ratificare la compera e con l' azione di gestione chiedere quei titoli, perchè il negozio non è alienum: non vi fu infatti nel gestore l' intenzione di agire per lui, e non può prendersi come surrogato la esterna dichiarazione la quale non influì giuridicamente nell' atto, non s' incorporò con esso, ma rimase allo stato di semplice notizia divulgata con scopi propri e non avente nessun riverbero giuridico nella compera dei titoli. Suppongasi che Tizio vada a cacciare dicendo che lo fa per conto di Sempronio, ma che egli possa dimostrare con fatti e prove certe la sua vera intenzione esser stata di cacciare per se; l' Ihering, che fa questo esempio (1), dice che gli animali presi sono di Sempronio ma è una risoluzione che non posso approvare, perchè l' esterna dichiarazione di Tizio fu solo narrativa e non essenziale nè entrò come elemento giuridico nell' atto della caccia. Una persona aprì una sottoscrizione per fondare una scuola diretta da sacerdoti: così diceva e non altro la scheda di sottoscrizione, ma la voce pubblica era che quella persona intendesse donare la scuola al comune, mentre tale intenzione in realtà non aveva. Il comune fece un atto di ratifica e riven-

---

(1) Ihering nei *Iahrb. f. dogm.* I 333.

dicò la scuola dicendo che l'iniziatore avea espresso la volontà d'agire per esso comune: la corte di cassazione di Parigi il 5 giugno 1870 (DALLOZ 1870 I 42) giustamente negò esservi gestione perchè l'iniziatore non aveva avuto l'animo di gerire per il comune, e perchè la volontà espressa non era entrata a far parte del contratto di sottoscrizione. Il Monroy, a proposito della generale ipotesi che il gestore abbia agito nomine alieno ma con l'animo di agire per se, dice che il gestito ha sempre l'azione diretta contro il gestore ma questi non l'ha contro quello; è un'affermazione arbitraria che in fondo riproduce l'errore, malgrado che il Monroy nella teoria generale su la natura delle due azioni lo eviti, di dare all'azione diretta requisiti diversi che alla contraria; deve invece dirsi che se nell'ipotesi il negozio è alienum subbiettivamente possono sorgere tutte e due le azioni, e come il gestito può ratificando intentare la diretta così il gestito può dimostrando l'utiliter gestum intentare la contraria; e se invece il negozio non è alienum perchè è uno di quei casi nei quali, come si vide, l'intenzione vince la dichiarazione esterna, allora nè il gestito può ratificare nè il gestore può provare l'utiliter gestum. Molto più semplice è la seconda ipotesi, che cioè il gestito abbia agito nomine proprio ma con l'animus aliena negotia gerendi; salvaguardati i diritti dei terzi, il negozio è qui sempre subbiettivamente alienum, perchè tale lo rende l'intenzione del gestore. L'aver agito in nome proprio non può far sorgere la rappresentanza nè le azioni institorie quando, come dissi sopra, il terzo pose la persona dell'agente come elemento dell'atto; ma nei rapporti tra gestore e gestito tale differenza non può influire e l'intenzione del gestore serve a concedere a lui l'azione contraria in base all'utiliter e al gestito l'azione diretta in base alla ratifica (1). Concludendo dunque dico che quando per aversi un

(1) Il Mitteis *die lehre von der stellvertretung* 145 distingue anche per i rapporti interni tra gestore e gestito la qualità degli atti, se cioè il terzo si

negozio alienum è necessario l' animus aliena negotia gerendi, quest' animus corrisponde sempre alla vera interna intenzione del gestore, all' infuori del caso nel quale l' agere nomine alieno si estrinsecò come elemento giuridico dell' atto; chè allora l' amus è quello che fu incarnato nel negozio, e l' intima intenzione del gestore diventa una non calcolabile e non influente riserva mentale.

Tutte le cose dette in questo paragrafo valgono tanto per il diritto romano quanto per il diritto italiano, perchè derivano non da speciali precetti positivi ma da principii comuni ai due diritti. L' obbligazione di gestione si è mantenuta un' obbligazione che sorge ex negotio gesto cioè dal fatto di amministrare un affare altrui, indipendentemente dalla volontà intenzionale del gestore. L' articolo 1141 che parla dell' azione diretta si riferisce solo all' *assumersi un affare altrui* e non accenna all' animus aliena negotia gerendi, perchè come dissi e come credono i più autorevoli civilisti la parola *volontariamente* indica non l' animo del gestore ma l' assenza di un obbligo contrattuale o legale a gerire (1). L' articolo 1144 che parla dell' azione contraria richiede solo la condizione *se l' affare fu bene amministrato* e non ha nè pur qui alcun accenno all' animus gestoris; quasi tutti i civilisti, seguendo le tradizioni del Pothier e dei romanisti medioevali a partire dalla glossa, ammettono che non possa avere il gestore l' azione contraria se non ebbe l' animo di amministrare per altri, e in mancanza di qualunque fondamento o nelle parole o nei principî del codice ricorrono con unanime accordo ad alcuni dei testi in questo paragrafo esaminati. Ora ho dimostrato che tale teoria non è vera nè pure secondo il diritto romano: cade dunque l' *unica base* alla dominante opi-

---

fondò oppur no su la *persona* del contraente. Che ciò debba distinguersi nei rapporti coi terzi va bene, ma anche in quelli tra gestore e dominus non può approvarsi.

(1) Veggasi sopra pag. 173 nota 1.

nione dei civilisti francesi ed italiani. Il nostro codice richiede per la gestione l'*affare altrui* come il diritto romano richiedeva il *negotium alterius;* ma quando un affare sia altrui la legge positiva nè dice nè deve dire, chè questo è cômpito della dottrina. La quale ammette un modo duplice di aversi un affare altrui, cioè la sua alienità obbiettiva in re ipsa come quando si piantano alberi nel fondo di un altro, e la sua alienità subbiettiva in animo gestoris come quando si prendono denari a mutuo non per se ma per l'interessato (dominus negotii). L'animus aliena negotia gerendi o la contemplatio domini (che sono la stessa cosa) è dunque anche oggi non un requisito di ogni gestione, ma un modo per rendere altrui un affare che tale non sarebbe obbiettivamente. Lo Zachariae *cours de droit français* § 441 dice che il dominus negotii può intentare l'azione di gestione anche se il gestore non ebbe l'animo di agire per lui, e si fonda opportunamente sopra la legge 5 § 5 D. III 5 (1); ma soggiunge, fondandosi su la stessa legge, che senza tale animo non ha il gestore l'azione contraria e alla prevedibile obbiezione tratta dalla legge 48 D. III 5 risponde che questa parla non dell'azione di gestione ma di quella de in rem verso. Un incompiuto materiale di testi ha fatto soffermare il civilista solo su quella legge, mentre si vide in questo paragrafo quante altre concedano la gestione anche senza l'animo del gestore, e in genere ciò avviene nel vasto territorio dell'alienità obbiettiva nel quale lo Zachariae ammette l'azione diretta e non la contraria, incorrendo in due ostacoli giuridici: uno è separare i requisiti delle due azioni che invece seguono

---

(1) In questa legge si tratta di uno che gerì affari altrui *sui lucri causa* o *depraedandi causa;* Labeone non concedeva la gestione per le ragioni che già dissi (pag. 109); Giuliano la concede e quindi concede tanto l'azione al gestito quanto al gestore: in questo secondo caso la limita *in quod dominus locupletior factus est,* ma è sempre l'azione di gestione e non de in rem verso. La limitazione non è razionale e non da accettarsi: si spiega però come un avanzo di quelle condizioni storiche che spiegano l'opinione di Labeone.

la stessa sorte, e già osservai che il dogma tradizionale della diversità delle norme e delle condizioni delle due azioni non può più sostenersi dopo le ricerche dello Zimmermann e del Monroy (1); l'altro ostacolo è che, ammettendo nei casi di alienità obbiettiva l'azione diretta e non la contraria, bisogna al gestore concedere almeno l'azione de in rem verso, incappando così nella più grave difficoltà di risolvere se secondo il diritto romano e italiano possa darsi una così estesa applicazione all'utile versione da dirla fondata ogni volta che c'è un indebito arricchimento. Il Giorgi *obbligazioni* V n. 24 è della stessa opinione, asserendo che le leggi romane concedenti la gestione anche senza l'animus contengono disposizioni eccezionali (2); nei casi di tale gestione ammette l'azione de in rem verso per il solo arricchimento e non l'azione di gestione, fondandosi su questa considerazione che se ci fosse l'azione di gestione si avrebbero due specie di azioni contrarie, una per tutto l'utiliter gestum e l'altra per il solo arricchimento, mentre l'articolo 1144 non distingue e obbliga il gestito a rimborsare il gestore di tutte *le spese necessarie ed utili*. In ciò il Giorgi ha ragione, perchè quando la gestione è ammissibile non può più distinguersi tra un'azione di gestione con effetti pieni ed una con effetti limitati; questo però conduce a dire che ogni gestore ha diritto a tutto e non al solo arricchimento, ma non già a negare che possa esservi la gestione anche senza l'animus del gestore. L'argomentazione del Giorgi vale contro il Larombiére il quale concede la gestione nei casi di alienità obbiettiva e limita l'azione contraria al solo arricchimento (3); questo limite,

---

(1) Il dogma tradizionale dell'animus è passato anche nel diritto comune tedesco, per il quale il Förster *preuss. privatr.* II § 149 nota 22 sostiene la stessa teoria che lo Zachariae pel diritto francese.

(2) Conosce anch'egli un molto incompiuto materiale di testi, perchè cita solo: L. 5 § 5 e L. 48 D. III 5; L. 50 § 1 D. V 3.

(3) Larombiére *theorie et pratique des oblig.* all'art. 1372 n. 20.

fondato sopra un'imperfetta interpretazione della legge 5 § 5 D. III 5, non è ammissibile nè secondo i principii della gestione nè secondo l'articolo 1144 del codice civile italiano; tolgasi dunque il limite ma non tolgasi la possibilità di avere una *vera* e *completa* gestione anche senza l'animus aliena negotia gerendi. Più impropriamente e senza addurre argomenti validi il Ricci *corso di dir. civ.* VI n. 70 non distingue l'azione diretta dalla contraria e per ambedue richiede l'animo del gestore, fondandosi su due ragioni delle quali già mostrai la fallacia (1): una è essere la gestione un quasi contratto e perciò richiedere l'incontro dei consensi; l'altra è la parola *volontariamente* usata dal codice. Il Duranton XIII n. 648 e il Borsari *commentario* III § 3030 concedono nei casi di alienità obbiettiva un'azione *utilis* di gestione, ma nei diritti moderni la distinzione tra azioni dirette ed utili non ha più ragione di essere; del resto nello stesso diritto romano in questi casi la gestione non era utile ma vera e comune. Il Laurent *droit civil* XX n. 324 partendo dalla solita idea del quasi contratto giunge alle stesse conclusioni del Pothier, dello Zachariae e dei civilisti italiani, richiedere cioè l'animo del gestore come elemento necessario della gestione; la sua argomentazione fallace è espressa in queste sue parole: " puis-je dire au tiers qu'il doit m'indemniser pleinement de mes avances, parce que je lui ai rendu un service? Il me répondrait: vous n'avez pas entendu me rendre un service, puisque vous croyez faire votre propre affaire; donc, vous n'êtes pas dans le cas que la loi a prévu; si elle donne action au gérant, c'est afin qu'il se trouve un ami qui veuille gérer l'affaire d'un absent; vous n'êtes pas cet ami, donc vous n'êtes pas gérant ". Dall'esagerato concetto del quasi contratto e dalla necessità dell'animus nel gestore il Pothier ed il Laurent (2) traggono la logica conseguenza che se il gestore volle agire per

(1) Veggasi sopra capo II § 1.

(2) Pothier *du quasi contrat negotiorum gestorum* n. 185; Laurent XX n. 325.

Tizio mentre l'affare era di Caio non c'è gestione nè per l'uno nè per l'altro; gli altri civilisti non accettano questa conseguenza (1) perchè è una conseguenza contraria all'insegnamento di tutti i dottori nessuno eccettuato (2), ma io dico che la conseguenza è *logica;* e se non è vera, è perchè non è vero il principio da cui discende, la necessità cioè dell'animus aliena negotia gerendi. Il Turgeon *de la gestion d'aff. en dr. fr.* n. 115 (il quale crede che in diritto romano tale animus fosse richiesto) si scosta dalla maggior parte dei civilisti del diritto francese, ed ammette la gestione come obbligazione ex re indipendentemente dall'intenzione del gestore (3); però egli va troppo innanzi in quest'opinione perchè se è vero che l'animo del gestore non è una condizione essenziale, è vero pure che può diventare necessario quando è l'unico modo di rendere alienum un ne-

---

(1) Toullier VI 22; Giorgi *obbligaz.* V 13; Larombiére all'art. 1372 n. 6; e *tutti* i civilisti francesi ed italiani.

(2) L. 5 § 1 D. III 5: *sed et si cum putavi Titii negotia esse cum essent Sempronii ea gessi, solus Sempronius nihi actione negotiorum gestorum tenetur.*

(3) Le sue parole contenenti una così giusta opinione sono: « Ainsi à la seule condition que le fait soit *volontaire*, c'est-à-dire qu'il émane librement de son auteur qu'il ne lui soit pas imposé par la loi, le quasi-contrat prend naissance. Et remarquons bien qu'il ne faut pas lire dans le texte ce qui n'y est pas écrit: le fait doit être volontaire; mais cela ne veut pas dire qu'il doit être accompli avec l'intention de la part de celui qui agit, d'obliger autrui; le mot « volontaire » n'a jamais eu cette signification. Il doit s'entendre uniquement en ce sens que le fait doit être accompli par l'une des parties dans la plénitude de sa liberté, sans qu'aucune pression soit exercée sur elle. Il s'ensuit que le texte de l'article 1371, n'exige nullement que le gérant ait eu l'intention de faire les affaires d'une tierce personne et d'obliger cette dernière.

Du reste ces principes reçoivent une application certaine et hors de doute dans le quasi-contrat formé par *le paiement de l'indû.* En recevant la somme qui m'était versée, je ne savais pas qu'elle ne m'était pas due et dès lors, je n'avais pas l'intention de m'obliger, pas plus que le prétendu débiteur n'avait l'intention de m'obliger envers lui, et cependant le quasi-contrat existe. C'est là, à notre estime, une preuve évidente, manifeste, que les quasi-contrats peuvent se former, en l'absence de tout élément intentionnel ».

gozio che tale non sarebbe. Un proprietario riverasco ha fatto nel proprio fondo e nel proprio interesse una diga al fiume; malgrado ch'essa torni utile agli altri proprietari riveraschi non può con l'azione di gestione farli partecipare nelle spese, perchè il negozio qui non è alienum nè obbiettivamente nè subbiettivamente (1). Alcuni proprietarii di fondi o comuni o adiacenti si riunirono per fare dei lavori e delle opere a fine di migliorare le terre, con l'intenzione di escludere altri proprietarii adiacenti ma assenti: se i lavori e le opere riguardano anche i fondi di costoro, sono tenuti alla parte corrispondente delle spese con l'azione di gestione: qui non v'è l'alienità subbiettiva, ma v'è l'obbiettiva (2).

Come la teoria civilistica della necessità dell'animus del gestore possa essere fonte di perniciosi errori pratici può inferirsi da una sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 15 novembre 1888 (3): si trattava di un gestore che aveva cose altrui e ne godeva i frutti, il quale perciò ad ogni eventuale richiesta del gestito avrebbe dovuto restituirgli la res e il lucrum ex re perceptum; morì prima e il suo erede, ignorando le cose

---

(1) Così la seguente sentenza francese del 6 nov. 1838 riferita dal Sourbets *de la gest. d'aff. en dr. fr.* n. 103: « le propriétaire riverain d'un fleuve ou d'une rivière qui fait construire une digue dans son intérêt personnel et SUR SON PROPRE FONDS, pour le garantir de l'invasion des flots, n'a pas le droit d'exercer l'action *negotiorum gestorum* contre les autres propriétaires riverains, pour les faire contribuer à la dépense des travaux, *alors même qu'il en serait résulté de l'utilité pour eux* ».

(2) Il Merlin *rép.* voce *diguage* n. 9 cita la seguente decisione del Direttorio: « qu'il est libre à des possesseurs de terres adjacentes de se cotiser, comme bon leur semble, pour l'amélioration de leurs propriétés; que leurs délibérations, à cet égard, sont de véritables contrats qui les obligent, par leur propre force, et sans la sanction de l'autorité législative; qu'à la vérité, ces délibérations ne lient pas directement les absents; mais que ceux-ci ne peuvent, d'après les principes sur lesquels est fondée l'action *negotiorum gestorum*, profiter du bénéfice des travaux faits pour la conservation de leurs biens, sans supporter une quote-part de la dépense faite à cette fin ».

(3) *Monitore dei Tribunali* XXIX 972.

non essere del defunto, continuò a goderle. Dovrà questo erede considerarsi come gestore? certo che sì se può mostrarsi il negozio essere alieno obbiettivamente, nè giova o nuoce la conoscenza che l'erede avesse o non avesse della gestione assunta dal defunto. Invece la Corte partendo dal concetto della spontaneità risolvette che l'erede è responsabile della diligenza imposta al gestore di affari altrui ai termini dell'articolo 1143 solo quando anche egli era *consapevole e partecipe della gestione assunta dal suo autore.*

Può dunque concludersi che per essere la gestione un' obbligazione ex re non richiede nel gestore l'intenzione di gerire per altri, ma richiede solo l'*affare altrui;* questo affare è altrui o in re ipsa cioè obbiettivamente o in animo gestoris cioè subbiettivamente. La contemplatio domini può fare suo un negozio che suo non sarebbe; ma se è già suo, poco importa che il gestore abbia o non abbia avuto tale contemplatio.

## § 5.

### Il negotium alienum in re ipsa senza la contemplatio domini.

L'appartenenza obbiettiva del negozio al dominus rei gestae è certamente il caso normale della gestione, perchè questa ha luogo quando il gestore amministra gli affari altrui; tuttavia questo caso acquista un'importanza straordinaria quando il gestore non ebbe l'intenzione di agire per un altro; è allora che, sorgendo la gestione malgrado non se n'abbia l'intenzione, si appalesa che l'animus gestoris non è un requisito necessario. Questa è la tesi, la quale per essere provata deve ritrovarsi nelle fonti romane: è dunque necessario mostrare che i testi concedono la gestione quando il negozio è alienum in re ipsa indipendentemente e contro la volontà del gestore. Questi testi esistono, e gli scrittori che richiedono come essenziale tale volontà li spiegano con dire o che sono casi eccezionali o che

in essi la gestione è impropria o che è utilis: dovrà dunque dimostrarsi inoltre che in quei testi la gestione è ordinaria è propria è diretta.

Fu più volte nei paragrafi precedenti citata la legge 48 D. III 5 di Africano, della quale interessa qui la parte prima:

> *si rem quam servus venditus subripuisset a me venditore emptor vendiderit, eaque in rerum natura esse desierit, de pretio negotiorum gestorum actio mihi danda sit, ut dari deberet si negotium quod tuum esse existimares cum esset meum gessisses.*

Il caso è questo: Tizio vende il suo servo a Caio; questo servo aveva a Tizio rubata una cosa che Caio trovandogli addosso crede peculiare e la vende a Sempronio; la cosa è poi distrutta dal caso fortuito; Tizio ha contro Caio l'azione di gestione per ottenere il prezzo da costui riscosso, e la gestione fra Tizio e Caio sorge perchè l'oggetto è di Tizio malgrado che Caio credendolo del servo creda che sia suo proprio. È un caso puro di negotium alienum obbiettivamente o re ipsa (1) senza che il gestore abbia l'animo di gerire per il dominus rei.

La Glossa (2) sostenendo che il dominus non può ratificare se non quando il gestore ebbe l'animo di agire per lui, dice che in questo testo la ratifica è ammessa in via eccezionale e quasi *in subsidium* della rei vindicatio perduta, e cioè nei due casi di *re peremta* o *praescripta.* Questa dottrina accetta il Cuiacio il quale però più logicamente non la restringe a questi due casi ma, principalmente fondandosi su la legge 17 D. VI 1, opina doversi ammettere la gestione tutte le volte che per qualunque ragione il dominus rei non ha più l'azione vindi-

---

(1) Indicare con *negotium alienum re ipsa* quell'affare che è tale obbiettivamente senza l'animo del gestore è usare un'espressione tecnica romana, perchè la legge 5 § 13 D. III 5 facendo il caso di uno che riatta una casa ereditaria credendo che l'erede sia Tizio mentre è Caio dice che per Tizio non c'è gestione perchè ALTERIUS RE IPSA GESTUM NEGOTIUM SIT.

(2) GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum cum esset meum.*

catoria per riprendere la cosa sua (1). Il Donello (2) si libera dal sistema della glossa di volere anche nel testo di Africano far discendere la gestione dalla ratifica, ma riconosce che qui il negozio è alienum re ipsa nel senso che diventa tale *eventu* cioè col fatto della distruzione della cosa. Lo schema del Donello è questo: il negotium è alienum o *re ipsa* o *voluntate gerentis;* il negozio re ipsa è *ipso gestu* quando eius gesti commodum aut incommodum statim ad nos pertinet (come la riscossione di un credito altrui), o è *eventu* quando eius gesti commodum aut incommodum ab initio ad nos non pertinet, eius incommodum eventu incipit pertinere (come la vendita di una cosa altrui che poi perisce); il negozio voluntate gerentis dev' essere voluntate gerentis cum voluntate eius cuius nomine agitur coniuncta.

Per comprendere il testo di Africano bisogna cercare se acconsenta con i principii della gestione; ora è a premettere che se l' oggetto di Tizio, passato nel possesso di Caio e da questi venduto a Sempronio, esistesse in natura Tizio avrebbe la rei vindicatio contro Sempronio e Sempronio l' azione di evizione contro Caio. Quando l' oggetto non esiste più perchè fu consumato o distrutto o usucapito, allora con quale azione Tizio chiede il prezzo a Caio? giustamente Africano concede l' azione di gestione perchè questo prezzo proviene dalla vendita della cosa di Tizio; Caio, anche avendo l' animo di gerire un affare proprio, ha posto in essere un atto giuridico sopra una cosa altrui, e perciò il dominus rei può ratificare la vendita e considerare Caio come suo gestore. Contro questa semplice interpretazione potrebbero muoversi in forma di obbiezione le considerazioni che a sostegno della loro opinione fanno lo Zimmermann il Monroy e l' Ihering, ma non se ne avrebbe un risultato efficace. In fatti lo Zimmermann dice che l' actio ne-

(1) Cuiacio *tract. VIII ad Africanum*, ad hanc legem.
(2) Donello *comm. de iur. civ.* lib. XV cap. 17 § 5.

gotiorum gestorum di Africano non è una vera gestione, ma è un nome improprio che si dà alla condictio sine causa; e dice che in un identico caso Giuliano concede appunto la condictio, cioè nella legge 23 D. XII 1 (1) che è pure di Africano:

> *si eum servum qui tibi legatus sit quasi mihi legatum possederim et vendiderim, mortuo eo posse te mihi pretium condicere Iulianus ait; quasi ex re tua locupletior factus sim.*

Qui fu legata una cosa ad un legatario la quale era invece posseduta da un legatario putativo che la vendette, e poi la cosa perì; il legatario vero ha contro il putativo una condictio per chiedere il prezzo ricavato dalla vendita. I due casi sono apparentemente uguali e perciò i citati scrittori dicono che se Giuliano dà la condictio e Africano la gestione, questa non è che una forma di quella; è però loro sfuggito che i due casi hanno un punto di diversità per il quale precisamente Giuliano non poteva concedere la gestione. Perchè vi sia la gestione bisogna che il negozio appartenga in re ipsa al dominus, che cioè la cosa venduta sia in proprietà del gestito per potersi dire che si è venduto una res eius; ciò si verifica nel caso di Africano, ove il venditore di buona fede vende un oggetto che è in dominio del proprietario del servo. Ma nel caso di Giuliano il legatario vero è forse già proprietario della cosa legata? non risulta che ciò sia; e se non è proprietario, è naturale che di fronte a lui non sia un gestore il legatario putativo perchè questi non ha venduto una cosa già di lui, nè v'è dunque il negozio alieno in re ipsa.

Il Monroy osserva che l'azione di gestione di Africano non può essere vera ma solo una larvata condictio perchè il negozio non è di Tizio nè subbiettivamente (e ciò è certo) non avendo voluto Caio gerire per lui, nè obbiettivamente non

(1) Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 47. Quest'opinione è accettata dal Windscheid *pand.* § 431 nota 18 e dal Monroy *die vollmachslose ausübung* 11.

essendo più la cosa, una volta perita, di Tizio; sì che la gestione sorgerebbe proprio quando la cosa non esistendo non è di alcuno. L'argomento è specioso ma non è vero; perchè il negotium alienum non è il prezzo ma è la vendita, la quale fu fatta quando la cosa esisteva, ed esistendo era in proprietà di Tizio. L'Ihering, il quale opina che il testo di Africano sia una disposizione eccezionale giustificata dall'equità ma non dal diritto (1), dice che se fosse vero che la gestione sorge senza l'animus dalla vendita della cosa altrui cioè ex re ipsa non sarebbe necessario attendere che la cosa venduta sia usucapita o perita, ma subito e anche quando la cosa esistesse vi sarebbe la gestione; soggiunge che in tal caso chi vende una cosa ad uno e poi la vende a un altro dal quale prende il prezzo e l'oggetto perisce, dovrebbe considerarsi gestore del primo compratore e a lui restituire il prezzo della seconda vendita, mentre al primo compratore nega sul prezzo ogni diritto la legge 21 D. XVIII 4. Rispondo: quanto al primo caso che cioè l'oggetto venduto dal possessore di buona fede al terzo ancora esista in natura, senza alcun dubbio il proprietario ha la scelta di intentare o la rei vindicatio contro il terzo o l'azione di gestione contro il venditore; e se sceglie questa seconda via ratifica la vendita e perde l'azione vindicatoria: ciò dice la legge 3 Cod. III 32. Quanto al caso del venditore che vende due volte la cosa, è vero che tra lui e il primo compratore non sorge la gestione per il prezzo ricavato dalla seconda vendita; ma perchè? appunto perchè la cosa venduta e *non consegnata* non è divenuta proprietà del primo compratore, e il venditore vendendola ha venduta una cosa *sua;* non v'è dunque la gestione perchè non v'è il negozio alieno in re ipsa.

Il testo di Africano contiene dunque la più pura applicazione dell'obbiettiva alienità del negozio senza l'animo del gestore;

---

(1) Ihering *abhandl. aus dem röm. recht* I 80. Così pure il Chambon *neg. gest.* 40.

il caso speciale ivi fatto non è che un esempio (1), e la regola sta nelle ultime parole importantissime *dari deberet* (*actio neg. gest.*) *si negotium quod tuum esse existimares cum esset* MEUM *gessisses*. La regola è questa: anche che il gestore non abbia l'animo di agire per altri ma creda di agire per se, vi è la gestione quando il negozio è in re ipsa altrui, purchè s'intende vi sieno le altre condizioni cioè la ratifica o l'utiliter gestum. Questa regola è confermata da altri testi, fra i quali la legge 12 § 1 D. XX 5 di Trifonino:

> *si aliena res pignori data fuerit, et creditor eam vendiderit: videamus, an pretium, quod percepit creditor, liberet debitorem personali actione pecuniae creditae? quod vere responderetur, si ea lege vendidit, ne evictionis nomine obligaretur: quia ex contractu et quali quali obligatione a debitore interposita, certe ex occasione eius redactum id pretium aequius proficeret debitori, quam creditoris lucro cederet. Sed quantum quidem ad creditorem, debitor liberatur: quantum vero ad dominum rei, si necdum pignus evictum est, vel ad emptorem, post evictionem, ipsi debitor utili actione tenetur, ne ex aliena iactura sibi lucrum acquirat.*

Il caso è questo: Tizio dà al creditore Caio in pegno una cosa di Sempronio; Caio la vende con patto di non prestar l'evizione a Mevio e si paga. Sempronio ha la rei vindicatio contro Mevio e l'azione di gestione contro Tizio per il prezzo della vendita; se intenta la vindicatoria e riprende il suo oggetto, Mevio non può agire di evizione contro Caio per il patto esplicito ne

(1) Africano dà per oggetto dell'azione di gestione il *pretium* perchè questo è il caso normale; non è però escluso che con l'azione di gestione possa al venditore chiedersi conto della sua poca diligenza. Se il venditore avesse saputo la cosa essere altrui e *dolosamente* l'avesse venduta per un prezzo irrisorio, il proprietario avrebbe cumulativamente l'*actio neg. gest.* e l'*actio doli:* è così che sopra (pag. 242) ho fatto consentire le leggi 3 § 8 D. III 5 e 50 D. XXI 2.

evictionis nomine obligaretur, ma ha un' azione utile contro Tizio che si arricchì per il fatto che Caio non è più creditore. Se invece Sempronio agisce di gestione non può più intentare la rei vindicatio; la cosa, malgrado esista in natura, rimane a Mevio; Caio è soddisfatto del suo credito col prezzo; Tizio deve dare a Sempronio l' equivalente del prezzo. Perchè quest' azione di gestione è detta *utilis?* perchè il vero gestore sarebbe Caio, ma l' utilità della vendita essendo ricaduta sopra Tizio che si è liberato del debito, è Tizio considerato il gestore. La gestione qui sorge dal negozio alieno in ipsa re e dalla vendita della *cosa altrui;* il gestore non ebbe l' animo di gerire per altri, chè anzi vendette per soddisfare il proprio credito. Lo Zimmermann (1) afferma che il debitore pignorante era un possessore di mala fede, e perciò sapeva la cosa essere d' altri, ma il testo non distingue e può applicarsi anche al possessore di buona fede; del resto la scienza che la cosa è altrui non è ancora l' animus aliena negotia gerendi.

Un' altra applicazione del negozio alieno in re ipsa è nella legge 3 Cod. III 32, la quale è più importante che le precedenti perchè con una formula generale abbraccia tutti i casi; fa l' ipotesi che il marito abbia venduto una cosa della moglie invita vel ignorante, e dice che se costei ratifica o in qualunque modo cessa di essere proprietaria della cosa perde la rei vindicatio contro il compratore ed ha l' azione di gestione de pretio contro il marito. Il modo col quale la legge si esprime esclude che il marito abbia avuto l' intenzione di agire per la moglie; lo Zimmermann e l' Ihering osservano ch' egli sapeva la cosa non esser sua (2), ma bene il Monroy (3) risponde che aver la scienza della proprietà altrui non è aver l' animus aliena negotia gerendi. Se la moglie ratifica la vendita, malgrado che

---

(1) Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 51.
(2) Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 24; Ihering *abhandl.* I 84.
(3) Monroy *die vollmachtslose ausübung* 12.

la cosa ancora esista in natura, perde la rei vindicatio contro il terzo ed ha per il prezzo l' azione di gestione contro il marito. Se la moglie alio modo rei proprietatem amisit, come se la cosa perisce o è usucapita, ha per riavere il prezzo la stessa azione di gestione. Il Monroy in questo secondo caso dice che tale azione è in realtà la condictio; ma non è un' affermazione ragionevole, perchè vi è vera gestione essendo il negozio alieno in re ipsa; la cosa distrutta od usucapita non è più in dominio della moglie ma vi era quando il marito fece la vendita, e come osservai per il testo di Africano il negozio non è il prezzo ma la vendita stessa.

Le leggi fin ora vedute trattano della vendita o del pignoramento di una cosa altrui, e sono casi nei quali il gestore ha compiuto *rapporti giuridici di dominio* che spettano al vero proprietario della cosa; ma evidentemente non v' è una ragione per tenere in questi limiti l' alienità re ipsa del negozio. Il gestore non solo può esercitare diritti di dominio spettanti a un altro ma anche diritti di erede o di creditore, e in genere può compiere rapporti giuridici spettanti a un terzo; in questa spettanza altrui del rapporto sta la obbiettiva alienità e il fondamento della gestione. I testi giustificano questa formula così generale; la legge 25 D. III 5 fa il caso di un erede testamentario che nomina alcuni amministratori dei beni ereditarii, ma il testamento è annullato e l' erede ab intestato ha l' azione di gestione contro gli amministratori per il rendimento dei conti: in fatti questi amministratori hanno compiuto gli atti che avrebbe potuto compiere solo il vero erede, ed hanno dunque esercitato i rapporti giuridici dei quali è investito cotesto erede. In questo gerire un rapporto giuridico altrui sta l' obbiettiva alienità del negozio. La legge 10 D. V 4 fa il caso di un padre che nominato coerede muore prima del testatore; suo figlio credendo che il padre sia assente amministra quella parte di eredità la quale invece si accresce agli altri coeredi; a costoro per avere i conti dal figlio non è data la petitio hereditatis ma l' azione di gestione, perchè il figlio compì dei rapporti giuridici

che solo spettavano ai veri eredi, e perciò compì un negozio alieno in re ipsa. A simiglianza di ciò la legge 41 D. XII 1 dà ai coeredi non l'azione familiae erciscundae ma negotiorum gestorum contro il coerede che, non sapendo di esser tale, gerì affari del defunto.

## § 6.

### La possibilità di costruire una formula e una teoria per tutti i casi di negotium alienum.

Le fonti vedute nel paragrafo precedente contengono applicazioni diverse dell'obbiettiva alienità del negozio; ma non contengono una formula e una teoria generale che abbraccino tutti i casi di negozio in re ipsa: è questo il compito della ricerca dogmatica, che gli scrittori (tranne quelli che ricorderò ora) e specie i civilisti moderni non si sono proposto, incappando così nell'inconveniente di dovere casuisticamente enumerare e discutere le principali fattispecie di gestione senza coordinarle in una concezione teorica generale. Il Dankwardt *neg. gest.* 35 credette potersi chiamare negotium alienum *qualunque fatto contenente un atto dispositivo sul patrimonio altrui;* ma con questa formula si è guadagnato qualche cosa? la ricerca è spostata ma non esaurita, perchè rimane a vedere che cosa s'intenda per patrimonio altrui. E se per patrimonio s'intende, come è probabile, il complesso delle cose e dei diritti appartenenti a una persona la formula del Dankwardt non è più completa; è in fatti noto (e su ciò tornerò fra poco) che il venditore che ricava un utile affittando la cosa venduta ma non consegnata deve tale utile restituire al compratore come suo gestore (L. 13 § 13 D. XIX 1): ora la cosa venduta e non consegnata non è in diritto romano una proprietà del compratore, e nel patrimonio di costui non c'è la cosa ma l'azione personale per farsela trasmettere. La relazione fra il negozio e il patrimonio

è un concetto che rimonta a Donello il quale diceva *est autem negotium eius hoc ipso quod res eius est* (1) e che si trova in molti pandettisti moderni; e certamente come concetto generale esprime l' ordine normale delle cose, ma non è un concetto, come ho testè dimostrato, che possa contenere tutti i casi del negotium alienum richiesto dalla gestione. Ora aggiungo che se da questo lato è incompleto, da un altro lato è eccessivo perchè tutti i contratti che possono riguardare il patrimonio altrui, non sono sempre una negotiorum gestio, come s' inferisce dalla legge 21 D. XVIII 4. Questa critica toglie valore ad una simile formula usata dall' Aarons *beiträge zur lehre von der neg. gest.* 195, il quale definisce il negozio alieno un' azione " che ha il contenuto di aggiungere al patrimonio altrui un oggetto di un diritto o di un obbligo, o togliere o modificare uno già esistentevi, o di impedire l' uno o l' altro di questi effetti ". Ricerche più profonde e idee più precise si trovano nel Monroy (2) il quale non crede che si possa pervenire a un' unica dottrina per la gestione subbiettiva e l' obbiettiva, perchè in realtà queste sono *due istituti* giuridici diversi; la gestione subbiettiva concerne gli *interessi altrui* mentre l' obbiettiva i *patrimoniali diritti altrui;* il negozio alieno obbiettivamente è l' esercizio di un diritto di un altro. Non posso convenire in questa dottrina perchè, a parte le censure concettuali che le si potrebbero muovere tolte dai su citati casi di gestione della legge 13 § 13 D. XIX 1 e di non gestione della legge 21 D. XVIII 4, la conseguenza è che la gestione ha luogo solo per i rapporti giuridici posti in essere dal gestore e non anche per semplici azioni fisiche con effetti giuridici. Questa conseguenza, che il Monroy logicamente deduce dalla sua teoria, è falsa: la distruzione di una cosa altrui o un qualunque mutamento della cosa altrui può generare le azioni

---

(1) Donello *comm. ad tit. dig. qui infra scripti sunt* alla legge 23 de rebus creditis XII 1.

(2) Monroy *die vollmachtslose ausübung* 17, 59, 67, 84.

di gestione quando ve ne sieno gli altri requisiti, cioè la ratifica o l' utiliter gestum. Supponiamo che Tizio incendi una quantità di cose vecchie di Caio e da costui destinate ad essere distrutte; Tizio non ha posto in essere un diritto patrimoniale o un rapporto giuridico di Caio, tuttavia ha fatto un' azione fisica su le cose altrui che, se fu utile o se fu approvata, diventa una gestione. Tutti gli atti dei possessori ereditarii di buona o mala fede su le cose possedute, o dei depositarii, o degli inquilini e in genere tutti quei *fatti* in rebus alienis che non sono rapporti giuridici altrui ma sono mutamenti delle cose altrui possono col concorso delle altre condizioni legali doventare una negotiorum gestio; nol potrebbero con la dottrina del Monroy. La più ristretta e più determinata teoria del negozio alienum obbiettivamente fu proposta dall' Ihering ed accettata dallo Chambon (1), ed ha una grande importanza anche perchè riguarda la dottrina generale delle obbligazioni. Cotesti scrittori non riconoscono la gestione indipendente dall' animus aliena negotia gerendi che in due ipotesi: una è quando chi ha l' obbligo di dare una cosa e cedere le azioni pel caso che la cosa sia danneggiata rubata o distrutta, intenta da se stesso queste azioni e ne riscuote l' equivalente; l' altra è quando non a chi agisce ma ad un altro spetta il *periculum negotiationis.* Questa dottrina è inaccettabile per le considerazioni seguenti. Anzi tutto è certo che quando si deve dare una cosa o, essendo perita, le azioni corrispondenti (2) il debitore che le intenta è un gestore di affari del creditore; ma non si ha qui una regola del negotium alienum, sì bene un gruppo di casi nei quali l'alienità del negozio deriva dall' esercizio di azioni spettanti ad altri e non all' attore. Quanto all' essere il negozio di quella persona alla quale tocca il periculum rei e negotiationis, ognun vede che ci

(1) Ihering *abhandl. aus dem röm. recht* I 44 e 77; Chambon *neg. gest.* 33.

(2) Art. 1299 del codice civile italiano; L. 21 D. XVIII 4 in fine: *si sine culpa desiit detinere venditor actiones suas praestare debebit non rem.*

troviamo in presenza di uno dei più difficili e contestati punti della dottrina generale delle obbligazioni: la regola *cuius periculum eius commodum* intesa nel senso che chi soffre la perdita di una cosa debba averne pure i vantaggi è stata dimostrata dal Mommsen non vera e questo resultamento è ormai acquisito per sempre alla scienza giuridica, tanto in riguardo al diritto romano quanto ai diritti civili moderni (1). In una vendita condizionale in fatti il pericolo della perdita totale della cosa è del venditore mentre il commodo è sempre del compratore (2). Se invece quella regola s' intende nel senso che chi soffre il danno proveniente da un dato avvenimento ha anche il vantaggio che da questo può derivare, allora si ha una regola vera per le obbligazioni ma inapplicabile ai diritti reali: il possessore di buona fede in fatti fa suoi i frutti della cosa mentre non risponde dei danni di essa, e il possessore di mala fede ne risponde in limiti latissimi mentre non gode i frutti in alcun modo. Come può dunque applicarsi la regola dell' Ihering ai casi di gestione ove ricorre questo rapporto fra la persona e la cosa? Chi possiede un oggetto altrui e lo vende può divenire gestore del proprietario specie se l' oggetto è perito, come si disse nel paragrafo precedente in base ai testi; il proprietario non ha dunque il periculum rei, eppure ne ha il commodum. Il possessore di buona fede di una eredità deve cedere i vantaggi avuti dalle cose ereditarie, come il prezzo delle vendite, e d' altra parte non sopporta il periculum rei: di fronte agli eredi può essere un negotiorum gestor. Ma il possessore di mala fede dell' eredità deve ugualmente restituire il commodum (3) mentre è suo il periculum (4), contrariamente alla regola su cui si fonda l' Ihering. Se questo possessore di mala fede ha

(1) Mommsen *erörterungen aus dem obligationenrecht* I § 1.
(2) L. 8 pr. D. XVIII 6; art. 1163 cod. civ. ital.
(3) L. 33 § 1 e L. 36 § 3 D. V 3.
(4) L. 20 § 21 D. V 3.

venduto una cosa ereditaria gli eredi possono o rivendicare la cosa o approvare la vendita, e farsi dare il prezzo dal possessor malae fidei, che in quest' ultimo caso è un gestore di affari malgrado che a lui e non agli eredi spetti il periculum rei vel negotiationis. Il Chambon *neg. gest.* 20 dice che questa scelta concessa agli eredi è un' eccezione fondata sul principio del senato consulto giovenziano *omne lucrum auferendum esse tam bonae fidei possessori quam praedoni* secondo la legge 28 D. V 3; ma appunto perchè questo principio vale per il possessore tanto di buona che di mala fede non può spiegare l' essere quest' ultimo considerato un negotiorum gestor: la ragione sta dunque e solo nel negotium alienum. Il Chambon *neg. gest.* 17 dice che " il motivo per il quale i negozii compiuti dal bonae fidei possessor si considerano come negotia aliena sta nel periculum negotiationis degli eredi "; rispondo che non sta in ciò, perchè anche quando tale periculum è del possessore di mala fede gli atti di costui possono essere negozi alieni dell' erede; e rispondo che l' alienità del negozio in ambedue i casi non è nel periculum negotiationis, ma nell' essere i fatti dipendenti da rapporti giuridici dei quali è investito non il possessore ma l' erede. Anche nelle obbligazioni, per le quali solo è vera la regola cuius periculum eius commodum intesa nel secondo modo sopra indicato, l' obbiettiva alienità del negozio non dipende da tale periculum; basta a dimostrarlo la considerazione che questa regola porta a dare al creditore il *lucrum* ottenuto dalla negotiatio, mentre nella gestione degli affari oltre al lucro è compreso nell' azione un rendiconto generale di conti.

La critica delle opinioni altrui paragonata con le risultanze ottenute nel paragrafo precedente mi conduce a formulare la seguente dottrina sopra il negozio alieno in re ipsa. Il gestore può in primo luogo realizzare un diritto che appartiene ad un altro: in questo caso il rapporto giuridico di quest' altro era già sorto e il gestore se lo appropria. In secondo luogo può darsi che il gestore compia una qualunque azione o giuridica o semplicemente materiale sopra un oggetto che è nella proprietà di

un altro. In terzo luogo può darsi che il gestore compia un' azione che non è ancora un esistente rapporto giuridico altrui e non ha per oggetto una cosa altrui, ma che è un' azione che ha la facoltà di compiere solo chi è investito del diritto da cui essa azione discende. In tutte queste eventuali categorie l' alienità sta in ciò che il gestore fa un atto che dipende da un rapporto giuridico non suo ma d' altri; la formula generale è dunque questa: *il negozio è alieno obbiettivamente quando è necessariamente collegato con un rapporto giuridico altrui.* Chi vende, distrugge, modifica una cosa di un terzo fa un' azione che solo questo terzo come proprietario potrebbe fare: il negozio del vendere o distruggere o modificare è dunque alieno perchè è un' azione dipendente da un rapporto giuridico altrui, cioè dall' altrui diritto di proprietà. Chi in buona o in mala fede possiede un' eredità e ne dispone fa atti che presuppongono la qualità di erede, e siccome tale qualità è in altri così quegli atti sono un negozio alieno e la gestione, concorrendo le altri condizioni, sorge. L' erede putativo diventa gestore dell' erede vero, perchè le sue azioni dipendono dal rapporto giuridico ereditario del quale non lui ma l' erede vero è investito. Qualunque diritto di una persona esercitato da un' altra è per questa un negozio alieno; qualunque fatto dipendente da un diritto di una persona è per quella persona che pone in essere il fatto un negozio alieno; dunque il negozio alieno non è solo l' esercizio di un rapporto giuridico altrui come dice il Monroy, e non è solo un' amministrazione del patrimonio altrui come dice il Dankwardt, ma è l' una cosa e l' altra, e di più è un' azione non contenente un diritto nè compiuta sul patrimonio altrui ma giuridicamente ammissibile solo come conseguenza dell' altrui rapporto giuridico; il negozio alieno è quindi un' azione che in tanto ha il gestore compiuto in quanto si è fatto soggetto di un rapporto, che già ha per soggetto un' altra persona la quale è il dominus negotii. Gli atti compiuti sopra una *cosa altrui,* l' esercizio di *diritti altrui*, le azioni *presupponenti un rapporto giuridico altrui* sono i tre lati del negozio alieno e sono ab-

bracciati completamente quando si dice che negozio alieno è quello che dipende e si legittima e discende da un rapporto giuridico altrui. Questa così generale concezione pare che debba ridurre a negotiorum gestio tutti gli istituti concernenti le cose altrui, come il deposito il commodato la locazione il possesso la specificazione e molti altri; ma non deve dimenticarsi che il negozio alieno è uno fra i requisiti della gestione la quale ne richiede anche altri, fra i quali l'assenza di un istituto giuridico nominato che contempli l'agire su cose o diritti altrui. Nei casi di un depositario che guasti la cosa depositata, o di un possessore che si appropri una cosa non sua, o di un condomino che disponga dell'intiero oggetto indiviso si ha certamente l'esercizio di un negotium alienum, ma non si ha la gestione perchè istituti speciali come l'actio depositi o la rei vindicatio o la communi dividundo contemplano questo genere di fatti: la gestione sorge quando il fatto non cade sotto uno speciale istituto. D'altra parte nella gestione concepita nel modo generale sopra detto, cioè non solo come amministrazione di beni altrui ma come esercizio di un negozio alieno, il diritto ha un mezzo potente per rimediare in ogni istituto giuridico agli inconvenienti derivanti dalla natura di quell'istituto che per le sue regole speciali non possa contemplare tutta la responsabilità delle parti. Il mandatario ch'esce dai limiti del mandato, il depositario del deposito, l'inquilino che non possa chiedere o fare alcuni fatti superanti le facoltà inerenti alla locazione, e in genere tutti i contraenti speciali in quanto superano i confini giuridici del loro contratto incappano nella gestione e diventano negotiorum gestores. L'amministrazione di un affare altrui ha tre generi di istituti che la regolano; o è contratto, se vi sono i requisiti e i limiti di quel dato contratto che si volle fondare fra le parti; o, non essendo mai stata o cessando di essere un contratto, è gestione di affari quando concorrano gli elementi della ratifica o dell'utiliter gestum; o, non essendo nè contratto nè gestione, è delitto e si cade nella responsabilità aquiliana dell'articolo 1151 del codice civile. La negotiorum

gestio dunque è un *istituto generico* nel senso che può trovarsi accanto a qualunque altro istituto giuridico e supplire le mancanze di questo; appartiene perciò al numero di quei provvidi concetti generali che completano i necessari difetti di ogni istituto speciale, come le condictiones e l'azione de in rem verso. Un altro limite importantissimo ha la gestione, chè se non l'avesse sarebbe distrutta la categoria dei delitti privati e il ladro il danneggiante l'usurpatore sarebbero sempre e solo gestori di affari: questo limite è alternativo cioè la ratifica del dominus o l'utiliter gestum. È perciò che data un'azione extra-contrattuale compiuta da te sopra un negozio mio, io ho la scelta fra il ratificarla e farti gestore di affari o il respingerla e agire contro di te per danni o per furto o per indebito arricchimento o in simili altri modi: questo *diritto di scelta* risulta dalla già studiata legge 3 Cod. III 32 la quale per il caso che io abbia venduta un cosa tua concede a te o la rei vindicatio contro il compratore per riprenderla o l'azione di gestione contro di me per il prezzo se tu *postea de ea venditione consensisti*. Così la legge 3 Cod. V 51 fa il caso di un curatore che riscosse con decreto del preside una somma di denaro e che la spese a fine di comperare per se stesso un fondo; il minore può chiedere al curatore il denaro con gli interessi oppure ratificare la vendita e farsi dare il fondo: *elege utrum malis in emptione tibi negotium eum gessisse an, quia in usus suos conversae pecuniae sunt, legitimas usuras ab eo accipere.*

La pietra di paragone della verità di qualunque teoria sopra il negozio alieno è la legge 21 D. XVIII 4 di Paolo; vediamo se la teoria da me sopra formulata riesce a spiegarla. Questa legge importantissima per altri lati della dottrina delle obbligazioni deve qui esaminarsi in rapporto alla gestione, e anche da questo solo aspetto ha una letteratura vasta (1):

---

(1) Principalmente: Ihering *abhandl.* I 46 e 50 e 58; Mühlenbruch *cession* § 38; Mommsen *erörterungen* I § 19; Chambon *neg. gest.* 13; Monroy *die vollmachtslose ausübung* 61.

*venditor ex hereditate interposita stipulatione rem hereditariam persecutus alii vendidit: quaeritur, quid ex stipulatione praestare debeat: nam bis utique non committitur stipulatio, ut et rem et pretium debeat. Et quidem si, posteaquam rem vendidit heres, intercessit stipulatio, credimus pretium in stipulationem venisse: quod si antecessit stipulatio, deinde rem nactus est, tunc rem debebit. si ergo hominem vendiderit et is decesserit, an pretium eiusdem debeat? non enim deberet Stichi promissor, si eum vendidisset, mortuo eo, si nulla mora processisset, sed ubi hereditatem vendidi et postea rem ex ea vendidi, potest videri,* UT NEGOTIUM EIUS AGAM QUAM HEREDITATIS. *sed hoc in re singulari non potest credi: nam si eundem hominem tibi vendidero et necdum tradito eo alii quoque vendidero pretiumque accepero, mortuo eo videamus ne nihil tibi debeam ex empto, quoniam moram in tradendo non feci* (PRETIUM ENIM HOMINIS VENDITI NON EX RE, SED PROPTER NEGOTIATIONEM PERCIPITUR) *et sic sit, quasi alii non vendidissem: tibi enim rem debebam, non actionem. at cum hereditas venit, tacite hoc agi videtur, ut, si quid tamquam heres feci, id praestem emptori,* QUASI ILLIUS NEGOTIUM AGAM: *quemadmodum fundi venditor fructus praestet bonae fidei ratione, quamvis, si neglexisset ut alienum, nihil ei imputare possit, nisi si culpa eius argueretur. quid si rem quam vendidi alio possidente petii et litis aestimationem accepi utrum pretium illi debeo an rem? utique rem, non enim actiones ei sed rem praestare debeo: et si vi deiectus vel propter furti actionem duplum abstulero, nihil hoc ad emptorem pertinebit. nam si sine culpa desiit detinere venditor, actiones suas praestare debebit non rem, et sic aestimationem quoque; nam et aream tradere debet exusto aedificio.*

Legge 13 § 13 D. XIX 1: *item si quid ex operis servorum vel vecturis iumentorum vel navium quaesitum est, emtori praestabitur.*

Queste due leggi fanno questi tre casi:

*a*) il venditore di una eredità vende ad un altro un oggetto ereditario che poi perisce; deve dare al compratore dell' eredità anche il prezzo ricavato con quell' oggetto.

*b*) il venditore di una cosa che la rivende a un altro, quando questa cosa prima d'esser consegnata perisce, non deve dare al primo compratore il prezzo della seconda vendita; non vi è gestione.

*c*) il venditore di una cosa che l'affitta deve al compratore dare la cosa e le mercedi riscosse, per le quali la dottrina ammette (sebbene il testo non lo dica) che siavi la gestione.

La semplice lettura di queste tre decisioni romane mostra che in apparenza si contradicono, ed è necessario accordarle fra loro e farle consentire con la teoria del negotium alienum nella negotiorum gestio. Quanto al primo caso non è detto nel testo che l' erede venditore della eredità sia un gestore dell' erede compratore: Paolo in fatti dice QUASI *illius negotium agam* e questa frase indica non l' esistenza ma la simiglianza del negozio alieno. Però può anche supporsi che si tratti di vera gestione e tuttavia la decisione di Paolo è da approvarsi: la difficoltà è comprendere perchè il venditore di una eredità che rivende un oggetto di essa sia un gestore e invece il venditore di una cosa che rivende la stessa cosa non sia tale. Si noti però che per trovare una vera contradizione fra queste due norme bisognerebbe che la posizione logica dei due casi fosse la stessa mentre non è; bisognerebbe cioè che il venditore dell' eredità non rivendesse un oggetto di essa ma rivendesse *tutta* la eredità. In questa mia considerazione sta il modo di sciogliere la difficoltà: chi ha venduto un' eredità e poi ne rivende un solo oggetto deve al compratore consegnare la eredità fuorchè l' oggetto venduto; e se nella venditio hereditatis non le singole cose ma l' universum ius è il contenuto del contratto, l' oggetto individuale diventa una parte secondaria: anche senza tale oggetto l' eredità c' è sempre e dev' essere restituita. Chi ha venduto un fondo e ne raccoglie i frutti deve restituire il fondo e i

frutti: chi ha venduto l'eredità e rivenduto un singolo oggetto deve restituire l'eredità e il prezzo, perchè questo prezzo non è l'equivalente della prima vendita ma è come un frutto della eredità venduta. Questa è l'idea di Paolo: quemadmodum fundi venditor fructus praestet. E se questa è l'idea, si comprende perchè siavi il negotium alienum e quindi la gestione, e si comprende come il primo e il terzo dei sopra detti casi abbiano la medesima ratio decidendi: quando il venditore di una cosa non consegnata con affittarla ricava le mercedi deve restituirle al compratore perchè egli *si è servito* di una cosa della quale è rimasta a lui la proprietà giuridica ma non la libera disponibilità: per *servirsi* della cosa cioè affittarla, commodarla, pignorarla, coltivarla, raccogliere i frutti, deve ricorrere al rapporto giuridico di libera disponibilità: in tanto potrebbe servirsi della cosa in quanto avesse diritto a disporne; ma il rapporto giuridico di disponibilità è del compratore, malgrado che non ne sia ancora proprietario. L'*uso* della cosa adunque dipendendo da un rapporto giuridico altrui è un negozio alieno, e chi ne usa è un gestore di affari. Un esempio significativo può trarsi in diritto romano dalla dote: il marito è proprietario del fondo dotale ma non può venderlo senza il consenso della moglie; il rapporto di proprietà è del marito, il rapporto di disponibilità alienativa è pur della moglie; se il marito vende il fondo può la moglie, ratificando, renderlo un suo gestore come si argomenta dalla legge 3 Cod. III 32, e se può renderlo un gestore vuol dire che la vendita è qui un negotium alienum. E in fatti è tale perchè sebbene la proprietà della cosa sia del marito pure la vendita e la consegna della cosa sono un'azione che dipende dal rapporto giuridico della disponibilità alienativa, cioè da un rapporto giuridico che è pure altrui perchè è pure della moglie. Le teorie degli altri scrittori richiedenti per il negozio alieno o la proprietà in altri della cosa o l'esercizio di un diritto concreto altrui s'infrangono contro questo scoglio di avere proprietarii che sono nello stesso tempo gestori di affari; ma secondo la dottrina mia questo diventa chiaro, perchè un proprietario è

gestore quando fa della cosa sua un *uso* che spetta ad altri: ora il marito non può vendere e consegnare il fondo perchè tale uso è della moglie; il venditore che ante traditionem continua ad essere proprietario dell' oggetto venduto diventa un gestore quando raccoglie i frutti o le mercedi perchè quest' uso dipende non dal suo ancor vivo diritto di proprietà, ma dal rapporto giuridico di libera disponibilità sorto nel compratore in forza del solo contratto; il venditore di una eredità che rivende un oggetto di essa si serve dell' intiero patrimonio, converte una parte di esso da cosa in denaro, e malgrado continui ad essere lui l' erede pure questo *servirsi* dell' eredità non dipende più dal nomen heredis ma dal rapporto giuridico di disponibilità passato per contratto nel compratore ereditario. In tutti questi casi se fosse vera la definizione di Donello (che è quella che in fondo domina negli scrittori sopra criticati) *negotium esse eius hoc ipso quod res eius est,* non si avrebbe la gestione perchè il marito e il venditore dell' eredità e il venditore della cosa sono essi il proprietario della dote, l' erede del patrimonio, il dominus della cosa; ma invece in questi casi il dominium rei essendosi in riguardo ai subbietti staccato dalla libera disponibilità dell' oggetto e non da quello ma da questa dipendendo l' *uso* della cosa, quando il proprietario o l' erede ne usa fa un' azione che è negotium alienum perchè dipende da un rapporto giuridico altrui, cioè non dal rapporto di dominio o dalla qualità di erede ma da quello della libera disponibilità della cosa. Se le cose da me dette sono vere spiegano il primo e il terzo caso di Paolo nella controversa legge 21 D. XVIII 4, ma pare che non spieghino il caso di mezzo, quello cioè nel quale il venditore di una cosa che la rivende a un altro e prima di consegnarla la cosa perisce non è un gestore di fronte al primo compratore per il prezzo riscosso dal secondo. Basta osservare gli elementi della fattispecie per scorgere come la dottrina sostenuta ne tragga conforto e conferma: il venditore fece una duplice vendita della cosa e la cosa perì prima di essere consegnata; perchè il prezzo preso dal secondo compratore non debba resti-

tuirsi al primo bisogna provare che la seconda vendita non è un negotium del primo compratore. Si parla di pura vendita e non di *traditio rei,* perchè se il venditore avesse consegnato la cosa al secondo compratore egli si sarebbe *servito* della cosa e avrebbe fatto un' azione dipendente dall' altrui diritto di disponibilità; ma quando ha semplicemente venduto cioè fatto un secondo contratto di vendita e non altro, *non si è servito della cosa* perchè ha posto in essere un vincolo giuridico personale che dipende dalla sua volontà e non da altro. Io posso su le cose altrui fare tanti contratti quanti voglio; finchè non le consegno o non le lascio godere ad altri, o insomma non ne uso, non sorge nessun rapporto di gestione perchè col fare puri contratti non ho toccato i rapporti giuridici altrui. È il servirsi della cosa che, dipendendo dall' altrui diritto di disporre, è un negozio alieno e genera la gestione; ma il creare vincoli personali obbligatorii non è servirsi della cosa ma è solo ligare il proprio consenso. Quando adunque il venditore rivende ma non consegna l' oggetto già venduto non fa nulla che implichi un uso della cosa nè che dipenda dalla libera disponibilità del primo compratore; non fa un negozio alieno ma un negozio proprio, perchè pone in essere un vincolo personale obbligante la sua volontà; e se, per il perimento fortuito della cosa, viene da questo secondo contratto suo personale a lucrare il prezzo pagato dal secondo compratore, questo prezzo non deve restituirlo al compratore, perchè non è come le mercedi locative derivato dall' uso della cosa ma da un contratto separato, e non è dipeso dal rapporto giuridico altrui di disporre di quella cosa ma dal rapporto giuridico proprio di obbligare il proprio consenso; non v' è dunque negozio alieno e non v' è gestione, perchè come scultoriamente dice Paolo *pretium hominis venditi* NON EX RE SED PROPTER NEGOTIATIONEM *percipitur*. Questi principii acquistano una chiarezza anche maggiore se si applicano al diritto civile italiano nel caso di duplice vendita: se il venditore ha venduto a due persone la stessa cosa e non l' ha consegnata a nessuno e la cosa è perita, il primo compratore ne era venuto

proprietario ipso iure e il secondo compratore ricupera il prezzo pagato perchè gli fu venduta una cosa altrui; se questo compratore non pensasse a richiedere il prezzo tornerebbe a vantaggio del venditore ma non del primo compratore, perchè quel prezzo il venditore riscosse non servendosi della cosa (ex re) ma con un contratto suo personale (propter negotiationem). Se invece il venditore vende la cosa a due e la consegna al secondo compratore (trattandosi di cose mobili) o avviene per parte di costui la trascrizione (trattandosi di cose immobili), allora il proprietario è il secondo compratore e il primo può riavere il prezzo che ha pagato. Dato che il secondo compratore abbia pagato un prezzo maggiore del primo potrebbe costui dire al venditore: io ratifico la seconda vendita, considero voi come mio gestore, datemi il secondo prezzo e voi tenetevi il primo da me pagato? La risposta dev' essere negativa perchè se la legge italiana ha espressamente dichiarato che nell' ipotesi fatta il proprietario è il secondo compratore, vuol dire che ha ammesso nel venditore la facoltà di ciò fare, e il venditore ciò facendo non ha dunque gestito un negozio alieno. Il primo compratore avrà dunque solo il diritto a riavere il prezzo pagato, oltre alla solita azione per il risarcimento dei danni.

La formula proposta riguarda il negozio alieno obbiettivamente o in re ipsa, cioè quello che si ha indipendentemente dalla volontà del gestore. Può questa formula contemplare anche il negozio alieno subbiettivamente, cioè quello che non ha la sua base in re ma nell'animus aliena negotia gerendi? Sarebbe di somma utilità dogmatica poter dare una risposta affermativa, perchè altrimenti bisognerebbe dire col Monroy che la gestione obbiettiva e la subbiettiva sono *due istituti giuridici diversi* (1). Quando il negozio è altrui subbiettivamente ci si trova dinanzi a un rapporto giuridico creato ex novo in quel momento, perchè se fosse sorto prima apparterrebbe già a qualcuno; questo rap-

(1) Monroy *die vollmachtslose ausübung* 67.

porto giuridico che si crea con l'atto gestorio (in forza del solo animus del gestore) non è di esso gestore perchè la sua intenzione non fu di gerire per se; e se non è del gestore e d'altra parte dev'essere di qualcuno non può a meno di dirsi che è del gestito. In molti casi *etiam inviti et ignorantes* possiamo acquistare dei diritti, e il rapporto giuridico sorto ex voluntate gestoris è immediatamente del gestito, sebbene lo sia imperfettamente perchè deve andarvi congiunta la ratifica o l'utiliter gestum. Ho già dimostrato in fine del capo III § 2 che il nogozio gestito subbiettivamente diventa un rapporto giuridico del dominus sebbene imperfetto. Quando adunque si dice che *il negozio alieno è quello che dipende da un rapporto giuridico altrui* si comprende tanto il negozio obbiettivo (quando cioè il rapporto giuridico preesiste al negozio) quanto il subbiettivo (quando cioè il rapporto giuridico sorge contemporaneamente al negozio). La dottrina da me proposta riesce adunque a ridurre in un unico concetto generale l'alienità del negozio sia in re ipsa sia in voluntate gestoris, e vale tanto per il diritto romano quanto per il diritto italiano: è una dottrina di diritto comune vigente. Quest'ultima affermazione può essere provata brevemente. Quando uno vende in buona fede una cosa altrui credendola propria si vide che la legge 3 Cod. III 32 concede al proprietario o l'azione vindicatoria per riprendere la cosa o (specie se questa è peremta vel usucapta) l'azione di gestione contro il venditore per avere il prezzo se fu pagato o l'azione venditi se non fu pagato. Così prescrive l'articolo 1149 del codice civile italiano: " chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita od a cedere l'azione per conseguirlo "; il rapporto che sorge tra il proprietario e il venditore è la gestione e il negozio gestito è in re ipsa, perchè il venditore essendo in buona fede non poteva avere l'animo aliena negotia gerendi.

Il possessore di buona o mala fede per le spese fatte su la cosa non è considerato un gestore; egli infatti non ha diritto, come l'avrebbe se fosse un gestore, a riavere dal proprietario le

spese utilmente fatte ma poi per eventi fortuiti non vantaggiose, e non può chiedere che le spese necessarie (art. 1150) o la somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato (art. 705). La ragione di ciò è il non trovarsi il negozio alieno; e non solo perchè il possessore come dice il Demolombe (1) agisce *dans son seul intérêt* ma perchè come possessore ha un proprio *ius* sopra la cosa, e le spese da lui fatte dipendono dal *suo* e non *altrui* rapporto giuridico di possesso (2).

L'erede del depositario che, in buona fede e ignorando che la cosa sia in deposito, la vende diventa un gestore di affari del proprietario per l'espresso precetto dell'articolo 1851 e deve restituire il prezzo ricevuto: l'eccezione è qui nel ritenere spento il contratto di deposito, ma ammesso che l'azione di deposito non abbia più luogo sorge la gestione perchè il negozio è alieno obbiettivamente.

È noto che i creditori possono per il conseguimento di quanto è loro dovuto esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, secondo che prescrive l'articolo 1234: quale è il rapporto tra i creditori e il debitore in rapporto a quest'esercizio? è la gestione, perchè in quest'ipotesi l'agire dei creditori non dipende direttamente dal loro credito ma dai diritti spettanti al debitore sebbene trascurante nel realizzarli.

Suppongasi ora che Tizio migliori con una buona e spontanea amministrazione il patrimonio di Caio, e venga con ciò a rendere possibile che i creditori di Caio sieno pagati; fra Tizio e questi creditori sorge gestione di affari? l'amministrazione fu utile ai creditori, ma l'agire di Tizio dipese dal rapporto giuridico di proprietà delle cose; ora è tale rapporto

---

(1) Demolombe *traité de la distinction des biens* I n. 687.

(2) Sourbets *de la gest. d'aff. en dr. fr.* 73 che correttamente non richiede l'animus come condizione necessaria della gestione qualifica il caso del possessore come un'eccezione fatta dalla legge. Egli non vede che non è un'eccezione ma rientra nella regola, perchè il possessore non gerisce un affare altrui: il possesso non è un *fatto* ma è un *diritto*.

che genera il negozio alieno e non l'utilità delle azioni; la gestione sorgerà dunque fra Tizio e Caio e non fra Tizio e i creditori di Caio. Quasi tutti i civilisti francesi accettano questa risoluzione ma per il solo caso che i creditori sieno chirografarii; se sono ipotecarii, dicono che c'è gestione fra loro e il gestore dei beni del debitore (1): il vantaggio di un creditore ipotecario, quando la cosa ipotecata è da un terzo migliorata o assicurata, è evidente perchè l'ipoteca si estende a tutti i miglioramenti (art. 1966) e alle somme dovute dagli assicuratori (art. 1951), ma il vantaggio non genera da solo il negozio alieno, e il fatto del migliorare od assicurare dipende dal rapporto giuridico di essere proprietario (2). Chi migliora o assicura è dunque gestore del debitore.

Facciasi l'ipotesi di un depositario o commodatario o conduttore di una cosa locata i quali facciano su la cosa alcune spese a loro non spettanti per legge; possono considerarsi gestori del proprietario indipendentemente dall'intenzione e dallo scopo che ebbero nel fare le spese? la comune risposta negativa (3) non è corretta; quelle persone hanno l'obbligo di usare verso la cosa la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1583, 1808, 1843), e perciò le spese necessarie alla conservazione della cosa dipendendo da questo loro *proprio* rapporto giuridico saranno chieste con le rispettive azioni depositi (art. 1862) commodati (art. 1817) o locati; ma le spese estranee a tale conservazione e alla diligenza del buon padre di famiglia escono dai limiti

---

(1) Dabancour *de la gest. d'aff. en dr. fr.* 71; Murgeaud Larion *de la gest. d'aff. en dr. fr.* 74.

(2) Ciò s'inferisce anche dall'articolo 2020 per il quale il terzo possessore di un immobile ipotecato ha diritto sul prezzo alle somme corrispondenti ai miglioramenti sino a concorrenza della minor somma che risulterà tra lo speso e il migliorato. È un'azione de in rem verso e non di gestione. Ciò giustamente ammette il Turgeon *de la gest. d'aff. en dr. fr.* n. 101 riconoscendo che non vi è il negozio alieno.

(3) Murgeaud-Larion *o. c.* 82.

contrattuali, sono un negozio altrui, ed entrano nel campo della gestione quando vi sieno gli altri requisiti.

L'usufruttuario non è di regola obbligato alle riparazioni straordinarie; s'egli le compie gerisce l'affare del proprietario, e quindi può ripeterle con un'azione negotiorum gestorum (1); così risulta anche dall'articolo 502, il quale però, ponendo la condizione che l'utilità delle riparazioni sussista ancora al tempo in cui cessa l'usufrutto, viene a limitare ingiustamente gli effetti normali della gestione.

Concludendo dico che il *negotium alienum* del diritto romano o l'*affare altrui* del diritto italiano è quell'azione che una persona compie come immediata e giuridica conseguenza del rapporto giuridico appartenente a un'altra persona; rapporto giuridico che può preesistere all'azione stessa (e si ha il negozio alieno in re ipsa), o può sorgere contemporaneamente a questa (e si ha il negozio alieno in animo gestoris aliena negotia gerendi). Così con una sola teoria dogmatica si abbracciano tutti i possibili tipi e casi di gestione degli affari altrui. Sopra questo argomento è un'ultima questione: quando un negozio è in re ipsa di una persona e in voluntate gestoris di un'altra, quale delle due ha il diritto di ratificarlo e per quale delle due sorge la gestione? la dottrina da me professata permette che si dia una risposta decisa, che cioè solo la persona per la quale il negozio è suo in re ipsa sia il dominus negotii; e in fatti il rapporto giuridico sorge soggettivamente per effetto della volontà del gestore quando non è di alcuno, ma quando è precedentemente già nel patrimonio di un altro non può cotesta volontà mutarlo. La legge 5 § 1 D. III 5 fa appunto il caso di uno che gerisce un affare di Sempronio con l'intenzione di gerirlo per Tizio e dice che SOLUS *Sempronius actione neg. gest. tenetur.* Papiniano nella legge 30 § 1 D. III 5 fa il caso di

(1) Così risolve bene il Murgeaud Larion *o c.* 83.

uno che amministrando gli affari di Sempronio ne amministra fra essi uno che è di Tizio; e nel rendimento di conti che il gestore deve dare a Sempronio è compreso pure l'affare di Tizio, purchè Sempronio dia una *cautio indemnitatis* per restituire quel negozio gestito al vero dominus che è Tizio, *cui datur actio.*

## § 7.

**Applicazioni pratiche della dottrina sul negozio alienum in re ipsa: I.° gestione delle cose in altrui dominio; vendita, locazione, e ogni altro uso delle cose altrui; costituzione di diritti reali; possesso di buona e mala fede; possessori ereditarii; uso del denaro altrui.**

Se il negozio è alienum in re ipsa, come si è dimostrato nel paragrafo precedente, quando l'azione del gestore dipende direttamente e giuridicamente dal rapporto giuridico appartenente a un terzo che diventa il dominus negotii, è naturale che una grande categoria di questi casi si abbia quando l'oggetto su cui il gestore opera sia in proprietà altrui. Il dominus rei diventa con ciò stesso dominus negotii, purchè tale negozio sia un'azione che implichi la qualità di proprietario (1). Questa regola giuridica di un uso pratico grandissimo il Donello espresse a proposito della legge 2 Cod. IV 2 (2): la legge considera il caso di un certo Asclepiade che avea imprestato denari altrui, e al padrone dei denari non dà direttamente la condictio mutui contro il mutuatario ma concede di farsi cedere tale azione dal mutuante. Il Donello dice che questa cessione il padrone dei denari può ottenere con un'azione di gestione, e soggiunge: *haec actio ex eo est quod Asclepiades alienam pecuniam dando*

---

(1) Monroy *die vollmachtslose ausübung* § 13.
(2) *Commentoriorum codicis paralipomena* ad hanc legem.

*negotium domini gessit. nec ad rem pertinet quod non fuit hoc animo ut gereret.* NAM RE IPSA NEGOTIUM DOMINI GESSIT, DUM REM DOMINI COLLOCAT ET ADMINISTRAT. Anche il Duareno (1) ha la stessa idea: *primum actor probare debet negotium quod gestum est suum esse et ad se pertinere, quod multis modis facere poterit* VELUTI PROPTER DOMINIUM QUIA DOMINUS EST REI QUAE ADMINISTRATA EST.

Le azioni concernenti le cose altrui possono essere di molte specie e danno luogo ad altrettanti casi di negozii alieni in re ipsa. Una prima applicazione di questo concetto si ha quando un terzo vende una cosa altrui e questa perisce nel possesso del compratore; l'antico proprietario ha contro il venditore un'azione per chiedere il prezzo da costui riscosso? la questione identica nel diritto romano e civile italiano è della più alta importanza pratica perchè concerne specialmente le cose vendute dal possessore di buona fede e poi usucapite o consumate dal compratore, e concerne la eventuale sostituzione del pretium alla res cioè di un'azione contro il venditore alla spenta rei vindicatio contro il compratore. Il Windscheid (2) seguito dal Monroy (3) ha esteso oltre i limiti testuali romani la *condictio sine causa;* l'Ihering (4) si è opposto a tale estensione, ha negato in genere l'azione al prezzo fondandosi sopra la legge 21 D. XVIII 4, ed ha ammesso tale azione contro il possessore di buona fede solo in due casi, quando cioè il possessore è senza titolo e quando è l'erede di un venditore doloso. I resultamenti della dottrina da me professati furono già espressi sopra a pagina 406; potranno essere dogmaticamente disputabili ma è certo che praticamente sono di un'importanza immensa. Io

(1) Duareno *ad titulum de neg. gestis* cap. 3.

(2) Windscheid nel programma di decanato col titolo *zwei fragen aus der lehre von der ungerechtfertigten bereicherung;* Windscheid *pand.* § 422.

(3) Monroy *die vollmachtslose ausüb.* 91 e 103.

(4) Ihering nei *Iahrb. f. dogm.* XVI col titolo *ist der ehemalige gutgläubige besitzer einer fremden sache verpflichtet nach deren untergang dem eigenthümer derselben den kaufpreis herauszugeben?*

credo in base alla lettera e allo spirito della legge 48 D. III 5 che il proprietario abbia contro il venditore un' *actio negotiorum gestorum de pretio,* e che la gestione abbia qui i due requisiti del negozio alieno e della ratifica: il negozio alieno in re ipsa è la vendita di una cosa altrui; la ratifica sorge col fatto che il proprietario intenta l'azione di gestione e con ciò approva la vendita. Se poi l'oggetto venduto non è perito nè usucapito nè in altro modo uscito dal dominio dell'antico proprietario, questi può ugualmente rinunciare alla rei vindicatio contro il compratore, ratificare la vendita, e con l'azione di gestione chiedere il prezzo al venditore. La già studiata legge 3 Cod. III 32 giustifica la mia asserzione, e qui sono da aggiungersi alcune considerazioni: contro il venditore non è possibile per avere il prezzo nè pure la condictio nella estensione datale dal Windscheid perchè finchè esiste la rei vindicatio non è da concedersi la condictio; lo Zimmermann (1) dice che contro il venditore non è necessario concedere un'azione perchè non c'è indebito arricchimento se il proprietario, esistendo in natura la cosa sua, può rivendicarla mentre, egli dice, la condictio data nella legge 48 de negotiis gestis è necessaria per supplire la perdita dell'oggetto; ma io rispondo che quando l'oggetto è perduto non è data un'azione per l'arricchimento sì bene la vera gestione sorgente dalla ratifica, e se l'alienità obbiettiva del negozio e la ratifica fanno sorgere la gestione niuna influenza può avervi l'essere perito o esistere ancora l'oggetto venduto. L'Ihering (2) distingue il possessore di mala fede da quello di buona fede, supposto sempre che l'oggetto esista, e concede contro il primo e non contro il secondo l'azione per il prezzo e dà nel primo e non nel secondo caso al proprietario il diritto di ratificare la vendita; la distinzione è generata dall'erronea dottrina di richiedere per la gestione l'animus aliena

(1) Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 55.
(2) Ihering *abhandl. aus dem röm. recht* I 82.

negotia gerendi, ma quando si ritenga non essere questo un requisito necessario e bastare l'obbiettiva alienità del negozio si deve venire alla conseguenza che il proprietario può sempre ratificare la vendita e può sempre rinunciando alla sua rei vindicatio intentare per il prezzo l'azione di gestione contro il possessore di buona o mala fede (1). Che nei casi fin ora considerati l'azione di gestione sia diretta al prezzo dipende da ciò che il solo prezzo è l'oggetto del debito verso il gestito. È poi inutile ricordare che quando qui si parla di cose vendute s'intendono cose vendute e *consegnate* perchè nella traditio rei sta l'uso della cosa altrui e l'alienità del negozio; una pura vendita senza consegna è un contratto personale, è un affare proprio del venditore e non del proprietario della cosa e non v'è la gestione come s'inferisce dalla legge 21 D. XVIII 4 sopra studiata (2).

Ciò che ho detto della vendita e della consegna vale per qualunque altra azione con effetti giuridici che si compia sopra una cosa altrui: il commodarla, il locarla, il depositarla, il pignorarla, il mutuarla sono fatti che, ratificati dal dominus rei, generano la gestione. Di particolare interesse si presenta il caso generale nel quale chi fa quest'uso della cosa altrui ha con essa un rapporto giuridico di obbligazione, come se è il mandatario o il tutore o il creditore pignoratizio che fa un dato uso della cosa estraneo alle sue facoltà contrattuali. La norma giuridica è che queste persone devono restituire al proprietario tutto ciò che hanno guadagnato con la cosa o in occasione della cosa altrui; i testi romani fanno persino il caso di un creditore pignoratizio che ripigliando giudizialmente la cosa da

---

(1) Il Monroy *die vollmachtslose ausübung* 100 nel caso dell'oggetto perduto concede la condictio, e nel caso dell'oggetto esistente concede l'azione di gestione. Ho già osservato che è una distinzione non giustificata dai testi nè conforme ai principii generali.

(2) Pag. 405.

un terzo possessore abbia per errore del giudice ottenuto una somma di frutti maggiore del dovuto, e dicono che anche questo guadagno occasionale ed ingiusto dev'essere restituito al proprietario della cosa (L. 12 § 1 D. XX 5). Quale è il rapporto giuridico che genera e regola quest'obbligo di restituire ogni guadagno fatto con la cosa che si aveva in commodato o in pegno o in deposito? La dottrina si trova di fronte a due opinioni opposte: quella dell'Ihering e del Mommsen, i quali dicono che il mandatario il tutore il creditore pignoratizio e qualunque altra persona avente un diritto personale su la cosa diventa nel servirsene a scopo di lucro un gestore di affari del proprietario; e quella del Monroy, il quale nega l'esistenza della gestione ma fa sorgere l'obbligo su detto dallo stesso vincolo contrattuale di mandato di tutela di pegno esistente fra le parti (1). La teoria da me sostenuta circa il negotium alienum mi permette di prendere anche in questa controversia una posizione decisa e formulare precise norme giuridiche: ogni contratto o per sua natura o per volontà delle parti concede ad una di esse una serie di facoltà e diritti e doveri su la cosa dell'altro: così il commodatario ha diritto di servirsi della cosa nel modo stabilito, il creditore pignoratizio ha diritto di conservarla e venderla quando il suo credito scade, e tutte poi queste persone hanno l'obbligo della *custodia rei* e di contenersi da buoni padri di famiglia. Finchè esercitano su la cosa questi diritti o questi doveri non c'è la gestione perchè rimangono nei limiti contrattuali, e quindi operano ex contractu e la loro responsabilità va giudicata con i criterii propri a quel dato contratto; ma quando nel loro agire escono dal contratto allora diventano gestori di affari. In tutti i casi ci sarebbe il negotium alienum perchè c'è l'uso della cosa altrui, ma quando quest'uso è *secundum contractum* vigono le azioni contrattuali, e quando

(1) Ihering *abhandl.* I 74; Mommsen *erörterungen* I 126; Monroy *die vollm. ausüb.* 115.

è *extra contractum* si ha la gestione. Suppongasi che un mandatario con esporre in pubblico un cane del padrone abbia guadagnato una somma di denaro: se il mandato era appunto di fare ciò, è evidente che il mandante ha l'actio mandati; ma se avea solo il mandato di portare a passeggio il cane, allora il mandatario uscì dai limiti contrattuali, e il mandante avrà contro di lui un duplice mezzo: o disapprovare il fatto e agire per danni, dato che ve ne sieno: o ratificare il fatto, ammettere la gestione, e dal mandatario come gestore farsi dare la somma guadagnata. Con una formula generale può adunque dirsi che quando una persona deve restituire al padrone della cosa tutto ciò che con essa o per essa ha guadagnato, tale restituzione dipende dal contratto iniziale fra quella persona e il padrone o invece dipende dalla negotiorum gestio, e può chiedersi con l'azione del rispettivo contratto o invece con l'azione di gestione, secondo che il guadagno fatto nacque da un avvenimento che era o non era compreso nelle facoltà contrattuali. Questa formula generale, di facile applicazione pratica e avente valore tanto per il diritto romano quanto per i diritti moderni, discende dai principii fondamentali già esaminati della gestione, e trova conforto nei testi romani. La legge 20 pr. D. XVII 1 di Paolo sancisce che EX MANDATO *apud eum qui mandatum suscepit nihil remanere oportet,* che cioè il mandatario non può ritenere per se nessun guadagno; tale guadagno il mandante ripete con l'actio mandati perchè fu fatto *ex mandato,* che è a dire nei limiti del contratto. La legge 46 § 4 D. III 3 di Gaio fa questo caso:

> *procurator ut in ceteris quoque negotiis gerendis ita et in litibus ex bona fide rationem reddere debet. itaque quod ex lite consecutus erit sive principaliter ipsius rei nomine sive extrinsecus ob eam rem, debet mandati iudicio restituere, usque adeo ut et si per errorem aut iniuriam iudicis non debitum consecutus fuerit id quoque reddere debeat.*

Il procuratore alle liti deve restituire tutto ciò che dal giudizio ha ricavato anche se è un guadagno extrinsecus come se il

giudice per errore o per ingiustizia condannò l'avversario ad una somma maggiore del dovuto; e deve ciò restituire nel giudizio di mandato e non già come gestore, perchè si tratta di lucri fatti nell'eseguire il mandato e nei quali l'agire fu ex contractu e non ex gestione. La legge 10 § 3 D. XVII 1 fa il caso di un mandatario che riscosse denari per il principale e poi questi denari diede a mutuo e ne prese gl'interessi; dice che questi interessi deve restituire sia che abbia avuto o sia che non abbia avuto anche il mandato a tale scopo, acciocchè de alieno lucrum non sentiat. Se nel mandato era compresa la facoltà di contrarre il mutuo, il mandante per avere questi interessi ha l'actio mandati; se non era compresa, ha l'actio negotiorum gestorum. La legge 1 § 47 D. XVI 3 parlando del caso di un depositario che muoia e il suo erede venda in buona fede la cosa depositata dice:

> *quia autem dolus dumtaxat in hanc actionem venit, quaesitum est si heres rem apud testatorem depositam vel commodatam an teneatur. et quia dolo non fecit non tenebitur de re: an tamen vel de pretio teneatur quod ad eum pervenit? et verius est teneri eum: hoc enim ipso dolo facit quod id quod ad se pervenit non reddit. quid ergo si pretium nondum exegit aut minoris quam debuit vendidit? actiones suas tantummodo praestabit.*

Questo testo non può meglio tradursi che con le parole dell'articolo 1851 del codice civile italiano: " l'erede del depositario il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto o a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato „. Come ho già detto alla fine del § 6 l'azione di deposito cessa, e il dominus rei ha l'azione di gestione per chiedere all'erede del depositario il prezzo che ricavò dalla vendita.

Come la vendita e la consegna e l'uso di una cosa altrui sono un caso di negozio alieno in re ipsa così tale è pure la costituzione di diritti reali sopra le cose di un altro. Nè l'ipoteca

nè le servitù nè l'enfiteusi costituite da Tizio sopra il fondo di Caio sono valide, ma essendovi una gestione di un affare altrui può Caio ratificare; e allora da una parte il diritto reale costituito prende vita, e d'altra parte fra Caio e Tizio sorgono le azioni di gestione. La legge 20 pr. D. XIII 7 dice: *aliena res pignori dari voluntate domini potest, sed et si ignorante eo data sit et ratum habuerit pignus valebit;* ciò ripete la legge 16 § 1 D. XX 1 per l'ipoteca; la legge 7 Cod. VIII 15 fa il caso di un tutore che ha dato per scopi propri in pegno una cosa del pupillo, e per la validità del pegno richiede che il pupillo post perfectam aetatem ratifichi. Qualunque altro uso della cosa altrui come il locarla o commodarla è pure un negozio alieno; ed anche se la cosa non è ancora altrui ma quell'uso dipende dal diritto di disporre della cosa, diritto già passato in altri come nel caso di un venditore che prima della consegna dell'oggetto lo affitti: le mercedi riscosse il compratore chiede al venditore con l'azione di gestione (1). Di queste norme giuridiche un'applicazione molto interessante in pratica fa la legge 6 § 2 D. X 3: è un condomino che affitta la cosa comune, e gli altri condomini avranno contro di lui l'azione communi dividundo o l'azione di gestione secondo che la cosa comune non era o era tale da potere il condomino affittare la parte sua senza necessariamente ed indivisibilmente affittare pure quella degli altri: *ceterum non alias communi dividundo iudicio locus erit nisi id demum gessit sine quo partem suam recte administrare non potuit, alioquin si potuit habet negotiorum gestorum actionem eaque tenetur.*

---

(1) L. 13 § 13 D. XIX 1 commentata sopra a pag. 405. Il compratore prima della traditio rei non è in diritto romano proprietario della cosa, ma tuttavia col solo contratto è passata in lui la disponibilità della cosa ed è sorto nel venditore l'obbligo della *custodia rei.* Nei rapporti tra venditore e compratore la cosa venduta e non consegnata si considera appartenente già al patrimonio del compratore malgrado che non sia ancor passata nel suo dominio: di questa appartenenza patrimoniale sono applicazioni nelle leggi 5 § 2 D. XVIII 5, 14 D. XXIII 3, 13 § 17 D. XIX 1, 30 pr. D. XLI 1. Questo concetto è bene determinato nel Mommsen *erörterungen* I 29 e nel Windscheid § 390 nota 2.

Il possessore di buona o di mala fede di una cosa altrui non è nè sempre nè in tutto considerato un gestore del proprietario; prima del processo vindicatorio il possessore di buona fede non è tenuto a rispondere dei suoi atti, perchè se anche trascurò e non conservò la cosa può dirsi che *quasi* SUAM *rem neglexit* come dice la legge 31 § 3 D. V 3. Il possessore di mala fede invece deve dar conto di tutto e rispondere di ogni colpa (1). Dopo l' inizio del processo vindicatorio il possessore bonae o malae fidei hanno uguale e intiera responsabilità (2), e anzi quello di mala fede risponde persino del caso fortuito (3). Quanto agli utili della cosa posseduta il possessore di buona fede non deve restituirli (4) a meno che non sieno ancora esistenti in natura (5) o non si tratti di utili riscossi dopo l' inizio del processo (6); il possessore di mala fede deve restituire tutti i frutti anche consumati (7) e anche prima del processo (8) e anche quelli che un buon padre di famiglia avrebbe ottenuti. La regola generale che domina in queste disposizioni positive del diritto romano è che il possessore deve come ogni gestore usare della cosa altrui da *diligens paterfamilias* (9), e le eccezioni ora vedute dipendono dal non potersi il possessore considerare un gestore in rapporto a quelle azioni che non sono un negotium alienum e non dipendono dall' altrui diritto di proprietà, ma dipendono direttamente dal *possesso* che è per se stesso un rapporto giuridico. Parlando nella fine del paragrafo precedente di questa medesima questione nel diritto civile italiano ho giusti-

---

(1) L. 13 e 14 e 15 D. VI 1; Windscheid *pand.* § 193 nota 13.
(2) L. 36 § 1 D. VI 1.
(3) L. 15 pr. D. VI 1.
(4) § 2 Inst. IV 17.
(5) L. 33 D. VI 1.
(6) L. 1 § 1 Cod. III 31
(7) L. 22 Cod. III 32.
(8) L. 33 D. VI 1.
(9) Questo punto di vista è ben delineato dal Mommsen *erörterungen* I 138.

ficato le deviazioni legislative in materia di possesso dal tipo della gestione con lo stesso concetto, che cioè il possessore specie di buona fede gerisce nei casi di eccezione un negozio proprium e non alienum, una *suam rem* come dice il testo romano. Il Witte (1) considerando specialmente il diritto limitato di ripetere le spese concesso al possessore di buona fede (2), e osservando che in questo caso vi è da parte del proprietario un arricchimento che non deve restituire, dice che per ciò solo bisogna respingere l' esistenza di una *generale azione di indebito arricchimento;* a parte la questione se tale azione generale esista oppur no, a me pare che niun argomento nè per l' arricchimento nè per la gestione possa trarsi dalla teoria dei possessori di buona o di mala fede, perchè qui come già dissi i diritti e i doveri nel maggior numero dei casi dipendono dall' esercizio di un diritto proprio e non altrui.

Per il possessore di buona o di mala fede di una eredità ho già detto e dimostrato nel principio del § 6 (pag. 400) che, anche indipendentemente dal senato consulto Giovenziano, la sua posizione è regolata dai principii della gestione. Il Wetzell (3) dice: " chi possiede una cosa ereditaria viene considerato in rapporto ad essa come un gestore dell'eredità "; il Monroy (4) dice: " il possessore di un'eredità altrui è nel diritto romano un negotiorum gestor degli eredi, sia un possessore di buona o di mala fede ". Le conseguenze sono che questo possessore come ogni altro gestore deve restituire agli eredi tutto ciò che ha guadagnato per mezzo delle cose ereditarie, e quindi i prezzi di vendita (5), le azioni per ottenere tali prezzi (6), le cose com-

---

(1) Witte *bereicherungsklage* 3.

(2) L. 48 D. VI 1; L. 33 D. XII 6; L. 14 D. XLIV 4; articoli 705 e 1150 del cod. civ. ital.

(3) Wetzell *vindicationsprocess* 145.

(4) Monroy *die vollmachtslose ausüb.* 92.

(5) L. 16 § 1 e 5 e 7 D. V 3; L. 34 § 1 D. V 3.

(6) L. 35 D. V 3.

perate in ricambio (1), le clausole penali riscosse (2), i frutti naturali e civili (3). La ragione per la quale il possessore ereditario a differenza del possessore non ereditario è sempre un gestore di affari deve cercarsi nella teoria del negozio alieno; in quanto si possiede ereditario nomine (specie se si è erede putativo) si fanno tutti gli atti dipendere non dal possesso ma dalla qualità di erede, e siccome tale qualità è del vero erede così gli atti del possessore dipendono da un rapporto giuridico altrui: sono dunque *negotium alienum.*

Deve però osservarsi che malgrado il possessore di un'eredità possa essere considerato un negotiorum gestor, pure l'azione di gestione ha l'erede contro di lui sol quando non sia fattibile agire con la hereditatis petitio; perchè la gestione ha fra i suoi requisiti la mancanza di un altro istituto giuridico sotto cui porre l'avvenuta amministrazione. La legge 20 Cod. III 36 facendo il caso di un coerede che vende una cosa ereditaria, dà per il prezzo agli altri eredi contro di lui un'azione di gestione ma soggiunge: *si velut propriam unus distraxit ac pretium possideat hereditas ab eo petenda est* (4). La legge 10 D. V 4 facendo il caso di un figlio che credendo suo padre coerede di un patrimonio ne amministra la relativa quota, dà agli altri eredi l'azione di gestione perchè *hereditas ab eo peti non potest quia neque pro herede neque pro possessore pretia possidet* (5). Un esempio significantissimo del non darsi l'azione di gestione (malgrado ve ne sieno i requisiti) se un altro istituto vi provvede è nei rapporti tra debitore e creditore pignoratizio: costui deve restituire o computare nel suo credito tutto ciò che per mezzo della cosa pignorata ha riscosso, come il risarcimento

(1) L. 22 D. V 3.
(2) L. 23 § 1 D. V 3.
(3) L. 29 D. V 3.
(4) Pag. 364.
(5) Pag. 395.

ottenuto in seguito ad un'actio furti (1) o i frutti ottenuti con sentenza contro un terzo possessore (2) e simili altri guadagni propter rem. Il punto di vista giuridico che giustifica questi diritti del debitore proprietario della cosa è simile alla gestione, tanto che vera gestione vi riconobbe l'Ihering (3), ma tuttavia nei casi nei quali il creditore non si pone extra contractum contro lui il debitore non con l'azione di gestione sì bene con la pignoratizia deve chiedere questi suoi diritti, perchè allora la gestione del creditore rientra nell'iniziale contratto di pegno (4).

Gli atti compiuti col denaro altrui possono essere dal padrone del denaro ratificati e considerati come gestione di affari suoi? Se si potesse dare una risposta affermativa si creerebbe in favore di molti creditori un equo e potente mezzo per tutelare i loro diritti, perchè tutti quelli che, avendo affidati denari ad uno che li spende in comperare oggetti o fondi, non possono per riavere quei denari altro fare che porsi nella serie graduatoria dei varii creditori, potrebbero ratificare le compere e rivendicare gli oggetti o i fondi sottraendoli alla comune massa creditoria. Ma questa risposta affermativa è giuridicamente impossibile perchè nelle compere con denari altrui non può ritrovarsi la gestione, non essendovi il negozio alieno; il denaro infatti appena esce dalle mani del proprietario cessa di essere una cosa di lui e diventa per commistione o consumazione propria di chi lo prende: *si mixti essent ita ut discerni non possent eius fieri qui accepit* dice la legge 78 D. XLVI 3. La legge 6 Cod. III 32 facendo il caso di un depositario che con i denari depositati comperò alcuni fondi dice che il depositante non può farsi consegnare i fondi comperati, mentre se

(1) L. 15 D. XLVII 2: PIGNERATICIA ACTIONE *id quod debitum excedit debitori praestabit.*

(2) L. 12 § 1 D. XX 5.

(3) Ihering *abhandl. aus dem röm. r.* I 44.

(4) Dernburg *pfandrecht* I 142; Monroy *die vollm. ausüb* 111.

potesse esservi la gestione basterebbe che il depositante ratificasse la compera per potere con l'actio negotiorum gestorum chiedere quei fondi. In alcuni casi eccezionali il padrone del denaro acquista un diritto su le cose con questo denaro acquistate: e sono la moglie per le cose comperate coi denari dotali (1), il pupillo per le cose comperate dal tutore coi denari pupillari (2) e i soldati (3). A parte queste eccezioni, l'impossibilità di considerare come gestore chi si serve dei denari altrui deriva dunque dalla natura fungibile del denaro e dal non trovarsi in esso la res aliena creatrice del negotium alienum. Ma se non essendo avvenuta nè la commistione nè la consumazione del danaro altrui questo può ancora identificarsi non solo in genere ma anche in ispecie, allora questo denaro rimane una res aliena e come il proprietario può rivendicarlo così può ratificare l'uso che se ne fosse fatto. Che il proprietario possa rivendicarlo non è discutibile, ma che possa qui aversi la gestione il Monroy (4) nega in base alle parole *nulla actio tibi competit* della seguente legge 8 Cod. IV 34:

> *si is qui depositam a te pecuniam accepit eam suo nomine vel cuiuslibet alterius mutuo dedit, tam ipsum de implenda suscepta fide quam eius successores teneri tibi certissimum est. adversus eum autem qui accepit nulla actio tibi competit, nisi nummi extant: tunc enim contra possidentem uti vindicatione potes.*

È un depositario che ha dato a mutuo il denaro ricevuto in deposito: se questo denaro esiste ancora nella sua originaria individualità l'antico suo proprietario può riprenderlo con la rei vindicatio. Ciò vuol dire che il denaro è rimasto in proprietà

---

(1) L. 54 D. XXIII 3: *res quae ex dotali pecunia comparatae sunt dotales esse videntur.*

(2) L. 2 D. XXVI 9; L. 3 Cod. V 51.

(3) L. 8 Cod. III 32.

(4) Monroy *die vollmachtslose ausüb.* 101.

del depositante; il mutuo fatto dal depositario è dunque un mutuo in re aliena, e quindi il depositante può ratificare questo mutuo e creare un rapporto di gestione fra se e il depositario mutuante.

## § 8.

### Applicazioni pratiche della dottrina sul negozio alienum in re ipsa: II.° gestione delle cose che si hanno in condominio o in comunione ereditaria; rapporti fra l'actio communi dividundo e la negotiorum gestorum; pagamento di debiti comuni; cosa comune pignorata; locazione e vendita della cosa comune; costituzione di servitù; spese fatte su la cosa comune.

La comunione dei beni non solo concerne il caso fondamentale del condominio (1) ma può estendersi ad una indivisa partecipanza su tutti i diritti reali come enfiteusi (2), superficie (3), usufrutto (4), pegno (5) e possesso publiciano (6). Tutto ciò che un condomino fa sopra la cosa comune può essere un negotium alienum e quindi può sorgerne la gestione, ma siccome può anche dar luogo all'azione di comunione così la prima ricerca è vedere quando sorga l'actio communi dividundo e quando la negotiorum gestorum. E le differenze non concernono solo il nome dell'azione ma sono anche pratiche, specie per la responsabilità del gestore: se in fatti i suoi atti rientrano nei limiti dell'azione di comunione si applica il precetto della

(1) L. 1 D. X 3.
(2) L. 7 pr. D. X 3.
(3) L. 1 § 8 D. XLIII 18.
(4) L. 7 § 7 D. X 3.
(5) L. 7 § 6 D. X 3.
(6) L. 7 § 2 D. X 3.

legge 72 D. XVII 2 che *sufficit talem diligentiam communibus rebus adhibere qualem suis rebus adhibere solet,* mentre se si qualificano come gestione è tenuto per *omnis diligentia.* Il contrasto tra i due generi di responsabilità è messo in evidenza dalla legge 25 § 16 D. X 2 la quale parlando del giudizio di divisione ereditaria dice del coerede: *non tamen diligentiam praestare debet qualem diligens pater familias, quoniam hic propter suam partem causam habuit gerendi* ET IDEO NEGOTIORUM GESTORUM EI ACTIO NON COMPETIT (1). Finchè è possibile l'azione di comunione non può aversi quella di gestione, e ciò conferma la dottrina da me professata che la gestione suppone che l'amministrazione non possa rientrare nei limiti di un altro istituto giuridico. La questione è dunque questa: quali sono i limiti tra le due azioni? quando c'è la communi dividundo e quando la negotiorum gestorum (2)? L'azione di comunione ha lo scopo principale di dividere le cose comuni ma serve anche a valutare tutte le prestazioni fatte dai singoli condomini; la legge 4 § 3 D. X 3 dice:

> *sicut autem ipsius* REI DIVISIO *venit in communi dividundo iudicio, ita* ETIAM PRAESTATIONES *veniunt; et ideo si quis impensas fecerit consequatur.*

Le spese adunque fatte su la cosa comune da un condomino sono ripetute nel giudizio di divisione, il quale serve pure ad obbligare ciascuno dei partecipanti a computare i frutti raccolti (3), il prezzo delle cose vendute (4), e in genere a conferire tutto ciò che *ad eum pervenit ex re communi* (5). Il criterio

---

(1) Nel diritto moderno questa spiccata differenza è tolta dal confronto degli articoli 1143 e 1224: tuttavia rimangono le altre differenze dipendenti dalla natura diversa della comunione e della gestione, come nella qualità delle spese ripetibili.

(2) La bibliografia speciale è: Brinkmann *verhältniss der actio comm. div. und der actio neg. gest. zu einander;* Chambon *neg. gest.* 121; Monroy *die vollm. ausüb.* § 17.

(3) L. 6 pr. e § 2 D. X 3.

(4) L. 6 § 1 D. X 3.

(5) L. 3 pr. D. X 3.

teoricamente preciso fra la comunione e la gestione è dato dalle fonti romane e senza minimamente mutarlo vale nel diritto moderno; principali e caratteristiche sono le seguenti leggi:

L. 6 § 2 D. X 3: *non alias communi dividundo iudicio locus erit nisi id demum gessit sine quo partem suam recte administrare non potuit; alioquin si potuit habet negotiorum gestorum actionem eaque tenetur.*

L. 6 § 7 D. X 3: *si damni infecti in solidum pro aedibus caveris Labeo ait communi dividundo iudicium tibi non esse, cum necesse tibi non fuerit in solidum cavere, sed sufficere pro parte tua.*

L. 39 D. III 5: *si communes aedes tecum habeam et pro tua parte damni infecti vicino cavero, dicendum est quod praestitero negotiorum gestorum actione potius quam communi dividundo iudicio posse me petere, quia potui partem meam ita defendere ut socii partem defendere non cogerer.*

Dai concetti chiari di questi testi risulta dunque questa norma giuridica: quando l' atto compiuto da un condomino in riguardo a tutta la cosa comune era di tal natura che non potevasi compiere sopra la propria quota unicamente ma su tutta la cosa, si ha la communi dividundo; quando invece è un atto che malgrado siasi compiuto su tutta la cosa potevasi compiere unicamente sopra la sola propria quota, si ha la negotiorum gestorum. Tizio e Caio sono condomini di un palazzo; se Tizio vende tutta la casa, il suo rapporto con Caio è di gestione. Tizio e Caio sono condomini di un cavallo; se Tizio affitta il cavallo, il suo rapporto con Caio è di comunione. Oltre alle differenze delle due azioni derivanti dalla differenza fra la comunione e la gestione, importa qui notare che nel caso che sieno molti condomini ed uno di essi faccia un atto in riguardo di tutti, tale atto se trattasi di comunione sarà valido sol quando *tutti* i condomini l' abbiano ratificato, e se trattasi di gestione sarà valido per il condomino che l' ha ratificato e nullo per chi non volle ratificarlo. Se un testatore aveva contratto una obbligazione con clausola penale e gli succedono più eredi, un

erede pagando la sua parte di obbligazione non evita la pena; se dunque paga l' intiero debito ha per il regresso contro i coeredi l' actio familiae erciscundae (L. 25 § 13 D. X 2); invece nel diritto italiano l' erede che paga la sua quota non incorre nella pena secondo l'articolo 1216, e se egli paga tutto il debito per liberare dalla pena i coeredi si pone con questi in un rapporto di gestione, a meno che non concorrano gli estremi necessarii ad aversi secondo l' articolo 1253 la surrogazione ipso iure nei diritti del creditore. Se un erede paga tutto il debito per riavere l' oggetto comune pignorato, fa cosa che non poteva fare solo in rapporto alla sua quota, perchè se avesse pagato solo la sua porzione di debito non avrebbe potuto riavere la cosa pignorata: è dunque questo un rapporto di comunione secondo la legge 25 § 13 D. X 2, la quale conclude con ripetere la regola generale *et omnino quae pro parte expediri non possunt si unus, cogente necessitate, fecerit, familiae erciscundae iudicio locus est*. Così nel diritto italiano ove l' articolo 1889 sancisce che " l'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito ". In rapporto al caso di un erede che per riavere il pegno paga tutto il debito sembra che alla citata legge 25 § 13 D. X 2 contradica o per lo meno porti qualche mutamento la legge 3 Cod. II 18:

> *sive pro fratre coherede pecuniam solvisti negotiorum gestorum actione experiri potes, sive pignoris liberandi gratia debitum universum solvere coactus es, actionem eandem habebis* VEL *iudicio familiae erciscundae, si non est inter vos redditum, eam quantitatem adsequeris* (1).

Il coerede per riavere una cosa pignorata dal testatore ha dovuto pagare tutto il debito, e come regresso contro l' altro coerede

---

(1) Di questo testo trattano particolarmente: Monroy *die vollm. ausüb.* 139; Chambon *neg. gest.* 125; Brinkmann *verhältniss* 67; Witte *bereicherungsklagen* 8.

il testo gli dà l'azione di gestione o l'azione di divisione ereditaria. Ammettere come ammette il Monroy che siavi una concorrenza elettiva delle due azioni e che l'erede che ha pagato abbia a sua scelta l'una o l'altra non è possibile per due ragioni: primo, perchè questi due mezzi giuridici per uno stesso scopo non sarebbero due azioni con uguale contenuto ma due istituti con diversi effetti, e ciò non risulterebbe da nessun altro testo romano; secondo, perchè vi sarebbe sempre la difficoltà di spiegare come sia qui concessa l'azione di gestione mentre non ve la concederebbero i principii generali sopra veduti. Escludo dunque l'idea di una concorrenza elettiva, ma parto dall'altra idea che nei casi nei quali il coerede ha l'azione di gestione non ha quella di divisione e in quelli nei quali ha questa non ha quella. Le parole del testo possono aprire all'interprete la via in questo senso: è data in fatti l'actio familiae erciscundae *si non est inter vos redditum,* se cioè non è già stata fatta la divisione; se adunque l'erede che per ritirare il pegno ha pagato tutto il debito è ancora in comunione con il coerede, allora ha sempre a tale scopo l'actio familiae erciscundae e non mai quella di gestione; se il debito lo ha pagato dopo la divisione, l'actio familiae erciscundae non c'è più e quale azione avrà per avere dal coerede la sua parte di debito? in genere dopo che si è già fatta la divisione ereditaria per le cose che fossero rimaste indivise è data la communi dividundo (L. 20 § 4 D. X 2), mentre qui il testo dà la negotiorum gestorum. Ciò si spiega pensando che in un numero grande di casi può avvenire che l'azione communi dividundo non sia ammissibile come se il pegno ritirato è perito per caso fortuito, o se questo pegno era una servitù reale, o se era una cosa altrui: allora il coerede che ha pagato non ha l'actio familiae erciscundae perchè la divisione ereditaria fu già fatta, non ha la communi dividundo perchè è in quei casi inammissibile, ed ha quindi come extremum auxilium l'azione di gestione. Quest'azione di gestione è sempre non in completa armonia con le norme generali in quanto che l'erede non avrebbe

potuto riavere il pegno se avesse pagato la sola parte propria di debito, ma rispetta la norma più generale che la gestione è data in mancanza di ogni altro istituto giuridico speciale. La lieve anormalità dell' azione di gestione, che io ammetto in questo caso, è stata veduta dai commentatori bisantini e dai glossatori i quali con interessante coincidenza la chiamano *utilis,* con questa parola indicando la piccola deviazione dal tipo comune della gestione (1). Nel diritto italiano il coerede che per riavere il pegno ha secondo l'articolo 1889 pagato tutto il debito ha fatto un atto che non poteva fare pro parte, quindi avrà contro il coerede la rivalsa nell' azione di divisione ereditaria; se questa fu già fatta, avrà la rivalsa nell' azione di comunione per dividere il pegno riavuto; e se, per essere il pegno una res su la quale non ci può essere vera comunione o per essere perito o da un terzo usucapito, l'azione di comunione non è ammissibile allora l'erede che ha pagato ha contro l'altro erede l'azione dell' antico contratto nella quale ipso iure fu surrogato in forza dell' articolo 1251 perchè si trovano gli estremi di " colui che essendo con altri o per altri obbligato al pagamento del debito aveva interesse di soddisfarlo ".

Nella locazione che un condomino faccia di tutta la cosa comune difficilmente può aversi il rapporto di gestione, perchè sebbene sia giuridicamente valido come il Brinkmann e il Monroy ammettono (2) un contratto di locazione di una quota ideale di una cosa, pure praticamente tale contratto è inattuabile: quando si loca tutta la cosa comune si fa un atto che volendolo efficacemente fare non si può fare pro parte, e quindi gli affitti riscossi sono valutati nel giudizio di comunione e non possono fondare un' apposita gestione. Così la legge 6 § 2 D. X 3:

*sive autem locando fundum communem sive colendo, de fundo communi quid socius consecutus sit communi di-*

(1) Basilici XVII 2, 3; GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum eandem.*
(2) Brinkmann *verhältniss* 72; Monroy *die vollm. ausüb.* 141.

*vidundo iudicio tenebitur.... hoc autem ideo praestat communi dividundo iudicio quia videtur partem suam non potuisse* EXPEDITE *locare.*

Diversa dalla locazione è a questo riguardo la vendita, perchè efficace e praticamente utile è la vendita di una quota ideale di condominio; ogni condomino può vendere la sua ideale parte indivisa della cosa comune, e se invece vende tutta la cosa compie *pro solido* un atto che poteva compiere *pro parte* e quindi ne sorge la gestione. Le leggi 19 Cod. II 18 e 20 Cod. III 36 fanno il caso di un erede che venda una cosa ereditaria e dicono che *in familiae erciscundae iudicio pretium non venit,* ma che *coheres venditoris agere potest negotiorum gestorum si ratam fecerit venditionem* (1). Invece la servitù sul fondo comune costituita da un solo condomino, essendo un diritto indivisibile e non costituibile sopra una parte ideale, quando per il successivo consenso di tutti i condomini venisse a prendere vita sarebbe compresa nel giudizio di divisione e non in quello di gestione. Una importante differenza è che un atto concernente la *comunione* deve per essere valido essere approvato da tutti i condomini, ed uno solo che non desse il suo consenso alla servitù costituita ne impedirebbe la nascita giuridica (2); mentre un atto di *gestione* può essere ratificato da uno e non da un altro condomino e diventar valido per quello e non per questo: così la vendita fatta da un condomino di tutto il fondo comune ad altri due può essere ratificata dal secondo e non dal terzo, e allora è valida la vendita delle porzioni pro indiviso spettanti ai primi due, rimanendo invenduta la porzione di chi non volle ratificare.

Le costruzioni e i miglioramenti fatti da uno su la cosa comune sono per loro natura inerenti a tutta la cosa, e quindi se ne tien conto nell'actio communi dividundo e non possono essere

---

(1) Art. 679 del cod. civ. ital.

(2) L. 11 D. VIII 3.

oggetto della gestione; la legge 26 pr. D. III 5 fa il caso di un fratello che sul fondo paterno edificò una casa e gli concede il diritto di rifarsi delle spese pro rata parte verso l'altro fratello purchè non sieno state spese voluttuarie; ma con quale azione? la positura del testo che è nel titolo de negotiis gestis farebbe pensare all'azione di gestione, ma che invece sia l'azione communi dividundo risulta con certezza da ciò che chi fece le spese le aveva nella fattispecie chieste durante il giudizio di divisione: *cumque eundem saltum cum fratre divideret sumptus sibi quasi re meliore ab eo facta desiderabat*. Quest'interpretazione è confermata dalla legge 9 § 4 D. XLII 5:

> *generaliter dicendum est quidquid impendit in rem, si modo sine dolo malo impendit, repetere eum posse; nam* NEGOTIORUM GESTORUM AGERE NON MAGIS POTEST *quam si socius commune aedificium fulsit, quia hic quoque creditor* COMMUNE *non* ALIENUM *negotium gessisse videtur.*

Lo stesso è a dirsi dei danni da un condomino arrecati alle cose comuni, i quali danni affettano tutta la cosa e non si possono concepire ristretti alla sola parte ideale del danneggiante; ciò risulta dalla legge 8 § 2 D. X 3:

> *venit in communi dividundo iudicium etiam si quis rem communem deteriorem fecerit, forte servum vulnerando aut animum eius corrumpendo aut arbores ex fundo excidendo.*

Un argomento ove è necessario avere in pratica molta chiarezza di concetti è quello delle spese fatte da un condomino circa la cosa o l'eredità in comunione; le fonti sembrano su di ciò in disaccordo:

L. 9 § 4 D. XLII 5 testè trascritta: dà l'azione di divisione e nega quella di gestione.

L. 14 § 1 D. X 3: *diversum est enim cum quasi in rem meam impedendo quae sit aliena aut communis; hoc enim casu, ubi quasi in rem meam impedendo, tantum retentionem habeo quia neminem mihi obligare volui. at cum puto rem Titii esse quae sit Mevii, aut esse mihi com-*

*munem cum alio quam est, id ago ut alium mihi obligem, et sicut negotiorum gestorum actio datur adversus eum cuius negotia curavi, cum putari alterius ea esse, ita et in proposito* (1) (2).

L. 18 § 1 Cod. III 36: *in communi autem hereditate quin sumptus ab uno facti bona fide fam. erc. iudicio* VEL *neg. gest. actione servari possint non est ambiguum.*

Il primo testo dà per ripetere le spese fatte l'azione di divisione; il secondo testo dà l'azione di gestione; il terzo le dà ambedue. Fra queste risoluzioni romane vi sarebbe accordo se si potesse dimostrare che realmente vi sono alcune spese che riguardano la comunione ed altre che riguardano la gestione; ora appunto è così, perchè alcune spese non si possono fare che in rapporto a tutta la cosa, mentre altre si possono fare in rapporto alla sola propria quota ideale pro indiviso. Concimare il terreno, riattare la casa colonica, fare piantagioni sono spese che naturalmente concernono la cosa comune in quanto è tale, e quindi se ne tien conto nel giudizio communi dividundo; invece la trascrizione di un contratto di vendita, il pagamento degli interessi di un debito, l'anticipazione dei denari necessarii ad un giudizio sono spese che un condomino può limitare alla

(1) Questa è la parte che qui m'interessa del lungo e controverso testo, del quale un'esegesi ampia è nel Witte *bereicherungsklagen* 9.

(2) La legge 5 § 6 D. III 5 facendo il caso che io gerisco un negozio mio *quod mihi tecum erat commune* concede à te contro di me l'azione di gestione. Non è necessario che io abbia avuto l'animo di gerire per te nè che abbia saputo l'affare non essere tutto mio: è vero che il testo suppone che io abbia agito *sciens*, ma vi è riferita l'opinione di Labeone il quale non era ancor pervenuto ad ammettere completamente il *negotium alienum in re ipsa* come ho mostrato a pag. 94 e 110. Si noti che la sopra accennata legge 14 § 1 D. X 3 (la quale non dà una completa garenzia alla gestione obbiettiva, e invece insiste molto sul *id ago ut alium mihi obligem*) è di Paolo *ad Plautium*, giureconsulto questi della fine del secolo primo dell'impero e ANTERIORE a Pedio che secondo la legge 5 § 13 D. III 5 ebbe un chiaro concetto del *negotium* RE IPSA *gestum*. Queste considerazioni *storiche* ho voluto fare per potere dire che erroneamente il Giorgi *obbligaz.* V. n. 25 a provare la necessità per la gestione dell'animus aliena negotia gerendi dice: « basti la legge 14 § 1 D. X 3! »

sola sua quota, e se le estende alle quote di tutti diventa un loro gestore di affari. Riassumendo adunque i resultati esegetici ottenuti può concludersi: che la gestione tanto come subbiettiva quanto come obbiettiva può aversi non solo su le cose altrui ma anche sopra le cose comuni; che qualunque atto compiuto sopra le cose comuni può essere un atto gestorio, ma non lo diventa se non quando manca a regolarlo l'istituto della comunione dei beni o dell'eredità; che l'azione di gestione ha determinati confini con la communi dividundo e la familiae erciscundae; e che questi confini sono fissati dalla seguente norma: se l'atto compiuto su tutta la cosa non poteva compiersi sopra una parte ideale della stessa, rientra nel territorio delle azioni divisorie; se l'atto compiuto su tutta la cosa poteva benissimo compiersi in riguardo ad una sola parte ideale indivisa, rientra nel territorio della gestione. Queste regole giuridiche sono di diritto comune attuale perchè dal diritto romano tratramandate e viventi nei diritti moderni (1).

## § 9.

### Applicazioni pratiche della dottrina sul negozio alienum in re ipsa: III.° gestione di un diritto reale altrui; gestione del possesso, delle servitù prediali, dell'usufrutto, del pegno, dell'ipoteca, e della enfiteusi appartenenti a un terzo.

In tutti i casi fin ora considerati il negozio gestito era alieno perchè dipendeva dall'altrui diritto di proprietà, ma può dipendere da un altro diritto reale come il possesso, le servitù, il pegno e l'enfiteusi. Per ciò che riguarda il *possesso* mancano

(1) Tutta la dottrina svolta in questo paragrafo fu trascurata dai civilisti francesi ed italiani; il Murgeaud Larion *de la gest. d'aff. en dr. fr.* 75 che è uno dei pochi ad accennarvi si limita ad esprimere questo inesatto concetto: « il y a quasi contrat de gestion d'affaires lorsqu'une personne agit à la fois dans son intérêt et dans celui de ses copropriétaires ».

le decisioni delle fonti, e la questione è se possa una persona fare atti che la rendano gestore del possessore di una cosa. Il Monroy risponde che no (1), osservando che il possesso non è un vero diritto patrimoniale cui il terzo si riferisca nell' agire, ma è solo una protezione data in via provvisoria dalla legge alla volontà della persona che possiede; l' argomentazione però è filosofica e non giuridica perchè, qualunque sia la natura dogmatica dell' istituto possessorio, è certo che di fronte al diritto positivo il possessore ha alcune facoltà; ora se un terzo esercita lui coteste facoltà diventa gestore del possessore. Ammetto che praticamente un simile caso è rarissimo perchè la parte massima delle azioni fattibili sopra una cosa dipende dal dominio e non dal puro possesso sì che l' agente diventa gestore del proprietario e non del possessore; ma la rarità non è impossibilità.

Quanto alle *servitù prediali* la gestione presenta una certa difficoltà di pratica attuazione per la tradizionalmente ammessa inalienabilità di tali diritti; in considerazione di ciò il Monroy (2) asserisce che non può qui aversi mai la gestione nascente da un negozio alieno in re ipsa. Asserire ciò indica aver fatto un esame molto incompleto della controversia, alla quale io credo di poter dare una risoluzione contraria. Certo che l' esercizio di una servitù sopra un dato fondo per parte di una persona che col fondo dominante non ha alcun rapporto non può costituire una gestione in favore di questo fondo, per la semplice ragione che la servitù esercitata non era quella esistente tra i due fondi ma una diversa. È come se Tizio si presenta a Caio creditore di Mevio e paga lire cento in genere senza dire a che scopo e per chi; non ha certo gerito gli affari di Mevio perchè le lire cento non hanno alcun rapporto col debito di lui. Ma quando il fatto compiuto dal gestore indipendentemente dalla sua volontà è in rapporto col

(1) *Die vollmachtslose ausüb.* 106.
(2) *Die voll. ausüb.* 110.

diritto di servitù di un dato fondo dominante, allora per il proprietario di questo sorge la gestione. Suppongasi che tra due fondi siavi un diritto di passaggio o una servitù di acquedotto: è noto che le spese di esercizio come l'inghiaiamento della strada o il riattamento del condotto spettano al proprietario dominante; se un terzo le compie anche senza aver l'intenzione di gerire affari altrui ma credendo (forse perchè è un proprietario vicinale) di gerire affari e doveri propri, tuttavia ha gerito un negozio alieno perchè ha compiuto un fatto che direttamente dipendeva da un altrui diritto di servitù. È facile scorgere la pratica importanza di applicare la gestione alle spese che si facciano per un'altrui servitù: nei rapporti vicinali di fondi e fiumi e strade avviene spesso che per errore o per togliere imminenti pericoli si facciano opere e lavori che sono in re ipsa connessi con i diritti di servitù spettanti ad altri fondi: chi ha fatto le spese suol chiederle con un'azione de in rem verso, ma in questo caso bisogna che le spese abbiano una utilità permanente; e se una nuova alluvione o un terremoto le ha distrutte? l'azione de in rem verso generalmente non è allora più concessa, e quindi diventa di giovamento l'azione di gestione per la quale basta dimostrare l' *utiliter* COEPTUM. Un'altra categoria di casi può dar luogo alla gestione delle servitù prediali: se esistendo una servitù tra due fondi e assente il proprietario dominante un terzo si fa ad esercitarla, la servitù si esercita validamente e non può morire per prescrizione; questo terzo può avere avuto (e allora si ha il negozio alieno subbiettivamente) o può non avere avuto l'intenzione di gerire per l'assente, perchè ciò che importa è che abbia esercitato la servitù *fundi nomine* cioè in rapporto al fondo dominante. È così che un socio, un usufruttuario, un possessore di buona o di mala fede del fondo vostro esercitando il diritto di servitù la mantengono in vita: *servitus et per socium et fructuarium et bonae fidei possessorem nobis retinetur* dice la legge 5 D. VIII 6, perchè soggiunge la legge seguente *satis est fundi nomine itum esse.* Il rapporto fra chi esercita questa servitù e il proprietario del

fondo dominante può essere un rapporto che dipendeva da un vincolo precedente come la società o l' usufrutto, ma in mancanza di esso è un rapporto di gestione. Questo che ho detto fin ora è per le servitù prediali: lo stesso vale per le personali, e tanto più nell' usufrutto il quale nel suo esercizio può essere ceduto. Se un terzo raccoglie i frutti sopra un fondo di cui un altro ha l' usufrutto e semina e fa piantagioni e altri lavori, tra lui e l' usufruttuario sorge per il rendimento dei conti la negotiorum gestio perchè le azioni di quel terzo dipendevano dal diritto altrui di usufrutto. La legge 12 § 2 D. VII 1 dice che l' usufruttuario conserva il suo diritto e non lo perde per prescrizione anche se invece di esercitarlo direttamente lo loca o vende o dona, e soggiunge: *sed et si alius negotium meum gerens locaverit usumfructum Iulianus scripsit retinere me usum fructum;* è un terzo che si appropria l' usufrutto e lo loca, diventando un gestor di affari perchè la locazione dell' usufrutto è qui un negozio alieno dipendendo dal diritto altrui di usufrutto. Così è se il gestore esercita lui stesso l' usufrutto; la legge citata continua: *quid tamen si non locavero sed absente et ignorante me* NEGOTIUM MEUM GERENS *utatur quis et fruatur? nihilo minus retineo usum fructum per hoc quod negotiorum gestorum actionem adquisivi.* Il Monroy (1) dice che in questa legge il gestore ebbe l' intenzione di agire per l' usufruttuario, ma questa asserzione è arbitraria: imperocchè la legge non parla che dell' esercizio dell' usufrutto, il quale esercizio un terzo compie come gestore avendo o non avendo l' intenzione di gerire per l' usufruttuario: la gestione sorge indipendentemente da tale volontà e sorge perchè l' esercitare l' usufrutto altrui è un negozio alieno in re ipsa. Il supremo tribunale di Iena (2) in una fattispecie nella quale un terzo aveva tagliato e amministrato un

---

(1) Monroy *die vollm. ausüb.* 107 nota 10. La legge 38 D. VII 1 fa invece un caso in cui il gestore dell' usufrutto ebbe l' animus aliena negotia gerendi.

(2) Decisione del 19 marzo 1846 riferita nel Seuffert *archiv* XV.

bosco faciente parte di una tenuta in usufrutto di un altro, concesse all' usufruttuario contro il terzo per avere il rendimento dei conti della legna tagliata e venduta un' *actio neg. gest. directa,* malgrado che quel terzo credesse di tagliare in un bosco comunale e aperto a tutti.

Quanto al *pegno* e all' *ipoteca* è molto difficile che si abbia una gestione indipendentemente dalla gestione della corrispondente obbligazione; ma nel caso in cui uno gerisce come suo e amministra e negozia un credito altrui garentito da ipoteca si ha una sola gestione, ma concettualmente il negozio alieno è duplice perchè in parte dipende dal diritto *personale* altrui e in parte dall' altrui diritto *reale.* Il pegno e l' ipoteca possono, come ho detto, essere difficilmente oggetto di una gestione separata dal credito perchè tutto ciò che un terzo faccia su la cosa ipotecata o pignorata diventa gestione di fronte al proprietario e non al creditore ipotecario: ho già detto in fine del paragrafo sesto (1) che l' assicurazione che un terzo fa del fondo ipotecato torna utile al creditore ma è un negozio gestito del proprietario. Per la stessa ragione il terzo possessore che deve rilasciare l' immobile non può chiedere nè le spese nè i miglioramenti al creditore, ma solo ciò che corrisponde alla minor somma tra lo speso ed il migliorato al tempo della vendita all' incanto secondo l' articolo 2020 del codice italiano; egli ha cioè un' azione de in rem verso e non un' azione di gestione perchè non ha gerito alcun affare del creditore. Tuttavia l' affermazione del Monroy (2) che non possa concepirsi una gestione del diritto di pegno o di ipoteca indipendentemente dal credito è anche qui al di là dei limiti del vero: io presento due esempi, uno per il diritto romano ed uno per il diritto civile, nei quali c' è la gestione dell' ius pignoris. Suppongasi che un terzo venda e consegni l' oggetto pignorato: malgrado

---

(1) Pag. 412 nota 2.
(2) Monroy *die vollm. ausüb.* 112.

che l'essenza del pegno stia nella facoltà di venderlo pure quel terzo è divenuto gestore del proprietario e non del creditore, perchè il diritto di vendere in genere spetta al proprietario e il creditore ha un diritto di vendere subordinato a molte condizioni; ma suppongasi ora che il terzo adempia tutte queste condizioni, attenda che scada l'obbligazione altrui (1), faccia la denuncia (2), lasci trascorrere i due anni (3) e poi venda; non ha egli gestito un negozio del creditore? non potrà il creditore ratificare e con l'azione di gestione farsi dare il prezzo? la risposta dev'essere affermativa come ho già dimostrato a proposito della legge 3 § 8 D. III 5 (4). Per ciò che riguarda il nostro diritto civile un caso di gestione dipendente dall'altrui diritto d'ipoteca si ha quando un terzo qualunque si presenta al conservatore delle ipoteche e chiede l'iscrizione ipotecaria di un'ipoteca non sua; egli può farlo (5) e diventa un gestore del creditore il quale, ratificando l'atto, rende valida l'iscrizione.

Quanto all'*enfiteusi* e alla *superficie* la possibilità della gestione è evidente trattandosi di diritti completamente alienabili; l'enfiteusi poi conferendo all'enfiteuta un'estesa serie di facoltà è per il suo contenuto una specie di dominio utile, e il terzo che sui fondi enfiteutici fa atti dipendenti da coteste facoltà diventa gestore non del direttario ma dell'enfiteuta; può diventare gestore del direttario se esercita uno dei diritti di costui.

---

(1) L. 4 D. XX 5.

(2) L. 3 § 1 Cod. VIII 34.

(3) L. 3 § 1 Cod. VIII 34.

(4) Pag. 242. La vendita del pegno allo scopo di estinguere il credito è un negozio proprio del creditore: *in venditione quae fit ex facto* (quae iure pignoris est facta?) SUUM *venditor negotium gerat* dice la legge 42 D. XIII 7. Le parole tra parentisi sono una proposta del Dernburg *pfandrecht* II 112. Buona è la proposta del Cuiacio di mutare *facto* in *pacto;* così il senso grammaticale sarebbe chiaro e il concetto giuridico sarebbe il vero.

(5) Art. 1983 e 1987 del cod. civ. ital.; Turgeon *de la gest. d'aff.* n. 101 *c:* Ricci *corso di dir. civ.* X n. 203.

## § 10.

### Applicazioni pratiche della dottrina sul negozio alienum in re ipsa: IV.° gestione di tutto un patrimonio altrui; unità degli affari in una sola gestione; gestione ereditaria; differenze tra la speciale e generale actio negotiorum gestorum.

L'amministrazione di *tutto il patrimonio* o di una parte complessiva appartenente a un terzo si presta anche a dar luogo al negozio alieno in re ipsa e quindi alla gestione; certamente che la gestione come amministrazione generale o *rerum administratio* (L. 21 e 24 Cod. II 18) risulta più chiaramente quando il gestore avendo l'animo aliena negotia gerendi ha con tale animo mostrato di riunire i varii affari in una sola azienda e per un solo scopo, ma può trovarsi in re ipsa indipendentemente dalla intenzione del gestore. È questo un punto di grande difficoltà dogmatica e di anche più grande pratica importanza, e per il quale è utile richiamare brevemente alcune cose già dette (1) per aggiungerne altre. Le conseguenze di concepire più affari gestiti come una sola gestione sono molte e uguali tanto per il diritto romano quanto per i diritti moderni: una prima è potere sotto determinate condizioni e con certi limiti compensare il lucro degli affari bene amministrati col danno degli affari cattivi: *quod si in quibusdam lucrum factum fuerit in quibusdam damnum absens pensare lucrum cum damno debet* dice la legge 10 D. III 5. Una seconda conseguenza è che si deve *a capite rationem reddere* (L. 18 § 1 D. III 5) cioè nel

---

(1) Si confronti e congiunga ciò che ho detto a pagine 53 e 147 e in tutto il § 2 di questo capo. La bibliografia speciale su questo argomento è: Monroy *die vollm. ausüb.* § 16; Ruhstrat nei *Iahrb. f. dogm.* XXVIII 71 n. I col titolo *die einheitlichkeit der verwaltung des neg. gestor;* Wlassak *zur geschichte der neg. gestio* 69.

principio della gestione e non in ogni atto successivo ritrovare l'utiliter coeptum, la capacità del gestore, e gli altri requisiti. Una terza conseguenza è che alcuni atti che per se non costituirebbero gestione, la costituiscono se sono considerati in rapporto a tutto un patrimonio: così la vendita di una cosa altrui senza consegnarla non è una negozio alieno, ma se appartiene al complesso degli atti patrimoniali lo diventa; per questa ragione si vide commentando la legge 21 D. XVIII 4 che chi rivende ma non consegna la cosa venduta e nelle sue mani perita non deve restituire al primo compratore il prezzo avuto dal secondo, mentre il possessore dell' eredità essendo un possessore di un universum ius lo deve restituire (1). Un' ultima conseguenza è che il gestore di un insieme di affari non può gerirne uno e poi fermarsi pretendendo d' essere giudicato solo in rapporto all' affare gestito, ma è responsabile pure di non aver gestito gli altri affari che facevano parte del complessivo patrimonio e della complessiva rerum administratio da lui iniziata. L' unità dei varii atti amministrativi si trova formulata nei giuristi dell' epoca classica con tale precisione che nulla può aggiungervi la scienza moderna: basta ricordare le parole di Paolo nella legge 15 D. III 5 CUM ALIQUIS NEGOTIA MEA GERAT NON MULTA NEGOTIA SUNT SED UNUS CONTRACTUS. È naturale però che questo concetto non possa trovarsi nei primi tempi della giurisprudenza romana, e con ragione fu osservato che Sabino e Cassio non lo avevano in un modo completo se parlando del tutore *in singulas res obligari putaverunt* (L. 37 pr. D. XXVI 7). Che non l'avessero affatto sostennero il Pernice e il Wlassak, e che invece lo avessero del tutto sostiene ora il Ruhstrat con un nuovo richiamo ad alcuni testi, l' esame dei quali mi conduce alle seguenti considerazioni. L' opinione ora citata di Sabino e di Cassio ci obbliga a dire che non vedessero l'*una obligatio* nella somma dei varii affari trattati; la difficoltà sorge nel fatto

(1) Pag 406.

che Papiniano nel § seguente di quella legge prende codesta opinione, ai tempi suoi non più accettata, per porla a base di una risoluzione ch' egli dà al caso di uno che continui da libero la gestione cominciata come servo:

L. 37 § 1 D. XXVI 7: *secundum quam sententiam sicut servus institor dominicae mercis vel praepositus debitis exigendis, si liber factus in eodem actu perseveret, quamvis tempore servitutis obligari non potuerit, preateriti temporis nomine actione negotiorum gestorum non inutiliter convenitur, earum scilicet rerum quae conexam rationem cum his quae postea gesta sunt habuerunt.*

In questo caso il principio dell' unità della gestione non può abbracciare gli atti compiuti dal gestore quando era servo perchè tempore servitutis obligari non potest, e quindi la gestione incomincia dal giorno della manomissione. Ma se alcuni atti posteriori sono connessi e inscindibili con alcuni atti precedenti? allora questo quid conexum fa che nella gestione rientrino alcune parti delle gestione servile, come ho dimostrato a pagina 334. Nella necessità degli atti sta la vera ragione di questa risoluzione, ma Papiniano per poterla maggiormente giustificare osserva che secondo l' opinione di Sabino e di Cassio la gestione può dividersi in tanti atti separati, e perciò alcuni atti gestiti in libertate attirare a se per connessione alcuni degli atti gestiti in servitute. Non che Papiniano accetti l' opinione sabiniana nè che Papiniano non concepisca l' unità dell' obbligazione, ma è che da una parte si trovava innanzi al caso eccezionale di un servo venuto libero che ha continuato la gestione e che ha gestito alcuni affari inseparabili, e d' altra parte l' opinione di Sabino nelle sue parole non era più quella che era nel suo spirito, perchè per Sabino indicava l' esistenza di tante gestioni quanti sono gli affari e per Papiniano indicava solo la possibilità di distinguere gli affari malgrado l' unità della gestione. Sopra questa mia considerazione richiamo l' attenzione dell' interprete: l' *in singulas res obligari* di Sabino congiunto con le parole *velut ex pluribus causis* ci fa dire che Sabino non aveva

un concetto completo dell' unità dell' atto gestorio abbracciante la pluralità degli affari gestiti, come nel campo del diritto penale Sabino e l' antica giurisprudenza non concepivano nel caso di concorso di più persone in un reato l' unità del reato con più soggetti ma attribuiva lo stesso reato ripetuto ad ogni soggetto (L. 21 § 9 D. XLVII 2); ma anche ammesso il concetto dell' unità e quindi ai tempi di Papiniano e anche nei diritti moderni la regola di Sabino, mutatone ed attenuatone lo spirito, ha ancora valore perchè i varii affari sono riuniti in animo gestoris da uno scopo solo e generano giuridicamente una sola amministrazione, ma non perdono la loro individuale fisonomia e non cessano di avere un più ristretto ma separato circolo di vita. In questo modo anche oggi che non c' è più difficoltà ad ammettere l' *una obligatio ex pluribus negotis* può sempre dirsi che *in singulas res obligatur,* nel senso che ogni affare si giudica da se stesso salvo poi a formare coi giudizii diversi un generale giudizio di responsabilità. Essendo questo un argomento che ha un immediato e frequente riverbero in pratica, è utile che io applichi le mie idee alla determinazione dei criteri necessari per fissare la responsabilità di chi gerisce un patrimonio o un complesso di affari. In qualunque azienda, la si amministri come tutore o mandatario o gestore, alcune speculazioni sono buone e altre riescono male; potrebbe il gestito accettare le buone e respingere le cattive? se i vari affari si concepissero totalmente distinti, allora certamente lo potrebbe perchè ogni affare dovrebbe avere quel requisito gestorio che è l' utiliter coeptum; ma siccome questi varii affari appartenenti ad una sola azienda formano una sola obbligazione così basta che l' utiliter coeptum si trovi nell' inizio perchè tutti gli atti successivi e connessi costituiscano una valida gestione. Il gestito deve dunque riconoscere tanto gli affari buoni quanto i non buoni, godendo del vantaggio di quelli e sopportando il danno di questi: in tale senso Pomponio nella legge 10 D. III 5 dice bene e ancora oggi può ripetersi QUOD SI IN QUIBUSDAM LUCRUM IN QUIBUSDAM DAMNUM FACTUM FUERIT ABSENS PENSARE LUCRUM CUM DAMNO

DEBET. Fin qui l'efficacia pratica dell' unità della gestione è evidente, ma un ulteriore esame mostra che entro a questa unità continuano a vivere separati i varii negozii, che cioè entro all'*unus contractus* di Paolo c' è l'*in singulas res obligari* di Sabino. Che il gestito debba riconoscere come gestione anche gli affari non buoni, e che questi affari acquistino dall' obbligazione generale il requisito dell' utiliter gestum che altrimenti non avrebbero, e che il loro danno fortuito debba essere risentito dal dominus, non vuol dire che il gestore debba essere quanto a questi affari non buoni liberato da ogni responsabilità: l' unità dell' obbligazione ha fatto divenire gestione gli affari non buoni, ma appunto perchè son divenuti una gestione vanno giudicati con le regole gestorie per le quali il gestore deve avere usato la più esatta diligenza. Se dunque gli affari furono rovinosi per colpa al gestore imputabile, non può questi pretendere che sia compensata dalle buone operazioni: il lucro compensa il danno quando è un danno fortuito ma non quando è un danno colposo. Questo risulta dalla legge 23 § 1 D. XVII 2 di Ulpiano:

> *id Pomponius quaerit an commodum quod propter admissum socium accessit compensari cum damno* QUOD CULPA PRAEBUIT *debet. et ait compensandum,* QUOD NON EST VERUM*; nam et Marcellus scribit si servus unius ex sociis societati a domino praepositus negligenter versatus sit, dominum qui praeposuerit eum societati damnum praestaturum, nec compensandum commodum quod per servum societati accessit cum damno: et ita divum Marcum pronuntiasse.*

Ciò è ripetuto nella legge 26 D. XVII 2 ove si ricorda la regola di Marcello NON COMPENSATUR COMPENDIUM CUM NEGLIGENTIA. Invece nella legge 16 D. XXVI 7 si fa il caso di un tutore che ha impiegato bene una parte dei denari pupillari e un'altra parte l'ha messa in crediti inesigibili: trattasi di danni non colposi e perciò Paolo decide che il pupillo deve o accettare tutti i crediti buoni e cattivi o pretendere intatto il suo denaro. Perchè dunque in una gestione complessiva gli affari buoni

compensano i cattivi nei quali il danno non è imputabile? perchè c'è l'unità dell'obbligazione e il requisito dell'utiliter gestum abbraccia tutti gli atti. Perchè il danno colposo non è compensato? perchè entro l'unità gestoria ogni affare mantiene un ristretto e indipendente circolo di vita.

A pervenire al concetto dell'unità della gestione nella pluralità degli affari concorsero tutte quelle cause per le quali nelle altre obbligazioni si concepì pure l'*una obligatio* malgrado la varietà delle prestazioni, e nei delitti l'*unum factum* malgrado l'esistenza di molti coautori. Concorsero anche altre cause proprie della gestione, e prima di tutte la necessità di prendere l'inizio della gestione come il punto fondamentale per giudicare la capacità delle parti e far decorrere il rendimento dei conti: Labeone aveva detto *uniuscuiusque contractus initium spectandum et causam* (L. 8 pr. D. XVII 1) e Sabino diceva *debere a capite rationem reddendam* (L. 18 § 1 D. III 5). Del resto l'unità della gestione dovette presto farsi sentire come necessaria per applicare in tutta la sua estensione l'editto pretorio: se in fatti la gestione provvedeva all'amministrazione del patrimonio bisognava che si fosse stabilita la regola che chi incominciava a trattare qualche affare dovesse trattarli tutti, regola che sgorga solo dall'unità della gestione. Quando uno inizia un'amministrazione generale e complessiva non può gerire solo alcuni affari e pretendere d'essere giudicato solo in rapporto ad essi, ma deve condurre a termine la gestione; se avesse gerito anche bene un solo affare non occupandosi degli altri è sempre in colpa, perchè *suscepisset negotia fortasse alius si is non coepisset* (L. 17 § 3 D. XIII 6).

Alla gestione di un affare o più affari distinti si contrapone dunque la gestione di tutto un patrimonio come *rerum administratio* o *rerum curatio* o *bonorum gestio* o *patrimonii gestio* (1), e

---

(1) L. 12 D. III 5; L. 21 e 24 Cod. II 18; L. 5 § 3 D. XV 3; L. 23 pr. D. XXXIII 8; L. 6 Cod. IV 29.

in questa l'una obligatio porta le conseguenze giuridiche che si sono testè esaminate. Ma quando i varii affari costituiscono un insieme organico e un patrimonio? l'animo del gestore è in ciò il criterio precipuo come risulta dalla legge 15 D. III 5, e quindi nei casi di negotium alienum con la contemplatio domini è più facile scorgere la volontà del gestore; ma anche quando il gestore crede di agire per se e la gestione sorge per l'obbiettiva alienità del negozio può aversi l'unità dell'obbligazione nella pluralità degli affari quando le circostanze di fatto coordinino questi affari ad un solo scopo. Tizio crede che sia sua una bottega di droghe e vi esercita il commercio: se la bottega non solo come locale ma come azienda era di Caio, tutti gli atti in essa compiuti da Tizio diventano parti integranti di una gestione che ha per gestore Tizio e per gestito Caio. Suppongasi che Tizio abbia con denari propri comperato e posto in bottega una quantità grande di zuccaro: questa compera per se stessa non è un negozio nè obbiettivo nè subbiettivo di Caio, e non è subbiettivo perchè Tizio volle comperare per sè, e non è obbiettivo perchè comperò coi propri denari indipendentemente dalle cose altrui; ma siccome questo zuccaro viene a far parte dell'azienda e questa azienda è di Caio, così ratione patrimonii la compera dello zuccaro diventa un affare gestito per Caio. Da questo esempio, di frequente applicazione pratica, s'inferiscono due considerazioni: la prima è che la gestio patrimonii può aversi anche in re ipsa e senza la volontà del gestore; la seconda è che tale gestione non è la somma di varie gestioni corrispondenti ai varii affari ma è un'unica obbligazione per la quale diventano gestione affari che altrimenti non lo sarebbero, come quella compera di zuccaro. La prova più certa e nello stesso tempo l'esempio più evidente di una obbiettiva gestione di tutto un patrimonio è la gestione del possessore di un'eredità: la legge 10 D. V 4 fa il caso di un figlio che crede che suo padre abbia ereditato e amministra quest'eredità; la gestione non è subbiettiva perchè il figlio amministra per se o per il padre ma non per i veri eredi, ed è invece obbiettiva

perchè l'eredità appartiene realmente a costoro. La gestione fatta da questo figlio non è la somma delle gestioni dei singoli affari ma è la gestione dell'eredità come universum ius: tanto è vero che se vende una cosa ereditaria, e non la consegna, e ne riscuote il prezzo e la cosa perisce egli deve questo prezzo dare agli eredi, mentre se si considerassero gli affari e le cose staccate non dovrebbe darlo al proprietario della cosa: ciò risulta espressamente dalla legge 21 D. XVIII 4; e ciò mostra che la gestio hereditatis è ritenuta un'unica gestione che imprime il carattere gestorio ad atti che per se stessi non sarebbero un negozio alieno. Un altro esempio conferma e chiarisce queste idee: Tizio possedendo una cosa di Caio la vende a Mevio per lire cento senza consegnarla; poi la ricompra da Mevio per ottanta, guadagnando lire venti senza aver mai dato nè dover dare la cosa; a chi spettano queste lire venti? se Tizio possiede quella cosa e non altre di Caio, le lire venti sono di Tizio perchè la vendita senza consegna è un negozio suo proprio e non di Caio; se invece Tizio possiede la cosa come parte di un'eredità allora la vendita diventa un negozio di Caio perchè è un elemento di una più generale gestione, e le lire venti sono di Caio: *oportet igitur possessorem et rem restituere petitori et quod ex venditione eius rei lucratus est* dice la legge 22 D. V 3. Un'ultima osservazione da farsi riguarda l'azione di gestione: quest'azione nel caso di una gestio patrimonii diventa un'azione generale che conduce ad un generale rendimento di conti. L'utilità di quest'azione generale è manifesta: se nella mia assenza tu hai amministrato tutto il mio patrimonio vendendo comperando contrattando, come posso tornando in patria sapere uno per uno i miei affari e per uno di essi intentare la gestione, per un altro l'azione de in rem verso, per un altro ancora la condictio sine causa? sarebbe compito non fattibile: io invece provando che tu ti sei immischiato in rebus meis intento contro di te l'azione di gestione per obbligarti ad un generale rendiconto. La gestione del patrimonio come unità è dunque uno dei ritrovati più evoluti e più utili praticamente

che abbia fatto la giurisprudenza: di questa GENERALIS *actio neg. gest.* il diritto romano ha fatto un uso ristretto e specie in riguardo all'eredità (1), ma nel diritto moderno può farsi un uso molto più esteso quando i civilisti avranno a ciò rivolto l'attenzione loro.

## § 11.

APPLICAZIONI PRATICHE DELLA DOTTRINA SUL NEGOZIO ALIENUM IN RE IPSA: V.° GESTIONE DELLE OBBLIGAZIONI ALTRUI; PAGAMENTO DI UN DEBITO ALTRUI; RAPPORTI FRA LA CONDICTIO INDEBITI E L'ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM; RISCOSSIONE DI UN CREDITO ALTRUI; TEORIA SU L'IDENTITÀ DELLE OBBLIGAZIONI; CESSIONE DI CREDITI E DEBITI ALTRUI; ESERCIZIO DI ALTRUI AZIONI GIUDIZIARIE; TITOLI AL PORTATORE.

Le *obbligazioni* altrui possono essere il fondamento di una gestione (2)? Le ragioni a dubitare sono tre: primo, la mancanza di una serie di testi che si occupino di questa ricerca; secondo, la ripugnanza del diritto romano a concepire come alienabile il diritto personale e ammettere la cessione delle obbligazioni; terzo, la natura dei crediti nei quali quando non si ha l'intenzione di agire per altri ma si crede e si vuole agire per se stessi non si tocca in alcun modo il credito altrui e si pone in essere un'obbligazione propria. Nessuna difficoltà sorge quando chi agisce sopra un'obbligazione altrui ebbe l'animus aliena negotia gerendi e agì nomine alieno, chè allora l'identità

---

(1) La legge 10 D. V 4 considera l'*actio neg. gest.* come un succedaneo della *hereditatis petitio*, avente per ciò lo stesso contenuto e gli stessi effetti.

(2) La bibliografia particolare di questo argomento è la seguente: Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* § 8; Zimmermann *die stellvertr. neg. gestio* § 21; Regelsberger nella *Krit. Vierteliahrsschrift* II 364; Seuffert *ratihabition* § 20; Monroy *die vollm. ausüb.* § 15.

fra l'obbligazione contemplata dal gestore e quella appartenente al gestito ha per mezzo dell'animus su detto un'esteriore evidente esistenza; possono avvenire in questa ipotesi due casi generali: un terzo paga un debito altrui, il creditore è così soddisfatto, il vero debitore liberato (1), e tra costui e il terzo sorge come azione di regresso un'azione di gestione purchè il debitore non provi che a lui conveniva di non pagare quel debito: *cum pecuniam* EIUS NOMINE *solveres qui tibi nihil mandaverat, negotiorum gestorum actio tibi competit cum ea solutione debitor a creditore liberatus sit;* NISI SI QUID DEBITORIS INTERFUIT EAM PECUNIAM NON SOLVI (L. 42 D. III 5); se invece un terzo si presenta a ricevere il pagamento dovuto al vero creditore e il debitore paga, il pagamento è mal fatto e il debitore non è liberato a meno che il creditore non ratifichi, nel quale caso tra lui e il terzo sorge la gestione, come risulta dal confronto dei seguenti due testi:

L. 38 D. III 5: *solvendo quisque pro alio licet invito et ignorante liberat eum; quod autem alicui debetur alius sine voluntate eius non potest iure exigere.*

L. 12 § 4 D. XLVI 3: *sed et si non vero procuratori solvam, ratum autem habeat dominus quod solutum est, liberatio contingit: rati enim habitio mandato comparatur.*

Le cose ora dette suppongono nel gestore l'animus aliena negotia gerendi, ma la nostra controversia riguarda il negozio alieno obbiettivamente in re ipsa, e si tratta di sapere se avendo l'animo di agire per se si possa gerire un'obbligazione altrui. La tesi ch'io sostengo è che si possa, ma che in un grande numero di casi la gestione non sorga perchè il fatto di agire per se toglie l'identità tra questa obbligazione e quella di un terzo: se io vendo una cosa è molto facile vedere se questa cosa apparteneva ad un altro, perchè esterna ed obbiettiva e

(1) L. 31 pr. D. V 3; L. 38 § 2 D. XLVI 3.

connessa a così dire con la cosa è la sua appartenenza; se invece io pago lire cento non è con ciò detto ch' io abbia pagato un debito altrui, perchè innumerevoli possono essere i debiti aventi per oggetto una somma uguale. La gestione in re ipsa non può sorgere adunque che quando l'agire del gestore riguarda un' obbligazione la quale per le circostanze di fatto può dirsi che appartenga ad un terzo indipendentemente dalla volontà di esso gestore. Suppongasi che Tizio credendosi padre di una persona l'alimenti ed educhi; se viene a scoprirsi che il vero padre è Caio, contro costui Tizio avrà l'azione di gestione perchè gli alimenti dipesero da un' obbligazione che in re ipsa apparteneva a Caio. Se io credendo d'essere l'erede eseguisco il testamento ove s'imponeva l'obbligo di fare un monumento e lo faccio, quando si viene a conoscere che il vero erede è Caio io ho contro di lui per le spese fatte un'azione di gestione perchè ho eseguito un obbligo che a lui spettava (L. 50 § 1 D. V 3). Un'altra ragione per la quale la gestione obbiettiva delle obbligazioni altrui incontra difficoltà pratiche ma non da negarne come fa il Monroy la possibilità è che il gestore che erroneamente ha pagato debiti altrui ha diritto con la condictio indebiti a riavere ciò che ha pagato e quindi non può sorgere la gestione: ma se per una qualche ragione la condictio non fosse ammissibile e il debito altrui fosse estinto, contro il vero debitore si ha l'azione di gestione. Qui è a ricordarsi il testo di Africano 48 D. III 5 già esaminato a pagina 377; l'erede putativo paga alcuni legati e se nei casi allora veduti l'erede vero *de ea solutione liberatur,* nasce la gestione. Da questo punto di vista diventa chiaro e preciso l'articolo 1146 spesso frainteso del codice civile italiano: “ chi per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito ha il diritto della ripetizione contro il creditore. Cessa però tale diritto se il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del titolo e delle cautele relative al credito; nel qual caso è salvo a colui che ha pagato il regresso contro il vero debitore „. Chi ha pagato un debito altrui per errore ha la condictio indebiti

e perciò non c'è la gestione; ma se la condictio non è concessa (come quando il creditore si è privato del titolo di credito) allora l'esercizio di un'obbligazione altrui costituisce un negozio alieno in re ipsa e chi ha pagato ha l'actio negotiorum gestorum contro il vero debitore. Se adunque io pago, novo, garentisco un debito altrui credendolo mio posso con la condictio indebiti annullare ciò che ho fatto; ma se tale condictio non è per qualsiasi ragione ammissibile, allora il mio pagamento la mia novazione la mia garenzia sono fatti che esistono e che costituendo un negozio alieno possono essere dal vero dominus ratificati e generare le azioni di gestione. La possibilità della gestione nell'obbiettivo esercizio di altrui diritti personali appare nel caso dei possessori ereditarii: chi possiede un'eredità sia pure in buona fede e riscuote un credito ereditario credendo di riscuotere per se compie un fatto che libera il debitore quando o tale fatto è un utiliter coeptum o è ratificato dal vero erede, quando cioè tra il possessore e l'erede sorge il rapporto di gestione: *quod autem possessori solutum est an restituere debeat videamus; et si bonae fidei possessor fuit sive non debere restituere placet, et quidem si restitueret liberari ipso iure debitores* (L. 31 § 5 D. V 3). Si esamini ora la questione in un opposto aspetto, cioè non più il *pagamento di altrui debiti* ma la *riscossione di crediti altrui* credendo che sieno propri: c'è la gestione obbiettiva? nel maggior numero dei casi deve dirsi che no perchè il credito altrui non è identificabile col presunto credito riscosso: il debitore ha pagato male, il suo debito continua ad esistere, il vero creditore rimane tale perchè il credito riscosso non era il credito vero. Manca l'identità del negozio gestito col negozio altrui, e il vero creditore non potrebbe ratificare l'esazione perchè non fu l'esazione del credito *suo* ma di un finto credito di chi si presentò ad esigere. Se però le circostanze di fatto facessero sorgere l'identità fra il credito vero e il credito esatto, allora vi sarebbe la gestio negotii alieni: questo è l'errore del Monroy e dello Zimmermann di negare la gestione sempre, e non avvertire che quando la

gestione non c'è non è perchè non sia possibile l'*esercizio* di un credito altrui ma è che manca il *credito altrui* essendo un credito presunto proprio quello che si esercita. Suppongasi che Tizio debba lire cento a Caio come onorario di avvocato; Sempronio fu il sostituto di Caio che veramente difese la causa, e non essendo chiaro se Tizio da principio richiese l'opera di Caio o di Sempronio costui in buona fede riscuote per se le lire cento: le circostanze di fatto sono qui tali che l'identità fra il credito riscosso e il credito vero è evidente. Se Caio ratifica, Tizio ha pagato bene? certo che sì; e fra Caio e Sempronio che rapporto sorge? la gestione. L'utilità pratica e dirò così commerciale di questa dottrina che professo può risultare dalla seguente fattispecie: Tizio debitore di Caio paga a Sempronio e poi diventa insolvente; se il credito riscosso da Sempronio non è identificabile col credito di Caio, allora Caio non può ratificare ma deve iscriversi in graduazione insieme agli altri creditori, e la massa creditoria intenta la condictio indebiti contro Sempronio; se invece il credito è identificabile, allora Caio ratifica e con l'azione di gestione ha da Sempronio tutto il suo credito, mentre come creditore graduato non ne avrebbe esatto che una modesta percentuale. Può avvenire che anche in riguardo alle obbligazioni la gestione subbiettiva e la obbiettiva si intreccino o si cumulino, come si ha nel caso che Caio riscuota a nome di Seio un credito di Tizio; chi avrà diritto a ratificare? Il Seuffert risponde che il primo a ratificare dev'essere Seio, e poi Tizio ratificando crea la gestione, non fra se e Caio ma fra se e Seio; lo Zimmermann e il Monroy rispondono che solo Seio e non Tizio può ratificare. Queste opinioni non possono discutersi perchè dipendono dall'accettare o non accettare la loro teoria da me combattuta circa la non esistenza della gestione obbiettiva delle obbligazioni; io risolvo così l'ipotesi presentata: il credito riscosso da Caio è o non è identificabile col credito di Tizio: se è identificabile abbiamo che il negozio è subbiettivamente di Seio (L. 5 § 11 D. III 5) ed obbiettivamente di Tizio, e siccome prevale l'alienità ob-

biettiva come ho dimostrato in fine del § 6 così solo Tizio può ratificare e fra se e Caio far sorgere la gestione (L. 44 § 2 D. III 5); se invece il credito riscosso e il credito vero non sono identificabili allora il negozio è subbiettivamente di Seio ma non è obbiettivamente di Tizio, e perciò Seio e non Tizio è il dominus gestito. L'esazione adunque di un credito non proprio può dare al creditore vero il diritto di ratificare non nel solo caso che siasi esatto a nome di lui, come Zimmermann e Monroy dicono, ma anche se siasi esatto in nome proprio purchè possa mostrarsi l'identità tra il credito esatto e il credito vero. Questo mio credere è confermato dalla legge 9 Cod. II 18, nella quale nulla v'è che giustifichi l'ipotesi del Monroy (1) che tale legge si riferisca *solo* al caso di un'esazione nomine alieno:

> SI PECUNIAM A DEBITORE TUO IULIANUS EXEGIT EAMQUE SOLUTIONEM RATAM HABUISTI, HABES ADVERSUS EUM NEGOTIORUM GESTORUM ACTIONEM.

Il criterio dell' *identità dei crediti* sul quale ho fondato l'esposta dottrina spiega perchè il possessore di un'eredità (sia possessore semplice o erede putativo o venditore di un'eredità non consegnata) debba sempre restituire all'erede vero i crediti esatti: egli potrebbe infatti dire che avendo esatto non come vero creditore, e continuando l'erede vero ad avere l'azione contro i debitori, non ha nulla da restituire all'erede ma avrà da restituire ai debitori intentanti la condictio indebiti. E perchè ciò non potrebbe dire? perchè avendo riscosso *nomine hereditario* ha con tale qualità identificato il credito e quindi gestito un diritto dell'erede il quale ha a sua scelta due vie: o non riconoscere l'esazione e intentare l'azione del credito contro i debitori; o ratificare l'esazione e agire di gestione contro il possessore dell'eredità. L'obbligo del possessore ereditario di restituire i crediti esatti, tanto in diritto romano (L. 31 § 5 D. V 3) quanto in diritto italiano (art. 1545 cod. civ.), deriva dalla gestione

---

(1) Monroy *die vollm. ausüb.* 122 nota 12.

obbiettiva di un' obbligazione altrui. Lo stesso criterio dell' identità dei crediti può applicarsi molto bene ai rapporti tra cedente e cessionario: fino a che non è stata fatta la denuncia della cessione al debitore, può questi pagare validamente al cedente (1) e se il cedente riscuote il credito, contro di lui il cessionario quale azione avrà? è lo stesso caso di un venditore che rivende e consegna la cosa; il cessionario per avere i denari riscossi non potrà avere l' azione del contratto fra lui e il cedente (oggi vera azione di vendita) perchè non vuole chiedergli il credito sì bene i denari, ma avrà l' azione di gestione perchè il cedente ha riscosso un'obbligazione la cui disponibilità dipendeva dal cessionario: *nominis venditor quidquid vel compensatione vel exactione fuerit consecutus integrum emptori restituere compellatur* (2). Così per il diritto italiano: secondo l' articolo 1540 il pagamento fatto al cedente prima della notifica della cessione è valido e il debito è estinto come se, trattandosi della vendita di una cosa, la cosa fosse perita per il fatto del venditore; il cessionario ha allora due vie che a volte possono mirare allo stesso scopo e a volte condurre a somme pecuniarie diverse: può cioè intentare l' azione di compera contro il cedente e chiedere il credito, e quando si dimostri il credito non esistere più ottenere la rei aestimatio e i danni; oppure può ratificare l' esazione e con l' azione di gestione chiedere al cedente ciò che riscosse dal debitore. Suppongasi che il credito ceduto da Tizio a Caio sia di cento e che Tizio, ancora possessore del titolo e non notificata la cessione, vedendo che Caio sta per sospendere i pagamenti riscuote il credito sottoponendosi ad una riduzione concordata del cinquanta per cento: Caio intenta l' azione di compera chiedendo la consegna del credito e (nell' ipotesi che il credito più non esista) il valore di lire cento oltre agl' interessi; Tizio risponde che come gestore deve restituirgli solo lire cinquanta e che vi

(1) Windscheid § 331 nota 9; art. 1539 del cod. civ. ital.
(2) L. 23 § 1 D. XVIII 4.

sia la gestione lo prova col fatto che il negozio fu alieno avendo riscosso un credito passato nella proprietà di Caio, e che ci fu l'utiliter gestum perchè il debitore stava per sospendere come sospese i pagamenti. Facciasi quest'altro caso: Tizio ha ceduto un suo credito prima a Mevio e poi a Caio (non consegnando a nessun dei due il documento (1)), ed è Caio che notifica la cessione al debitore; costui pagando a Caio paga bene, ma Mevio avrà contro Caio un'azione di gestione per avere Caio riscosso ciò che era secondo l'articolo 1538 passato in Mevio.

Un'importante applicazione delle cose fin ora discorse si ha quando il debitore di una cosa esercita le azioni riguardanti la cosa contro i terzi e deve il provento di esse restituire al creditore. È ad esempio un venditore che, perita la cosa nel suo possesso per caso fortuito, dovrebbe dare al compratore la corrispondente azione contro la società assicuratrice ed invece l'intenta e riscuote il prezzo di assicurazione; o, rubata la cosa, intenta lui l'actio furti. Quando questo debitore è ancora proprietario della cosa l'azione di furto o ex lege aquilia o simile altra è in diritto romano sua; tuttavia deve cederla al creditore e quindi appartiene già al patrimonio del creditore; se l'esercita lui, gerisce un negotium alienum, e quindi il creditore ripeterà il relativo provento con l'azione di gestione: *si quid ex his actionibus fuerit consecutus id praestare eum emptori oportebit* (L. 14 pr. D. XLVII 2). Il Monroy (2) nega che qui siavi la gestione, perchè l'azione essendo del debitore proprietario non è un negozio alieno sì bene suo proprio; ma qui si cela un errore: l'alienità del negozio non sempre dipende dall'altrui proprietà, potendo anche dipendere dall'altrui appartenenza patrimoniale. Il Monroy contradice a quello che aveva giustamente sostenuto per il caso di un venditore che rivende e consegna la cosa: egli avea riconosciuto esservi la gestione per il primo compra-

(1) Art. 1538 e 1126 cod. civ. combinati assieme.
(2) Monroy *die vollm. ausübung* 125.

tore perchè la cosa era già nella sua patrimoniale disponibilità malgrado che sia rimasta nel dominio del venditore; e così deve riconoscerla qui. Nessun dubbio può sorgere a questo proposito nel diritto italiano ove l'articolo 1299 dice: " allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni che gli spettavano riguardo alla medesima *passano* al suo creditore „; non è dunque più necessario che il debitore ceda queste azioni perchè passano ipso iure nel creditore, e quando il debitore le intenta gerisce un negozio altrui e precisamente pone in essere un'altrui obbligazione.

Nei diritti moderni vi è un genere di obbligazioni nelle quali la gestione ha la stessa ampiezza che nell'uso delle cose altrui: sono i *titoli al portatore*. Il loro possesso dando diritto all'esazione, sono come oggetti che chiunque possedendoli li riscuote e se ne serve: nel titolo è a così dire materializzato il vincolo obbligatorio. La rivendicazione dei titoli al portatore non è ammessa contro il possessore di buona fede, il quale nel riscuoterli o cederli non diventa gestore di alcuno sì bene gerisce un diritto suo proprio, ma è ammessa contro chi ha trovato o rubato il titolo al portatore o contro chi l'ha ricevuto conoscendo il vizio del possesso (1). Se queste persone riscuotono il titolo o lo cedono ad altri di buona fede la rivendicazione non è più possibile, e contro di esse l'antico padrone del titolo ha due vie: l'una è agire per danni, e l'altra è riconoscere l'avvenuta esazione o cessione e con l'actio neg. gest. chiedere il provento del titolo.

L'esercizio degli altrui diritti personali e specie delle altrui obbligazioni è dunque possibile: la difficoltà sta solo nel potere identificare il *credito gestito* col *credito altrui,* ma quando tale identità risulta dalle circostanze di fatto la gestione può sorgere, se ve ne sieno gli altri requisiti.

---

(1) Art. 707 cod. civ. ital.; art. 57 cod. comm. ital.

## § 12.

### Applicazioni pratiche della dottrina sul negozio alienum in re ipsa: VI.° gestione delle obbligazioni appartenenti tanto al gestito quanto al gestore; obbligazioni rateali; obbligazioni in solidum ed indivisibili; la gestione per il diritto romano e la surrogazione per il diritto italiano; la gestione fra correi nel diritto romano e l'azione di regresso ex lege nei diritti moderni.

Quando sono più i debitori o i creditori e si tratta di un' *obligatio pro parte* chiunque debitore o creditore che paghi o riscuota tutta la somma fa un atto di gestione di fronte ai coobbligati per le parti a ognuno spettanti: in ciò non v'è difficoltà di sorta perchè l'obbligazione essendo per ipotesi divisibile si scinde in tante altre quanti i subbietti, e il debitore che la paga interamente paga un debito proprio per la parte sua e un debito altrui per la parte degli altri; si è quindi nel caso comune della gestione di un altrui diritto personale e si rientra nell' ordine di idee studiate nel paragrafo precedente. Ma la difficoltà sorge quando l' obbligazione era solidale o indivisibile, chè allora il debitore che ha pagato il solidum non può dirsi che abbia gerito un affare *alienum* ma o *proprium* o *commune*. Se si trattasse di un condominio ci sarebbe l' actio communi dividundo i cui rapporti con la gestione furono esaminati nel § 8 di questo capo, ma in materia di obbligazioni si ha la così detta *comunione impropria* e nè in diritto romano nè in diritto italiano può estendersi l' azione divisoria (1). Oggi però la legge ha direttamente provveduto stabilendo che quando un debitore pagando pure la parte degli

(1) L. 19 § 2 D. X 3; L. 14 § 12 D. XI 7; L. 9 Cod. III 38.

altri condebitori avea un interesse a ciò fare, è surrogato di diritto nel credito pagato (art. 1253); a prescindere da questa surrogazione legale ha poi concesso una speciale *azione di regresso* nelle obbligazioni solidali (art. 1198) e nelle indivisibili (art. 1205 e 1208). Ma questi istituti giuridici non sono conosciuti nel diritto romano, dove la gestione interviene spesso a supplire alla loro mancanza. Valendo per la gestione la regola che per l'azione funeraria dà la legge 14 § 12 D. XI 7 *quotiens quis aliam actionem habet funeraria eum agere non posse,* bisogna che fra condebitori o concreditori non sia possibile niun' altra azione perchè si possa ammettere quella di gestione. Quella communi dividundo non può entrare in concorso perchè in materia di obbligazioni non è concepibile la comunione dei beni: Paolo nella legge 19 § 2 D. X 3 parlando delle spese fatte per conservare una servitù esclama giustamente: *quae enim communio iuris separatim intelligi potest?* Se il debito faceva parte di una eredità il coerede che l'ha pagato ripiglia le porzioni dei coeredi nel giudizio di divisione ereditaria: l'actio familiae erciscundae esclude dunque quella di gestione: *si familiae erciscundae agere possit funeraria non acturum* dice la legge 14 § 12 D. XI 7 per le spese funerarie e vale per ogni altro atto gestorio. Se fra i debitori v'è un rapporto di mandato o di società o un altro qualsiasi, il regresso si fa valere con l'*actio mandati* (1) o con la *pro socio* (2) o con quella speciale al rapporto; e, trovandosene i requisiti, può esservi l'*actio de in rem verso* (3): ma in mancanza di una qualunque di queste azioni può aversi la negotiorum gestorum? Come ipotesi razionale deve rispondersi affermativamente, purchè vi sieno gli altri requisiti della gestione; è vero che il debitore pagando l'intiero ha pagato un debito *proprium* e perciò il negozio non è *alienum,*

---

(1) L. 3 § 2 D. XV 3.
(2) L. 52 § 12 D. XVII 2.
(3) L. 10 § 10 D. XV 3.

ma è pur vero che ciò deve dirsi per i rapporti esterni tra debitori e creditore e non per i rapporti interni fra i debitori stessi. Fra debitori l'appartenenza del debito si giudica secondo la sostanza e non la forma dell'obbligazione: se Tizio e Caio contrassero solidarmente un mutuo ma Tizio in realtà prese i denari e Caio non fece che un amichevole favore, ognun di essi è un vero debitore per il solidum di fronte al creditore, ma fra di essi il debito è tutto di Tizio, e se Caio lo paga ha gestito un affare che per l'appartenenza patrimoniale è di Tizio. A queste idee che razionalmente sono accettabili stanno contro due obbiezioni: una è che rimane a provarsi il loro fondamento nei testi; l'altra è che col criterio così largo dell'appartenenza patrimoniale si corre il pericolo di uscire dai limiti del diritto per un senso di esagerata equità, e che giuridicamente il negozio non può essere *alienum* se il debito come debito è *proprium*. La controversia ha una speciale importanza nelle *obbligazioni correali* dove si complica con l'altra circa la loro natura, se cioè si abbia e come s'intenda una sola obbligazione con più soggetti, e nelle *obbligazioni solidali;* la taciturnità dei testi ha fatto nascere molte opinioni. Il Sell (1) pensò che tra correi sia sempre possibile per il regresso l'azione di gestione, intendendo come actio neg. gest. utilis l'actio utilis ricordata in qualche legge (2); ma gli stanno contro tre considerazioni: una è che l'azione di gestione non sorge dalla correità che anzi l'esclude, sì bene dal sostanziale rapporto giuridico che indipendentemente dalla correità trovavasi in precedenza fra i correi; l'altra è che l'actio utilis di quelle leggi è probabilmente l'azione originaria o ceduta o come se fosse ceduta (3), e ad ogni modo è arbitrario dire che sia la negotiorum gestorum; la terza considerazione è che la legge 62 pr. D. XXXV 2 non concede un

(1) Nella *Zeitschrift für civilrecht und process* III 370 e IV 17.
(2) L. 4 D. IX 3; L. 1 § 13 e 14 D. XXVII 3; L. 2 Cod. V. 58.
(3) Brinkmann *verhältn.* 156.

vero regresso che quando i correi sono socii. Il Savigny (1) esclude la possibilità della gestione nella correalità e solidarietà, e spiega la legge 29 D. III 5 con dire che contiene non altro che l'opinione di un antico giurista. È Giuliano che dice:

> *ex facto quaerebatur: quendam ad siliginem emendam curatorem decreto ordinis constitutum; eidem alium subcuratorem constitutum siliginem miscendo corrupisse atque ita pretium siliginis, quae in publicum empta erat, curatori adflictum esse: quaque actione curator cum subcuratore experiri possit et consequi id, ut ei salvum esset, quod causa eius damnum cepisset. Valerius Severius respondit adversus contutorem negotiorum gestorum actionem tutori dandam: idem respondit: ut magistratui adversus magistratum eadem actio detur, ita tamen si non sit conscius fraudis. secundum quae etiam in subcuratore idem dicendum est* (2).

---

(1) *Obligationenrecht* (ed. ted.) I 236.

(2) Si confrontino anche i seguenti testi: L. 2 § 8-10 D. L 8: Ius reipublicae pacto mutari non potest, quo minus magistratus *collegae quoque nomine* conveniantur in his speciebus, in quibus id fieri iure permissum est. § 9. Actio autem, quae propterea in collegam decerni solet ei, *qui pro altero dependit*, ex aequitate competet.

L. 2 e 3 D. XXVII 8: Proponebatur duos tutores a magistratibus municipalibus datos, cautione non exacta, quorum alterum inopem decessisse, alterum in solidum conventum satis pupillo fecisse, et quaerebatur, an tutor ille adversus magistratum municipalem habere possit aliquam actionem, cum sciret, a contutore suo satis non esse exactum. Dicebam, cum a tutore satis pupillo factum sit, neque pupillum ad magistratus redire posse, neque tutorem, quum nunquam tutor adversus magistratus habeat actionem; senatus enim consultam pupillo subvenit; praesertim cum sit, quod tutori imputetur, quod satis a contutore non exegit, vel suspectum non fecit, si scit (ut proponitur) magistratibus eum non cavisse. L. 3. *Quodsi tutor ab hac parte culpa vacet, non erit iniquum, adversus magistratus actionem ei dari.*

L. 5 § 4 D. IX 3: Cum autem legis Aquiliae actione propter hoc quis condemnatus est, merito ei, qui ob hoc, quod hospes vel quis alius de coenaculo deiecit, *in factum* dandam esse Labeo dicit adversus dejectorem, quod verum est. Plane si locaverat deicctori, etiam ex locato habebit actionem. Il Windscheid § 294 nota 3 riferisce alla gestione anche la legge 2 Cod. VIII 40.

Qui è evidente che il pubblico curatore dovette solidarmente pagare il danno arrecato dal fatto illecito del sottocuratore, ma di costui e non suo essendo il delitto ha come azione di regresso quella di gestione. La decisione romana è così chiara ed inoppugnabile che lo Schröter in base ad essa sostenne nelle obbligazioni solidali e non nelle correali darsi sempre la gestione come mezzo di avere l' azione di regresso (1). La questione, come vedesi, si complica con l' altra più difficile del regresso fra i vari correi di debito o di credito; se una tale azione di regresso esista non è argomento da trattarsi qui; che una tale azione sia quella di gestione deve negarsi in base alle considerazioni che ho testè fatto contro il Sell; ma che *possa* dal sostanziale rapporto giuridico fra i correi discendere l' azione di quel dato rapporto come la *mandati, pro socio, de in rem verso, familiae erciscundae* e così la *negotiorum gestorum* deve ammettersi. Se il rapporto che passa fra i correi non è un rapporto di mandato o di società o di un altro istituto giuridico; e se vi fu l' utiliter gestum (2); e se formalmente il debito era di ogni correo ma sostanzialmente ognuno n' ebbe una parte; allora per questa parte può sorgere la gestione (3).

---

(1) Nella *Zeitschrift für civilrecht und process* VI 409.

(2) Può infatti non trovarsi il requisito dell' utiliter: se il correo che pagò non potè al creditore opporre una data eccezione perchè personale al correo non escusso, questi può respingere la gestione, perchè secondo la legge 42 D. III 5 *eius interfuit eam pecuniam non solvi.*

(3) Concordano in fondo in queste idee il Brinkmann *verhältn.* 157; il Monroy *die vollm. ausüb.* 148; il Windscheid *pand.* § 294 nota 3 e § 431 nota 12; il Waldner *die correale solidarität* 126. Le traccie dell' applicazione delle azioni pro socio e neg. gest. alla correalità e solidarietà fanno pensare che il diritto romano non conoscesse una vera azione di regresso: su questo argomento non è necessario ch' io dica la mia opinione, bastandomi osservare che nel diritto italiano (articoli 1198 e 1199 cod. civ.), nel diritto francese (articoli 1214 e 1215) e nel diritto austriaco (§ 896 *österr. ges. buch*) la legge ha provveduto, e giustamente, a concedere una speciale azione di regresso che rende inutile la disputa se sia qui ammissibile oppur no la gestione. La pratica germanica

## § 13.

L'UTILITER COEPTUM COME REQUISITO DELLA GESTIONE; LE OPINIONI DOGMATICHE ALTRUI; LA DOTTRINA CHE L'AUTORE PROPONE; IL TIPO MEDIO DELL'UOMO PRUDENTE IN DATE CIRCOSTANZE DI FATTO; NEGOTIUM NECESSARIUM, UTILE, VOLUPTUARIUM; ESEGESI DELLA LEGGE 9 § 1 D. III 5. DIRITTO PRUSSIANO. DIRITTO AUSTRIACO. DIRITTO FRANCESE. DIRITTO ITALIANO. LA NON INFLUENZA DELL'EVENTO. LA REGOLA INITIUM SPECTANDUM. LA GESTIONE NEL DIRITTO COMMERCIALE.

La gestione di un affare altrui perchè generi i reciproci obblighi inerenti a questo istituto giuridico bisogna non solo che sia *gestione* e gestione di un *affare* e di un affare *altrui* ma inoltre che sia stata intrapresa in tali circostanze nelle quali l'avrebbe intrapresa anche il dominus negotii. La prova dell'esistenza di tali circostanze è alternativamente duplice; o il dominus ratifica, e con ciò dimostra in un modo irrefutabile che il gestore ha assunto un affare che avrebbe assunto egli stesso; o, dicono le fonti, c'è l'*utiliter gestum* cioè indipendentemente dalla ratifica del dominus e malgrado la ripulsa del dominus a ratificare può il gestore dimostrare che obbiettivamente le circostanze erano quali il diritto richiede per una valida gestione (1).

---

(Seuffert *archiv* VII n. 158) ha ammesso il regresso in ogni caso, e pare che ciò sia una tradizione dell'antico diritto tedesco e già sancita nello specchio sassone (Förster *preuss. privatr.*[4] I pag. 410), e confermata dal codice prussiano I 5 § 443. Sembra adunque che la norma del regresso accettato dai codici europei moderni sia di diritto germanico antico e non di diritto romano.

(1) Questa relazione tra l'*utiliter* e la *ratihabitio* di essere due modi alternativi per dare vita giuridica alla gestione è espressa nella legge 8 D. III 5 così: *quod* UTILITER *gestum est necesse est apud iudicem pro* RATO *habere.* Come erroneamente questo testo sia stato fondamento della dottrina della *ratifica coatta* e della fantastica *neg. gest. actio praeparatoria* ho già detto a pag. 267.

Deve qui parlarsi di questo utiliter gestum, e facilmente si vede che in pratica è questo il punto più saliente della gestione perchè genera diritti e doveri al padrone del negozio senza la sua approvazione e anzi malgrado la sua disapprovazione. La dottrina deve dunque dire quando il gestore *utiliter gessit* secondo la frase della legge 9 § 1 D. III 5 cioè quando l'*affare fu bene amministrato* secondo la frase dell'articolo 1144 del codice italiano. I due lati più importanti di questo concetto sono la qualità e la proporzione dell'utilità: quanto alla qualità la questione è se l'atto gestorio debba aver prodotto realmente un utile perdurante fino all'ultimo, o se invece basti che abbia incominciato a presentarsi utilmente anche sia poi per un evento fortuito andato a male; quanto alla proporzione dell'utilità la questione è se possa parlarsi di un'utilità obbiettiva o invece debba l'utilità giudicarsi in relazione ai bisogni ai gusti al patrimonio del gestito. Diversi punti di vista furono rilevati dagli scrittori che si occuparono di questo tema e giova tenerne conto (1). Il Wächter che scrisse nel 1837 fu forse il primo a non richiedere una vera utilità permanente duratura, e riconoscere che l'*utiliter gestum* dei testi romani è una frase tecnica non confondibile con il comune e volgare concetto della utilità; l'utiliter per lui è l'assumere un *negotium necessarium,* perchè chi si intromette negli affari altrui è giustificato sol quando la necessità delle circostanze lo abbia spinto; questa necessità deve intendersi non solo come urgenza a provvedere ma anche come necessità patrimoniale: ad esempio se uno è assente ed io prendo a curare l'insieme dei suoi comuni affari può darsi che niuno di essi fosse urgente ma il loro complesso era necessario a

---

(1) La bibliografia particolarissima a questo argomento è: Wächter nell'*Archiv für civ. praxis* XX 337; Chambon *neg. gest.* § 7; Köllner *die grundzüge der oblig. neg. gest.* § 24-§ 28; Ruhstrat *über neg. gestio* § 1-§ 9; Leist *civ. studien* II 103; Sturm *das negotium utiliter gestum;* Ruhstrat nei *Iahrb. für die dogm.* XXVII [1888] 121, n. IV col titolo *das negotium utiliter gestum;* Monroy *die vollmachtslose ausübung* § 6.

trattarsi. Il merito di quest' opinione è di avere distinto la utilità del negozio amministrato dall' utiliter della gestione: di fronte ad uno che si è immischiato negli affari miei e che questo suo quasi delitto vuol convertire in un quasi contratto la ricerca se ha arrecato oppur no una utilità effettiva è secondaria, ed è principale la ricerca se nell' assumersi gli affari miei è oppur no giustificato: si tratta di giustificare e dirò così contrattualizzare la sua gestione, e l' *utiliter* è una frase che ha un senso *tecnico,* non allude cioè all' utilità reale ma all' essere nelle circostanze di fatto giustificato l' intraprendere affari altrui. Tu puoi benissimo avere utiliter preso a soccorrere la mia casa cadente, non esservi riuscito, aver fatto spese che non approdarono a nulla, e tuttavia sei mio gestore; invece può darsi che tu abbia preso a riattare una casa che io volevo e che ogni buon padre di famiglia avrebbe voluto abbandonare, e in questo caso non sei mio gestore malgrado che qualche spesa da te fatta abbia portato al mio fondo una reale utilità: avrai per ciò una condictio o un' actio de in rem verso, ma non la gestione. Tuttavia il concetto del Wächter che l' utiliter si abbia quando il negozio è una *res necessaria* contiene molta ma non tutta la verità; certamente la prova più chiara ed obbiettiva della legittimità della gestione è la necessità dell' affare, ma siccome una persona si decide ad agire non solo per impulsi imprescindibili sì bene anche per tentare speculazioni utili, così se un altro agisce per lui nei casi di cotesta seconda ipotesi è un suo valido gestore. La formula abbracciante tutta l' estensione dell' utiliter è quella che ho indicato nel principio di questo paragrafo: LA GESTIONE È COMPIUTA UTILITER QUANDO SI È INCOMINCIATA IN TALI CONDIZIONI DI FATTO CHE ANCHE IL GESTITO L' AVREBBE POTUTA NEL PROPRIO INTERESSE INTRAPRENDERE. Le conseguenze e le applicazioni di questa dottrina si vedranno tra poco; ora basta osservare che l' esame dell' esistenza di tali condizioni è cómpito del giudice, e che la necessità del negozio è il caso normale e certo nel quale quelle condizioni esistono ma non è un elemento che entri nel concetto fondamentale dell' utiliter. Il quale dunque

consiste nel giustificare e legittimare la gestione col criterio dell' avere intrapreso un affare che avrebbe pure intrapreso il dominus negotii: dominum eadem facturum fuisse; la legge 3 § 4 D. XV 3 dice: *nec debere ex eo onerari dominum quod ipse facturus non esset.* La maggior parte degli scrittori interpreta questo ricorrere alla presumibile volontà del gestito in accordo alla teoria dominante del consenso presunto o del finto mandato, e viene a concepire l' utiliter in un modo *subbiettivo;* la conseguenza pratica è che dovrebbe il gestore uniformarsi alla reale volontà del gestito, ed agire solo in quei casi e con quei modi che il gestito stesso avrebbe fatto. A parte la esagerata assimilazione della gestione al mandato e l' errore di prendere a base il consenso presunto del dominus negotii (cose già da me discorse a pagina 84), osservo che l' elemento subbiettivo renderebbe incerta sempre la nozione dell' utiliter, perchè dipenderebbe dall' arbitrio dalle tendenze dai capricci del gestito: ora la legge quando per scopi sociali fa della gestione un istituto giuridico obbliga il gestore a intraprendere affari che anche il gestito avrebbe *ragionevolmente* intrapreso, e riconosce la gestione anche se il gestito per un gusto suo personale può dimostrare che avrebbe rifiutato l' affare. Suppongasi che, me assente, un amico assuma i miei affari, li amministri, raccolga l' uva e la venda: quando l' uva è in tale quantità che supera i bisogni domestici e quando non consti al gestore che io soleva fare del vino per commerciarlo, egli ha gerito utilmente se vende l' uva; nè io potrei dimostrare che avevo già nel mio animo deciso di far seccare l' uva e venderla in scatole, perchè questa mia *subbiettiva* ed estrinsecamente non argomentabile volontà non può costituire il criterio della gestione. Opposto ma uguale è l' errore di considerare l' utiliter solo nel suo lato *obbiettivo* prescindendo cioè dalla persona del gestito, e uniformare gli atti gestorii al tipo astratto di un *bonus et diligens pater familias* (1), perchè

(1) Dankwardt *neg. gest.* 30.

si finisce per ricadere nell' utilità come reale vantaggio patrimoniale e ci si allontana dall' utiliter come requisito giustificante la gestione: se Tizio ha comperato una partita di carbone per me che sono un avvocato, anche la speculazione sia buona non può obbligarmi a riconoscerla; la mia professione, le mie abitudini, la mia vita passata formano il tipo cui si ispira il giudice per vedere se la gestione sorse utiliter. È dunque necessario che la gestione siasi incominciata in tali condizioni di fatto che anche il gestore l'avrebbe potuta ragionevolmente per proprio interesse intraprendere, e la persona del gestore (come il giudice deve raffigurarla a ciò che servi da criterio nel giudicare) non è nè il tipo obbiettivo di un qualunque uomo prudente, nè la reale subbiettiva volontà del gestito stesso, ma è il tipo di una persona media posta nelle condizioni esternamente riconoscibili in cui si trova il gestito. Una similitudine molto significativa può trarsi dalla dottrina della colpa aquiliana; nei rapporti estracontrattuali la diligenza che si deve usare è quella corrispondente all' UOMO MEDIO DILIGENTE, ma questo tipo che il giudice deve formarsi per giudicare alla stregua di esso il fatto delittuoso non è un tipo astratto uguale in ogni caso, nè d' altra parte deve contenere la reale capacità mentale del danneggiante e tener conto di ciò che egli poteva col suo ingegno o troppo grande o troppo piccolo prevedere; è il tipo dell' uomo prudente *in quelle date circostanze di fatto*. Medesimamente è l' utiliter; per sapere se il gestore ha intrapreso un affare che anche il gestito avrebbe potuto intraprendere non bisogna ricercare se lo avrebbe intrapreso un *qualunque* uomo prudente (il così detto lato *obbiettivo* dell' utiliter), e tanto meno se il gestito lo avrebbe *realmente* voluto intraprendere (il così detto lato *subbiettivo* dell' utiliter), ma se *date le condizioni di fatto nelle quali vive l'attività patrimoniale del gestito un uomo prudente lo avrebbe intrapreso* (1).

(1) Molto semplicemente ci si può togliere al pericolo di confondere l' utiliter come requisito giustificante la gestione con la materiale utilità dell' atto

A nessuno sfugge l'importanza di questa formula qui proposta, la quale accorda le condizioni subbiettive con le obbiettive dell' utiliter, e fornisce il criterio pratico e teorico per il giudice.

Il Leist, approvato dal Monroy, tentò di costruire una sola teoria per le *impensae*, l' *actio de in rem verso* e la *negotiorum gestio* dividendo il negozio in tre specie: *necessarium, utile, voluptuarium;* e ammise criterii uguali come per le spese così per la gestione. Credo che questa opinione sia da rigettarsi sicuramente; le fonti alludono spesso alla su detta divisione degli affari non perchè ne venga riverbero al concetto dell' utiliter, sì bene perchè praticamente la natura necessaria od utile o voluttuaria del negozio è un criterio perchè il giudice possa dire se in quelle date circostanze anche il gestito avrebbe in tal modo operato. Uno schiavo altrui era moribondo ed io con una medicina l'ho salvato: ho gerito un affare necessario, ma l' utiliter (uso sempre la parola nel senso *tipico* e *tecnico*) non è nella necessarietà dell' affare sì bene nel fatto che anche il dominus avrebbe tale medicina somministrato, e la necessarietà è solo la prova certa di questo fatto. Si osservi poi che molto relativo è il concetto del negotium necessarium perchè in alcuni casi, specie negli eventi repentini e fortuiti, la cosa è evidente ma in altri è dubbia: un nuovo libro che sia pubblicato nella materia ch' io insegno, un nuovo istrumento trovato per l'arte che esercito, una nuova macchina inventata per l' industria che ho intrapreso quando sono o non sono affari necessari? il giudizio dipende sempre dalla volontà media del gestito, e quindi quello della necessarietà non è un concetto finale ma un mezzo di prova più spedita di un altro superiore concetto. Faccio un esempio pratico: pubblicata una grande e

---

gestorio con osservare che *negotium* UTILITER *gestum* deve tradursi per *affare* OPPORTUNAMENTE *gerito*. L' utiliter gestum è l' opposto dell' inutiliter gestum, e l' *inutiliter* nel senso romano vuol dire *non opportunamente, non validamente;* come nelle frasi inutilis stipulatio, inutiliter legatum est, e simili altre.

costosa opera di diritto civile pratico, ordino al libraio che ne mandi una copia a te che fai l'avvocato; l'opera messa in casa tua perisce per caso fortuito; il libraio ha l'azione di mandato contro di me per il prezzo; avrò io l'azione di gestione contro di te, anche supposto che si trattasse di una di quelle opere che si dicono indispensabili? non credo che dal giudizio su la maggiore o minore necessità dell'opera possa dipendere la risposta, la quale invece presuppone questa ricerca: nelle condizioni di fatto in cui ti trovi come avvocato avente molte cause, solito a comperare tutti i libri principali, un uomo diligente avrebbe comperato pure quell'opera? se sì, c'è la gestione; se no, la gestione non c'è. Ciò che affermo è provato nelle fonti romane: la legge 9 § 1 D. III 5 facendo il caso di uno che restaura una cadente casa altrui e compie un negozio che ha tutta l'esterna apparenza della necessità non concede la gestione se il padrone aveva ragioni per ritenere esser meglio abbandonare che riattare quella casa: *si eam insulam fulsit quam dominus quasi impar sumptui dereliquerit vel quam sibi necessariam* NON PUTAVIT. Così la legge 45 D. III 5 non si accontenta della necessità del negozio ma vuole che sia conforme alla volontà (ricostruita come la volontà dell'uomo diligente in quelle date circostanze di fatto) del gestito: *puto referre qua mente emerim, nam si propter ea quae tibi* NECESSARIA *esse scirem et te* EIUS VOLUNTATIS *esse ut emptum habere velles, agemus inter nos negotiorum gestorum.* Una simile critica può farsi al Leist in riguardo al negozio utile: da solo non basta perchè bisogna che ci sia la conformità alla ragionevole volontà del gestito, e quando esiste questa conformità il negozio può anche diventare fortuitamente dannoso e tuttavia aversi la gestione.

Il Chambon respinge giustamente l'antico (1) concetto che l'utiliter della gestione sia una vera utilità arrecata al patrimonio altrui, e riconosce che è un'espressione tecnica romana

(1) Thibaut *pand.* § 630; Mühlenbruch *pand.* § 435.

per indicare la giustificazione dell' immischiarsi nell' interesse altrui; ma fonda la sua teoria non sopra la ragionevole bensì la reale volontà del dominus negotii: il gestore ha il dovere di informarsi del vero volere del gestito, e se questo non è conoscibile l' atto gestorio è a suo danno. Io ho già detto che la volontà cui deve corrispondere la gestione perchè sia compiuta utiliter è la volontà di un tipo medio di uomo diligente posto nelle circostanze, nella consuetudo vitae, nei bisogni del gestito; ora soggiungo che contro l' opinione di assimilare l' utiliter alla *reale* volontà del dominus stanno tre considerazioni: la prima è che non si potrebbe avere che raramente la gestione in tutto il territorio vasto dei casi di negotium alienum in re ipsa senza l' animus aliena negotia gerendi; la seconda considerazione è che nè nelle fonti romane nè in altre fonti legislative non vi è mai alcun accenno alla corrispondenza tra la gestione e la reale volontà del gestito; la terza considerazione è che se così fosse si ridurrebbe la gestione ad un presunto mandato, mentre fu dimostrata la natura opposta dei due istituti. Il concetto dell' agire secondo la vera volontà del gestito si trova anche nel Köllner nel Brinkmann nello Sturm e anche in altri e dipende dall' errore di dare a fondamento della gestione il consenso del dominus negotii. Anche il Windscheid § 430 vuole che " si debba poter dire che anche il gestito se avesse avuto conoscenza della gestione intrapresa da un altro l' avrebbe approvata ". Richiedere questo è richiedere troppo: il gestore deve assumere l' affare quando e come l' avrebbe assunto non il dominus negotii nè un qualunque uomo diligente, ma UN UOMO DILIGENTE POSTO NELLE CONDIZIONI DI FATTO DEL DOMINUS NEGOTII.

Il Ruhstrat distingue due specie di *utiliter;* l' una si ha quando l' amministrazione del gerente è per se stessa utile, e l' altra si ha quando il gerente ha fatto spese che hanno arrecato una vera utilità. Se io intraprendo la gestione di tutti gli affari di una persona assente, l' utiliter sta nel fatto di essermi assunto un' amministrazione per il bene altrui, e anche quando una

spesa da me fatta riesce a male ho tuttavia il diritto di essere rimborsato; se invece io compio un atto singolo per un altro, la mia gestione è utile sol quando è realmente tale, e una spesa da me fatta che poi sia riuscita a male non è ripetibile. Il Ruhstrat viene così a configurare due utiliter: uno è il tecnico, nel senso del Wächter cioè come giustificazione della gestione; e l'altro è il materiale, nel senso antico di una vera utilità alle cose altrui. Respingere quest'opinione è facile: primo, nessun testo permette la bipartizione dell'utiliter; secondo, se la gestione sorge, per ogni spesa vale la regola che l'evento infelice ma non colposo non nuoce: terzo, l'utiliter della seconda specie fatta dal Ruhstrat verrebbe a confondersi con un'azione de in rem verso (1). Quando l'agire per altri o sopra cose e diritti altrui è un agire in tali condizioni che anche il gestito come uomo diligente avrebbe ciò fatto, allora la gestione sorge perchè c'è l'*utiliter* dei testi romani o l'*affare bene amministrato* del codice italiano; una volta che la gestione sorge, si passa alle altre ricerche circa i diritti e i doveri del gestore: ha amministrato con la diligenza del buon padre di famiglia? fu in colpa? che spese gli devono essere riborsate? a quest'ultima domanda la risposta è che gli sieno pagate le spese necessarie e le utili, ed anche le voluttuarie quando possa mostrarsi che il gestito aveva deliberato di farle o era in tali condizioni che le avrebbe fatte.

Il testo fondamentale in questo argomento è la legge 9 § 1 D. III 5 di Ulpiano:

> *is autem, qui negotiorum gestorum agit, non solum si effectum habuit negotium, quod gessit, actione ista utetur,* SED SUFFICIT, SI UTILITER GESSIT, ETSI EFFECTUM NON HABUIT NEGOTIUM: *et ideo, si insulam fulsit, vel servum aegrum curavit, etiamsi insula exusta est, vel servus obiit, aget negotiorum gestorum: idque et Labeo probat. sed ut Celsus refert, Proculus apud eum notat, non semper debere dari.*

---

(1) L. 17 § 4 D. XIV 3; Witte *die bereicherungsklagen* 261.

*quid enim, si eam insulam fulsit, quam dominus* QUASI IMPAR SUMPTUI DERELIQUERIT, VEL QUAM SIBI NECESSARIAM NON PUTAVIT? *oneravit, inquit, dominum, secundum Labeonis sententiam, quum unicuique liceat et damni infecti nomine rem derelinquere. sed istam sententiam Celsus eleganter deridet; is enim negotiorum gestorum, inquit, habet actionem,* QUI UTILITER NEGOTIA GESSIT: NON *autem* UTILITER NEGOTIA GERIT, QUI REM NON NECESSARIAM VEL QUAE ONERATURA EST PATREMFAMILIAS AGGREDITUR. *iuxta hoc est et quod Julianus scribit, eum, qui insulam fulsit, vel servum aegrotum curavit, habere negotiorum gestorum actionem, si utiliter hoc faceret,* LICET EVENTUS NON SIT SECUTUS. *ego quaero: quid si putavit se utiliter facere sed* PATRIFAMILIAS *non expediebat? dico hunc non habiturum negotiorum gestorum actionem: ut enim eventum non spectamus debet utiliter esse coeptum* (1).

Il testo comincia con la corretta e anche oggi nei diritti moderni vigente regola di Labeone che *sufficit si utiliter gessit etsi effectum non habuit negotium;* non siamo nel territorio dell'indebito arricchimento ove il vero ingiusto lucro deve restituirsi, e non siamo nel dominio dell'actio de in rem verso ove la somma da pretendersi è la minore che risulta tra lo speso e il migliorato (2), ma siamo nella gestione la quale come il mandato e come la tutela è *una figura di rappresentanza* e perciò quando trova le condizioni legali per sorgere ha l'effetto precipuo della rappresentanza, obbligare cioè il rappresentato indipendentemente dal non colposo evento della gestione. L'*utiliter gestum* o meglio COEPTUM nella sua frase può dar luogo all'equi-

---

(1) Il Ruhstrat nel citato articolo nei *Iahrb. f. dogm.* XXVII (1888) 110 ha il n. III col titolo *erklärung der l. 10 § 1 (9 § 1) D. neg. gest.* La sua esegesi si riduce tutta a questo: Labeone parlava della prima specie di utiliter e Celso della seconda.

(2) Art. 2020 cod. civ. ital.

voco di confonderlo con l'utilità eventuale della gestione, mentre allude solo alla esistenza della gestione come istituto giuridico lasciando impregiudicate le questioni circa la colpa del gestore o la natura delle spese fatte. Posso avere arrecato utile al vostro fondo, e non esserci la gestione; posso avergli arrecato danno, ed esserci la gestione. Facciansi a scopo di chiarezza le seguenti ipotesi: io ho seminato grano nel vostro terreno ma non potendo dimostrare che anche voi avreste fatto lo stesso anzi dimostrando voi che avreste seminato ragionevolmente canepa, io non divento vostro gestore perchè manca l'utiliter coeptum; ma se un vantaggio a voi è venuto dalla mia seminagione, potrò farmi rimborsare questo vostro indebito arricchimento. Io ho preso ad asciugare un vostro laghetto e dimostro che ho assunto l'impresa in condizioni nelle quali l'avreste fatta anche voi; faccio le spese necessarie, ma i lavori per quanto bene condotti mettono a nudo una fonte viva e il lago in vece di prosciugarsi si accresce; io sono vostro gestore perchè c'è l'utiliter, voi non avete che danni dalla mia gestione senza però alcuna mia colpa, e dovete pagarmi le spese che ho fatto. L'*evento* non influisce per dire se la gestione è o non è ammissibile; la sua ammissione dipende dall'essere incominciata in condizioni nelle quali l'avrebbe incominciata anche il gestito; questo e non altro è l'*utiliter* COEPTUM corrispondente all'affare bene amministrato del codice nostro, il quale se avesse detto *affare bene* INTRAPRESO avrebbe usato un'espressione più felice che quella dei testi romani. La profonda differenza tra l'utiliter come concetto tecnico indicante un requisito della gestione e la materiale utilità dell'atto gestorio si appalesa nelle amministrazioni di tutto il patrimonio dell'assente: se tu sei assente ed io mi intrometto per continuare il complesso dei tuoi affari sorge la gestione, perchè l'utiliter coeptum è rappresentato dal fatto evidente che tu se non fossi stato assente avresti curato questi tuoi affari; ma tutti gli atti da me compiuti può darsi che senza mia colpa (se ci fu colpa hai tu l'azione per i danni) riescano male sì che meglio sarebbe stato che gli affari fossero giaciuti inoperosi,

e tuttavia tutte le spese da me fatte devi tu rifarmele. L'evento non ha adunque influenza sopra l'utiliter: ciò dice, nel testo del quale sto facendo l'esegesi, Labeone che adduce due esempi, il restauro della casa e la cura del servo ammalato; se poi la casa è bruciata o il servo muore i denari spesi dal gestore sono ugualmente a carico del padrone della casa o del servo. Proculo non comprese bene quest'opinione di Labeone, e osserva che non sempre c'è la gestione perchè se io restauro la casa tua che tu avevi deciso di abbandonare non posso obbligarti a rifare le spese: l'osservazione è vera ma inutile, perchè in tal caso non c'è più l'utiliter coeptum e non c'è più la gestione. *Istam sententiam Celsus deridet:* Celso deride l'osservazione di Proculo perchè l'azione di gestione è data a colui che *utiliter gessit,* e non si può dire che abbia utiliter gerito colui che fa una cosa che il dominus negotii non avrebbe ragionevolmente fatto. Quando io restauro la cadente cosa altrui sono sempre un gestore? lo sono solo quando c'è l'utiliter; e quando c'è l'utiliter? quando un uomo di media diligenza posto nelle condizioni di fatto del dominus avrebbe intrapreso l'affare. Se dunque non per capriccio ma perchè non merita la pena di restaurare la casa *impar sumptui* il padrone voleva abbandonarla, e se ogni spesa sarebbe un aggravio non produttivo (*res oneratura* PATREMFAMILIAS), il gestore che la restaura non fa quello che il dominus avrebbe con ragionevolezza fatto; non c'è l'utiliter; non c'è la gestione. Giuliano e Ulpiano dopo aver riferito queste considerazioni di Celso tornano a corroborare la vera opinione di Labeone: se non ci fu l'utiliter non può parlarsi di gestione, ma se la gestione è sorta perchè accompagnata dall'utiliter allora ha pieno effetto LICET EVENTUS NON SIT SECUTUS. Ulpiano fa un'ultima osservazione: l'evento dannoso o felice non influisce su la gestione e la gestione sorge quando c'è l'utiliter coeptum, ma se il gestore PUTAVIT *se utiliter facere* mentre la sua azione PATRIFAMILIAS *non expediebat?* risponde che non c'è gestione, e risponde bene perchè se l'utiliter è il fare ciò che un uomo diligente (PATERFAMILIAS) farebbe nelle condizioni del dominus, quando tali condizioni

consiglino a non intraprendere l'affare (*non expediebat*) non c'è l'utiliter e non c'è la gestione, malgrado che il gestore abbia erroneamente creduto (*putavit*) di gerire bene. Il testo fin ora esaminato è quindi il fondamento generale della ancora vigente dottrina romana sopra l'utile intrapresa degli affari altrui.

Le idee romane passarono nel modo che dai commentatori furono intese nei diritti moderni. Secondo il DIRITTO PRUSSIANO (1) se il gestore trattò un affare altrui allo scopo di evitargli un probabile danno ha sempre diritto alle spese e può pretendere che *il proprietario ratifichi l'affare* (2); quest'ultimo concetto è inutile perchè la gestione ha in questo caso pieni effetti anche senza la ratifica: è un'idea del resto che al codice prussiano è stata tramandata dalla dottrina medioevale a partire dalla glossa (3). Se invece di evitare un danno al gestito mirò il gestore di procurargli un vantaggio, allora il dominus può non ratificare e in questo caso il gestore deve rimettere le cose in pristinum, pagare i danni se ce ne sono, e pretendere la restituzione o il risarcimento di ciò di cui il dominus si arricchì (4).

Secondo il DIRITTO AUSTRIACO le cose stanno presso a poco negli stessi termini: chi trattò affari altrui per evitargli un danno ha diritto a tutte le spese anche se *la gestione rimase senza colpa infruttifera* (5); chi trattò affari altrui per arrecargli un vantaggio non può nulla pretendere, a meno che non ne sia derivata al dominus una chiara e certa utilità (6); ma anche in questo caso nulla è dovuto al gestore se costui ha fatto su la cosa altrui così radicali mutamenti che la cosa abbia cambiato lo scopo

---

(1) *Allg. landrecht* 1 13 § 228-§ 261; Förster *preuss. privatr.*[4] § 149; Dernburg *preuss. privatr.*[3] § 285.

(2) *Allg. landrecht* I 13 § 234.

(3) Vedi sopra pag. 267 e la nota 1 del presente paragrafo.

(4) *Allg. landrecht* 1 13 § 253.

(5) *Oesterr. gesetzbuch* § 1036.

(6) *Oesterr. gesetzbuch* § 1037.

suo primitivo (1). Strana casuistica senza principii è questa del codice austriaco, e strana confusione tra la gestione e l'indebito arricchimento: con ciò dire ripeto un rimprovero che a quel codice muove uno dei suoi commentatori (2).

Il DIRITTO FRANCESE e il DIRITTO ITALIANO sono tornati alla purezza delle dottrine romane e con un solo articolo bene concepito hanno posto i cardini della dottrina dell'utiliter, facendo rimanere vigenti le norme che si sono vedute nella fondamentale legge 9 § 1 D. III 5. L'articolo 1144, corrispondente persino nelle parole al 1375 del codice napoleonico, dice: " se l'affare fu bene amministrato l'interessato deve adempire le obbligazioni contratte in nome suo dall'amministratore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunto, e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili cogli interessi dal giorno in cui furono fatte ". Bisogna lasciare ora da parte questi varii obblighi del gestito (adempimento delle obbligazioni contratte dal gestore nomine alieno, indennità per quelle contratte nomine proprio, spese, interessi) perchè appartengono alla teoria degli *effetti* della gestione, mentre ora ci occupiamo dei suoi *requisiti;* il requisito dell'*affare bene amministrato* (meglio *bene intrapreso*) corrisponde all'*utiliter gestum* (meglio *utiliter coeptum*) del diritto romano. È bene intrapreso quando ANCHE UN UOMO DI MEDIA DILIGENZA CONSIDERATO NON IN ASTRATTO MA NELLE OBBIETTIVE CONDIZIONI DI FATTO DEL DOMINUS NEGOTII LO AVREBBE INTRAPRESO: ho già sopra dimostrata questa formula e perciò non è necessario che vi insista. Niuna differenza tra affari necessarii, utili o voluttuarii: anche i voluttuarii possono generare la gestione se si trovano gli estremi della regola ora detta, e invece i necessarii possono non generarla se non vi sono questi estremi. L'accenno che il codice (ecco dove sta il pericolo dell'equivoco) fa delle *spese necessarie ed utili* non ha nulla a fare con l'uti-

---

(1) *Oesterr. gesetzbuch* § 1038.
(2) Ogonowski *die geschäftsführung ohne auftrag nach österr. rechte* 57.

liter coeptum: sieno spese necessarie o utili o voluttuarie, la gestione ha l'utiliter coeptum quando *eadem dominus facturus esset*, e non l'ha e non sorge se *eadem dominus facturus non esset;* ma ammesso che sorga quali effetti ha? si passa dalla dottrina dei *requisiti* a quella degli *effetti* e fra questi effetti ci sono le spese necessarie ed utili. L'articolo 1144 adunque *solo* nelle prime parole appartiene all'argomento presente: il resto riguarda i conseguenti rapporti che, data una valida gestione, sorgono tra gestito e gestore e tra gestito e terzi. Tra i civilisti è completo l'accordo nell'applicare oggi la regola romana dell'*utiliter* COEPTUM in quanto che all'inizio della gestione e non all'evento si debba ricorrere per giudicare se l'affare fu bene amministrato; ragionevolmente nessun moderno scrittore dissente da questo ius receptum (1), perchè la gestione se si badasse all'evento confonderebbesi con l'indebito arricchimento, e perchè l'utiliter è un requisito della gestione e quindi come gli altri requisiti deve esistere in principio dell'amministrazione che si vuole elevare a negotiorum gestio; quanto al concetto dell'affare bene amministrato domina ancora in molti civilisti francesi e italiani l'idea dei dottori del secolo passato, per la quale si confondeva l'utiliter coeptum con l'utilità materiale della gestione: il progresso, che come si vide in questo paragrafo ha fatto la dottrina a tale proposito, potrà facilmente fare a tutti accettare le differenze tra la *buona intrapresa* (requisito della gestione) e la *buona amministrazione* (criterio per la responsa-

(1) Laurent XX n. 329; Toullier XI n. 51; Domenget *du mandat, de la comm., de la gest. d'aff.* n. 1323; Giorgi *obbligaz.* V n. 62. Accettata da *tutti* cotesta teoria non tutti ne accettano le certe conseguenze: di ciò tratto dopo nel capo EFFETTI DELLA GESTIONE TRA GESTITO E GESTORE, ma qui voglio solo dire che non rispettano completamente la norma dell'*initium spectandum* nè il Duranton (XIII n. 672) il quale pel rimborso delle spese utili vuole la vera utilità permanente cioè l'evento utile, nè il Larombière (all'art. 1375) il quale concede il rimborso solo per la minor somma tra il migliorato e lo speso. È violare la parola della legge.

bilità) e le *spese necessarie o utili* (rimborso ed effetto della gestione). La buona intrapresa appartiene alla teoria dei requisiti; la buona amministrazione alla teoria degli obblighi del gestore; le spese alla teoria degli obblighi del gestito: questa chiara positura topografica dei tre or nominati concetti basta da sola a distruggere l' equivoco che può trovarsi in questo argomento. Quando si dice che l' affare bene amministrato cui allude il codice vuol dire che sia *con vantaggio del gestito* (1), o che generi *un' utile impresa* (2), o che abbia prodotto *un' utile gestione* (3), o che *abbia arrecato profitto agli interessi del padrone* (4) si riproduce l' antico concetto del Thibaut e del Muhlenbruch che ho sopra dimostrato insostenibile (5). Il Murgeaud Larion (6) invece sostiene nel diritto francese la teoria che (prossima ma non uguale a quella dal Leist e dal Monroy sostenuta nel diritto romano) fu sancita dai codici prussiano ed austriaco: ammettere cioè l' utiliter gestum nei soli casi di negozio necessario; ma di fronte all' articolo 1375 del codice napoleonico e 1144 del codice italiano che si riportano alla tradizione romana, una tale opinione non può, anche a prescindere da altre considerazioni, accettarsi. Degne di essere presi in considerazione e conformi

---

(1) Turgeon *de la gest. en dr. fr.* n. 128.

(2) Domenget *o. c.* n. 1323 in principio.

(3) Gabolde *de la gest. en dr. fr.* 106.

(4) Sourbets *de la gest. en dr. fr.* n. 143.

(5) L' errore di confondere l' utiliter coeptum con l' utilità della gestione si appalesa nella seguente osservazione del Domenget *o. c.* n. 1325 e del Giorgi V n. 63, i quali dicono che il diritto romano con la legge 36 D. III 5 faceva un' eccezione alla regola *initium spectandum* quando trattavasi della gestione dei beni di un pupillo, che rispondeva solo dell' arricchimento al momento della litis contestatio. Ecco ove sta l' equivoco: per un pupillo come per qualunque altro l' utiliter come *requisito* della gestione si giudicava all' inizio dell' atto gestorio, e solo ne erano temperati gli *effetti* in quanto che il pupillo come in ogni altra obbligazione rispondeva del solo arricchimento. Veggasi a pag. 321; questo effetto limitato non è più da ammettersi nei diritti moderni; agli autori citati a pag. 322 nota 2 aggiungasi: Pothier *neg. gest.* n. 224 e Toullier XI n. 52.

(6) *De la gest. en dr. fr.* 100.

alla teoria da me sostenuta sono i seguenti concetti del Laurent XX n. 316: " è nell' essenza della gestione che sia compiuta nell' interesse del gestito; in questo senso bisogna che sia utile; ma quando può dirsi utile? quando il gestore ha fatto ciò che il gestito stesso come buon padre di famiglia avrebbe fatto ".

Alcuni pochi scrittori (1) sostengono che alle regole ora dette non vada soggetta la *gestione commerciale* la quale richiederebbe che l' atto sia stato e permanga veramente utile, sì che anche quando la gestione fu iniziata in condizioni nelle quali un buon padre di famiglia l' avrebbe iniziata possa il gestore respingerla se non gli fu realmente utile. In mancanza di testi di legge e principii di diritto i su detti scrittori invocano l' autorità del Casaregis ove dice *utilitas debet esse cum effectu* (2). Mi oppongo a questa dottrina per tre considerazioni: una è che i principii della gestione civile e commerciale sono identici, e ai principii appartiene la teoria dell' utiliter; l' altra è che si viene a togliere l' essenza vera della gestione e confonderla con l' istituto dell' indebito arricchimento; la terza considerazione è che ne verrebbero dannose conseguenze pratiche. A dimostrare quest' ultimo punto mi servo di alcuni esempi citati dagli stessi Delamarre e Lepoitvin: il vostro bastimento è naufragato tra gli scogli ma in condizioni tali che qualunque buon pilota ne tenterebbe il salvamento, io assumo come gestore quest' impresa ma non mi riesce che di estrarre il bastimento in pezzi; voi non ne avete alcun vantaggio e tuttavia dovete pagarmi tutte le ragionevoli spese da me fatte. Voi partite lasciando una quantità di mercanzie senza custode: io le porto nei miei magazzeni, impedisco che vadano a male e le vendo al prezzo di piazza; non potreste voi disconoscere la gestione con provare che se non le avessi vendute ne avreste ora fatto una migliore

---

(1) Delamarre e Lepoitvin *contrat de commission* I n. 145 e 149; Domenget *o. c.* n. 1327 e 1328. Contro è Giorgi V n. 63.

(2) Casaregis *tractatus legales de commercio* disceptatio 197.

speculazione. Quando i citati scrittori dicono che sorge la gestione anche se fu intrapresa in vista di una *utilité* VRAISEMBLABLE vengono con questa così vasta eccezione a ferire la loro teoria dell' utile effettivo (1).

Sui concetti generali dell' utiliter coeptum non ho più nulla da aggiungere: passo a farne le applicazioni.

## § 14.

APPLICAZIONI PRATICHE DELLA DOTTRINA SU L' UTILITER COEPTUM COME REQUISITO DELLA GESTIONE. NEGOZII NECESSARII: RESTAURI DELLE COSE ALTRUI; PRESTAZIONE DI OPERE O DI COSE PER DANNI IMMINENTI; ALIMENTI; PAGAMENTO DI DEBITI, TASSE, IMPOSTE, MULTE; ANTICIPAZIONI DI DENARI DA DEPOSITARE O RITIRO DI PEGNI. NEGOZII UTILI; INTRAPRESA DI NUOVI AFFARI; CONSUETUDO DOMINI. NEGOZII VOLUTTUARII; VOLUNTAS DOMINI; IUS TOLLENDI. L' UTILITER NELLA GESTIONE DI TUTTO UN PATRIMONIO O COMPLESSO DI AFFARI.

Nelle applicazioni pratiche dell' utiliter coeptum (2) la divisione tra affari necessarii utili e voluttuarii diventa un criterio direttivo per apprezzare quello che, date le condizioni di fatto del gestito, avrebbe un buon padre di famiglia intrapreso: nella

(1) La gestione commerciale ha dunque i requisiti comuni alla civile, ma quanto all' utiliter l' apprezzamento del giudice deve naturalmente sorgere con criteri particolari all' ambiente commerciale: non sarà dunque il tipo medio di un buon padre di famiglia che dovrà tener presente il giudice, ma il tipo medio di un *buon commerciante* posto nelle condizioni di fatto nelle quali trovavasi il gestito. Così la natura degli affari, la prontezza nell' eseguirli, la responsabilità, la speculazione ardita sono tutte cose che nella gestione civile e nella commerciale debbono essere apprezzate diversamente. Ma è questione di apprezzamento di fatto, e non di diverse norme teoriche.

(2) La bibliografia particolarissima all' argomento delle applicazioni pratiche dell' utiliter è: Leist *civ. studien* II § 36-§ 45; Ruhstrat *über neg. gestio* § 12-§ 19.

regola generale tutto ciò non ha influenza perchè il negozio (sia necessario o sia voluttuario) ha o non ha il requisito dell'utiliter secondo che corrisponde o non corrisponde all'agire del tipo *concreto* di media diligenza; ma nel determinare tale tipo soccorre la natura dell'affare, perchè è evidente che un buon padre avrebbe più facilmente assunto lo stesso affare se era necessario e più difficilmente vi si sarebbe indotto se era solo dilettevole e di lusso. Per lo che in materia probatoria può darsi questo consiglio: quando un gestore vuol provare l'utiliter del suo agire può porsi in una favorevole condizione se riesce a provare che il negozio intrapreso era necessario.

La determinazione del tipo di media diligenza concreta nelle condizioni in cui trovavasi il gestito è lasciata al giudice, il quale deve fare un'uguale ricerca di fatto come nei casi di responsabilità contrattuale ed aquiliana. Alla scienza spetta solo dare la norma generale come si è veduto nel paragrafo precedente, e presentare alcune principali figure di utiliter quali si trovano nei testi romani come si vedrà nel paragrafo presente.

1. Lo scopo dell'editto pretorio era anche secondo la legge 1 D. III 5 de neg. gest. che gli assenti *rem suam non amittant:* l'agire dunque per impedire ad altri un danno certo è un atto che contiene in se stesso l'utiliter e perciò genera la gestione indipendentemente dalla ratifica del dominus. Tale è il restauro di una casa cadente, purchè non sia così cadente da preferirsene l'abbandono: due esempi sono nelle leggi 5 § 13 e 9 § 1 D. de neg. gestis. Se le riparazioni necessarie alla casa sono di quelle che spettano all'usufruttuario e per lui le fa il proprietario nudo, ha costui per il rimborso l'azione di gestione; la legge 48 D. VII 1 dice: *si absente fructuario heres* (domini) *quasi negotium eius gerens reficiat, neg. gest. actionem adversus fructuarium habet.* È questo un caso spiccato di negozio alieno su la cosa propria, come ho già dimostrato (1); erroneamente

(1) Pag. 406.

il Leist (1) richiede come condizione l' animo di gerire per l' usufruttuario dicendo che se tale animo non ci fu non c' è la gestione ma un' exceptio doli in base alla legge 50 D. VII 1; questa legge fa il caso di un erede obbligato con fedecommesso a dare l' usufrutto a un altro e supponendo che prima della consegna esso erede abbia restaurato la casa colonica dice che *non alias cogendum restituere quam eius sumptus ratio haberetur;* ma in questo caso non c' è la gestione non perchè manchi l' animus aliena negotia gerendi ma perchè manca il negozio alieno, non essendo il fedecommissario un usufruttuario prima della consegna dell' usufrutto bensì un semplice creditore (2).

2. La legge 9 § 1 D. III 5 vede l' utiliter nel *servum aegrum curare;* il principio può estendersi a tutti i soccorsi che spontaneamente si prestino per un imminente pericolo come il fornire medicine, aiutare lo spengimento di un incendio, dare la propria opera di medico (3), e simili altri aiuti di qualunque genere. Spesso in tali evenienze il gestore ha l' *animus donandi* ed allora è esclusa la gestione; ma quest' animo non può presumersi e dev' essere provato.

3. La compera di cose necessarie ad altri (*necessariam rem emere*) è in casi normali una gestione; la legge 21 D. de neg. gestis fa l' ipotesi che si comperino frumento e vino per alimentare gli schiavi altrui e concede per il rimborso l' azione di gestione *licet ea interierit* senza colpa. La legge 33 D. de neg. gestis fa il caso di un' ava che alimentò un nipote il quale aveva beni suoi, e concede all' erede dell' ava un' azione contro l' erede del nipote per il rimborso delle spese alimentarie. Giusta e di frequente uso pratico (specie in tutti i casi di parenti che soccorrono altri parenti) è la decisione romana, la quale sup-

---

(1) Leist *civ. studien* 22 nota 4.

(2) Opportunamente il Roby *commentary on title de usufr.* 218 richiama la legge 29 § 2 D. XX 1: *non aliter cogendos creditores creditoribus aedificium restituere quam sumptus in extructione erogatos reciperent.*

(3) *Cass. Torino* 15 aprile 1875.

pone però due condizioni necessarie: una è che l'ava non avesse l'obbligo di alimentare perchè il nipote avesse o vivi i genitori o un patrimonio suo, giacchè se avesse avuto tale obbligo avrebbe gerito un negozio suo e non alieno (1); l'altra è che non abbia inteso di donare, e il solo gerire per un parente non è ancora una prova dell' animus donandi (2).

4. Il dare denari a Tizio per salvare Caio da un pericolo o per liberarlo da un' obbligazione è fare un' utile gestione; la legge 5 § 10 D. de neg. gest. fa il caso di uno che paga perchè il servo di un altro non sia ucciso, e concede per il ricupero l'azione di gestione. Il pagamento di multe per evitare il carcere (3), il deposito di somme per impedire il decorrere di un tempo utile, il ritiro di cose pignorate (4), il versare per altri la quota di assicurazione o le tasse scadute (5), possono essere altrettanti atti di gestione. Tale è pure soddisfare debiti altrui (6) purchè il gestito non possa dimostrare che a lui interessava ragionevolmente di non spegnere il debito: la legge 42 D. III 5 nega appunto la gestione SI QUID DEBITORIS INTERFUIT EAM PE-

---

(1) Quando uno ha l'obbligo *giuridico* di alimentare un suo parente gerisce un debito proprio, e non c'è gestione: se poi il parente alimentato diventasse ricco non per questo potrebbe essere obbligato a restituire gli alimenti avuti quand' era povero: la ragione è che non sorse la negotiornm gestio.

(2) Quanto più è stretta la parentela tanto più è facile che gli alimenti sieno stati dati per liberalità, ma può ciò non essere: la legge II Cod. II 18 parlando della madre dice: si quid autem in rebus eorum (filiorum) utiliter et probabili more impendisti, si non et hoc materna liberalitate sed recipiendi animo fecisse ostenderis, id negotiorum gestorum actione consequi potes.

(3) Il pagamento di taglie poste per lasciare in libertà una persona schiava di nemici (L. 20 pr. de neg. gest.) o di assassini.

(4) L. 3 Cod. 18; purchè, s' intende, al debitore non fosse convenuto lasciare l'oggetto in pegno e non pagare il debito.

(5) L. 16 Cod. II 18: *si negotium sororis tuae gerens* PRO EA TRIBUTA SOLVISTI (*vel mandante ea vel rogante id fecisti*) *negotiorum gestorum actione* (*vel mandati*) *id quod solvisse te constiterit recipere poteris.*

(6) Pagare tutta la massa creditoria di un insolvente o di un fallito: si ha allora una *gestione generale patrimoniale* NE BONA DISTRAHANTUR (L. 3 § 9 D. III 5).

CUNIAM NON SOLVI. Suppongasi che io non paghi l' affitto di casa perchè, come medico prestando le mie cure al padrone, questi tacitamente mi soddisfa col non chiedermi la pigione: non potrebbe un terzo pagare per me o se pagasse non potrebbe ottenere da me il rimborso con l'azione di gestione. Il tipo dell'uomo diligente cui deve ispirarsi il giudice per giudicare dell'utiliter è un *tipo concreto,* configurato cioè nelle condizioni di fatto in cui trovavasi il gestito.

5. La compera per altri di cose non necessarie ma utili può anche senza la ratifica del dominus essere una valida gestione quando si provi che anche il gestito da buon padre di famiglia le avrebbe comperate: come la compera di un *servum non necessarium* (L. 5 § 8 D. III 5). Un caso importante è quello di uno che, vendendosi all'asta i beni o il pegno di un debitore, li compera perchè esso debitore non perda le sue cose; molte volte il debitore ha un interesse a che le cose sue sieno vendute, ma se come spesso avviene si tratta di vendite forzate e dannose la compera che ha fatto il terzo per gerire gli affari del debitore è una valida gestione: quindi il debitore può chiedere le cose al compratore rimborsandolo del prezzo. Ciò dice la legge 52 § 1 D. II 14.

6. Il pagamento o deposito di denari che non rappresentino una vera necessità per il terzo ma gli sieno utili, come per concorrere ad un'asta o ottenere un impiego, costituisce una gestione quando ciò non avvenga col suo consenso, chè allora sorge l'azione di mandato. La legge 44 pr. D. III 5 dice: *quae utiliter in negotia alicuius erogantur in quibus est etiam sumptus honeste* (1) *ad honores per gradus pertinentes factus actione neg. gest. peti possunt.*

---

(1) Bisogna che lo scopo sia onesto, perchè la gestione non sorge per affari illeciti: vedi pag. 344. Chi all'insaputa del dominus pagasse i giudici per ottenergli una sentenza favorevole non avrebbe l'azione di gestione, e così in ogni altro affare disonesto.

7. L'intraprendere per un terzo affari che costui non aveva l'abitudine di compiere non può in genere, ed anche sieno affari vantaggiosi, costituire la gestione: manca l'utiliter anche che vi sia l'utilità materiale, ma se tale utilità esiste il dominus ha interesse a ratificare e allora la gestione sorge in seguito alla ratifica, perchè la ratifica e l'utiliter sono due requisiti non cumulativi ma alternativi; la legge de neg. gest. dice: SI NOVUM *negotium quod non sit* SOLITUS *absens facere tu nomine eius geras, veluti venales novicios coemendo vel aliquam negotiationem ineundo.... si quid damnum ex ea re secutum fuerit te sequetur, lucrum vero absentem* (1).

8. Gli affari puramente voluttuarii e di lusso generalmente escludono a priori l'utiliter e la gestione: la legge 26 pr. D. III 5 sebbene concerni l'azione communi dividundo (2) pure può valere per la gestione là ove dice *ob sumptus nulla re urguente sed* VOLUPTATIS CAUSA *factos actionem non habere* (3). Se però dalle circostanze di fatto risulta che la voluntas domini era favorevole a compiere questo negozio voluttuario, allora c'è l'utiliter e c'è la gestione: se ad esempio un testatore avea espresso il desiderio che si spendesse una data somma a fargli un monumento senza però imporne l'obbligo, il terzo che non superando questa somma faccia il manumento può, concorrendo gli altri requisiti, diventare un gestore dell'erede (L. 30 § 4 D. III 5). Qui si parla sempre del negozio in quanto è capace di far sorgere la gestione: una volta che la gestione è sorta le spese voluttuarie per se stesse non sono ripetibili; l'art. 1144 del codice italiano dice espressamente *spese necessarie ed utili*. Quando il negozio è tutto voluttuario ma è gestione perchè

---

(1) La CONSUETUDO DOMINI è un importantissimo criterio pratico perchè il giudice possa costruire il tipo concreto dell'uomo diligente, cui riferirsi per escludere od ammettere l'utiliter dell'atto gestorio.

(2) Pag. 434.

(3) Rimane salvo a chi ha fatto le spese l'*ius tollendi*.

corrispondente alla voluntas domini, allora le spese relative cessano di essere voluttuarie e diventano necessarie di fronte al negozio. Questo punto interessantissimo in pratica diventa chiaro coi seguenti due esempi: se io amministro gli affari di Caio e sono suo gestore perchè si tratta di affari necessarii come la coltivazione dei suoi fondi, posso ottenere il rimborso delle spese necessarie (come le sementi) e delle utili (come l'applicazione di un nuovo genere di concime) ma non delle voluttuarie (come le pitture nella casa colonica). Se io compero fiori e palloncini d'illuminazione per adornarne la villa altrui e posso mostrare che *così avrebbe pur voluto il padrone se non fosse stato assente,* allora il gerire questo affare voluttuario ha il requisito dell'utiliter ed è gestione: le spese dei fiori e dei palloncini posso ripeterle perchè sono in se voluttuarie ma sono necessarie in rapporto al negozio voluttuario gestito. Dunque anche gerendo un negozio voluttuario si può far sorgere una gestione avente il requisito dell'utiliter quando si dimostri che così avrebbe pur voluto lo stesso padrone (1).

9. Nella vendita delle cose altrui il giudice deve cautamente ammettere l'utiliter, perchè anche un buon padre di famiglia non sempre, potendo vendere una cosa con guadagno, la vende; l'affetto alle cose, i gusti personali del padrone entrano in

---

(1) Ciò ammettono pure il Leist *civ. studien* 139, il Ruhstrat nell'*Archiv f. civ. praxis* XXXIII 220, e il Monroy *die vollm. ausüb.* 28. Ciò discende dal non confondere l'utiliter con l'utilità materiale, e dal concepire l'utiliter come l'agire in corrispondenza a quello che nelle date circostanze di fatto avrebbe pure intrapreso il dominus. In questo senso può aversi la gestione valida di un negotium voluptuarium, tanto nel diritto romano quanto nel diritto italiano ove, è bene riperlo, l'articolo 1144 esclude le spese voluttuarie dal rimborso ma non esclude la gestione di un negozio voluttuario. Conferma le cose dette nel testo la legge 3 § 4 D. XV 3 che però parla dell'actio de in rem verso: *sed si mutua pecunia accepta domum dominicam exornavit tectoriis et quibusdam aliis* QUAE MAGIS AD VOLUPTATEM PERTINENT QUAM AD UTILITATEM, *non videtur versum.... nisi forte mandatum domini aut* VOLUNTATEM *habuit.* Bisogna dunque provare la VOLUNTAS DOMINI.

questa parte nella determinazione della validità della gestione. In materia commerciale invece si presume che le merci raccolte in magazzeno sieno destinate ad essere vendute, e perciò l'elemento di un possibile superiore guadagno può solo negare l'utiliter alla vendita che ne faccia un terzo. In materia civile molte circostanze di fatto possono giustificare la vendita e mostrare che lo stesso padrone l'avrebbe fatta; così la scadenza di un debito o di una pena convenzionale può legittimare un gestore che per pagare il debito del dominus venda una cosa di lui (1). In materia di frutti e in genere di cose col tempo deperibili si presume utile la vendita che ne faccia un gestore: la legge 63 D. III 3 parlando di un mandatario senza facoltà di alienare dice che ciò malgrado può vendere *fructus aut alias res quae facile corrumpi possunt.* A proposito del vendere le cose altrui bisogna distinguere la vendita di una cosa che è parte d'una gestione generale dalla vendita come unico atto gestorio; in questo secondo caso nella vendita stessa deve trovarsi l'elemento dell'utiliter, mentre nel primo caso l'utiliter sta nell'essersi assunto tutto il patrimonio altrui da amministrare e ogni singola vendita diventa un atto che non si eleva a gestione a se ma che si deve giudicare solo di fronte alla diligenza cui è tenuto ogni gestore. Questa importante considerazione serve a regolare i varii atti che abbia fatto l'amministratore senza mandato di un patrimonio, perchè i casi di uno che venda una cosa di un altro sono meno frequenti dei casi di uno che amministrando un'eredità, un complesso di affari, un'azienda commerciale compia atti parziali di alienazione; in ciò sta la differenza fra possedere e gerire un'eredità altrui ed essere possessore di una singola cosa (come ho mostrato nel fare a pagina 405 l'esegesi della legge 21 D. XVIII 4), e in ciò sta

(1) Ruhstrat *über neg. gestio* § 12; la L. 12 D. III 5 fa colpa ad un gestore di un'eredità se il denaro ricavato dalla vendita di una cosa ripose in cassa, mentre doveva *pecuniam hereditariis creditoribus solvere.*

la nota caratteristica della *gestione generale patrimoniale* specialmente in rapporto all'utiliter, come ho mostrato nel paragrafo 10. La legge 12 D. III 5 fa appunto il caso di Tizio creditore di Caio per cinquanta che, morto Caio, gerisce tutta l'eredità, vi spende dieci, vende una cosa ereditaria per cento, pone questi cento in cassa e la cassa s'incendia: huius HEREDITATIS CURATIONEM suscepi et impendi decem, deinde redacta ex venditione rei hereditariae centum in arca deposui, haec sine culpa mea perierunt. Avrà Tizio il diritto di chiedere ai veri eredi i dieci che ha speso e i cinquanta di cui era creditore? La prima ricerca è vedere se ha venduto bene: ora se si trattasse di un atto isolato la vendita di una cosa ereditaria altrui diventerebbe una gestione con utiliter sol quando si potesse dimostrare che l'avrebbe fatta anche l'erede, ma qui la gestione è di tutto il patrimonio e perciò l'utiliter riguarda l'assumersi la cura dell'eredità altrui, tanto che una volta ammessa in ciò un'utile gestione la vendita di una cosa diventa un atto esecutivo e parziale dell'intiero negozio, e non si fa più la ricerca se fu fatta utiliter ma solo se fu fatta diligentemente. Negata la colpa, l'oggetto fu venduto bene: a risolvere la questione rimane però a vedere se il gestore fece bene a porre il denaro in cassa o se invece dovea pagare i creditori, compreso se stesso, o impiegarlo altrimenti; nel primo caso ha diritto ad avere i dieci di spesa e i cinquanta di credito; negli altri casi deve pagare i cento periti e pretendere i sessanta a lui dovuti.

Concludendo, le cose dette in questi due paragrafi possono riassumersi così: l'*amministrazione* compiuta sopra un *affare* che sia *altrui* diventa gestione quando ha uno di questi due requisiti, la ratifica o l'*utiliter;* l'utiliter non è a confondersi con la reale utilità dell'atto gestorio, ma esiste se il gestore ha intrapreso un affare che il tipo medio di un buon padre di famiglia (se è affare civile) o di un buon commerciante (se è affare commerciale) avrebbe, posto nelle circostanze di fatto del gestito, intrapreso; se ciò si riscontra nell'atto gestorio, la gestione è valida anche che l'evento sia stato sfavorevole;

l'affare gestito può essere necessario, utile, voluttuario senza che muti la teoria dell'utiliter; la necessità o utilità o voluttà del negozio sono solamente criterii pratici per facilitare al giudice la configurazione del tipo *concreto* di buon padre, cui commisurare l'agire del gestore.

## § 15.

La ratifica come requisito della gestione. La ratifica e l'approvazione; esegesi della legge 8 de negotiis gestis. La ratifica come atto unilaterale. È ammissibile la ratifica parziale? esegesi della legge 4 § 1 D. de verborum obligationibus; i diritti dei terzi; diritto francese, austriaco, italiano. La ratifica converte la gestione in mandato?; esegesi della legge 60 de regulis iuris in confronto alla 8 de negotiis gestis.

La regola generale che la gestione per essere valida deve essere stata intrapresa quando anche il dominus l'avrebbe intrapresa ha due modi di essere applicata: o indipendentemente dal dominus può ciò dimostrarsi e si ha l'*utiliter coeptum,* o è il dominus stesso che ammette l'esistenza di tale requisito e si ha la *ratihabitio* (1). La ratifica non ha dunque qui il significato e il valore di conferma di atti nulli o rescindibili, e non

---

(1) La bibliografia particolarissima della ratifica in riguardo alla gestione è: Chambon *neg. gest.* § 5 e 6; Zimmermann *die stellvertr. neg. gest.* § 7-§ 20; Monroy *die vollmachtslose ausübung* § 10; Mitteis *die lehre von der stellvertretung* § 25-§ 29; Polignani *la dottrina della ratihabitio* 56 segg.; Cannada Bartoli *la ratifica* § 14 e 15. Seuffert *die lehre von der ratihabition der rechtsgeschäfte* § 4-§ 15; Köllner *die grundzüge der oblig. neg. gest.* § 42-§ 44; Girtanner *de ratihabitione negotiorum gestorum.*

Degli scrittori antichi è da consultarsi utilmente Busse *dissertatio de ratihabitione* (1834).

è neppure l'approvazione a tutto l'atto gestorio, ma è la confessione di questo solo fatto: *che il gestore ha intrapreso l'affare quando egli, il dominus, l'avrebbe pure intrapreso* (1). Con ratificare una gestione non si viene ad approvarla nè a dire che il gestore abbia gerito bene o male, ma si viene solo ad accettare l'amministrazione altrui come una gestione, cioè come un quasi contratto e non come un delitto, e si viene a rendere possibile la ricerca ulteriore della diligenza usata dal gestore e degli obblighi e diritti suoi. La ratifica e l'utiliter hanno il medesimo significato e valore: sono *requisiti* alternativi della gestione, indipendenti dalla questione se il gestore abbia gerito bene o male, con utile o con danno. L'*utiliter* è aver intrapreso un affare quando l'avrebbe intrapreso pure il dominus; la *ratihabitio* è la stessa cosa; l'utiliter indica dunque l'opportunità dell'atto dimostrata nelle obbiettive condizioni di fatto, e la ratifica indica l'opportunità per confessione dello stesso dominus. Come nei due precedenti paragrafi ho insistito a distinguere l'utiliter coeptum dalla reale utilità della gestione, così qui insisto medesimamente nel distinguere la ratifica dall'approvazione della gestione. *Ratificare non è approvare la condotta del gestore nelle sue particolarità* ma è solo ammettere che ha fatto bene ad immischiarsi in affari non propri, salvo poi l'esaminare se ha amministrato con la necessaria diligenza. Tuttavia può avvenire che il gestito non solo ratifichi ma anche approvi la condotta del gestore; allora dalla ratifica sorge il quasi contratto di gestione, e dall'approvazione sorge la sanatoria a tutte le negligenze che il gestore possa avere commesso (2). Quando il gestito *ratifica* e

---

(1) Da questo particolare punto di veduta si tratta qui della ratifica. La ratifica estesa a tutta la serie degli atti giuridici è un istituto giuridico a se e forma uno speciale trattato del diritto privato. Alla gestione importa solo studiare la ratifica nei suoi rapporti con il sorgere dell'obligatio negotii gesti cioè LA RATIFICA COME REQUISITO DELLA GESTIONE.

(2) Il Monroy *die vollm. ausüb.* 74 dice bene così: « la *ratifica* è un PRESUPPOSTO dell'obligatio negotii gesti, mentre l'*approvazione* è un LIBERATORIUM di ogni colpa ed eventuale responsabilità del gestore nell'amministrare ».

quando può dirsi anche che *approvi?* è una ricerca di fatto che giuridicamente non presenta alcuna difficoltà, ma praticamente crea effetti del tutto diversi. Con queste semplici considerazioni diventa chiara la tanto tormentata legge 8 D. III 5 di Scevola (1):

> *Pomponius scribit, si negotium a te quamvis male gestum probavero, negotiorum tamen gestorum te mihi non teneri* (2). *videndum ergo, ne in dubio hoc, an ratum habeam, actio negotiorum gestorum pendeat; nam quomodo, quum semel coeperit, nuda voluntate tolletur? sed superius ita verum se putare, si dolus malus a te absit. Scaevola: immo puto, etsi comprobem, adhuc negotiorum gestorum actionem esse, sed eo dictum, te mihi non teneri, quod reprobare non possim semel probatum, et quemadmodum, quod utiliter gestum est, necesse est apud iudicem pro rato haberi, ita omne, quod ab ipso probatum est. ceterum, si ubi probavi, non est negotiorum gestorum actio, quid fiet, si a debitore meo exegerit, et probaverim, quemadmodum recipiam? item si vendiderit? ipse denique, si quid impendit, quemadmodum recipiet? nam utique mandatum non est; erit igitur et post ratihabitionem negotiorum gestorum actio.*

La spiegazione ch' io dò al testo è questa: Pomponio considera il caso non di una semplice ratifica ma di una vera approvazione (*probavero*), e dice che anche se il gestore si è condotto male (*negotium male gestum*), il gestito non può più tenerlo indenne (*neg. gest. non teneri*) purchè si tratti di negligenza e non di dolo (*si dolus malus absit*). Scevola osserva che l' approvazione

(1) Questo testo ha una sua letteratura: Busse *o. c.* 46; Chambon *neg. gest.* 60; Ruhstrat nell'*Archiv f. civ. praxis* XXXIII 236; Köllner *neg. gest.* 123; Gregory *specimen iuris civilis de ratihabitione* 263; Seuffert *ratihabition* 44; Zimmermann *die stellvertr. neg. gest.* 271; Monroy *die vollmachtslose ausüb.* 73; Polignani *ratihabitio* 60.

(2) Krüger legge *quamvis male gestum probavero tamen: negotiorum gestorum te.*

riguarda solo il *modo* della gestione perchè se il dominus l'approva non può più disapprovarla (*reprobare non possim semel probatum*), ma non può dirsi come con frase impropria diceva Pomponio che non avesse più l'azione di gestione, perchè tale azione rimane per obbligare il gestore a dare i conti, restituire il riscosso, e reciprocamente farsi rimborsare le spese (1).

La ratifica è un atto unilaterale, che si compie cioè con la sola volontà del gestito senza che altri l'accetti: ciò è da tutti ammesso (2), e la disputa riguarda la necessità o non necessità che il gestore abbia notizia dell'avvenuta ratifica. Il Seuffert e lo Zimmermann sostengono che la ratifica rivolta non al gestore ma a chiunque altro ed anche dal gestore non conosciuta produce i suoi pieni effetti (3); il Köllner e il Curtius richiedono invece che la ratifica sia diretta al gestore (4); il Mitteis crede che per i rapporti fra gestito e gestore la ratifica produca effetto quando è comunicata al gestore, e nei rapporti tra il gestito e i terzi contraenti quando è comunicata a costoro o dal gestito o dal gestore (5). Io osservo che generalmente in pratica il gestito rivolge o al gestore o ai terzi l'atto di conferma e non si limita solo a ratificare con un atto segreto (6),

---

(1) Io credo adunque che il testo parli non di semplice *ratifica* ma di *approvazione*. Ammettendo che parli di ratifica non c'è per interpretarlo altro modo che dire Pomponio aver seguito l'opinione sabiniana *ratihabitio mandato comparatur*, e invece Scevola opinare il contrario: *mandatum* NON *est*.

(2) Una completa dimostrazione che l'accettazione del gestore non è necessaria ha fatto il Seuffert *ratihabition* § 8.

(3) Seuffert *ratihab.* 139; Zimmermann *die stellvertr. neg. gestio* 159.

(4) Köllner *neg. gest.* 118; Curtius nell'*Archiv für civ. praxis* LVIII 107.

(5) Mitteis *stellvertretung* 213. Il Monroy *die voll. ausüb.* distingue gli atti che il gestore compì *alieno nomine* da quelli *proprio nomine*.

(6) L. 9 § 1 Cod. IV 5: *citra mandatum autem ab alio re distracta: dominus evicta re, vel ob praecedens vitium satis emptori faciens, non indebitum praetendere potest, sed per huiusmodi factum ratum contractum habuisse probans a se debitum ostendit esse solutum*

L. 5 D. XLVI 8: *respondit* NON TANTUM VERBIS *ratum haberi posse*, SED ETIAM ACTU: *denique si eam litem, quam procurator inchoasset, dominus comprobans persequeretur, non esse commissam stipulationem.*

ma dico che tale uso comune e naturale non è essenziale alla ratifica: questa è un negozio completamente unilaterale, e non solo non è necessaria l'accettazione altrui ma niun precetto positivo impone l'obbligo della notifica: la ratihabitio non richiede altro che quello che esprime la legge 12 § 1 D. XLVI 3:

> *rem haberi ratam hoc est comprobare adgnoscereque quod actum est a falso procuratore* (1).

Anche il diritto italiano per gli atti compiuti da un mandatario oltre il mandato, richiede solo che ciò sia stato *espressamente o tacitamente ratificato* (2); e quando per la conferma di un'obbligazione annullabile richiede qualche cosa di più, cioè che l'atto contenga la sostanza di essa obbligazione, il motivo che la rende viziosa e la dichiarazione di correggere il vizio (3), non richiede affatto che la conferma sia diretta o notificata agli altri (4) (5).

Una grave questione è se sia ammissibile una parziale ratifica (6). Può il gestito ratificare alcuni e non altri atti del gestore, o una parte di un atto e non l'altra parte? Sopra questa controversia del diritto romano e dei diritti moderni sono tre testi che non consentono completamente fra di loro:

---

(1) Un'applicazione è la legge 66 D. XLVI 1.

(2) Art. 1752 cod. civ. Casaregis *discept.* I n. 131 *b* diceva: *mandans sciens excessum mandati et ei non contradicens censetur excessum procuratoris approbare.*

(3) Art. 1309 cod civ. Casaregis *discept.* I n. 125.

(4) Biagioni nel *Filangieri* VI 401; Aubry et Rau *cours de dr. fr. d'après la méthode de Zachariae* IV § 337.

(5) Per questa parte come per altre la *conferma* e la *ratifica* hanno uguali norme; ciò però non esclude che la conferma, principalmente ma un unicamente contemplata dall' art. 1309, e la ratifica, contemplata dall' art. 1752, sieno due istituti diversi. Così è oggi e giustamente la dottrina comune (Laurent XVIII n. 558), e insostenibile è la contraria opinione del Cannada Bartoli *ratifica* n. 9.

(6) La bibliografia particolarissima a questa quistione è: Chambon *neg. gest.* 50; Zimmermann *stellvertr. n. g.* § 9; Mitteis *stellvertr.* 216; Polignani *ratihab.* § 11. Regelsberger nella *Krit. Vierteljahrsschrift* XI 374; Seuffert *ratihab.* 79.

L. 17 D. XLVI 8 di Marcello: *cum debitore decem creditoris nomine Titius egit:* PARTEM *petitionis ratam habuit dominus dicendum est obligationis partem* CONSUMPTAM, *quemadmodum si dicem* STIPULATUS *esset aut* EXEGISSET *creditorque non totum, sed* PARTEM *gestae rei comprobasset. idcirco si ex stipulatu " decem aut Stichum, utrum ego voluero " absente me Titius domino quinque petisset, insecuta ratihabitione recte actum videri.*

L. 18 D. XLVI 8 di Pomponio: *si procurator ratam rem dominum heredemve eius habiturum caverit et* UNUS *ex heredibus domini* RATUM HABEAT, ALTER NON *habeat, sine dubio committetur stipulatio* PRO EA PARTE, PRO QUA RATUM *non* HABEBITUR, *quia in id committitur, quod stipulatoris intersit. nam et si ipse dominus* PRO PARTE *ratum habuerit, pro parte* NON *habuerit,* NON ULTRA QUAM IN PARTEM *committetur stipulatio, quia in id committitur, quod intersit agentis. et ideo saepius ex ea stipulatione agi potest, prout intersit agentis, quod litigat, quod consumit, quod advocat, quod damnatus solvit, sicut in stipulatione damni in fecti accidere potest, ut is, qui stipulatus sit, subinde agat: cavet enim " si quid ibi ruet, scindetur, fodietur, aedificabitur ". Finge ergo subinde damnum dari: non erit dubium, quin agere possit.*

Questi due testi ammettono la ratifica *pro parte* mentre par che la neghi la legge 4 § 1 D. XLV 1 di Paolo:

*Cato libro quinto decimo scribit poena certae pecuniae promissa, si quid aliter factum sit, mortuo promissore si ex pluribus heredibus unus contra quam cautum sit fecerit, aut ab omnibus heredibus poenam committi pro portione hereditaria aut ab uno pro portione sua: ab omnibus, si id factum, de quo cautum est, individuum sit, veluti " iter fieri ", quia quod in partes dividi non potest, ab omnibus quodammodo factum videretur: at si de eo cautum sit, quod divisionem recipiat, veluti " amplius non agi ", tum eum heredem, qui adversus ea fecit,*

*pro portione sua solum poenam committere. Differentiae hanc esse rationem, quod in priore casu omnes commisisse videntur, quod nisi in solidum peccari non poterit illam stipulationem " per te non fieri, quo minus mihi ire agere liceat ". sed videamus, ne non idem hic sit, sed magis idem, quod in illa stipulatione " Titium heredemque eius ratum habiturum ": nam hac stipulatione et solus tenebitur, qui non habuerit ratum, et solus aget, a quo fuerit petitum: idque et Marcello videtur,* QUAMVIS IPSE DOMINUS PRO PARTE RATUM HABERE NON POTEST.

È veramente strano che l'accordare questo testo coi due precedenti abbia sempre e tanto affaticato gli interpreti, mentre una sola considerazione può raggiungere facilmente questo scopo: Paolo parla dei casi nei quali nelle obbligazioni con clausola penale l'inadempimento di un erede del debitore fa tutti i coeredi incorrere nella pena, e termina con applicare i suoi concetti ad una promessa che ai terzi il gestore avesse fatto così: *Titium heredemque eius ratum habiturum;* se un erede avesse ratificato per la sola sua parte e l'altro erede non avesse ratificato, il gestore incorre nella penale? certo che sì, perchè la sua promessa non è totalmente adempiuta (1). Allo stesso modo, dice Marcello, se il gestito fosse vivo e avesse ratificato pro parte il gestore non sarebbe liberato dalla pena convenzionale: il *pro parte ratum habere non potest* deve riferirsi alla clausola penale del gestore verso i terzi, e non indica che il gestito non possa ratificare pro parte ma indica che con ciò fare non libera il gestore dal suo obbligo di pagare la penale ai terzi.

La questione però dai su detti testi non è esaurita e bisogna darle una risoluzione completa e dogmatica. L'antica opinione del Busse (2) che sia del tutto impossibile una ratifica parziale fu

(1) Si confronti ciò che ho detto sopra a pag. 430.
(2) Busse *ratihab.* 34.

nel diritto francese accettata dal Troplong (1) e nel diritto austriaco dal Mitteis (2). La più ampia possibilità di una parziale ratifica fu sostenuta dal Girtanner (3), ma altri scrittori (4) la limitarono quando ne potesse venire nocumento ai terzi. Io credo che non vi sia nessuna ragione giuridica come non vi è nessun precetto legislativo per negare la possibilità in astratto di una ratifica pro parte: la ratifica come ratifica può estendersi più o meno secondo il volere del ratificante; però questa regola incontra in pratica un numero grande di limiti. La ratifica parziale l'escludo nelle seguenti ipotesi:

*a*) quando l'atto del gestore è un diritto od una cosa indivisibili. Il gestore ha in nome del gestito contratto obbligazioni indivisibili o costituito servitù prediali, o altri diritti che *divisionem non recipiunt:* allora il gestito non può, per la natura dell'oggetto, ratificare parzialmente.

*b*) quando l'atto del gestore viene a mutare essenzialmente natura (5). Se il gestore ha voluto costruire per altri uno stabilimento industriale non potrebbe il dominus rifiutare tutta la gestione ed accettare solo la compera della calce: quando la ratifica parziale muta la natura della gestione non può permettersi, e il gestore può pretendere che il gestito riconosca o tutto o nulla.

*c*) quando la ratifica parziale verrebbe a ledere i diritti e gli interessi legittimi del gestore o dei terzi. Suppongasi che Tizio prese da Caio lire mille a mutuo per Mevio: potrà Mevio

---

(1) Troplong *du mandat* n. 615: « un'acte en effet ne saurait être divisé; on ne peut l'approuver pour partie et le rejeter pour partie; il faut qu'il soit ou rejeté pour le tout ou approuvé pour le tout ».

(2) Mitteis *stellvertr.* 216.

(3) Girtanner *ratihab.* 28.

(4) Zimmermann e Polignani nelle opere e luoghi citati: Cannada Bartoli *ratifica* n. 202.

(5) Questo concetto fu posto in chiaro dal Griesinger *zur lehre von der ratihabition der rechtsgeschäfte* 47.

ratificare solo per cento? non lo potrà se Caio può mostrare che lire mille le avrebbe imprestate, ma lire cento no perchè somma troppo piccola (1).

*d*) quando la volontà del gestore e dei terzi rese indivisibile la gestione. A ciò si connette pure la dottrina della forza retroattiva della ratifica (2).

Fin ora si è esaminato la ratifica in se stessa considerata; ora deve esaminarsi nel suo incontro con gli affari gestiti ratificati, e quest' esame si compendia nella controversia se la ratifica muti oppur no la gestione in mandato (3). La maggioranza dei testi ammette dopo la ratifica l' actio negotiorum gestorum.

L. 8 D. III 5: *erit igitur et post ratihabitionem negotiorum gestorum actio.*

L. 5 § 12 D. III 5: *idem ait si Titii debitorem cui te heredem putabam quum esset Seius heres convenero similiter et exegero, mox tu ratum habueris, esse mihi adversus te et tibi mutuam negotiorum gestorum actionem.*

---

(1) Il Polignani *ratihab.* 67 dice che « il punto precipuo a cui bisogna avvertire, è l' interesse giuridico non di colui che ratifica in parte, ma di chi contrattò con noi o col nostro falso procuratore. Chi ratifica in parte vuole che l' atto produca in parte il suo effetto, ma ciò non è sempre conforme alle esigenze del diritto ed allo interesse giuridico dell' altro contraente. Ora per vedere se il ratificare in tal modo sia o no possibile, forza è guardare anzi tutto all' indole del negozio. Se l' atto trovasi definito dal diritto come un tutto indivisibile, le cui parti non possono disgregarsi l' una dall' altra e trattasi o no di contratto conchiuso o da conchiudere, non si può non affermare che bisogna ratificarlo in tutto, o sconoscerlo del tutto. Quando l' atto è indivisibile, la ratifica di una parte verrebbe a cangiarne l' indole, il che non è giuridicamente possibile, e si può ancora qui scorgere la violazione del diritto dell' altro contraente. Per contrario, se il contenuto dell' atto fosse divisibile, e si trattasse di contratto da conchiudere, cotesta divisibilità non sarebbe per sè stessa motivo sufficiente per ammettere una ratifica *pro parte*, non ostante l' opposizione dell' altro contraente, il quale può avere un interesse giuridico, perchè il contratto sia rispettato nella sua totalità. Non così quando si tratti di atti avvenuti in esecuzione di contratti già conchiusi. In questi egli è quasi sempre possibile ratificare sola una parte di ciò che siasi operato e non riconoscere le altre ».

(2) La dottrina della *retroattività della ratifica* appartiene agli EFFETTI e non ai REQUISITI della gestione: perciò non se ne tratta nel presente paragrafo.

(3) La bibliografia particolarissima a questa quistione è: Seuffert *ratihabition* § 10; Chambon *neg. gest.* § 6; Zimmermann *die stellvertr. neg. gest.* 270.

L. 9 Cod. II 18: *si pecuniam tuam a debitore tuo Iulianus exegit eamque solutionem ratam habuisti habes adversus eum negotiorum gestorum actionem.*

Ciò è conforme ai principii fondamentali della gestione, perchè questa come obbligazione che nasce ex re cioè dalla compiuta amministrazione non può mutarsi mai nel contratto di mandato; la ratifica è un requisito alternativamente concorrente con l' utiliter coeptum, e sta a testimoniare l' opportunità dell' atto gestorio, ma non altera la natura dell' istituto. Alle considerazioni già fatte in proposito (1) aggiungo questa, che in tutti i casi di negozio alieno in re ipsa senza nel gestore l' animus aliena negotia gerendi è impossibile che la gestione si muti in mandato anche per ciò che manca qualunque benchè postumo incontro di volontà, perchè la ratifica indica la volontà del gestito ma ove si trova la volontà del gestore se questi intese e volle agire per se? Le seguenti due leggi romane furono dagli scrittori ritenute contradicenti alle cose ora dette:

L. 12 § 4 D. XLVI 3 di Giuliano: *sed etsi non vero procuratori solvam, ratum autem habeat dominus quod solutum est, liberatio contingit:* RATI ENIM HABITIO MANDATO COMPARATUR.

L. 60 D. L 17 di Ulpiano: *semper qui non prohibet pro se intervenire mandare videtur. sed et si quis ratum habuerit quod gestum est* OBSTRINGITUR MANDATI ACTIONE (2).

La storia dei dogmi enumera molti tentativi per far consentire questi due testi con quelli sopra veduti. Il Cuiacio riproducendo un' idea che si trova in germe in alcuni scolii bisantini ammise che il dominus ratificante possa elettivamente avere o l' actio mandati o l' azione di gestione (3), ma io ho già energicamente

---

(1) Pag. 272.

(2) Un lavoro speciale è: Welcker *dissertatio de interpretatione exhibenda l. 9 |8| de neg. gestis iuncta l. 60 de reg. iuris* (1813).

(3) Cuiacio *recitat. solemnes ad tit. de diversis reg. iuris* ad legem 60; Huber *praelect. in tit. de neg. gest.* § 5; Westenberg *principia iuris de neg. gest.* § 22.

respinto questa opinione (1). Alcuni sostennero dipendere dalla volontà del gestito ratificare in modo che se ne abbia un mandato o che invece permanga la gestione (2), ma non può seriamente credersi che dalla sola volontà di una parte possa dipendere uno più che un altro istituto giuridico. Altri dissero che la ratifica a negozio compiuto genera la gestione, e a negozio incompiuto il mandato (3), ma è facile scorgere che la controversia non è affatto risoluta: se il negozio è appena incominciato e non finito l'approvazione del dominus può creare il mandato perchè un mandato può esser dato non solo prima ma anche durante l'amministrazione, ma la controversia riguarda il caso che si sieno geriti affari altrui e che, avendoli il dominus ratificati, si domandi quali azioni nascano fra le parti. Un'opinione antica (4) accettata anche da qualche civilista italiano (5) concesse dopo la ratifica l'*actio mandati contraria* al gestore e l'*actio negotiorum gestorum directa* al dominus, ma la distinzione non ha fondamento alcuno, e pecca per il solito errore di distinguere la natura e i requisiti dell'azione del gestore e di quella del gestito. Fu proposto anche di tradurre l'*intervenire* della legge 60 de regulis iuris per *fideiussoriam obligationem suscipere,* e supporre che la detta legge consideri il caso di uno che si rende fideiussore di un altro che è presente e tace (6); niun dubbio che in tal caso si abbia il mandato perchè vi si ha un mandato tacito, ma che di questo caso non tratti quella legge si argomenta dal fatto che parla di susseguente ratihabitio: or che bisogno c'è della ratifica se c'era il mandato? Il

---

(1) Pag. 351.

(2) Giano da Costa al § 1 Inst. III 27; Voet *comm. ad tit. de neg. gestis* § 14: *si enim eo animo ut in mandatum abiret negotiorum gestio, mandati haud deneganda foret.*

(3) Hellfeld *iurispr. forensis* § 419.

(4) Welcker *dissertatio citata.*

(5) Giorgi *obbligaz.* V n. 28; Troplong *mandat* n. 131.

(6) Busse *ratihab.* 57; Chambon *neg. gest.* 59.

Seuffert (1) osserva che la legge 60 può spiegarsi con ammettere che il suo senso non corrisponda alle sue parole: Ulpiano avrebbe voluto semplicemente dire la gestione essere simile ma non uguale al mandato, e le parole *obstringitur* MANDATI ACTIONE sarebbero una frase inesatta che superò lo stesso pensiero di Ulpiano.

Io credo che non si tratti solo di fare una buona esegesi di due testi, ma che si tratti di studiare una tendenza che dai tempi romani ad oggi ha sempre cercato e cerca di mutare la gestione in mandato. Questo mutamento deve tanto per il diritto romano quanto per l'italiano assolutamente respingersi perchè la natura dei due istituti è opposta: l'equivoco può nascere nei casi di gestione ove il gestore ebbe l'animus aliena negotia gerendi e il gestito ratificò, chè allora si hanno proprio due volontà che si incontrano; ma se invece si pensa ai casi di gestione ove il negozio è alieno in re ipsa e manca nel gestore la volontà di gerire per altri, o se si pensa ai casi nei quali la gestione sorge senza bisogno di ratifica ma in base all'utiliter gestum e nei quali manca ogni volontà del gestito, ci si persuade che la simiglianza a volte esistente tra il mandato e la gestione non giustifica il mutare questa in quello. La ratifica è come l'utiliter un requisito della gestione, e nulla più: mancando ad un'amministrazione di cose altrui senza titolo giuridico tanto la ratifica quanto l'utiliter non c'è la gestione, ma il quasi delitto; mancando la ratifica e trovandosi l'utiliter sorge la gestione; mancando l'utiliter e trovandosi la ratifica sorge la gestione: dopo la ratifica adunque la gestione rimane gestione. Ciò malgrado, la tendenza dogmatica è sempre stata di assimilare la gestione al mandato e alcuni codici moderni n'ebbero un influente riverbero; le ragioni che produssero questa tendenza mi pare che sieno queste due. In primo luogo l'affinità e in molti punti l'identità di effetti tra la gestione ed il mandato; fra

(1) *Ratihab.* 52.

questi istituti sono alcune differenze e furono anche maggiori, ma il fondo degli effetti in ispecie di fronte ai terzi è lo stesso, tanto che il codice italiano nell' articolo 1141 ha sancito dalla gestione sorgere *tutte le obbligazioni che risulterebbero da un mandato avuto dall' interessato;* ma deve avvertirsi che l' identità della maggior parte degli effetti non è perchè la gestione si muti in mandato, ma perchè la gestione e il mandato sono due realizzazioni del generale istituto della RAPPRESENTANZA, come già dissi a pagina 295. In secondo luogo la dottrina incontrò difficoltà a concepire la gestione come obbligazione ex re, e si cercò di ricondurla al dogma fondamentale della volontà umana; quindi è che con i concetti del consenso presunto o del finto volere del dominus si assomigliò la gestione al mandato, fino a dire nella gestione esserci un presunto o finto o necessario mandato, e fino a dire lo stesso utiliter essere una ratifica coatta: quando si ammetta (ciò che ho combattuto) che in ogni gestione il gestore deve avere la volontà diretta al gestito e che bisogna ci sia sempre la volontà di questo gestito come ratifica volontaria (ratihabitio) o coatta (utiliter), si deve naturalmente ammettere l' incontro di queste due volontà e perciò il mandato. La controversia presente riguarda adunque l' intima natura della gestione, ed io che ho sostenuto la gestione essere un' obbligazione ex re indipendente da ogni presunto consenso; non richiedere necessariamente l'animus aliena negotia gerendi; la ratifica essere come l' utiliter un requisito della gestione; l' utiliter non potersi nè pur come similitudine di frase concepire una ratifica coatta; vengo alla conseguenza che dopo la ratifica la gestione rimane gestione. La tendenza ad assimilare la gestione al mandato era già sorta nei più antichi giureconsulti e forse fu uno dei punti sui quali la scuola sabiniana e la proculeiana avevano opinioni diverse: Sabino e Cassio in fatti paragonavano la ratifica al mandato: *secundum Sabinum et Cassium qui* RATIHABITIONEM MANDATO COMPARANT dice la legge 1 § 14 D. XLIII 16; Giuliano sabiniano nella legge 12 § 4 D. XLVI 3 ripete RATI ENIM HABITIO MANDATO COMPARATUR; Pomponio sabiniano nella

legge 8 D. III 5 è propenso ad esprimersi in modo che dopo la ratifica non s'abbia più l'azione di gestione (si negotium.... probavero neg. gest. te non teneri), tanto che Scevola di parere contrario gli risponde con forza NAM UTIQUE MANDATUM NON EST e ne trae la conseguenza che ERIT POST RATIHABITIONEM NEG. GEST. ACTIO. È un effetto di queste tendenze se Giustiniano paragona la gestione al mandato fino al punto da mutarla in obbligo unilaterale e distinguervi l'azione *directa* dalla *contraria,* mentre ho dimostrato che il più antico diritto romano aveva concepito le actiones neg. gest. come ambedue dirette, fossero esercitate dal gestore o dal gestito: qui si vede con quanta ragione io dicessi a pagina 227 che il convertirsi delle due azioni dirette in una diretta ed una contraria dipese dal sempre più crescente riavvicinamento della gestione al mandato. È un altro effetto di queste tendenze, corroborate dalle dottrine medioevali sul consenso presunto, se il codice prussiano (I 13 § 239) e il codice italiano (art. 1141) sentono il bisogno di definire gli effetti della gestione con riferirsi a quelli del mandato: ciò non ostante questo riferimento ha solo il valore della frase romana ratihabitio mandato *comparatur*, indica cioè simiglianza ma non identità (1). Nel solo caso di un mandatario che agisca al di là del mandato e il mandante poi ratifichi sarei propenso a vedervi non una gestione ma un'estensione del mandato per la disposizione contenuta nell'articolo 1752, come ho già accennato a pagina 311. Dal punto di vista dogmatico concludo con dire che nel diritto romano e nei diritti moderni la ratifica non muta la gestione in mandato; se non che è appena necessario osservare ch'io intendo parlare di un'amministrazione che veramente non abbia avuto alcun mandato, perchè in pratica può avvenire che una ratifica non sia in realtà che una conferma espressa di un precedente mandato tacito, e allora non c'è la

(1) Confondendo la simiglianza con l'identità Aubry e Rau § 441 nota 20 ammettono che la gestione ratificata si muti in mandato.

gestione perchè c'era già il mandato. Se però dal punto di vista dogmatico la gestione ratificata è sempre una gestione, rimane dal punto di vista esegetico a spiegare i due testi di Giuliano e di Ulpiano: quanto alla legge 12 § 4 D. XLVI 3 la difficoltà scompare se si pensa che ivi il sabiniano Giuliano dice solo *ratihabitio mandato comparatur*; che cioè nei rapporti fra il gestito e il terzo e il gestore la gestione produce effetti *simili* al mandato, come nell'esempio ivi ricordato di un debitore che pagando al gestore paga bene se il gestito ratifica. Quanto alla legge 60 D. L 17 di Ulpiano bisogna considerare (ciò che è sfuggito a molti degli interpreti sopra citati) che è una legge contenente una regola vasta e applicabile a molti punti del diritto, specie alla cosa giudicata: *qui non prohibet pro se intervenire mandare videtur;* è questo l'esteso territorio del mandato tacito che nulla ha a fare con la gestione; ma quando può dirsi che uno non proibisca pro se intervenire? quando avendo notizia dell'atto tace o quando in altri modi conferma: il si quis ratum habuerit quod gestum est riguarda adunque il lato speciale e dirò processuale di non impedire la contesa su propri diritti; la parola *ratum habuerit* non indica qui la ratifica di una gestione compiuta, ma ha un senso improprio e indica uno dei modi coi quali può aversi il mandato tacito. Queste due leggi non si oppongono perciò alle molte altre stabilenti che EST ET POST RATIHABITIONEM NEG. GEST. ACTIO.

La ratifica adunque è come l'utiliter un requisito alternativamente ma non cumulativamente necessario per la gestione; la gestione dovendo essere stata intrapresa in condizioni nelle quali anche il dominus avrebbe ciò fatto, con la ratifica questo estremo giuridico è subito adempiuto.

Nessuna difficoltà dal lato dogmatico ma immensa importanza dal lato pratico ha la considerazione che il gestito può ratificare in qualunque modo e con qualunque forma, e perciò anche *col solo intentare l'azione di gestione:* un esempio significante e tale da essere preso come tipo presenta la legge 3 Codicis III 32 che si è già studiata (pag. 392 e 416) e un

altro esempio è da me dato alla fine del paragrafo seguente. Quando un terzo si intromette negli affari miei e non può dimostrare d'essersi intromesso opportunamente (utiliter) io ho due vie per tenerlo responsabile: o agire di danni contro di lui; o agire di gestione e in questo secondo caso col solo agire ratifico la gestione; ma ratificare non è approvare, sì bene riconoscere il vincolo quasi contrattuale e condurre il giudizio nei limiti e nelle norme dell'istituto gestorio.

## § 16.

CAUSE CHE POSSONO MODIFICARE GLI EFFETTI DELLA GESTIONE: I.° L'ANIMUS OBLIGANDI; L'ANIMUS RECIPIENDI; L'ANIMUS DONANDI. ESEGESI DELLA LEGGE 33 DE NEGOTIIS GESTIS. II.° LA PROIBIZIONE DEL DOMINUS NEGOTII A CHE IL GESTORE GERISCA.

Malgrado che si trovino in una fattispecie tutti i requisiti della gestione e perciò la gestione come quasi contratto sorga, pure può darsi che una qualche causa giuridicamente apprezzabile ne impedisca tutti od alcuni suoi effetti (1).

I.° ANIMUS DONANDI. Da parte del gestore può avvenire che egli abbia fatto le spese con l'intenzione di donarle al gestito; a tale proposito la dottrina degli scrittori suole formulare una teoria che a me non pare accettabile. Suole dire, e i civilisti ripetono (2), che il gestore perchè abbia l'actio negotiorum gestorum contraria

---

(1) La bibliografia particolarissima a questo argomento è: Chambon *neg. gest.* § 8; Köllner *neg. gest.* § 23; Donello *comm. de iure civ.* XV 16 § 10; Pulian *dissert. inaug. exhibens analisin in legem Nesennius 34 {33} dig. de neg. gestis* (1585); Reinhardt *dissert. de eo quod circa negotiorum gestionem iustum est* n. 29 (1706).

(2) Giorgi *obbligaz.* V n. 21 e 22: « richiedesi che il gestore assuma la gestione con intenzione di trattare l'affare altrui accompagnata dall'animo di obbligare l'interessato ».

deve avere avuto l' *animus obligandi* cioè l' intenzione di obbligare il gestito; questa teoria è la conseguenza dell' altra circa la necessità dell' animus aliena negotia gerendi. Della quale avendo già fatto una piena confutazione nel § 4 di questo capo ne deriva che per le stesse ragioni non ammetto come necessario l'animus obligandi: in tutto l'esteso territorio dell' alienità obbiettiva in re ipsa e della amministrazione di cose o di diritti altrui che si reputano propri non c' è l' animo di gerire per il terzo nè l' animo di obbligarlo, eppure c' è completa e normale la gestione. Il Windscheid (1) dice: " in quei casi nei quali è data l'actio negotiorum gestorum contraria anche senza l'animus obligandi, essa non ha la sua ordinaria natura e non è che una forma della condictio sine causa "; ma ho già dimostrato che ciò non è vero, e che in quei casi si ha una vera e propria gestione (2). Nè le fonti romane richiedono tale animo di obbligare: la frase *quia neminem mihi obligare volui* della legge 14 § 1 D. X 3 ha una ragione storica che ho già avuto l' occasione di dire (3); la frase *aliena negotia eo animo gerit ut aliquem sibi obliget* della legge 29 pr. D. X 3 allude al caso di uno che sa la cosa amministrata non esser propria, e non esclude la possibilità di un caso opposto; la frase *is fuit quem obligare possem* della legge 18 § 2 D. III 5 sta solo a indicare la capacità giuridica di un gestore che si credeva servo ma era libero. Per le stesse ragioni testè indicate non è necessario che il gestore perchè sia rimborsato delle spese fatte abbia avuto l'*animus recipiendi* cioè l' intenzione di ricuperarle; tale intenzione non può aver avuto quando gerì affari che credeva suoi, eppure se sorge la gestione sorge per lui l' azione di gestione. Se le fonti alcune poche volte accennano all' animus recipiendi è sempre in casi nei quali poteva presumersi il contrario animus donandi:

---

(1) Windscheid *pand.* § 430 nota 17 in fine.
(2) Pag. 391 e 415.
(3) Pag. 435 nota 2.

la legge 11 Cod. II 18 dice *recipiendi animo* perchè tratta di una madre che aveva alimentato i suoi figli, e perciò l' amore materno avrebbe fatto supporre l' intenzione di donare se la madre non avesse dimostrato l' intenzione di riavere gli alimenti dati; la legge 13 Cod. II 18 dice *quasi recepturus* perchè parla di un marito che aveva speso per fare i funerali alla moglie; la legge 15 Cod. II 18 dice *ut repetiturus ea* (*alimenta*) perchè parla di un padre che aveva mantenuto e fatto istruire una sua figliastra. L' animo di donare esclude veramente l' azione di gestione da parte del gestore, e ciò tanto nel diritto romano (1) quanto nel diritto germanico (2) ed italiano (3); ma non è questa una specialità della gestione sì bene una regola comune a tutti i rapporii giuridici, perchè chi ebbe l' animo di donare e con tale animo fece qualche cosa non può poi pretendere il risarcimento delle spese. L' animo a donare dunque esclude l' azione del gestore non perchè indichi la mancanza dell' animo ad obbligare, ma perchè indica l' esistenza di un' intenzione liberante per se stessa il gestito da ogni vincolo di rimborso: la sua forza non è, come si afferma, negativa in quanto che escludendo l' animus obligandi tolga la causa dell' obbligazione, ma è positiva in quanto che indipendentemente da tale esclusione è capace di generare la liberazione (4). È appena necessario dire che l' animus donandi non si presume ma ha bisogno di essere dimostrato; è però necessario dire che in un ordine di gestioni

---

(1) L. 4 D. III 5: *sed videamus an fideiussor hic habere aliquam actionem posse; et verum est negotiorum gestorum eum agere posse, nisi* DONANDI ANIMO *fideiussit.* L. 12 Cod. II 18: .... *nullam actionem ob eam solutionem habet si....* DONANDI ANIMO *pecuniam dedit.*

(2) Seuffert *archiv* I 57, II 43, XI 240.

(3) Giorgi *obbligaz.* V n. 22 in principio.

(4) Ogni gestione produce l' azione al gestito e l' azione al gestore, ma quando il gestore ebbe l' intenzione di donare allora è come che RINUNCI alla sua azione. Il concetto della RINUNZIA IMPLICITA è per me il vero concetto che spiega l' influenza dell' animus donandi.

non la legge sì bene il giudice è autorizzato a propendere in dubbio per l' animus donandi e ammetterne l' assenza con la prova dell' animus recipiendi; quest' ordine di gestioni è nei rapporti di parentela e di spese per alimenti od istruzione o funerali (1). È una ricerca di fatto l' intenzione munificente del gestore, e la scienza può dire solo questo: che non è indispensabile ch' egli abbia avuto l' animus obligandi; che in ogni caso, anche creda di agire per se, ha l' azione di gestione; che la perde sol quando possa positivamente dimostrarsi aver egli avuto un vero animus donandi. Il quale deve risultare dalle circostanze del fatto, e certamente la natura dell' atto gestorio (come alimenti) congiunta con la relazione tra il gestito e il gestore (come essere parenti) conduce ordinariamente ad ammettere l' intenzione di donare. Avvertasi però che non deve prendersi come intenzione di donare e fare una liberalità l' agire per amicizia o per pietà o per affetto: Labeone anzi nella legge 3 § 9 ammette la gestione anche quando si agisce *affectione coactus*. Però l' affetto, l' amicizia e la pietà congiunte con un vincolo di parentela o con speciali condizioni di fatto possono prendersi senz' altro per indizio di animus donandi: la legge 26 § 1 D. de neg. gest. non concede l' azione di gestione se uno *pietatis respectu* alimentò il figlio di sua sorella; la legge 43 D. de neg. gestis riferisce una costituzione di Severo, per la quale colui che *paterna amicitia ductus* intenta l' accusatio suspecti tutoris contro il tutore del figlio dell' amico morto non può essere

(1) Il Pothier *quasi contrat neg. gest.* n. 197 consiglia al giudice di elevare la presunzione dell' animus donandi (salva sempre la prova contraria) quando *concorrano* queste condizioni:

*a*) il gerente e il gestito sieno parenti,
*b*) il gerente sia ricco e il gestito povero,
*c*) le spese sieno lievi,
*d*) il gerente non abbia in vita ripetuto le spese fatte,
*e*) il gerente e il gestito in conti e affari successivi non abbiano mai conteggiato quelle spese.

rimborsato delle spese processuali (1). La legge 5 Cod. II 18 de neg. gest. nega al liberto ogni azione quando abbia *officio et obsequio functus* fatto qualche cosa per i figli del patrono; la legge 13 Cod. de neg. gest. nega al marito che ha speso per curare la moglie l' azione contro il suocero perchè *affectioni tuae debes expendere* (2), mentre gli concede nel restituire la dote il diritto di ritenersi le spese dei funerali (3); la legge 15 Cod. de neg. gestis fa il caso di un padre che abbia speso per istruire i figliastri e non concede la gestione se ciò fece *paterno adfectu* mentre la concede se ciò fece *animo recipiendi* (4). In tutta questa materia diceva bene Paolo (nelle legge 33 D. de neg. gestis): HAEC DISCEPTATIO IN FACTUM CONSTITIT (5).

I concetti fin ora esposti sono la esegesi completa della legge 33 D. III 5 di Paolo:

> *Nesennius Apollinaris Julio Paulo salutem: avia nepotis sui negotia gessit. defunctis utrisque aviae heredes conveniebantur a nepotis heredibus negotiorum gestorum actione. reputabant heredes aviae alimenta praestita nepoti. respondebatur, aviam iure pietatis de suo praestitisse, nec enim aut desiderasse, ut decernerentur alimenta, aut decreta essent. praeterea constitutum esse dicebatur,*

---

(1) La costituzione di Severo è nella legge 1 Cod. II 18: *si quis* PRO AFFECTIONE DOMESTICA *aliquos sumptus fecerit nulla ratione eos petere potest.*

(2) La vera ragione è perchè il marito ciò facendo adempie un suo *obbligo giuridico:* non c' è dunque il negotium alienum.

(3) Di ciò potrebbe disputarsi: le spese dei funerali della moglie spettano al marito o alla dote? è controverso.

(4) Purchè, s' intende, non sia un caso in cui il padre aveva l' obbligo giuridico di mantenere ed educare questi figliastri.

(5) La più splendida prova che è tutta questione di fatto si ha nella legge 12 Cod. II 18: un figlio che paga un debito del padre è gestore? la legge nella prima parte dice che sì e nella seconda dice che no, e ai commentatori bisantini parve questa nna tale contradizione da mutare l' ultima parola *potes* in *non potes* (οὐ δύναδαι [Bas. XVII 2, 12]). Ma invece la legge non deve mutarsi (Krüger ad hunc locum) e dice bene: il figlio non è gestore del padre se volle donare, lo è se volle riavere ciò che ha pagato: est disceptatio in factum.

*ut, si mater aluisset, non posset alimenta, quae pietate cogente de suo praestitisset, repetere. ex contrario dicebatur, tunc hoc recte dici, ut de suo aluisse mater probaretur, at in proposito aviam, quae negotia administrabat, verisimile esset de re ipsius nepotis eum aluisse. tractatum est, quid utroque patrimonio erogata videantur? quaero quid tibi iustius videatur? respondi:* HAEC DISCEPTIO IN FACTUM CONSTITIT. *nam et illud, quod in* MATRE *constitutum est, non* PUTO ITA PERPETUO OBSERVANDUM. *quid enim, si etiam protestata est, se filium ideo alere, ut aut ipsum, aut tutores eius, conveniret? pone peregre patrem eius obiisse, et matrem, dum in patriam revertitur, tam filium, quam familiam eius exhibuisse, in qua specie etiam in ipsum pupillum neg. gest. dandam actionem divus Pius Antoninus constituit. igitur in re facti facilius putabo, aviam vel heredes eius audiendos, si reputare velint alimenta: maxime si etiam in ratione impensarum ea retulisse aviam apparebit. illud nequaquam admittendum puto, ut de utroque patrimonio erogata videantur.*

Un' ava ha amministrato il patrimonio del nipote; morti l'una e l'altro, gli eredi di questo chiesero agli eredi di quella i conti della gestione, e quelli eredi vollero che si computassero gli alimenti dati dall' ava al nipote. Gli eredi del nipote risposero tali alimenti non esser dovuti perchè l'ava li aveva dati *iure pietatis,* e perchè una costituzione imperiale aveva stabilito non potere la madre ripetere le spese fatte *pietate cogente* (1); gli

(1) È la costituzione di Settimio Severo dell'anno 196 contenuta nella legge 1 Cod. II 18, la quale veramente non parla solo di alimenti ma di ogni spesa fatta dalla madre *pro affectione domestica:* e si sa che il libro primo delle *quaestiones Pauli* (da cui è tolto il testo che sto commentando) rimonta appunto ai tempi di Severo (Fitting *über das alter der schriften röm. iuristen* 47). La costituzione che veramente si occupa solo degli alimenti dati dalla madre è posteriore a Paolo perchè è di Alessandro Severo nell'anno 227, e si trova nella legge 11 Cod. II 18.

eredi dell'ava risposero la costituzione riguardare le spese che la madre aveva fatto *de suo,* mentre qui l'ava averle fatte coi denari del nipote. La disputa non era però ben messa perchè non trattavasi di vedere se poteva o no applicarsi la costituzione imperiale, ma se l'ava aveva dato gli alimenti con animo di donare oppur no. Paolo consultato rispose bene così: la controversia è tutto di fatto perchè anche la madre (di cui parla l'imperatore Severo) potrebbe ripetere le spese se dimostrasse averle fatte senza intenzione di regalarle, e perciò nella proposta fattispecie doversi in fatto esaminare quale fu l'animo dell'ava.

Da tutte le cose dette può adunque concludersi che l'animo di obbligare il gestito non è un requisito della actio negotiorum gestorum del gestore; che tale azione cessa quando il gestore ebbe l'animo di donare, e cessa non per una norma particolare alla gestione ma per le norme comuni a tutte le obbligazioni; che l'animus domandi non si presume mai; che tuttavia può presumersi implicito, salva la prova contraria, quando la natura della gestione (specie gli alimenti) e i vincoli di parentela tra gestore e gestito sono tali da creare quella *pietas* che implica l'animo munificente (1).

II.° Prohibitio domini. Quale effetto l'espresso divieto del dominus abbia sopra una gestione in corso è una questione che i giureconsulti romani discussero e che perdura ancora nei diritti moderni (2). Noi conosciamo perfettamente le varie opinioni romane su questo proposito: Gaio (3) e Papiniano (4) ammettevano malgrado la proibizione del gestito le azioni di gestione; altri (e ci è ignoto chi sieno) le ammettevano solo

(1) De Crescenzio *sistema del diritto civile romano* IV 496.

(2) La questione tanto nel diritto romano quanto nel diritto civile ha una molto importante applicazione nel caso che si paghi un debito altrui *invito debitore.*

(3) L. 38 D. III 5: *solvendo quisque pro alio licet* invito *et ignorante liberat eum.*

(4) Si argomenta dalla legge 53 D. XVII 1.

come *utiles* (1); Giuliano (2), Pomponio e Paolo (3) non le ammettevano. Giustiniano volle con una disposizione legislativa dirimere la controversia, e stabilì che quando il dominus si oppone a che altri s' ingerisca negli affari suoi il gestore non può pretendere nessun rimborso, se non che per le spese utili fatte prima di conoscere il divieto. La costituzione giustinianea è dell'anno 530 ed è la legge 24 Cod. II 18:

> *si quis, nolente et specialiter prohibente domino rerum, administrationi earum sese immiscuit, apud magnos auctores dubitabatur, si pro expensis, quae circa res factae sunt, talis negotiorum gestorum habeat aliquam adversus dominum actionem? quam quibusdam pollicentibus directam, vel utilem, aliis negantibus (in quibus et Salvius Julianus fuit) hoc decidentes sancimus, si contradixerit dominus, et eum res suas administrare prohibuerit, secundum Juliani sententiam, nullam esse adversus eum (vel directam vel utilem) contrariam actionem, scilicet post denunciationem, quam ei dominus transmiserit, non concedens et res eius attingere, licet res bene ab eo gestae sint. quid deinde si dominus aspexerit ab administratore multas expensas utiliter factas et tunc dolosa adsimulatione habita eum prohibuerit, ut neque anteriores expensas preestet? quod nullo modo patimur; sed ex quo (ea) testatio ad eum facta est, vel in scriptis, vel sine scriptis sub testificatione aliarum tamen personarum, ex eo die pro faciendis meliorationibus nullam ei competere actionem; super anterioribus autem, si utiliter factae sunt, habere eum actionem contra dominum concedimus sua natura currentem.*

Degli scrittori medioevali alcuni approvarono ed altri no questa decisione giustinianea, e specialmente parve poco equa quando

(1) L. 40 D. XVII 1: .... *quidam* UTILEM *putant dari oportere.*
(2) L. 7 § 3 D. III 5.
(3) L. 40 D. XVII 1.

il gestore avesse fatto alcune spese utili. Baldo (1) approvando diceva: " ratio autem talis est quod sicut non cogor tecum contrahere invitus nec etiam incidere in obligationem tuam, ita non cogor tecum quasi contrahere nec te habere creditorem ". Cuiacio disapprovando diceva: " si quis mandato alterius fideiusserit pro invito vel ignorante non habebit actionem mandati in eum pro quo fideiussit, sed habebit negotiorum gestorum; nam ea etiam datur iis qui recusantium et contradicentium negotia gesserunt, modo ea utiliter gesserint (2) ".

La medesima discrepanza di opinioni e per le stesse ragioni è nei civilisti moderni: chi ammette che la gestione ha per base un finto mandato nega l'azione quando tale finzione non può più farsi in seguito al divieto del dominus (3); il Toullier accetta questa conclusione con osservare che un gestore che ha gerito malgrado il divieto si presume che abbia avuto l'animus donandi (4). Il Laurent (5) nega anche lui la gestione, e a chi fece spese utili o validamente pagò un debito altrui invito debitore rifiuta anche l'actio de in rem verso, e conclude: " il diritto e l'equità son d'accordo nel negare *qualunque azione* a chi si è ostinato a immischiarsi in un affare contro il divieto del padrone ". Altri scrittori invece o negano la gestione ed ammettono l'actio de in rem verso (6) o ammettono una vera azione di gestione (7), per la considerazione che nessuno deve

(1) Posto anche come *casus* nelle edizioni glossate ad hanc legem.

(2) Cuiacio *quaest. Papin.* ad legem 39 [38] de neg. gestis.

(3) La teoria medioevale *contrattualizza* la gestione appunto così: nel gestore l'animus aliena neg. ger., e nel gestito la ratifica spontanea o coatta (utiliter).

(4) Toullier *le droit civ. franc.* XI n. 55.

(5) Laurent XX n. 338. Così pure il Turgeon *de la gest. d'aff. en dr. fr.* n. 112.

(6) Giorgi *obblig.* V n. 32.

(7) Marcadé all'art. 1375 n. IV; Larombiére all'art. 1375 n. 24; Troplong *mandat* n. 78; Gabolde *de la gest.* 85; Dabancour *de la gest.* 91; Murgeaud Larion *de la gest.* 91; Pothier *quasi contr. gest. neg.* n. 184; Delamarre et Lepoitvin *contr. de commis.* I n. 134; Domenget n. 1269. Generalmente questi scrittori accordano l'azione di gestione ma la limitano all'arricchimento, ma allora non è più gestione, sì bene in rem versio.

arricchirsi a danno di altri e che la regola di Giustiniano *repose sur un principe de spoliation* come dice il Larombiére.

A formarsi un' opinione (1) in questa controversia conduce il fatto che i sostenitori nella non esistenza della gestione nel caso della prohibitio domini non adducono in fondo che una sola ragione: la simiglianza tra la gestione e il mandato, e il non potersi presumere il consenso del dominus quando ha costui espresse il suo dissesso (2). Ma nè questa simiglianza ha valore giuridico nè questa teoria del consenso presunto è vera: la gestione è un' obbligazione nascente ex re, indipendentemente dal consenso o dal dissenso del proprietario. Se adunque costui esprime il suo divieto il gestore può tuttavia obbligarlo a riconoscere la gestione, quando vi sia il requisito dell' *utiliter*, chè del requisito della ratifica è inutile parlare perchè il dominus non che ratificare vorrebbe disapprovare; e l' esistenza dell' utiliter è una sicura garenzia per non ledere gli interessi del gestito. Se non che io faccio una considerazione la quale può forse accordare le due opposte opinioni testè vedute: nel caso della prohibitio domini il gestore, perchè sorga la gestione, deve aver assunto l' affare utiliter, cioè in modo che anche un uomo di media diligenza posto nelle condizioni del dominus l' avrebbe assunto. Ma se il dominus notificò il suo divieto non è già con ciò stesso permesso al giudice di elevare una presunzione della non esistenza di tali condizioni e resa al gestore difficilissima la prova dell' utiliter? Mi spiego con un esempio: se io, te assente, restauro la tua casa che pericola e tu, tornato, non ratifichi posso diventare tuo gestore con mostrare che anche tu l' avresti restaurata; ma se espressamente e prima ch' io agissi me lo

---

(1) Un' opinione per i diritti moderni, chè nel diritto giustinianeo la questione è risoluta con la su detta costituzione.

(2) Ciò spiega bene perchè Giustiniano negò la gestione nel caso di prohibitio domini: Giustiniano raccolse la tendenza scolastica di riavvicinare sempre più la gestione al mandato: ciò è dimostrato alla pag. 225.

vietasti, hai già mostrato che tu non intendi restaurarla e perciò io devo provare che il tuo volere è così ingiusto da non poterlo niun uomo diligente messo nelle condizioni tue avere: questa prova è di una difficoltà quasi insuperabile, e riesce nei soli casi nei quali il divieto del dominus sia stato evidentemente capriccioso o insensato o violentato. La prohibitio domini non impedisce la gestione, perchè a credere che impedisca non può indursi altro che chi opina il consenso del dominus come reale o finto o presunto essere necessario; la prohibitio domini non impedisce dunque la gestione, ma in pratica rende difficile la prova dell'*utiliter* che è un requisito della gestione.

Assolutamente errato è poi il punto di vista da cui gli scrittori di ambedue le opinioni prendono la controversia, in quanto che lasciando intatta l'azione del gestito fanno la prohibitio domini influire solo sopra l'azione del gestore: l'errore dipende dal dogma giustinianeo di chiamare *directa* la prima azione e *contraria* la seconda. Se il dominus vietò la gestione la quale ciò malgrado fu compiuta, allora la gestione o sorge se ne ha i requisiti e sorge con le due azioni, o non sorge per mancanza di questi requisiti e non sorge niuna delle sue due azioni. Se il gestore intenta l'azione deve provare l'utiliter; provato, anche il dominus contro di lui ha l'azione. Se è il gestito che malgrado il precedente suo divieto intenta l'azione per avere il rendimento dei conti, allora *con l'intentare l'azione ratifica* (1) e perciò anche il gestore ha l'azione.

Le cose dette in questo paragrafo possono riassumersi con dire che nè l'animus obligandi del gestore è un requisito della gestione nè la prohibitio del gestito è un ostacolo alla gestione; che l'azione del gestore, il quale ebbe l'animus donandi, non è ammissibile perchè l'intenzione di donare implica una rinuncia all'azione; che la prohibitio domini ostacola la gestione nel solo senso che rende difficile provare uno dei suoi requisiti: l'utiliter.

(1) In fine del § 15 di questo capo.

## § 17.

### Le actiones negotiorum gestorum.
### Riassunto dei risultati fondamentali.

Il principale modo col quale la gestione si afferma giuridicamente è il sorgere delle due azioni negotiorum gestorum. E dico il principale modo ma non l' unico, perchè tanto il gestore quanto il gestito possono realizzare il contenuto della gestione per mezzo di un' *exceptio negotiorum gestorum* (1). Le due azioni furono prima di Cicerone introdotte dall' ius civile per il caso della defensio processuale, e poi estese dall' editto pretorio *de negotiis gestis.* Sorgendo EX NEGOTIO GESTO le due azioni erano ambedue dirette come le *actiones pro socio;* Giustiniano, sotto l' influenza della tradizione scolastica che andò sempre più avvicinando la gestione al mandato e giustificando la gestione con il concetto di un presunto consenso, chiamò *directa* l' azione del gestito e *contraria* quella del gestore. Ma nel diritto classico romano l' *invicem obligari* di Gaio alludeva alla natura di obbligazione bilaterale, e vi alludeva la stessa formula delle azioni:

> *quod* $N^sN^s$ [$A^sA^s$] *negotia* $A^iA^i$ [$N^iN^i$] *gessit; q. d. r. a. quidquid ob eam rem* ALTERUM ALTERI *ex fide bona dare praestare oportet; eius iudex* ALTERUM ALTERI *condemna s. n. p. a.*

La gestione è un' amministrazione di affari altrui che con l' aiuto di alcuni requisiti cessa di essere un delitto e cessa di essere sottoposta alla regola CULPA *est immiscere se rei ad se non pertinenti* (2), per diventare un quasi contratto. La giustificazione

---

(1) Si argomenta dalla legge 7 § 2 D. III 5.
(2) L. 36 D. L 17.

di questo istituto è da una parte l'utilità sociale (*utilitas absentium*) e d'altra parte è l'essere quei requisiti così bene trovati da garentire gl'interessi del dominus negotii. I concetti di consenso presunto o finto mandato, dominanti nei commentatori bisantini e nei glossatori e in molti anche moderni scrittori, sono inutili e dannosi: inutili, perchè è sufficiente l'idea della gestione come obbligazione ex re; dannosi, perchè hanno creato il dogma dell'animus aliena negotia gerendi. I testi romani e molti articoli dei codici moderni ammettono la gestione anche mancando tale animus; contro questo ostacolo quel dogma avrebbe dovuto frangersi, se non che si volle sostenerlo con lo spediente di fare due specie di gestioni, una diretta e pura ed una utile e impura. Distinzione non accettabile: le fonti accennano all' UTILIS *actio negotiorum gestorum* (1) ma nel senso comune, cioè nel modo solito con cui nel diritto romano un'azione diventava utile, e non nel senso speciale di un genere di gestione. La serie delle azioni utili di gestione verrebbe ad essere maggiore della serie delle azioni dirette, perchè abbraccierebbe 1.° tutti i casi di gestione con animus depraedandi; 2.° tutti i casi di gestione di affari alieni in re ipsa; 3.° tutti i casi di gestione sui lucri causa; 4.° tutti i casi di gestione con errore su la persona del gestito; la più gran parte della gestione sarebbe dunque utilis (2), mentre in *tutti* questi casi i testi concedendo l'azione di gestione non la chiamano *mai* utile (3), e non è rimasta a noi *nessuna traccia* che la formula dell'azione abbia mai alluso, come avrebbe dovuto, a

---

(1) L. 46 § 1 D. III 5. Vedi pag. 355.

(2) Veggasi p. e. il Köllner *neg. gest* 111 e il Chambon *neg. gest.* § 18 i quali chiamano *utilis* l'azione concessa dai testi in un numero immenso di casi. Veggasi pure a pag. 280.

(3) Valga per tutti il frammento 5 § 5 D. III 5 ove Giuliano parlando del gestore con animo di depredare dice senz'altro: *tenebitur negotiorum gestorum actione*.

questa seconda specie d' istituto gestorio (1). La vera actio utilis neg. gest. adunque ebbe poche applicazioni nel diritto romano e fu ammessa, secondo l'uso ordinario delle azioni utili, in alcuni casi in cui la gestione concedevasi fuori dei suoi limiti ordinarii: un esempio è l'azione contro i curatori (del prodigo o del minore o del pazzo) chiamata dalla legge 17 Cod. II 18 *utilis actio negotiorum gestorum* (2) (3).

Le azioni di gestione sono *bonae fidei:* le conseguenze del diritto romano sono note, e qui voglio solo osservare che anche nel diritto italiano deve dirsi le azioni di gestione essere di buona fede, perchè una qualche conseguenza può ancora aversi, specie se si confrontano con le azioni di delitto privato; e deve ciò ripetersi perchè il codice parla solo dei contratti, quando nell' art. 1124 prescrive che a tutti sia implicita la *bona fides* (4).

Non è necessario dire che le azioni di gestione sono personali e non reali, perchè è evidente la natura di *obbligazione* che ha il vincolo gestorio. Tuttavia la legge 23 Cod. II 18 ha sentito il bisogno di dire *negotiis gestis non in rem sed in personam est actio.* Perchè gli imperatori Diocleziano e Massimiano dovettero sancire una regola così evidente? forse che alcuno poteva dubitarne? Il Chambon *neg. gest.* 130 è l' unico

(1) Lo Zimmermann *ächte und unächte neg. gest.* 29 deve confessare, in base al testo citato nella nota precedente, che nella formula la gestione da lui chiamata impropria (senza animus al. neg. ger.) non era diversa dalla propria (con l'animus); e soggiunge che era innanzi al *giudice* che si fingeva l'esistenza di tale animus per poter ammettere la gestione.

(2) Pag. 249.

(3) Il Lenel *ed. perp.* 86 cita come caso di azione utile quello in cui Numerio incaricò Tizio di gerire gli affari di Aulo, e dà ad Aulo contro Numerio l'azione con la formula *quod Titius mandatu Numerii gessit.* Ma il Lenel cade nell'errore che ho notato a pag. 217 nota 1: il gestito nel caso fatto ha una vera (e non solo utile) azione di gestione o contro Numerio (L. 20 § 3 D. III 5) o contro Tizio (L. 4 e 14 Cod. II 18): contro Tizio per il rendimento dei conti, e contro Numerio per avere la cessione dell' azione di mandato contro Tizio.

(4) Cicerone *top.* 17; Gaio IV 62; L. 5 pr. D. XLIV 7: EX FIDE BONA.

che si occupi di questa controversia, e cogliendo un'idea della Glossa (1) dice che la ragione che mosse gli imperatori su detti fu che, nei casi di compera di cose con denari altrui dandosi al proprietario del danaro una *rei vindicatio utilis* su queste cose o un'azione di gestione, questa (azione personale) correva pericolo di essere confusa con quella (azione reale). Non accetto cotesta spiegazione perchè non è vero che sempre il proprietario dei denari abbia una vindicatio utilis su le cose con quel denaro comperate da altri (2), ma anzi l'ha solo in casi eccezionali (moglie, pupillo, soldato): e nel caso del soldato la legge 8 Cod. II 18 gli concede la rei vindicatio utilis, l'actio mandati, l'actio negotiorum gestorum ma con scopi diversi e non confondibili; la prima infatti serve a prendere le cose comperate, e le altre due servono (secondo che ci fu o non ci fu mandato) a chiedere i conti della compera e la relativa responsabilità. La spiegazione ch'io dò mi pare più soddisfacente, ed è questa: l'azione di gestione in una serie di casi è simile per i suoi effetti alle azioni reali, e precisamente quando si tratta di una *gestio hereditatis:* in questo caso l'azione di gestione diventa una azione generale per il rendimento dei conti di tutta l'azienda (3), e la legge 10 D. V 4 la rende equipollente alla hereditatis petitio (4); ma la simiglianza non è identità e l'azione di gestione rimane personale. Ecco ciò che han detto i due imperatori, e ciò che è necessario ripetere anche oggi, perchè nelle gestioni di tutto un patrimonio specie ereditario l'actio neg. gest. assume la figura e gli effetti (5) di una azione ereditaria. E che questo

---

(1) La GLOSSA *ad hanc legem, ad verbum in rem* osserva che l'azione di gestione può sembrare reale perchè *ex re id est gestione datur* (erronea confusione tra obbligazione ex re e diritto reale) e perchè *quandoque datur in rem* e cita alcuni esempi fra i quali le leggi 55 D. XXIV 1 e 8 Cod. III 32.

(2) Ciò ho dimostrato a pag. 426.

(3) Pag. 449.

(4) Pag. 450 nota 1.

(5) L. 21 D. XVIII 4.

sia stato il pensiero della legge 23 Cod. II 18 io lo provo irrefutabilmente con osservare ch' essa è un pezzo di costituzione, e il rimanente si trova nella legge 2 Cod. VI 19 ove si parla appunto del caso che un padre gerendo l'*eredità* del figlio faccia un atto a lui dannoso, come se ripudia la bonorum possessio.

Come ogni altra azione personale così quelle di gestione si prescrivono in 30 anni (1). Se la decorrenza incominci dal momento in cui le azioni sono esperibili o dal momento in cui una delle parti viola i diritti reciproci è una controversia generale e comune a tutte le obbligazioni, nè ha nulla di speciale nella gestione. Importa però notare che l'azione di gestione non può sorgere se non quando l'affare è stato amministrato o tutto o in tale parte che possa già per se stessa giudicarsi: trattandosi in fatti di obbligazioni che non sorgono per contratto ma nelle quali ognuno *ideo est obligatus quod negotia gessit* (L. 6 § 1 D. XVII 1), bisogna che ci sia il *fatto* del gerire perchè si abbiano i reciproci obblighi e diritti. Quando la gestione è una *gestio patrimonii* sarebbe errore il credere che solo a gestione compiuta si possa pretenderne il rendiconto; se così fosse un gestore col non compiere mai la sua amministrazione si sottrarrebbe all'obbligo di rispondere dei propri atti; nelle gestioni patrimoniali adunque le azioni sono esperibili solo che uno o più affari sieno già stati trattati. Una diretta conferma di ciò è nei testi romani: quando alla curatela adattavasi il rapporto di gestione, si dovette per le regole della gestione accordare contro il curatore l'azione anche durante la curatela a differenza dell'*actio tutelae* esperibile solo *finita tutela* (2):

L. 4 D. XXVII 3: *nisi finita tutela sit, tutelae agi non potest.... cum furiosi curatore non tutelae sed negotiorum gestorum actio est, quae competit etiam* DUM NEGOTIA GERIT (3).

---

(1) L. 8 Cod. II 18 confrontata con Bas. XVII 2, 8 — *Cassaz. Roma* 11 dic. 1878.

(2) Pag. 237.

(3) Ciò è ripetuto nelle leggi 26 D. XXVI 7, 1 § 3 D. XXVII 4, 16 § 1 D. XXVII 3.

Dopo i giuristi classici la curatela fu sempre più staccata dalla gestione ed avvicinata alla tutela come ho dimostrato a pag. 250, e perciò una costituzione imperatoria dell'anno 245 stabilì a proposito della cura dei minori *rationes curae* DURANTE OFFICIO *posci non posse* (1), ma per la gestione rimase ed ancora oggi rimane vero che anche quando si tratta di gestioni generali, patrimoniali, ereditarie le azioni reciprocamente possono sorgere solo che un affare od una rilevante e per se stante parte di affare siasi già amministrato. Da questo traggo un' interessante conferma della dottrina che già ho messo in chiaro a pag. 445, che cioè accanto alla regola di Paolo *una obligatio ex pluribus negotiis* ha sempre valore pratico e vigente la regola di Sabino *in singulas res obligari.*

Che le azioni di gestione passino AD HEREDES passivamente ed attivamente è una norma giuridica elementare che dipende dalla trasmissibilità successoria di tutti i diritti patrimoniali. La legge 2 Cod. V 54, parlando di un curatore (che come testè si disse era trattato come un negotiorum gestor), concede l'utile iudicium contro gli eredi di lui per tenerli responsabili degli obblighi contratti dal loro defunto autore: e così per ogni caso di gestione tanto nel diritto romano quanto nei diritti moderni (2). Pare impossibile che qualche volta le sentenze dei magistrati abbiano disconosciuto questi principii giuridici: una recente sentenza della Cassazione di Torino (3) li violò stabilendo che ciò che il defunto avrebbe dovuto pagare come gestore non devono più pagare i suoi eredi, a meno che non fossero *consapevoli e partecipi della gestione assunta dall' autore.* In questa decisione si contengono un' opinione non accettabile e un errore

(1) L. 14 Cod. V 37.

(2) Pothier *neg. gest.* n. 216; Domenget *du mandat, de la comm., de la gest. d'aff.* n. 1313.

(3) CASSAZ. TORINO *15 novembre 1888* Bertoli contro Bertoli (*Monitore dei trib.* XXIX 972).

giuridico: l'opinione è richiedere l'animus aliena negotia gerendi come requisito necessario della gestione (1); l'errore è non considerare la gestione come qualunque altra obbligazione e, una volta sorta nel defunto, riconoscerla trasmessa agli eredi.

I requisiti perchè sorgano le azioni di gestione non sono per la *directa* diversi che per la *contraria:* data la gestione si hanno le due azioni. Questo punto è di capitale importanza per tutta la dottrina che ho svolto nei paragrafi precedenti; sì che la ricerca dogmatica si riduce alla ricerca dei requisiti della gestione. E questi sono: 1.° l'*amministrazione* cioè un atto tanto giuridico quanto fisico ma capace di effetti giuridici; 2.° l'amministrazione di affari *altrui;* 3.° tale amministrazione sia stata incominciata *opportunamente* e in condizioni nelle quali l'avrebbe intrapresa anche il dominus negotii. Quando l'affare sia altrui e s'abbia il *negotium alienum* ho dimostrato potersi dedurre da questa teoria: il negozio è alieno quando dipende da un altrui rapporto giuridico; e può dipendervi o perchè il rapporto giuridico era già altrui (*re ipsa*) o perchè sorse come altrui per l'intenzione del gestore (*contemplatio domini*). Quando l'amministrazione sia opportuna ho dimostrato potersi dedurre alternativamente o dall'approvazione del dominus (*ratihabitio*) o dalle condizioni obbiettive del dominus considerato come un uomo di media diligenza (*utiliter*). Questa costruzione giuridica della gestione, ad ottenere la quale fu fatto il presente lavoro, vale per il diritto romano e per i diritti moderni: è dunque una costruzione dogmatica di *diritto comune vigente.*

Prof. Pietro Cogliolo

---

(1) In quest'opinione la Cassazione di Torino persiste da un pezzo (30 maggio 1879 [*Giur. Tor.* 1879, 734] e 30 dicembre 1882 [*Giur. Tor.* 1883, 250]) mentre non richiese l'animus la Cassaz. Firenze *3 febbraio 1879* (*Annali* 1879, 245).

# INDICE

—

## CAPO I.

### Origini e svolgimento della gestio negotiorum.



## CAPO II.

### Concetti generali sopra la struttura giuridica della gestione.

§ 1.

La gestione in quanto nasce quasi da contratto.

§ 2.

I TIPI FONDAMENTALI DEI CASI DI GESTIONE.



§ 3.

LA COSÌ DETTA GESTIONE DEL TERZO CONTRAENTE.
L' ACTIO AD EXEMPLUM INSTITORIAE.



§ 4.

LA CAPACITÀ GIURIDICA DEL DOMINUS E DEL GESTORE.



CAPO III.

## I requisiti necessarii alla gestione.

§ 1.

LE VARIE TEORIE DOGMATICHE SOPRA I REQUISITI IN GENERE DELLA GESTIONE.

§ 2.

Che cosa sia il negotium od affare amministrato.



§ 3.

Il negozio gestito non deve appartenere ad un altro istituto giuridico.



§ 4.

Il negotium alienum generato dall' intenzione del gestore.
La contemplatio domini.



§ 5.

Il negotium alienum in re ipsa senza la contemplatio domini.



§ 6.

La possibilità di costruire una formula e una teoria
per tutti i casi di negotium alienum.

§ 7.

APPLICAZIONI PRATICHE DEL NEGOZIO ALIENUM IN RE IPSA.



§ 8.

APPLICAZIONI PRATICHE DEL NEGOZIO ALIENUM IN RE IPSA.



§ 9.

APPLICAZIONI PRATICHE DEL NEGOZIO ALIENUM IN RE IPSA.



§ 10.

APPLICAZIONI PRATICHE DEL NEGOZIO ALIENUM IN RE IPSA.

§ 11.

APPLICAZIONI PRATICHE DEL NEGOZIO ALIENUM IN RE IPSA.



§ 12.

APPLICAZIONI PRATICHE DEL NEGOZIO ALIENUM IN RE IPSA.



§ 13.

L' UTILITER GESTUM COME REQUISITO DELLA GESTIONE.



§ 14.

APPLICAZIONI PRATICHE DELLA DOTTRINA SULL' UTILITER.



§ 15.

LA RATIFICA COME REQUISITO DELLA GESTIONE.

# MEMORIE

DELLA

# SEZIONE DI LETTERE

# INDICAZIONE TOPOGRAFICA

## DEGLI AVANZI MONUMENTALI ROMANI

### SCOPERTI IN MODENA E SUO CONTORNO

---

I fiumi Panaro (1) e Secchia (2), che durante il romano impero scorrevano uno a levante, altro a ponente di Modena (3), ed i numerosi corsi d' acqua che dalle amene ed ubertose colline scendevano orgogliosi nelle vaste paludi che l' attorniavano, produssero posteriormente alla caduta di quel grande colosso, col vagare a piacimento e col depositare ivi intorno

---

(1) Tiraboschi, *Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi.* Modena, 1825. *Panarius.* Questo fiume è costantemente indicato dagli scrittori greci e latini col nome di Scultenna. Nella decadenza dell' Impero si disse *Scultenna* dalla sua origine nel Frignano sino alle radici della collina, e *Panaro* dal detto luogo al suo sbocco in Po alla Stellata.

(2) Tiraboschi, l. c. alla voce *Secula* e *Secies:* nasce negli Apennini nell' alpe di Mommio, e si getta in Po sotto San Benedetto.

(3) Tiraboschi, l. c. *Mutina.* Prima menzione storica in Livio nell' anno di Roma 536. Colonia romana nel 571. Città primaria della Gallia cispadana, raggiunse l' apice del suo splendore nel periodo imperiale romano. Rovinata nelle guerre fra Massimo tiranno e Valentiniano II. Sepolta nel pantano da parecchie inondazioni e precipuamente dal grande diluvio del 589. Ricostrutta da Leodoino Vescovo dall' 892 all' 898.

le loro fertilizzanti melme, tale e tanto elevamento di suolo, da seppellire e nascondere per una zona assai ampia, ed a profondità abbastanza rilevanti, ogni traccia dello stato florido ed agiato raggiunto da coteste popolazioni in quel periodo di romana grandezza, accumulando eziandio un potente strato alluvionale sulle colossali rovine della città stessa, già cinta di mura e baluardo delle romane legioni sino dal periodo Gallo-boico, e salita a tanto splendore allo spegnersi della romana repubblica, da essere proclamata da M. Tullio Cicerone, principe degli antichi oratori splendidissima, fiorentissima e fortissima colonia del popolo romano (1); onde è che al presente riesce, non dirò impossibile, ma certamente assai malagevole il rintracciare ove furono i vichi, i caseggiati e le strade, che a quel tempo resero Modena un leggiadro e popoloso centro dell'agro modenese appartenente ad una delle belle e ricche regioni della romana conquista, della quale Polibio, Strabone e Plinio nelle loro opere insigni, celebrarono le produzioni e le arti (2).

Tutto cotesto sconvolgimento topografico ed idrografico del suolo modenese, causato precipuamente dallo scorrere sbrigliato delle acque, è dovuto allo scemare degli abitanti, ed all'abbandono a cui fu ridotta questa provincia per le fatali guerre civili fra gli aspiranti all'impero nel quarto secolo dell'era corrente (3), cosicchè quasi sulla fine del secolo stesso Sant'Ambrogio rappresentava all'amico suo Faustino lo stato miserabile delle città dell'Emilia scrivendogli: " Nempe de Bononiensi veniens urbe „ a tergo Claternam, ipsam Bononiam, Mutinam, Rhegium „ derelinquebas; in dextera erat Brixillum, a fronte occurrebat

---

(1) Cicerone, *Filippiche* V, 9, 10, VI, I, e XIII, 9.

(2) Plinio, *Historia Naturalis* XIV, 3, XXXV, 12. Polibio, *Historiarum* Libro II, 14, 15 (44). Strabone, *(Della geografia di)*. Volume 3.° pag. 23 e 24 della traduzione dell'Ambrosoli. Milano, 1833.

(3) Guerre civili: fra Costantino Magno e Massenzio nel 312 dell'era corrente; altra ancora più fatale per Modena nel 387 fra Massimo tiranno e Valentiniano II.

„ Placentia, veterem nobilitatem ipso adhuc nomine sonans, ad
„ lævam Apennini inculta miseratus, et florentis simorum
„ quondam populorum castella considerabas, atque affectu rele-
„ gebas dolenti. Tot igitur semirutarum urbium cadavera terra-
„ rumque sub eodem conspectu exposita funera non te admonent
„ unius, ecc. „ (1).

Alle desolatrici guerre civili susseguirono le terribili invasioni delle orde settentrionali, ed a queste, tempi calamitosi ed infelici per la misera Italia fatta a brani da avidi conquistatori (2), di modo che i torrenti non più frenati dalla mano direttrice dell' uomo, costretto dall' avvicendarsi di tante sventure ad emigrare, ridussero la pianura modenese ad un' ampia ed inospite landa seminata di paludi e di boscaglie, e stesero sui ruderi della spenta civiltà romana uno strato alluvionale dello spessore in media di metri cinque, come hanno parecchie volte addimostrato le perforazioni dei pozzi e gli scavi fatti in passato entro e fuori del perimetro della città attuale (3). Di questo lento ma operoso lavoro delle acque se ne ebbero parecchie evidenti prove specialmente negli scavi del 1845 nel piazzale della Gatta, nell' area delle strade urbane ora denominate Terraglio e Corso Adriano, e nel 1873 nella località denominata *Botta degli Erri* posta nella parrocchia suburbana di San Cattaldo, a chilometri 3 circa a ponente di Modena e poco superiormente al nuovo ponte ferroviario della linea Modena-Mantova. Ivi nel novembre del predetto anno (1873) dovendosi risarcire buon tratto dell' arginatura del fiume Secchia, che la corrente aveva travolto, fu aperta un' ampia e profonda

---

(1) *Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi. Opera ecc.* Tomus secundus. Epistola XXXIX, *Scripta haud multo post annum 387.*

(2) Nel 452 invasione di Attila cogli Unni; nel 476 Odoacre cogli Eruli; nel 493 Teodorico coi Goti; nel 569 Alboino coi Longobardi: e le guerre successive fra Greci e Longobardi che desolarono l' Italia.

(3) Cavedoni, *Memorie di Religione ecc.* Serie III, Tomo II, pag. 39 e 45. Crespellani, *Scoperte archeologiche e Scavi del modenese* 1876, 1882, 1885 e 1887.

trincea, che mise allo scoperto cinque grossi tronchi d'olmo ancora in posto e maritati alla vite (1), e nel terreno sul quale erano abbarbicati si trovarono sepolcri a capanna formati da mattoni e da embrici d'epoca romana, che ricoprivano scheletri umani accompagnati da stoviglie funerarie e da monete dell'alto e basso impero.

In quell'occasione non solo si conobbe che il Secchia attualmente scorre sui campi che furono coltivi nel periodo romano, ma si ebbe agio di osservare e misurare lo strato alluvionale che presentavasi di metri 5,22 di spessore e mostravasi formato da sedimenti deposti a più riprese da acque stagnanti, non vedendosi attorno a quei tronconi i segni che comunemente lasciano le acque scorrenti quando trovano ostacoli; modo di deposizione fluviale, che appalesa come non solo attorno a Modena romana, ma ben anche a qualche distanza vi sia stato per un non breve spazio di tempo un lago più o meno esteso, ove le acque accumulavano gradatamente i materiali che esse trasportavano a seconda della loro variabile affluenza e rapidità con che scendevano dall'Apennino modenese, sul quale sembra, che in allora assai più di frequente che in oggi, cadessero pioggie dirotte e torrenziali.

Ciò premesso ricorre tosto alla mente, come nell'evo antico il continuo modificarsi della parte bassa della pianura modenese a settentrione della Via Emilia, abbia pei frequenti e vigorosi rigurgiti delle acque del Po, diminuite sensibilmente le pendenze de' nostri fiumi e torrenti (2), agevolando loro per tal modo

---

(1) L'Olmo maritato alla vite si è trovato in più luoghi ed a profondità diverse: Costa Prof. Cesare: *Notizie sui pozzi modenesi.* Modena, 1868, pag. 5, nota a); Cavedoni Mons. Celestino, *Ragguaglio archeologico intorno agli Scavi fatti di recente in Modena* inserito nelle *Memorie di Relig., di morale, di letter.*, ecc. Modena, 1845, pag. 44; Bortolotti Avv. Pietro, *Spicilegio epigrafico modenese ecc.* Modena 1875, pag. 59, nota (1).

(2) Lombardini Ing. Elia, *Della condizione idraulica della pianura subapennina.* Milano, 1865, pag. 3, il terreno frapposto fra la collina e la Via Emilia ha la pendenza del *5 al 6 per mille*, *che corrisponde all'incirca a quella dei*

l'interrimento del suolo entro e fuori della città murata, posta fra paludi, prossima alla Scultenna (Panaro), attraversata, o lambita dal torrente Saniturno (1), e forse in allora in terreni assai più depressi di quelli del suburbio, già elevato da precedenti inondazioni, di cui il nostro territorio, per le sopraccennate cause fu di sovente soggetto, essendo manifesto che la stessa città romana ha più volte sofferto alluvioni, che ne avevano modificato il piano interno dallo stato primitivo sino dai primi secoli dell' éra cristiana, come si è verificato negli scavi in contrada Coltellini, in quelli del piazzale reale e negli altri del 1845 nell'estremo limite orientale di Modena nell'area occupata dalle vecchie strade Lucchina e Pelatore (2). È perciò naturale che al primo irrompere furioso delle acque nello straordinario diluvio accaduto sulla fine del sesto secolo (589), a cui generalmente si attribuisce la principale rovina di Modena, e che Paolo Diacono ricorda come il maggiore che abbia colpito la nostra regione, dopo quello di Noè (3), l'impeto della corrente atterrasse non solo le case ad essa direttamente esposte, come lo ha dimostrato il grosso muro delle Terme, che si trovò negli scavi del 1845 rovesciato sul lastricato della strada romana (4), ma sconvolgesse talmente l'area urbana

---

*torrenti dai quali viene solcato; al settentrione di essa strada, siffatta pendenza si riduce ben tosto al sesto, al settimo e perfino al decimo* ecc. Lo stesso a pag. 5 descrive i cangiamenti a cui soggiacque il corso del Secchia, ed a pag. 7 quelli del Panaro.

(1) *Saniturno*, corso d'acqua ricordato da Giulio Frontino nella sua opera *Strategemation cum notis*, pag. 384, nota 10, e del quale in oggi è scomparso affatto l'alveo assieme col nome. E non solo è molto probabile che i torrentelli scendenti dalla linea dei colli posti al meriggio dell'attuale città, giunti al piano formassero un gagliardo corso d'acqua detto Saniturno come lasciò scritto il Cronista Francesco Panini, ma è naturale che le vaste paludi esistenti superiormente alla Modena romana avessero un emissario scomparso unitamente ad esse.

(2) Sossai, *Guida di Modena,* 1841, pag. 100.

(3) Paolo Diacono, *De gestis Longobardorum.* Libri VI. Lione, 1595, Libro III, cap. XXIII. Cavedoni. *Memorie di Religione*, ecc. Serie III, Tom. II, pag. 94.

(4) Cavedoni, *Ragguaglio precitato inserito nelle Memorie di Relig. di Morale* ecc. alla p. 38 e *Bullet. Istit. Cor.* anno 1845-46, pag. 25.

da renderla in gran parte, inabitabile ed insalubre. Per sì spaventoso ed irreparabile disastro molti dei cittadini affranti dall'avvicendarsi di tante e sì frequenti sventure preferirono di abbandonare il suolo nativo e di cercare altro asilo, portando a chilometri sette circa verso il colle, a ponente della città odierna ed in posizione arieggiata ed asciutta, la loro dimora, che in seguito chiamarono città Geminiana o Cittanova (1), sperando che l'altura del terreno li potesse salvare da ulteriori allagamenti; ed i pochi, che l'amore al tetto nativo trattenne, raggrupparonsi attorno alla basilica di San Geminiano, posta nel suburbio romano e che forse erasi salvata in mezzo a tanta ruina, fiduciosi di trovare scampo e protezione riparando all'ombra del loro santo Patrono e Protettore.

Divenuta per tal modo la città nostra un povero e semplice villaggio, costituito dal sepolcro o basilica di San Geminiano e dalle poche case che vi sorsero intorno, si mantenne in tale stato per oltre due secoli, sino a che aumentatosi quel primo gruppo d'abitazioni, Leodoino Vescovo (2) nell'892 ottenne da Guido Re d'Italia di poterlo munire di porte, di fosse e di valida difesa per un miglio di circuito, il che fu eseguito come ricavasi dalle parole contenute in due diplomi, cioè in quello di Guido dell'892, col quale si concedono al prenominato Vescovo = *Loca in quibus civitas praedicta constructa fuerat;* = e nell'altro di Lamberto e Berengario che confermano al Vescovo Gamenolfo (3) successore di Leodoino = *loca in quibus civitas constructa est,* = restando così limpidamente provato che Leodoino Vescovo gettò il primo nucleo fortificato della città novella fra l'892 e l'898 (4),

---

(1) Tiraboschi, *Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi.* Modena, 1825 alle voci *Civitas nova*, o *Civitas geminiana.*

(2) Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi* ecc. Tomo IV, pag. 50.

(3) Tiraboschi, Luogo citato, Tomo IV, pag. 51.

(4) Tiraboschi, Luogo cit. Tomo I, pag. 67.

che andò poi a poco a poco ampliandosi sino a raggiungere l'estensione e le forme attuali. (1)

Nella descrizione di Modena lasciataci da un anonimo, pubblicata però nell'opera insigne *Rerum Italicarum Scriptores* del Muratori (2), e che credesi scritta, od ispirata dallo stesso Leodoino Vescovo, sono ricordati i pregi materiali ed alcune specialità topografiche della nostra antica città, le cui splendide a colossali rovine, che l'autore di quello scritto sembra avesse sott'occhio, dipinge al vivo con queste parole: " Ut enim antiquorum relatione comperimus, ipsiusque Civitatis ruinæ testantur, eadem Mutina magna quondam effulsit et inclyta inter Æmiliæ Urbes, locuples et fertilissima, ædificiis murorum et turrium propugnaculis admiranda, foecunda terris, planicie incomparabilis, et gloriosa, montanis non vicina, et per omnia fructifera, navium quoque conventiculis undique decorata ecc. " e l'anonimo narrato come il popolo modenese fosse convertito alla religione cristiana, soggiunge: " Denique si quis requirat, ut quid non ejusdem Civitatis operosa monstrentur ædificia, spectaculo hominum condigna, Capitolia quoque, ut in aliis assolet, triumphalia? veridica ei respondetur assertione, quod in eadem, dum viguit, Urbe, multiformia lapidum insignia, innumera quoque fuere præstigia. Sed quod comprobatur esse verissimum, ut assidue cernitur, sæpedictæ Urbis solum nimia aquarum solertia enormiter occupatum, rivis circumfluentibus, et stagnis ex paludibus excrescentibus, incolis quoque aufugientibus noscitur esse desertum. Unde usque hodie multimoda lapidum monstratur congeries, saxa quoque ingentia præcelsis quondam

(1) Le fortificazioni sorte al tempo di Leodoino Vescovo consistevano in una murata di porte congiunte fra loro da argine, o terrapieno coronato di robusta palizzata, e recinto da rispondente fossato; sistema di riparo, che continuò per lungo tempo, trovandosi ricordato nei documenti del decimo terzo secolo colle parole *faxina civitatis; fovea civitatis, mediante fascina, e faxina*. Tiraboschi, *Mem. Stor. Mod.* Tom. II, pag. 15.

(2) Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, Tomo II, Parte II, col. 691-692.

„ ædificiis aptissima, aquarum crebra, ut diximus, inundatione „ submersa. Verum qualis modo est, ab omnibus cernitur; quanta „ vero fuerit narrando monstratur (1) ecc. „ riescendo con ciò manifesto che dalle innondazioni, forse più volte ripetutesi, restò Modena sepolta nel pantano, dal quale al tempo di quello scritto o memoria emergevano ancora i ruderi dei fabbricati più insigni di cui era adorna l'abbattuta città, cumuli di materiali edilizi agglomerati sul suolo e grandi ammassi di ciottoli, che i modenesi impiegarono a ristorare e fortificare le crescenti abitazioni attorno il venerato sepolcro di San Geminiano, e nelle susseguenti e molteplici ricostruzioni e riforme edilizie, facendo in breve tempo scomparire ogni vestigio dei pochi avanzi monumentali d'epoca romana ancora visibili nell'area della impaludata città.

Morto San Geminiano, a quanto credesi nel 349 dell'era corrente, si può essere certi che il suo corpo fu deposto nella parte più nobile dell'area *Christianorum* riserbata ai defunti di venerata memoria; dessa era certamente fuori della cerchia murata, essendo rigorosamente proibito dalle leggi romane l'abbruciare e seppellire i cadaveri in città = *Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito* = (2); e di conseguenza anche la *basilica ad corpus*, che sappiamo eretta nel quarto secolo sul sepolcro stesso da Teodulo o Teodoro Vescovo (3), doveva bensì trovarsi fra abitazioni, ma in luogo aperto, fuori perciò del recinto urbano, o nel suburbio, o poco lungi dal luogo stesso ove il popolo modenese nel Secolo XI sostituì a quella vecchia e già cadente primitiva Chiesa l'attuale Basilica, splendido mo-

---

(1) Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi*, Tomo I, pag. 45.

(2) Cicero, *De legibus*, Libro II, capo 23. Disposizione di legge che relativamente al seppellire *intra muros*, fu mantenuta in vigore anche dagli Imperatori cristiani. Ulpiano leg. III, parag. 5. Digest. de Sepul. viol. Diocleziano e Massimiano; leg. XII. Cod. de Relig. et sumpt. fun. Teodosio Magno leg. VI, Cod. de sepul. viol.

(3) Bortolotti Cav. Pietro, *Di un antico Ambone modenese* ecc. Modena, 1883, pag. 35 e seguenti di quel dotto e pregevole lavoro.

numento medioevale, sorto con disegno di Lanfranco architetto e destinato ad accogliere il nuovo sepolcro in cui furono traslate le ossa del Santo nel 31 aprile 1106; e l'altare ed insieme arca sepolcrale venne solennemente consacrato nel 15 ottobre dell'anno stesso dal Papa Pasquale II, coll'intervento della celebre Contessa Matilde, di molti Cardinali e Vescovi e di una immensa folla di popolo accorsa da ogni parte a quella straordinaria e solenne cerimonia (1).

Della topografia di Modena romana, come è facile il congetturare, non restano memorie tranne le ben poche ed oscure che possono ricavarsi dalle lettere famigliari e dalle Filippiche di M. T. Cicerone, e dai racconti dell'assedio posto alla città di Modena nell'anno 710 di Roma da M. Antonio, che contendeva a Decimo Bruto il governo di questa provincia. Decimo, uno dei congiurati, che uccisero Cesare Dittatore ed amicissimo perciò di Cicerone, temendo la potenza di Antonio e degli Antoniani in Roma, volendosi mantenere in possesso del governo della Gallia cisalpina o citeriore, che eragli stato assegnato dal Senato, venne nel dicembre del 709 a chiudersi in Modena, una fra le città principali di quella provincia, ed atta a sostenere il primo impeto delle schiere di Antonio, certo che non gli sarebbero mancati soccorsi da Roma, ove l'affascinante oratore avrebbe ottenuto dal popolo quanto occorreva per sbarazzarsi dall'odioso e violento rivale.

Infatti lo stesso Cicerone nelle sue Filippiche ci porge un'idea del fervore col quale perorava in Roma la causa di Bruto e dell'importanza militare di Modena chiamandola = *Huius Urbis* (Romae) *propugnaculum, coloniam populi romani praesidii causa collocatam* = e loda Bruto per essersi in essa afforzato: = *obsideri se passus, est, ex utraque parte constrinxit Antonium, pro-*

(1) Bortolotti, *Antiche vite di San Geminiano*, pag. 28, inserite nei *Monumenti di Storia Patria delle Provincie modenesi ecc.* Serie delle Cronache (agiografie ecc.) Tomo XIV. Modena, 1886.

*gressu arcuit, a reditu refrenavit* (1); dalle quali parole traspare manifestamente che Modena in allora era reputata la città primaria e meglio difesa della Gallia citeriore.

Quest'episodio, che può dirsi il più saliente di quella guerra, che è la quinta fra le civili, fu narrato dagli scrittori di storia romana e specialmente da Dione Cassio (2), da Appiano alessandrino (3) e da un Galba, che militava sotto le insegne di Pansa e che perciò fu presente ed ebbe parte attiva nelle diverse fazioni militari, che successero fra le schiere di Antonio e quelle dei Consoli spediti in aiuto di Bruto, e delle quali egli teneva direttamente informato lo stesso Cicerone (4). Da quei racconti pertanto ricavasi che Modena era città assai ampia, essendosi Bruto chiuso in essa con dodicimila soldati; fornita di mura e di porte; attraversata o lambita da un torrente gagliardo, che Frontino chiama Saniturno (5) e pel quale Pansa spediva lettere e viveri agli assediati; difesa dal lato orientale da vaste paludi dalle quali emergeva la Via Emilia, che univa Modena al Foro de' Galli (Castelfranco); e che era posta in sinistra dello Scultenna (Panaro), sul quale transitavasi mediante un ponte, che, cessato l'assedio, fu rotto da Bruto pel timore che Ottaviano, nipote e figlio adottivo dell'ucciso Ditattore, che erasi sostituito a Pansa nel comando delle legioni venute da Roma e che sapeva suo personale nemico, non si accostasse alla città (6).

---

(1) Cicerone, *Filip.* V, 10, XI, 2, XIII, 9.

(2) Dione Cassio, *Istorie romane.* (Traduzione di Viviani. Milano, 1823, Tomo secondo, pag. 344).

(3) Appiano Alessandrino, *Le Guerre civili* (traduzione Mastrofini) Milano, 1830, pag. 285, XLIX, LXXI, LXXIII.

(4) Cicerone, *Epistolarum ad famil.* Lib. X, Epist. XXX. Tiraboschi, *Memorie stor. mod.*, Tomo I, pag. 26.

(5) Iulii Frontini, *Strategematicon cum notis integris*, Lugduni Batavorum 1731, pag. 384.

(6) Appiano Alessandrino, *Le Guerre civili*, (traduzione di Mastrofini), Milano 1830, pag. 306, LXXIII.

In appresso cambiaronsi completamente le parti: Bruto, sconfitto a Filippi, si uccise; Cicerone ebbe tronco il capo dai sicari di Antonio; la repubblica romana fu sostituita dal Triumvirato di Ottaviano, Lepido e M. Antonio, ed a questo, in breve spento, successe l'Impero, e gli avvenimenti che avvicendaronsi in Modena nel periodo imperiale e sua decadenza non somministrano nozioni topografiche della città. Altrettanto dicasi delle fasi medioevali politiche ed amministrative avvolte per lo più nel favoloso ed abbellite da fantastiche leggende, tratte dalle tradizioni popolari proprie dei tempi ed assecondate dall'indole degli scrittori, perciò soltanto nelle memorie, che ci lasciarono gli storici e cronisti locali d'epoca relativamente moderna, quali sono il Panini (1), lo Spaccini (2) e i due Bianchi, detti de' Lancellotti ecc. (3), che ricordarono e descrissero le scoperte archeologiche avvenute nel sottosuolo della città attuale e fuori di essa, si hanno le fonti che fornirono al sommo archeologo Monsignore Cav. Celestino Cavedoni dati sufficienti per stabilire, se non in modo assoluto, almeno molto approssimativo, che l'odierno *Corso Canalgrande* fosse, a un dipresso, l'estremo limite occidentale della città romana, e che dessa sorgesse in gran parte ad oriente dell'attuale e specialmente sui terreni che in oggi formano i distretti parrocchiali delle chiese suburbane di Santa Croce, detta volgarmente la Crocetta, e di Sant'Agnese (vedi mappa), ove sappiamo che nel 1209 (4) si rinvenne tanta copia di marmi da rimberciarne tutto il pavimento del Duomo e da ingenerare

---

(1) Panini Francesco, *Cronaca della città di Modena*, Manoscritti dell'Estense. Tiraboschi, *Biblioteca modenese*, Tomo IV, pag. 22.

(2) Spaccini Giabattista *Cronaca:* vedi Tiraboschi, *Biblioteca modenese*, T. V, pag. 136.

(3) Iacopino e Tomasino de' Bianchi detti de' Lancellotti *Cronaca modenese* pubblicata nei *Monumenti di Storia Patria delle Provincie mod. ecc.* Parma, 1862-1884. Volume XIII.

(4) Cavedoni, *Memorie di Relig. ecc.* Serie III, Tomo II, pag. 85. Cronaca di San Cesario. Manoscritto dell'Estense, anno 1209.

nel popolo l'idea che ivi esistesse l'anfiteatro romano. Dal *Corso Canalgrande* adunque sino alla località denominata *Lubersetto,* (vedi mappa), o poco oltre e così per lo spazio in lunghezza di circa un chilometro, si dovrebbero rinvenire le vestigia dell'antica Modena e sue adiacenze, perchè ivi intorno incominciarono a comparire i sepolcri romani, che dovevansi collocare fuori ed a qualche distanza della cerchia murata, e tale spazio mi sembra più che sufficiente per l'area di una città romana, per lo più anguste, ancorchè si volesse tenere calcolo di quanto afferma Strabone di quelle della Gallia cisalpina (1), scrivendo: *Della bontà di questi luoghi sono indizio così la molta popolazione come la grandezza della città, pel che i Romani che vi abitano sono superiori a tutto il restante dell' Italia.*

Il suespresso parere del sommo Cavedoni resta limpidamente comprovato prendendo in accurato esame quanto hanno narrato nei loro scritti gli storici e cronisti modenesi relativamente alle scoperte archeologiche avvenute in varie epoche in città e fuori, e specialmente quelle degli anni 1546 al 1548, in cui Ercole II Duca di Ferrara, Reggio e Modena (2), ordinò la ricostruzione delle nostre mura urbane già cadenti e l'ampliazione della città, accludendovi parte dei sobborghi che l'attorniavano, munendola inoltre di baluardi, di terrapieni e degli altri validi mezzi di difesa suggeriti dal progresso dell'arte militare, atti a metterla al coperto da ogni colpo di mano in occasione di guerre, o di presentare una lunga e vigorosa resistenza nell'eventualità di un assedio, dandole a un dipresso la forma di pentagono irregolare, che tuttora conserva (3).

---

(1) Strabone, *Della geografia* (di). Traduzione Ambrosoli. Milano 1833, pagina 23.

(2) Muratori, *Antichità Estensi.* Parte seconda, pag. 364.

(3) Per le riforme fatte alla cinta delle mura urbane da quell'epoca in poi, vedi « *Dizionario storico-etimologico delle contrade e spazii pubblici di Modena* redatto dal Conte Luigi Francesco Valdrighi. Modena, 1879, pag. 104 alla voce *Mura*, ed *Appendici e note* al detto Dizionario. Modena 1883, pag. 63-64.

Per la costruzione di queste fortificazioni occorsero vasti e profondi sterri attorno alla città, ed incominciata l'opera col fare nel marzo del 1546 l'ampio scavo ove doveva sorgere il nuovo baluardo di San Pietro, di cui fu posta la prima pietra con solenne pompa nel 31 agosto dell'anno stesso (1), trovaronsi alla profondità di 5 in 8 metri dal livello di campagna d'allora e nella parte settentrionale dello scavo (vedi nella mappa il n. I), gli avanzi di splendidi e sontuosi fabbricati d'epoca romana, statue, colonne e vasi d'ogni specie, come lasciò scritto il Vedriani nella sua storia antica di Modena (2), ove, narrata la scoperta della preziosa epigrafe funeraria, sculta sopra marmo carrarese in elogio di Salustia Afrodite trovata nel 1616 nell'approfondare le fosse del predetto baluardo, soggiunge: " Quando „ la prima volta si fondò il predetto Baloardo al tempo del „ Duca Hercole secondo, come a suo luogo vedremo, si trovarono „ sotto terra basi di bronzo, statue, ampolle piene di balsamo, „ Lapidi, Musaici maravigliosi, et altre antichità, che tutte parte „ intiere, e parte a pezzi furono portate a Ferrara, et altrove (3). „

Altrettanto ricavasi dalla Cronaca di Tommasino de' Bianchi, detto de' Lancellotti, scrivendo egli, nella sua forma e lingua semi-barbara, che " a.dì 2 zugno el se lavora galiardemente al cavamento del bellovardo da Santo Petro, et terra assai portano dentre dalle mure, et se ge trovato delle bellissime prede fine lavorate, (4) „ e sotto altre date cita rinvenimenti di grosse mura in cotto costrutte con grandi *tavoloni* (mattoni del genere Lydion dell'incavo), di copiosi materiali edilizi di più specie, di colonne di marmo, di copia grande di monete o medaglie imperiali romane (5). Questo nell'anno 1546: nell'anno poi 1547

---

(1) Tomasino de'Bianchi, *Cronaca.* Volume VIII, pag. 296.

(2) Vedriani, *Historia dell'antichissima città di Modona,* Parte I. Modena, 1666, pag. 131.

(3) Portate a Ferrara, perchè gli Estensi ebbero la loro stabile dimora in quella città sino al 1598. Muratori, *Antichità Estensi,* Parte seconda, pag. 413.

(4) Tomasino de'Bianchi, *Cronaca.* Tomo VIII, pag. 218.

(5) Tomasino de'Bianchi, *Cronaca,* l. c. pag. 283.

continuandosi i lavori di fortificazione gettando le fondamenta del muro o cortina, che unisce il baluardo di San Pietro a quello di San Giovanni del Cantone (vedi nella mappa il n. 2), incontraronsi su tutta quella linea alla profondità di 5 in 7 metri avanzi di grandiosi fabbricati, ampi selciati in pietre marmoree e tufacee, un bellissimo musaico a fogliami, vasi vinari e moltissime altre anticaglie: e nel 1548 facendo la profonda ed estesa escavazione per collocarvi la piattaforma di Porta Saliceto (Bologna), e relativo ponte e fossa di difesa (vedi nella mappa il n. 3), emerse un gruppo considerevole di costruzioni edilizie, che protendevansi oltre la fossa stessa verso levante, rappresentate da muri di case, da un cortile selciato in lastre di marmo con puteale pure di marmo ancora in posto e di eccellente lavoro scultorio, ed ivi intorno due pavimenti a musaico, due basi di colonne in bronzo dorato e due grosse fistule acquarie, o condotti in piombo, uno maggiore dell'altro, staccandosi dal più voluminoso altri minori condotti, che sembravano destinati a diramarne le acque in diversi luoghi.

Di questo forte nucleo di costruzioni edilizie romane apparvero alcune vestigia nel 1887 nel perforare due pozzi, che trovansi uno esternamente al muro orientale del nuovo teatro Storchi in piazza Garibaldi, l'altro internamente e verso ponente nel fabbricato stesso. Nel primo alla profondità di metri 4,30 incontraronsi gli avanzi di un vano (vedi nella mappa il n. 4) chiuso almeno da due lati da muraglie costrutte in mattoni Lydion cementati con pavimento all'interno a musaico di pietruzze bianche e nere disposte a disegno di lavoro assai ordinario ed immerse in uno strato di calcestruzzo dello spessore di centimetri 10, che alla distanza di centimetri 30 soprastava ad altro musaico assai più fino per materiale e fattura esso pure a pezzetti di marmo bianchi e neri infitti in uno strato di calcestruzzo: nello spazio intermedio eranvi stati collocati frammenti di mattoni Lydion e di embrici disposti ad interstizi in modo da lasciare libero passaggio alle acque sotterranee ed all'aria allo scopo di mantenere asciutto il pavimento superiore, genere

di costruzione, che palesemente dimostra come sin d'allora si fosse di già elevato il suolo interno della città, costringendo gli abitanti al pianterreno ad innalzare i pavimenti delle stanze se volevano preservarle dall'umidità e dalle acque penetranti dal sottosuolo. Nel secondo, perforato internamente in un ambiente del detto fabbricato (vedi nella mappa il n. 5), si trovarono alla profondità di metri 7 avanzi di anfore e frammenti di vasi, probabilmente residui di una cella vinaria, o fors'anche rottami di rifiuto di precedenti escavazioni (1).

Altra scoperta avvenne quasi nello stesso tempo nello scavare le fondamenta del fabbricato settentrionale della Barriera Garibaldi ad uso del Dazio Consumo (vedi nella mappa il n. 6), dove alla profondità di metri 6 si trovò un cumulo di materiali edilizi, mattoni misti ad embrici, dello spessore di circa 3 metri, unitamente ad una base di bronzino di Vicenza con fori e tracce d'impiombature, lunga centimetri 89, larga cm. 70 e grossa cm. 25, sulla quale vedesi in ombreggiatura il segno d'appoggio di altra base marmorea od in cotto, più piccola da lasciare da tre lati un margine di cm. 12 (2).

La sontuosità degli avanzi edilizi, e l'importanza artistica delle scoperte archeologiche avvenute dall'anno 1546 al 1548, si conservarono tradizionalmente sì vive negli animi dei modenesi, che il Vedriani (3), quasi un secolo dopo, scrivendo la storia di Modena esclamava. " Quante sepolture antiche, e quante belle pietre, vasi di Cristallo, medaglie di rame, e di metallo, tre casse di piombo, statue d'huomini, e d'animali

---

(1) Crespellani, *Scavi del modenese*, 1886-87 inseriti negli *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria delle provincie modenesi e parmensi.* Serie III, Vol IV, Parte II, pag. 500. Modena, 1885.

(2) Marmo ora custodito nel Museo civico, ove generalmente in oggi si raccolgono tutti gli oggetti che emergono dagli scavi modenesi.

(3) Lenzotti Prof. Don Luigi, *Intorno la vita e le opere di Lodovico Vedriani, Sacerdote ed istoriografo modenese* ecc. Modena, 1882. Il Vedriani visse dal 1605 al 1670.

bellissime, basi vaghissime di colonne, che davano segno di nobilissime fabbriche, e terra nera come il carbone, indicio manifesto de' passati incendii, et altre anticaglie si trovassero ne' cavamenti sarebbe naratione longa il riferirlo „ (1).

Questa dichiarazione e l'altra precedentemente trascritta, riportata essa pure nella storia di Modena del Vedriani, fecero prendere al chiarissimo Cavedoni un' ottima determinazione di rivolgersi cioè al Bibliotecario della città di Ferrara, primo soggiorno della stirpe Estense, per conoscere se per caso in quell' Archivio vi fosse qualche documento o cenno relativo alla spedizione di oggetti archeologici da Modena a Ferrara, dal quale poterne trarre schiarimenti e lumi sulle scoperte modenesi. Infatti quell' egregio funzionario aderendo di buon animo alla richiesta del Cavedoni, spedivagli copia di una descrizione o nota di oggetti antichi, scritta a quanto credesi, (non avendo data), appunto circa nella metà del XVI secolo, nella quale vi è tale analogia fra gli oggetti antichi in essa descritti e quelli raccolti negli scavi di Modena dal 1546 al 1548, che si è quasi certi che dessa altro non è che l' accompagnatoria di una parte almeno di quelle anticaglie che il Vedriani, come ho detto, dichiara furono *portate a Ferrara et altrove.*

Non pago il Cavedoni di conservare quel prezioso ed interessante documento, volle altresì perpetuarne la memoria pubblicandolo nel Tomo settimo, pag. 201 e seguenti del *Giornale letterario scientifico modenese* sotto il titolo *Indicazioni di alcune anticaglie scopertesi in Modena nel secolo decimosesto* che credo opportuno qui riprodurre unitamente alle note dichiarative dell' illustre Cavedoni.

„ Debbo questa notizia all' amicizia dell' egregio sig. Giuseppe Boschini di Ferrara, che si compiacque mandarmela trascritta dal foglio originale, il quale per la forma de' caratteri e

(1) Vedriani, *Historia dell' antichissima città di Modona.* Parte II, Libro XVIII, pagine 537 e 538.

per altre ragioni gli parve appartenere alla seconda metà del secolo XVI, e forse di mano del celeberrimo Pirro Ligorio, che a quei tempi stava in corte del Duca di Ferrara Alfonso II, col titolo di antiquario e d' architetto ducale. Io però dubito, che quel foglio sia copia antica (1) di una lettera scritta da Modena a Ferrara, a mezzo il secolo XVI all' incirca, per notificare al Duca, o ad altri, il ritrovamento di oggetti antichi scopertisi nelle scavazioni fatte per fondare le mura di Modena stessa, in allora fortificata da Ercole II; poichè le anticaglie quivi descritte in parte confrontano con quelle che trovansi indicate nelle nostre cronache di quei tempi „ (2). Comunque sia, quel ragguaglio ci parve assai importante e degno di vedere la pubblica luce.

„ Le cose antiche, trovate nelli cavi della fabrica di Modena, sono state, o di metallo, o di pietra; se di metallo, o bronzo, o piombo, o argento, o oro; se di pietra, o cotta, o viva, o preziosa: le più memorabili sono state di bronzo, dalle quali cominceremo, e seguiremo per ordine. „

„ Sono adunque tra le cose di bronzo contate per bellissime una statuetta d' un Leone, et un Tauro, il quale con l' un dè piedi alzato minaccia di percuotere il terreno e d' ispergere l' arena qua e là, come il Virgiliano (3). Appresso quella di un

---

(1) Che sia copia, e non originale, parmi si raccolga da certe scorrezioni, come a dire *d' ispergere l' arena*, *basi d' oriche*, e simili, giacchè la persona che scrisse la relazione si mostra assai colta anche nella cognizione de' classici antichi.

(2) Fra gli oggetti di metallo trovansi indicate due grandi casse di piombo: e Tomasino Lancillotto racconta come addì 23 di novembre del 1546 *nel cavamento del bellovardo del borgo di Cittanova furono trovate due casse sepolcrali di piombo, che pesavano intorno a 2,500 libbre.* (v. *Marmi Mod.* p. 268). Il Vedriani (T. II, p. 537), parlando appunto di quelle scavazioni, dice. *Quante sepolture antiche, e quante belle pietre, vasi di cristallo, tre casse di piombo, statue d' uomini e d' animali, basi vaghissime di colonne, che davano segno di nobilissime fabbriche, et altre anticaglie si trovassero ne' cavamenti, sarebbe narratione lunga il riferirlo.*

(3) Accenna quel ripetuto verso di Virgilio (Ecl. III, 87: Aen. IX, 629):
*Iam cornu petat et pedibus qui spargat arenam.*

Fanciullo, il quale ha il corno delle ricchezze su una delle spalle, et un dito presso *alla bocca* (1); onde alcuni l' hanno creduto Harpocrate, ancora che l' atto sia piuttosto fanciullesco che del dio, il quale attraversa il dito alla bocca per chiuder l' uscita alle parole smoderate, e nol porge in punta verso li labri, come il fanciullo. „ (2)

„ Si sono ancora cavate due basi d' oriche, non di mezzana bellezza, con alcuni pezzi pur di bronzo, li *quali* mostrano che servirono a sostenimento di una statua della quale si è trovato il *dito* (?) mostratore di bronzo parimente, e di lunghezza che rispondendo a quella d' un de' *nostri*, fa fede che la statua fosse di grandezza pari a noi „.

„ In l' altra parte si sono.... trovati tre Priapi, l' uno alato, e più altri piccoli e partiti l' uno dall' altro, nè alati, con uno foro in cima ciascuno, onde si potevano appendere e fermare con filo, o altra materia, al collo, o altrove, dalle sue divote; perchè mettendo per avventura al collo gli alati (?) non volassero via. „ (3)

„ Oltre alle cose scritte addietro, si sono vedute alcune *tavole* rotte, con alcune lettere, dalle quali si comprehendeva, ch' elle erano leggi matri.... „ (4).

---

(1) Le voci e lettere in carattere corsivo indicano i supplementi di lacune del foglio, corroso in sul margine, fatti parte dal lodato sig. Boschini e parte da me.

(2) Il dotto Zoega (*Num. Aegypt. in Traiano*, n. 134), e con lui lo Zannoni (*Galler. di Fir.* Ser. IV, T. I, Tav. 47), fu d' avviso, che l' atteggiamento della destra accostata alla bocca, familiarissimo ai fantolini, esprima l' età puerile di Arpocrate, anzi che il silenzio: e bello si è il vedere come uno scrittore del secolo XVI ebbe già intraveduta questa ingegnosa osservazione di moderni archeologi. Nel *dizionario storico-mitologico* (ed. del Pozzoli, v. *Arpocrate*) è ricordato un *Arpocrate trovato in Modena:* ma quello avea nell' una mano il *cornucopia* e nell' altra il *fior di loto.*

(3) Quanto moltiplicate fossero presso i gentili cotali sozzure superstiziose, cui attribuivasi speciale virtù d' amuleti contra il fascino, può vedersi anche solo considerando quelli di Ercolano (*Bronzi d' Ercol.* T. II, Tav. 95 e segg.).

(4) Pare che debba supplirsi; leggi matrimoniali. Che se lo scrittore ci avesse tramandata copia di que' frammenti, sarebbero essi la più rara ed importante cosa di quella escavazione.

„ De moltissime medaglie le più belle sono un Hadriano col rovescio d' uno a *cavallo,* al quale s' inchina uno esercito, con queste lettere EXERCITVS PARTHICVS (1); un Aurelio, et un Caracalla, et una Giulia Mammea d'incomparabil bellezza, colla quale chiuderemo le cose di bronzo; e passeremo a dir, che d' argento non si sono veduti che denari Romani, o somiglianti medaglie di poco conto; e di piombo due casse grandi senza lettere alcune, memoria piuttosto Longobardica che Romana; e lunghissimi condotti d'acque (2). D'oro sono pervenuti alle mani d' alcuni anelli di nessun valimento. „

„ Sin qui abbiamo scritto delle cose di metallo; ora vengono appresso quelle di pietra, e prima quelle di pietra cotta, le quali sono state molte; in guisa che la città viene non indarno commendata da Plinio ne' lavori di terra (3). D' ogni capacità di vasi si sono trovati, alcuni piccoli e capevoli di un sestajo o lì intorno, altri mezzani e di forma e grandezza d'amphore e d' urne; et uno che può contenere quanto il culeo, con queste note S . XL; delle quali non errerebbe forse chi dicesse che la prima fosse il segno onde si notava l' urna, la quale, per essere la metà dell'amphora, portava la S per insegna, la quale presso i latini significava la metà; e che significassero queste note, che il vaso contenesse urne 40, come faceva il Romano culeo (4):

---

(1) Di Adriano si conosce un raro medaglione col seguente riverso: EXERCITVS PARTHICVS, *Imperator stans in saggestu milites adloquitur* (Eckhel, T. VI, p. 500). In quello trovato in Modena pare che l' *Imperatore fosse a cavallo,* come in altre monete con tipo analogo.

(2) Il nostro archeologo a questo luogo prese abbaglio; poichè in Modena stessa trovaronsi almeno quattro casse sepolcrali di piombo, che racchiudevano cadaveri, ed una con epitafio cristiano, forse del quarto secolo (v. *Marmi Mod.* p. 267-268). L' uso di esse è antichissimo; poichè anche ne' vetusti sepolcri greci dell' isola Renea trovaronsi *casse cinerarie di piombo* (v. Raoul. Rochette, *Insistit, Royal.* T. XIII, p. 588: cf *Bullett. Archeol.* 1838, p. 107).

(3) *Habent et Tralles opera sua, MUTINA in Italia: quoniam et sic gentes nobilitantur* (Plin. XXXV, 12).

(4) Non parmi altrimenti ammissibile questa interpretazione; poichè se si fosse voluto esprimere in sigle la capacità di *40 urne,* o sia di *20 anfore,*

non di meno il saggio, che si è per fare in breve, ne darà certa sentenza e giusta. „

„ Sono anche tornate in luce moltissime lucerne, ritrovate et adoperate a questo uso molto utilmente dai trovatori; le quali fanno ancor lucere il nome de' facitori di esse impressovi, li quali il più sono questi: CRESCES, FORTIS, VIBIANVS, SATVRNINVS. „ (1)

„ Di pietra viva si sono cavati molti marmi con epitafi scolpiti, alcuni intieri, altri rotti, come V. S. vedrà dall' esempio che se le ne manda, appunto qual è l' originale d' essi (2). Appresso si sono scoperti tavolati bellissimi, et a più faccie e meno e co' varii colori di minutissimo marmo commesso talmente che la commettitura è invisibile. Intorno a questi tavolati appaiono ancora alcune colonne di marmo incanalate e co' capitelli composti, ma male lavorati. De pietre preciose s' ammira un cameo bellissimo, nel quale è intagliato un Giulio Cesare, e la pietra è corniola in campo bianco. Queste sono le più e meno antiche o memorabili (*cose*) trovate fin qui; s' altre se ne troveranno V. S. ne sarà avvisata, alla quale bascio la mano. „

---

sarebbesi notato il numero delle *anfore* stesse, anzi che quello delle loro metà. E di fatti nel grande dolio del P. Museo di Bologna leggesi presso l' orlo superiore, ᐱ · XXXX, cioè *Amphorae* XXXX; cui risponde il saggio fatto della capacità di quel vaso. Di pari grandezza e capacità esser doveva quel vaso, trovatosi nello scavare le fondamenta delle mura di Modena, che a detta del Lancillotto conteneva appunto *una castellata* (v. *Marmi Mod.* p. 72). Pare adunque, che altra spiegazione debba darsi alle sigle S . XL, che probabilmente varranno Sextarii XL.

(1) CRESCES può stare per CRESCENS, siccome ROMA RESVRGES per RESURGENS, e ROMA RENASCES per RENASCENS, in monete di Galba e di Vespasiano (Eckhel, T. VI, p. 297, 327). In lucerne Veleiati ricorrono gli stessi nomi CRESCES, FORTIS, VIBIANI, SAT, che il De Lama (p. 75) spiega SAT*rii*, SAT*rici*. In un tegolone, scopertosi in un fondo dell' illustrissima sig. Marchesa Galliani, posto in sui confini dell' agro mantovano verso il mirandolese, è impressa la marca C . CESTI . SATV (colle tre ultime lettere legate in monogramma) probabilmente SATVR*nini*.

(2) Il sig. Boschini avverte, che nell' esemplare da lui posseduto di questa relazione mancano sventuratamente i disegni di quegli antichi marmi sepolcrali.

Le osservazioni aggiunte dall'illustre Archeologo Cavedoni a questo documento spedito a Modena dall'Archivista di Ferrara, mettono in chiaro che quello scritto, sebbene non abbia data certa, tuttavia appartiene alla metà circa del decimo sesto secolo, e perciò è indubitato che gli oggetti archeologici ivi nominati e descritti, sono in parte (1) quelli raccolti negli scavi fatti attorno alla nostra città dal 1546 al 1548 per ampliarla, fortificarla; e che desso altro non è che una relazione spedita al Duca od a' suoi Ministri di quanto emerse in allora di più saliente, o l'accompagnatoria, come suol dirsi, unita agli oggetti stessi quando dai nostri antenati furono trasmessi alla capitale dei Dominii Estensi in omaggio al loro Signore, e nella fiducia fossero conservati ed apprezzati da quella Corte, che mostravasi cotanto appassionata pel culto delle scienze e delle arti (2); vana speranza, poichè di sì prezioso materiale non giunsero sino a noi che poche od oscure notizie sparse qua e là in disparati volumi e nelle polverose carte degli archivi.

Quel documento serve altresì a spargere non poca luce sul complesso delle scoperte avvenute in quell' epoca, sul valore artistico o materiale, e sulla natura e qualità di parecchi di quegli oggetti, ricordando, a modo d'esempio, il toro, il leone, l' Arpocrate, i frammenti delle tavole supposte legislative ed altri bronzi; le pregevoli monete o medaglie consolari ed imperiali in argento e bronzo, il bellissimo cameo rappresentante Giulio Cesare ecc., dimenticati, od appena accennati dai cronisti mo-

---

(1) Dico soltanto in parte, poichè nel Lancellotti troviamo, oltre ad alcuni dei suddetti oggetti archeologici, ricordati anche: musaici, puteali istoriati, e grossi condotti di piombo o fistule acquarie, di cui nel documento predetto non è fatto parola.

(2) Gli Estensi residenti in Ferrara, che fu la capitale dei loro dominii sino al 1598 in cui il Duca Cesare fu costretto di cederla al Pontefice e di venire a Modena, ebbero alla loro Corte uomini insigni nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, vedi: Campori March. Giuseppe, *Gli artisti italiani e stranieri negli stati Estensi.* Modena, 1855; Cittadella Luigi Napoleone, *Notizie relative a Ferrara.* Ferrara, 1864.

denesi e supplisce in qualche modo, sebbene sgraziatamente monco degli apografi della parte epigrafica monumentale ad esso uniti (1), alla trascuraggine dei reggenti la cosa pubblica, che non procuravano fosse tenuta copia delle informazioni spedite a Ferrara, delle epigrafi funerarie e di tant' altre particolarità, che la semplice lettura di quel documento suggerisce alla mente, ed all' inqualificabile negligenza del cronista Tomasino de' Bianchi detto de' Lancellotti, che vivente a quell' epoca, e testimonio occulare delle scoperte che di giorno in giorno avvicendavansi, trascurò i monumenti scritti, dei quali o appena diede un cenno generico e copie scorrette, od ommise qualunque indicazione, mostrando così per essi una manifesta antipatia (2).

Il complesso pertanto dei predescritti rinvenimenti accertati da più fonti scritte, chiaramente dimostra, che fra il baluardo di San Pietro e quello di San Giovanni del cantone, ( vedi mappa), in occasione degli ampi e profondi tramutamenti di terreno che si fecero nell' epoca predetta per le fondazioni delle nuove opere di difesa aggiunte alla nostra città, emerse buon tratto della Modena romana, come è stato confermato anche da altri preziosi ruderi venuti in luce ivi intorno in epoche posteriori (3), pei quali ormai si può stabilire in modo

---

(1) È molto deplorabile che siensi perduti gli apografi della parte scritta sui marmi sepolcrali che dal documento sappiamo erano stati tratti dagli originali, essendo quei marmi la cosa più importante ritrovata in quegli scavi per le molte notizie che se ne poteva ricavare.

(2) Grande sventura per Modena fu quella di non avere in allora persona competente ed almeno animata da buon volere che invigilasse su quanto emergeva dal suolo, poichè si sarebbero raccolti moltissimi dati preziosi sulla topografia della città romana, sulle famiglie principali che vi ebbero allora soggiorno, e si sarebbero raccolti tanti oggetti e monumenti atti a dare una larga idea delle industrie artistiche e famigliari fiorenti nella nostra città e da bastare da soli per fondare un ricco e pregevolissimo museo.

(3) Monsignor Celestino Cavedoni, *Bullettino dell' Istituto di Corrispondenza per l' anno 1856*, pag. 145, 153: ed anno 1858, pag. 23-25. — Crespellani A., *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi e Parmensi*. Serie III, Volume V, Parte I. Modena 1886.

pressocchè positivo che l'estremo limite orientale della città odierna trovasi sul limite occidentale della romana. Di questo fatto sì saliente per la topografia dell'antica nostra Modena, si ha pure ampia ed indubitata prova nel dotto e pregevolissimo ragguaglio archeologico pubblicato dal sommo archeologo Monsignor Celestino Cavedoni sugli scavi che egli ebbe la fortuna di presenziare e dirigere negli anni 1845 e 1846 (1), in cui il Duca Francesco IV Austro Estense (2), allo scopo di migliorare la parte edilizia e di liberare la bellissima passeggiata delle nostre mura cittadine da una serie di tuguri che la deturpavano, ordinò nel 1844 l'atterramento delle due contrade denominate *Pelatore* e *Lucchina*. Cotesti avanzi rovinosi della Modena medioevale sorgevano nel lato orientale della città, paralleli e prossimi alla cortina o muro che unisce il baluardo di S. Pietro alla piattaforma di porta Bologna, ora piazza Garibaldi (Vedi nella Mappa i n. 1, 2, 3), ove, come ho di già narrato, eransi trovate nel 1546 al 1548 tante memorabili e preziose memorie della Modena romana.

In questo nuovo ed abbastanza esteso lavoro il Cavedoni, prevedendo che sarebbero emersi avanzi monumentali romani interessanti per la topografia della città fiorente nel periodo imperiale romano, si associò per la parte tecnica l'illustre architetto Cesare Costa, che era già stato consultato dal Governo

---

(1) Cavedoni Monsignor Celestino: *Ragguaglio archeologico intorno agli scavi fatti di recente in Modena*, inserito nelle *Memorie di Religione, di Morale e di Letteratura* — Serie terza, tomo II, pag. 33 e seguenti, e *Bullettino dell' Istituto di Corrispondenza archeologica per l'anno 1845 46*, pag. 23-29.

(2) La vera linea Estense erasi estinta colla morte nel 1803 di Ercole III ultimo di quell'illustre stirpe esule in Treviso per avvenimenti politici d'allora; e nel trattato stipulato fra le grandi potenze firmatarie della pace del 1815, i Ducati estensi furono assegnati a Francesco Arciduca d'Austria discendente dagli Estensi dal lato di donna. Francesco prese il titolo di IV, e fatto il suo solenne ingresso in Modena nel luglio del 1814, vi morì nel gennaio 1846, lasciando gli Stati al figlio Francesco V, fuggito da Modena nel giugno 1859 e morto a Vienna senza discendenti diretti nel novembre 1875.

per quel piano riformatore edilizio ed il Conte Luigi Forni, aiutante di campo del Duca, dilettante di studi archeologici, entrambi appassionatissimi per tutto ciò che poteva apportar lustro al luogo nativo e schiarimento alla nostra storia locale; riuscendo così ad avere colleghi in una impresa, che gli dava molte speranze, due egregie persone influentissime, piene di buon volere e competentissime per la direzione e la sorveglianza degli scavi che si sarebbero intrapresi (1).

Il Conte Forni ed il prof. Costa riuscirono a costituire una *Società di scavi archeologici*, a cui prese parte lo stesso Sovrano e perciò molti dei più distinti e principali cittadini alto locati (2), la quale coi fondi sociali doveva frugare in quelle località che, a scoperte fatte, si ravvisasse utile investigare come accessori, o venire in aiuto di quei privati, che nelle nuove costruzioni non potessero sopportare del proprio le spese di uno scavo grandioso e regolare.

Il Costa aveva sino dal 1843 presentato un tipo corredato di un disegno prospettico delle progettate fabbriche respicienti dalla parte della passeggiata delle mura: tipo che dallo stesso Duca fu collaudato ed approvato e che gli fruttò, oltre all'alta direzione generale di quei lavori, l'incarico speciale dal Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione di erigere nella nuova area un fabbricato ad uso di *caffè*, o di *trattoria* (3); destinazione

---

(1) Forni e Costa, *Relazione degli scavi eseguiti in Modena sulla fine del 1844 e nel 1845, con sette tavole litografiche.* Modena, Tipografia Moneti e Pelloni 1852. Del Costa, morto nel 1876, diede un cenno biografico il Prof. Comm. Luigi Vaccà negli *Opuscoli religiosi e letterari.* Modena, 1876, pag. 180.

(2) Forni, *Relazione precitata*, ecc. pag. 9, e la nota *Nomi dei contribuenti* ecc. a' piedi della pag. 24.

(3) Archivio di Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, *Incarto relativo all'atterramento delle contrade Pelatore e Luchina* 1844. Gran parte dei documenti relativi alla sistemazione di quei due isolari furono nel 1860 rimessi all'*Intendenza generale*, perciò nell'Archivio di Stato non restano che poche carte, dalle quali ricavasi: che le case atterrate furono circa 83: che i due isolari furono fusi in un solo respiciente coi fabbricati nelle nuove contrade

che fu poi abbandonata, perchè, cambiatesi le sorti d'Italia nel 1859 ed il Governo in Modena, quel fabbricato fu venduto nel 1864 all'Amministrazione provinciale, che vi collocò i propri uffizi amministrativi e quelli della locale Prefettura (vedi Mappa).

Compiuti gli atti necessari per devenire all'atterramento dei due prenominati isolari, ed eseguita la demolizione delle vecchie case, il Prof. Costa nell'estate del 1844 incominciava le fondazioni del novello fabbricato ministeriale preparando le palafitte. In quell'operazione osservò che in una certa posizione i pali giunti ad una data profondità, presso che eguale, si rintuzzavano, e non eravi forza che li facesse maggiormente discendere; si mise perciò in sospetto che ivi si celasse qualche grosso gruppo di costruzioni romane, e smesso di palificare, fece aprire in quella località e direzione un ampio foro, che lo condusse alla scoperta del piano stradale di una via romana, che trovavasi alla profondità di metri 5,53, e di un complesso di costruzioni edilizie (vedi nella Mappa il n. 8), come dirò in appresso.

L'avvenimento chiamò sul posto il Cavedoni, il Forni ed altri; e l'Ingegnere costruttore preoccupandosi dell'importanza che in seguito dei lavori potessero assumere le scoperte archeologiche delle quali aveva già avuto un primo saggio, riconobbe necessario di partire da un punto stabile di livello, che servisse

---

Terraglio e Corso Adriano, e che sino dal 1843 il Prof. Costa aveva presentato un tipo di siffatta riduzione, in oggi scomparso da quell'Archivio, e nell'accompagnatoria ivi esistente, fra le altre cose, leggesi che: *per uniformarsi alle intenzioni spiegategli a voce da Sua Altezza Reale non aveva ommesso di collocar nel mezzo del corpo di fabbriche da costruirsi un Caffè o Trattoria come molto utile ai passanti ed agli abitanti di quel quartiere.* In appresso il Costa presentò pure un disegno delle facciate delle case dalla parte di prospetto verso le mura, che fu approvato dalla Commissione di ornato ed eseguito. La fronte complessiva dei fabbricati in contrada Terraglio e respicienti sulle mura in allora costrutti, è di metri 148 in lunghezza, diviso in cinque spazi od aree cedute gratuitamente: la 1.ª ai Conti Pietro e Giovanni fratelli Gandini; la 2.ª al sig. Dottor Giuseppe Tavani; la 3.ª al Ministero di pubblica Istruzione; la 4.ª al Colonnello Ignazio Forghieri e la 5.ª al Colonnello Giuseppe Malatesta.

di base convenzionale alla quale ragguagliare le misure altimetriche e planimetriche di necessaria indicazione per una relazione sulle indagini da compiersi, ed a questo scopo fissò una orizzontale di riferimento, inferiore di metri 0,761 alla sommità della zocca del pilastro sud-ovest del palazzo comunale, che è quello che fa angolo colla contrada Castellaro e la Piazza maggiore e sul quale vedesi la rinomata statua della Bonissima; orizzontale che corrisponde a metri 35,931 sopra il livello del mare ed alla quale si riferiscono d'ordinario gli scavi di Modena romana (1).

In base pertanto del predetto punto di livello, ridotto lo strato superficiale a metri 0,261 sotto la precitata fondamentale, s'incominciarono con ogni cura i lavori investigatori ed il trasporto dello strato di terreno alluvionale soprapposto al piano stradale della scoperta via romana, che risultò stratificato nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Macerie di primo sterro, di cui sopra . . . . | Metri | 0,261 |
| Primo strato: terreno vegetale e di trasporto per | „ | 0,871 |
| Secondo strato: argilla palustre di color bigio e giallastro . . . . . . . . . . . . . | „ | 1,046 |
| Terzo strato: terreno argilloso, calcare, alluvionale | „ | 1,880 |
| Quarto strato: terreno alluvionale, argilloso, siliceo, calcare, permeabile alle acque, misto ad avanzi edilizi, a ciottoli e ad ossa di animali . . . . . . . . . . . . . . | „ | 1,480 |
| In complesso il terreno che soprastava alla strada romana aveva uno spessore di (2) . . . . | Metri | 5,538 |

(1) Forni nella *Relazione* precitata, pag. 6: Riccardi Prof. Comm. Pietro, *Appendice alla Nota intitolata Carte e Memorie geografiche e topografiche del modenese* inserita nelle *Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti*, Modena, 1880. *Memorie della Sezione d'Arti*, Tomo XX, Part. I, pag. 3 e seguenti.

(2) Cavedoni, *Ragguaglio archeologico* sopracitato, pag. 39: e nella nota 6 della pag. 40 soggiunge: « Vuolsi pure avvertire come questi quattro strati

A questa profondità, come ho detto, eravi il piano stradale della via romana, che le successive e posteriori scoperte avvenute ivi presso hanno dimostrato essere una delle strade urbane della città romana, diretta da settentrione a meriggio, costrutta con grossi poligoni irregolari di trachite dei colli Euganei, composti ad opera incerta, *Lapide turbinato,* appianati nella parte superiore ed acuminati nell' inferiore colla quale poggiavano sopra uno strato di ghiaia all' uopo preparata. La strada era alquanto fastigiata nel mezzo, larga metri 4,87 senza computare i due marciapiedi laterali *(crepidines),* dei quali quello a levante era largo metri 0,45, quello a ponente metri 0,47, formati di grossi lastroni di marmo di forma paralellepipeda, di natura e dimensioni fra loro diverse e sporgenti dal lastricato della strada metri 0,26; cosicchè il complesso destinato alla viabilità raggiungeva in larghezza metri 5,79 (1). Esplorato il tratto di strada sottoposto all' area del palazzo ministeriale, vedendo che continuava a meriggio, si proseguirono le indagini per altri 16 metri che fecero conoscere che essa terminava in un piccolo piazzale, o in un largo di città, o congiungevasi ad altra percorrente da ponente a levante. In quest' ultimo tratto di strada eranvi due bocche od aperture di espurgo, che mettevano ad una sottostante fogna o condotto costrutto in cotto *(Cloaca structilis),* chiuso con volta a mattoni cuneiformi, colle pareti e

---

dell' interrimento dell' antico nostro suolo, avuto riguardo alle diverse situazioni, assai bene corrispondono a quelli del terreno che ricopriva le rovine dell' antico teatro di Parma, scopertosi anch' esso nello stesso anno. (Lopez Michele, *Lettere del chiarissimo Dott. Emilio Braun.* Parma, 1844, pag. 19). »

N. B. che nel dare le misure della stratificazione modenese di cui sopra, mi sono attenuto alla relazione precitata del Forni come le più esatte perchè rilevate dal Prof. Costa stesso.

(1) Il Cavedoni aveva fatto ricomporre nel museo lapidario un piccolo tratto di quella strada romana come fu trovata in posto, compresi i due marciapiedi laterali, inconsultamente distrutto nel 1867 per innovazioni fatte in quel fabbricato.

colla platea in mattoni Lydion: due lastre mobili di pietra di Custoza, lunghe metri 1,17, larghe m. 0,57 ciascuna, servivano per aprirne o chiuderne a piacimento gl' imbocchi a seconda del bisogno.

La strada molto logora dal lungo uso era fiancheggiata a levante ed a ponente da avanzi di fabbriche edilizie più o meno grandiose, e sott' essi le opere di substruzione ed una quantità di piccoli condotti in cotto, che affluivano nel principale predescritto, occupando uno spazio dello spessore di metri 2,61; di modo chè il fondo o platea del detto canale d' espurgo trovavasi a metri 8,14,8 di profondità dal prenominato punto di partenza.

Questo piano di livello del fondo della cloaca o condotto principale ci deve servire di stregua per rappresentarci alla mente quanto dovevano essere basse, in confronto delle attuali, le campagne attorno a Modena e quale il pelo d'acqua dei canali, che ricevevano le scolatizie della città (1).

Dal complesso dell' area scoperta emersero:

Avanzi di mura, grosse alcune metri 1,17 specialmente ad occidente della prenominata strada, ove vedevansi in posto le pareti di un grandioso edifizio costrutto in mattoni Lydion cementati, entro le quali qua e là tracce di diversi pavimenti; un ipocausto con duecento e più colonnette, ed altre costruzioni che accennerebbero a Terme, ad Erario od a Comizio (2): ad oriente poi della strada stessa eranvi altri avanzi di fabbricati di mole assai minore di quelli ad occidente, e che appalesavansi d'epoca posteriore e come di seconda costruzione, parimenti

---

(1) Il pelo d'acqua degli scoli prossimi alla città romana doveva essere più basso od almeno al livello della platea di detto condotto principale nel punto di sbocco, e questo dimostra quanto siasi da quell'epoca in poi elevata la parte bassa del nostro territorio. Bortolotti Avv. Cav. Pietro, *Spicilegio Epigrafico modenese.* Modena, 1875, p. 294.

(2) Cavedoni, *Ragguaglio* precitato, pag. 42 e la nota (8).

rovinati da violenta e repentina inondazione, perchè, per tacere di altri argomenti, ricorderò soltanto che sotto la macerie di muraglie crollate si rinvennero le ossa di uno scheletro di donna disposte in modo da sembrare sepolta all'improvviso sotto le rovine della propria stanza (1).

Grande quantità di mattoni del genere Lydion di più dimensioni, con predominio di quelli lunghi metri 0,45, larghi metri 0,30 e grossi metri 0,05, muniti del solito incavo pel loro facile trasporto, e con essi abbondanti frammenti di grandi mattoni quadrati delle officine Cartoriane di Padova, d'Este o di Ravenna per pavimenti sospesi o per pareti a mattoni sopra mattoni, contrassegnati col bollo *Cartorian*, e che ricomposti presentavano le dimensioni di metri 0,558 per lato e metri 0,076 di grossezza, e mattoncini quadrati lunghi e larghi centimetri 20, che rappresenterebbero i *bessalibus laterculis* di Vitruvio (2).

Copiosissimi frammenti di embrici *(tegulae)* e di tegoli *(imbrices)*, alcuni col foro per assicurarli con chiodi nelle travi o sulle tavole esterne del tetto come prescrivevano le leggi edilizie (3). Le tegule presentavano in media le dimensioni di centimetri 64 di lunghezza e centimetri 48 di larghezza.

Moltissimi frammenti di sottilissime lastre di marmo bianco per pavimenti e per rivestire pareti di stanze; di avanzi archi-

---

(1) Cavedoni. *Bullett. Ist. Cor.* anno 1845-46, pag. 25.

(2) Di questi mattoncini da Ipocausto ve ne erano anche di forma rotonda, ed altri di una sostanza composta di sabbia, calce e selce stritolata. Cavedoni *Bullett. Ist. Corr.* Ann. 1845-46, pag. 25 e *Ragguaglio* precitato pag. 43, nota (9). Mattoncini di forma quadrata e tonda se ne sono trovati in più luoghi del modenese. Crespellani Arsenio, *Scavi del modenese*, 1882, 1883, 1884, inseriti nei volumi degli *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le provincie modenesi e parmensi*, anni 1885-86-87.

(3) Sul modo di assicurare le tegole sui tetti delle case si ha nel Grutero = *Inscriptiones antiquae totius orbis* ecc. pag. CCVII, un marmo trovato a Pozzuoli, che ricorda = *Tegulas primores omnes in antepagmento ferro figito.*

tettonici, specialmente di cornici ornamentali di maniere molto svariate in marmi di Carrara, delle cave dei laghi e di quelle di Verona, di Vicenza, ecc., assieme a pochi pezzetti di marmi peregrini e preziosi.

Copia grande di pietre tenere di color bianco a diversa gradazione di tinta delle cave di Custoza e di quelle dei colli Euganei, che sembrerebbero appartenere all' *albus lapis*, ovvero al *tophus albus* della Venezia, che Vitruvio nel libro II, 7 e Plinio nel libro XXXVI, 48, ricordano come venisse segato dagli operai a guisa del legno.

Frammenti d' intonaci in maniere e colori diversi, così che si ebbero saggi dei diversi intonaci chiamati dagli antichi opere *harenato, marmorato* e *testaceo*, con prevalenza nei colori del rosso fiammante, del giallo e del bruno, come osservasi negli scavi di Pompei (1).

Avanzi di pavimenti in musaico a pietruzze bianche e nere, od in calce bianca mista a frammenti di selce e di marmo di varie grossezze.

Lastre di vetro di forma quadrata di centimetri venti per lato, altre di forma quadrilunga, fatte di getto, per invetriate da finestre, ed alcune anche smerigliate e di lavoro assai fino ed accurato. Molti frammenti di vasi di vetro, specialmente potori, a più colori, forme e grossezze (2).

Frammenti in quantità di anfore, di vasi vinari e di stoviglie d'uso famigliare in ceramiche tanto d' impasto fino quanto d'impasto grossolano, con o senza vernice; ma tutte lavorate al tornio e di officine locali, non essendosi raccolti che pochi

---

(1) Vitruvio Polione (*L'Acrhitettura* di) Libro VII, 3, 6, Plinio, *H. N.* XXXVI, 55.

(2) Cavedoni suppone dal copioso numero dei frammenti di vasi di vetro che raccolgonsi negli scavi del modenese che anche fra noi vi fossero officine vetrarie ricordate da Plinio. *H. N.* XXXVI, 26, *Bullet. Ist. Cor. Arch.* dell' anno 1837, pag. 11.

frammenti dalla vernice rossa corallina attribuita per lo più alle fabbriche aretine (1).

Monete imperiali romane molto consunte dall' uso e dall'ossido, tre delle quali soltanto determinabili con certezza; cioè un quarto bronzo di Traiano, un mezzano bronzo di M. Salvio Ottone triumviro monetale di Augusto, ed una monetella di rame colla testa galeata di Costantinopoli nel dritto e Vittoria in nave nel rovescio, probabilmente impressa nel 330 dell' era corrente per la dedicazione di quella novella Roma (Costantinopoli).

Ossa d'animali in quantità, due lunghe e grosse travi di rovere e frammenti d'oggetti in ferro ed in piombo (2).

Avanzi di costruzioni ed oggetti tutti che appellano ai tempi dell' impero anche innoltrato, specialmente per la quantità delle sottili lastre marmoree adoperate per rivestimento dei muri delle case, e per il genere dei colori degli intonachi simili a quelli che continuamente scopronsi a Pompei, sapendosi da Plinio che l' uso di segare il marmo in sottili lastre per incrostare le pareti non fu anteriore in Roma stessa a Giulio Cesare (3).

Tutte le prenominate cose (4) emersero dallo scavo di circa metri 40 in lunghezza praticato nell' area occupata dal palazzo ministeriale, oggi appartenente all' Amministrazione provinciale, posto in Corso Adriano al n. 7 nuovo, dall' altro di metri 16 di lunghezza verso meriggio, esplorato nell' area della casa Tavani ora Sandonnini, nello stesso Corso Adriano al n. 5 e dalle indagini fatte nel piazzale della Gatta (5).

---

(1) Fabroni, *Storia degli antichi vasi fittili aretini.* Gamurrini Gianfrancesco, *Le iscrizioni degli antichi vasi fittli aretini.* Roma, 1859.

(2) E chi desiderasse più dettagliate e particolareggiate notizie consulti le precitate relazioni Forni e Cavedoni. Quest' ultimo ne parlò a lungo, tanto nelle *Memorie di religione, di morale e di letteratura*, Serie III, T. II, pag. 33 e seguenti, quanto nel *Bullettino dell' Istituto Archeologico di Roma*, anno 1845-46, pag. 23-29.

(3) Plinio, *H. N.* libro XXXVI, 77. Lopez, *Teatro antico di Parma*, pag. 9-11.

(4) Che in buon numero sono nel Museo Estense sottratto da oltre sette anni alla vista degli studiosi.

(5) Cavedoni, *Ragguaglio* precitato, pag. 45.

Il Cavedoni ed il Costa vedendo che le tracce della strada e dei fabbricati estendevansi verso settentrione fecero aprire nella vicina casa Forghieri (vedi nella Mappa il n. 9) una specie di pozzo del diametro di metri 4,18, che alla profondità di metri 5,53 condusse alla scoperta della continuazione delle precedenti costruzioni, specialmente dell'Ipocausto, del grande condotto sotterraneo e dei piccoli accessori che perduravano sino alla profondità di metri 6,70, da formare così una completa ed analoga riunione di costruzioni edilizie romane, che nel 1876 ebbe riscontro nelle scoperte fatte nel cortile della casa segnata n. 25 (vedi nella Mappa il n. 10) nello stesso Corso Adriano, e distante dalla prenominata casa Forghieri segnata col n. 9, metri 144,80. Ivi l' illustrissimo Marchese Gherardo Molza, cultore di studi archeologici ed artistici, conoscendo le scoperte avvenute nel 1845 nell' attuale Corso Adriano, pieno di fiducia di trovare vestigia di Modena romana, fece praticare nel predetto cortile un ampio foro, ove alla profondità di metri 6,13, si rinvenne un muro grosso metri 1,35, demolito in antico al sommo, munito di tre riseghe di rinforzo all'imo, e che a metri 8,18 terminava poggiando sul terreno vergine mediante uno strato di mattoni spezzati ed a secco.

Il muro era costrutto con mattoni del genere Lydion cementati con calce bianca durissima, e presso ad esso giacevano frammenti di anfore, di embrici e di grossi intonaci vari fra loro per forma e colori (1).

Dal lato di meriggio non si ebbero indizi dell' esistenza di costruzioni romane in continuazione di quelle predescritte; anzi per tutta l' area occupata dalla casa degli Illustrissimi signori Conti fratelli Gandini le palafitte non incontrarono ostacolo alcuno, cosicchè sembrerebbe che i ruderi d' epoca

---

(1) Crespellani, *Scoperte Archeologiche del modenese* 1876, inserite negli *Atti e Memorie delle Deputazioni di Storia patria dell' Emilia.* Nuova serie. Volume II, Modena 1877.

romana non oltrepassassero il piano stradale dell' odierna *Contrada Mascherella* (1) (vedi Mappa).

La Società per gli scavi archeologici, già accennata, sino dall' autunno del 1844 aveva intrapreso delle indagini nell'area del Piazzale detto della Gatta morta (vedi nella Mappa il n. 11), posto a metri 159 verso settentrione dallo scavo principale del palazzo ministeriale, ed erasi di preferenza rivolta a quella località perchè sapevasi dalle Cronache che ivi sino dal secolo XII erano state fatte ricerche dal Massaro di San Geminiano (2), che nel 1167 aveva ottenuto da Gherardo Rangone, Legato Imperiale in Modena, e dai Consoli della città di scavare per le strade e piazze pubbliche per raccogliervi materiali da costruzione, specialmente marmi, di cui urgeva buona messe per le fabbriche della Cattedrale e della gran torre, che poi si disse Ghirlandina. In fatti, in queste nuove ricerche, levati i primi strati del terreno più volte rimaneggiati, alla profondità di metri 4,18 trovaronsi avanzi di costruzioni romane, guaste in parte dalle esplorazioni fatte nella suaccennata occasione, ed alla profondità di metri 5,27 parecchi condotti ben costrutti in mattoni Lydion, che per avere l'inclinazione da ponente a levante mostravano di affluire al grande

(1) L'essersi nel 1845 trovata la strada romana, come si è più volte detto, che terminava in un largo di città, o sboccava in altra diretta da levante a ponente, farebbe supporre che lo spazio in oggi occupato dai fabbricati Gandini e Gregori (vedi Mappa) rappresentasse quel tratto di terreno che restava fra l'abitato e le mura urbane, in oggi comunemente denominato Terraglio, essendo quasi certo che l'odierna Chiesa di San Pietro era *extra muros*, anche per una recentissima scoperta di cui in appresso.

(2) Molte ricerche e scavi si fecero in Modena e fuori nei secoli XI-XV, allo scopo di raccogliere materiali per la costruzione del nostro Duomo e della torre Ghirlandina, e di queste operazioni ne erano incaricati i così detti Massari di S. Geminiano, dei quali abbiamo parecchi nomi in un antico codice dell'Archivio capitolare, segnato O, II, N. II. Di lavori eseguiti con marmi d'epoca romana ne abbondano le costruzioni interne ed esterne della nostra Cattedrale: veggasi in proposito quanto scrissero il Cavedoni, *Dichiarazioni degli antichi marmi modenesi*. Modena, 1828 ed il Cav. Avv. Pietro Bortolotti, *Di un antico Ambone modenese* ecc. Modena, 1883.

condotto trovato sotto la strada romana in Corso Adriano. Fra il terreno, che appalesavasi smosso da tempo per mano dell'uomo, si raccolsero: molte mattonelle esagone di vari colori, frammenti d'intonaci a diverse tinte fatti con calce mista a polvere di marmo, pezzi di alabastro, pezzi di marmo veronese, avanzi di un musaico a dadi bianchi e neri, vetri ed altri oggetti (1). Coteste vestigia di costruzioni probabilmente si collegano colle altre scoperte nell'area delle case Vecchi e Corradi, incorporate in un sol fabbricato dal sig. Menarini, ed al presente di proprietà Guastalla, posto in angolo fra il *Corso Canalgrande* e la *contrada o Via de' Gallucci,* ove nel 1843 lunghesso il *Vicolo della Gatta* (vedi nella Mappa il n. 12), prospetto secondario di detto fabbricato, si scopersero avanzi di un sontuoso edifizio d'epoca romana con cortile selciato in lastre di marmo delle cave dei laghi, frammenti di un puteale in selce, bellissime lastre esagonali di marmo nero e di marmo bianco per un pavimento a favi, chiamato dagli antichi *opus sectile* (2) ed altre sottilissime di marmo pretto bianco, che mostravano di aver servito per rivestimento di pareti di stanze; ruderi edilizi che probabilmente formavano parte del grande pavimento di metri 5,75 per lato scoperto sul principio dello scorso secolo sotto la casa Vecchi, ora come si è detto, incorporata nella casa Guastalla, (vedi nella Mappa il n. 13) (3).

E con questi splendidi e nobili avanzi di fabbricati urbani compresi nella zona dell'odierna città, e circoscritti dalle strade Terraglio, Mascherella, Corso Canal grande e Via Emilia (vedi Mappa), emersero pure le vestigia di due contrade della città romana, poichè quattro tratti, almeno, di esse si scopersero in epoche diverse cioè: il primo nel 1845 in Corso Adriano nel-

---

(1) Cavedoni, *Ragguaglio* precitato pag. 45. *Relazione* precitata Forni pag. 12. I pavimenti a musaico furono certamente in gran voga nel modenese durante il romano impero non essendovi località che non ne abbia offerto qualche saggio.

(2) Cavedoni, *Bullett. Ist. Corr.* 1844, pag. 178-179.

(3) *Relazione* Forni sopraccitata pag. 23.

l'area del palazzo o fabbricato ministeriale, ora provinciale, e dell' attigua casa Tavani, in complesso per metri 56 di lunghezza, con direzione da sud a nord, largo metri 5,79 compresi i marciapiedi laterali, e che dal lato di meriggio terminava in un largo di città od incontrava altra contrada percorrente da ponente a levante, con tutte le altre particolarità precedentemente indicate nella fattane descrizione.

Gli altri tre negli anni 1856-57-85 sotto la linea dei fabbricati che costituiscono la contrada odierna denominata *Rua Pioppa* nell' area delle case segnate coi n. 17, 31, 1212 (1), tratti di piano stradale che rappresentano un' altra strada urbana identica alla precedente di Corso Adriano tanto nella forma quanto nella costruzione e colla stessa percorrenza dal sud al nord, perciò ad essa parallela e distante metri 54,46 in linea trasversale da ponente a levante.

Di questa seconda strada urbana si rinvenne il primo tronco, in ragione di situazione, nel 1857 nell' area della casa segnata n. 17, posta in Rua Pioppa verso il meriggio (vedi nella Mappa il n. 14); ivi perforandosi un pozzo nel cortile interno, alla profondità di metri 5,53 s' incontrò il piano stradale selciato in trachiti dei colli Euganei, munito dei due marciapiedi laterali, soprapposto a strato di ghiaia ed in tutto eguale a quello del Corso Adriano: il secondo nel 1856, a metri 58,55 dal suddetto n. 17, inferiormente ad esso e verso settentrione (vedi nella Mappa il n. 15) nell' area della casa segnata col n. 31, ove si scoperse il Foro od il Cesareo di cui in appresso, ed il terzo nel 1885 ancor più verso settentrione, distante dal primo metri 64,55, nell' alveo stradale della moderna contrada de' Gal-

(1) Case Luppi, Cornia e Roncaglia; quest' ultima ha il vecchio numero 1212, e di recente è stata ristaurata riducendo l'antico ingresso ad uso di bottega, ed aprendo per la casa stessa una piccola porta nella *Contrada dei Gallucci*, segnandola col N. 3 nuovo. Nell' Archivio comunale vi è un registro « *Campione delle case di Modena, secondo il rispettivo numero civico coi loro proprietari ed ubicazione, 1844* ».

lucci e nel marciapiede della casa ivi segnata col n. 3 (vedi nella Mappa il n. 16), costrutto esso pure in trachite ed identico ai due precedenti, e perciò si deve considerare continuazione dei due tronchi superiori segnati coi n. 14-15.

Sotto il tronco de' Gallucci, alla profondità di centimetri 20 circa, si rinvenne una fistula acquaria ancora in posto, che lo attraversava di sghembo (1), e presso ed a levante di esso si scopersero nel 1856 tanto nell' area compresa dalla casa di ragione de' signori Cornia segnata col numero 31 nuovo, quanto nel tratto di piano stradale che la fronteggia dal lato di levante (vedi Mappa il n. 15), alcuni monumenti o basi onorarie poste sopra un' ampio lastricato in marmo, che stendevasi a levante del prenominato punto della *Gallucci* sin oltre la metà dell'area dell'odierno *Corso Adriano*, sicchè le basi onorarie parte trovavansi sotto l'angolo orientale della prenominata casa e parte nel preacennato tratto stradale di Corso Adriano.

Di quelle basi o monumenti onorari marmorei, quella dedicata a Flavio Valerio Costanzo II, figlio di Costantino Magno, era di marmo greco, fornita di larga cornice al sommo ed al' imo e di cinque incavi con tracce d'impiombature nella superficie superiore per assicurarvi una statua di bronzo dorato, della quale si raccolse qualche frammento al piede della base stessa: sott' essa per plinto giaceva capovolta altra base dedicata all' Imperatore Adriano (2). Ivi presso e rovesciata sul lastricato eravi altra base paralellepipeda dedicata a M. Aurelio Numerio Numeriano secondogenito dell' Imperatore Caro, ed

(1) Crespellani Arsenio, *Scavi del modenese*, 1885, inseriti nelle *Memorie della R. Deputazione di Storia Patria delle Provincie modenesi e parmensi.* Serie III, Vol. V. Parte I, Modena, 1886.

(2) Cavedoni, *Bullettino Ist. Cor.* Anno 1856, pag. 145-153. Bortolotti, *Spicilegio epigrafico*, pag. 153, riporta l'epigrafe della base di Adriano, e nell'insigne opera — *Corpus Inscriptionum latinarum consiglio et auctoritate Accademiae litterarum regiae Borussicae* ecc. Volume XI, Par. I *Mutina Regio* VIII, ove l'epigrafe di Adriano è riprodotta a pag. 152 al numero 825; e quelle di Numerio Numeriano e di Flavio Valerio Costanzo a pag. 153, ai numeri 827 ed 828.

un plinto di marmo lunense lungo m. 0,77, largo m. 0,73 e grosso m. 0,23, ornato sulle quattro faccie di una semplicissima cornice, appartenente ad un piedistallo in cotto, che per le soprascritte dimensioni mostrasi presso che eguale a quello marmoreo di Costanzo secondo. Il Cadevoni opina che siffatto piedistallo in cotto, di cui si raccolsero parecchi mattoni quà e là sparsi sul grande lastricato di marmo, sorreggesse la statua di Costante altro dei figli di Costantino Magno, perchè quel marmo ha sulla sua faccia superiore tre fori cogli avanzi delle impiombature, delle quali due servivano a tenere fermi i piedi, la terza l' asta od altro oggetto che il simulacro stringeva nella mano destra (1).

Un sì splendido gruppo di monumenti onorari indusse il Cavedoni a congetturare che ivi fosse il Foro, ove solevansi collocare le immagini degli Imperatori che beneficarono le città con opere insigni d' abbellimento, con singolari concessioni di privilegi, come fece appunto Costantino Magno per Modena (2); od il Cesareo augustale ove innalzavansi i simulacri degli Augusti divinizzati, luogo sacro che sappiamo aver esistito anche nelle vicine città di Bologna e Colicaria, e che molto probabilmente era pure in Modena come città principale della Gallia Cispadana e fiorentissima nel romano impero: ipotesi quest' ultima che sarebbe confortata dal nome di *Saragozza* che a traverso de' secoli si mantenne ad una delle antiche nostre porte della città (3), ed alla strada tuttavia omo-

---

(1) Il Cavedoni nel giornale il *Messaggere di Modena* del 9 dicembre 1856, narra che ampliatosi lo scavo della casa Cornia (Rua Pioppa, n. 31) dalla parte di levante sopra il lastricato di metri 24 in lunghezza e 11 in larghezza, oltre alle suddette basi onorarie, si trovarono; un architrave di marmo greco lungo m. 2,33, diversi rocchi di colonne di mediocre grossezza, due frammenti di cornici di ottimo stile ed un masso informe di marmo lunense.

(2) Nazario, *Paneg. Const.* n. 27, *Zosim.* 11, 13.

(3) Lo stesso Cavedoni nel precitato giornale colla data però *17 ottobre 1856*, descrive la scoperta delle suddette basi onorarie aggiungendovi dottissime congetture sul Cesareo augustale a cui potevano appartenere; ed il Bortolotti

nima vicinissima alla Rua Pioppa (vedi Mappa) ove nel 1856 si trovò il Cesareo. Ciò posto è assai probabile, come si è potuto stabilire nella vicina città di Bologna (1), che anche in Modena l' antica Via Emilia nel periodo imperiale passasse per città verso Piazza Garibaldi col percorso presso a poco dell' attuale, e che da essa si staccassero: all' altezza dell' odierna *Contrada Terraglio* (Vedi Mappa), quella contrada romana scoperta negli scavi del 1845, che per la sua ubicazione e direzione si presume mettesse alle Terme, esistenti, come si è detto, nell' area occupata dal moderno fabbricato provinciale (vedi Mappa); ed in direzione dell' attuale *Rua Pioppa,* l' altra emersa ad intervalli nelle aree delle case costituenti la Rua Pioppa (Vedi Mappa). Quest' ultima incontrando il Cesareo od il Foro, scopertosi nell' area della casa Cornia e nel piano stradale di Corso Adriano (Vedi Mappa), proseguiva sino a sboccare nella contrada trasversale da levante a ponente, che forse segnava il limite urbano da quel lato e che doveva correre paralella e poco lungi dall' altra, *extra muros,* che dall' antichissima chiesa di S. Pietro metteva al sepolcreto cristiano, nota per tradizione popolare come frequentata in vita dal nostro Protettore San Geminiano, che per essa portavasi ad orare nella località ove sorse poi la primitiva Basilica poco lungi dall' odierna.

Sotto il lastricato in trachite delle predescritte due strade urbane d' epoca romana, a metri 0,20, si rinvennero fistule acquarie o condotti in piombo che le attraversavano obliqua-

---

cav. Pietro ne tiene parola nelle *Antiche vite di S. Geminiano*, alla pag. 8 nota (1) e così nel pregevolissimo lavoro *Di un Antico Ambone modenese* ecc. pag. 31 nota (1) esponendo il parere che il nome di *Saragozza*, *(Caesaraugusta)*, dato ad una delle antiche porte e strade della città, risalga ad epoca in cui probabilmente erano ancora visibili i ruderi del *Cesareo* e che entrambe fossero spostate nell' ampliamento della nuova cinta urbana fatto nel 1188.

(1) Gozzadini Conte Giovanni, *Studii Archeologico-topografici sulla città di Bologna*, inseriti negli *Atti e Memorie della R.ª Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*. Anno settimo. Bologna, 1868.

mente; quella dell' area del fabbricato ministeriale in Corso Adriano (vedi Mappa), aveva centimetri 20 di periferia esterna, era di forma alquanto stiacciata e formata da lamina di piombo grossa circa un centimetro, ripiegata sopra se stessa e saldata a stagno nell' unitura di modo che formava come uno spigolo. Il pezzo levato dallo scavo misurava metri 1,52 in lunghezza, pesava libbre modenesi 84, equivalenti a chilogrammi 28,5983, ed attraversando obliquamente la strada andava a terminare poco oltre il margine orientale della strada stessa, ove forse portava acqua nella casa attigua, vedendosi in quell' estremo munito di un costolone, o grosso orlo circolare, che sembra fosse stato fatto per applicarvi l' *epistomio* (1) o *cannella* per regolare lo sgorgo delle acque a seconda del bisogno.

L' altra fistula acquaria scoperta sotto il marciapiede e nell' alveo stradale presso la casa segnata col N. 3 nella contrada de' Gallucci (Vedi nella Mappa il N. 16) è in tutto eguale al precedente descritto tubo plumbeo, tranne nella dimensione della periferia esterna, che in questa della Gallucci è di centimetri 40 in 41, mentre l' altro di Corso Adriano è soltanto di centimetri 20 (2). Questa differenza nelle dimensioni di periferia esterna mi sembra sì strana, che dubito piuttosto derivi da errore di stampa o di calcolo che da realtà; dubbio che avrei tosto dissipato col confronto e colle misure materiali, se il pezzo raccolto nel 1845 fosse stato visibile e non si trovasse nel Museo Estense inaccessibile, per cause inesplicabili, da oltre sette anni.

---

(1) Rich, *Dizionario delle antichità greche e romane*, *Epistomium*, o canella di un tubo di acqua ecc. *Vitruvio* IX, 8, 11. Cavedoni, *Ragguaglio precitato* pag. 38 e la nota 3.

(2) Bortolotti, *Spicilegio epigrafico modenese*, pag. 290-294, parla a lungo delle fistule acquarie trovate in Modena, e sulle loro dimensioni; conclude col dire, che moduli e grossezze non furono sempre osservate con tale esattezza da corrispondere esattamente al detto degli scrittori antichi e specialmente di Vitruvio *Archit.* VIII, 6; Plinio, *H. N.* XXXI, 31, XXXIV, 48, 49. Frontino, *De aquæductibus Urbis Romæ.* Ediz. Dedevih. Lipsiae 1855, n. 32-63.

La direzione obliqua alle soprastanti due contrade urbane d'epoca romana, comune ai due predescritti frammenti di fistule o condotti plumbei acquari, mi fa congetturare che quella de' Galucci sia una continuazione dell' altra di Corso Adriano scoperta nel 1845, o se sono due diverse per dimensioni (il che non può stabilirsi per le suaccennate cause), entrambe però fossero una diramazione di quella di dimensioni assai maggiori scoperta nel 1625 nell' area della Contrada Mesone (Vedi nella Mappa il N. 17), ricordata negli Atti della Comunità (1) sotto la data 28 luglio dell' anno stesso.

Dall' esame di quell' incarto, che si conserva nell' Archivio comunale, risulta che i Donzelli del Comune (2) avendo penetrato che i proprietari delle case componenti la *Contrada San Cristoforo* (vedi Mappa), da qualche tempo scoprivano e levavano nei cortili delle rispettive loro proprietà un grosso condotto in piombo o fistula acquaria dalla cui vendita ricavavano non poco vantaggio, si determinarono di tentare, in via di speculazione, consimili scavi negli spazî pubblici prossimi a quella contrada dal lato del Canal Grande; a ciò probabilmente anche confortati da quello che leggevasi in una supplica presentata nel giugno del 1625 ai Conservatori della città (3) da Agnese Campani-Masetti, che esprimevasi in questi termini: " Agnese Masetti humilissima serva delle SS. VV. Ill.me presentendo che un certo condotto di piombo sotterraneo, da' suoi confinanti cavato, s' estendeva anche per il Cortile di una sua Casa, risoltasi anch' essa mettersi alla fortuna di cavare nel detto Cortile, e trovatolo, congetturando che detto condotto attraversi per il Canal Grande, supplica le SS. VV. Ill.me ecc., concedergli licenza di cavare nella strada, solo però nel luogo perti-

(1) Archivio comunale di Modena. Volume, *Atti comunali 1625*, che contiene i verbali delle sedute dei Conservatori della città tenute in detto anno.

(2) Chiamavansi Donzelli del comune gl' inservienti comunali.

(3) Il corpo dei Conservatori della città corrisponde all' odierna rappresentanza comunale: aveva un Priore e componevasi di cittadini eletti.

nente per ragione di confini alla sua Casa, obbligandosi, dopo havrà conseguito quanto desidera, ritornare il luogo nel primiero stato. Che di tanto e tale gratia ecc. „ (1).

Il contesto della supplica Masetti indusse probabilmente i Donzelli a presentare ai Conservatori la seguente dimanda: " Intendendosi che li condotti di piombo scoperti nelle Case di alcuni Cittadini nella contrada detta San Cristoforo sotterra, con utile di quelli che n' hanno, cavano il piombo, vanno continuando verso il Canal Grande, ove pensa qualche particolare uscendo fuori del proprio seguire in estrahere, tutto quell' utile che potrà, e sapendosi molto bene che il pubblico non può divenire proprio senza concessione delle SS. VV. Ill.me a' quali mentre non habbiano altro pensiero non dovrà essere discaro favorire i suoi servitori piuttosto che altri, ha dato animo alli suoi Donzelli poveri et carichi di grave famiglia e figli ricorrere alla benignità loro humilmente supplicandoli a restar serviti di concederle che possino fare prove di cavare nella strada di quà et di là del Canal Grande per trovare tali condotti et estrahere il piombo e convertirlo in uso proprio, o in tutto, o in quella parte che alla cortesia delle SS. VV. Ill.me piacerà, detratto prima le spese del guastare e tornare la strada al suo primo stato, che di tal grazia restaranno obbligatissimi pregare N. S. per la conservazione di questo Ill.mo pubblico „ (2).

Le riportate due richieste furono presentate nell' adunanza dei Conservatori del 13 giugno 1625 e ad esse fu rescritto: *I Signori restarono d' haverri considerazione* (3), e nello stesso

---

(1) Vedi nell' Archivio comunale la Filza, che ha all' esterno lo Stemma comunale, e la scritta = *Ex actis Illustrissimi Consilii Mutinae 1625.* =

(2) Filza suddetta 1625. Le suppliche, come costumavasi in allora, sono senza firma e senza data, ma ad esse fu apposta, quella del 13 giugno 1625 in cui furono presentate ai Conservatori.

(3) Volume predetto pag. 104 versa, ove leggesi il verbale della seduta 13 giugno 1625, e nell' indice la Rubrica, *Piombo.* Le sedute dei diversi corpi comunali che si sono avvicendati nell' amministrazione comunale modenese, si conservano nell' archivio comunale legate in volumi.

tempo si prescrisse al Sindaco Generale " che comandasse *alli cava pozzi et altri simili cavatori sotterranei che trovando nelle case dei particolari et altrove cose notabili, ne debbano dargliene avviso, ne si distrahino senza prima avvisarne la Comunità* (1).

La domanda dei Donzelli fu messa ai voti nella seduta 20 giugno in questo modo " a chi piace delle SS. VV. Ill.me concedere alli Donzelli il potere fare cavare il piombo et altro che si troverà, conforme alla loro domanda dando li due terzi netti di tutto quello che troveranno alla Comunità, e ritornando le strade nel suo essere a tutte loro spese; dia la palla in oro, et chi no la dia in argento. Date e raccolte le palle, nove furono in oro e due in argento ecc. „ (2). Sia poi che gli assaggi tentati lateralmente al Corso Canal Grande dessero risultati assai meschini, essendo la parte mediana occupata dal canale e dalle acque scorrenti, ed in allora tutto scoperto, sia che i proprietari delle case respicienti da quella parte facessero delle opposizioni, è di fatto che i Donzelli nel 28 luglio dell' anno stesso si rivolsero di nuovo ai Conservatori della città, pregandoli " a volerli concedere che possino continuare nel cavare il piombo nell' altra strada di dietro al canal grande

---

(1) Vedi il suddetto volume degli *Atti comunali* alla stessa pagina 104. Nella seduta poi del 16 giugno trascritta alla pag. 107 di quel volume, il Sindaco generale comunicò ai Conservatori di avere eseguito quanto eragli stato ordinato relativamente alle ingiunzioni da farsi ai *cavapozzi et altri simili cavatori sotterranei*. Sembra però che siffatte prescrizioni fossero vigenti anche prima, poichè nella stessa Filza 1625 vi è una supplica di Antonio Iacomi (Degiacomi) colla quale chiede ai Conservatori licenza di vendere una colonna di marmo che aveva trovato nel fare il pozzo della propria casa. In quella supplica non è nominata la contrada ove era la casa, ed è al solito senza firma e senza data; fu però presentata ai Conservatori nella seduta del 6 giugno come leggesi a pag. 100 versa del citato volume degli *Atti comunali*. Una bella colonna di marmo scanellata ricorda il Vedriani nella sua *Storia di Modena* a pag. 138 colle parole: « Similmente io vidi una bella colonna di marmo canellata, pure sotto terra nella Ruva della Pioppa, la quale denotava il principio d' un bellissimo portico ».

(2) Volume suddetto pag. 110, seduta 20 giugno 1625.

detta la *Mesone* (1) secondo il modo già concessoli cioè in le ragioni del pubblico. Li Signori dissero se ne contentavano stando il modo già ordinatoli „ (2); e lo scavo nella Contrada Mesone è a credersi risultasse assai vantaggioso, poichè i Donzelli nell'adunanza del 15 settembre 1625 presentarono ai Conservatori un pezzo del grande condotto da essi estratto da quella località, fregiato della scritta R. P. MVTINENSIVM (3), dono che riuscì sommamente grato ai Conservatori della città, che ordinarono fosse custodito a perpetua memoria nell'Archivio comunale da dove è scomparso, non si sa nè il come, nè il quando (4).

Il modo poi seguito dagli escavatori nel levare detti condotti in piombo lo abbiamo nella storia del Vedriani, parte prima a pag. 137 ove leggesi: " E mi ricordo d'haver veduto, essendo io giovinetto, cavare à pezzi, à pezzi un'acquedotto

---

(1) La richiesta di fare degli scavi in Contrada Mesone (vedi Mappa), farebbe supporre, che scavando a levante in Canal grande, si fosse trovato qualche indizio del condotto in piombo, o vi fosse qualche tradizionale notizia di consimile scoperta in quella contrada, o in vicinanza, poichè molti scavi eransi fatti nell'attiguo piazzale della Gatta in epoche diverse.

(2) Volume predetto degli *Atti comunali*, pag. 135 versa, seduta 28 luglio 1625.

(3) Nel predetto volume degli *Atti comunali* a pag. 166 versa, vi è il verbale della seduta 15 settembre 1625 in cui leggesi chiaramente che sulla lastra di piombo o fistula acquaria eravi scritto R. P. Mutinensium. Cavedoni, *Dichiarazione degli antichi marmi modenesi*, pag. 73. Lo stesso, *Memorie di Religione* ecc. Serie III, T. II, pag. 85 e Bortolotti, *Spicilegio Epigrafico modenese*, pag. 290.

(4) Importantissimi sono cotesti documenti dell'archivio comunale, perchè rivelano come continuassero, scavando pozzi in città, a venire all'aprico tracce della Modena romana, che di esse occupavasi l'amministrazione comunale dando ordini in proposito per la loro conservazione, e che lungo la Contrada San Cristoforo si scoperse un grosso tubo di piombo, o fistula acquaria, con direzione a levante, cioè verso Canal grande, ove uno dei proprietari seguendo l'andamento della fistula suddetta scoperta nel proprio cortile, intendeva di proseguire a cavarla. La presenza di questo grosso condotto di piombo nella predetta località, farebbe congetturare, che il piccolo canale detto in oggi *Canalino*, alimentato da acque sorgenti nella parocchiale di San Faustino posta al meriggio di Modena, sia un'avanzo d'un assai più ampio canale, o dell'emissario di quelle paludi che ivi furono sino al periodo medioevale, e dal quale, mediante

di piombo posto sotterra a 12 braccia, trovato à caso nel cavare un pozzo, il quale era di grossezza per diametro oncie sei, e più, e lo tiravano fuori così. Seguivano à drittura scavando il terreno, sino ch' arrivavano ad un fortissimo lastricato di selci (1) e poi disotto un braccio, giungevano al sito, ove si stendeva per longo, quale tagliandolo con scarpelli, quindi lo estrahevano, e per un' ottavo di miglio, facendo nuove buche, sempre lo trovarono simile, e più avanti si sarebbe andato, se in alcuni luoghi le molte sorgenti d'acque, et in altri la mole delle case fondatevi sopra non l'havesse impedito. Se ne cavarono miliaia di pesi con utile grandissimo de' padroni del sito, e de' Donzelli dell' Illustrissima Comunità, che nelle pubbliche strade tirandolo fuori fu donato loro dai Signori di quella. Haveva nelle commissure queste lettere RE . MVTINENSIVM „ (2).

---

incile (*Castellum*), si levassero le acque per condurle in città; e ciò è confortato dal sapersi, che anche il grande condotto sotterraneo trovato negli scavi del 1845, aveva l'inclinazione da sud a nord, come vanno anche i terreni suburbani odierni e che nel 1242 il Vescovo di Modena faceva disotterrare marmi per la fabbrica della Cattedrale dai possedimenti che aveva fuori di porta San Francesco nei prenominati Padulli; materiali che non è improbabile appartenessero a qualche robusta costruzione ivi eretta per derivare, o separare le acque della palude da quelle che volevansi immettere in un canale od altro acquedotto.

(1) Le parole del Vedriani « *sino a che arrivavano ad un fortissimo lastricato di selci* » mi fa nascere il sospetto che quello fosse un piano stradale, sotto al quale trovavasi la fistula in piombo, come si è verificato negli altri due scoperti ad oriente di questo negli scavi del 1845 e 1885, e così nell'area precedentemente determinata, si avrebbero tre strade che sarebbero paralelle con direzione da sud a nord, come le odierne Corso Adriano, Rua Pioppa e Mesone pressocchè soprapposte alle romane.

(2) O il Vedriani è stato inesatto nel copiare la scritta impressa sulla lastra di piombo donata dai Donzelli al comune, o si tratta di un errore di stampa, poichè nel documento precitato che trovasi nel nostro archivio comunale, come ho già detto, vi si legge chiaramente R. P. MVTINENSIVM, come lo riprodussero nelle loro pubblicazioni: il Cavedoni a pag. 85 del *Ragguaglio archeologico sugli scavi fatti di recente in Modena* ed inserito nelle *Memorie di Religione, di Morale e di Letteratura*. Serie Terza, T. II, Modena 1845, ed il Bortolotti Cav. Pietro nello *Spicilegio epigrafico modenese*, a pag. 290.

Complesso di scoperte archeologiche che appalesa un ricco e forte nucleo d'abitato, al quale soltanto s'addicono la qualità e quantità prodigiosa dei marmi, il genere dei monumenti onorari, la sontuosità delle costruzioni edilizie e delle strade, la moltiplicità e grossezza delle fistule acquarie in piombo, proprie di pubblici bagni, o di estesa diramazione per uso famigliare, e tutto quanto si raccolse nei predescritti scavi dell'area predetta, tanto negli scorsi secoli, quanto nel corrente, talchè in oggi non può mettersi in dubbio che l'estremo limite orientale della città moderna copra un piccolo lembo occidentale della romana. Siffatta soprapposizione del moderno all'antico in quella località è manifestamente dimostrata dall'altro fatto ancor più saliente ed esplicito, che il rimanente dell'area urbana della Modena attuale trovasi sui sepolcreti suburbani della città romana che l'attorniano da tutti i lati tranne dall'orientale (1), come verrò or ora esponendo.

Quanto si estendessero cotesti sepolcreti del suburbio occidentale della città romana non è facile il determinarlo; il loro numero doveva essere grandissimo, e quasi tutti ben forniti di marmi funerarî scritti e sculti se si consideri che le colossali costruzioni tanto della torre maggiore detta *Ghirlandina,* quanto della Cattedrale o Duomo, opere insigni dei secoli XI e XII, ne sono gremite, ed in special modo in quest'ultimo, si può dire, che non si mette mano a ristauro che non compariscano

---

(1) Cavedoni, *Memorie di Religione, di morale e di letteratura*, Serie terza, Tomo II, pag. 78-79; e Mappa della città di Modena posta in fine a corredo di questo lavoro. Anche nel giugno corrente si è avuto conferma di questo fatto colla scoperta del cippo sepolcrale presso al baluardo di San Pietro, che descriverò assieme agli altri scoperti in quella località. A levante poi, si trovarono sepolcri e monumenti marmorei funerari a due chilometri circa fuori dalla città attuale fra S. Lazzaro e la Fossalta, ma quei terreni essendo esclusivamente coltivi con poche case rusticali, non si ebbe il bisogno di praticarvi profondi scavi, così che è ben naturale che le tombe ivi scoperte sieno assai scarse in confronto a quelle emerse nell'area della città continuamente rovistata pei molteplici lavori di cui abbisogna.

o epigrafi mutilate, o frammenti di cippi e di sarcofagi d'epoca romana, e questa certamente deve rappresentare la minima parte di essi in rapporto a quelli che i privati hanno impiegato a loro profitto, o che per incuria andarono dispersi e perduti, o che subirono la sorte comune alla grande maggioranza dei marmi antichi di essere cioè squagliati nelle fornaci per farne calce bianca. È bensì vero che il potente strato alluvionale che li ricopriva fu per essi una salvaguardia pel decorso di qualche secolo, ma quando il moltiplicarsi delle abitazioni attorno alla Basilica di San Geminiano fece sentire il bisogno di procurarsi materiale da costruzione, quando a difesa del nuovo abitato fu mestieri di fare larghi e profondi scavi nel terreno per fosse e palancati e per altre fortificazioni, emersero i sepolcreti, ed i materiali che li costituivano furono impiegati a seconda delle circostanze, e soltanto pochi dei più colossali sarcofagi si salvarono dalla generale distruzione, perchè acquistati dalle famiglie patrizie che ne fecero le loro tombe gentilizie (1).

Restringendo pertanto le indagini ai gruppi di sepolcri, che in epoche diverse vennero in luce in più luoghi della nostra città, e dei quali trovasi memoria negli storici e cronisti locali, ricorderò pel primo il gruppo di tombe scoperto nella piazza maggiore (2) facendosi il profondo scavo nel terreno per collocarvi le fondazioni dei due grandi pilastri che sostengono la torre dell'orologio comunale (vedi nella Mappa il N. 40),

---

(1) E così questi sarcofagi (credo di certo per alcuni), servirono da prima alla gente etrusca qui stanziata, poscia alla romana e da ultimo alle famiglie patrizie modenesi fiorenti nel medio evo.

(2) Dal Canalgrande alla Piazza maggiore (vedi Mappa) questi sarebbero, almeno che si sappia, i primi sepolcri emersi a ponente della città romana poichè non è a tenersi calcolo della grande tavola di marmo con epigrafe a *Dionisio Ermogene* ricordata dal Cavedoni nelle *Memorie di relig.* ecc. Serie III, Tomo II, pag. 87 e nella nota 55, che assieme ad un rocchio di colonna scanellata fu scoperta nel fare il pozzo in casa Seghizzi-Coccapani in Canalgrande, poichè furono evidentemente ivi travolti dall'impeto delle acque forse in occasione della grande inondazione del 589 più volte citata.

come quello che è quasi nel centro rispetto all'abitato odierno e nello stesso tempo prossimo alla precitata area contenente le vestigia monumentali delle abitazioni d'epoca romana: ivi secondo il racconto del cronista Tomasino de' Bianchi detto dei Lancellotti, nel 7 novembre 1552 trovaronsi: nella parte interna dell'arcata del loggiato del palazzo comunale, che comprende lo spazio occupato da detta torre, una cassa in laterizi del genere Lydion, che conteneva le ossa di uno scheletro umano, e dalla parte della colonna marmorea addossata al grande pilastro di ponente verso la piazza, una bellissima arca o sarcofago di marmo bianco, che per essere *molto in profondo,* come dice il cronista, ed in parte sotto la detta colonna, fu lasciato in posto pel timore che levandolo ne venisse danno al fabbricato (1).

Da queste tombe volgendo a settentrione per metri 53 circa si riesce quasi di fronte alla *Contrada Coltellini,* ove, nell'area della casa Guastalla al presente segnata col numero nuovo 2 (vedi nella Mappa il N. 41), alla profondità di circa 3 metri si trovò nel 1826 una cassa in cotto coperta nella parte superiore da due lastre di pietra gallina lunghe e larghe ciascuna un metro, una delle quali adorna di scultura rappresentante un *clipeo equestre addossato a due asticelle decussate,* genere di rappresentazione che addimostra come quella pietra appartenesse ad altro sepolcro più antico, proprio di un valoroso modenese che per le sue gesta militari aveva conseguito i doni destinati ai soldati che distinguevansi dagli altri; e presso a questa emersero nel 1829 altri due sepolcri uno tutto in cotto ed alla profondità di metri 5, non aperto perchè innoltravasi sotto le fondamenta della vicina casa, l'altro in tufo di Verona,

(1) Tomasino de' Bianchi detto de' Lancellotti, *Cronaca modenese* inserita nei *Monumenti di storia patria ecc., Serie delle Cronache,* Volume XI, pag. 307 e Cavedoni, *Memorie di relig.* ecc., Serie III, tomo II, pag. 216.

ed era un grandioso sarcofago anepigrafo, affatto disadorno (1), contenente le ossa di dodici scheletri umani, miste a frammenti di fibule in bronzo e di vasi di vetro, due pendenti ed altri oggetti spettanti alla suppellettile funebre dei defunti (2). Il sarcofago, ancora in posto, era collocato trasversalmente alla contrada Coltellini sopra apposito e robusto basamento in mattoni Lydion cementati ed aveva la sua fronte principale rivolta verso l'odierna Via Emilia; e dall'uso che avevano i romani di porre le tombe gentilizie lungo e non molto discoste dalle strade principali si può congetturare che l'antica Emilia, in detta località, fosse a un dipresso nello spazio intermedio che resta fra questi sepolcri della contrada Coltellini ed i predescritti della Piazza maggiore nell' arcata che sorregge la torre dell'orologio comunale.

Altro gruppo si scoperse nel 1702 nei cavamenti fatti in contrada Campanella (vedi nella Mappa il N. 42), ove oltre al cippo di marmo greco venato indicante l'area d'un sepolcreto colle solite formole = *in fronte pedes* XXXX, *in agro pedes* XVI = (3), cioè che verso la strada dovevano restare piedi quaranta e dalla parte dei campi piedi sedici di terreno sacro,

---

(1) Cavedoni nel *Bullett. Ist. Cor.* anno 1830, pag. 77-79; negli *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria per le provincie modenesi e parmensi* volume terzo, pag. 194, e nelle *Memorie di Religione, di morale e di letteratura* ecc. Serie III, Tomo II, pag. 80. Molti sono i Sarcofagi di tufo di Verona, che credesi il *tufo bianco della Venezia* ricordato da Vitruvio, scoperti in Modena anepigrafi e disadorni di sculture non tanto per incuria degli eredi, quanto perchè la superficie scabra tufacea non prestavasi comodamente a siffatto scopo, e probabilmente le iscrizioni dei sarcofagi erano poste in cippi a parte vicino ad essi come si è veduto nel sepolcreto dei Liberti di Augusto. Vedi quanto ne scrisse il Bianchini Monsignor Francesco nel suo lavoro intitolato *Camera ed iscrizioni sepolcrali dei Liberti, servi, ed ufficiali della casa d'Augusto, ecc.* Roma, 1727.

(2) La scarsità della suppellettile funebre rinvenuta entro a questo sarcofago che conteneva ben 12 scheletri, mi sembra appelli all'impero molto inoltrato, in cui erasi assai modificata l'antica usanza di profondere oggetti nelle feste funerarie.

(3) Malmusi, *Museo Lapidario modenese.* Modena 1830, pag. 5.

si trovò nel 1846 nell'area dell'attiguo fabbricato camerale alla profondità di 5 in 6 metri un frammento epigrafico di fino marmo sculto a grandi e belle lettere, adorno di bellissima cornice ad ovoli e listelli (1); ed ai preaccennati cavamenti credo appartenga altresì l'epigrafe in marmo posta per davanzale ad una finestra, trovata casualmente nel 1875, ed illustrata dal ch. Cav. Pietro Bortolotti (2).

Ma ben più interessante e numeroso fu il gruppo di tombe che si scoperse nel 1865 nella Piazza Reale scavandosi il terreno per collocarvi il nuovo fonte d'Abisso (vedi nella Mappa il n. 43); ivi, nell'ottobre dell'anno predetto, gli operai giunti alla profondità di metri 3,50 circa trovarono: un'arca o sarcofago anepigrafo di *tufo bianco della Venezia* contenente due scheletri umani di persone adulte, forse marito e moglie, separati da lastra di marmo a trafori (3); una tomba a capanna in piena terra formata da grandi embrici (*tegulae*) uniti ad angolo acuto nella parte superiore, postivi a tutela dello scheletro di un neonato, e vicino all'arca di tufo due grossi massi di marmo, ancora in posto, che venivano a formare come due gradini.

Ai piedi di questa specie di gradinata eranvi due sepolture completamente in cotto, contenente ciascuna uno scheletro umano, e da un lato di queste, una grand'arca con tre pareti in mattoni e la quarta formata da lastrone di marmo: due rozze tavole di marmo di Verona le servivano di coperchio. Entro eranvi le ossa di ben dieci scheletri di persone adulte, e con esse vasi fittili e vaselli di vetro, uno de' quali identico

---

(1) Cavedoni, *Nuova Silloge epigrafica modenese, o sia, Supplemento agli antichi marmi modenesi*, pag. 45, inserita nelle *Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena*, Tomo IV, 1862, *Memorie di Scienze e lettere*, pag. 25.

(2) Bortolotti Avv. Pietro, *Spicilegio epigrafico modenese*. Modena 1875, pagina 229.

(3) Il sarcofago molto guasto nelle pareti ed il coperchio sono nel Museo lapidario posto nel cortile del fabbricato Albergo Arti.

nella forma a quelle vaschette usate dai medici, col nome di *coppette*, sino alla metà del corrente secolo. Presso a quest'arca si trovò una cassa di piombo con coperchio mobile munito di tre anelloni per aprirla, posta fra due muricciuoli in laterizi cementati e con entro gli scheletri di tre persone, un lungo e sottile balsamario di vetro ed un rozzo pentolino di terra nera malcotta (1). Tre lastre di marmo servivano di riparo al coperchio, una delle quali evidentemente appartenne ad altro sepolcro assai più vetusto, essendosi trovata capovolta e portante l'epigrafe funeraria di *Marco Peduceo Niceforo*, che vivente erasi preparata la tomba per sè e per la *Primitiva* sua *contubernale*, assegnando al sepolcro una fronte di piedi XX verso la strada e di altri piedi XX verso i campi (2): gruppo di sepolcri molto interessante per la quantità e la specialità di tombe commiste e per la cassa di piombo assai rara, che ricorda l'uso di esse introdottosi fra noi non prima del secolo terzo dell'era corrente.

Altro gruppo ragguardevole venne in luce in varie epoche nella cinquantina di Sant'Agata (vedi nella Mappa il N. 44), cioè presso e nei dintorni dell'omonima antica chiesa parrocchiale, da gran tempo soppressa ed al presente trasformata nella casa segnata col n. 11 posta in angolo delle contrade *Monti* e *Taglio;* in prossimità adunque di detta chiesa e nell'area di una casa di proprietà Borzani si scoperse, sino dal 1483, un sepolcro cristiano formato da una cassa di piombo rinchiusa fra due muric-

---

(1) La cassa di piombo cogli oggetti in essa contenuti trovansi nel nostro Museo civico, ed i crani degli scheletri nel Museo anatomico nella collezione craniologica ed etnografica sorta per iniziativa del Prof. Paolo Gaddi modenese. Di questo gruppo di sepolcri scoperto nel piazzale reale diede una dotta relazione il Cavedoni nel Volume III, pag. 193, 205 degli *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria per le provincie modenesi e parmensi.* Modena, 1865.

(2) Cavedoni. Nella citata relazione inserita nel Volume III, pag. 203. Bortolotti, *Spicilegio epigrafico modenese* precitato pag. 170 e 171. Il marmo trovasi nel Museo lapidario.

ciuoli e ricoperta da ampia lastra di marmo con epigrafe commemorativa un *Filadelfo* (1), il cui scheletro si trovò assai ben conservato entro quella cassa, che in quei tempi d' ignoranza fu venduta pel suo valore materiale ad una fabbrica di stoviglie, arte sin d' allora fiorente in Modena. Quell' epigrafe assai preziosa, a giudizio del sommo archeologo Mons. Celestino Cavedoni, per la formola — *fuit in saeculo*, — stette per qualche tempo nel palazzo del Marchese Giovanni Rangoni, poscia andò affatto perduta, non restando di essa che le copie portate negli scritti di Jacopino e di Tomasino de' Bianchi detti de' Lancellotti, del Panini e del celebre Muratori (2).

Altra cassa, o sepoltura in piombo, del peso di libbre 800 modenesi (chilogrammi 272), ricorda la cronaca di suor Lucia Pioppi, trovata nel 1552 presso la prenominata chiesa di Santa Agata, alla profondità di metri 4,68. Essa conteneva le ossa di due scheletri umani, uno di persona adulta, l' altro di fanciullo o fanciulla, e con essi un pettine d' osso bianco. Nè molto lungi dalla prenominata chiesa dovevansi trovare la casa e l' orto degli eredi di Lodovico Faloppia (vedi nella Mappa il N. 44) che il cronista Tomasino de' Bianchi c' indica posti nella *Contrada delle Monete* (3), che con molto fondamento può credersi fosse poi

---

(1) Cavedoni, *Dichiarazione degli antichi marmi modenesi.* Modena, 1828, pag. 268, narra che quell' arca conteneva le ossa di un cristiano dei primi tempi, perciò molto pregevole per la rarità di tali monumenti nel modenese. L' epigrafe è così trascritta nel *Corpus Inscript. latinarum*, ecc., a pag. 169, N. 942. PHILADELFO . QVI . IN . SAECVLO . FVIT . ANN . XXI . M . VIII . D . XIIII . EVTHYMVS . ET . PHILADELFIA . FILIO.

(2) Iacopino de' Bianchi detto de' Lancellotti, *Cronaca modenese*, Volume unico, Parma 1861, pubblicata nei *Monumenti di Storia patria delle provincie modenesi, Serie delle Cronache*, Tomo I, pag. 90; Panini Francesco, *Cronaca di Modena*, manoscritto dell' Estense; Muratori, *Novus thesaurus veterum inscriptionum.* Tomus quartus pag. 1925.3.

(3) Tomasino de' Bianchi detto de' Lancellotti nella *Cronaca modenese* pubblicata nei *Monumenti di storia patria* precitati, Volume terzo pag. 102, racconta dettagliatamente la scoperta di questo gruppo di tombe, e quel racconto fa vedere che la superstizione di *tesori nascosti* in potere di esseri soprannaturali era

detta *Faloppia* dal soggiorno della rinomata famiglia modenese dei Faloppia. In quell'orto nel settembre del 1530 perforandosi un pozzo s'incontrarono alla profondità di metri 5,75, i coperchi di due arche o sarcofagi in marmo, che svegliarono nel proprietario il desiderio di levarli per venderli al maggior offerente, ed ampliatosi perciò lo scavo e scopertisi completamente i due monumenti che presentaronsi affatto anepigrafi e disadorni, si vide che uno di essi poggiava sopra di un ampio lastrone di marmo sorretto da grosso muro in mattoni del genere Lydion ben cementati e l'altro semplicemente sopra un basamento in pretti mattoni. Scoperchiate quelle tombe, nella fanghiglia di cui erano ricolme trovaronsi: nella prima le ossa di tre scheletri umani con un balsamario di vetro, nella seconda le ossa di due scheletri ed un solo balsamario di vetro (1). Terminati i lavori di scoprimento e portati al sommo i due sarcofagi unitamente al lastrone di marmo che serviva di appoggio al primo di essi, cessarono le indagini, poichè essendosi raggiunta la profondità di metri 8,36 non solo le acque sorgenti irrompevano violentissime ed abbondanti da ogni parte, ma il proprietario, poco soddisfatto del successo, disperava continuando nel lavoro di trovare nuovi oggetti che lo compensassero delle fatiche e delle spese.

Delle due sepolture marmoree levate da questo scavo, come si è detto, una andò perduta, l'altra per la sua elegante forma e per la qualità del marmo assai migliore della prima, a detto

---

in allora comune anche alle persone alto locate, poichè Don Pedro Zapata spagnuolo, in Modena governatore in quei giorni per l'Imperatore si portò sul luogo, e viste le due casse marmoree così ben chiuse, vi pose le guardie, fece sospendere i lavori, trasportare in palazzo la fanghiglia che contenevano, e sul dubbio che col tempo l'*oro si fosse polverizzato*, la fece minutamente analizzare alla sua presenza da un suo fido. Vedi il precitato Volume III, a pag. 117, 118, 120.

(1) La presenza di un unico balsamario in ciascuno di questi sepolcri, fa supporre che essi appartenghino al periodo in cui Modena aveva abbracciata la religione cristiana, e che cristiani fossero gl'individui ivi sepolti in epoca in cui le leggi disciplinari della Chiesa avevano proibito gli usi pagani.

del Lancellotti, fu venduta per 40 scudi alla famiglia Fontana, che ne fece la propria tomba gentilizia (1), come costumavasi in allora, ornandola di sculture e di una epigrafe, come vedesi al presente nel Civico Museo lapidario, ove con parecchie tombe congeneri fu trasportata nel 1828, in cui per iniziativa del sommo Cavedoni e di altri dotti concittadini amanti delle cose patrie, sorse per decreto del Duca Austro-Estense Francesco IV un Museo lapidario destinato a raccogliere i molti monumenti non curati ed abbandonati alle ingiurie degli uomini e del tempo sparsi per la città e pei Ducati Estensi, dando così vita all'odierno Museo lapidario, tanto giustamente apprezzato da tutti gli archeologi italiani e stranieri.

Presso ai due predescritti sarcofagi marmorei non solo ve ne erano altri due, scrivendo il Cronista precitato: " Item el ge doe altre sepulture quale pensa de non le cavare per essere de poca valuta, ecc., " ma dalle parole che seguono pare ve ne fossero altre ancora, narrando che ivi intorno " dove ge muro grossissimo e in altri loci circostanti " ecc. (2), volendo in tal modo indicare che in quella località eravi un gruppo di costruzioni del periodo romano, che per analogia a quelle ivi intorno emerse, forse erano altre tombe sgraziatamente valutate solo per quel tanto che potevano interessare per le loro qualità materiali. Quest'accenno del Cronista si potrebbe in oggi considerare quasi il foriero della scoperta di altro nucleo di sepolcri avvenuta negli anni 1858 e 1862 nell' area della casa Poppi segnata col N. 24 nuovo (vedi nella Mappa il N. 44), la quale colla sua fronte principale prospetta nella Contrada *Posta vecchia* e colla secondaria nella predetta Contrada *Faloppia*, circostanza che mi porterebbe a congetturare che da

(1) Malmusi, *Museo lapidario modenese* precitato, pag. 118, che ne riporta il disegno di cui fu adorno nel 1531 dalla famiglia Fontana di Modena. Il sarcofago ora è in serie con altri nel Museo lapidario posto nel cortile del grandioso fabbricato Albergo Arti nel piazzale Sant' Agostino al N. 48.

(2) Tomasino de' Bianchi, Volume terzo, pag. 122.

quel lato la casa Poppi sia poco lungi o di fronte a quella dei Faloppia e che i sepolcri che sto per descrivere sieno un seguito di quelli dell' orto Faloppia precedentemente descritti. Narra adunque il ch. Cavedoni (1) che nel 1858 riparandosi le fondamenta della casa della nobile signora Contessa Carolina Poppi nata Contessa Guidelli dei Conti Guidi, giunto il lavoro alla profondità di metri 2,96 dal piano odierno in quella località, si scoperse la sommità e la parte posteriore di un grandioso sarcofago romano di *tufo bianco della Venezia* della solita forma, alto metri 1,26, e col coperchio ben chiuso ed assicurato con robuste impiombature. Esso era ancora in posto sopra di un ampio lastrone di marmo rosso di Verona, sorretto da grosso basamento in mattoni Lydion cementati; ma sgraziatamente poggiando su di esso due muri della casa fu necessità lasciarlo dove era. Apertosi vi si rinvennero le ossa di due scheletri umani, uno di persona adulta, l' altro di tenera età, e quest' ultimo era collocato sopra una sottile lastra marmorea nera a trafori, che lo separava dall' inferiore.

Ripresi nel 1862 i lavori, si mise allo scoperto il lato anteriore del sarcofago diviso in tre scompartimenti rettangolari: nei due laterali vedevasi in risalto la pietra viva lasciata rozza per scolpirvi le immagini dei defunti, come comunemente osservasi negli altri nostri sarcofagi, ed in quello di mezzo, più ampio degli altri due, eravi l' epigrafe sepolcrale a *Turpiannia terza* che vivente erasi preparata quella tomba (2). Il coperchio aveva la solita forma di tetto a due acque, detto

---

(1) Cavedoni, *Nuova Silloge epigrafica modenese, o sia supplemento agli antichi marmi modenesi,* inserita nelle *Memorie della R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Modena; Memorie della Sezione di lettere.* Tomo IV, pag. 33, nota 1; e *Bullett. Ist. Cor.* Anno 1862, pag. 121.

(2) Cavedoni, *Nuova Silloge* precitata, pag. 41 e negli *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria per le provincie modenesi e parmensi*, volume primo, pag. LXXII, LXXIII. Modena, 1863. Le teste degli scheletri furono dal Prof. Paolo Gaddi messe nel Museo craniologico etnografico.

*pectinatum* dagli antichi; era ornato di orecchioni od acroterii ai quattro lati e lavorato a squame nella parte che guardava verso la Via Emilia a cui era rivolto colla sua faccia principale (1). Appoggiato ad un fianco di questo sarcofago ed alla profondità di quasi 4 metri si rinvenne una grande lastra di marmo greco cipollino, adorna di sculture rappresentanti due pesci separati da cinque pani e colla scritta SYNTROPHION: lastra che palesemente appartenne a sepolcro cristiano, come dottamente ha dimostrato il prelodato chiarissimo Cavedoni (2).

Continuandosi a scavare alla fronte del monumento si trovò una tavola *di tufo bianco della Venezia,* che nella sua faccia esterna ha scolpito a basso rilievo una specie di cancello a rete (*Lorica reticulata*) e nel lato sinistro un bellissimo ornato composto di foglie di acanto, di vite col suo viticcio e di un grosso capo di papavero volto al basso (3). Questa tavola proba-

---

(1) Cavedoni, *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria* precitati. Volume primo, pag. LXXII. L'essersi trovato tanto il sarcofago della Contrada Coltellini, quanto questo di Casa Poppi colle loro facce anteriori volte verso il corso dell'odierna Via Emilia, fa supporre che il tratto d'essa dal palazzo comunale alla Chiesa Votiva o Chiesa Nuova sia poco lungi dall'antico. Quello della Contrada Coltellini è distante metri 9, 10 a settentrione dell'odierna Via Emilia, l'altro di Turpiannia terza metri 100 pure a settentrione della via stessa.

(2) Cavedoni, *Nuova Silloge epigrafica modenese* precitata, pag. 74, ed *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria delle provincie modenesi e parmensi.* Modena 1863. Volume primo, pag. LXXV.

(3) Cavedoni, *Atti e Memorie precitate*, Volume primo, pag. LXXIII e Volume terzo, pag. 1-3 col titolo *Descrizione di un antico Bassorilievo scoperto in Modena l'anno MDCCCLXII.* La prelodata Signora Contessa Poppi conserva con molta diligenza presso di sè tanto la tavola di marmo greco cipollino colla scoltura dei due pesci, quanto l'altra colla *Lorica reticulata* in tufo bianco della Venezia. Essa ha pure raccolto altri frammenti di lastre di marmo disadorne ed anepigrafi trovati in quello scavo ed un saggio dei mattoni Lydion che formavano il suddetto basamento. Persona poi che ha sorvegliato quei lavori mi ha assicurato che altri sepolcri vedevansi ivi presso penetranti sotto le fondamenta delle vicine proprietà, così che è indubitato che ivi esisteva un cospicuo sepolcreto.

bilmente appartenne ad un grandioso sepolcro rivestito di lastre marmoree adorne di sculture, come sembrò al Cavedoni (1) servisse il frammento scoperto nel 1845 a Saliceto Panaro nel podere Pini e che ora trovasi nel Museo lapidario.

Di altro gruppo di sepolcri emerso nella *Contrada Maraldo* (vedi nella Mappa il N. 45) lasciò memoria il Cronista de'Bianchi Tomasino, scrivendo sotto le date 24, 26 e 29 maggio dell'anno 1552 (2), che nel gettare le fondamenta di una colonna di un portico in quella contrada, poco lungi dalla chiesa di Santa Maria Pomposa (3), si rinvennero: un sarcofago anepigrafo, lungo metri 2,35,4, largo metri 1,17,7, profondo metri 0,91,5, munito di coperchio lungo metri 2,87,7 e contenente le ossa di uno scheletro umano (4). Presso al sarcofago, allargatosi alquanto lo scavo, trovaronsi *sette belle pietre marmoree*, fra le quali l'unica scritta, per asserto del Cronista, fu il bel cippo di granito di Milano dedicato a *Sesto Allio figlio di Lucio* adorno di sculture e del busto del defunto (5), e i due grandi pezzi rettangolari di marmo greco venato anepigrafi, sui quali

(1) Cavedoni, *Annali dell'Istituto di Corrispondenza archeologica*, Volume unico 1846, pag. 119-128 e *Memorie di Religione e morale* ecc. Serie III, Tomo II, pag. 86, nota 61.

(2) Tomasino de'Bianchi detto de'Lancellotti, *Monumenti di Storia patria delle provincie modenesi. Serie delle Cronache*, Volume XI, pag. 232, 235, 239. Cavedoni, *Memorie di Religione*, Serie III, Tomo II, pag. 215. *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria* ecc. Volume primo, pag. LI, LII. Modena, 1863

(3) Antica parrocchiale di Modena, ora Chiesa senza cura d'anime. Dal 1716 al 1750 ne fu Prevosto Muratori, detto il padre della Storia.

(4) Cavedoni, *Memorie di Religione*, Serie III, Tomo II, pag. 215. Il braccio fabbrile ed agrimensorio di Modena è ragguagliato a metri 0,52,3.

(5) Malmusi, *Museo Lapidario* precitato, pag. 18. Cavedoni, *Memorie di Rel.* ecc. Serie III, Tom. II, pag. 215, ed *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria*, Vol. I, pag. LI. Probabilmente a questo gruppo di tombe appartiene altresì l'epigrafe che il Muratori ricorda nel *Novus Thesarus veterum inscriptionum* ecc. Milano 1740 a pag. MDCXXVII, 2, colle parole — *Mutinæ, in aedibus Parochialibus Sanctæ Mariæ de Pomposia* ecc. Bortolotti, *Spicilegio epigrafico modenese*, pag. 204.

sono effigiati busti uno d' uomo l' altro di donna in sembianze eroiche (1), che, per essere di forma presso che eguale e senza tracce di rotture, è molto probabile rivestissero un monumento in cotto simile ai prenominati di Saliceto Panaro e casa Poppi (2).

Da ultimo ricorderò il gruppo delle tre casse in piombo rinvenute nel 1546 negli scavi delle fondazioni del baluardo attiguo alla Porta Sant' Agostino (vedi nella Mappa il N. 46), chiuse fra muricciuoli costrutti in mattoni Lydion cementati, due delle quali, a detto del cronista Tomasino de' Bianchi, pesavano libbre modenesi 2500, chilogrammi 850, e che furono squagliate unitamente ad una terza, dichiarata dallo stesso scrittore più grossa e grande delle due precedenti (3). A queste sepolture in piombo si collega il cippo di granito di Milano portante l'epigrafe di *P. Pinario Istro* (4), scoperto ivi presso nel piazzale di S. Agostino scavando le fondamenta del fabbricato Albergo Arti (vedi Mappa il N. 47), fabbricato ora ad uso di Biblioteche e di Musei.

---

(1) Malmusi nel Lapidario modenese suddetto ne porta i disegni alla pag. 2; il Cavedoni ne parla nelle *Memorie di Relig.* ecc. Serie III, Tom. II, pag. 215 e negli *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria*, Vol. I. Modena, 1863, pag. LII.

(2) Cavedoni, *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria*, Vol. III, pag. 1. Lo stesso, *Annali dell' Istit. di Cor.*, Volume unico, anno 1846, pag. 119.

(3) Tomasino de' Bianchi detto de' Lancellotti, *Cronaca modenese*, inserita nei *Monumenti di Storia patria delle provincie modenesi*, Vol. VIII, pag. 340 e 343. Il Cavedoni negli *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria*, Vol. III, pagina 197 ricorda le diverse arche o casse in piombo scoperte in Modena: parla a lungo dell' uso di esse, avvertendo che le modenesi non sono probabilmente anteriori al III secolo e più verosimilmente del IV o V, specialmente quella del gruppo di sepolcri scoperti nel piazzale reale che ritieno della metà circa del IV secolo, e di sepolcro cristiano, traendone argomento dal lungo balsamario in vetro che esso conteneva, proprio più per acqua benedetta che per unguenti o balsami e per la monetella di rame che si rinvenne ivi presso spettante a Costante od a Costanzo figlio dell' Imperatore Costantino Magno.

(4) Malmusi, *Lapidario* precitato, pag. 29 e Bortolotti Avv. Pietro nello *Spicilegio epigrafico modenese*, pag. 186. A questo gruppo di sepolcri emerso nelle vicinanze di Porta S. Agostino, credo si debbano aggiungere i due grandi sarcofagi marmorei, uno dedicato alla memoria di *Bruttia Aureliana* (v. *Lapidario*, pag. 86).

Cotesti sette gruppi di tombe venuti in luce nel sottosuolo di Modena nelle preaccennate località, non solo rappresentano il bel numero di 32 sepolcri noti (poichè è ben certo che molti passarono inosservati o furono trafugati dagli inventori), ma sono una prova manifesta che la maggior parte della città odierna trovasi sui sepolcreti dell' agro suburbano romano, ai quali appartengono altresì i non pochi monumenti rinvenuti nelle escavazioni della cittadella o fortezza, e quelli delle fosse urbane, che qui pure ricorderò, seguendone l' andamento da sud ad ovest e ripartendole nel modo che segue:

*Fosse del Baluardo di S. Pietro* (vedi nella Mappa il N. X). Delle sepolture in esse trovate parla il Tomasino de' Bianchi annunziando nel luglio 1546 la scoperta della bellissima pietra di granito di Milano, adorna di sculture e con epigrafe che ricorda *C . Stazio . C . F . Salvio ecc.* (1); e nell' agosto = *Una sepultura che de marmore fatta in uno cassono con el cuperto dalle orecchie* = che fu portata al palazzo del Conte Ercole Rangone (2); ed il Cronista Spaccini nota l' epigrafe affettuosa e vaga (ora perduta) ivi trovata nel 1616 nell' approfondare dette fosse, posta a *Sallustia Afrodite,* riportata nelle schede del Vedriani,

---

pregevolissimo per le sculture e per l' epigrafe; l' altro di *Appeienia Flaminicia* (v. *Lapidario*, pag. 30) che il Tomasino de' Bianchi nel Vol. V, pag. 82, ricorda trovati nel 1333, nel fare le fosse del *Borgo Citanova del lato de sopra, ge fu trovato quelle doe arche* ecc., borgo che nell' ampliamento del 1546 fu in gran parte chiuso nella nuova cerchia murata.

(1) Malmusi, *Lapidario,* pag. 22, 23, e Tomasino de' Bianchi, *Cronaca modenese*, Vol. VIII, pag. 269 e 272, narra che il suddetto Cippo sepolcrale fu condotto in città il 31 luglio 1546 ed impiombato presso il Duomo. In appresso fu murato in uno dei pilastri della torre dell' orologio verso la piazza grande e di là levato e trasportato nel 1828 nel Museo lapidario, ove trovasi di presente. L' epigrafe è riportata nel *Corpus Inscriptionum latinarum*, Vol. XI, Parte I, *Mutina, Regio VIII*, pag. 161, N. 866.

(2) Tomasino de' Bianchi precitato, Vol. VIII, pag. 286. Ove sia andato a finire non si sa: nessuno dei sarcofagi del Lapidario porta scolpito il cognome Rangoni.

del Muratori e nel *Corpus Inscriptionum latinarum* precitato (1). A questo gruppo di sepolcri si deve, a mio avviso, assegnare il cippo funerario recentemente venuto in luce, ben poco lungi dalle predescritte tombe, nel cortile interno del fabbricato demaniale ad uso degli Uffizi del Genio Militare, posto nel Baluardo di San Pietro e con ingresso segnato col N. 1 nuovo (vedi nella Mappa il N. 48). Ivi nel 20 giugno del 1888 scavandosi un pozzo si trovò, alla profondità di metri 7 all'incirca dal piano odierno, un cippo *di tufo bianco della Venezia* lungo centimetri 95, largo cent. 15, tondeggiante al sommo e coll' epigrafe *L . Ateius . L . F . Pilem . In . Agr . P . XIII* (2), scritta in cinque righe, che per la forma a crocetta dei punti dividenti le parole e per quella delle lettere credo appartenga all'epoca degli Antonini, ed è nuovo per Modena per la voce *Pilem* in luogo di *Philemo,* nome romano assai comune.

Il fatto poi di essersi trovato questo cippo rovesciato presso un grosso muro costrutto con mattoni romani cementati, mi fa credere che il detto muro altro non sia che uno dei soliti basamenti in cotto che d'ordinario sorreggono i nostri sarcofagi, come si è osservato in più luoghi della città, e che il cippo fosse stato collocato presso quel basamento, perchè il sarcofago contenente le ossa del defunto era anepigrafo, come si è detto parlando di quello scoperto in Contrada Coltellini (3).

Nella fanghiglia che copriva ed attorniava il cippo, si raccolsero: tre coperchi di terra cotta rossiccia, del diametro di centimetri 9 in 10; un fondo d'anfora; vari pezzetti di grosso

---

(1) Vedriani, *Historia dell' antichissima città di Modona*, Parte I, pag. 132. Muratori: *Novus thesaurus Veterum Inscriptionum* ecc. pag. DXXXIX, 1. *Corpus Inscriptionum latinarum*, Vol. XI, Part. I. *Mutina, Regio VIII*, pag. 166, N. 911.

(2) L'epigrafe è completa perchè dopo il numero XIII resta uno spazio vuoto e liscio di millimetri 45, così è manifesto che non si è voluto mettere che in *agro pedes XIII* lasciando *in fronte*, come leggesi in molti altri di consimili cippi. Crespellani, *Scavi del modenese 1888*.

(3) Cavedoni, *Bullett. Istit. de' Corrispond.* Anno 1830, pag. 77, nota 2.

intonaco biancastro venato sul quale veggonsi tratti di un nero listello ed un pezzo di calcare nummolitico di Vicenza (pietra gallina) di forma quadrata di centimetri 12 per lato, grosso centimetri 7, ben levigato in tutte le sue facce, con un' impronta concava ed a labbro cilindrico irregolare in una di esse il cui diametro maggiore è di centimetri 35, destinata forse ad accogliere qualche oggetto decorativo od altro (1).

*Fosse dal baluardo di San Francesco a quello di Sant' Agostino* (vedi nella Mappa il N. XI).

Il manoscritto anonimo intitolato: *Epitaphia vetustissima in agro mutinensi reperta,* che conservasi nella preziosa collezione del Marchese Giuseppe Campori (2), ricorda le epigrafi ora perdute:

Di *L. Faiano Sabino,* riportata pure dal Cavedoni, dal Panini e nel *Corpus Inscript.* precitato; epitaffio molto prezioso per essere il Faiano flamine e patrono della colonia (3).

Di *Q. Sosio Euprepete* ecc. riportata dal Grutero e dal Cavedoni (4).

Di *L. Mario Neoclete* ecc. registrata dal Vedriani fra quelle esistenti nella casa Castelvetri, ed è riportata nello *Spicilegio epigrafico* del Bortolotti e nel *Corpus Inscriptionum* (5).

Di *P. Nevio Liciniano* ecc. essa pure ricordata dal Panini e dal Bortolotti (6).

---

(1) Il genio militare m' avvisò dello scoprimento, e con lodevolissimo pensiero fece gentilmente trasportare e consegnare ogni cosa al Museo Lapidario.

(2) L' Illustre e benemerito Marchese Giuseppe Campori possedeva una ricca e pregevolissima raccolta di Manoscritti, che con suo testamento ha donato al Comune coll' obbligo di depositarli alla Biblioteca Estense.

(3) Cavedoni, *Dichiarazione degli antichi marmi modenesi,* pag. 120. Bortolotti Avv. Pietro *Spicilegio epigrafico modenese,* pag. 186. *Corpus Inscriptionum latinarum* ecc. Vol. XI, Parte I, pag. 156, N. 838.

(4) Grutero (pag. 1160,6) Cavedoni, *loc. cit.* pag. 118. Bortolotti, pag. 186.

(5) Vedriani, *Historia di Modona,* Parte I, pag. 117. Bortolotti *loc. cit.,* pag. 166, 167. *Corpus Inscriptionum latinarum,* ecc. pag. 164, N. 897.

(6) Panini, *Cronaca,* pag. 20 verso. Manoscritto dell' Estense. Bortolotti, *Spicilegio epigrafico,* pag. 167 e 168.

Di *Q. Ambilio,* soldato modenese della VII Coorte pretoriana, riportata dal Vedriani e dal Cavedoni (1).

A queste epigrafi tanto importanti, e per somma trascuranza perdute, va unito il sarcofago di selce di Monselice trovato nella metà circa del secolo scorso nella casa segnata col N. 8 in Contrada S. Agostino (vedi nella Mappa il N. 49), e che per essere attiguo al muro o cortina che unisce il baluardo di S. Francesco a quello di S. Agostino, può considerarsi come appartenente ai sepolcri che si scopersero nella fossa di difesa. L'epigrafe del sarcofago ricorda *C. Tazio Bodorigi* medico modenese, e si conserva nel nostro Museo lapidario (2).

*Fosse che uniscono la città alla fortezza* (vedi nella Mappa il N. XII.)

La Cronaca di Vincenzo Colombi riportando le notizie sulla costruzione della fortezza o Cittadella eretta dal Duca Francesco I nel 1635, narra che nel cavare le fosse che congiungono la città a quel fortilizio trovaronsi: nel 16 agosto del 1635, un'arca o *Sarcofago di marmo* senza iscrizione simile però a quelli che veggonsi intorno al Duomo; nel settembre poi dell'anno stesso un cippo colla iscrizione commemorativa *Q. Alfidio Ila,* ed un altro marmo spezzato con epigrafe.... *ani.... patrono . apoll . v f* (3), riportati e figurati quest'ultimi nei frammenti di cronache inedite dello Spaccini (4).

Di quello di Alfidio dà pure più esplicita notizia il Vedriani (5) scrivendo: " Tra' tante belle Memorie antiche, che

---

(1) Vedriani, *Historia di Modona,* Parte, I, pag. 134. Cavedoni, *Dichiarazione degli antichi marmi,* p. 230. *Corpus Inscriptionum latinarum* ecc. p. 155, N. 834.

(2) Malmusi, *Museo lapidario,* pag. 9; e *Corpus Inscriptionum latinarum,* Vol. XI precitato Par. 1, pag. 161, N. 867.

(3) Bortolotti, *Spicilegio Epig. Mod.*, pag. 216 e 217. *Corpus Inscriptionum latinarum* ecc. Vol, XI, Par. 1, pag. 160, N. 862.

(4) Spaccini, *Frammenti di Croniche,* 1633-1636, Manoscritto dell'Archivio comunale.

(5) Vedriani, *Historia di Modona,* Part. I, pag. 123 e 124. Bortolotti, *Spicilegio,* pag. 217.

sono in Modona, come si vede, bellissime sopra tutte ne sono due trovate nel cavar le fosse della Cittadella, la prima delle quali è un Pilastro di candido marmo, lungo braccia quattro e due terzi, (m. 2,44) collocato sopra tre pietre di differente grandezza, che stando l'una sopra l'altra formavano, come tre scaglioni. Da un lato haveva scolpito un'Orciuolo, ò Brocca da versar liquori, e dall'altra una scodella, vasi ambedue che si adopravano ne' Sacrificij, come per noi si è detto di sopra. Nella parte anteriore vi si leggono tali parole (cioè l'epigrafe) in lettere chiarissime „. D. M. Q. ALFIDIO ecc.

*Fosse della Fortezza o Cittadella* (vedi nella Mappa il N. XIII):

Il Ch. Cav. Bortolotti nel suo *Spicilegio epigrafico* annovera fra i monumenti trovati nelle fosse della Fortezza il grandioso cippo o lapide marmorea di *M. Novano Marcello* (1) che il Vedriani (2) descrive côn queste parole: " Contiene questa (lapide) sei teste di bassorilievo divise in due parti, alcune in alto e l'altre a basso con due inscrittioni, la prima delle quali così dice: *M. Novanus M. L. Princeps. Apol. Sibi Et Suis M. Novanus M. L. Acutus Conlibertus.* „ La seconda la dà corretta il Cavedoni (3), poichè essendo stato quel cippo miseramente segato in due parti, la prima coll'epigrafe riprodotta dal Vedriani non è ancora ricomparsa, la seconda invece si trovò di nuovo nel 1850 nel demolire la casa Panini in *Corso Canalchiaro* presso S. Francesco, ed in essa leggesi: *V V. M. No-*

---

(1) Bortolotti nello *Spicilegio epigrafico* precitato pag. 210 e 211 enumera diversi marmi scritti trovati nel 1635 nel fare le fosse della Cittadella o Fortezza, in oggi quasi tutti periti.

(2) Vedriani, *Historia di Mod.* Part. I, pag. 125 e 126. Questo bellissimo cippo marmoreo fu segato, come si è detto, in due parti, delle quali soltanto l'inferiore si rinvenne nel 1850; presenta le dimensioni di cent. 58 in lunghezza per 46 di larghezza ed al presente è nel Museo civico.

(3) Cavedoni, *Nuova Silloge epigrafica modenese*, pag. 38, N. XIII.

*vanus. M. F. Marcellus Pompeiae Primae C. Novanus M. F. C... as.* (*Casinas?*). (1)

D' un altro monumento della stessa località diedero sommariamente notizia nelle loro pubblicazioni il Malmusi ed il Cavedoni (2), che non ebbero la fortuna di conoscere la Relazione di recente scopertasi nell'Archivio di Stato (in allora innaccessibile perchè Archivio segreto ducale), relativa ai lavori che il Duca Francesco III fece eseguire dagli ingegneri, Maggiore L'Abadie e capitano Beaufort, in occasione di restauri alle fortificazioni della Cittadella. In quella relazione narrasi tra le altre cose che nell' estate del 1772 scavandosi le fosse della detta fortezza si trovarono, oltre a " varii sassi di figure diverse, significanti però qualche edifizio antico stato distrutto, anche una lapide indicante il sepolcro di *Quintus Volusius, Libertus. F. Q. S. C. in Fronte XV. P. a via*, ed in distanza di 15 passi, come una piccola urna contenente alcune piccole ossa con le ampolle lagrimali a canto " (3).

Nello spazio poi occupato in oggi dal complesso dei fortilizi componenti la Cittadella (vedi Mappa), chi può dire quante

---

(1) Nel 1850 la suddescritta porzione di cippo fu acquistata dall' ing. Toschi, poscia passò al Museo civico sorto nel 1871 per iniziativa del Cav. Carlo Boni.

(2) Malmusi, *Museo Lapidario*, pag. 58. Cavedoni, *Nuova Silloge*, ecc. pagina 43, n. XVIII.

(3) Bortolotti, *Spicilegio*, pag. 210 e 211. E qui mi sia permesso di fare una osservazione che reputo di qualche valore: credo che i *vari sassi di figure diverse* accennati nella relazione Beaufort come spettanti ad edifizio rovinato, appartenessero invece al selciato in ciottoli d' una strada romana, che passava a quindici piedi di distanza dal monumento di Q. Volusio, come lo indicano le parole dell' epitaffio *in fronte XV p. a via;* e ciò mi sembra convalidato dalla scoperta d' un tratto di strada romana selciata appunto in ciottoli di fiume che anni sono vedevasi nell' alveo del Secchia poco inferiormente al ponte della ferrovia Modena-Mantova, che per la sua direzione da meriggio a settentrione accennerebbe di passare in vicinanza di quella linea di sepolcri che in più epoche emersero dal Baluardo di S. Francesco alla fossa esterna settentrionale della Cittadella. Di questa strada darò negli scavi del modenese 1888 i rilievi che ho fatto eseguire sul luogo da persona competente.

belle memorie emergessero nell' epoca di sua costruzione? Di esse parlò lo storico Muratori nella *Parte seconda delle Antichità Estensi,* scrivendo a pag. 539, che il Duca di Modena Francesco I nel 1635 intraprese " la fondazione e fabbrica di una Real Cittadella dalla parte occidentale di Modena, ne' cui fondamenti furono trovati molti monumenti d' antichità, che ora servono per ornamento della Città, e per pascolo agli Eruditi. „

Di tali rinvenimenti menzionati genericamente dal Muratori, non giunsero sino a noi che le sommarie notizie riportate dai Cronisti ed il leone in pietra gallina lungo m. 1,40, alto m. 0,85, accosciato e colla testa volta a sinistra, che da quell' epoca sino al 1829, stette dimenticato, con altri marmi tutti miseramente periti nei prati aderenti alle mura, che uniscono la città alla fortezza (1).

Questi scarsi testimoni delle scoperte avvenute nelle fondazioni della Cittadella sono sufficienti per dimostrare che in allora venne in luce un complesso di ricchi e sontuosi monumenti, e che, sebbene si fosse in tempi che si direbbero abbastanza civili, tuttavia non furono apprezzati quanto lo meritavano.

Da questo cospicuo gruppo di tombe volgendo a settentrione, e continuando ad indicare i monumenti sepolcrali venuti in luce nel lato settentrionale della Modena odierna, rammenterò il sarcofago in marmo Pario statuario adorno di sculture con coperchio a tegole ed epigrafe a *M. Aurelio Processano*, dissotterrato nel 1532 nelle vicinanze di Porta Albareto (Porta Castello) (2), ora Barriera Vittorio Emanuele (vedi nella Mappa

---

(1) Malmusi, l. c. pag. 62. Altro di questi leoni dissotterrato nell' orto dei Marchesi Campori fu nel 1818 posto sulla porta regia del Duomo.

(2) La costruzione della ferrovia *Alta Italia* al settentrione di Modena, portò una riforma alle mura ed all' ingresso esistente da quella parte, poichè la vecchia Porta Castello, che era presso i pubblici giardini, fu distrutta ed in sua vece venne aperta l'attuale Barriera Vittorio Emanuele sull'asse del corso omonimo, spostando il baluardo detto di porta Castello e parte della cortina o muro d' allacciamento colle vecchie mura urbane.

il N. XIV), nel levare il terreno per fabbricare materiali edilizi. Il cronista Tomasino de' Bianchi (1) narra quel rinvenimento colle parole: (22 febbraio) " Elya Ponzan fornaxare sino adì
„ 22 del presente in zobia faciande vangare terra da fare mota
„ da prede in el borgo de Albareto ala sua fornaxa ha trovata
„ una bela archa granda de preda fina sotto terra doe braza,
„ e inanze che el se sia saputo lui l' ha aperta per vedere s' el
„ gera tesoro dentro, et ge ha trovato dui corpi de homo e
„ dona; ed a pag. 402, data l' epigrafe M. AVRELIO PRO-
„ CESSANO ecc. (4), soggiunge: " E nota che adì 6 aprilo de
„ l' anno presente l' à venduta scuti 50 a M. Alfonso Sadoleto „.

A chi lo cedessero i Sadoleti non si conosce, soltanto è certo che nel 1611 era di proprietà della famiglia Valentini, che ne usava per tomba gentilizia e che intese ristaurarla cancellando l' epigrafe romana per sostituirvi la propria che tuttora vi si legge.

Il detto cronista riporta altresì la scoperta dell' altro grandioso Sarcofago avvenuta nel 1550 di fronte agli odierni pubblici giardini a metri 62,76 circa verso levante (vedi nella Mappa il N. XV). Narra egli sotto la data 15 agosto del predetto anno di avere veduto " una bella sepultura biancha de
„ preda viva granda come è uno de quelli cassoni che sono
„ atorno al domo nostro de Modena, la quale è al incontro
„ della nostra Dona dalla Fossa circha pertiche 20 verso levante,
„ et la casa che fu de M. Zan Iacomo dalla Porta suxo el suo
„ orto ge de sopra verso mezo dì lontano un tratto de mano.
„ La cima della detta sepultura è sotto terra circa brazza 4,
„ l' altezza della sepultura pol essere circa brazza 4 ½: el se
„ estima che dal fondo dove ella è sino alla cima del terreno
„ sia brazza 10 o circa, et s' è attrovata cavando terra da fare
„ prede per la fabbricha del grandimento de questa città de
„ Modena, la quale Sepoltura non è ancora descuperta se non

---

(1) Tomasino de' Bianchi, *Cronaca modenese*, Volume terzo, pag. 400-402.

„ alquanto la cima e li corni. „ Il Bianchi, trascurato al solito in fatto d' epigrafi d' epoca romana, non fa più parola di questa scoperta, e ad esso supplisce Suor Lucia Pioppi (1) scrivendo alla pag. 592 della sua Cronaca e sotto la data 27 agosto 1552: " Il dì sud. facendosi un cavamento da San Giovanni del Cantone, fu trovato un cassone di marmo grande verso ove era situata la Madonna della fossa, et sopra vi erano scolpite le seguenti parole: *Sosie . Q . F . Herenniae* „ ecc., che è appunto l' epigrafe che leggesi nel grande sarcofago di marmo greco venato, figurato e descritto nel lavoro del Malmusi più volte citato (2).

Oltre ai menzionati marmi sepolcrali sculti e scritti colla indicazione delle località di loro scoprimento, altri assai vennero all' aprico nel decorso di più secoli nel sottossuolo della città odierna e suo contorno, e che gli scrittori e cronisti di cose nostre accennarono nei loro scritti dimenticando di notare l' epoca od il luogo ove furono dissotterrati. Fra questa classe di monumenti figurano pei primi i seguenti Sarcofagi marmorei, custoditi in oggi nel patrio Museo lapidario e segnati nell' illustrazione fattane dal Cav. Avv. Carlo Malmusi coi numeri:

III. Sarcofago di greco venato, acquistato dalla nobile famiglia Boschetti, che lo convertì in proprio uso come indica la

---

(1) Suor Lucia Pioppi è ricordata dal Vedriani Lodovico nel lavoro: *Dottori modenesi*, stampato in Modena nel 1665, a pag. 207 nel capitolo intitolato: *D' alcune altre Signore Modenesi molto letterate.* Egli scrive: « La terza è Lucia Pioppa Monaca in S. Lorenzo, molto versata nelle lingue latina e greca, la quale scrisse le cose seguite in Modena al suo tempo con bellissimo stile et accuratezza. Scrisse ancora molti avvenimenti in idioma greco, quali io ho letto, et sono degni di sapersi ». La Cronaca di questa monaca è stata pubblicata nel 1875 nel giornale *Educazione e Diletto.* L' Oratorio o Chiesetta della Madonna della Fossa era fuori dalle mura di rimpetto al lato orientale dei pubblici giardini (Vedi Cavedoni: *Mem. di Relig.* Serie III, T. II, pag. 79. nota 50).

(2) Malmusi, *Museo Lapidario*, pag. 34. Muratori, *Novus Thesaurus veterum Inscriptionum*, pag. 1279, n. 2. *Corpus Inscriptionum latinarum.* Volume XI. Mutinae Regio VIII, pag. 167, n. 916.

scritta che vedesi nella facciata anteriore del sarcofago in luogo dell' epigrafe romana. Di questo si ha memoria sino dal 1118 in cui appartenne ad un Azzone Cavaliere e Rettore di Modena, come leggesi nell' iscrizione sculta nella parte anteriore del coperchio (1).

IV. Parimenti di Greco venato, e che fu tomba della famiglia patrizia Balugola, che s' accontentò d' incidervi l' indicazione di sua proprietà rispettando l' epigrafe romana a CLODIA PLAUTILLA. Credesi trovato nel 1356 non si sa poi dove (2).

XVI Di Granito di Milano, esso pure tomba gentilizia dei prenominati Balugola; ha forma di arca rettangolare, adorna all' intorno di una bellissima trabeazione dorica con triglifi, canaliculi, semicanaliculi, metope in perfetto quadro con bucrani vittati, patere e rosoni. L' epigrafe a lettere cubitali con grandi punti a forma di triangolo ricorda *Peducea Ilaria*. Se ne ha memoria nel 1443 (3).

XXXIX. Di Pario statuario, che dall' epigrafe posta in luogo della romana, affatto cancellata, ricavasi fu sepolcro dei Pizaccheri. Non resta più che la parte anteriore segata nel 1743 dal resto del sarcofago (4).

LIX. Di Pario statuario, ornato di pregevolissime sculture e dell' epigrafe a *P. Vettio Sabino.* Appartenne ai Cortesi che ne fecero la propria tomba gentilizia rispettando tutto l' antico (5).

LXV. Di Greco venato, acquistato dalla prenominata famiglia Boschetti, che ne usò per tomba gentilizia conservando le sculture e l' epigrafe romana a *L. Peducea Giuliana.* Essendo

(1) Malmusi Cav. Avv. Carlo, *Museo Lapidario Modenese.* Modena 1830, pag. 3.

(2) Idem. pag. 4. *Corpus Inscriptionum latinarum* ecc. Volume XI, Part. I. Mutinae Regio VIII, pag. 163, n. 884.

(3) Malmusi, *Museo Lapidario*, pag. 20 e 21.

(4) Idem. » » » 53.

(5) Idem. » » » 77.

riportato dal Marcanova nel manoscritto che conservasi nella Biblioteca Estense doveva essere dissotterrato sino dalla metà del secolo XV (1).

LXVI. Di Greco venato segato nel 1812, salvando l' epigrafe romana a *L. Nonio Vero.* Servì di tomba alla famiglia Carandini, come dall' epigrafe sculta sulla parte di coperchio levata nel 1880 dal pavimento del Duomo. Di esso si ha menzione sino dal 1442 (2).

E con questi sarcofagi ricorderò pure alcuni cippi sepolcrali, splendidi per sculture ed epigrafi, e distinti nel precitato lavoro coi numeri:

X. Cippo rettangolare di Granito di Milano adorno d' interessantissime sculture e di epigrafe che ricorda *C. Maternio Quinziano,* ecc. Era murato all' esterno della parete meridionale del Duomo, e di là fu levato nel 1828 e trasportato nel Museo lapidario (3).

XI. Cippo di Pario statuario, foggiato ad ara od altare con sculture al sommo ed epigrafe commemorativa. *Q . Sosio Gregorio* ecc. Fu trovato in un magazzino ducale (4).

XVIII. Di Granito di Milano, foggiato a porta di edicola fiancheggiata da colonne spirali racchiudenti l' epigrafe a *L. Lucrezio* ecc. Stava infisso nella parete orientale del Duomo (5).

XLVIIII. Di Granito di Milano, di dimensioni colossali in altezza e grossezza: ha scolte nella faccia anteriore quattro nicchie con altrettanti busti, due maschili e due femminili, colle

---

(1) Malmusi, *Museo lapidario*, pag. 88.

(2) Idem. » » » 89. Crespellani Cav. Arsenio, *Scavi del modenese* 1880. *Atti e Memorie delle Deputazioni di Storia patria dell' Emilia.* Nuova serie, Vol. VII, Parte II, Modena 1882.

(3) Malmusi, *Museo Lapidario*, pag. 12. Cavedoni, *Dichiarazione degli antichi marmi modenesi*, pag. 229.

(4) Id. pag. 14. Cavedoni, *Marmi*, pag. 237.

(5) Id. pag 24. Cavedoni, *Marmi*, pag. 245.

analoghe epigrafi. Era infisso nella parete orientale della torre Ghirlandina (1).

L. Di Granito di Milano, bellissimo per le sculture anteriori e laterali, e colla scritta che ricorda *L. Notio Decurione* ecc. (2).

LI. Di Granito di Milano, fregiato di cornice ad ovali e di epigrafe a grandi lettere *C . Egnazio . Primigenio* ecc. Stava presso una fonte pubblica nelle vicinanze della chiesa di Santa Agata in Modena (3).

LII. Di Granito di Milano, con attorno cornice sporgente ed epigrafe nell'interno a *C . Albio. C L.* ecc. Era murato nella torre Ghirlandina (4).

Dalle predescritte scoperte archeologiche appare manifesto che i sepolcri del periodo romano attorniano Modena novella da tutti i lati, tranne dall'orientale come si è più volte detto; ed i numerosi marmi sculti e scritti in essi raccolti, addimostrano la copiosità di monumenti funerari che nascondeva e tutt'ora nasconde il sottossuolo di essa e del suo contorno, leggendosi nella più volte citata storia di Modena del Vedriani " che moltissime altre lapidi si sono trovate con Elogij, et Inscrittioni, ma sono state guaste, e convertite in coperchi di sepolture, et altri usi, e non si può più cavarne il senso, altre sono nel fondo delle fosse, che là dimorano, che per la grandezza loro, e peso, niuno hà voluto tentare di cavarle fuori " (5).

I marmi che in oggi adornano il patrio Museo lapidario sono assai preziosi, perchè hanno sculture ed epigrafi che ricordano le principali famiglie che ebbero quì soggiorno, le cariche civili e religiose, le arti e i mestieri esercitati dal popolo nostro ed il

---

(1) Malmusi, *Lapidario*, ecc. pag. 64 e 65. Cavedoni, *Marmi*, ecc. pag. 187.

(2) Malmusi, *Lapidario*, pag. 66 e 67. Cavedoni, *Marmi*, pag. 223.

(3) Lo stesso, pag. 68. Cavedoni, *Marmi*, pag. 195. *Corpus Inscriptionum latinarum*, ecc. Vol. XI, Mutina Regio VIII, pag. 158, n. 850.

(4) Lo stesso, pag. 69. Cavedoni, *Marmi*, pag. 197.

(5) Vedriani, *Historia dell'antichissima città di Modona*, Pa. I, pag. 126 e 127.

sodalizio degli Appollinari ecc. I sarcofagi poi di Pario statuario, di Greco venato e di Granito di Milano, sono interessantissimi perchè oltre alla preziosità della materia e delle epigrafi, rappresentano l' arte scultoria fiorente in questa romana provincia o regione (Gallia Cisalpina), che era l' ottava nel periodo imperiale (1), essendo manifesto che i sarcofagi di Pario e di Greco venato venivano dalla Grecia rozzi od appena modellati, e che quì giunti erano abbelliti di sculture e di epigrafi a seconda del volere di chi vivendo amava prepararsi un' abitazione di proprio gusto anche dopo morte, o di chi voleva onorare la memoria di un estinto o soddisfare ad un obbligo testamentario (2).

Nè i pochi ruderi d' epoca romana scoperti a più riprese fra i sepolcreti dell' agro suburbano dell' antica città, possono in modo alcuno alterare ed infirmare quanto precedentemente è stato detto sulla natura e qualità dei monumenti emersi nella parte occidentale e sulla situazione della Modena romana, poichè per lo più siffatti avanzi trovaronsi isolati, disordinati e a distanze molto disparate fra loro, o si addimostrano cumuli di materiali di scarico o di rifiuto, trasportati dalle correnti delle acque od ammassati per opera dell' uomo: arroge che proibendo le leggi romane di seppellire e di abbruciare cadaveri in città (3), ciò dovevasi fare nel suburbio, ove lungo le strade principali innalzavansi i monumenti sepolcrali e celebravansi le pompe funebri, di modo che il terreno era sacro ed inviolabile soltanto per la misura che appositamente veniva indicata sui sepolcri, restando il rimanente libero per quelle destinazioni

(1) Plinio, H. N. VII, 49.

(2) Spesso leggesi nei nostri marmi la formola *Vivus fecit* espressa in più modi: vedi Cavedoni, *Dichiarazione degli antichi marmi modenesi*, Modena, 1830, p 119, 131, 186, 195, 245.

(3) Cavedoni, *Memorie di Religione, di Morale e di Letteratura.* Serie terza, tomo II, pag. 78 e la nota 49.

che in progresso di tempo potessero occorrere per altre bisogna; perciò i ruderi d' epoca romana che sono comparsi nell' area della Modena odierna e suo contorno, e che verrò indicando seguendo l' ordine cronologico di loro rinvenimento (1), sono i seguenti:

Frammenti di anfore vinarie, alcuni col bollo di fabbrica, che si trovarono nel 1838 alla profondità di metri 7.32 in 7.84, nell' approfondare un pozzo nell' interno del *Palazzo ducale,* ora Scuola militare (vedi nella Mappa il N. 60), e con essi cocci di stoviglie di color ferrigno, di vasi aretini dalla vernice rossa corallina adorni di disegni a mezzo rilievo e col bollo dei figuli; avanzi di spilloni, di borchie e di oggetti ornamentali in bronzo ed in vetro, che per trovarsi in mezzo a terriccio nerastro misto ad ossa di animali, il Cavedoni attribuì ad avanzo di ustrino o delle cene che celebravansi nei funerali o nelle ricorrenze delle feste funebri (2).

Parimenti nell' anno stesso costruendosi un pozzo nel cortile della Caserma, che ha ingresso al N. 6 nel *Vicolo S. Eufemia* e nell' area di quel vecchio convento (vedi nella Mappa il N. 61), alla profondità di metri 8,91 incontraronsi anfore vinarie frammentate ed ossa di animali senza traccie di costruzioni murarie attorno e di materiali edilizi, cosicchè è molto probabile fosse un deposito di rifiuti dell' abitato (3).

Ruderi di fabbricato con selciato piuttosto rozzo a musaico a pietruzze bianche e nere e sott' esso una moneta di Antonino Pio ed un orciuolo, emersero alla profondità di metri 4.44, nel fare un pozzo nel 1844 entro la casa segnata al numero 6 nuovo in *Contrada Fonte raso* (vedi nella Mappa il N. 62), e che

---

(1) Non ho voluto ommettere in queste *Indicazioni degli avanzi monumentali romani scoperti in Modena e suo contorno*, cosa alcuna che io conosca raccolta nel sottosuolo della città o poco oltre il giro delle fosse che la circondano. Per le scoperte avvenute nella provincia è mia intenzione di pubblicare un *Dizionario archeologico del modenese* ed una Nota delle fonti storiche.

(2) Cavedoni, *Bullett. Ist. Cor.* Anno 1838, pag. 129, 131.

(3) Lo stesso nel citato *Bullett. Arch.* a pag. 131.

per la loro poca profondità dal piano odierno si appalesano per avanzi di costruzione del secolo IV (1).

Una piccola ara di tufo bianco della Venezia si scoperse nel 1846 nel perforare un pozzo nel cortile della casa segnata N. 9 nuovo, posta in *Contrada delle Carceri* (vedi nella Mappa il N. 63). Coll' arula trovaronsi due piedi calzati di zocco spettanti a due diverse statue di marmo, molti frammenti di mattoni romani, di anfore e di altri vasi fittili. L'epigrafe dedicatoria sculta nella faccia anteriore dell' ara ricorda le *Auxiliis,* deità probabilmente del consorzio d' Iside (2).

Vestigia di fabbricati scoprironsi nel 1850 nell' accomodare le fondamenta della casa segnata col N. 1 nella *Contrada dell' Università* (vedi nella Mappa il N. 64), che in oggi incorporata nel fabbricato universitario fa angolo col *Corso Canal grande:* ivi alla profondità di metri 5 trovaronsi pareti di stanze demolite in gran parte ed entro ad una di esse tal copia di lucerne fittili, alcune col bollo *Cresces,* da ritenersi per bottega o magazzino di vendita. E trentatrè anni dopo (1883) nell'ampliare detta parte di fabbricato aggiungendovi il portico nel lato di *Corso Canal Grande,* nelle fondazioni della colonna d' angolo, si rinvennero avanzi di altre pareti diroccate, che determinavano un vano rettangolare di metri 2,50 di lunghezza, per 150 di larghezza, ricolmo di rottami edilizi di scarico con due pavimenti sovrapposti che addimostrano come le alluvioni fluviali abbiano gradatamente alzato il primitivo piano della città. Fra quella macerie eranvi: un tubo fittile, pezzetti di marmo delle cave di Serravezza, di Como ed un pezzetto di marmo greco (3).

---

(1) Cavedoni, *Bull. Ist. Corr.* 1844, pag. 179.

(2) Cavedoni, *Nuova Silloge epigrafica modenese* ecc. pag. 29. *Bullett. Ist. Cor.* Anno 1846, pag. 28.

(3) Cavedoni, *Nuova Silloge epigrafica modenese,* ecc. pag. 79. Crespellani Cav. Arsenio, *Scavi del modenese* 1883 inseriti negli — *Atti e Memorie delle Deputazioni di Storia Patria per le provincie modenesi e parmensi.* — Serie III, Vol. III, Part. II, Modena, 1886.

Frammenti di vasi aretini dalla vernice rossa corallina, una testina di terra biancastra ed altri piccoli oggetti evidentemente accumulati da un corso d'acqua, si raccolsero nel 1863 nelle fondazioni della Caserma dei Pompieri posta in *Contrada Carceri*, N. 8. (vedi nella Mappa il N. 65) (1).

Un frammento rettangolare di duro macigno con incavi che lo dimostrebbero soglia di porta di casa o d'Ipogeo e mattoni del genere Lydion trovaronsi nel 1868 nel sistemare il pozzo dell' orto della *Canonica di San Pietro* in Modena nella contrada omonima al N.° $4^2$ nuovo (vedi nella Mappa il n. 66) (2).

Un musaico a pietruzze bianche e nere inframmezzato da pezzetti rettangolari di breccia a vari colori, un frammento architettonico in marmo bianco molto guasto, e frammenti di mattoni Lydion e di embrici, si scopersero nel 1883 alla profondità di metri 6 circa nel fare un pozzo nel cortile secondario della casa al presente del Cav. Diena, segnata nella *Contrada San Cristoforo* col N. 5 nuovo (vedi nella Mappa il N. 67) (3).

Nell' anno stesso, e parimenti perforandosi un nuovo pozzo nel cortile della casa segnata N. 15 nuovo posta in *Contrada San Geminiano,* si rinvenne alla profondità di metri 6 circa dal piano odierno, un grosso muro costrutto con mattoni Lydion cementati, e presso ad esso due pezzi di cornici decorative in marmo bianco di Carrara, uno in pietra gallina ed un fondo di lucerna fittile col bollo *Strobili* (vedi nella Mappa il N. 68) (4).

Quel muro probabilmente era uno dei soliti basamenti in cotto sui quali collocavansi i grandi Sarcofagi in marmo pere-

---

(1) Cavedoni, *Atti e Memorie delle Deputazioni* ecc. Vol. III, pag. VII.

(2) Crespellani, *Scavi del modenese*, 1888.

(3) Crespellani, *Scavi del modenese*, 1883. *Atti e Memorie delle Deputazioni di Storia patria nelle provincie modenesi e parmensi.* Serie III, Vol. III, Part. II, Modena, 1886.

(4) Cespellani Arsenio, *Scavi del modenese*, 1883, nel predetto volume degli *Atti e Memorie* ecc.

grino, come più volte si è veduto in altri incontri negli scavi fatti in Modena (1).

Un anello di filo di rame o di bronzo, *annulus velarius,* con piccola sporgenza schiacciata nella quale è impressa la marca di fabbrica L. MRA. (oggetto per ora nuovo pel modenese); un fondo di piatto a vernice rossa, che ritengo di fabbrica modenese perchè differente di molto nell' impasto e colore degli aretini, forse eravi il bollo del figulo scomparso per corrosioni restando visibile soltanto il piccolo rettangolo che lo conteneva, e con essi diverse ossa di bue che dai segni lasciativi da ferro tagliente si appalesano per avanzi d' industria; frammenti di stoviglie ordinarie ed un manico d' anfora vinaria, si raccolsero nel 1885 alla profondità di metri 7,56 nel fare un pozzo nella casa segnata col numero 18 nuovo posta nella *Contrada Sgarzeria* (vedi nella Mappa il n. 69) (2).

Due anfore vinarie quasi complete trovaronsi nel 1885 alla profondità di metri 7,50 fra rottami di materiali edilizi nell' approfondare il pozzo interno della casa N. 6 nuovo in *Rua Fredda* (vedi nella Mappa il N. 70), anfore che potrebbero appartenere tanto ad una cella vinaria, quanto a materiali di scarico o di rifiuto ivi accumulati dalle acque o dall' opera dell' uomo (3).

Uno strato dello spessore di metri 2,20 formato da mattoni Lydion e da embrici rotti, emerse nel 1887 alla profondità di metri 4,40 nel fare il pozzo interno della casa posta e segnata nella *Contrada della Mondatora* col numero 6 nuovo (vedi nella Mappa il N. 71), che sembrerebbero ivi ammonticchiati per demolizione o rovina d' un fabbricato d' epoca romana (4).

---

(1) Cavedoni, *Mem. di Relig.* Serie III, Tomo II, pag. 79. *Bullet. Istit. Cor.* anno 1830, pag. 77, e la nota 2.

(2) Crespellani, *Scavi del modenese*, 1885, inseriti negli *Atti e Memorie delle Dep. Stor. Pat.*, ecc. Ser. III, Vol. V, Par. I, Modena, 1886.

(3) Crespellani, *Scavi del modenese*, 1885.

(4) Crespellani Arsenio, *Scavi del modenese*, 1888.

Ora se si mettono a confronto gli avanzi monumentali romani emersi dal 1546 al 1887 in tutta quell' area, che resta fra l' odierno *Corso Canalgrande* e la località di presente denominata *Lubersetto* (1), coi predescritti ruderi trovati fra sepolcri, riesce manifesto che i primi appalesano un forte nucleo di abitazioni compatte proprie di città, i secondi, ruderi sparsi disaggregati e direi accessori dei primi.

E quanto fosse ricca di splendidi monumenti marmorei la Modena romana lo addimostrano in special modo la torre maggiore, detta Ghirlandina, ed il Duomo, entrambe costruzioni medioevali rivestite da cima a fondo di marmi tratti dagli scavi locali; quest' ultimo, oltre alla parte decorativa, ha pure il basamento o zoccolo in colossali e lunghi massi marmorei dell' epoca predetta (2): e se a questi si aggiungono i moltissimi dispersi, o trasformati da privati a seconda delle bisogna, i raccolti nei Musei, gli emersi e sepolti nelle fondazioni della nuova cinta muraria fatta alla città dal 1546 al 1550, i rimasti nel fondo delle fosse urbane per non essersi potuti levare, come afferma il Vedriani (3), o sotto le case, come narrano il Bianchi ed il Cavedoni, non si può fare a meno di trarne la conseguenza che Modena, allo spegnersi della Repubblica e durante l' alto impero, fu una delle città principali dell' Emilia, ricca, florida e popolosa, da gareggiare colle altre consorelle Piacenza, Parma, Reggio e Bologna, e direi quasi, stando alla copiosità ed importanza dei

---

(1) Vedi Mappa.

(2) E si noti che nei secoli XI e XII quando si eressero il Duomo e la Ghirlandina era di già scomparsa tutta la parte edilizia romana che emergeva dal suolo, se per le suddette costruzioni fu necessario tentare degli assaggi ove credevasi si celassero materiali adatti, e se in parecchi incontri si dovettero attendere per progredire nei lavori i prodotti degli scavi fortuiti, come leggesi nel più volte citato lavoro del Cav. Avv. Bortolotti, *Di un antico Ambone modenese*, ecc.

(3) Vedriani, *Historia dell' antichissima città di Modona*, pag. 127.

monumenti, molto superiore a quest' ultime (1), cosicchè restano pienamente giustificate le parole di Cicerone che la chiamò *fortissima e splendidissima colonia del popolo romano* (2) e quelle dell' Anonimo: *Mutina magna quondam effulsit et inclita inter Aemiliae urbes, locuples et fertilissima, aedificiis murorum et turrium propugnaculis admiranda,* ecc. *navium quoque conventiculis undique decorata* (3).

Cotesta dimora di navi attorno a Modena a foggia di flottiglia mercantile che, secondo le suddette parole dell' Anonimo la rendevano ammirabile, trova appoggio nelle scoperte archeologiche del modenese, poichè tanto i sarcofagi di marmo greco, quanto i colossali massi marmorei posti nello zoccolo (4) del Duomo devono essere stati condotti per acqua, come mezzo più facile ed economico di loro trasporto; e questa ipotesi sarebbe altresì confortata dai copiosi materiali provenienti da Monselice, da Este, da Padova e da altre località dell' Italia settentrionale che comunemente raccolgonsi nei nostri scavi (5), perciò è molto probabile che le vasti paludi esistenti nel modenese avessero un emissario suscettibile di essere solcato dalle navi, e che quello fosse il tramite principale di commercio colla parte d' Italia che oggi chiamasi il Veneto.

---

(1) Nè Parma, nè Reggio, nè Bologna hanno i Sarcofagi ed i Cippi funerari giganteschi che sono nel nostro Museo lapidario; e questo appunto credo derivi dalla difficoltà di trasporto, non avendo quelle città un corso d' acqua abbondante come avea Modena.

(2) Cicerone. *Filip. V.* 9, 10. VI. 1. e XIII. 9.

(3) Muratori, *Scriptores rerum italicarum*, T. II, Par. II, col. 691-692.

(4) Il Cav. Carlo Borghi nel lavoro *Il Duomo di Modena* a pag. 31, nota (a); ed il Cavedoni nella *Vita del glorioso San Geminiano* ecc, pag. 88, nota 24 scrissero che ispezionate le fondamenta del Duomo dall' Ing. Cesare Costa, le trovò composte di grossi pietroni di macigno; invece nei ristauri fatti nel 1882 e 1883 ai lati orientale e meridionale di quell' edifizio si osservò che erano desse costrutte con ciottoli di fiume misti a mattoni e che soltanto lo zoccolo è di avanzi romani.

(5) Cavedoni, *Ragguaglio archeologico intorno agli scavi fatti di recente in Modena*, pubblicato nelle *Memorie di Religione* precitate, Serie III, Tom. II, pag. 33 e seguenti.

Tanta dovizia d' indizi dell' area ove sorgeva la Modena romana emersi in più epoche nei preindicati luoghi, danno in oggi la certezza tanto della postura della città, quanto dei sepolcri del suo suburbio nel periodo romano; perciò è indubitato che le rovine urbane di detta epoca giacciono sepolte nello spazio a levante della città odierna approssimativamente compreso fra il *Lubersetto* ed il *Corso Canalgrande* (vedi Mappa), e così in complesso per circa mille metri in lunghezza (1): e ciò sarebbe altresì confermato dal pavimento a musaico incontrato nel 1832 nel fare il pozzo, che ora trovasi sotto il loggiato del fabbricato decorativo eretto nel 1872 all' ingresso del cimitero israelitico (vedi nella Mappa il N. 19), dalle vestigia d' abitazioni recentemente scoperte nell' escavazione dei tre pozzi in Piazza Garibaldi (2) (vedi nella Mappa N.[i] 4, 5, 7), e da quelle dell' altro pozzo fuori della Barriera omonima (3) presso la stazione ferroviaria Modena-Vignola (vedi nella Mappa il N. 18), oltre alle predescritte del 1209 e 1546, e delle susseguenti ivi avvenute sino al 1888 che cumulativamente dimostrano tutto quel terreno gremito di costruzioni edilizie.

L' importanza poi di eseguire degli scavi nella predetta linea da levante a ponente non ha bisogno di dimostrazione; poichè oltre al grande vantaggio che se ne potrebbe trarre pel lato storico, se ne avrebbe altresì l' altro ancor più rilevante di conoscere finalmente il perimetro della Modena romana, l' andamento dell' antica Via Emilia entro e fuori di città, il corso d' acqua pel quale i Consoli Irzio e Pansa spedivano lettere e viveri in Modena assediata dalle legioni di Marc' Antonio nel 710 di Roma,

---

(1) Ai lati sud e nord non si hanno indizi sufficienti per determinarne l' estensione.

(2) Piazza Garibaldi chiamasi al presente lo spazio compreso fra lo sbocco di Via Emilia nel *Piazzale di Porta Bologna* e la nuova cinta daziaria.

(3) Crespellani Arsenio, *Scavi del modenese 1887*, inseriti negli *Atti e Memorie delle Deputazioni di Storia patria per le provincie modenesi e parmensi*, Serie III, Vol. IV, Parte II, Modena 1887; e *Scavi del modenese 1888*.

e che probabilmente servì per lungo tempo di via principale pei rapporti commerciali colle limitrofe provincie. Arroge che in tal modo si avrebbero sott' occhio i documenti parlanti dello stato di floridezza raggiunto da questa splendida colonia romana nelle lettere, nelle arti e nelle industrie, specialmente nelle ceramiche in cui fu celebratissima, perchè sebbene in oggi siffatti avanzi sieno coperti da uno strato alluvionale dello spessore, in media, di metri cinque, tuttavia da quel poco che gli scavi hanno messo all'aprico traspaiono vivissime le luminose impronte di una gente vigorosa, attiva ed intraprendente. Animo adunque, o concittadini, e sino a che si è in tempo sorga fra noi una eletta schiera, come nel 1845, che senza frapporre indugi intraprenda uno scavo regolare, che ridoni a novella luce questa seconda Pompei che le alluvioni dei torrenti hanno sepolta e forse salvata dalle devastazioni degli uomini e dei secoli.

CRESPELLANI CAV. AVV. ARSENIO.

Cav. Arsenio Crespellani

MAPPA DI MODENA

# GLI AVANZI MONUMENTALI ROMANI SCOPERTI IN MODENA E SUO CONTORNO.

Modena 1889

Scala metrica nel rapporto di 1 a 4000

*Indicazioni*

- *Avanzi urbani d'epoca romana*
- Costruzioni fuori del perimetro della città romana
- *Sepolcri romani*
- *Terreno soprastante all' antica area della città*

Stab. Lit. Sauer & Barigazzi, Bologna.

| Numero della Mappa | Data delle scoperte | DICHIARAZIONE DELLE INDICAZIONI TOPOGRAFICHE | Reticolato | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Avanzi urbani d' epoca romana.** | | |
| 1 | 1546 | Baluardo di S. Pietro costrutto nel 1546. Nello scavo di fondazione si scopersero, specialmente a settentrione: avanzi di fabbricati urbani, e molti oggetti e monete d' epoca romana . . . . . . . . . . . . . . . . | G | 35 |
| 2 | 1547 | Cortina o muro di congiunzione del baluardo S. Pietro con quello di S. Giovanni del cantone: tracce di fabbricati urbani, lastricati in pietre, musaici istoriati, ecc.. . . | H | 35 |
| 3 | 1548 | Piattaforma di Porta Bologna: fabbricati urbani, fistole acquarie o condotti in piombo, musaici, basi di colonne, ecc. | H | 33 |
| 4 | 1887 | Piazza Garibaldi. Nella perforazione del pozzo esterno ad oriente del nuovo teatro Storchi: avanzi di fabbricato urbano, due pavimenti a musaico, ecc.. . . . . . . | I | 34 |
| 5 | 1887 | Nello stesso teatro, nel pozzo interno a ponente: vasi vinari, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | I | 34 |
| 6 | 1887 | Fabbricato settentrionale ad uso del dazio e consumo: cumulo di materiali edilizi accatastati, base di bronzino di Vicenza, ecc.. . . . . . . . . . . . . | I | 33 |
| 7 | 1888 | Pozzo a m. 30 a ponente del muro che segna la nuova cinta daziaria: fondamenta di fabbricato urbano, stoviglie, musaico e pavimento in mattoni Lydion. . . | I | 33 |
| 8 | 1845 | Corso Adriano. Fabbricato ministeriale ora provinciale segnato col n. 7: avanzi di grandiosi fabbricati urbani, fistola acquaria, condotti sotterranei in cotto, musaici, vetri, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | G | 34 |
| 9 | 1845 | Corso Adriano. Fabbricato segnato col n. 9: ruderi di costruzioni urbane, condotti sotterranei, ecc. . . . . . | H | 34 |
| 10 | 1876 | Corso Adriano. Casa segnata col n. 25: vestigia di fabbricato, intonaci, frammenti di vasi . . . . . . . . . | H | 33 |
| 11 | 1844 | Piazzale detto della Gatta morta: avanzi di costruzioni di più specie, condotti sotterranei, marmi, ecc. . . . . . | G | 33 |
| 12 | 1843 | Vicolo della Gatta. Fabbricato segnato col n. 11 nella *Gallucci*, e che prospetta altresì nel Corso Canalgrande, ivi trovaronsi: avanzi di costruzioni urbane, lastricato in selce, un pavimento in marmi esagonali a colori bianco e nero, ecc. | G | 33 |

| Numero della Mappa | Data delle scoperte | DICHIARAZIONE DELLE INDICAZIONI TOPOGRAFICHE | Reticolato | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1700 | Corso Canalgrande. Casa col n. 9: pavimento di fabbricato urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | G | 33 |
| 14 | 1857 | Rua Pioppa. Casa col n. 17: strada romana selciata in trachiti, fiancheggiata da marciapiedi e fastigiata nel mezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | G | 34 |
| 15 | 1856 | Rua Pioppa. Casa col n. 31: strada romana come la precedente, un ampio lastricato in selce, basi onorarie dedicate a Imperatori romani ed altri frammenti marmorei. | G | 34 |
| 16 | 1885 | Rua Pioppa. Casa in angolo colle contrade Rua Pioppa e Gallucci, segnata col n. 3 nuovo: strada romana come le precedenti, e fistola acquaria in piombo . . . . . . | G | 34 |
| 17 | 1625 | Contrada Mesone, ove sotto un lastricato in selce si scoperse un grosso tubo in piombo o fistola acquaria. . . . . | G | 33 |
| 18 | 1888 | Ferrovia Modena-Vignola. Pozzo al meriggio: avanzi di fabbricato urbano . . . . . . . . . . . . . . . . | L | 33 |
| 19 | 1832 | Cimitero Israelitico. Pozzo del fabbricato: musaico a disegni, ecc. | N | 33 |
| 20 | 1625 | Contrada S. Cristoforo: grosso condotto in piombo dissotterrato nei cortili delle case . . . . . . . . . | F | 33 |
| | | **Ruderi edilizi romani emersi fra i sepolcri entro il perimetro della città odierna.** | | |
| 60 | 1838 | Piazza reale. Palazzo Ducale ora Scuola militare al n. 1: cumulo di stoviglie e di terra marnosa, reputato avanzo di ustrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . | H | 30 |
| 61 | 1838 | Vicolo S. Eufemia. Caserma S. Eufemia con ingresso al n. 6: nel pozzo del primo cortile interno: vasi vinari, ossa di bruti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 31 |
| 62 | 1844 | Contrada Fonte raso. Casa n. 6: ruderi edilizi, un pavimento in musaico ed oggetti diversi, ecc. . . . . . . . . | H | 31 |
| 63 | 1846 | Contrada Carceri. Casa al n. 9: ara in pietra gallina, frammenti di statue e di stoviglie . . . . . . . . . . | E | 33 |
| 64 | 1850 | Contrada dell' Università. Fabbricato universitario con ingresso al n. 1: avanzi di abitazioni; e nell' angolo col Corso Canalgrande: altri avanzi di fabbricato e frammenti diversi di marmi, di musaici, ecc. . . . . . | G | 33 |

| Numero della Mappa | Data delle scoperte | DICHIARAZIONE DELLE INDICAZIONI TOPOGRAFICHE | Reticolato | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 1863 | Contrada Carceri. Caserma Pompieri al n. 8: stoviglie ed altri piccoli oggetti di facile trasporto. . . . . . . . . | E | 32 |
| 66 | 1868 | Contrada S. Pietro. Pozzo nell' orto della Canonica: avanzi di fabbricato, soglia di porta . . . . . . . . . . | G | 35 |
| 67 | 1883 | Contrada S. Cristoforo. Fabbricato segnato col n. 5, nel cortiletto interno: musaico, mattoni, marmi, ecc. . . . | F | 33 |
| 68 | 1883 | Contrada S. Geminiano. Casa al n. 15: grosso muro, lucerna fittile, frammenti decorativi in marmo . . . . . . . | E | 33 |
| 69 | 1885 | Contrada Sgarzeria. Casa col n. 18: stoviglie, ossa di bruti, oggetti di trasporto o di rifiuto . . . . . . . . . | G | 28 |
| 70 | 1885 | Rua Fredda. Casa al n. 6: anfore e rottami di materiali da costruzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . | C | 33 |
| 71 | 1887 | Contrada della Mondatora. Casa al n. 6: cumulo di materiali edilizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . | F | 33 |

| Numero della Mappa | Data delle scoperte | DICHIARAZIONE DELLE INDICAZIONI TOPOGRAFICHE | Reticolato | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Sepolcri scoperti nell' area odierna della città.** | | |
| 40 | 1552 | Gruppo di tombe nell' area occupata dalla torre dell' orologio comunale nella Piazza maggiore . . . . . . . . . . . . . . . | F | 32 |
| 41 | 1826-29 | Gruppo di sepolcri nella Contrada Coltellini . | F | 31 |
| 42 | 1702 e 1846 | Gruppo di sepolture nella Contrada Campanella | G | 30 e 31 |
| 43 | 1865 | Gruppo di sepolcri nella Piazza Reale nello spazio ove trovasi il nuovo Fonte d' abisso. | G | 30 |
| 44 | 1483-1862 | Gruppo di sepolcri nei contorni di Sant' Agata, Orto Faloppia e fabbricato segnato col n. 24 in Contrada Posta Vecchia . . . . . . | F | 30 |

| Numero della Mappa | Data delle scoperte | DICHIARAZIONE DELLE INDICAZIONI TOPOGRAFICHE | Reticolato | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1552 | Gruppo di tombe in Contrada Maraldo . . . | E | 29 |
| 46 | 1546 | Gruppo di sepolture nelle fondazioni del baluardo di S. Agostino . . . . . . . . . | B | 29 |
| 47 | 1760 | Sepolcro emerso nell'area del fabbricato Albergo Arti. . . . . . . . . . . . . . | C | 30 |
| 48 | 1888 | Cippo sepolcrale, scoperto nel fabbricato ad uso degli uffizi del Genio militare sul baluardo S. Pietro . . . . . . . . . . . . . | G | 35 |
| 49 | — | Sarcofago nella Contrada S. Agostino . . . . | B | 31 |
| | | **Sepolcri nelle fosse che circondano la città.** | | |
| X | 1546-1888 | Sepolcri scoperti nel 1546 scavando la fossa al meriggio del baluardo di S. Pietro ed altri in epoche diverse . . . . . . . . . . . | G | 36 |
| XI | 1546 | Sepolcri scoperti nella fossa di difesa dal baluardo di S. Francesco a quello di S. Agostino | B | 30-33 |
| XII | 1635 | Sepolcri nelle fosse che uniscono la città alla fortezza . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 27-28 |
| XIII | 1635 e 1772 | Sepolcri delle fosse della Cittadella o fortezza . | C | 26 |
| XIV | 1532 | Sarcofago scoperto presso porta Castello ora Barriera Vittorio Emanuele . . . . . . . | L | 28 |
| XV | 1550 | Sarcofago fuori delle mura di fronte agli odierni giardini pubblici . . . . . . . . . . | L | 31 |

**N. B. Si è poi distinto col verde il terreno soprastante all'antica area della città.**

# INDICE

**A**



**B**



**C**

## M



## N



## O



## P

**S**



**T**



**V**

# RELAZIONE

DEL

# VICE-SEGRETARIO GENERALE DELLA R. ACCADEMIA

## Prof. LUIGI ROSSI

SUGLI

## ATTI ACCADEMICI DELL' ANNO 1887-1888

---

Impedito il sig. Segretario Generale da malferma salute e più dagli importanti lavori ai quali, ciò non ostante non tralascia di attendere, lascia a me l'onorevole ufficio di riassumervi, onorandi colleghi, ma a guisa di semplice indice, le memorie e gli atti dell'orà spirato anno accademico. E questo mi servirà pure di congedo, dovendomi ora recare stabilmente altrove per ragione di ufficio e separarmi con indicibile rincrescimento da Voi che contro ogni mio merito mi onoraste ammettendomi quale vostro socio e cumulando la deferenza nominandomi ripetutamente al vicesegretariato dell'Accademia; di che dovrò esservi riconoscente per tutta la vita e serbare, come certamente serberò sempre, grato e affettuoso ricordo.

Ora, cominciando dalle memorie lette nelle diverse adunanze e attenendomi semplicemente all'ordine cronologico, dirò che:

Il 14 gennaio, il Socio Prof. Paolo Bonizzi lesse le sue *Osservazioni intorno agl' Infusori Ciliati* annoverando gl'importanti fenomeni che presentano alla luce polarizzata e no, e segnalando il merito di Bonaventura Corti di avere notato per primo le trasformazioni del *Colpoda Cucculus*.

Nell'adunanza medesima il Direttore della Sezione di Scienze Professor Pietro Riccardi presentò una Memoria del Professor Ingegner Odoardo Silipranti su di un poliedro di 32 facce regolari ed equilatere, 12 pentagoni e 20 esagoni, cinque esagoni sempre a corona di ogni pentagono, determinantene le proiezioni, i raggi, lo sviluppo, le sezioni, la superficie e il volume in funzione del lato, e tutto ciò suggeritogli, chi avrebbe pensato, da un vecchio fanale così faccettato del Nosocomio modenese.

Il 16 gennaio il sig. Prof. Fabbri lesse pei signori Professori Griffini e Vassale *Sulla riproduzione della mucosa gastrica* una serie di ingegnose esperienze a comprovare che questa mucosa asportata per tratti anche considerevoli, non si riproduce veramente come si è creduto; ma che per la contrazione della tonaca muscolare i bordi se ne avvicinano e tornano a formare un tutto continuo.

Il 17 febbraio il Prof. Malavasi lesse la prima parte di un suo studio sulle figure acustiche del Chladni interpretate col metodo del Wheatstone, spiegandone le figure delle lastre rettangolari con norme generali valevoli per altre figure non osservate dal Chladni stesso.

Nell' adunanza medesima il Prof. Ragona presentò tre memorie meteorologiche con tavole della pressione atmosferica del 1887 segnatamente per Modena, con un metodo per ridurre a temperature vere le indicazioni del termometro Richard e una tabella delle temperature massime e minime diurne del 1887, e l' indicazione dei principii che governano le temperature massime e minime, e un' appendice sulle ore critiche termiche diurne di Modena e la descrizione del suo anemometro comparatore per le stazioni dell' Italia centrale e la preferenza da darsi al paragone delle velocità orarie del vento su quello delle somme diurne.

Il 10 marzo il Prof. Cogliolo trattenne l' adunanza sulla necessità di una nuova edizione critica della glossa dell' Accursio al Digesto, esponendo i criteri da seguirsi e dandone un saggio che gli studiosi si augureranno vedere completato, attesa la competenza riconosciuta del disserente.

In questa adunanza il Prof. Nicoli, premesso un po' di storia sulla Geometria ad *n* dimensioni, mostrò potersi trovare nello spazio stesso a 3 dimensioni un luogo geometrico rispondente a quello di un' equazione lineare a 4 variabili, con altre deduzioni analoghe riferentisi a questa nuova Geometria, non sospettata neanche forse dagli antichi matematici.

Nella seduta stessa il Prof. Lod. Malavasi diede lettura di un' annotazione alla sua Memoria già presentata sulla pila del Volta, a generalizzarne le conclusioni principali.

Il 28 marzo il Cav. Crespellani in una Memoria sugli avanzi monumentali romani scoperti in Modena ordina i materiali disparati di molte publicazioni edite ed inedite distribuendoli molto utilmente, come ne era necessità, in una pianta topografica unita alla Memoria stessa e fissandone i limiti colla cerchia dirò così di sepolcri che allora per legge erano fuori delle antiche mura e arguendone che la città odierna si è elevata tutta a ponente dell' antica intorno al sepolcro di S. Geminiano, che era esso pure dianzi *extra muros* dell' antica città.

Il 22 maggio il Prof. Hugues lesse una dotta monografia intitotata: *Lo stile del duomo modenese e della nuova decorazione dipintavi nell' abside.* L' importanza architettonica di questo edifizio per la storia dell' arte del medio evo meritava bene uno studio sì accurato, e il nuovo lavoro artistico non poteva trovare un apologista più competente e più vigoroso.

Seguì il 7 dicembre una nuova nota del sig. Segretario Generale Avv. Cav. Bortolotti a difesa della sua monografia di un' antica tela di fra Paolo da Modena, monografia publicata fino dal 1874 ed ora impugnata con ragioni non parutegli per nulla solide in un giornale della città.

Il 14 il socio Prof. Costantino Cuoghi presentò un suo scritto sulla *Elettrolisi ed il trasporto dei medicamenti a traverso dell' organismo per mezzo della corrente elettrica,* confutando il Bardet ed esponendo esperimenti suoi atti a mostrare entro quai limiti il detto processo elettrico possa veramente giovare alla Terapia.

Il Prof. Ragona lesse poi una sua memoria sul *Vero andamento della Temperatura.*

Dopo un cenno sul termometro Salleron espone un suo nuovo metodo di determinare le fasi massime e minime degli elementi meteorologici distinguendo le *effettive* e le *virtuali*, ora osservabili anche queste col detto suo metodo, il quale, applicato a un biennio di osservazioni termometriche orarie tratte dal Termometro Salleron, dà oltre il massimo e il minimo di temperatura, quattro altre fasi secondarie di temperatura massima e minima, secondo l' andamento diurno di altri elementi, specialmente della velocità del vento e della pressione atmosferica.

Chiude la serie delle Memorie il Conte Valdrighi publicando nel volume nostro di quest' anno una terza e ricca aggiunta al suo Elenco di fabbricatori d' istrumenti armonici.

Passo ora agli Atti dell' Accademia.

Alla festa centenaria dell' Università di Bologna l'Accademia fu degnamente rappresentata dal nostro meritissimo Presidente.

La parte del Legato Campori spettante all' Accademia fu consegnata mediante il solerte Archivista nostro il Conte Ferrari Moreni che ebbe anche cura di redigerne in doppio un accurato catalogo di volume non indifferente.

Si è allargato anche perciò il locale dell' Accademia colla giunta di stanze al piano superiore; e con oportuna modificazione, isolato il medagliere, si è procurata maggiore capacità agli scaffali della libreria.

Nell' adunanza generale dal 18 dicembre 1887 fu eletto a socio attuale e insieme ad Archivista dell' Accademia il Conte Ferrari Moreni e a socio Onorario il Prof. Luigi Cossa.

Pei temi morali-politici del concorso del 1887 non si potè dare che una menzione onorevole.

Col prossimo 31 dicembre, oltre il termine del concorso ordinario accademico, scade anche quello dello straordinario *Concorso Cossa* pel quale pure dovranno nominarsi i giudici.

Lo scambio dei volumi accademici con altri di altri istituti si è aumentato pure quest' anno e precisamente col Libero

Istituto Wagner di Scienze di *Filadelfia,* col Giornale Americano di Matematiche di *Baltimora*, col Giornale Americano di Archeologia e Belle Arti parimenti di Baltimora, coll'Accademia di Scienze naturali di *Davenport,* coll' Imperiale Università Giaponese di *Tokyo,* colla Società Scientifica Antonio Alzate (Osservatorio Meteorologico Centrale) di *Messico*, coll' Istituto Meteorologico Rumeno di *Bucarest,* colla Unione (Verein) per le Scienze Naturali di *Brunswick*, colla Società Fisico economica di *Koenisberg,* coll' Osservatorio Marittimo di *Trieste* (IV. Sezione dell' I. R. Accademia di Commercio e Nautica), e finalmente coll' Ufficio Centrale di Meteorologia di *Roma.*

Non finiremo senza ricordare con rammarico è vero ma pure colla viva compiacenza di averli potuto annoverare tra i nostri soci:

Giannina Milli l' ultima si può dire dei valorosi nostri poeti estemporanei e non meno valente e affettuosa educatrice.

Il Prof. D. Prospero del Rio eccellente istitutore lui pure nel Seminario e nel Liceo di Reggio Emilia, cultore egregio delle scienze filosofiche e facile e terso scrittore di prosa e di poesia, uno degli ultimi esso pure di quei puristi che, pognamo un po' troppo scrupolosi, hanno giovato tanto alla nostra lingua.

Il Prof. Francesco Carrara luminare delle scienze giuridiche e del foro italiano, e il cui nome anche solo è già un grande elogio.

Cesare Correnti che col senno e colla mano accreditò esso pure e in casa e fuori i rivolgimenti che condussero alla liberazione e all' unificazione della patria comune, publicista e scrittore esimio e nel ministero della Istruzione publica ardito e sapiente e civile riformatore.

Auguro a chi mi succederà in questo uffizio, e per molti anni, la compiacenza di poter riferire che i soci di questa Insigne Accademia sono tutti vivi come di opere egregie e che non muoiono, così anche di robusta e piena salute.

---

# MEMORIE

DELLA

# SEZIONE D'ARTI

C.TE LUIGI-FRANCESCO VALDRIGHI

# FABBRICATORI DI STRUMENTI ARMONICI

## TERZA AGGIUNTA ALL' ELENCO (*)

(*) *V.* volume II, serie II (sezione Arti) a seguito della pag. 106.

| Num.º d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | ABBATE . . . . . . . . . . | Italiana . . | Napoli. . . | 1885 . . . | mandolini . . . . | |
| 3640 | ABSAM . . . . . . . . . . . | Inglese. . . | Wakefield . | s. XIX . . | liutaro generico . | |
| 3641 | ACQUA (DALL') Carlo . . . . | Italiana . . | Milano . . | 1887 . . | chelografo . . . | |
| 3642 | ADAMS . . . . . . . . . . . | Scozzese . . | . . . . . | s. XIX . . | liutaro generico . | |
| 3643 | AGOSTINI Sante . . . . . . . | Italiana . . | . . . . . | 1822 . . . | rist. di W. . . . | *rist. un Achner* |
| 3644 | ALARI Giannantonio . . . . . | » . . | Roma . . . | 1700 . . . | cembali . . . . | |
| 3645 | ALBANESI Sebastiano . . . . . | » . . | Cremona . . | s. XVIII(metà) | liutaro generico . | |
| 3646 | ALBERTIS (DE) Pietro. . . . | Fiamminga . | Roma . . . | 1578-98 . . | liutaro . . . . . | |
| 3647 | ALESSANDRONI Paolo. . . . . | Italiana . . | » . . . | 1855 . . . | violicembali . . . | |
| 3648 | AMATI Angelo . . . . . . . . | » . . | Pavia . . . | 1830 . . . | organi . . . . . | |
| 3649 | AMATI Antonio. . . . . . . . | » . . | » . . . | » . . . | » . . . . . | |
| 3650 | AMELOTTI Carlo . . . . . . . | » . . | Alessandria . | 1884 . . . | piani verticali . . | |
| 3651 | ANDERLINI Giuseppe . . . . . | » . . | Spilamberto . | 1860 . . . | violini . . . . . | |
| 3652 | ANDREA . . . . . . . . . . | » . . | Busto . . . | 1481 . . . | sonagliaro . . . . | |
| 3653 | ANDREA (D'ALBERTO) . . . . | Fiamminga . | Roma . . . | 1608 . . . | liutaro . . . . . | |
| 3654 | ANDREA (M.º Giovanni) . . . . | . . . . . | » . . . | 1606 . . . | liuti e chitarre . . | *Visca* |
| 3655 | ANDREAS Ferdinandus . . . . . | Tedesca . . | Salzburg . . | 17.... . . . | violini . . . . . | *Klotz* |
| 3656 | ANTEGNATI Gio. Francesco . . . | Italiana . . | Brescia . . | s. XVI . . | liutaro generico . | |
| 3657 | ANTOLDI Alessandro. . . . . . | » . . | Mantova . . | 1887 . . . | arpe a tastiera . . | *inventore* |
| 3658 | ANTONIO . . . . . . . . . . | » . . | Milano. . . | 1479 . . . | trombe . . . . . | |
| 3659 | ARGIROPULO Isacco . . . . . | Greca . . . | . . . . . | 1474 . . . | organi . . . . . | |
| 3660 | ARRIGON . . . . . . . . . . | ? . . . . | Torino . . | s. XVIII . . | viti perpetue . . . | |
| 3661 | BACCANELLI Giuseppe. . . . . | Italiana . . | Verdello . . | 1884 . . . | armoniche . . . | |
| 3662 | BACCHETTA Giuseppe . . . . . | » . . | Cremona e Mantova . | 1784 . . . | viole da braccio. . | |
| 3663 | BALLARINI . . . . . . . . . | » . . | Firenze . . | 1887 . . . | raccoglitore e liut. | |
| 3664 | BARABÀS. . . . . . . . . . | » ? . | Cremona . . | 1793 . . . | violonc.ni d'amore | |
| 3665 | BARBIERI Francesco. . . . . . | » . . | Mantova . . | 1780 . . . | violini . . . . . | *A. Guarnieri* |
| 3666 | BARTOLOMEI Domenico . . . . | » . . | Riva . . . | 1808 . . . | violoncelli. . . . | |
| 3667 | BASSIANO . . . . . . . . . | » . . | Roma . . . | 1666 . . . | liuti . . . . . . | |
| 3668 | BASTIANO . . . . . . . . . | » . . | Verona . . | s. XV . . . | liuti, viole ecc. . | |
| 3669 | BATTIONI Alberto . . . . . . | » . . | Foligno . . | 1884 . . . | W. e chitarre . . | *Francese* |
| 3670 | BELLOTTI Bernardo . . . . . . | » . . | Alessandria . | » . . . | piani o cilindri . . | |
| 3671 | BENEDETTI Giuseppe . . . . . | » . . | Piacenza . . | s. XVIII . . | liutaro generico . | |
| 3672 | BENVENUTI Paolo . . . . . . | » . . | B. S. Lorenzo in Nugello | 17.... . . . | W. . . . . . . | |
| 3673 | BERGONZI Giuseppe . . . . . . | » . . | Cremona . . | 1740 . . . | liutaro generico . | |
| 3674 | BERGONZI Pietro . . . . . . . | » . . | » . . | » . . . | » » . | |
| 3675 | BERRA Cesare . . . . . . . . | » . . | Torino. . . | 1884 . . . | piani verticali . . | |

| Num.° d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3676 | BERTASSI Ambrogio. . . . . . | Italiana . . | Piadena . . | 1730 . . . | liutaro generico . | |
| 3677 | BERTUCCI D. Giuseppe . . . . . | » . . | Mont'Orsello | 1748 . . . | W. . . . . . . | |
| 3678 | BESSLER Norberto . . . . . . | Tedesca . . | Würtzburg . | s. XVIII, XIX | liutaro generico . | |
| 3679 | BIANCHI Giovanni. . . . . . . | Italiana . . | Firenze . . | 1746 . . . | violoncelli. . . . | *Carcassi* . . . |
| 3680 | BLAUDO Michele . . . . . . . | » . . | Torino. . . | 1884 . . . | piani verticali . . | |
| 3681 | BLESIO Filippo . . . . . . . . | » . . | Bologna . . | 1888 . . . | raccoglitore . . . | |
| 3682 | BOCCABER Matteo . . . . . . | » . . | Roma . . . | 1605 . . . | tiorbe . . . . . | |
| 3683 | BOLLARINI Giuseppe . . . . . | » . . | Torino. . . | 1884 . . . | piani spinette . . | |
| 3684 | BOLLER Michele . . . . . . . | Tedesca . . | . . . . . | 1780 . . . | W. . . . . . . | |
| 3685 | BOMBERGHI Lorenzo . . . . . | Italiana . . | Firenze . . | s. XVII . . | liutaro generico . | |
| 3686 | BORGNIA Camillo. . . . . . . | » . . | Madrisio . . | 1884 . . . | armoniche. . . . | |
| 3687 | BORTOLOTTI Luigi . . . . . . | » . . | . . . . . | . . . . . | sistri. . . . . . | |
| 3688 | BOSSI-VEGEZZI Giacomo . . . . | » . . | Torino. . . | 1884 . . . | organi . . . . . | |
| 3689 | BOTTI ANTONIO . . . . . . . | » . . | Sassòlo . . | s. XIX . . | contrabassi . . . | |
| 3690 | BRAIDI Giovanni . . . . . . . | » . . | Modena . . | 1766 . . . | liut. gener. e archi | |
| 3691 | BRANDINI. . . . . . . . . . | » . . | Pesaro. . . | 1660 . . . | W. e violoncelli . | |
| 3692 | BREMEISTER Giovanni. . . . . | Fiamminga . | Amsterdam . | s. XVII . . | liutaro generico . | |
| 3693 | BRONZO-BARBARO Francesco . . | Italiana . . | Padova . . | 1660 . . . | » » . | |
| 3694 | BUCA Isabella . . . . . . . . | » . . | Napoli, Roma | 1612 . . . | cimbali . . . . . | *moglie al Nona* |
| — | BUCCHERBERG (V. *Boccaber*) (forse è lo stesso al n. 3682) | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | |
| — | BUECTENBERG | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . . . | |
| 3695 | BUFFIER . . . . . . . . . . | Italiana? . . | Milano. . . | 1884 . . . | arm. organo . . . | |
| 3696 | BUSAN . . . . . . . . . . . | » . . | Vicenza . . | 1740 . . . | liutaro generico . | |
| 3697 | BUTTER Leonardo. . . . . . . | » . . | Udine . . . | 1884 . . . | armoniche . . . . | |
| 3698 | CAGNOLATI Filippo . . . . . . | » . . | Reggio-Emil. | 1665 . . . | cembali. . . . . | |
| 3699 | CALONARDI Marco . . . . . . | » . . | Cremona . . | s. XVII . . | liutaro generico . | |
| 3700 | CALOT o CALOTS . . . . . . | Francese? . | Torino. . . | s. XVIII? . | chitarre. . . . . | |
| 3701 | CANCELLIERI Virgilio . . . . . | Italiana . . | Roma . . . | s. XVII . . | clavicembali . . . | |
| 3702 | CARLO (da Pesaro) . . . . . . | » . . | Pesaro. . . | 1682 . . . | W. . . . . . . | *ordinaria* |
| 3703 | CASTEL J. C. . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | flauti a becco, oboè | |
| 3704 | CAVALERI Giuseppe . . . . . . | Italiana . . | Genova . . | 1737 . . . | W. . . . . . . | |
| 3705 | CELESTINI Giovanni. . . . . . | » . . | Roma, Vicenza | 1583 . . . | clavic. spin., clavicit. | |
| 3706 | CELONIATO Gio. Giuseppe. . . . | » . . | Torino. . . | 1743 . . . | W. . . . . . . | *Cappa* |
| 3707 | CHALLONER Tommaso. . . . . | Inglese . . | Londra . . | s. XVIII . . | liutaro generico . | |
| 3708 | CHARLES J.. . . . . . . . . | Francese . . | Parigi . . . | 1784 . . . | » » . | *Guersan* |
| 3709 | CHELTZ Stefano . . . . . . . | Fiam. o Ted. | Roma . . . | 1602 . . . | » » . | |
| 3710 | CHIAPPO Felice . . . . . . . | Italiana . . | Torino. . . | 1884 . . . | armonium . . . . | |

| Num.º d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | CHIAPPO (DEL) | Italiana | Torino | 1884 | organi | |
| 3712 | CIANDELLI | » | Napoli | s. XIX | possessore | |
| 3713 | CICERONE Giovanni | » | Roma | s. XVIII | cembali | |
| 3714 | CINQUEGRANI Ercole | » | » | 1882 | mandolini | |
| 3715 | CIOCCHI Gaetano | » | Padova | 1800 | liutaro generico | |
| 3716 | COLE Tommaso | Inglese | Londra | 1664-90 | viole da gamba | |
| 3717 | COLLINO | Italiana | Torino | 1884 | organi | |
| 3718 | COLOMBO Luigi | » | Milano | 1887 | organi di cartone | |
| 3719 | CONSILJ Giovanni | » | Terni | 1829 | violini nuova invenz. | |
| 3720 | COPPI (DE) Sante | » | Mantova | 1817 | W. | |
| 3721 | COPPO Armando | Fiamminga | Napoli | 1608 | liutaro generico | |
| 3722 | CORNINO (?) | Italiana | Spilamberto | 1800 | W. | *ordinarissima* |
| 3723 | CORSBY Giorgio | Inglese | Londra | s. XVII | liutaro generico | |
| 3724 | CORTINA (?) | Italiana | | » | cembali | |
| 3725 | CRAILE Magnus | Fiamminga | Roma | » | liutaro generico | |
| 3726 | CRESPI-REGHIZZI Giov. | Italiana | | 1887 | organi di cartone | |
| 3727 | CUPPIN Giovanni | | | | viola baritono | |
| 3728 | CUTHBETT | Inglese | Londra | s. XVII | liutaro generico | |
| 3729 | CUYPERS (nip. di Giovanni v. 778) | Fiamminga | Haya | | liutaro | *stile pesante* |
| 3730 | DADDI Lorenzo | Italiana | Empoli, Siena | 1686 | spinette | |
| 3731 | DECANIIS Nunzio | » | Firenze | fine s. XVIII | liutaro | *guasta mestiere* |
| 3732 | DEROUX | Francese | Parigi | s. XIX | liutaro ristauratore | |
| 3733 | DESSONTI Carlo | Italiana | Torino | 1884 | piani variati | |
| 3734 | DIETRICH Hans | Tedesca ? | Como | 1657-60 | organi | *Hermann* |
| 3735 | DODI | Italiana | Modena | s. XIX (2.ª m.) | viole e contrabassi. | |
| 3736 | DORATO Giuseppe (fu Felice) | » | Odalengo | 1884 | W. | |
| 3737 | DRAGO Angelo | » | Schio | » | raccoglitore | |
| 3738 | DRAGO Antonio | » | » | » | » | |
| 3739 | DUNCAN | Inglese | Aberdeen | s. XVIII | liutaro ristauratore | |
| 3740 | EBERLE Tommaso | Tedesca | Napoli | 1780 | liutaro generico | *Gagliano* |
| 3741 | ECCHIO Giovanni | (?) | Augusta ?<br>Auversa ? | s. XVII | » » | |
| 3742 | ECH (van) | (?) | Roma ? | s. XVI | campane | |
| 3743 | EILLART Giovanni | Fiamminga | » | 1610-12 | intagliatore strum. | *Della Nona* |
| 3744 | ELLERO Giacomo | Italiana | Locipacco | 1884 | W. | |
| 3745 | ELSSLER | Tedesca | Magonza | s. XVIII | liutaro ristauratore | |
| 3746 | ESTE (D') Isabella | Italiana | Mantova | s. XVI | raccoglitrice | |
| 3747 | FABRIS Luigi | » | Venezia | s. XIX | ristauratore | |

| Num.° d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3748 | FAREON | Italiana? | . . . . . | 1884 | organi | |
| 3749 | FAUCLAUSE Giuseppe | Francese | Parigi | 1865 | archetti | *Vuillaume G. B.* |
| 3750 | FEDELI Zeno | Italiana | Foligno | 1884 | organi corali | |
| 3751 | FERAT Paolo | Francese | Parigi | 1887 | organi | |
| 3752 | FERRARI Iacopo | » (?) | Perugia | 1486 | » | *Lorenzo da Prato* |
| 3753 | FERRARI Marco | Italiana | Novara | 1884 | clavicembali | |
| — | FIECHTL (v. FIETL e ULRICH) | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | |
| 3754 | FIESCHI Lionello | Italiana | . . . . . | . . . . . | . . . . . | |
| — | FILANO (V. *Fileno*) (N. 3755) | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | |
| 3755 | FILENO Donato | Italiana | Napoli | 1779 | pandorini, mandolini | |
| 3756 | FORNARI (V. *Fornarone*) | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | |
| 3757 | FORNARONE (IL) | Italiana | Bologna | . . . . . | liutaro generico | |
| 3758 | FORNO (DAL) Cristoforo | » | Roma | 1608 | » » | |
| 3759 | FRAISER Giorgio | Tedesca | Cremona | 1666 | » » | *N.º Amati* |
| 3760 | FULIGNATI Sante | Italiana | Firenze | 1887 | raccoglitore | |
| 3761 | GALIMOTTI | » | . . . . . | 1884 | armoniche | |
| 3762 | GALTANI Rocco | » | Firenze | s. XVII | liutaro generico | |
| 3763 | GAUD Mattia | Fiamminga | Gand | s. XVIII | cembali | |
| 3764 | GARINI Michelangelo | Italiana | . . . . . | s. XIX | W. | |
| 3765 | GASPARINI | » | . . . . . | 1884 | ocarine | |
| 3766 | GENLIS (de S. Aubin) | Francese | Parigi | 1805 | chelografo | |
| 3767 | GERONI Domenico | Italiana | Ostiano (Bres.) | 1817 | liutaro generico | |
| 3768 | GHEZZI | » | . . . . . | 1884 | ocarine | |
| 3769 | GHIDINI Carlo | » | Parma | 1773 | liutaro generico | *Bolognese* |
| 3770 | GIACHETTI Giuseppe | » | Cigliano | 1884 | organetti e piani | |
| 3771 | GIACOMO (detto il TEDESCO) | Tedesca | . . . . . | 1473 | organi | |
| 3772 | GIANAZZO Carlo | Italiana | Pamparato | 1884 | raccoglitore | |
| 3773 | GIANNANDREA | Fiamminga | Roma | 1606 | liuti | *Visco* |
| 3774 | GIANNI Alessio | Italiana | Montagne Mod. | 1793 | W. | |
| 3775 | GIORGIO (di Gerardo) | Fiamminga | . . . . . | 1475 | organi | |
| 3776 | GIOVANNI Alberto | Italiana? | Roma | 1611 | liuti | |
| 3777 | GIOVANNI d Enrico | Fiamminga | » | 1590 | chitarre | |
| 3778 | GIOVANNI (mastro) | Italiana | Gaeta | 1476 | organi di carta | |
| 3779 | GIOVANNINI Giorgio | » | Roma | 1611 | liuti | |
| 3780 | GIRAULT (mastro) Giovanni | . . . . . | . . . . . | . . . . . | » | |
| 3781 | GLOSS | . . . . . | . . . . . | . . . . . | W. | |
| 3782 | GONDOLO Giorgio | Italiana | Torino | 1884 | W. | |

| Num.° d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3783 | GUADAGNINI Giuseppe. . . . . | Italiana . . | Torino. . . | 1884 . . . | W. e violoncelli . | |
| 3784 | GUDIS Girolamo . . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | viole d'amore tenori | |
| 3785 | GUERRINI Giuseppe . . . . . . | Italiana . . | Siena . . . | 1813 . . . | liutaro ristauratore | |
| 3786 | GUGLIELMO . . . . . . . . . | » . . | Reggio (?) . | 1449 . . . | organi . . . . . | |
| 3787 | HAID Giovanni . . . . . . . . | Tedesca . . | Como . . . | s. XVII . . | organi . . . . . | *Hermann* |
| 3788 | HARRIS Carlo . . . . . . . . | Inglese . . | Londra . . | s. XVIII, XIX | liutaro generico . | |
| 3789 | HART Giovanni . . . . . . . . | » . . | » . . | n. 1805 + 74 . | ristaur. e raccogl. . | |
| 3790 | HAUVESPRE Enrico. . . . . . | Francese . . | . . . . . | 1887 . . . | raccoglitore . . . | |
| 3791 | HEC Giovanni. . . . . . . . . | Fiamminga . | Roma . . . | s. XVII . . | liutaro generico . | |
| 3792 | HENDRIX Giacomo (V. *Jacobs* e *Jacobz*) . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . | |
| 3793 | HENRY Eugenio . . . . . . . | Francese . . | Parigi . . . | 1885 . . . | liutaro generico . | |
| 3794 | HERMANZ Gilles . . . . . . . | Fiamminga . | Utrecht . . | 1626-27 . . | organi . . . . . | |
| 3795 | HERON-ALLEN. . . . . . . . | Inglese . . | Londra . . | 1885 . . . | chel. e dilett. costr. | |
| 3796 | HILTZ Paolo . . . . . . . . . | Tedesca . . | Nüremberg . | s. XVII . . | liutaro generico . | |
| 3797 | HOEBRCHTS. . . . . . . . . | Fiamminga . | Maestricht . | 1793 . . . | cistri a tastiera . . | |
| 3798 | HOPF . . . . . . . . . . . . | Tedesca . . | ? . . . . | 1880 . . . | W. . . . . . . | |
| 3799 | HORIL Giacomo. . . . . . . . | » . . | . . . . . | s. XVIII . . | W. . . . . . . | |
| 3800 | HUME Riccardo. . . . . . . . | Inglese . . | Edimburg. . | s. XVI . . | liutaro generico . | |
| 3801 | INDELAMI Matteo. . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | chitarre Italiane . | |
| 3802 | INDELANCH Stefano. . . . . . | Fiamminga . | Roma . . . | 1643 . . . | liutaro generico . | |
| 3803 | IORIO Vincenzo . . . . . . . . | Italiana . . | Napoli. . . | s. XIX . . | » » . . | |
| 3804 | JÜCHLING F. . . . . . . . . | Tedesca . . | Dresda. . . | 1888 . . . | archetti e liutaro . | |
| 3805 | KEUPPERS Giovanni . . . . . | Fiamminga . | . . . . . | s. XVIII . . | liutaro generico. . | |
| 3806 | KINDLER Giovanni . . . . . . | Svizzera . . | Berna . . . | 1475 . . . | strumentaio . . . | |
| 3807 | KOLTZ Giuseppe . . . . . . . | Tedesca . . | . . . . . | . . . . . | liutaro generico. . | |
| 3808 | KOLL Giovanni . . . . . . . . | » . . | München . . | s. XVII . . | » » . . | |
| 3809 | KOPF . . . . . . . . . . . . | » . . | Berlino poi New Yorck | 1881 . . . | archetti. . . . | *il Tourte odierno della Germania* |
| 3810 | KRAMMER . . . . . . . . . . | » . . | München . . | s. XVIII . . | liutaro generico. . | |
| 3811 | LANCI Carlo . . . . . . . . . | Italiana . . | Parma. . . | 1685 . . . | organaro . . . . | |
| 3812 | LANDOLFI Pietro. . . . . . . | » . . | Milano. . . | s. XVIII . . | liutaro generico . . | |
| 3813 | LANOY . . . . . . . . . . . | Fiamminga . | . . . . . | . . . . . | » » . . | *italiana* |
| 3814 | LANZALOTO (mastro) . . . . . | Italiana . . | Milano . . | 1468 . . . | sonagliaro . . . . | |
| 3815 | LECCHI Enrico . . . . . . . . | » . . | Modena . . | 1885 . . . | chitarre. . . . . | |
| 3816 | LECHLEISTER . . . . . . . . | Fiamminga . | Leida . . . | . . . . . | liutaro generico. . | *Stradivari* |
| 3817 | LEFÈVRE . . . . . . . . . . | » . . | . . . . . | . . . . . | » » . . | *modello origin.* |
| 3818 | LEOPOLDO . . . . . . . . . | Tedesca . . | Cremona . . | 1643 . . . | » » . . | *N.° Amati* |
| 3819 | LEPRI Paolo . . . . . . . . . | Italiana . . | Sassòlo . . | s. XVI . . | organaro . . . . | |

| Num.° d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3820 | LEYDEN Pietro | Svizzera | Friburgo | 1492 | organi | |
| 3821 | LIEDOLF Gius. Ferdinando | Tedesca | Vienna | s. XVIII | liutaro generico | |
| — | LIOB (V. *Leyden*) (al N. 3820) | | | | | |
| — | LOLLIO (V. *Lolio*) | | | | | |
| 3822 | LOLY Iacopo | Italiana | Napoli | 1727 | liutaro generico | *Grancino* |
| 3823 | LONY | Francese? | | | *galoubets* | |
| 3824 | LOTT Federico-Giovanni | Tedesca | Londra | † 1871 | liutaro generico | *paterna* |
| 3825 | LOTT Giorgio-Federico | » | » | † 1868 | » » | » |
| 3826 | LOTT Giovanni-Federico | » | » | 1771 | contrab. e violonc. | *eccellente* |
| 3827 | LURIA Roberto | Italiana | Torino | 1884 | raccoglitore | |
| 3828 | MACCHI | » | Cairo d'Egitto | 1884 | piani egiziani | |
| 3829 | MÀINO (DEL) | » | Milano | 1884 | str. da flato lignei | |
| 3830 | MALSBERGER Bernardo | Tedesca | Hallein | 1714 | W. | |
| 3831 | MANTOVANI | Italiana | Parma | s. XVIII | liutaro generico | |
| 3832 | MARCO Antonio | » | Venezia | s. XVIII | » » | |
| 3833 | MARCONTE Carlo-Adolfo | ? | Mirecourt e Parigi | 1840 | » » | |
| 3834 | MARIA (DE) Giuseppe | Italiana | Napoli | | mandòle napoletane | |
| 3835 | MARTINI Giovanni-Simone | » | Todi | 1608 | liutaro | |
| 3836 | MARVERTI A. | » | Modena | 1834 | W. | *ordinari* |
| 3837 | MEIBERI Francesco | » | Livorno | s. XVII, 1750 | liutaro generico | |
| 3838 | MENEGUZZI Carlo | » | Padova | 1884 | W. e violoncelli | |
| 3839 | MERLINO | » | | 1884 | strumenti da fiato | |
| 3840 | MEURICOFFRE | | Napoli | 1880 | possessore | |
| 3841 | MEUSIDLEO Giovanni | Tedesca | Nüremberg | s. XVI | liutaro generico | |
| 3842 | MICHEL | | | | clarinetti | |
| 3843 | MOLA Francesco | Italiana | Cremona | 1653 | liutaro generico | *N.° Amati* |
| 3844 | MONACHINI Francesco | » | Napoli | 1725 | mandolini | |
| 3845 | MONTALDI Greg. (V. *Montani* (2126) | » | Cremona | 1730 | liutaro generico | *Stradivari* |
| 3846 | MONGELLUZZO Raffaello | » | Napoli | 1884 | armoniche a registri | |
| — | MONTECHIARI (V. *Monticchiaro Zanetto* N. 2133) | | | | | |
| 3847 | MORONUS Heraclius | | | | martelli armonici | |
| 3848 | MOTTA Emilio | Italiana | Milano | 1887 | chelografo | |
| 3849 | NONA (DELLA) Francesco | » | Roma | 1610-12 | clavicembali | |
| 3850 | NORRIS Giovanni | Inglese | Londra | s. XVIII, XIX | liutaro generico | |
| 3851 | NUGENT | ? | Edimburg | s. XVII | arpe perfezionate | |
| 3852 | ORLANDI Pierantonio | Italiana | Roma | 1608 | corde arm. per liuti | |
| 3853 | PIACQUET | | | | arpachitarra | |

| Num.° d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3854 | PLANTA Ulrico . . . . . . . | . . . . . | Firenze . . | 1838 . . . | W. . . . . . . . | *ordinarissimi* |
| 3855 | PASSAPONTI Giovanni. . . . . | Italiana . . | » . . | 1750 . . . | sordini minuscoli . | |
| 3856 | PELLICCIARI Roberto . . . . . | » . . | S. Cesario sul Panaro. . | 1887 . . . | W. . . . . . . . | |
| 3857 | PEROSA (?) D. . . . . . . . . | » ? . | . . . . . | s. XVIII . . | flauti a una sola chiave e flautini | |
| 3858 | PERUGIA (DEL) Ferdinando. . . | » . . | Firenze . . | 1885 . . . | mandolini a 6 corde | |
| 3859 | PETILLO . . . . . . . . . . | » . . | Napoli. . . | 1884 . . . | armoniche a bicc. . | |
| 3860 | PIAM Johannes . . . . . . . . | Francese . . | Ramont . . | 1466 . . . | organi . . . . . | |
| 3861 | PICCOLELLIS (DE) Giovanni . . | Italiana . . | Napoli. . . | 1885 . . . | chelografo e possess. | |
| 3862 | PICCOLELLIS (DE) Ottavio . . . | » . . | Firenze . . | 1885 . . . | possessore . . . . | |
| 3863 | PICINO . . . . . . . . . . . | » . . | Padova . . | 1712 . . . | liutaro generico . | |
| 3864 | PILOTTI Giuseppe . . . . . . . | » . . | Bologna . . | n. 1784 + 1838 | strumentaio . . . | *paterna* |
| 3865 | POTTER (seniore). . . . . . . | Inglese . . | . . . . . | . . . . . | flauti traversi . . | |
| 3866 | PRAGA. . . . . . . . . . . | Italiana . . | Genova . . | 1884 . . . | liutaro generico . | |
| 3867 | PRANDINI Fausto. . . . . . . | » . . | Pisa . . . | 1777 . . . | W. . . . . . . . | |
| 3868 | PRESTON. . . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | sistri napoletani . | |
| 3869 | QUARENGHI. . . . . . . . . | Italiana . . | Milano . . | s. XIX. . . | possess. e chelografo | |
| 3870 | RABAGLIETTI Antonio. . . . . | » . . | Verona . . | 1652 . . . | liutaro generico . | |
| 3871 | RASPINI Zaccaria-Moisè . . . . | » . . | Brescia . . | 1702 . . . | pianoforti . . . . | |
| 3872 | RAYNALDI (mastro) Antonio detto SIMONETTA . . . . . . . . | Francese . . | Langres, Roma | 1517 . . . | liuti . . . . . . | |
| 3873 | RENISTO . . . . . . . . . . | Italiana . . | Cremona . . | s. XVIII . . | liutaro generico . | |
| 3874 | REYNER de l'Isle. . . . . . . | Francese . . | . . . . . | 1809 . . . | arpa d. armon.-forte | |
| 3875 | RIEGER Johannes . . . . . . . | Tedesca . . | Mittenwald . | s. XVIII, IX | W. . . . . . . . | |
| 3876 | RIVA Giambattista. . . . . . . | Italiana . . | Parigi . . . | 1620 . . . | sordelline . . . . | |
| 3877 | RIVA Giovanni . . . . . . . . | » . . | Piacenza . . | 1884 . . . | W. . . . . . . . | |
| 3878 | RIVA (fratelli) . . . . . . . . | » . . | Ferrara . . | 1888 . . . | str. di legno a fiato | |
| 3879 | ROCCA Giuseppe-Antonio . . . . | » . . | Piemonte. . | 1737 . . . | liutaro generico . | |
| 3880 | ROCCA Luigi. . . . . . . . . | » . . | Rivergaro . | 1888 . . . | armonìpodi . . . | |
| 3881 | RONDANI Ernesto. . . . . . . | » . . | Torino . . | 1884 . . . | W. . . . . . . . | |
| 3882 | ROOKE Guglielmo. . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | cetere . . . . . | |
| 3883 | ROTONDO. . . . . . . . . . | Italiana . . | Napoli. . . | 1880 . . . | possessore . . . . | *Techler* |
| 3884 | ROUMEN J. . . . . . . . . . | Belga . . . | . . . . . | 1874 . . . | liutaro generico . | |
| 3885 | ROVATI Cristoforo . . . . . . | Italiana . . | Bazzano . . | 1789 . . . | W. ordinari . . . | |
| 3886 | SANCTIS (DE) Giovanni . . . . | » . . | Roma . . . | 1884 . . . | mandolini e piani-*secretaire*. . . | |
| 3887 | SCARABELLI Agostino (V. *Traeri*) | » . . | Castelfranco dell'Emilia | 1769 . . . | organi . . . . . | |
| 3888 | SEGHER Girolamo. . . . . . . | Tedesca . . | Cremona . . | 1680 . . . | liutaro generico . | *N.° Amati* |
| 3889 | SICILIANO G. B. d'Antonio . . . | Italiana . . | Venezia . . | 1680 . . . | » » . | *paterna* |
| — | SIMONETTA (V. *Raynaldi*). . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . | |

| Num.º d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3890 | SINGER Giorgio-Ferdinando . . . | Tedesca . . | Augusta . . | 1724 . . . | W. . . . . . . | |
| 3891 | SPADARI Francesco . . . . . . | Italiana . . | Pesaro. . . | 1603 . . . | W. . . . . . . | |
| 3892 | SPYKER Giacomo. . . . . . . | Fiamminga . | . . . . . | . . . . . | liutaro generico . | |
| 3893 | STASSI Stasio . . . . . . . . | Italiana . . | Roma . . . | 1608 . . . | cantinaro . . . . | |
| 3894 | STRAUBE. . . . . . . . . . | Tedesca . . | Berlino . . | s. XVIII . . | liutaro generico . | |
| 3895 | STRAUSS Giuseppe . . . . . . | » . . | Neustadt . . | » . . | » » . | |
| 3896 | STREGER Magnus . . . . . . | » . . | Venezia . . | . . . . . | liuti . . . . . . | |
| 3897 | STROBL Giovanni . . . . . . . | » . . | Hallein . . | s. XVIII . . | liutaro generico . | |
| 3898 | SUCA Antonio-Eustachio . . . . | Italiana . . | Roma, Napoli | s. XVII . . | arpe (3 ord. di corde) | |
| 3899 | SUDENTI Geminiano. . . . . . | » . . | Modena e Nonantola. . | 1496 . . . | campane . . . . | |
| 3900 | SYLVESTRE Giulio (?). . . . . | Francese . . | Lyon . . . | 1834 . . . | chitarre . . . . | *unito al fratello Romana* |
| 3901 | TACCONI Enrico . . . . . . . | Italiana . . | Roma . . . | 1884 . . . | mandolini . . . . | |
| 3902 | TANI (DE) . . . . . . . . . | » . . | Verona . . | 1884 . . . | strumenti d'ottone. | |
| 3903 | TARASCONI Giuseppe . . . . . | » . . | Milano. . . | 1888 . . . | liutaro ristauratore | |
| 3904 | TAURINI . . . . . . . . . . | » . . | Cremona . . | 1707 . . . | liutaro generico. . | |
| 3905 | TEYBLER Jacopo . . . . . . . | Tedesca . . | Plannar . . | 1473 . . . | organi . . . . . | |
| 3906 | THOMPSON Roberto. . . . . . | Inglese. . . | Londra . . | s. XVIII . . | liutaro generico. . | |
| 3907 | TRAPANI Raffaele . . . . . . | Italiana . . | Napoli. . . | 1800 . . . | » » . | |
| 3908 | TURNER Guglielmo . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | viole di bordone . | |
| 3909 | VALLINI Giulio. . . . . . . . | Italiana . . | Cremona . . | s. XVIII . . | violini . . . . . | |
| 3910 | VANDERZEIDEN Guglielmo . . . | Fiamminga . | . . . . . | . . . . . | liutaro generico. . | *Amati* |
| 3911 | VANECHIO . . . . . . . . . | ? ? . | Roma ? . . | s. XVI. . . | campane . . . . | |
| 3912 | VENTAPANE Lorenzo . . . . . | Italiana . . | Napoli. . . | 1828 . . . | W. ed arpe . . . | *Gagliano* |
| 3913 | VIGANZIO Lodovico . . . . . . | » . . | Roma . . . | 1623 . . . | liuti . . . . . . | |
| 3914 | VINCI (DA) Leonardo . . . . . | » . . | Vinci . . . | s. XVI . . | strumentaio . . . | |
| 3915 | VISCHI . . . . . . . . . . . | » . . | Spilamberto. | 1880 . . . | liutaro generico . | *Fiorini Raffaele* |
| 3916 | VISCO Bruto . . . . . . . . . | » . . | Piperno . . | 1606 . . . | liuti e chitarre . . | |
| 3917 | VISCONTI Gaetano . . . . . . | » . . | Bologna . . | 1809 . . . | chitarre. . . . . | |
| 3918 | VITTINO . . . . . . . . . . | » . . | Torino. . . | 1884 . . . | organi . . . . . | |
| 3919 | WAFELE Corrado. . . . . . . | Tedesca . . | Mittenwald . | fine s. XVII. | liutaro generico. . | |
| 3920 | WAGNER Giuseppe . . . . . . | » . . | München . . | s. XVIII . . | » » . . | |
| 3921 | WETTENGEL Gustavo Adolfo . . | » . . | Neuchircken. | pr. s. XIX . | liutaro e chelografo | |
| 3922 | WEYMANN Cornelio. . . . . . | ? . . . . | Amsterdam . | s. XVIII . . | liutaro generico . | |
| 3923 | WIBRECHT Gilberto. . . . . . | ? . . . . | » . | » . . | » » . | |
| 3924 | WICKERT . . . . . . . . . | Tedesca . . | Linz e Halle | » . . | » » . | |
| 3925 | WILLAY Luigi . . . . . . . . | Fiamminga . | Bruges. . . | 1426 . . . | bombarde dolzaine e flauti . . . . | |
| 3926 | WILLARTT (?). . . . . . . . | » . | » . . . | » . . . | » » . . | |

| Num.° d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3927 | WISS Giacob . . . . . . . . . | Tedesca . . | Salzburg . . | s. XVII . . | liutaro generico. . | |
| 3928 | WITHERS Eduardo . . . . . . | Inglese . . | Londra. . . | f. XVIII p. XIX | » » . . | |
| 3929 | ZANETTO. . . . . . . . . . . | Italiana . . | . . . . . | 1884 . . . | cromografi . . . | |
| 3930 | ZANFRETTA Gaetano . . . . . | » . . | Verona . . | » . . . | organi . . . . . | |
| 3931 | ZEN Caterino. . . . . . . . . | » . . | Venezia . . | 1538-81 . . | raccoglitore . . . | |
| 3932 | ZINI Francesco . . . . . . . . | » . . | Fiorano mod.e e Firenze . | 1887 . . . | » . . . | |

## QUARTA AGGIUNTA

| Num.° d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3933 | ANTONIO (Mastr') . . . . . . | Italiana . . | Venezia . . | s. XVI . . | lire da arco . . . | *primitiva* |
| 3934 | BARRATA-EMENTOLI (?) . . . | » . . | Padova. . . | s. XVII (?) . | arciliuti. . . . . | |
| 3935 | BATTISTA Giuseppe . . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1725 . . . | timpanoni . . . . | |
| 3936 | BUGATTI Carlo. . . . . . . . | Italiana . . | Milano. . . | 1888 . . . | tamburicordi . . . | |
| 3937 | CAMINATI Pietro . . . . . . . | » . . | Mantova . . | » . . . | tecnologo . . . . | |
| 3938 | CAPILUTO Giulio . . . . . . . | » . . | » . . | 1545 . . . | spinette. . . . . | |
| 3939 | DOVFER Nicola . . . . . . . | Tedesca . . | ? . . . . | 1774 . . . | viole da braccio. . | |
| 3940 | GENLIS (DE S.t AUBIN) contessa | Francese . . | Parigi . . . | 1805 . . . | metodo d'arpa . . | |
| 3941 | HENRICHINI Agostino . . . . . | ? . . . . | ? (Slesia). . | 1606 . . . | clavicembali . . . | |
| 3942 | HIEBER Giovanni . . . . . . . | Tedesca (?). | Venezia . . | . . . . . | liuti . . . . . . | |
| 3943 | JADRA Marco (V. n.° 1697, elenco) | Italiana . . | ? . . . . | 1552 . . . | spinette e virginali | |
| 3944 | PASIO Alessandro . . . . . . . | » . . | Modena . . | 1493 . . . | » » | |
| 3945 | POSTA Cristoforo . . . . . . . | » . . | Milano . . | 1666 . . . | violoncelli. . . . | *Bresciana* |
| 3946 | RAILLICH Pietro . . . . . . . | ? . . . . | Padova . . | s. XVII . . | liuti . . . . . . | |
| 3947 | RESLE Andrea . . . . . . . . | ? . . . . | Fiesse (Bresc.) | 1741 . . . | violini . . . . . | |
| 3948 | REYER de l'Isle (V. n. 3840, 1a giun. all' elenco . . . . . . . . | Francese . . | ? . . . . | 1809 . . . | arpe . . . . . . | |
| 3949 | SECCHI Angelo . . . . . . . . | Italiana . . | Arceto. . . | 1879 . . . | fisico. . . . . . | |
| 3950 | TAMPLINI Giuseppe . . . . . . | » . . | Londra . . | 1846, 88 . . | fagotti . . . . . | *Bœhm* |
| 3951 | VEZZELLI Pietro . . . . . . | » . . | Bologna . . | 1888 . . . | strumentaio . . . | |
| 3952 | WILLENT-Bordogni . . . . . . | ? . . . . | Londra . . | 1848 . . . | fagotti . . . . . | *novatore* |
| 3953 | ATTORE Michele . . . . . . . | Italiana . . | Padova . . | 1583 . . . | arciliuti. . . . . | |
| 3954 | BRIESSEN Matteo. . . . . . . | . . . . . | Innspruck. . | 1764 . . . | viole da braccio. . | |
| 3955 | BRUSA . . . . . . . . . . . | Italiana . . | ? . . . . | . . . . . | strumenti a fiato . | |
| 3956 | COLLI . . . . . . . . . . . | » . . | . . . . . | . . . . . | mandolini . . . . | |
| 3957 | DINELLI Carlo . . . . . . . . | » . . | Fanano . . | 1887 . . . | violoncelli. . . . | *ordinarissima* |
| 3958 | RIVA Gio: Battista . . . . . . | » . . | ? . . . . | s. XVII . . | cornamuse, sordelline o musette . | |

| Num.º d'ordine | COGNOMI E NOMI | NAZIONE | PATRIA o DOMICILIO | DATE ACCERTATE | SPECIALITÀ | SCUOLA, STILE o SISTEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3959 | RIVA Giulio (prete) . . . . . . | Italiana . . | . . . . . | . . . . . | cornamuse, sordelline o musette . | |
| 3960 | » Vincenzo . . . . . . . . | » . . | . . . . . | . . . . . | » | |
| 3961 | UMMAN Giorgio . . . . . . . | Tedesca . . | . . . . . | . . . . . | viole d'amore . . | |
| 3962 | WORCKEN Giorgio . . . . . . | » . . | . . . . . | 1636 . . . | sordini . . . . . | |
| 3963 | GIACOMO . . . . . . . . . . | Italiana . . | Chioggia . . | 1346 . . . | liutaro . . . . . | |
| 3964 | GIOVANNI . . . . . . . . . | » . . | Venezia . . | 1353 . . . | cantinaro . . . . | |
| 3965 | MARCO . . . . . . . . . . . | » . . | » . . | 1390 . . . | organi . . . . . | |
| 3966 | FRANCESCO (Fra') . . . . . . | » . . | » . . | 1388 . . . | » . . . . . | |
| 3967 | GIACOBELLO, di Lanzaroto . . . | » . . | » . . | 1364 . . . | » . . . . . | |
| 3968 | FILIPPINO (Fra') . . . . . . . | » . . | » . . | 1397 . . . | rist. d'organi . . | |
| 3969 | GIANNANTONIO di Biagio . . . | » . . | Modena . . | 1485 . . . | manocordi . . . . | |
| 3970 | BONISSIMO, Stefano di Giannantonio, di Biagio . . . . . . | » . . | Venezia . . | 1513-15 . . | arpicordi . . . . | |
| 3971 | CARCANO Lorenzo . . . . . . | » . . | Milano . . | 1400 . . . | vend. arpe . . . . | |
| 3972 | VINCIGUERRA Paolo . . . . . | » . . | Venezia . . | 1437 . . . | organi . . . . . | |
| 3973 | GIORGIO (prete) . . . . . . . | » . . | . . . . . | 1474 . . . | » . . . . . | |
| 3974 | MARINO di Marco . . . . . . . | » . . | Venezia . . | 1475 . . . | » . . . . . | |
| 3975 | PIETRO di Francesco . . . . . | » . . | » . . | 1501 . . . | » . . . . . | |
| 3976 | DOMENICO di Lorenzo . . . . . | » . . | Lucca . . . | 1502 . . . | » . . . . . | |
| 3977 | MARCANTONIO di Lorenzo . . . | » . . | Venezia . . | 1510 . . . | » . . . . . | |
| 3978 | STEFANO di Giovanni . . . . . | » . . | » . . | 1506 . . . | clavicembali . . . | |
| 3979 | CERVO Giovanni . . . . . . . | » . . | S. Angelo . | 1489 . . . | liuti . . . . . . | |
| 3980 | MALTA Simeone . . . . . . . | » . . | Venezia . . | 1499 . . . | » . . . . . . | |
| 3981 | FRANCFORT Giovanni . . . . . | ? . . . . | Vienna . . . | s. XV . . . | » . . . . . . | |
| 3982 | SCHONVELT Martino . . . . . | . . . . . | Venezia . . | 9502 . . . | » . . . . . . | |
| 3983 | SIGISMONDO (Mastro) . . . . . | Tedesca . . | » . . | 1514 . . . | liutaro . . . . . | |
| 3984 | SANTO di Bartolomeo . . . . . | Italiana . . | » . . | 1536 . . . | » . . . . . | |
| 3985 | NICOLA (mastro) di mastr'Andrea | » . . | Verona, Ven.ª | 1503 . . . | organi . . . . . | |
| 3986 | ANDREOLO . . . . . . . . . | » . . | Venezia . . | 1359 . . . | liuti . . . . . . | |
| 3987 | SANSON (mastro) . . . . . . . | » . . | » . . | s. XV . . . | » . . . . . . | |
| 3988 | GERONIMO (mastro) Francesco . . | » . . | Monte-negro . | 1574 . . . | organi . . . . . | |
| 3989 | FRANCESCO (mastro) . . . . . | » . . | Brescia . . | » . . . | » . . . . . | |
| 3990 | TOMMASO di ser Marco . . . . | » . . | Venezia . . | 1427 . . . | » . . . . . | |

# NUOVE NOTE ESPLICATIVE

ALL' ELENCO E SUCCESSIVE AGGIUNTE

# DEI FABBRICATORI DI STRUMENTI ARMONICI (1)

---

(268) (*) **BELLISOMO (PAOLO).** — Così di questo musicista parla TESEO ALBONESIO, da me già citato dall' *Introductio in Chaldaicam Linguam.*

« Giudico... non potersi defraudare della dovuta lode il mio buon « canonico e concittadino PAULO BELLISOMO: il quale, oltrecchè con tutta « perfezione suona la *liutina*, e ottimamente, quando v' ha d' uopo, accorda « le canne degli organi, nei clavocimbali poi addatta in modo tale, le lin- « guette de' *plettri* (dette da Cicerone i *denti delle corde*) composte della « parte cornea delle penne d' uccelli (avoltoi, corvi, ed altri) che in ciò non « cede a niuno qualsiasi eccellente musicista. Ed egli è, di più, tanto va- « lente nell' opportuna prontezza dell' orecchio e delle dita, che, spesso e « piucchè spesso, allorquando ha giustamente accordato quel clavicembalo « *che ha due ordini di corde,* chiama gli angeli dal cielo a testimonî della « vera armonia che ne risulta. »

---

(1) I *numeri tra parentesi* corrispondono a *quello d' ordine* delle tabelle presentanti l' elenco ed aggiunte all' elenco di fabbricatori di strumenti armonici. L' *asterisco* apposto dopo il numero d' ordine segna quei fabbricatori de' quali già si fece menzione nel volume II, serie II delle *Memorie dell' Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, (Sezione Arti),* 1884.

(*) Vedi nelle mie *note* a' *Fabbricatori di strumenti armonici,* Vol. II, Ser. II. nelle *Memorie della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Modena* (Sez. arti), p. 125.

(518) (*) **CALABRÌ (DI) (PIER-VITTORIO).** — Già, a pagina 131, accennai a questo fabbricatore di *lire da arco*, che si fe' sentire a suonare il *violino* alla corte d'Alfonso in Ferrara, nel 1550-51, epoca osservabilissima per gli archeologi della liuteria, a cagione della trasformazione della famiglia delle *viole* in quella de' *violini*. Ora potendosi anche talpoco fantasticar co' poeti, poichè irresistibilmente lo ispira quello strumento, ricordante le tradizioni della lira d'Anfione, d'Apollo e d'Orfeo, si può aggiungere (senza volere presuntuosamente fissarne l'apparizione) che, disegnato tal quale ei fu dai TESTATOR, GASPARE DA SALÒ, GIOVITA RODIANI e i MAGGINI nel XVI e XVII secolo, la di lui mistica forma sembrò divinata fino da tempi ben più remoti. La forma del violino può richiamare l'*ancìle*, scudo sacro, che, favoleggiato essere caduto dal cielo, conservavasi in Roma nella curia di Re Numa, ed i cui ornati per coincidenza stranissima raffigurerebbero gli *ff* de' gli primitivi strumenti ad arco. Così diffatti l'*ancìle* vedesi prodotto in una medaglia d'Augusto e in un nummo d'Antonino Pio nella sua forma oblunga, ovale, presentando per di più due cavità semicircolari, da ciascuna parte della sua lunghezza, ritraenti i CC dell'odierno re delle orchestre.

(1361) (*) **GUERRA (GIACOMO).** — In un *violino* di questo dilettante meccanico v'ha un tentativo d'innovazione nel modo di collocare l'anima, che sarebbevi fissata con una vite. Qui non m'è dato descriverla, non avendo potuto stavolarlo ed esaminarlo a mio agio e piacimento. In ogni modo il nome di questo buon modenese può aggiungersi alla schiera de' tentatori d'innovazioni nella fabbricazione degli strumenti ad arco.

(1536) **INZÒLI (PACIFICO).** — Negli *Opuscoli Rel. Lett. e Morali*, Serie 4.ª Tomo IX. Fascicolo XXVI, marzo e aprile 1881, pag. 276 che stampavansi in Modena dalla Società Tipografica si leggeva:

« Nuovo *organo* del Cav. PACIFICO INZOLI inaugurato alla villa di Verucchio il 24 e 25 ottobre 1880. Imola 1880, Tip. Galeati. » Il Ch. P. GIOVACCHINO da Verucchio M. R. oltre a due buoni sonetti stampati in fogli volanti ad onore del valente fabbricatore d'organi in Crema, dalla cui officina è uscito quello per la chiesa de' Francescani in Verucchio, ha pubblicato la prosa sovr' annunciata. Lasciando agl' intelligenti la parte, per così dire, tecnica, che mette in mostra i pregi di quell' organo, è notevole il tratto ove tiensi discorso della incominciata restaurazione della musica sacra.

---

(*) Vedi nelle *note* ecc. a pag. 131.
(*) Vedi nelle *note* pubbl. nel 1884 a pag. 162.

(1744) (*) **GUSNASCUS (LAURENTIUS)** PAPIENSIS. — Ulteriori ricerche mi obbligano a ritornare su questo celebratissimo artefice, detto *principe* fra' suoi contemporanei nell' arte organaria (sec. XVI), amico d'ALDO MANUZIO e conoscente di LEONARDO DA VINCI. Nel Museo CORRER a Venezia dovevansi rinvenire i resti d' un piccolo organo suo a 4 ordini di canne, costrutto nel 1494: su questi v' era una iscrizione latina e due greche, e possedevali un dì la famiglia ZEN (1).

Del GUSNASCO LORENZO da Pavia parlarono l' Albonesio (Teseo Ambrogio) (2) Sabba da Castiglione, Armand Baschet, Magenta Carlo, e il Dall' Acqua (3). — Così lodavalo frattanto l' Albonesio.

« E che dirò di te, o LORENZO GUSNASCO? di te, il quale nell' arte « lignaria inventasti cosa alla quale soltanto fu dato giungere a pochi, e « forse a niuno?

« Ommesso avere tu costruito qualsiasi strumento musicale di legno « che mulinasse il tuo genio, e, così perfettamente ed elegantemente, da « proclamarsi, da' musici tutti, nulla potersi fare di meglio, tanto sapesti « acconciamente tagliare due asse, e levigarle col ferro, e con sapienza ed « artificio squisito squadrarle, che mentre egualmente ed a vicenda ab- « binate si toccassero, giammai potevansi staccare, per quanto sforzo vi si « adoperasse. Ma di più: non era facile, anzi, oso dire, piuttosto in modo « alcuno, non potevasi distinguere nè il dove nè la guisa della divisione o « coesione. E tanto potere, o LORENZO, ebbe in te l' arte, che ciò che la « natura stessa avea distinto, tu con facilità dimostrasti e provasti averne « fatta una sola cosa; poichè unisti due corpi separati, senza adoperare « glutine alcuno, così che non tanto sembrassero essere congiunti insieme, « ma piuttosto in una sola cosa cangiati.

« E sovvienmi ancora avere un dì ascoltato taluni in Mantova, che con « te discutevano, allegare la sentenza di quel filosofo il quale diceva due « corpi non potere insieme tenere lo stesso spazio: a' quali contro op- « ponevi l' esperimento da te fatto nell' arte tua, ed asseveravi doversi da « essi confessare che quelle due asse o tavole da te così congiunte, e a « perfetta vicenda simmetricamente compaginate assieme, occupavano lo « stesso spazio, o almeno erano del tutto state fatte una cosa sola.

---

(*) Vedi nelle *note* come sopra p. 171.

(1) Vedi nell' elenco dei fabbricatori (3.ª aggiunta) il N.° d' ordine 3931.

(2) *Introductio in chaldaicam linguam.* Paviae, 1539.

(3) DALL' ACQUA. — *Lorenzo Gusnasco e I Lingiardi da Pavia* « Contributo allo studio sull' arte degli organi, nel secolo XV e XIX. » nella *Perseveranza* 22-23 Gennaio 1886.

« Ma, rimanendo pel momento *sub judice* la controversia, ristettesi « dal colloquio.

« E di tanta rinomanza inoltre furono gli strumenti musicali di questo « maestro, che allora quando erano vendibili nelle principali città d'Italia, « e presentavano l'impronto della fattura di LORENZO DA PAVIA (LAU- « RENTII PAPIENSIS), quantunque eccessivo ne sembrasse il prezzo, non « doleva punto all'acquirente, gettare anche molta moneta per l'eccellenza « ed autorità del costruttore famigeratissimo.

« Di costui la città di Mantova, dove la di lui salma riposa in tomba « onorata, parlerà di più di quello che faccia il presente discorso: e, in « verità, non basterebbe fosservi *clavicimbali, clavicordi*, ed altri svariati « arnesi dell'arte musica, se non vi fosse chi i diversi ordini delle canne « e delle corde musicali sapesse richiamare a sicura e certa armonia e « perfetto concento o concerto. »

(1836) (*) **LINAROL (VENTURA)** di FRANCESCO. — Potei, per la storia del *violoncello*, aggiungere alla mia collezione di *bassetti* una *viola da gamba* entro cui sta scritto « *Ventura, (di Francesco), Linarol fece in Venetia a. 1591* »: di fianco, in alto, leggesi « *Guerrini Giuseppe ristaurò in Siena, 1813.* » — L'esemplare è magnifico per legno, vernice e sonorità pari quasi a quella d'un maschio violoncello. Malauguratamente decapitata d'una testa forse troppo artisticamente sculta, questa le fu sostituita con un riccio moderno, co' bischeri a vite perpetua.

(2154) **MORETTINI (NICOLA)** e FIGLIO. — Questa casa d'organari è stata fondata sino dal 1824, in Perugia, ed ha fin'oggi 1888 costruiti 160 organi, fra' quali quello di S. Giovanni in Laterano, per ordine del sommo Pontefice LEONE XIII. Il MORETTINI adottò la *leva elettro-pneumatica* già accolta da CAVAILLÈ-COLL nell'organo di S. Denis in Francia. Ma già la *leva pneumatica* inventata dal BARCKER (CARLO SPACKMANN) a Bath, nel 1806, come feci noto a pag. 125, per rendere più comoda la tastiera dei grandi organi, avea portato tale rivolgimento nella meccanica di questo strumento, che erasi reso economicamente possibile l'organo *elettropneumatico*.

(2265) (*) **ODOARDI (GIUSEPPE)**. — Ultimamente mi fu dato aver visione d'un *violino* di questo contadino, bastantemente rimarchevole, ma

---

(*) Vedi nelle *note* come sopra a pag. 172.
(*) Vedi nelle *note* come sopra a pag. 193.

certo non straordinario, come predicò il Galeazzi. Nel fondo leggevasi « *Ioseph Odoardi, filius Antonii, fecit prope Asculum, 1784 — opus N. 149.* » Trovandosi in quest' impronto la paternità dell' autore può sorgere qualche dubbio se il padre pure esercitasse l' arte del liutaro (1).

(**2040**) **STANGUELLINI** (**GAETANO** e **CELSO**). — Nell' esposizione agricola-industriale ch' ebbe luogo in Modena nella primavera del 1886 i sovranominati presentarono una interessante invenzione per mantenere l' accordatura nei pianoforti, ch' essi vollero chiamare *sistema irrescendibile*. Questa invenzione spiegarono in una circolare che qui si riassume.

« Nella fabbricazione de' piani v' è un problema sinora insoluto: rinvenire cioè il modo, di mantenere a lungo nei detti istrumenti l' accordatura, ed ovviare ai difetti che seco trae inevitabilmente il sistema fin ora usato: ogni fabbricatore s' accontenta del primitivo sistema, ossia il comune, di praticare i fori nel *sommiere* del piano, introdurvi le *caviglie* o spine d' acciaio, e per l' accordo girarle, a semplice sfregamento, mediante la relativa chiave.

Ciascuno, anche imperito dell' arte, comprende subito che in poche volte accordato l' istrumento così sistemato, si arriva alla conseguenza, che cioè nei fori del *sommiere*, per gli avvenuti sfregamenti, si leviga il legno e la *caviglia* retrocede per la tensione della corda a lei fermata: e così per le due cagioni ne segue il rilasciamento d' essa. Intesero dunque gl' inventori creare un nuovo sistema di *non allentabile* e assicurata tensione alle corde, per il quale è dato riuscire nell' accordatura perfettissima, con leggiero tocco, e dopo il quale la corda non può in verun modo allentarsi. Di più codesto sistema portando un meccanismo in metallo che va applicato al *sommiere*, esso porta con se il privilegio della durata propria del metallo, durata che sorpasserà assai quella di ogni altra parte di legno.

Gl' inventori si ripromettono i seguenti vantaggi:

1.° Il pianoforte mantiene sempre l' accordatura, in quanto il meccanismo loro impedisce la retrocessione di quel pezzo meccanico che nel nuovo

---

(1) Galeazzi, *Elementi di musica* — Roma, *Pilucchi e Cracas*, 1791. Tom. 1° p. 81. — « Vi sono.. altri buoni autori,..... ed un incognito contadino del territorio d' Ascoli nella Marca « Anconitana, che per l' eccellenza de' lavori fatti colla sola scorta del suo ammirabile ingegno, e « per altre personali doti, merita che il suo nome sia trasmesso alla posterità; nomavasi costui « *Giuseppe Odoardi,* morto, non ha guari, in età di soli 28 anni in circa, dopo aver fatto colle « proprie mani circa 200 violini, fra quali molti, che dopo qualche tempo non lo cederanno forse « à migliori Cremonesi. — » Questa citazione servirà per il momento a correzione della data della nascita dell' Odoardi, errata *d' un secolo,* nella nota che lo concerne a p. 193 de' *Fabbricatori,* etc.

sistema sostituisce l'antica *caviglia* o spina; e così, impedita la retrocessione, non ne seguiranno che le poco avvertibili variazioni causate unicamente dall' influenza dell' atmosfera.

2.° L'accordatura si ottiene di perfezione massima, poichè l'accordatore può tendere la corda, e indi calcolare il tono fino all'infinitesimo grado, senza il continuo inconveniente di passare inavvedutamente o sopra o sotto al tono cercato.

3.° Quando l'accordatore ha fatto col meccanismo raggiungere alla corda il tono voluto, esso meccanismo lo fa rimanere fisso all'istante e lo conserva invariabile.

4.° Questi meccanismi sono sempre atti ad applicarsi ad altro piano della specie, allorquando avesse a infrangersi quello in cui furono applicati.

5.° Qualunque sia lo stato in cui il piano possa essere ridotto in forza del naturale deperimento a cui lo assoggetta l'uso e lo scorrere degli anni, l'accordatura sarà sempre mantenuta, qualora rimangano incolumi, 1.° il *sommiere,* 2.° il *bancone* sottostante, 3.° le *punte* di ferro ove stanno raccomandate le corde mediante l'asola.

(3121) **TAPARELLI D' AZEGLIO (LUIGI)** D. C. D. G. — Sul *violicembalo* del P. TAPARELLI v'ha un articolo nel *Distributore* (Giornale Modenese) N. 1. — 1885.

(3147) **TESTÒRE (PAOLO-ANTONIO).** — Di questo, figlio di CARLO, GIUSEPPE ho posseduto un elegante sordino, a vernice giallo-dorata, datato coll'anno « 1738, all'aquila, Milano ». Era di provenienza Bellencini-Bagnesi di Modena ed ereditato dalla nobile casa Munarini.

(3420) **WALCKER (EBERARDO-FEDERICO).** — Il già nominato organaro (V. p. 99 e 224 de' *Fabbricatori,* etc.) inventò e perfezionò i *sommieri* a *pistoni conici,* con che risultava costante l'azione del tasto.

(3485) (*) **ZANFI (GIACOMO).** — (V. *Fabbricatori,* etc. pag. 225) un contrabasso del CASINI restaurato dal ZANFI portava così stampato nell'etichetta: « *Antonius Casini fecit Mutinae* a. 1674 — *Iacobus Zanfi, Mutinens: in cathalogo musicae professorum adscriptus, restauravit anno* 1820. Qui seguiva la sua solita impronta G. Z. M.

(*) V. nelle *note* come sopra p. 225.

(3609) (*) **TERMANINI (D. GIUSEPPE).** — Ecco un' etichetta di questo prete liutaro. « D. IOSEPH TERMANINI *fecit Mutinae a: 1755, opus. N. 5.* »

(3657) **ANTOLDI (ALESSANDRO).** — Da questo arpista-meccanico ebbi il disegno dell'*arpa a tastiera* da esso inventata con qualche parola in proposito sulla sua utilità, la quale venne a voti unanimi riconosciuta da' varî professori del R.° Conservatorio di Milano quando, per incarico del Ministero della Pubblica Istruzione, esaminavano ed approvavano nel giorno 26 Ottobre 1885 l'*Arpa-a-tastiera* Mantovana.

L'imbarazzo in che spesso si trovò l'Antoldi nell'esecuzione della musica che doveva eseguire ne' teatri e concerti, ne' molti lustri, durante i quali come arpista, appartenne alle orchestre, lo spinsero a tentare l'innovazione e l'esperimento della tastiera applicata allo strumento Davidico, occupandovisi per quasi vent'anni. L'Antoldi così si esprime nella descrizione che dà della sua nuova trovata:

L'arpa, istrumento quanto soave, altrettanto imperfetto per la esecuzione della musica moderna, presenta spesso difficoltà insormontabili anche ai più abili arpisti; difficoltà, le quali cessano affatto ogni qualvolta l'identica musica si eseguisca al pianoforte. (Veggasi il LICHTENTHAL nel suo Dizionario alla parola *Arpa*).

Le difficoltà derivano specialmente dal fatto che nell'arpa non è possibile ottenere un nuovo *diesis*, *bemolle*, o *bequadro*, senza che si abbia ad abbassare, alzare, attaccare, o staccare, e talvolta simultaneamente, due o più dei sette pedali; i quali possono venir collocati dai piedi del suonatore in ventuna diverse posizioni a norma dei suddetti accidenti di cui abbisogna; il che lo costringe a movimenti spesso complicati ed incomodi, i quali gli impediscono la necessaria agilità, e producono inevitabilmente rumori importuni. Anche le arpe più recenti, e quindi le meno imperfette, presentano tutti questi difetti ed inconvenienti.

La facilità di esecuzione che offre invece il pianoforte in confronto dell'arpa, indusse alcuni ed in Italia ed all'estero alla ricerca di un meccanismo, col quale si potessero pizzicare le corde di un'arpa mediante una tastiera simile a quella del pianoforte, aggiungendo allo strumento apposite corde pei suoni che rendevano necessari i pedali; corde che malgrado molteplici e svariati esperimenti, nessuno potè mai aggiungere all'arpe finora in uso.

Avuta certezza che, nonostante i tentativi fatti nel periodo poco minore di un secolo, non esistono in tutto il mondo musicale vere arpe a tastiera, si studiò e si costruì dall'ANTOLDI l'*arpa-a-tastiera* Mantovana.

I vantaggi che sembra offrire questo istrumento sono in ispecial modo:

1.° Possibilità e facilità di esecuzione di passi o assai difficili, od impossibili colle arpe a mano, perchè l'arpa a tastiera presenta la stessa facilità del pianoforte;

2.° Che per conseguenza ogni pianista può diventare tosto anche arpista;

3.° Prezzo dello strumento, non già di quattromila lire come è quello delle arpe comuni, ma minore di quello di un pianoforte verticale;

4.° Assai più comoda la posizione del suonatore, non più costretto a tenere, come spesso avveniva per le arpe comuni, ambo i piedi alzati per muovere i pedali;

5.° Libertà nel maestro compositore di scrivere anche per l'arpa qualunque successione di accordi, i quali non sarebbero eseguibili coll'arpe comuni;

6.° Possibilità di produrre effetti acustici affatto nuovi, atteso la facilità di potersi riunire nei concerti anche moltissime arpe.

Nel carnevale del 1886 l'arpa dell'ANTOLDI fu dal maestro de' cori del teatro di Mantova che non era che un semplice pianista affatto ignaro dell'arpa, suonata sul palco scenico, e niuno degli uditori s'accorse che il suono che ne scaturiva fosse diverso da quello dell'arpe a pizzico delle dita (?). L'ANTOLDI ebbe brevetto per questa sua invenzione dall'Italia, Belgio, Inghilterra, Germania, Francia e Canadà, e non gli mancheranno certamente quelli d'altre nazioni d'Europa e delle Americhe (1). I giurati dell'Esposizione di Bologna la giudicheranno.

(3668) **BASTIANO (DA VERONA).** — Contemporaneo di GUSNASCO LORENZO da Pavia, è lodato come eccellente maestro di strumenti ne' « *Ricordi, o vero ammaestramenti universali di Mons.* SABBA CASTIGLIONE (2) al capo 109, circa gli *ornamenti delle case* » Alcun le adorna d' instrumenti musici (scrive il SABBA) come organi, claocembali, (*sic*) monocordi, salterî, arpe, dolcimele (3) baldose (4) et altri simili, et chi di liuti, viole, violini, lire, flauti, corneti, tibie, cornamuse dianoni (5) tromboni et altri tali: i

---

(1) Riguardo all'*arpa* invito il lettore a rileggere l'opuscolo che tratta dell'*Arpa Estense*, da me riprodotto alla rubrica (1971) MARISCOTTO (*Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti*, di Modena vol. II, serie 2.ª, *Sez. Arti* a pag. 178 e seg.) ed altro congenere del FROIO (*Origine e sviluppo dell'arpa*, Padova, 1887).

(2) Vinegia, Guerigli, MDXCVIII pp. 114 e 15.

(3) La *dolzaìna*.

(4) Specie di *mandòla*, detta pure *bandora* e *pandora*.

(5) Forse uno strumento a fiato specialmente usato a toccar la *diana*.

quali ornamenti io certo commendo assai, perchè questi tali istrumenti dilettano molto all' orecchie e ricreano pure gli animi, i quali, come diceva Platone, si ricordano dell' armonia, la qual nasce da' moti de' circoli celesti: ancora piacciono assai all' occhio, quando sono diligentemente et per mano d' eccellenti et ingegnosi maestri lauorati, come da LORENZO da Pavia, o da BASTIANO da Verona ».

(3700) **CALOT.** — Posseggo una bella chitarra, sonorissima, a volte pronunciate leggermente sopra e sotto, e manico snodato da registrarsi con chiave. Nel polizzino sta scritto « CALOT — *rue dela rose rouge, porte N. 3, 1.r etage, Turin.* » È senza data, ma probabilmente del fine del secolo XVIII o del principio del XIX.

(3705) **CELESTINI (GIOVANNI).** — Ecco la descrizione, comunicatami d' uno strumento crustico del CELESTINI, che faceva parte d' una ricca raccolta artistica di famiglia italiana. — « Questa bellissima ed importante spinetta (*clavicytherium*) era firmata in oro così: — IOHANNIS.CELESTINI. VENETI.M.D.X.C.III. — Fabbricata in legno di cedro e cipresso, e di forma oblunga rettangolare, il piano armonico portava una magnifica *rosa* traforata, di gentile stile semigotico, con membrature in rilievo, dipinta in color cilestro e dorata: il prospetto, il bordo interno e la sbarra traversale erano a compartimenti geometrici rilevati, con sfondi di madreperla, arricchiti da eleganti e minuti ornati in oro e colori; sul prospetto vedevansi tre medaglioni ovali con miniature rappresentanti, Orfeo, Apollo e Dafne e la gara di Apollo con Marsia. Questo istrumento univa all' eleganza e squisitezza di stile, una perfetta conservazione — ».

(3726) **CRESPI-REGHIZZI (GIOVANNI).** — Questo bravo e buon sacerdote dell' Incoronata, rinnovò, fabbricando *organi* colle canne di *cartone*, un' antica industria nazionale, poichè già in antico ne esistevano di così costruiti in cartone ridotto sonoro e anche di *paglia* (1). Prete CRESPI versato nelle scienze fisiche, che ha pure insegnate, dopo ricerche, studî ed esperimenti assai, volle ritornato l' uso della *carta* e *cartone* negli organi, e datosi a tentare di rendere codesto *impermeabile* e quasi di durezza

(1) Di questi ultimi se ne fabbricò sino dal 1492, a Nancy da un tale *Guyot Turbert*; (vedasi il mio primo elenco) — Cartone di *paglia* si fabbrica anche oggidì. (V. nelle *note* a p. 208 per gli *organi* costruiti con materiale fuori dell' usuale).

metallica, vi riusci e diegli nome di *cartone-cuoio.* Chiamato allora presso di se un tal LUIGI COLOMBO, foggiò costui il *cartone-cuoio* del CRESPI a canne per organo, e compostele sul sommiere, l'organo, cosi rinominato di *carta,* fu ricreato. La stampa contemporanea dopo averne lodati i suoni dolcissimi, legati, pastosi e perfettamente intonati, lo giudicava pertanto in questa guisa.

« Non è soltanto come oggetto di curiosità che quell'organo venne costrutto; vi ha in esso l'intento della utilità pratica, poichè il vantaggio dell'invenzione sta specialmente nel prezzo infimo della materia prima, ch'è di 25 centesimi il chilogrammo anzichè di 3 lire come per altro materiale.

Poi, non vi è bisogno di nessuna solida impalcatura, le canne essendo leggerissime — benchè 1400 in numero; — nemmeno si richiede la necessità della fonderia, nel mentre alla costruzione dell'organo possono adoprarsi — per la facilità della lavorazione — persino le donne ed i giovanetti ».

Tanto pronunciava la stampa Milanese. Nel frattempo accordatosi dal governo italiano il brevetto d'invenzione al CRESPI ed al COLOMBO, una casa industriale d'Alemagna offrì lire 50 mila onde rilevarlo, con patto di dichiarare quel *cartone-cuoio* per le canne degli organi, d'invenzione tedesca: ma i due soci non assentirono.

Del resto d'*organi di carta* si conosce l'esistenza in Firenze sin dai tempi di Lorenzo *il Magnifico,* d'Alfonso I in Ferrara (1598), e più indietro (1476) di G. Galeazzo Maria-Visconti, in Milano, e nel 1511 in Venezia (1).

(3778) **BRÀIDI (GIOVANNI).** — Questo mediocre liutaro Modenese si firmava in polizzini stampati « *Iohannes Bràidi, protomagister violae majoris* (sic) *in C. S.$^{mi}$ ducis Mutinae, fecit a. 1766.* »

(3838) **CHARLES (J.),** *maitre luthier de Paris, neveu du sieur* GUERSAN *rue S.$^t$ Ferreol, a coté du café* DUFAI a *Marseille 1784.* Ecco un suo polizzino.

(3839) **DADDI (LORENZO).** — *Lorenzo Daddi, Hempolese, fece in Siena* 1686: eccone l'impronto.

(1) Per questa data vedasi l'*Archivio Veneto* fasc. 66, 1887 a p. 541 ove citasi un atto del notaro Micheli Marco, agosto 1511, ov'è scritto « *unum organum ex* papiro, *cum suis manticibus et plumbis* » Per le altre la mia *Musurgiana* e i *Fabbricatori* etc. — pag. 273 e seg.

(3881) **ROCCA (LUIGI)** di Rivergaro, ne' monti di Piacenza, suonatore e fabbricatore d'*armoniche* (manticetti a due mani), ne suona e ne ha fabbricato una con quattro file d' acuti in scala cromatica e quattro di bassi. Ma ha completato questo strumento addatto a' balli popolari e campestri, con una cassetta accessoria, a trentatre *pedali*, per le note di fondamento. Egli così, con una manovra di piedi portentosa, accompagna i più difficili pezzi di musica, che va eseguendo colle mani sul *manticetto.*

(3888) **SCARABELLI (AGOSTINO).** — Carlo Malmusi nelle inedite sue *Notizie storiche Fioranesi* (in prov. di Modena) scritte nel 1822, dice che Agostino Scarabelli, il quale, nel 1769, accomodò e restaurò l' organo della parrocchiale di Fiorano, preteso da alcuni fabbricato da uno dei Colonna, venne poi chiamato Tràeri, dal cognome che ereditò colla sostanza del di lui maestro e suocero Domenico Tràeri, Modenese *ob incolatum.*

(3936) **BUGATTI (CARLO).** — Ha in quest' anno 1888 fatto dare nella sala della *famiglia artistica* in Milano un concerto di strumenti musicali a corde ed arco, chiamati *tamburicordi,* essendone le tavole armoniche formate da una pelle tesa. Si torna davvero all' antico; giacchè gli strumenti a corde e pizzico, Indiani e Cinesi, avevano sino da 2000 anni, il coperchio, della cassa sonora di tese pelli di montone, e anche d' asino, e persino di quelle epidermoidee-piatte de' grossi rettili, come sarebbe del *boa constrictor.*

(3938) **SECCHI (ANGELO).** — Il nostro P. Angelo si occupò della questione ultima sul *diapason,* e soleva indicare come capo saldo del corista antico quel *la,* che a' tempi del Palestrina doveva trovarsi nel *principale* dell' organo della Basilica Liberiana, il quale dicesi tuttora esistere.

(3944) **ANTONIO** *(Mastro).* — In fondo d' una *lira da arco* di questo maestro liutaro Veneziano, con certezza del XVI secolo (malauguratamente, in Sassòlo, anni sono trasformata in *viola da braccio,* col mutilarne la bischeriera già foggiata a *trifoglio,* e profanandone altri distintivi dell' epoca) da me acquistata in Bologna, si legge — « *Mistro* (sic) *antonio* (qui v' ha un cognome illegibile) *fece in Venecia....:* — la data ne è abrasa.

(3945) **POSTA (CRISTOFARO).** — Quasi tutti gli strumenti armonici, specie se antichi, hanno la loro storiella. Il violoncello di caratteristiche bresciane da me esposto alla mostra internazionale di Bologna proviene, da circa 30 anni, fa da Parma, ivi comprato da un raccoglitore Modenese, che si ostinava a battezzarlo per un Salò. Riflutatolo al celebre Tarisio, che lo

voleva a tutti i patti, rimase sino all'anno scorso in un granaio del palazzo Stoffi in Modena, donde io lo trassi dall'obblio, per consegnarlo all'egregio ristauratore Bresciano SCARAMPELLA in Firenze. Dentro v'ha male calligrafato ma in caratteri dell'epoca « — *1666, 1 setembre*: *in Millano, da capo di contrada Larga, ne la botega di Cristofaro Posta* — » Lascio giudicare dalla storia se costui fosse o mercante o liutaro, o ristauratore, e, dello stile o scuola sua, gl' intelligenti e i dilettanti.

(3496) **JADRA (MARCO)**. — Del JADRA, che erroneamente nel primo *elenco di fabbricatori di strumenti armonici,* mi trascorse notato LADRA, stà nella mia raccolta una *spinetta* o *virginale,* di stile del tutto primitivo, a due ordini di corde, pizzicate con speroncini di *penna* ed anche di *corame.* È un modello eguale a quello che può vedersi nella *Sciagrafia* del PRAETORIUS (1) ed ha il pregio di avere segnato in inchiostro e a caratteri romani l'anno nel quale fu costruito. Difatti nel listellino amovibile posto sopra la tastiera si leggono le parole « MARCI . JADRAE . M . D . LII . » — È di quattro ottave dal *mi* al *mi.*

(3947) **WILLENT-BORDOGNI.** — TAMPLINI nè suoi *Cenni,* su citati, narra che nel metodo di *fagotto* del BORDOGNI pubblicato circa nel 1848, lamentavasi che questo strumento era, a quell'epoca, il solo che non avea subito alcun miglioramento notabile, sicchè era tuttora il meno perfetto di tutti. WILLENT-BORDOGNI aveva approntato nn nuovo modello di *fagotto,* al quale poco rimaneva da farsi, e asseverava che, finito che fosse, avrebbe potuto servire di campione alla fabbricazione di tutti gli strumenti a fiato. Di questo modello di *fagotto* il TAMPLINI scrive non avere più avuto novella.

(3948) **TAMPLINI (GIUSEPPE).** — Questo musicista Italiano già primo fagotto nel teatro di S. M. Britannica, poi capo-musica dell'onorevole compagnia degli artiglieri, ed esaminatore della classe musicale militare

---

(1) PRAETORIUS MICHAEL — « *Sintagmatis musici* etc.. Wolfenbuttel, 1619, altre volte da me citato. Nel Tom. VI. Tav. XIV.ª sotto l'incisione di questo strumento crùstico si legge » *Spinetten : Virginal* ( in gemein Instrument *genant* ) *so recht* Chor *Thon:* « — La *spinettina* (ottavina) poi da me esposta alla mostra di Bologna (1888), portatile in una cassetta foggiata a libro (sul dosso del quale, ad imitazione delle spiritosità che leggevansi su' ripostigli dè solfanelli anche pochi anni or sono ». « *Trattato del calorico* » per mò di dire) sta scritto invece « *Trattato del contrappunto* ». — È della stessa specie del mio *virginale* del JADRA, e può qualificarsi, secondo la nomenclatura del PRAETORIUS *Octav-Instrumentlin.*

alla R. Accademia di musica in Londra, ha testè esposto alla grande mostra Emiliana in Bologna (1888) un semplice nuovo modello di *fagotto* perfezionato. A spiegazione de' principî del suo nuovo sistema e, a distinguere la differenza della fattura del *fagotto*, comunemente adoperato sinora, il TAMPLINI ha pubblicato alcuni « *Brevi cenni sul sistema* BŒHM, e dell' applicazione di codesto al *fagotto* » coi tipi Andreoli in Bologna. Il TAMPLINI prende occasione in quelle poche pagine di correggere la diceria perdurante che il *fagotto* sia stato inventato in Pavia dal canonico AFRANIO DEGLI ALBONESI nel Sec° XVI° e quindi migliorato in Ferrara coll' artificio e consiglio dello strumentaio RAVILIO, approfittando di quanto potei io stesso provare nell' opuscoletto — *Il phagotus d' Afranio* — edito nel 1880 in Firenze dal Guidi, dove concludevo « È uno sbaglio grossolano il credere che il Pavese AFRANIO sia l' inventore del *fagotto* che antenaque e, per varî gradi ed evoluzioni, prodromò l' odierno. Il *fagotto* (basson) è figlio del vetusto *dolcisuono, dolcimele, dolcino, dolzaina* e de' *bassanelli* (oboè ampliati) del secolo XVI, e, accresciuto di volume e lunghezza, e miglioratane la costruzione, forse ricordando il timbro della voce del *phagotus* Afraniense, strumento più organario e utriculare che altro, ne confermò la tradizione, e così fu poi universalmente chiamato (V. *Corollario I°* p. 295).

**(3949) PASIO (ALESSANDRO).** — Erano sotto stampa queste mie aggiunte, quando, fra la miriade degli strumenti armonici della mostra di musica internazionale in Bologna, mi apparve gratissimo un *virginale* del secolo XV, di costruttore Modenese, e di *cognome* a me sconosciuto, ammenochè non fosse quello dello strumentaio ALESSANDRO da Modena, vivente pure nel principio XVI° secolo (1). A Modena contemporaneamente lavoravano in *manocordi, clavicembali*, e simili, SESTO (o SISTO) e COSTANTINO fratelli TANTINI (2) e un GIACOMO... da Modena (3): ma quanti nomi ancora ignoti di costruttori di strumenti crustici non esciranno dalle polverose filze degli archivî? — Codesto è materiale tanto inesauribile, che duranti i pochi giorni della pubblicazione delle aggiunte (terza e quarta) al mio *Elenco*, più di 50 nuovi nomi mi cadevano sotto gli occhi, e questo del PASIO non fu l' ultimo. È vero che il suo *virginale* è in deplorevoli condizioni, ma è

---

(1) Per ALESSANDRO DA MODENA, ed altro ALESSANDRO (?), vedansi nelle note del mio Elenco le pp. 109 e 249.

(2) Riguardo ai TANTINI il lettore può ricorrere a' *Documenti* dello stesso da pp. 241 alle 250.

(3) Per GIACOMO... DA MODENA, ivi a pp. 249.

un preziosissimo antico avanzo dell' opera de cimbalari di Modena del quale la storia dell' arte dovrà il salvataggio e la conservazione all' erudito conte LUIGI MANZONI di *Lugo*, socio effettivo della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Il *virginale*, in discorso, porta, lateralmente alla tastiera, due ornamenti in legno scolpito, su' quali, dal sinistro lato, v' ha la leggenda — « ALEXANDRI PASII, MUTINENSIS, OPUS — e dall' altro, cioè dal destro, vedesi scultо, in numeri romani A. MCCCCXCIII » — Conta quattro ottave, cominciando dal *fa* basso; gli rimane soltanto il meccanismo de' tasti in bosso ed ebano, ma non conserva più nè interno artificio, nè corde. La sua massima lunghezza e di 1 e 54; la massima larghezza di 0,55.

(**3950**) **HENRICHINI** (**AGOSTINO**). — Un *clavicembalo* di questo strumentaio vedevasi in mostra a Bologna nel palazzo della musica (Esposizione del 1888). Sulla sua tastiera GIOACCHINO ROSSINI fu istruito dal canonico MALERBI, d' una famiglia Romagnola di *Lugo*, che ancora lo possiede e gelosamente conserva: fu sovr' essa fece il ROSSINI i primi passi nell' arte. Nell' assicella sovrappòstale sta scritto ad olio, in grandi lettere maiuscole bianche « *Augustinus Henrichini, Silesiensis, organifex et instrumentalis magister, fecit mense Augusti anno* MDCCVI. »

(**3963** al **3984**) V. nell' *Archivio Veneto* Anno XVIII, T. XXXV, Parte I, Fasc. 69 (Nuova Serie) gli « *Appunti sugli strumenti musicali usati dai Veneziani* antichi (B. C.) p.p. 73 e segg.

(**3969**) Ivi p.p. 76. — L' arte del *cantinaro* dicevasi in Venezia l' *arte delle corde di budella* (ars cordarum budellarum) e questo GIOVANNI nel 1353 esercitavala a S. Marzial da cinque anni. Le corde da musica servivano bensì a battere il cotone, ma l' articolista dell' *Archivio Veneto* ritiene probabile che sino dal secolo XIII Venezia ne commerciasse per strumenti musicali: cita pertanto un documento del 1359, quale accenna ad una balla di corde di budella che si spedisce a Ferrara.

(**3969**) **GIOVANNI ANTONIO** (di BIAGIO da Modena). — Ecco un altro Modenese antichissimo fabbricatore di strumenti a tastiera che dal contesto de' seguenti documenti potrebbe argomentarsi del casa dei BONISSIMI. V. *Arch. Veneto* citato a p. 81. (*Atti* MOROSINI, 1485, 8 febbraio) — « *Mi* JOHANE-ANTONIO *maistro da* manachordi, *condam* BIAXIO *da Modena, de la contrà de sam Luc, fui testimonjo zurado* » etc.

« Io Stefano Bonissimo, fiolo de maistro Zaneantonio *dai* manachordi, *foi testimonjo del sopraschrito testamento, Zurado et pregado...* » (Atti Bon (Piero) 1513 15 settembre).

Lo stesso, negli stessi *Atti* (1515, 24 maggio e 17 agosto, e 1518, 10 marzo è detto-*maistro d' arpicordi*).

(**3985**) Il medesimo *Archivio Veneto.* — Fasc. 65, Anno XVII (Seria nuova) pp. 149, Venezia, Visentini, 1887.

(**3988-89**). Ivi, ancòra — Vol 15, pp. 174 « L' organo *di S. Vito nel 1574* ».

(**3990**). Ivi, pure, Vol. 29, pp. 413. « *Un* organo *nella scuola di S. M. della Valverde,* » *in Venezia,* sec. XIV.

# COROLLARII (*)

---

## IV.

## COLLEZIONE VALDRIGHI

---

(*) V. p. 327 dell' *Elenco dei Fabbricatori, etc.* cui fa seguito questo *IV Corollario*. Gli strumenti della mia collezione già premiata con medaglia d'argento all'esposizione South Kensington in Londra 1885 *quì segnati con* **asterisco** non fanno parte di quelli esposti alla mostra internazionale di Bologna del 1888.

| N. d'ordine della collezione VALDRIGHI | STRUMENTO ARMONICO | FABBRICATORE | DATA PROBABILE | N. D'ORDINE DEGL'ELENCHI E NOTE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Violino** . . . . . . . | RODIANI . . . . | s. XVI . . . | 2654 . . . | 77, 202 . . |
| 2 | » . . . . . . . . | * GUARNIERI (G.) . | s. XVII-VIII . | 1353 . . . | 40, 161 . . |
| 3 | » . . . . . . . . | AMATI (N.ª III°) cop. o rist: del BOQUAY | s. XVII . . . | 73, 377 . . | 4, 12, 110 . |
| 4 | » . . . . . . . . | * SACCHNI . . . . | 1686 . . . . | 2762 . . . | 80, 204-5 . |
| 5 | » . . . . . . . . | * SERAFIN Giorgio . | s. XVIII . . . | 2923 . . . | 85, 208 . . |
| 6 | » . . . . . . . . | * AACHNER . . . . | s. » . . . . | 2 . . . . | . . . . . . |
| 7 | » . . . . . . . . | * Ignoto (stile Serafin). | s. » . . . . | . . . . . | . . . . . . |
| 8 | » . . . . . . , . | GUIDANTUS Florenus | 1718 . . . . | 1067 . . . | 31, 147 . . |
| 9 | » . . . . . . . . | * ZANFI . . . . . | s. XVIII-IX . . | 3485 . . . | 100, 225 . |
| 10 | » . . . , . . . . | * NEUNER M. . . . | 1817 . . . . | 2230 . . . | 2236 . . . |
| 11 | » . . . . . . . . | CONSILJ . . . . | 1829 . . . . | 3719 . . . | 3719 . . . |
| 12 | » . . . , . . . . | * MUCCHI . . . . . | 1870 . . . . | 2183 . . . | 63, 188 . . |
| 13 | » . . . . . . . . | CAVANI . . . . . | 1887 . . . . | 605 . . . | . . . . . . |
| 14 | **Viola da braccio** . . . | ANTONIO (Mastr') . | s. XVI . . . | 3945 . . . | . . . . . . |
| 15 | » » . . . | Ignoto . . . . . . | s. » . . . . | . . . . . | . . . . . . |
| 16 | » » . . . | Ignoto . . . . . . | s. XVII . . . | . . . . . | . . . . . . |
| 17 | » » . . . | * ABBATI . . . . . | s. XVIII . . . | 2 . . . . | 107 . . . |
| 18 | » » . . . | Ignoto . . . . . . | s. XVII-VIII . | . . . . . | . . . . . . |
| 19 | » » . . . | * MARCHI . . . . . | s. XVIII-IX . . | 1952 . . . | . . . . . . |
| 20 | » » . . . | VINCENZI . . . . | fine XVIII . . | 3371 . . . | . . . . . . |
| 21 | » » . . . | * CHIAVELLATI . . | fine » . . | 645 . . . | . . . . . . |
| 22 | » » . . . | Tedesco. (ignoto) . . | fine » . . | . . . . . | . . . . . . |
| 23 | « » . . . | » » . . . | fine » . . | . . . . . | . . . . . . |
| 24 | » » . . . | CAVANI . . . . . | 1888 . . . . | 605 . . . | . . . . . . |
| 25 | **Viola da gamba** . . . | Ignoto . . . . . . | s. XV-VI . . . | . . . . . | . . . . . . |
| 26 | » » . . . | » . . . . . . . | s. XVI . . . | . . . . . | . . . . . . |
| 27 | » » . . . | BONORIS . . . . | 1568 . . . . | 405 . . . | . . . . . . |
| 28 | » » . . . | LINAROL . . . . | 1591 . . . . | 1836 . . . | 54. 172 . . |

| N. d'ordine della collezione VALDRIGHI | STRUMENTO ARMONICO | FABBRICATORE | DATA PROBABILE | N. D'ORDINE DEGL'ELENCHI E NOTE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **Viola da gamba** . . . | COLE T. . . . . | 1660 . . . . | 3716. . . | . . . . . |
| 30 | **Viola d'amore** . . . . | EBERLE G. U. . . | s. XVIII . . . | 940 . . . | 28, 144. . |
| 31 | **Violoncellino d'amore** | ZENATTO . . . . | s. XVII . . . | 3501. . . | 101 . . . |
| 32 | **Violoncello** . . . . . | MAGGINI . . . . | s. XVI-VII . . | 1909. . . | 56, 173. . |
| 33 | » . . . . . | » . . . . | s. » . . | . . . . . | . . . . . |
| 34 | » . . . . . | * AMATI (G. II°) . . | s. XVII . . . | 69 . . . | 3, 110 . . |
| 35 | » . . . . . | * » » » . . . | s. » . . . | . . . . . | . . . . . |
| 36 | » . . . . . | AMATI (?) . . . . | s. XVI-VII . . | . . . . . | 3, 110 . . |
| 37 | » . . . . . | * GUARNERI A. . . | s. XVII . . . | 1348. . . | 40, 161. . |
| 38 | » . . . . . | » P. . . | s. XVII-VIII . | 1354. . . | 40, 161. . |
| 39 | » . . . . . | Ignoto, (scuola bresc.) | 1666 . . . . | . . . . . | . . . . . |
| 40 | » . . . . . | HEISELE . . . . | s. XVII . . . | 1428. . . | 42, 163. . |
| 41 | » . . . . . | * CASINI . . . . . | . XVII . . . | 573 . . . | 18, 132, 318 |
| 42 | » . . . . . | » . . . . . | . . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| 43 | » . . . . . | * Ignoto (scuola veneta) | s, XVIII . . . | . . . . . | . . . . . |
| 44 | » . . . . . | * CARCASSI F. . . . | s. XVII . . . | 549 . . . | 17 . . . |
| 45 | » . . . . . | * MARCONCINI. . . | 1767 . . . . | 1957. . . | 57 . . . |
| 46 | » . . . . . | * CHIAVELLATI . . | s. XVIII . . . | 645 . . . | 20 . . . |
| 47 | » . . . . . | RIVOLTA . . . . | 1821 . . . . | 2642. . . | 77 . . . |
| 48 | » . . . . . | * MUCCHI. . . . . | 1871 . . . . | 2183. . . | 63, 188. . |
| 49 | » . . . . . | CAVANI. . . . . | 1888 . . . . | 605 . . . | 19 . . . |
| 50 | **Contrabasso** . . . . . | * ZANFI . . . . . | s. XVIII-IX . . | 3485. . . | 200, 225 . |
| 51 | » . . . . . | * DODI . . . . . . | s XIX. . . . | 3735. . . | . . . . . |
| 52 | » . . . . . | * ZANFI . . . . . | v. sopra . . . | . . . . . | . . . . . |
| 53 | **Contrabassino** . . . . | Rist. del GHERARDI | s. XVI-XVII . | 1229. . . | 36 . . . |
| 54 | **Sordino** minuscolo . . . | PASSAPONTI . . . | s. XVIII. . . | 3855. . . | . . . . . |
| 55 | **Tanbourah** . . . . . | . . . . . . . . | antichissima. . | . . . . . | . . . . . |
| 56 | **Chitarra** . . . . . . | * RIVOLTA . . . . | 1814 . . . . | 2642. . . | 77 . . . |

| N. d'ordine della collezione VALDRIGHI | STRUMENTO ARMONICO | FABBRICATORE | DATA PROBABILE | N. D'ORDINE DEGL'ELENCHI E NOTE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | **Chitarra** . . . . . . | CALOT . . . . . | s. XVIII . . . | 3700 . . . | . . . . . . |
| 58 | **Chitarra** a cetra . . . . | FABBRICATORE . . | 1796-97 . . . | 993 . . . | 29, 146 . . |
| 59 | **Liutina** a rosa pari . . . | Ignoto . . . . . . | s. XVI . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 60 | **Mandolino** a rosa fonda . | Ignoto . . . . . . | s. XVI . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 61 | **Mandòla** a rosa pari . . | Ignoto . . . . . . | s. XVII . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 62 | **Pandora** a rosa fonda . . | Ignoto . . . . . . | s. » . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 63 | **Cistro** . . . . . . . . | * Scuola bresciana . . | s. XVI-XVII . | . . . . . . | . . . . . . |
| 64 | **Salterio monastico** . . | Ignoto . . . . . . | s, XVII . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 65 | » **ottavino** . . . | DALL' OLIO . . . | s. XVIII . . . | 784 . . . | 24-139 . . |
| 66 | » . . . . . . . . | » » . . . | s. » . . . . | » . . . . | » » . . |
| 67 | » . . . . . . . . | » » . . . | s. » . . . . | » . . . . | » » . . |
| 68 | » . . . . . . . . | G. Giuseppe . . . . | 1666 . . . . | 1253 . . . | . . . . . . |
| 69 | **6 Cornetti storti** . . . | * Ignoto . . . . . . | s. XVII . . . | . . . . . . | 304 . . . |
| 70 | **Corno inglese** . . . . | FORNARI . . . . | s. XVIII . . . | 1084 . . . | 32 . . . |
| 71 | » » . . . . | MAGAZZARI . . . | s. XIX . . . | 1908 . . . | 56 . . . |
| 72 | **Flautone** dolce . . . . | Ignoto . . . . . . | s. XVI-VII . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 73 | **Flauto** dolce . . . . . | DENNER . . . . | s. XVII-VIII . | 831 . . . | 25, 141, 308 |
| 74 | » » d' avorio . . | NAZZELT (?) . . . | s. XVII . . . | 2223 . . . | 65 . . . |
| 75 | » » ottavino . . | Ignoto . . . . . . | s. XVII . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 76 | » traversiere . . . | BERTANI . . . . | s. XVIII . . . | 307 . . . | 10, 308 . . |
| 77 | **Tromba** di legno . . . | Ignoto . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 78 | **Organino tedesco** . . . | Ignoto . . . . . . | s. XVIII-IX . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 79 | **Armonica** in cristallo . . | FRANCKLIN . . . | 1760 . . . . | 1105 . . . | 32 . . . |
| 80 | **Regaletto** a percuss. in acc. | Ignoto . . . . . . | s. XVII . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 81 | **Spinettina portatile** . | » . . . . . . . | s. » . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 82 | **Spinetta** . . . . . . . | JADRA . . . . . | 1552 . . . . | 3946 . . . | 26 . . . |
| 83 | » . . . . . . . . | » . . . . . . . | s. » . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| 84 | » . . . . . . . . | » . . . . . . . | s. » . . . . | . . . . . . | . . . . . . |

| N. d'ordine della collezione VALDRIGHI | STRUMENTO ARMONICO | FABBRICATORE | DATE PROBABILI | N. D'ORDINE DEGL'ELENCHI E NOTE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | **Tastierina** per digitazione | DALL' OLIO G. B. . | s. XVIII . . . | 784 . . . | 24, 139 . . |
| 86 | **Serpente** (senza chiavi) . | Ignoto. : . . . . | s. XVI . . . | . . . . . | . . . . . |
| 87 | » » » | » . . . . . . . | s. XVII . . . | . . . . . | . . . . . |
| 88 | **Pifferi militari** (d'avorio) | » . . . . . . . | s. » . . . | . . . . . | . . . . . |
| 89 | **Zampogna Peruviana** . | . . . . . . . . | antichissima. . | . . . . . | . . . . . |
| 90 | **Sordino** . . . . . . . | TESTÒRE P. A. . . | s. XVIII . . . | 3147 . . . | 91 1° el., 20 |
| 91 | **Flauto piccolo (doppio, a fori paralleli)** . . | Ignoto. . . . . . | s. XVII . . . | . . . . . | . . . . . |
| 92 | **Cornettino d' osso** . . | » . . . . . . . | s. » . . . | . . . . . | . . . . . |
| 93 | **Spinetta** (coperchio di) . | » . . . . . . . | s. XVI al XVII. | . . . . . | . . . . . |

# NOTE ESPLICATIVE AL COROLLARIO IV.° (1)

(55) **TANBOURAH.** — È uno strumento musicale dei più antichi dell' India: — il suo primo nome è ignoto perchè *tanbourah* è arabo o turco. Nella sua elementare semplicità si trova l'origine di tutte le specie congeneri arabe e persiane: così Fétis. Due sono le sorta del *tanbourah:* il mio appartiene alla 1ª: che è formata ordinariamente d' un pezzo di legno *courbaril* (2) di forma ovale, cent.[i] 8 di spessore, 17 in altezza e 13 nel suo piccolo diametro. In questo cerchio è innastato un lungo manico di mògano, lungo 80 cent.[i] colla bischeriera, che è vuota da parte a parte. Sovra d' esso sono incollati due pezzi di pelle di serpente boa, serventi di tavola armonica e di fondo. La voluta è piegata all' indietro, scavata a giorno, per attaccarvi le corde ai bischeri, che sono tre.

Le corde si riuniscono all' estremità inferiore del cerchio formante colla pelle di boa la cassa armonica, e sonvi fissate da un legame comune a una piccolissima cordiera di avorio in forma di tartaruga. Il suo accordo (in chiave da violino) è — *là* (sotto le righe), *mi* e *la* (secondo spazio). — Questa accordatura s' alza e s' abbassa, secondo il timbro della voce che

---

(1) I *numeri tra parentesi* corrispondono a *quello d'ordine* della collezione Valdrighi. Le *note* concernono que' strumenti musicali che possono essere poco conosciuti dal comune dei lettori.

(2) *Hymeniaca courbaril,* bella e grande pianta delle regioni tropicali di legno duro, solido, rossastro e di fibra fine. Serve per l' ebanisteria ed il tornio.

vuolsi accompagnare, per mezzo d' un *capo-tasto* d' avorio, amovibile per mezzo di striscio, il quale così muta il corista dello strumento.

Ora il *tanbourah* Indo-Cinese (come un dì tra noi la *lira pauperum*) trovasi soltanto fra le mani de' miserabili musicisti ambulanti dell' India. Di qui, dice Chouquet (1), passò in Cina e Giappone, sotto il nome di *samm-jin* o *sann-hinn* ed anche *samm-sinn*.

Il *tanbourah* che figura nella mia collezione è dono d' un mio cugino il cav. Antonio Boccolari di Modena il quale durante il suo viaggio intorno al globo sulla corvetta *Vettor Pisani* lo acquistò da un rigattiere di Amoy, città delle più Cinesi della Cina, posta sulla costa del Sud di quel-l' impero. Il mio *tanbourah* ha un grande valore per la storia della musica Indo-Cinese, poichè in modo indiscutibile il suo passaggio dall' India alla Cina è segnato, sul suo manico e bischeriera, dagli avanzi d' una iscrizione Cinese. Pel capo-tasto poi mobivile, un residuo di corda armonica a treccia e la piccola cordiera a tartaruga è diversificato assai dagli altri strumenti congeneri dell' oriente, che in copia furono nel 1888 esposti a Bologna. La tavola armonica e fondo ne sono crepati, o per la tensione, o per qualche misterioso anèddoto nella sua vita musicale: il ponticello manca.

(80) **REGALETTO** *(in acciaio).* — È un *regale* a percussione del secolo XVII, che come tanti ha origine dall' Asia, dove ne furono e ne sono esemplari svariatissimi, in legno o metallo, tanto adagiati, sovra una specie di scaletta, quanto tenuti sospesi colla sinistra come il *sistro* comune. Gli adagiati si percuotono con martelletti ed anche per mezzo di tastiera sottoposta. I sospesi, in uso in Asia e specialmente in Turchia, battonsi con bacchette d' ebano o martellini di metallo. In Fiandra su questo strumentino a tastiera percotente bastoncini d' acciaio disposti diatonicamente o cromaticamente, facevansi i primi passi per imparare il giuoco dei *carillons* dei campanili. Il *regaletto* in discorso producendo suoni di corta durata dev' essere adoperato in tempi assai mossi, onde trarli abilmente e convenevolmente. In greco si dice *xilocordeon* e *xilofonos:* in francese *clacquebois* se ha le stecche o bastoni in legno armonico; generalmente, *echalette, echelette,* ed *escalette,* vocabolo quest' ultimo significante *falsariga* ed *arnese* da tessitori, ed in fine *patouille,* sorta di scala a corda. L' armonica in

---

(1) Chouquet, *Le musèe du conservatoire national de musique de Paris. Catalogue raisonnè,* p. 115. Paris Firmin Didot, 1875.

metallo (acciaio ottone, bronzo o argento) dà un suono più grato di quelle di legno. Il mio esemplare è composto di 14 bastoncini.

(85) **TASTIERINA** (per digitazione). — Lo scopo e l'uso della tastierina DALL' OLIO mi sono sconosciuti del tutto, non avendo io cognizioni intorno al meccanismo degli strumenti crustici. Altro non potrei dire di questo arnese che fu da me acquistato assieme a due salterî, fabbricati dal noto musicista Reggiano GIAMBATTISTA DALL' OLIO, dagli eredi del fu M.° Angelo Catelani, e che negl' *indici* delle cose di proprietà del detto maestro trovasi notato in questo modo « *Una tastiera* di nuova foggia *inventata* da GIAMBATTISTA « DALL' OLIO » Forse le lettere che appaiono scritte sui tasti potranno prestarsi, dopo studiate da qualche intelligente in materia, a sciogliere l' enigma del modo d' adoperarla.

(86) **SERPENTE** (*senza chiavi*) del secolo XVI. — Il *serpente,* o *serpentone* è un istrumento a flato, oggidì fuori d'uso, tanto se abbia i fori liberi, quanto se questi siano otturabili con chiavi. È così detto, perchè ha la forma d'un grosso serpente, attortigliantesi nel sembiante di un **S**, e codesta gli si volle dare per diminuire la lunghezza del suo tubo sonoro (1), a fin che, più comodamente, si potesse portare e maneggiare. Il *serpentone* è il basso naturale dell' antica famiglia degli strumenti a fiato in legno e cuoio, quella de' *cornetti a bocchino.* Talvolta arabescavasi in oro od argento quella sua veste di pelle; e se ne costruirono anche in cuoio bollito (2), e in rame, ed in ottone e ferro pure. Ordinariamente però si fabbricò in legno di noce dello spessore d' una mezza linea, o in qualche altro legno appropriato. E giacchè si portava, sostenendolo per la prima curva verso l' imboccatura, sotto la pelle ed il corame veniva rafforzato con nervi di bue. Non sarà forse possibile specificare, quali e quante evoluzioni nel suo formato abbiano preceduta la sua configurazione a **S.** — Articolisti da enciclopedie arrivano a crederlo in uso sino da tempi di S. Germano (5.° secolo!) appoggiandosi a quel verso di Fortunato vescovo « *ipse senex* largam *ructat ab ore* tubam (!) » mentre

---

(1) MERSENNE nel 5.° libro della sua *Harmonie universelle* scrive che un comune *serpentone* ridotto dritto come una *bombarda* tedesca presenterebbe di lunghezza sei piedi e tredici linee (di Francia) senza comprendervi il *bocchino* e la sua rispettiva *coda,* misuranti per solito la lunghezza di mezzo piede.

(2) Nell' arte del *corame cotto* furono eminenti in Modena i fratelli *Bonhomini* nel secolo XVI, (Vedi. VALDRIGHI, *Dizionario delle Contrade di Modena,* Ivi Rossi, 2.ª ediz., p. 39 e seg.

questa *larga tromba, eruttata dalla bocca del vecchio* piuttosto si potrebbe argomentare altro non fosse che un *posaunen*, o *trombone duttile*, quel famoso strumento, che un dì i bambini credevano *si mangiasse*, vedendolo da lungi quasi rientrare nella bocca del suonatore. Certo è che in un dipinto del 1400 esistente in Bruges nella chiesa di N. D., sul quale i chelurgi notarono uno strumento musicale *ricurvo* di grande dimensione (*kromme scalmeye, lituus* o *incurva buccina*), il cui nero colore arabescato in oro lo fa supporre di cuoio, questo potrebbe argomentarsi un antenato del nostro serpentone (1). Semplice, intanto, e tal qual'è quello della mia collezione senza chiave alcuna, comunemente ritiensi noto ed adoperato in Italia circa dalla metà del XVI secolo, se non pure dal XV, poichè di certe *trombette corte fatte* a biscia *da tenere al collo* si trova menzione nell' archivio de' Gonzaga in Mantova (1486) (2) ed a codeste *trombette a biscia* non avrà mancato il *basso di famiglia*. Chouquet dice sembrare che in Italia questo strumento con molta abilità sino dalla metà del 1500 si costruisse (3), ed appone una nota di erroneità alla credenza di un abb.e Lebeuf che cioè nel 1590 Edme Guglielmo canonico d' Auxerre lo avesse *inventato*. Poniamo con tutta franchezza in quarantena, rinnovabile a scadenza, questa opinione con quelle d'AFRANIO pel *fagotto* e del P. TARDIEU pel *violoncello*. Accertatissimo pertanto è il suo uso nel secolo XVII, abbenchè non s' incontri fra le incisioni del *Theatrum instrumentorum* di PRAETORIUS (1619). Se ne fa però ricordo in carte dell' Archivio Estense (1625) (4), nell' *Harmonie universelle* del MERSENNE (1636) (5), e lo si vede disegnato in scolture della cattedrale di Strassburg (6). Qualche dub-

---

(1) Vedi ne' *Fabbricatori di strumenti armonici* (Corollarj) p. 307, *Cornetti Storti*.

(2) *Fabbricatori di strumenti armonici* (Note) p. 145 e CANAL, *della musica in Mantova*.

(3) CHOUQUET G., *Le musèe du conservatoire national de musique* etc. Paris, Didot, 1875, p. 84.

(4) VALDRIGHI, *Musurgiana* (N. 12) p. 68 e 69 in un *Inventario di strumenti della Corte di Modena* leggesi « Un istromento nominato *serpente*, con altri piccoli strumenti si trova nelle mani del signor ALFONSO MOLZA ». Per strana coincidenza il *serpentone* della mia collezione proviene dal museo del march. GHERARDO MOLZA fra noi distintissimo raccoglitore di cose d'arte antica.

(5) MERSENNE, *Harmonie Universelle* etc. ou il est traitè.... de toutes sortes d' *Instrumens harmoniques*, A Paris, Cramoisy, 1636. Il P. Marino Mersenne nacque alli 8 settembre 1588 a Pointe d' Oize-pres du Maine. Studiò alla Flèche, poi a Parigi dove entrò nè Minimi e vi morì al 1.° settembre 1684. Il P. Ilarione de Cosle ne ha scritto la vita.

(6) JACQUOT A., *Dictionnaire pratique et raisonnè des instruments de musique*, etc. Paris, Fischbacher, 1886. p. 207 et seg. — Nella cattedrale di Strassburg v' è una scultura del secolo XVII che rappresenta un suonatore di *serpente*. Costui, imboccato lo strumento, colla sinistra chiude i primí tre fori ed ha la prima spira appoggiata al lombo sinistro: mentre poi colla destra ottura i tre ultimi la seconda spira è appoggiata alla coscia destra, la campana *(pavillon)* dello strumento così risultando volta all' insù.

biezza ragionevole però regna sull' epoca dell' applicazione delle chiavi: poichè nel museo del Conservatorio Musicale di Parigi vedesi, al N. 390, un *serpentone* di fattura italiana, strana, originale ed elegante, giudicato dallo Chouquet datare dal 1500, il quale, munito *ab origine* di chiavi, accuserebbe questo perfezionamento provenire dunque da ben più alta epoca di quella del XVIII secolo e farebbe sapere che i Regibo, i Piffault, i Pezè e i Forveille non fecero, adossandovele, che continuare nel suo miglioramento, accennando piuttosto alla sua trasformazione in *oficleide*, come in tanti altri casi è avvenuto (1). Imbert de Sens professore di *serpentone* in Parigi nel 1780, ne ha pubblicato un metodo.

I due esemplari della mia raccolta, uno del secolo XVI, l' altro del XVII sono ambedue della primigenia sua forma a sei fori e senza chiavi. L' uso del *serpentone* così foggiato ad **S**, in antico come basso della vera famiglia cornettistica, e talvolta anche come *strumento da camera*, sembra ch' abbia perdurato sino alla metà del presente secolo, quando, quantunque clavigero, gli strumenti Sax lo cacciarono dalle musiche militari confinandolo a rifugiarsi, quasi schifoso scarafaggio, in qualche misera chesetta delle montagne di Francia, dove serviva a dare il tono ai cori dei ragazzi e delle cantarine (2).

I moderni musicografi francesi trovano piucchè legittimo e giusto il suo esiglio dalla repubblica musicale e gli cantano gl' *improperia*. Danjou lo predica uno *sgraziato arnese:* La Fage *grossolano, barbaro, abbominevole:* altri, che non rammento, *troppo espansivo, duro* e *selvaggio,* e infine Soullier, dicendolo *indegno del santo luogo della chiesa,* ne invoca la *proscrizione,* almeno in nome del buon gusto. Non sò quanto peso possa darsi alle frasi declamatorie di que' signori, sebbene io stesso, fattolo provare da un esperto trombonista, mi dovesse trovare con essi d' accordo, poichè il suono che ne scaturì mi ricordò il barrito dell' elefante, colla cui proboscide ha pure grande analogia.

Ma il P. Marino Mersenne invece, vissuto nei bei tempi del *serpentone*, dopo averne dato il *disegno*, il modo di fabbricarlo, l' estensione naturale e quella a prestito, termina la proposizione sua 24.ª con queste parole che

---

(1) Il *serpente* ora citato proviene dal Museo Correr, al quale, purtroppo, a disonore de' Comuni e Conservatorî Italiani, appartennero tanti preziosi cimelî ora gloria de' Musei esteri. Vedi per i *Regibo* etc. i numeri 1093, 2399, 2431 e 2584 dell' elenco.

(2) Di questo costume tutto Francese io stesso nella cattedrale di Tours ebbi un saggio nel 1860: un prete in cotta e sottana imboccava un *bombardino*, facendo da pedale a' pochi ragazzi del coro, che ammaestrava.

rovescierebbero totalmente gli asserti delle filippiche dei musicografi suoi conterranei. « *Il serpentone,* (egli scrive) può sostenere un coro di venti voci « delle più potenti: e può suonarsi colla stessa energia tanto da un giovi- « netto di 15 anni come da un uomo di 30. E puossi talmente addolcirne « il suono ch' ei sarà appropriato ad unirsi all' armonia delle voci della « tranquilla musica da camera, della quale egli imita la delicatezza e le « diminuzioni ».

Qui egli ne da un esempio.

Dopo ciò ritengo che non sarebbe un fuor d' opera ripetere con posatezza l' esperimento (da me fatto un dì prima di conoscere il libro del P. Mersenne) con qualche distinto e paziente artista abituato all' imboccatura de' tromboni e bombardini, al fine di potere apprezzare il valore degl' *improperia* de' moderni chelurgi contro il nostro proscritto.

(89) **ZAMPOGNA PERUVIANA.** — Anche questo strumento (piucchè primitivo ed origine di tutti quelli a insufflazione flautina) proviene come il *tanbourah* dal viaggio fatto intorno al mondo della corvetta il *Vettor Pisani;* e fu per me gentilissimo dono del Sig. Paolo Parenti di Modena, guardia marina allora di quel naviglio dello stato, che lo rinvenne sovra il petto di una mummia, in scavi fatti nella necropoli degl' Incas a Pachacama nel Perù.

(90) **SORDINO** *(poche* e *pochette* fran: *taschengeige* ted.) — È un violino di ristrettissime dimensioni, a quattro corde, *sol, re, la, mi,* suonanti all' ottava del *violino* comune. Tanto se foggiato a *rebecco* o *giga* (1) quanto se con basse fascie (2), o senza tavola armonica (3) o senza fascie (4) era detto *sordino,* in Italia, dalla sua esigua voce, quasi ronzio di zanzara. I maestri di ballo, specie del 1600 e 700, lo portavano in tasca, entro un astuccio di cuoio o legno nel quale riposava pure il rispettivo archettino: era un *violino tascabile.* I francesi lo dicevano perciò *poche* e *pochette,* e i tedeschi *taschengeige.* La sua forma primitiva richiama il *rebecco* e la *giga* del medio evo, e quella che prese più tardi nel XVIII secolo lo fece del tutto quasi sparire e lo confinò ne' musei (5). Quello strumentale

---

(1) Forma del XVII secolo.

(2) Come il mio *Violinetto Olandese.*

(3) Vedi l' esemplare *Tononi* nel museo del liceo filarmonico di Bologna.

(4) Come il mio minuscolo *Passaponti.*

(5) Mahillon, Catalogo del museo strumentale di Bruxelles.

del Conservatorio di Parigi ne ha oltre 30 esemplari de' primi classici costruttori, in forme le più originali, meravigliosamente adorni di tarsie, pietre, madreperle, argento etc. — Il violinista e compositore Clapisson volle che nel melodramma suo *Les Trois Nicolas,* dato nel 1858 al teatro dell' *Opera Comique* in Parigi, fosse suonata una gavotta sovra un *sordino,* fabbricato da ANTONIO STRADIVARI.

# NOTA ICONOGRAFICA

## INTORNO UN QUADRO DI FRA PAOLO DA MODENA.

Invitato, or fanno tre lustri, ad esaminare nella collezione Giusti di questa città un'antica tela portante data e nome d'autore, ma la cui epigrafe guasta dal tempo altri erasi indarno provato di dicifrare, ebbi la fortuna di riuscire a chiarirla; a rilevare, cioè, la giusta età del dipinto e il nome del dipintore: un domenicano *Fra Paolo da Modena.* E trattandosi dell'unica opera nota di un modenese pennello trecentista sconosciuto affatto prima d'allora, parvemi degna di paziente e accurata illustrazione (1).

Tanto più che il quadro, oltre a notevoli pregi d'arte, si dimostrava ispirato da un simbolismo profondo. Il quale, familiare bensì a' contemporanei del pittore ma caduto da secoli in assoluto abbandono ed obblio, poteva di leggieri sfuggire, non che a' riguardanti volgari, a più d'uno eziandio dei disassuefatti critici di oggidì.

---

(1) Vedi P. Bortolotti: *Intorno un antico dipinto di Fra Paolo da Modena domenicano.* Negli *Atti e Memorie della R. Deput. di St. Patr.* Modena 1874, Ser. I, T. VII, p. 383-454. — Impresso anche a parte: Modena, Vincenzi 1874, p. 1-76, in-4.

Corre una età tutt' altro che propensa al misticismo; e le sottili speculazioni teologiche e le antiquate astruserie simboliche, onde i nostri avi si piacquero, ora incontran sovente, anche in menti colte e addestrate, come una uggiosa predisposizione a passar oltre non curando e sprezzando; e, quasi direi, a chiuder gli occhi per non vedere.

Il perchè mi fu d' uopo di spendere su quella tela non poche parole; troppe più che a taluno non dovesse parer meritare quell' opera modesta. Rotte una volta le tradizioni simboliche e leggendarie del cristianesimo, (l' avvertii già con un egregio straniero) (1), avviene ora che a chiarire certe opere figurate del medio evo occorrano nientemeno che formali trattati e piene dissertazioni.

E tale fu la mia monografia intorno Fra Paolo. Alla quale del resto io più dopo d' allora non avea dato un pensiero; quando in un recente periodico, la *Rassegna Emiliana*, ebbe a cadermi sott' occhio l' annuncio di uno *Studio iconografico* di prossima pubblicazione: *Il simbolismo in un quadro di Fra Paolo da Modena* (2).

Aspettai con desiderio l' articolo annunziato; nella fiducia, che per nuovi sussidii acquisiti forse nel frattempo agli studi pittorici, la quistione simbolica avesse potuto esservi svolta a fondo e messa nel giusto suo lume. Pronto del resto, da parte mia, a dar di penna a quanto nel mio scritto una indagine più sagace della mia e una critica più progredita avessero scorto di errato (3).

Delusa speranza per altro: poichè di simbolismo l' articolo non fa parola per illustrarlo o discuterlo; ma sol per escluderlo (4).

---

(1) *L. c.* p. 403 (*Estratto*, p. 23), n. 4.

(2) *Rassegna Emiliana di Stor. Lett. ed Arte.* Anno I, Fasc. I e II, Maggio, Giugno: Modena 1888.

(3) E questo io avea dichiarato già prima *L. c.* p. 404 (*Estratto*, p. 24).

(4) N. Baldoria: *Un quadro di Fra Paolo da Modena nella R. Galleria Estense.* (Nella *Rassegna Emil.*, Anno I, Fasc. III, Luglio 1888, p. 166-175, in-8.).

Che le simboliche industrie di Fra Paolo, trasportate dal medioevale ambiente all'odierno, avessero facilmente a incontrare chi non sapesse, o volesse, comprenderle; avessero, cioè a trovare occhi che non veggano, ed intelletti restii; ben mel sapeva, e più volte l'aveva detto e ridetto. Ma non potea non sorprendermi di trovare tra' non veggenti anche l'erudito scrittore della *Rassegna*.

Vero è che col metodo da lui prescelto, di non por mente agli argomenti altrui, e tacerne affatto ai proprii lettori; mostrando invece ai medesimi solo per una particolare sua lente il dipinto in quistione; non era difficile arrivare a conclusioni che a lui garbassero, ma che non potean esser le vere.

Siccome però ciascuno è libero del suo opinare, io sulle opinioni del critico non potea aver che ridire. Della impressione poi che l'articolo avesse prodotta sui lettori della *Rassegna,* non accadea di darsi pensiero.

Poichè, (esclusi i parteggianti e favoreggiatori, dei quali non intendo parlare), de' tanti e tanti che soglion credere a chi parla ultimo, o parla più alto, come avrei potuto curarmi? E quanto ai pochi, ma eletti, che amano di andare al fondo delle cose e giudicare da se, non appagandosi di monche prove e di nude affermazioni o negazioni, io non aveva che ad abbandonare tranquillamente ad essi il giudizio tra censurato e censore.

Così era esclusa ogni inutile briga di replica. Se non che, dopo avere taciuto questi mesi passati, il tempo mi ha fatto meglio riflettere, e riconsigliarmi.

Oltre a' lettori della *Rassegna,* de' quali faccio tutta la debita stima, un'altra classe ve n'ha che più dee starmi a cuore: i miei benevoli lettori di tre lustri or sono. Che avranno essi a dire (presi a pensare) quando intendano bandirsi con critico sussiego, ch'io non vendea loro che sogni? Che, ad esempio, ciò che per sistematiche traveggole io dava per *verde,* altro non era in fatto che *azzurro?* Il silenzio dopo la pubblica accusa non dovea prendere aspetto di tacita confessione?

Così a malincuore, anzi a dispetto e quasi pe' capelli, fui tirato a rimettere lingua in questo argomento; benchè nol faccia che a difesa e a debita spiegazione e rettifica; non certo per mal vezzo di contraddire, e molto meno offendere, altrui; chè è troppo alieno dal mio costume e dalle mie intenzioni.

Rammento, se taluno non l'avesse più bene presente, che la tela di Fra Paolo raffigura la *Nostra Donna d' Umiltà*. La quale, sotto un'adorna e patente arcata sostenuta da pilastrelli, umilmente siede sul nudo pavimento marmoreo, in atto di allattare il Bambino, che si stringe al seno. Dodici stelle le incoronano il capo e un piccolo sole raggiante le orna, quasi a modo di fibula, il mezzo del petto; e ha dappiede la luna. Che evidentemente è l'apocalittica visione: *Mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim* (1). Onde prende sin di qui ad appalesarsi la tendenza dell'artista al simboleggiare. Da tutta la persona poi della Vergine diffondesi intorno una luce, i cui raggi dardeggiano sopra di un cielo stellato. Nè sono a tacersi, a' superiori angoli del quadro, due tondi che fiancheggiano l'arco: coll'Annunciata nell'uno e l'Angelo annunciatore nell'altro.

Tra le osservabili e molto significative particolarità del dipinto una delle più appariscenti è un insolito predominio del *verde*. " Verde (ripeto le mie parole d'altra volta) è il manto della *Nostra Donna*, e soppannato di verde; e verde n'è l'abito. Verde il campo del quadro benchè figuri un firmamento stellato; e verde il fondo de' due soprani tondini dell'Annunziata e dell'Angelo. Verde bronzo lo stesso disco lunare; verde in fine il rovescio del drappo onde è avvolto il Bambino, che nel ritto a gran ragione rosseggia „ (2).

Tanto insolita verdezza, tanto strana monotonia di tinte, sarà forse null'altro che capriccio del pittore, bizzarria di pen-

---

(1) *Apoc.* XII, 1.
(2) *Atti Deput. St. Patr.* T. c., p. 411 (*Estratto*, p. 31).

nello? Se così potesse pensarsi non avrebbe mancato di porlo in campo il censore; abbattendo, con ciò solo, d'un colpo ogni mia osservazione. Egli s'appigliò invece a impugnare il fatto; a provarsi d'attenuarlo, offuscarlo: anzichè tentare di spiegarlo per quella via.

Dovette adunque esservi un'altra ascosa ragione di tutto quel verde. Poichè effetti senza causa il senso comune li rifiuta; nè li ammette la critica. La vecchia, intendo; la nova, non so.

Il segreto di questa intenzionale monocromia era naturalmente e cercarsi non fra le aride e antiascetiche idee del secolo XIX, ma fra quelle che colpivano e dominavano le menti nel XIV. E la letteratura d'allora è tutta luce intorno di ciò. Bibbia, padri, innografi, Dante soprattutto, sono concordi a porgerci la chiave. Il verde è l'amabile simbolo della speranza: e con quel colore Fra Paolo volle significare uno de' più cari titoli di Colei, ch'è insieme *Nostra Donna* e *Speranza nostra.* Intorno di che ebbi a moltiplicare citazioni ed esempi: da togliere ogni ragionevole dubbio, e far capace ogni discreto lettore (1).

Se non che è questa appunto la parte contro di cui più vivamente insorge il critico della *Rassegna.* Secondo lui, io sono *stato condotto* (sono sue parole) *a veder tutto verde dal preconcetto di trovare simbolico anche ciò che non dovea esserlo; giacchè tutto verde potea bensì imaginarsi e talvolta anche raffigurarsi la speranza, chè, volendosi personificare una pura astrazione mentale, dato a ciascun colore uno speciale significato, non si potea esprimerla meglio altrimenti; ma non la Madonna, la quale non incarnava già questo solo attributo, ma tanti altri di ugual valore* (*Litanie, inni latini, scritti de' Padri, ecc. in lode di Maria*), *onde anche nel volerli esprimere simbolicamente in una stessa rappresentazione, dovea mantenersi per tutti una certa misura* (2).

(1) *L. c.* p. 411-422 (*Estratto*, p. 31-42).
(2) *Rassegna Emiliana*, Fasc. c., p. 168, n. 1.

Pensi il critico a giustificare questa sua nova ed inaudita dottrina, che l'arte figurativa non può rappresentare uno speciale attributo di Maria; ma deve includerveli e commisurarveli tutti. Questo canone era affatto ignoto a Fra Paolo: inteso ad esprimere, colla sua verde colorazione, non la moltiplicità dei predicati mariani, ma specialmente a simboleggiare quello della *Speranza*, strettamente connesso con l'altro della *Umiltà*.

Come mai potè sfuggire all'oculato censore, che onorandosi dalla Chiesa la Vergine col solenne saluto SPES NOSTRA SALVE, ella viene ad esserne proclamata come antonomastica SPERANZA cristiana? E che per ciò adoperandosi a raffigurarla come tale, nella verdeggiante sua tela, il pittore non *poteva esprimerla meglio altrimenti?* Spero che il critico vorrà convenire con me: perchè queste non sono che le sue proprie parole.

Se non che non si contenta egli di dire che Fra Paolo non potea far tanto verde il suo quadro; e sostiene che quella pretesa verdezza monotona non c'è. Ma è curioso l'osservare la tattica con cui destreggiasi ad eliminare la importuna monocromia del dipinto; per ridurlo alla insignificante policromia ordinaria.

Aveva egli a descrivere la Nostra Donna; e prende invece le mosse dal Bambino, per poter mostrarne la *tunichetta rossa, il rovescio della quale è verde:* (1) o sia per potere alla bella prima mettere in vista un *rosso* dominante, cui non serve che di semplice accessorio il *verde*. Onde lo strategico vantaggio che la espressiva associazione di quelle due tinte, verde e sanguigna, la quale sol dal confronto della restante verdezza prendea lume e importanza, disgiunta da essa non abbia più significazione nissuna.

Eliminato così il significativo vestire del Figlio, rimaneva pur sempre quello della Madre: *tutto verde,* sebbene con gradazioni diverse: incontrastabilmente *verde*. Ed ecco come si ado-

(1) *Ivi*, p. 166.

pera a scambiar le tinte il critico: con quale esattezza però e fedeltà di descrizione giudichi chi legge.

Tace egli del colore dell' abito, non giovandogli confessare qual sia; contento di dire: *io credo che in origine dovesse esser rosso* (1). Del manto poi ammette bensì che è verde; ma per disdirsi poco appresso: nella pagina stessa. Del soppanno in fine, chè pur esso concorre a conferma dell' intenzionale monocromatismo, niuna parola. Ma dissimulare e svisare i fatti non basta a distruggerli; e il vestire della Nostra Donna resta sempre verde: interamente verde.

Or perchè avrà voluto il pittore legarsi a sì stretta legge di colorito, a sì sgradevole monotonia di tinte? Per un semplice sbizzarrire di pennello? E, in una tela pregna di tante altre significazioni profonde, dovrà dirsi che quella non fu che una monocromia da trastullo? E che con tutto quel verde (pur riserbato a simboleggiare la Speranza) Fra Paolo non volle simboleggiare proprio nulla?

Ma per non dovere ammettervi una espressione simbolica il critico, come abbiamo accennato, pretende dimostrare che quel verde vestire della Vergine non poteva esser verde. *Tutta verde* (ripiglia) *potea bensì.... raffigurarsi la Speranza.... ma non la Madonna....* perchè *il pittore si sarebbe di troppo discostato dalla tradizione per la quale si figurava quasi costantemente con tunica rossa.... e manto azzurro* (2). Quel suo *quasi* mostra che egli non aveva dimenticate le sì frequenti eccezioui che in tutte le gallerie s' incontrano a quelle tradizionali due tinte. E se altri potea scostarsene per sola vaghezza di varietà, perchè non l' avrebbe potuto Fra Paolo per qualche sua buona e segreta intenzione?

Chi però ammettesse col critico che l' abito *in origine dovesse esser rosso*, come spiegherebbe poi la sua metamorfosi in

---

(1) *Ivi*, p. 167.
(2) *Ivi*, p. 168.

*verde?* Per un non più udito fenomeno chimico dello spontaneo inverdire del rosso? Non pare esser questo il pensiero del censore. *Il quadro* (egli soggiugne) *fu ridipinto.... nè si può dire con sicurezza se quel tono verde dell' abito e del manto.... sia genuino, oppur provenuto da alterazione dell' azzurro e dal restauro. Io sto per questa seconda supposizione* (1).

Ed ecco la verde e singolare Nostra Donna di Fra Paolo tramutata, come per incanto, in una delle comuni Madonne a manto azzurro ed abito rosso. Che se gli occhi ci mostrano tutt' altro, non importa. Quanto al manto fu il tempo, che lo alterò; quanto all' abito, fu il restauro.

Non fu dunque il monaco dipintore che volle dare l' abito verde alla Vergine: fu il restauratore. Il quale dove trovò rosso si pigliò il gusto di ridipingere verde. Curiosa supposizione per vero; ed abbastanza gratuita. La quale per ciò, per un vecchio canone logico notissimo, ci dispensa dal perdere il tempo a confutarla.

Ma almeno il colore del manto non avrà a dirsi azzurro alterato dagli anni? È troppo patente l' intenzionale insistere di Fra Paolo ne' verdi toni del suo quadro; e un occhio per poco uso alle gallerie ed esercitato sui vecchi dipinti non può prendervi scambio. Impossibile confondere il deciso verde, il pretto verde della nostra tela; verd' erba, verdesecco, verdegaio, verdebruno, verde bronzo; collo sbiadato e incerto verdastro del turchino inverdito dal tempo. Questo volge ad un torbido e mal distinto verdazzurro: gradazione, che manca affatto nel quadro.

Per ciò io non sapeva bene spiegarmi le parole colle quali esordisce il critico la sua censura: *Il signor Bortolotti,* egli dice, *insiste su questo tono monocromatico e crede che in origine fossero stati verdi anche i fondi della rappresentazione centrale e dei due tondi dell' Annunciazione, mentre invece e nell' uno e negli altri è visibile l' alterazione del tempo. Il Cavalcaselle li dice addirittura azzurri* (2).

(1) *Ivi*, p. 167.
(2) *Ivi*, p. 168.

La testimonianza del ch. Cavalcaselle, del quale faccio grande e ben giusta stima, non potea non farmi colpo. Fu anzi la sola che mi determinò a rimetter mano nell'argomento: per dare le debite spiegazioni a' miei antichi lettori.

Lascio in disparte i due tondi dell'Annunciata; de' quali il Cavalcaselle non parla. Egli tocca di sfuggita solo del campo stellato; e le sue parole son queste: *il fondo azzurro è tutto coperto di stelle* (1). Se il chiaro uomo trovò veramente azzurro quel fondo, che tanti anni prima io aveva veduto indubitabilmente verde, non avrei saputo attribuirlo che a restauro. Poichè dopo la mia illustrazione, e prima di entrare nella Galleria Estense, era stato passato a un restauratore il vecchio dipinto.

Volli sincerarmi cogli occhi miei; ma la fioca e falsa luce in cui trovai il quadro (nelle zeppe sale dove, in aspettazione di meno indegna sede, son miseramente stivati, quasi in magazzino da rigattiere, gli esuli quadri della Galleria Estense), non mi lasciò fare sicuro giudizio. Là in quella penombra non distinguevasi, se la incerta e buia tinta del fondo volgesse al bruno, al nerastro, al verde, all'azzurro. E se il Cavalcaselle ebbe mai a vedere la tela in condizioni poco migliori, ben naturalmente avrebbe potuto pigliar per azzurro quel fondo stellato: tale essendo il proprio colore della volta celeste.

Non potendo per altro appagarmi di queste incertezze, feci istanza di poter rivedere il quadro in lume migliore. E indi a pochi dì mi fu mostrato dinanzi un'aperta finestra: in piena e diretta luce diurna. Ed ecco ciò che vidi; o, a meglio dire, che rividi.

Benchè mostri la tela le recenti traccie e le lustranti vernici del nuovo ristauro, chiaro appariva che la tinta del fondo non era stata variata. E non è già azzurra, come pretendesi, ma verde; quale da prima io l'avea veduta: intenzionale verde, mi spiego, non turchino alterato.

---

(1) G. B. Cavalcaselle e J. A. Crowe. *Storia della Pittura in Italia, ec.* Versione ital.; Firenze, Le Monnier 1887, T. IV, p. 118.

E qui siami permessa qualche più particolareggiata parola intorno a questo contrastato fondo del quadro, a debito lume de' miei cortesi lettori d'un giorno; non per vana speranza di poter rendere persuaso chi non ami di esserlo. Giacchè a vero dire qui non parrebbe essere precisamente quistione, come il censore pretende, di chi vuol *vedere tutto verde,* ma piuttosto di chi *non vuol vederlo.*

Dentro del patente arco descritto più sopra siede la Vergine all'aperto cielo; ond'è che campeggia su di un semplice fondo aereo la sua gentile figura. Se non che per la luce che da essa s'irradia, quell'aere ambiente variamente colorasi, quasi a modo di iride, in tre concentriche zone distinte. Le quali digradano dal giallo dorato della luminosa zona centrale, al verdechiaro o verd'erba della zona seconda, per terminare nel verdecupo stellato dell'ultima.

Quel luminoso campo, giallo-oro, del centro (archiacuto di forma, e col vertice nascoso dietro il capo della Vergine), qua e là s'imporpora come di ignei riflessi, lunghesso i virginei contorni: pari al lembo infocato che all'estremo orizzonte si accende presso lo spuntare del sole. Purpurei tocchi, insoliti nelle risplendenti atmosfere onde l'arte suol circondare i santi: e che ne mostrano aperto avere inteso il simboleggiatore pennello di ritrarre l'aurora. Certo a render compita l'espressione di que' mariani predicati della Cantica: *Quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol* (1): poichè gli altri due simboli, luna e sole, non mancavan nel quadro.

Dall'archiacuto perimetro poi di questo splendido campo di mezzo prende la luce a dividersi in aurei raggi che spandonsi sulla zona seguente. La quale negli interstizii tra raggio e raggio lascia distinguere un diafano aere colorato in verde; verdechiaro, come ho detto, o verd'erba: che niun occhio non cieco scambierà mai con uno sbiadito e decomposto celeste.

---

(1) *Cantic.* VI, 9.

Anche la seconda zona or descritta è a sesto acuto; e col vertice quasi arriva all' altezza della tonda apertura dell' arco.

Lo spazio interposto tra la zona seconda e il giro dell'arcata è occupato dall'ultima zona, verdecupa e seminata di stelle. Verde, ridico: altrettanto verde quanto il manto della Nostra Signora.

E bene ricordo quando là sulle prime io vidi il quadro, e faceva le mie osservazioni su di esso, che passando un' umida spugna su quel fondo stellato ravvivavasi e brillava sempre più vivido e indubbio il tono del verde; non già di un degenerato turchino. E chi avesse oggi a ripeter la prova ne rivedrebbe l' effetto.

Questi son fatti; innegabili fatti. Che se poi a taluno sembrasse ancora inammissibile stranezza quel verde cielo stellato, può chiedere alla sana critica, se sia permesso di negare fatti patenti, per la sola ragione del non saperli spiegare.

Se non che la spiegazione non manca; chi voglia vederla. Nè io avea mancato di accennarla.

Nell' arco sotto cui siede la Vergine figurasi l' *aperta porta del cielo* (altro simbolo mariano); ed è questo il solo punto in cui non mi colga in fallo, e meco convenga, il censore (1). E poichè Maria è insieme *Janua coeli e Spes nostra,* appropriatamente il lieto colore di Lei, il verde fulgore della *Speranza,* riverbera intorno e irradia e colora la scena.

Nè dovea poi credere l' artista di dare nello strano; nell' incredibile. Chè una celebre visione apocalittica avea potuto servirgli di esempio. Il veggente ne mostra una aperta porta nel cielo: *Vidi; et ecce ostium apertum in coelo.* E dentro quella porta ne dà a vedere un seggio celeste, e chi in esso sedeva; sfavillante di luce, e cinto di un' iride: *et iris erat in circuitu sedis, similis visioni smaragdinae.* (2)

---

(1) *Rassegna,* Fasc. c., p. 174.
(2) *Apoc.* IV, 2, 3.

Chi non comprende essersi ispirato a quella *smeraldina visione* Fra Paolo nel verde riflesso e nella verdeggiante iride onde circonda Maria?

Che se poi il mettere in vista fatti artistici poco avvertiti e l'adoperarsi a chiarirli, è *un perdere il tempo* (come rimprovera il critico) *in inutili ricerche*, (1) anche è *un perderlo* (permetta egli di dirglielo) *in inutili parole,* l'incaparsi a impugnare una patente fase o manifestazione di religiosa arte medioevale che, sebbene non più curata o compresa in questo secolo dei lumi, non resta per ciò meno reale e men vera.

Del simbolico colorire d'allora potrei moltiplicare gli esempi; ma non ne vale la pena: abbastanza ne toccai già a suo luogo. Chiederò solo, per modo di esempio, se quando Simone da Bologna circondava il suo gruppo del Redentore che incorona la Madre d'una festante schiera di dodici angioli tutti rossi fiammanti, abiti, ali, carni, capelli; (2) o quando il Beato Giovanni da Fiesole nella meravigliosa sua tavola del Paradiso dipingeva, tra la innumerevole folla beata, due diversi cori di angeli, gli uni in tutto in tutto aurei, gli altri interamente cilestri; (3) chiederò, dico, se quelle arcane tinte avranno a dirsi non genuine, o alterate dal tempo e senza significazione simbolica, solo perchè tra' riguardanti pochi sapran cogliere il senso ascoso di quelle angeliche figure, quasi scolpite in corallo, in oro, in zaffiro?

Per questa ragione del non poter essere compreso, confidava il critico di aver dato il colpo di grazia al simbolismo di Fra Paolo: persuadendosi non aver egli potuto dipingere ciò che altri non avrebbe poi saputo capire. Appena avrebbe potuto capirlo (egli argomenta) qualche *frate dell'occidente, avvezzo a tutte le sottigliezze della scolastica e alle più forti astrazioni men-*

---

(1) *Rassegna*, Fasc. c., p. 168.
(2) Galleria di Bologna.
(3) Firenze, Galleria dogli Uffizi.

*tali.... non il popolo, avvezzo soltanto a quelle forme simboliche che o per lunga consuetudine, o perchè esse rendevano con grande chiarezza l'idea, o aveva già accolte o poteva accogliere ancora* (1).

Ma qui direbbesi avere l'egregio critico presa in iscambio l'arte odierna per l'antica. Oggi sì che non patirebbe l'arte oscurità e astruserie simboliche; tollerando appena qualche parchissimo uso di un simbolismo già accettato e volgato: piano, trasparente, senz'ombra d'incertezze e di mistero. Ma in antico era altra cosa.

Amavansi allora menti pronte, e destri e acuti intelletti da saper cogliere a volo gli arcani sensi nascosi sotto di un tropo ardito, sotto di un enigma, di un simbolo. Testimonio l'Alighieri: *l'eco più potente delle idee medioevali,* come ammette il censore (2). La divina Commedia pur scritta pel popolo, non pe' soli *frati dell'occidente*, non ha ognora, (col suo astruso parlare figurato, col suo perpetuo allegorizzare, enimmatizzare, simboleggiare), messo a tortura l'ingegno degli antichi e moderni espositori di essa?

Nè diverso è il caso nella pittura. Quando, p. e., nella superba tavola dell'Incoronazione di Maria del Beato Angelico vediamo il Redentore non già incoronare la Madre, ma sol porre una lucida gemma nel serto di lei, chi ne sa dirlo il senso di quell'atto simbolico? Il celebre storico de' *Pittori Domenicani* nè pur si prova a spiegare quell'atto; contento di dirlo un *concetto supremamente mistico, la cui significazione riserbò a se il devoto pittore* (3). Anche al pittore adunque, al pari che al poeta, concedeva l'arte antica di poter dire: *intendami chi può, chè m'intend' io.* Onde sfuma la pretesa legge della obbligata intelligibilità del simbolo.

---

(1) *Rassegna*, Fasc. c., p. 168.

(2) *Ivi*, p. 175, n. 3.

(3) P. V. Marchese. *Memorie dei Pittori, ec. Domenicani.* Bologna 1878, T. I, p. 317.

Tra le due arti poetica e pittorica è strettissimo nesso; riconosciuto già dalla classica antichità: che ad entrambe condonava gli stessi voli, gli stessi ardimenti (1). E come nel medio evo teologizza e simboleggia il divino poeta, così potè teologizzare e simbolizzare il pittore. Sì che pur questi potea far proprii i noti versi del primo:

> O voi ch'avete gl'intelletti sani,
> Mirate la dottrina che s'asconde
> Sotto 'l velame degli versi strani (2).

Ammaestrativa terzina, nella quale compendiasi, può dirsi, tutto il sistema del medioevale simbolismo, letterario ed artistico: punto in armonia per altro col sistema del censore.

Egli tarpa il simbolo; volendolo soggetto alla scarsa misura del tardo e rozzo intendere del volgo. Qui invece il simbolo è libero; e sol chieggonsi buoni intenditori, *intelletti sani:* non torpidi e ottusi, non ottenebrati da ignoranza nè fuorviati da pregiudizi. Egli non ammette che simboli triti, vulgati: qui invece ci si parla di sensi velati sotto forme insolite e strane. Egli vuole un' idea perspicua, un' *idea* espressa *con grande chiarezza;* qui ne si mostra al contrario una dottrina recondita, che si sottrae allo sguardo; una *dottrina che s' asconde.* Non può essere più diametrale la opposizione.

Or chi dirà che del simbolismo di Fra Paolo sia a giudicare non coll' antica stregua dell' Alighieri, ma colla nuova controvata dal censore?

Troppo ho dovuto intrattenermi a giustificare il mio *insistere sul tono monocromatico* del quadro: onde mi morde il critico. Ma se a una censura basta un motto, ribatterla è sovente lunga fatica; ingrata a chi scrive, e soprattutto incresciosa al

---

(1) Horat. *Epist. ad Pis.* v. 9-10. — *Pictoribus atque poetis — Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.*

(2) *Dante, Inf.* IX, 61.

lettore. E ben più avrei avuto a dilungarmi, se mi fossi proposta una compita confutazione.

Or però mi sdebiterò più alla breve d'altre mende che appunta il rigido mio correttore.

Io notai che Fra Paolo alle due dita anulari della Vergine avea dato due eguali anelli gemmati: naturalmente due anelli nuziali. Insolita (e forse unica) duplicazione che, dovendo pur avere il suo perchè, lasciava facilmente intendere avere avuto in vista il pittore le doppie nozze di Maria; nozze della sinistra e della destra, della terra e del cielo (1).

Ma piace invece all'egregio scrittore della *Rassegna* che i due anelli non sieno che un *accessorio puramente ornamentale.* E sentenzia: *devono considerarsi soltanto come semplice ornamento i due anelli sulle mani di Maria: giacchè non è lecito fabbricare ipotesi e darle per sicure, laddove manchi per sostenerle ogni testimonianza* (2).

Ma come mai egli non s'avvide, (se mi perdona l'osservazione), quando in mal punto gli cadeano della penna queste ultime parole, che non già contro di me egli le scrivea, ma contro se stesso?

Io alla fin fine non avea detto che cosa notissima: essere, cioè, sposerecci gli anelli che al quarto dito si portano. E per soprappiù m'era caduto in acconcio di dover abbondare in esemplificazioni. Toccava a lui, che gratuitamente lo nega, il dimostrare che l'anello all'anulare di Maria non è anello nuziale. Stava a lui di provare, con buoni esempi non con mere asserzioni, che la nuova ipotesi fabbricata da lui degli *anelli ornamentali* della Vergine è confermata dai fatti; e smentisce perciò il noto canone pratico, che l'arte cristiana non suol dare vana pompa d'inutili ori alle sante mani di Lei.

Ma poichè per niun modo egli s'è curato di giustificare il suo asserto, non si offenda se, a mia difesa, debbo fargli il ri-

---

(1) *Atti Deput. St. Patr.*, T. c., p. 422-430 (*Estratto*, p. 42-50).

(2) *Rassegna*, Fasc. c., p. 168-169, n. 1.

mando delle sue stesse parole, che quadrano a capello: Non è lecito fabbricare ipotesi e darle per sicure, laddove manchi per sostenerle ogni testimonianza.

Egli raccoglie poi dal mio scritto e fa sua, (senza nominarmi, s' intende) (1), la citazione di un antico inno sull' *Anello di Maria;* e crede di rivolgerne l' autorità contro di me (2). Ma non riflette, che quell' unico *Annulus,* offerto alla *Sponsa gloriae,* è appunto anello di sposa; e non ha nulla che fare co' pretesi *anelli ornamentali* imaginati da lui (3).

---

(1) Altre non poche citazioni mie ho visto con meraviglia riprodotte, (e quasi accampate contro di me), nell' articolo della *Rassegna:* come se fossero erudizioni a me ignote. E pure, mentre nel mio scritto volcasi porre in vista ogni menda, pare che sarebbe stato un po' di letteraria giustizia il non tacere, che in esso pur v' era alcun che di non ispregevole; che il censore non aveva disdegnato di raccogliere e far suo.

(2) *Rassegna*, Fasc. c., p. 169.

(3) *Leggasi l' inno sull' anello della B. V. Maria* (scrive il critico), *dove esso s' immagina composto di ben venti pietre. Quelli dipinti da Fra Paolo non sono certo così ricchi* (p. 169).

Ma chi *immaginava* l' anello dalle venti gemme non fu già l' innografo, sì bene un più recente scrittore che, (nel secolo XV trascrivendo l' inno nel MS. seguito dal Mone), vi premise di suo queste parole: *Incipit ipsius* (Mariae) *annulus ex viginti gemmis et auro virtutum eius mundissimo fabrefactus.* Ed aggiunge subito questa annotazione importante: *In versuum capitibus reperitur titulus: annulus beate virginis Mariae:* che dovea essere il primitivo, e molto più laconico, titolo dell' inno.

L' inno infatti non dice quante gemme debba contenere l' anello; sol ne offre due decine alla Vergine, tutte preziose e simboli delle più elette virtù: forse da poter scegliere dal novero quale più fosse in grado. Ed offre insieme oro in copia, (d' ogni plaga, *Arabia*, *Ophir*, *Saba*, *Tharsis*), conchiudendo: *Ex quo praesens parvulus — sit gemmatus annulus, — quem oblatum hodie — per me, sponsa gloriae, — suscipe clementer.* (MONE, *Lateinische Hymnen*, T. II, p. 445 segg.). Ma, come il pio innografo non avrà certo supposto che tutta quella dovizia d' oro offerto da lui dovesse andar fusa in un unico anello, così non avrà verisimilmente preteso che tutte le venti pietre andassero congiunte in un solo ed enorme castone. Altrimenti come sarebbe stato quello il *parvulus gemmatus annulus* da lui cantato?

Checchè siane per altro della più giusta interpretazione dell' inno, non avrebbe dovuto sfuggire al nostro censore che da un (più o meno adorno) *anello nuziale* non c' era illazione da trarre pe' suoi pretesi *anelli ornamentali.*

Io aveva notata eziandio una molto singolare movenza della sinistra mano della Vergine; che, nella nostra tela, non si associa alla destra nell' amplesso del Figlio, ma si abbandona inerte ed oziosa sul ginocchio sinistro. E m' era studiato d' indagare e scoprire la segreta intenzione del dipintore: non lodandolo per altro del suo eccessivo sottilizzare, e raffinare soverchio (1).

Ora però intendo dal critico che quell' inerte abbandono della sinistra è anzi un *atteggiamento naturale;* e che proviene, in queste Madonne dell' Umiltà, da un primitivo tipo comune mantenutosi, a suo dire, con forma costante *e quasi stereotipa* (2). E sarà com' egli afferma; non volendo io negar ciò che di veduta non m' è dato verificare. Non tacerò per altro che di tre Madonne dell' Umiltà che bene conosco, (la nostra, cioè, quella di Pistoia e un' altra del Collegio degli Spagnuoli in Bologna), solo la prima ha la strana movenza or descritta: le altre due invece stringono con ambe le mani il Bambino.

Anche avea richiamata la mia attenzione il verde disco lunare appiè di Maria (3): brillante verde-bronzo, che al solito il critico ama attribuire a restauro o ad alterazione d' azzurro (4). È curioso per altro che, con tanta decolorazione pretesa di turchini, alla verde monocromia del quadro verrebbe a sostituirsi l' azzurra: ancor più difficile a spiegarsi che l' altra.

Era poi notevolissima singolarità del nostro emblema lunare il vederlo combinato con un altro disco nerastro, che nascondesi dietro quel buio tondo di luna; e sol tanto ne sporge, nell' alto, quando basti a farne avvertire la presenza.

Io m' era stillato a penetrare i sensi arcani, che il sottile dipintore volle adombrare con quello strano e complesso simbolo sidereo. E confidava d' essere andato non lontano dal vero; o dal verisimile almeno.

---

(1) *Atti Deput. St. Patr.*, T. c. p. 427-429; (*Estratto*, p. 47-49).
(2) *Rassegna*, Fasc. c., p. 172-173.
(3) *Atti Deput. St. Patr.*, T. c., p. 405-411 (*Estratto*, p. 25-31).
(4) *Rassegna*, Fasc. c. p. 167-168.

Se non che qui pure io avea perduto il tempo in inutili ricerche: nulla ivi essendo d' arcano e d' insolito, come ne assicura il censore. *Non mi pare,* (egli insegna), *che si debbano ricercare inusitati e reconditi significati in quel disco nero che soltanto nel quadro di Fra Paolo scorgesi sotto al disco lunare. Egli avrebbe rappresentato cosa insolita e quindi inintelligibile,* (e rieccolo il preteso canone della obbligatoria perspicuità del simbolo). *Quel nero non deve esser altro, secondo me, che l' ombra proiettata dal disco lunare sul pavimento; ombra, che pur vediamo sullo stesso pavimento, sotto alle pieghe delle vesti di Maria* (1).

Ma sotto quelle pieghe l' ombra proiettasi in basso; come dovea: la luna invece avrebbe l' ombroso lembo al disopra. E chi vide mai proiettarsi l' ombra verso la parte donde la luce procede? Qui il lume scende dall' alto; dalla raggiante gloria della Vergine: e se il pittore volea mostrarci l' ombra del globo lunare, dovea segnarla non in alto ma sotto di esso (2). Osservazioni elementari per vero; ma che la foga del contraddire ha fatto perdere di vista. Niuna meraviglia per altro: *Quandoque bonus dormitat Homerus* (3).

Non posso poi pretermettere una rettificazione. Lo scrittore della *Rassegna* mi fa dire che la pistoiese Madonna dell' Umiltà *è di stile giottesco* (4). Non l' ho detto, perchè io non vidi mai quel dipinto: il quale, si scopre, se bene intesi, una sola volta nell' anno. Lo conosco sol da una piccola imagine incisa; fatta,

---

(1) *Ivi,* p. 174.

(2) Della giusta distribuzione delle ombre e dei lumi si mostra abbastanza esperto, a ragione dei tempi, il pittore. Come acconciamente ombreggia il pavimento sotto le pieghe del manto di Maria, così lumeggia a dovere il tondo viso dell' astro notturno; la cui guancia sinistra, volta in alto ed esposta al virgineo riflesso, tutta s' illumina; mentre la destra, che pende in basso e sfugge alla luce, resta nel buio.

Al disco lunare non ha data Fra Paolo proiezione di ombra sul pavimento; forse per voler figurare un globo campato nell' aria, non posato sul suolo.

(3) HORAT. *Epist. ad Pis.* v. 9-10.

(4) *Rassegna,* Fasc. c., p. 169.

non a studio d' arte, ma per uso di divozione: insufficiente per ciò alla determinazione dello stile. La imaginetta ritrae il solo gruppo della Vergine col Bambino: ommessi gli accessorii della soprastante arcata, di una donna orante e di alcuni angeli figurati nell' alto. A queste ommissioni suppliva la descrizione di chi mi spedì l' immagine; nè mancai di avvertirlo (1). E sono parole del gentile corrispondente, e non mie, (scritte in corsivo per farle bene distinguere), quelle che per distrazione mi attribuisce il censore; là dove vien detto che al destro angolo superiore dell' arco son figurati *due serafini in movenza orizzontale verso l' Immagine, di stile giottesco* (2).

Anche la nostra tela mi appone il critico che io inclini a crederla di scuola giottesca (3). Io veramente nè tale la credetti mai, nè la credo. Sol dissi, che se mai fu a Pistoia Fra Paolo, (com'è verisimilissimo del resto), e " avesse vista la felice Toscana, e potuto ammirarvi l'opere di Giotto e ispirarsi alla scuola degl' imitatori di lui, si avrebbe lume e ragione della grazia che mostra e della sua bella maniera (4). " Ma altro è ingentilire e allargare la maniera al cospetto d' un' arte più adulta, altro appartenere alla scuola medesima.

Assegnare la giusta scuola da cui procede Fra Paolo, ben mi guardai dal tentarlo: benchè la indagine spinosa della filiazione e cognazione de' pennelli sia ora abbandonata ad ogni ardito volo di fantasia: salvo poi di vedere sovente sfatati i giudizii, ed anche gli oracoli, d' oggi dalle pullulanti smentite del domani.

Il ch. Cavalcaselle avea notato che la *composizione* di Fra Paolo ha analogia con una più antica di Bartolomeo da Camogli (1346) e con altre, contemporanee o posteriori, di Fran-

(1) *Atti Deput. St. Patr.*, p. 450-452 (*Estratto*, p. 70-72).
(2) *Ivi*, p. 452 (*Estratto*, p. 72).
(3) *Rassegna*, Fasc. c., p. 169.
(4) *Atti Deput. St. Patr.*, p. 452 (*Estratto*, p. 72).

cescuccio Ghissi da Fabriano e del bolognese Lippo Dalmasio. L'illustre storico non parlava che della *composizione:* ma lo scrittore della *Rassegna* fa un passo più avanti. A suo giudicio la nostra tela, *per la larghezza con cui è condotto il dipinto e pei tipi di Maria e del Bambino manifesta chiaramente il fare di Lippo Dalmasio* (1).

Anche in questo non posso essere con lui. Taccio che i dipinti del bolognese di data cognita vanno, se bene ricordo, dal 1376 al 1409; mentre la tela del suo supposto discepolo da Modena è del 1373. Noterò piuttosto che il tipo di Maria nel quadro di Fra Paolo, il suo fare, la sua mite aria di volto, il suo dolce volger d'occhi, son tutt'altri affatto da quelli delle celebrate Madonne di Lippo, che può ammirare lo studioso nella vicina Bologna (2).

Un'ultima parola. Lo scrittore della *Rassegna* avea esordito dicendo, che dopo visto il quadro di Fra Paolo nella nostra

---

(1) *Rassegna*, Fasc. c., p. 171.

(2) Quelle pregiate opere di Lippo Dalmasio ebbero sgraziatamente a soffrire per ridipinture e ristauri; nè da simili guasti andò immune pur troppo la nostra tela. Di modo che il ch. Cavalcaselle non riusciva più a riconoscervi *la tecnica esecuzione del secolo XIV;* pendendo incerto per sino, se non avesse a crederla una *vecchia copia* (*Stor. della Pitt.* T. IV, p. 19).

Se non che una osservazione qui non vuol essere preterita. Oltre a' criterii tecnici e artistici avuti in vista dal chiaro autore, altri ve n'erano da non trascurarsi: i paleografici.

Qualunque sieno i danni recati da irriverenti pennelli alla nostra tela, è troppo patente che ne andò salva l'epigrafe. La quale il ristauratore o non osò, o non curò, di ravvivare e supplire. I caratteri di essa sono della più schietta forma del tempo; le screpolature poi, le scrostature, le lacune, e la doratura svanita, ben mostrano che non furono tocchi. In questo genuino stato io ebbi a vederli: riconoscibile ancora sotto la luccicante velatura del nuovo ristauro.

Non è dunque *copia* una tela che conserva ancora la sua iscrizione primitiva.

Di ritoccato e ridipinto ve ne sarà in essa quanto si voglia; ma non tutta la originale pittura deve essere scomparsa sotto i posteriori imbratti. Il volto della Vergine, p. e., non credo che un ristauratore avrebbe saputo rifarlo qual'è.

Del resto, fosse pure una semplice copia la tela, il simbolismo di Fra Paolo, (che qui solo ne importa), non svanirebbe per questo.

Galleria, e prese le sue note intorno di esso, erasi poi accorto averne prima già scritto P. Bortolotti e il ch. Cavalcaselle; aggiugnendo: " *Naturalmente io feci pro anche delle loro osservazioni* (1). „ Onde io stetti attendendo qual fosse il pro che da quelle due fonti egli fosse per trarre.

E vidi in fatto che dalla insigne *Storia della Pittura* del Cavalcaselle egli diligentemente spigolò e riprodusse le notizie d'alquante altre Madonne della Umiltà sparse per l'Italia (ignote a me quindici anni or sono); che è forse la parte più utile della sua rivista bibliografica. Del resto, tranne l'emblema lunare in qualcuna, punto di simbolismo in quelle Madonne. Nè v'era a cercarne. Fu unicamente pio ed eccezionale studio di Fra Paolo il voler rifiorire di simboli quel tipo comune.

Quanto alla mia monografia stette pago il critico di ripescarne, con eguale diligenza, quanto gli parve degno di riprovazione e di sferza. Nè contenne la mano (2).

Persuaso poi di avere dissipata ogni nebbia del simbolismo fantastico ond'era stata travisata la ingenua opera di Fra Paolo, conchiude l'articolo dicendo: *Fra Paolo da Modena da quanto s'è visto, non esprimeva concetti individuali con forme inusitate, ma si teneva entro quella sfera di idee che nel suo tempo erano patrimonio comune* (3).

Di questa conclusione per altro, punto in accordo col fatto, recherà giudizio chi senza prevenzioni favorevoli o avverse vorrà maturamente e imparzialmente pesare tutto il detto pro e contro; non chi si attenga alle sole e brevi pagine del critico.

---

(1) *Rassegna*, Fasc. c., p. 166, n. 1.

(2) Buon per me che qualche altra più autorevole voce (MARCHESE P. V. *Mem. de' Pitt. Domen.* T. I, p. 524-582) largamente mi compensa delle disapprovazioni del mio censore: al quale questa qualunque siasi mia replica spero che possa bastare. Del resto non intendo certo invitarlo a continuare una discussione già prolungata di troppo; e nella quale per fermo più oltre non lo seguirei.

(3) *Ivi*, p. 175.

Quanto a me confido che, per questi schiarimenti ulteriori, i miei benevoli lettori antichi avranno potuto sempre meglio convincersi, che in fatto di cristiano simbolismo iconografico c'è ora chi vede, e chi non vede, e chi non ama vedere: e che fra queste tre classi di osservatori il mio egregio censore non appartiene certo alle prima.

Resti adunque egli in pace nella persuasione sua, chè io continuerò nella mia: contento di qui ripetere ciò che l'altra volta avea scritto: " Altri potrà fastidire e l'arcana dottrina e il fratesco dipinto: e farne gitto impaziente. Io no: e raccolgo con amore queste intime manifestazioni dell'arte patria; preziosi e ammaestrativi ricordi di un'età non indegna di vivere nella nostra memoria (1). "

*Modena Novembre 1888.*

P. Bortolotti.

---

(1) *Atti Deput. St. Patr.* T. c., p. 405 (*Estratto*, p. 25).

# POSCRITTA

## ALLA PRECEDENTE NOTA ICONOGRAFICA

Mentre questo volume accademico attendeva dai torchi gli ultimi suoi fogli per uscire in pubblico, veniva intanto in luce un nuovo studio del nostro Censore: *Ancora sul quadro di Fra Paolo da Modena* (*Rassegna Emil.* A. I, fasc. XI, p. 685-691).

È una severa lezione contro la *Nota* che precede; ma non più valida della prima. Sicchè anche di questo secondo edificio sarebbe tutt'altro che difficile una completa demolizione. Inutile fatica per altro: dove il metodo di disputa par meglio servire a eternare le contese, che a chiarire la verità.

Già (due pagine innanzi) erasi detto che se fosse piaciuto al Critico di rappiccare la discussione, non sarebbe stato più oltre seguito. Non farà dunque meraviglia, che qui pacificamente lo si lasci libero, tranquillo e incontrastato padrone del campo.

Del resto chi conoscasi della materia saprà ben fare le sue osservazioni da sè.

Come là, per esempio, dove ripicchiasi il punto dell' *impiastricciatore* del quadro; e della sua magnificata goffaggine, che dovea trarre i malaccorti osservatori fuori di strada. Gli altri suoi pari impiastricceranno bensì; ma lasciando alfine, o rifacendo, i colori che trovano. Perchè dovrebbero cambiarli? Il nostro no. Lui avea la fisima del verde; e qualunque tinta cadeagli sotto, rosso, azzurro, bianco, o tutt' altra, giù botte alla cieca sempre dello stesso pennello. Così la monocromia è spiegata.

*Verde* monocromia, secondo la impressione della retina e il linguaggio comune; ma che il Critico forse potrebbe preferir di chiamare *ceruleo-cupa:* lui che trova ceruleo-cupo il manto, ceruleo-cupo il fondo del quadro, ceruleo-cupo il disco lunare. Quistione di parole per altro; e non più. Poichè al sentir ricordare *il vivido e indubbio tono del verde*, che sotto un' umida spugna presenta la tela, inavvertitamente gli sfugge l'esclamazione: *Sfido io! c'è sopra al colore originale una grossa spalmatura d'altro colore.* E benchè non abbia egli creduto utile di esprimere qual sia quest'*altro colore*, forza è concluderne che abbia a

parer *verde* a lui pure; se la contestata verdezza, a suo vedere, non trova conferma che nella sola *spalmatura*, nella sola *imbellettatura*, del quadro. — E sia pure: chè non occorrerebbe di più.

Perocchè il preteso contrasto fra il presente colore e il primitivo, che il Censore afferma *non riconoscersi più* e pur pretende essere stato diverso, dipende solo dalla peregrina trovata di quel pennello secondo, che si pigliò il gusto di falsare e cambiare il colorito del primo. Ciò che ha bensì detto e ridetto il Critico; ma lasciandone desiderare la dimostrazione.

Notevoli anche le fasi lunari dal punto di vista dell' egregio Censore. Quell' astro notturno, egli insegna, dovette essere dapprima o *rosso*, o *celeste chiaro*, o *bianco*, o *giallo;* e se ora è *verde* e paffuto, non fu colpa che dell' impiastratore. Che se poi in mal punto venne a complicarvisi *quel disco nero che soltanto nel quadro di Fra Paolo*, egli scrive, *scorgesi sotto al disco lunare*, non fu che passeggiera complicazione; poichè poche linee appresso il disco non è più *disco*, ma *ombra:* mirabilmente proiettata incontro alla luce. Ed ora al fine, per altra fortunata trasformazione, non v'ha più nè *ombra*, nè *disco*, ma *falce* lunare. Bianca bensì e luminosa in origine, ci si assicura, e or buia in grazia dello sgraziato pennello, che dove trovò *bianco*, ivi piacquesi imbrattare di *nero;* anzi di *verde-oliva*, come ultimamente si corregge il Censore. Con questo per soprassello, che la malcapitata *falce*, compresa prima (si accerta) nel disco lunare, ora (lamentasi) è venuta a rimanersene fuora.

Ottici fenomeni, o caleidoscopiche trasfigurazioni, su di cui naturalmente son permessi apprezzamenti diversi. Come non son disdetti anche sovr' altre cromatiche permutazioni. Quella, pognamo, del vivo *verde-bronzo* della faccia lunare, ma che ha a dirsi *ceruleo-cupo;* poichè *chi avrebbe mai pensato*, si chiede, *a una verde luna?* — Chi vi avrebbe pensato? L' Arte simbolica. Quella che pensò ad altri visi simbolicamente verdi, che incontransi per le gallerie: compresa quella di Modena.

Altro singolare scambio cromatico offre, p. e., la *tunica verde-oliva* di Maria, ma che dee credersi *rossa;* non sapendosi *perchè originariamente non potesse essere rossa:* e perchè di regola ordinaria alla Vergine suol darsi abito *rosso.* Dove a taluno potrebbe forse parere non abbastanza logico l'argomentare *a posse ad esse*, e invocare la regola quando trattasi di eccezione; nè tutti per avventura riusciranno a riconoscervi *quel nuovo spirito pel quale i fatti non si fabbricano a sua posta, ma si accettano quali sono, e per mezzo dell' analisi e de' paragoni si spiegano.*

E così basti, per saggio: chè ci sarebbe da non più saperne finire.

P. B.

---

# INDICE DEL VOLUME



**Relazioni degli anni accademici 1885-86, 1886-87.**



**Opere inviate alla R. Accademia negli anni 1886, 1887.**



**Memorie della Sezione di Scienze.**

**Memorie della Sezione di Lettere.**



**Memorie della Sezione d' Arti.**



---